

TESI GREGORIANA  
Serie Diritto Canonico



ALESSANDRO MAMMARELLA

# IL FAVOREGGIAMENTO

Studio sulla fattispecie nel diritto penale canonico  
e sulle questioni odierne



Roma 2023

*Vidimus et approbamus ad normam Statutorum Universitatis*

Romae, ex Pontificia Universitate Gregoriana  
die 2 mensis decembris anni 2022

Prof. Damián Guillermo Astigueta  
Prof. Jorge Bertomeu Farnós

*Direttore di Collana: P. Janusz Piotr Kowal, SJ*

Impaginazione a cura dell'Autore

© 2023 Gregorian & Biblical Press  
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Rome, Italy  
[www.gbpress.org](http://www.gbpress.org) - [info@biblicum.com](mailto:info@biblicum.com)

ISBN 978-88-7839-491-9

*Sicut rusticationem ligni  
ostendit fructus illius,  
sic verbum ex cogitatu  
cordis hominis.  
(Eccl.us 27,7)*

*Ai miei genitori,  
a mia sorella.*



## INTRODUZIONE

### 1. Giustizia e pace

Sul piano nobile del Palazzo della Cancelleria in Roma, nella Sala Regia (o Riaria), affrescata sotto il regno di Clemente XI, che permette l'ingresso alla ben più nota Sala detta "dei Cento Giorni", nel fondo della parete di prospetto all'ingresso, campeggia, sotto un arco a tutto sesto, mentre è sovrastato dall'orologio dipinto del Baciccia<sup>1</sup>, tra due allegorie marmoree, un motto tanto semplice quanto simmetrico, molto significativo, scelto per il proprio stemma da Pio XII: *opus iustitiae pax*<sup>2</sup>.

L'opera della giustizia è la pace: se c'è giustizia si può dire che ci sia pace, perché la giustizia, essa stessa, è un'opera di pace. La costruzione della giustizia – ci piacerà dire che essa si costruisce, in quanto *opus*, in quanto opera – richiede l'apporto e la collaborazione di tutti coloro che da questa medesima giustizia possono trarre giovamento: l'intera società umana che si andrà a riparare sotto il tetto della *pax* dalle intemperie della malizia, del disordine morale, del male in senso stretto, in una fuga dal sapore quasi primordiale verso un bagliore ancestrale di verità, dalla notte oscura di bestiale memoria<sup>3</sup>.

Come un'opera pubblica destinata al beneficio di tutti, la giustizia è un vincolo ed insieme una libertà, una necessità ed una opportunità. La tensione che appare implacabile tra l'uomo e l'umanità come insieme organico, tra l'assoluto cui aspira ogni individuo e l'impossibilità di vivere fuori da ogni relazione, trova nella *iustitia* una insperata garan-

---

<sup>1</sup> Cf. «Cancelleria Apostolica a Roma».

<sup>2</sup> Il motto fu ivi posto, con certezza, proprio durante il pontificato di Pacelli, come si evince dal lavoro di: E. LAVAGNINO, *Il Palazzo della Cancelleria*, 46.

<sup>3</sup> Cf. il testo di: Sal. 85. Si legge: «Nel diritto [...] noi troviamo il riflesso della visione dell'uomo: il senso della vita e del suo fine, sia come individuo che come membro di una comunità»; in V. DE PAOLIS, «Il libro VI (pars II)», 99.

zia. La giustizia quindi si presenta come ciò che essa è: opera di pace<sup>4</sup>. Allo stesso tempo origine e fonte di essa.

La giustizia è quindi quell'intervento che frena le passioni umane assolute e pertanto censura in un certo modo l'umanità stessa; essa media l'autenticità della realtà umana, eppure viene con urgenza richiesta dagli stessi uomini. È l'alternativa necessaria alla vendetta, dal momento che concede la possibilità della maturazione del dolore e delle ferite sofferte; e dal momento che non indulge alla loro violenta e cieca restituzione. La giustizia dunque garantisce «il risultato del trattamento uguale»<sup>5</sup> per le parti coinvolte, ricordando che proprio queste parti prima di esser parti processuali sono anzitutto persone. La stessa giustizia si fa luogo, per il cristiano, della trascendenza, tanto da diventare un paradigma delle relazioni umane, specchio imperfetto e perfettibile di quelle divine<sup>6</sup>.

Così, nella storia della cristianità, è la giustizia, sin dalle narrazioni veterotestamentarie, la base delle relazioni autentiche, in primo luogo tra gli uomini: già solo l'idea che soggiace ad esempio all'accusa è, guardando all'esperienza israelitica, quella di un richiamo al riconoscimento quasi universale della verità, un «fondamento indispensabile della relazione secondo giustizia»<sup>7</sup>. E nel contesto evangelico gli operatori di questa giustizia saranno chiamati addirittura «operatori di pace», per indicare la necessità anche di fede, potremmo dire, di questa *ratio agendi*<sup>8</sup>. La necessità della giustizia allora è, in ossequio ai principi umani e di fede, una necessità di pace che chiede il contributo e la partecipazione di tutti gli individui.

Di fronte a questa realtà si erge, però, il male.

Le ferite che l'individuo può generare nella società in cui vive sono certamente condizionate dalle circostanze: e quelle della sua azione (tempo, luogo, etc.); e quelle della società (ordinamento, norme, istituzioni etc.). E tuttavia recano in sé stesse sempre un grado minimo – pur variabile – di offensività, che trova una reazione, appunto, nelle previsioni legislative. Dinanzi poi a maggiori offese, la società umana evoca il diritto penale. Così come testimoniano le numerosissime dot-

<sup>4</sup> Il motto di cui sopra è un richiamo esplicito la testo di Isaia 32, 17: «Effetto della giustizia è la pace, frutto del diritto una perenne sicurezza».

<sup>5</sup> E. BAURA, «Misericordia e diritto», 31.

<sup>6</sup> Cf. G. DEL VECCHIO, «Giustizia divina», 2: «[...] non solo la *lex naturalis* e la *lex humana* valgono a dirigere l'umano operare, bensì anche la *lex aeterna* (divina), che indirizza l'uomo ad un fine ultimo, soprannaturale». C'è in queste parole un evidente richiamo al pensiero dell'Aquinate (cf. TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, I, 2, 91, 4, 1).

<sup>7</sup> P. BOVATI, *Ristabilire la giustizia*, 60.

<sup>8</sup> Si veda la versione mattea delle beatitudini: Mt. 5,9.



trine sull'origine e sul senso del diritto di punire (Hobbes, tendenzialmente giusnaturalista; Locke, liberale; e poi Carmignani, Beccaria, Leibnitz, De Maistre etc.), le quali, pur distinguendosi e spesso contrapponendosi per la *ratio puniendi*, non hanno mai messo in discussione la *potestas puniendi* e la sua necessità connaturale alle forme di vita societaria<sup>9</sup>.

La necessità del meccanismo di azione-reazione, ossia la obbligatorietà dell'azione penale, poi, in un'ottica hegeliana – che noi non canonizziamo *in toto* ma che neppure possiamo rigettare nella sua interezza – trarrebbe fondamento sia dalla necessità sociale filosoficamente ricostruita di detta *potestas puniendi*, che è in difesa della libertà, sia dalla natura stessa della pena, laddove quest'ultima, come reazione al crimine, avrebbe il vantaggio di mostrare al delinquente – e qui c'è molto di evangelico nonostante la natura tendenzialmente retributiva – l'entità dell'atto di violenza che egli stesso ha compiuto, aspirando in sede di giudizio al superamento reale della lesione<sup>10</sup>.

## 2. Il favoreggiatore e la giustizia

La pena allora sembra sorreggere e difendere la norma: il fondamento della pena risiederebbe nella sua necessità per il mantenimento dell'ordine giuridico, che è un fine della pena stessa<sup>11</sup>. Questo qualificerebbe l'ordine giuridico come un *bonum* vero e proprio? Se così fosse con esso lo sarebbe inevitabilmente tutto l'apparato dell'amministrazione della giustizia, che è ordinato a preservarlo. E tutte le azioni ad esso contrarie direttamente (come un nudo delitto) o indirettamente (come l'appoggio accessorio dato ad un delitto) si troverebbero pertanto a contrastare quest'ordine, a contrastare il bene comune, a vulnerare l'efficacia del sistema normativo che tenta di costruire e preservare rapporti e relazioni secondo giustizia.

Di per sé dunque sembrerebbe ammissibile una norma che punisse l'attentato, l'intralcio, l'ostacolo all'amministrazione della giustizia, come la norma sul favoreggiamento. Anzi più potrebbe apparire come una necessità, come un atto di dovuta coerenza.

---

<sup>9</sup> Si rimanda, per comodità, alla sintetica ma precisa panoramica disponibile in: É. DE GIRARDIN, *Du droit de punir*, 33-40.

<sup>10</sup> In questo senso la pena (che si muove *da e nell'*ordinamento penale) è *eine Manifestation* della nullità del crimine (cf. S. FUSELLI, *Processo, pena e mediazione*, 104-121). Torneremo a considerare questo concetto di azione-reazione nella conclusione dello studio.

<sup>11</sup> Cf. T. GARCÍA BARBARENA, *Comentarios*, 15.

L'intromissione nel percorso di inflizione della pena, ma anche nell'*iter* di ricerca del colpevole, significa – ed avremo modo di vederlo ampiamente – un favore indebito ed immorale prestato a chi ha vulnerato, ferito o semplicemente minacciato già l'ordine sociale, a chi ha minacciato il bene comune, ha snaturato una relazione tra individui col suo delitto. Sembra che si possa parlare, a ben vedere le normative secolari, di un delitto di favore, di un delitto, cioè, che consiste soprattutto nel sollevare qualcuno – o nel tentare di sollevarlo – dalle conseguenze del suo atto delittuoso laddove la legge prevede invece e richiede ancor più che questi sia punito e che sia quindi censurato il suo comportamento nell'interesse comune.

Il senso dato via via nei diversi ordinamenti secolari a questa condotta è stato, *in crescendo*, quello di una violazione della “macchina”, dell'apparato della giustizia, ovverosia quello di un atto contrario all'amministrazione della giustizia: un reato costituente un pericolo per l'ordine sociale ed istituzionale, tutelato giuridicamente. Con maggiore o minore attenzione alle cause moventi del favoreggiamento, nel corso della storia questo atteggiamento è sempre stato, con certa coerenza, additato soprattutto come fenomeno delittuoso altamente antisociale, tanto che spesso i favoreggiatori, questi imparziali attori – inattesi quanto sgraditi sulla scena del delitto – venivano a sottostare a pene di una notevole entità, non di rado addirittura dello stesso grado di quelle inflitte al delinquente favorito (anche se, come si avrà occasione di vedere, questa tendenza punitiva era connessa soprattutto alla insufficiente idea intorno alla partecipazione nella dottrina penale).

Con relativamente poca attenzione all'aspetto morale di detta partecipazione, gli ordinamenti secolari presero, particolarmente dopo l'esperienza del diritto medievale, come vedremo nel corso del primo capitolo, a guardare soprattutto all'ideale lesione che il *favor* prestava all'impersonale macchina della giustizia. Insomma, la gravità di detto atteggiamento, come si noterà, andava soprattutto ad essere significata dalla frustrazione della *potestas* dell'autorità di volta in volta competente (imperiale, regale, comunale etc.), così che questo delitto di favore prese ad essere considerato quasi fosse un delitto politico – di quelli cioè cui di solito, banalizzando volutamente a scopo di dare un esempio, si guarda o con estrema simpatia o con estremo fastidio<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Premesso che in questa sede non sarà opportuno affrontare la concezione del delitto politico, tuttavia preme sottolineare come la gravità del medesimo rispetto ad un delitto comune sia stata normata soprattutto in contesti legislativi autoritari o liberticidi: ad esempio nel Codice Italiano “Zanardelli” del 1889 il delitto politico era considerato

### 3. Il favoreggiamento nella vita della Chiesa: *status quaestionis*

Tutto ciò, come ha a che vedere – o come e perché potrebbe avere a che fare – con la vita ecclesiale?

La prospettiva ecclesiale è sempre piuttosto scomoda quando si parla di delitto. Ancor più rischia di esserlo quando si cerca di stabilire l'opportunità di tipificare un nuovo delitto: in primo luogo bisogna infatti che questo si qualifichi come un peccato; in secondo luogo che questo sia tanto grave e segnante per la comunità ecclesiale da meritare addirittura una pena canonica.

Il *favor* nella Chiesa non ha sempre goduto di quella sufficiente univocità che gli è stata attribuita in ambito secolare, risultando invece soggetto ad interpretazioni a carattere altalenante, tanto da “meritare” diversi significati (favore in senso letterale, consenso concomitante al peccato o postumo rispetto al delitto, ratifica etc.), con altrettante diverse implicazioni sul piano giuridico e, dunque, morale. E tuttavia la Chiesa stessa mai si è sottratta all'analisi di questo fenomeno così insidioso, ancor di più perché essa, al contrario delle istituzioni civili, guardava alla volontà del delinquente ed alle conseguenze sul piano morale-spirituale, nonché agli effetti sulla vita comune della *societas Ecclesiae*<sup>13</sup>.

Le ragioni di questo tipo di condotta, come si vedrà, possono avere molteplici sfumature: noteremo ad esempio che non c'è solo il colpevole dolo posto a protezione del delinquente – che connota maggiormente la peccaminosità della condotta stessa; ma anche la possibilità della indifferenza o dell'antagonismo relativo rispetto all'operato della “macchina” giudiziaria. Tutto ciò, in ogni caso, sembra generalmente evocare una pronta risposta necessaria dell'autorità ecclesiastica (azione-reazione penale), se consideriamo che, in virtù della natura stessa dell'ordinamento canonico, l'ordine giusto, la giustizia non è un ordine «meramente astratto, ma un ordine vissuto che è reso più o meno realmente esistente dall'agire giusto concreto delle persone che danno o rispettano i beni [...] nonché dall'operato di mezzi sociali»<sup>14</sup>, orien-

---

meno grave di quello comune; nel Codice Italiano “Rocco” del 1930 avvenne un'inversione di tendenza per la protezione delle istituzioni fasciste.

<sup>13</sup> Si tratta di uno sguardo d'insieme, perché gli interessi in gioco nella volontà del legislatore e nella natura stessa del diritto sono perseguiti parimenti: «criminal [canon] justice must be designed to serve as well as possible the diverse interests of all persons affected: injured, accused and their families, and the threatened public of all ages»; in L. HAROLD DE WOLF, «From retribution», 39.

<sup>14</sup> C.J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico*, 114.

tati all'ottenimento di quei beni, inclusa quindi – potremmo dire – anche la “macchina” della giustizia.

Non potendo, però, dare una risposta sicura e totalmente valida a proposito, si dovrebbe cercare allora, ragionevolmente e con metodo, una dottrina di riferimento. Ma mancando, come si vedrà e si ripeterà in più occasioni, una dottrina certa sul favoreggiamento nel diritto della Chiesa, anzi meglio su tutti quegli atteggiamenti ed elementi che lo integrerebbero, si renderebbe obbligatorio cercare almeno di cavarne fuori una approssimativa – ma sufficiente – dal complesso panorama ecclesiale e civile, per raccogliere quegli elementi minimi atti a trarre, infine, più logiche e ponderate conclusioni.

Perché, dunque, affrontare uno studio di simile portata e difficoltà?

Il tema del favore indebito ed illegale nel favoreggiamento torna oggi prepotentemente sulla scena. Soprattutto nelle ultime decadi la Chiesa ha dovuto affrontare con imbarazzo e dolore le condotte non solo di mera negligenza rispetto a delitti molto gravi (tra i quali, tra tutti, è spontaneo rimandare immediatamente agli abusi sessuali compiuti su minori ed equiparati da parte di chierici e religiosi<sup>15</sup>, come pure da qualunque fedele che goda di una dignità o tenga un ufficio o una funzione ecclesiastica<sup>16</sup>), ma anche rispetto a quegli atteggiamenti ancor più gravi, intrisi di un dolo quasi perverso, coi quali alcuni Superiori gerarchici hanno tentato (non raramente con successo) di occultare casi di delitti gravi, di sottrarre alla giustizia canonica e civile i delinquenti, di mettere a tacere le vittime senza riguardo per la dignità di queste ultime. Le recenti promulgazioni più attinenti alla materia, come i due m.p. *Come una madre amorevole* e *Vos estis lux mundi*, nel giro di poco tempo hanno sollecitato l'immaginario della società ecclesiale – e secolare ad un tempo – con concetti di evidente pregnanza e concretezza. Eppure questi stessi concetti si palesano altrettanto relativamente nuovi e vaghi nell'ambito proprio della disciplina canonica. Da un lato sta quindi la volontà del legislatore di aprire in certa misura alla possibilità di punire un Vescovo, un Superiore e simili per il *favor* indebito ed immorale prestato ad un delinquente resosi reo dei delitti – sia *graviora* che non – così come si evince dalle ultime promulgazioni citate; dall'altro sta la sostanza indefinita dello stesso *favor*.

Il fatto che, in specie, il m.p. *Vos estis lux mundi* abbia distinto in modo specifico le condotte in esso contenute da quelle di grave colpa

---

<sup>15</sup> Si veda ad esempio l'art. 6 del m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*.

<sup>16</sup> Cf. a proposito il can. 1398 §2.

e negligenza previste in modo preciso dal m.p. *Come una madre amorevole*, ci spinge a sentire ancor più viva e presente l'opportunità di uno studio in questo senso. Va capito, però, in cosa consista il "di più" di questa condotta rispetto a quella inclusa nel m.p. *Come una madre amorevole*, inteso dal legislatore come meritevole di un *motu proprio* a sé stante: perché, semmai, ci sia il bisogno di dire che sono due condotte diverse, una più grave ed imputabile dell'altra.

La normativa della Chiesa, pur conoscendo nel suo millenario cammino questo fenomeno, ha purtroppo sempre difettato di una sua tipizzazione, mancando forse una giusta sensibilità alla questione, ma certamente una scienza giuridica precisa in merito. Eccetto i casi sporadici comparsi nel corso della storia (ad esempio in rapporto ad alcune scomuniche ed alle eresie in generale), il diritto canonico ha sempre affrontato la questione del delitto di favore in modo malfermo, mancando cioè – al di fuori della menzione fatta nel CIC del 1917, che osserveremo con attenzione nella seconda parte dello studio – una dottrina ed una normazione a proposito. D'altro canto neppure la dottrina canonica in merito alla responsabilità sembra poter essere di qualche aiuto, data la sua relativa "immaturità".

E tuttavia con i tempi che corrono lo stesso legislatore ha deciso di avviare, a piccoli passi, anche – innegabilmente – su pressione di agenti esterni, un cammino di revisione sia del diritto penale in generale (così ad esempio in modo eclatante nell'ultima riforma del libro VI del CIC), sia dell'idea intorno al delitto di favore (anche se mai viene finora appellato in questo modo)<sup>17</sup>.

Che questa risposta alle contingenze e circostanze attuali sia solo all'inizio è più che probabile – anzi per certi versi è più che desiderabile, auspicabile – soprattutto perché ad oggi questo sembra essere uno dei maggiori punti di attrito sia con l'esterno (società civile, istituzioni e ordinamenti secolari etc.) sia con l'interno stesso della Chiesa (la comunità dei fedeli che non sempre riesce ad affrontare lo scandalo e la legittima delusione connessi a simili episodi)<sup>18</sup>. E pure, in

<sup>17</sup> In un intervento del Cardinale Salazar Gómez si legge infatti che di certo la Chiesa ha fatto molto ultimamente, ma «se non fosse stato per la preziosa insistenza delle vittime e la pressione esercitata dai media, forse non avremmo deciso di affrontare questa crisi vergognosa come è stato fatto»; in ID., «Non siamo stati all'altezza», 9.

<sup>18</sup> Un caso eclatante, molto recente, è quello che ha interessato la Chiesa cilena, tanto che nel 2018, dopo una lunga, scrupolosa e dolorosa indagine commissionata *ad hoc* dal Pontefice (il documento finale contava oltre 2300 pagine – cf. FRANCESCO, P.P., *Epistula ad Episcopos Chiliae*, 590-592), lo stesso in una lettera pubblica parlò in questi termini: «Il "mai più" alla cultura dell'abuso, così come al *sistema di copertura* che

ultima analisi, per coerenza con un mero discorso di *iustitia*, ossia per un percorso più fedele di evangelizzazione<sup>19</sup>, dove quest'ultima non può non richiedere con veemenza una reazione ecclesiale, anzi non può tollerare che chi predica la giustizia e la sincerità delle relazioni si trovi poi ad operare per adulterarne la sostanza – magari sottraendo un delinquente al giudizio necessario eppur doloroso davanti alla comunità – e addirittura riesca indenne ed intonso nonostante la sua vergognosa condotta<sup>20</sup>.

Non possiamo negare che la natura stessa del m.p. *Vos estis lux mundi*, promulgato *ad experimentum per triennium*, renda molto precaria la questione sopra esposta e, con essa, la sua effettiva utilità. Tuttavia riteniamo che non ci si possa esimere, in ogni caso, dal leggere criticamente una questione spinosa ed attualissima nel vissuto della Chiesa solo perché di essa, in oltre un secolo di codificazioni, si trovano solo due menzioni nel dato normativo e qualche debole menzione circostanziale nel corso della millenaria storia ecclesiastica.

Al di là infatti di questo difetto intrinseco all'argomento, non si è mai negato che l'atteggiamento del favoreggiatore danneggi molto l'integrità della comunità ecclesiale e la lasci scoperta sui fianchi a vantaggio di quanti vogliono farne un facile bersaglio; come pure che la sponga e la renda più vulnerabile dall'interno, contribuendo gravemente a diffondere una idea di impunità dei delinquenti, nonché di controllo latente sulla disciplina da parte dei suoi massimi esponenti.

Vogliamo insistere quindi sulla necessità di una trattazione specifica dell'argomento, perché questo stesso non può essere confinato riduttivamente nell'ambito della sola responsabilità morale, né può esser confuso con altre condotte negative (complicità e concorso, negligenza, responsabilità civile). La peculiarità della condotta di favore richiede, oggi, un'onestà disamina, perché ne va della salute stessa della *societas Ecclesiae*,

---

*le permette di perpetuarsi*, esige di lavorare tutti per generare una cultura dell'avere cura [...]. È urgente generare spazi nei quali la cultura dell'abuso e della copertura non sia lo schema dominante, dove *non si confonda una attitudine critica e di domanda con il tradimento*»; in G.G. VECCHI, «Prete pedofili»; [il corsivo è nostro].

<sup>19</sup> Viene in mente il commento, impietoso quanto giustificabile, di Gerald Arbuckle: egli parte dal presupposto che, purtroppo, la cultura del così detto fenomeno di *covering-up* è diffusissima in tutti gli ambienti sociali ed anche la Chiesa figura tra questi gruppi, ancor più per il suo carattere istituzionale; ma, aggiunge, il problema peculiare ed il fattore aggravante stanno nel fatto che la Chiesa «claims to be society's guardian of morality. And the sexual abuse of innocent victims has been accompanied by spiritual abuse. They have denied Gospel instruction and example»; in ID., *Abuse and Cover-Up*, 4-5.

<sup>20</sup> Cf. ad esempio: R. SALAZAR GÓMEZ, «Non siamo stati all'altezza», 9.

soprattutto se resta confinata nell'ombra del vago e dell'indefinito che oggi la connota.

#### 4. Lo studio in specie: metodo e limiti

Affrontare la questione qui sopra esposta significa comporre uno studio decisamente esteso, quanto pure necessariamente sintetico.

Dovendo trovare un metro di paragone per considerare il delitto di favore nel diritto canonico, dovremo considerare anzitutto l'evoluzione del concetto nel diritto secolare. Nel primo capitolo, partendo dal diritto penale romano, paradigma storico di moltissimi ordinamenti e, per certi aspetti, ancora oggi riferimento obbligato per tutte le questioni di diritto europeo, la nostra analisi toccherà vari momenti che riteniamo decisivi per lo sviluppo della dottrina sul favoreggiamento: l'età del diritto barbarico, il contributo dei *magistri* e commentatori, nonché i vari diritti nazionali dalla fine del Medio Evo fino al secolo XIX, dedicando poi – per vicinanza nostra – maggior spazio allo studio del diritto penale italiano allo stato attuale. Tutto ciò allo scopo di individuare gli elementi ricorrenti nelle varie tipizzazioni normative di questo delitto: categoria, nome, circostanze ed analogie con altri tipi delittivi.

Una volta assunta una specie di *identikit* del favoreggiamento nel diritto civile ed osservata soprattutto la storia di questa fattispecie, dovremo cercare un corrispettivo nel diritto della Chiesa, nel secondo capitolo. Si tratterà di un'operazione certamente non facile, che ci vedrà impegnati sia nello studio degli aspetti morali sia di quelli strettamente giuridici, fino a considerare quelle fattispecie – proprie o improprie – che testimoniano una certa o assoluta vicinanza al moderno favoreggiamento. Cercheremo cioè di dare un'immagine di questi delitti di favore nel vissuto millenario della Chiesa, alla ricerca, soprattutto, di eventuali segni di una “penalizzazione”, ossia di una comprensione di questi fatti come di delitti di una certa gravità – ché, altrimenti, non avrebbe senso ripresentare oggi questa riflessione e men che meno questo stesso studio. Avranno spazio sia l'operato dei Papi nei primi secoli e la disciplina penal-pentenziale della Chiesa sia quanto, di tutto ciò, vedremo sopravvivere nel *Decretum* del Maestro Graziano e, poi, nelle successive *Decretales*, allo scopo di comprendere fino a che punto questa questione trovasse spazio nella vita della Chiesa del tempo.

Sarà utile dunque anche attingere al grande panorama dei commentatori e dei dotti autori di *Summae* e trattati, sia di natura strettamente giuridica, sia di natura moralistica, che costituiranno la base della prima codificazione del 1917 – di cui disporremo un attento esame di alcuni canoni. Questa parte non garantirà, di già, risposte, ma servirà a presentare alcune domande che

troveranno una soluzione, in parte nel capitolo terzo, in parte nella conclusione dello studio: la natura della condotta del favoreggiamento (delitto o peccato?); gli elementi fermi e ricorrenti di questa condotta (quindi la sua sostanza); gli effetti del favoreggiamento (scandalo, danni, vittime) e la reazione dell'autorità competente più adatta al caso (pena o provvedimento amministrativo?).

Lo studio dunque comprenderà poi un'ultima parte, il capitolo terzo, dedicata inevitabilmente sia all'analisi minuziosa della normativa canonica attuale, sia ancor più alle questioni odierne, alle domande ancora aperte che attendono una risposta del legislatore, oltre che ai fattori dottrinali – per così chiamarli – e cioè a tutti quegli svariati elementi che sono esigiti dalla scienza giuridica e non possono non trovare un riscontro almeno sufficiente nel diritto penale canonico: il dolo, il bene protetto (o i beni tutelati), i destinatari della previsione legale, le pene eventualmente previste (un'onnicomprensiva *ratio legis* insomma). Dovremo anche concedere un certo spazio all'analisi di alcuni casi concreti, oltre che alla speculazione su argomenti quali il concetto di responsabilità, di corresponsabilità e quello di amministrazione della giustizia.

Tutto ciò allo scopo di verificare, in ultima analisi, se la Chiesa oggi può effettivamente reagire come *societas* ecclesiale al fenomeno del favoreggiamento, nella certezza che, anche se l'azione giudiziaria ecclesiastica non basterà in sé sola ad arginare questo stesso fenomeno, tuttavia essa «costituisce [e costituirà sempre] un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo ed emendare il reo»<sup>21</sup>.

Solo in conclusione dell'intero lavoro forniremo una nostra precisa opinione, dopo avere esposto al lettore gli elementi ritenuti indispensabili per farsi un'idea in merito alla questione, così che lo stesso potrà, prima di accostarsi al pensiero di chi scrive, avere una sua propria posizione sull'argomento, da confrontare criticamente.

Simili premesse non possono tuttavia escludere la presenza di alcuni limiti. Questo lavoro sarà infatti condizionato principalmente dalla scarsa ed insufficiente documentazione disponibile in materia – almeno in ambito canonico – legata sia alla novità dell'argomento in diritto canonico, sia alla difficoltà di reperire riferimenti sui procedimenti dei maggiori Dicasteri di Curia interessati. Pertanto il lettore dovrà pazientare quando utilizzeremo altri strumenti – quali ad esempio dottrine filosofiche, esempi giurisprudenziali civili, indicazioni dei moralisti etc. – per sostenere la nostra analisi: non si tratterà di un *escamotage* per ta-

---

<sup>21</sup> FRANCESCO, P.P., *Udienza Ai Partecipanti alla Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*.



gliare corto e convincere, a forza, chi legge delle nostre considerazioni, ma dell'unico mezzo atto a rendere comprensibile quanto analizzato ed interpretato. Un secondo ostacolo sarà quello della necessaria selezione delle fonti di paragone, poiché abbiamo dovuto escludere alcuni dati normativi civili a vantaggio di altri, dando particolare spazio alla legislazione italiana – per vicinanza e fruibilità di chi scrive – senza però omettere di segnalare alcuni punti interessanti di altre tradizioni giuridiche europee.

Un ultimo limite è infine radicato nello stesso *status quaestionis*: non sappiamo cosa ne sarà del m.p. *Vos estis lux mundi*, non possiamo affermare con certezza che esso avrà un seguito normativo. Qualora il legislatore desistesse da un progetto di riforma ulteriore, il nostro lavoro perderebbe certamente di utilità pratica. Tuttavia, con certezza e senza presunzione, il presente studio resterebbe, in quella scongiurabile eventualità, comunque un approfondito lavoro di analisi storica e critica sia sul momento attuale della disciplina canonica in merito, sia sulle sue fonti e sui suoi precedenti.



## CAPITOLO I

### Fonti ed evoluzione del favoreggiamento nel diritto civile

Quando i giuristi tra Ottocento e Novecento – pensiamo ad esempio all'austriaco Hans Kelsen<sup>1</sup> – ebbero a lamentare un'eccessiva dipendenza del diritto penale degli Stati Moderni dalla macchina del diritto precedente e particolarmente del diritto penale romano, a ragion veduta essi evidenziavano i limiti obiettivi dell'ingombrante presenza dei trascorsi giuridici europei, quasi tutti latini, che da par loro per lungo tempo – fino almeno a detto periodo – avevano condizionato di fatto gran parte delle scuole dell'Europa continentale e non solo, creando non pochi attriti ed originando difficoltà sul piano teorico rispetto a quello che doveva, nell'immaginario collettivo, essere il processo dell'agognata elaborazione di un diritto nuovo, di un nuovo sistema legislativo<sup>2</sup>, divincolato dalle categorie e dalle concezioni pregresse, ormai superate in certo modo dal progresso sociale e culturale – per quanto travagliato risultasse quel periodo proprio sotto questi due ultimi aspetti<sup>3</sup>.

E poiché da queste due dimensioni il diritto penale non può in alcun modo prescindere, sia in un quadro generale sia – ancor più – in virtù

---

<sup>1</sup> Cf. R. CARDILLI, *Fondamento romano*, 20.

<sup>2</sup> Si potrebbe parlare di una vera e propria “frenesia” codiciale, che interessò tutto il XIX secolo, quando vennero alla luce i primi codici penali moderni, degni di tale nome: il più famoso quello napoleonico del 1810; poco prima preceduto dall'ardito esperimento del Ducato di Piombino nel 1808, che però non ebbe seguito; quelli dell'area tedesca, quale fu ad esempio lo *Strafgesetzbuch* del Baden del 1845 – che citeremo più avanti; o ancora il codice sabaudo per il Regno di Sardegna del 1840; etc.

<sup>3</sup> Non ultimo lo stravolgimento portato dalla rivoluzione francese, seguito dalla così detta Restaurazione. Va notato comunque che questi due sistemi, al di là delle diversità che li caratterizzavano, seppero tuttavia ispirare ed integrare un quasi univoco cammino di trasformazione del diritto (cf. M. SEMERARO, «La Restaurazione», 102 ss.).

della funzione educativa del diritto stesso<sup>4</sup>, sarebbe stato allora un errore evidente rimandare ulteriormente una evoluzione del diritto divenuta di fatto impellente. E tuttavia questo mai avrebbe potuto o dovuto significare un qualche abbandono della eredità giuridica romana, poiché solo a partire da essa aveva potuto compiersi il graduale cammino della civiltà verso quel modello ideale che, già nel V secolo, Agostino d'Ipbona aveva in qualche modo evocato<sup>5</sup>: quel famoso *Rechtsstaat*, lo «Stato di diritto», di cui la scuola legale moderna fece, più che ogni altra, la propria meta<sup>6</sup>.

Dunque il rapporto con il diritto romano avrebbe dovuto cessare in certa misura, poiché la società cui questo si era prestato come valevole strumento era venuta meno, nella misura in cui erano mutati istituzioni e contesti socio-culturali e politico-economici. E tuttavia questo distacco dal diritto precedente avrebbe dovuto tenere ad un tempo ben presente l'enorme debito che la società e la scienza giuridica avevano – ed hanno – con il patrimonio di impronta latina<sup>7</sup>.

Ecco che, dunque, quando questo processo ebbe inizio in seno ai vari ordinamenti, in periodi storici diversi ed in misure differenti, ne risultarono innovate anche – ovviamente – le categorie del diritto penale, non solo al livello delle speculazioni teoriche, ma pure sul piano della pratica giudiziale.

Vero è che da questo processo si ebbero risultati molteplici, non sempre soddisfacenti sotto ogni punto di vista, o per l'eccessiva innovazione o per la timorosa conservazione di anacronismi giuridici; e tuttavia, per l'oggetto del presente studio, furono fatti consistenti passi avanti, che potevano qualificarsi come tali anche in virtù della tradizione romana da cui avevano per lunghissimo tempo attinto e dalla quale, in ultimo luogo, si era verificato un certo distacco<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Si legge in una monumentale opera dell'epoca: «[La loi] elle doit parler un langage positif et explicite, contenir l'expression de l'état social du moment, le révéler aux citoyens»; in P. ROSSI, *Traité*, II, 348.

<sup>5</sup> «Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?»; in AGOSTINO D'IPBONA, *De Civitate Dei*, IV, 4.

<sup>6</sup> Cf. P. COSTA – D. ZOLO, *Lo Stato di diritto*, 5 ss. Cf. anche: F. D'AGOSTINO, *Lezioni di Teoria del Diritto*, 29 ss.; S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 8.

<sup>7</sup> «Il diritto romano nel suo ultimo apparire ci presenta come suo fondamento il principio sociale sul quale tutto si basò il diritto penale. [...] Questo principio non fu abbandonato dalle legislazioni posteriori»; in S. SQUILLACI DI LORENZO, *La pena*, 108-109. Cf. anche: M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, 3-4.

<sup>8</sup> Tra gli altri autori consultati, la Di Simone non esita nel parlare chiaramente di un «accentuato antiromanismo», che animò soprattutto il XVIII secolo, forte di alcune

Così si spera di aver reso le due direttrici del presente capitolo: l'una, quella dei primordi del diritto europeo, ossia lo *ius* romano, che sarà studiato a fondo e costituirà un riferimento costante in tutto lo studio; l'altra, quella della evoluzione più significativa del diritto romano stesso, ossia dello sviluppo dottrinale avutosi a cavallo dei secoli XIX e XX, senza dimenticare però il periodo intermedio. Si tratta in entrambi i casi di due momenti indispensabili per comprendere appieno il diritto che vivono oggi gli Stati. E siccome in seno ad essi ha avuto origine la teoria sul delitto del favoreggiamento, alimentandosi delle novità che interessavano la scienza giuridica (e non solo quella giuridica, ma, ad esempio, anche quella politica o sociologica), per poter fornire elementi sufficienti ai nostri scopi è necessario aprire una lunga parentesi circa questo argomento e gli esiti degni di nota che oggi possiamo annoverare.

### 1. Il favoreggiamento nel diritto romano

Per ben capire quale che fosse l'identità del favoreggiamento ai suoi primordi, si rende necessaria una trattazione sommaria dell'idea che, presso la *societas* romana, persisteva circa la partecipazione al delitto, in un'ottica giuridica.

Laddove infatti il maggiore discrimine del favoreggiamento, anzi meglio dell'aiuto prestato *post delictum patratum*, rispetto alle altre forme di partecipazione ed associazione al delitto di un terzo, è stato per lungo tempo solo ed esclusivamente di carattere cronologico – *post delictum*, dopo il delitto, appunto – questo stesso fatto ci introduce al bisogno di affrontare ancora prima del favoreggiamento, come delitto *subsequens*, gli estremi del delitto precedente ed i legami in virtù dei quali questo stesso si considerava legato al delitto successivo. Il contesto giuridico di riferimento per il favoreggiamento nel diritto romano, dunque, è stato sin dai suoi albori quello della complicità e delle altre varie forme di *participatio* al delitto.

Le relative elucubrazioni vissero una lenta evoluzione, soprattutto per la deficienza sostanziale di speculazioni che patì il diritto romano in materia di complicità, così da non portare ad esiti straordinari nell'immediato; e pur tuttavia crearono il sostrato necessario al diritto dei secoli successivi, grazie al quale oggi possediamo definizioni sufficienti della fattispecie in esame in questa sede<sup>9</sup>.

---

spinte teoriche, a seguito delle quali trovarono origine più e più riforme legislative dei vari Paesi europei (cf. M.R. DI SIMONE, «Le riforme del Settecento», 57 ss.).

<sup>9</sup> Tra gli autori a segnalare questa carenza della teoria, indichiamo qui: A. CHELODI, *Ius poenale*, 16; L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 8; F. ROBERTI, *De delictis*, 207.

### 1.1 *La partecipazione al delitto e la sua entità*<sup>10</sup>

Nel diritto romano erano riconosciute diverse forme di complicità e partecipazione al delitto. La *participatio* al reato poteva darsi ad esempio per *consilium*, per *iussum*, per *mandatum*, o per assistenza di altro tipo. Ma non solo: anche un intervento successivo al delitto poteva integrare una qualche specie di partecipazione, a vario titolo, come si avrà modo di vedere.

Questa divisione si presenta in linea di massima come una categorizzazione ben precisa, che di fatto si andava a coniugare con la spiccata tendenza romana alla classificazione e denominazione di ogni cosa – e che da essa più che altro traeva la propria origine –, soprattutto dovuta nello specifico caso all'attività dei giureconsulti ed alla loro preoccupazione, per così dire, per il diritto civile<sup>11</sup>.

Calandoci nel concreto delle leggi scritte, già nelle norme delle così dette XII Tavole (*Lex XII Tabularum*) nei primordi della legislazione romana<sup>12</sup>, avevano trovato spazio le prime distinzioni tra i *facta* ed i *consilia*, dove si affermava la sostanziale differenza tra la partecipazione meramente fattiva (che oggi chiameremmo materiale) e quella legata ad aiuti di diversa forma (che oggi diremmo formale), quali, appunto ad esempio, i *consilia*. Ed oltre a ciò già si richiedeva quale condizione *sine qua non* che le forme di complicità non fattiva, dunque quelle formali, fossero determinanti ai fini dell'azione criminale perché poi si potesse pretendere in virtù di queste stesse la punibilità del loro artefice (vigendo il principio per cui *nemo ex consilio obligatur*)<sup>13</sup>. Si richiedeva quindi una specie causalità, senza la quale non era ipotizzabile la punibilità.

Nei tempi successivi a queste prime specificazioni ne seguirono altre di più peculiari e fini, determinate dall'intensa attività produttiva

<sup>10</sup> Questa sezione non può costituire in alcun modo una panoramica soddisfacente della tematica, in ragione degli spazi e dei tempi di cui essa può beneficiare nel contesto più ampio della presente ricerca. Tuttavia ci siamo limitati agli aspetti che abbiamo ritenuti di maggiore interesse; rimandando per gli approfondimenti alle numerose fonti e commenti riportate in bibliografia. Una particolare menzione merita l'opera di Theodor Mommsen, *Römisches Strafrecht*.

<sup>11</sup> Si rimanda per gli approfondimenti ai rispettivi passaggi nelle seguenti opere: L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*; G.M. PINNA, «De participatione», I; M. MONNIER, *De la complicité*; P. SALMON-LEGAGNEUR, *La complicité*; H. SEBASTIANI, *De la complicité*; I. CAMPAGNA, *Autoría e complicité*; F. VOISIN, *De la complicité*; etc.

<sup>12</sup> Cf. V. RAGUSA, *Le XII Tavole*, 39-44.

<sup>13</sup> Cf. M. MONNIER, *De la complicité*, 29 ss. Si consiglia anche la lettura delle ulteriori fonti studiate dall'autore e da esso menzionate nell'opera.

ed interpretativa, legata specialmente allo *ius respondendi* dei giureconsulti<sup>14</sup>.

Parrebbe ora ovvio sostenere che il fine di questo processo continuo di innovazione fosse quello della definizione del delitto in tutte le sue sfaccettature, la quale avrebbe poi permesso al potere giudiziario, di volta in volta, un intervento sanzionatorio a difesa di questi o quei diritti tutelati.

Autorevole dottrina ha riconosciuto però, per contro, che la legislazione romana, sebbene potesse vantare un numeroso e dettagliato insieme di norme circa la partecipazione al reato sotto i suoi vari aspetti, purtroppo non poté mai fornire un terreno agevole per l'adozione di una riduzione sistematica delle suddette leggi. Una sintesi del genere si sarebbe dovuta infatti basare su dei principi generali che ponessero in essere una norma: dunque su una almeno vaga speculazione intorno alla teoria dei suoi contenuti, cosa che mancava nel diritto penale romano. Non si può pertanto sostenere che esistesse una tale norma generale che governasse l'ambito della complicità, poiché nel mondo romano le molte leggi esistenti e le opinioni dei maggiori esperti, tanto dettagliate ed estremamente specifiche, scaturivano dai singoli casi piuttosto che dalle idee astratte, con poco spazio per principi di pura teoria, i quali, tuttalpiù, sarebbero stati originati *a posteriori*<sup>15</sup>.

Mancava insomma una speculazione dottrinale sulla partecipazione al reato, che condizionasse *a priori* l'attività legislativa in merito all'argomento della complicità: questo punto dolente è legato all'essenza del diritto romano stesso che nel suo metodo giurisprudenziale – com'è stato riconosciuto – rifuggiva «la cristallizzazione dei principii in formulazioni astratte»<sup>16</sup>, prediligendo focalizzare la propria attenzione sul piano della concretezza. Questo fenomeno intrinseco al *modus* delle leggi penali di Roma va ricondotto inoltre senza dubbio alla poca rilevanza che la partecipazione al reato aveva rispetto ai delitti pubblici, riscuotendo invece maggiore successo, ossia rilevanza, nell'ambito dei delitti privati<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Cf. M. MONNIER, *De la complicité*, 27.

<sup>15</sup> Cf. ad esempio: G. AMELLINO, *La Partecipazione*, 5 ss.; L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 8 ss.; A. CHELODI, *Ius poenale*, 16; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 298 e 329-330; F. ROBERTI, *De delictis*, 207; E. PESSINA, *Elementos*, 303; G. DAHM, *Das Strafrecht*, 199 ss.; W. LANGENBECK, *Die Lehre*, 18 ss.; T. VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz*, 46 ss.; G.F. FALCHI, *Diritto Penale*, 195-196; O. ECHAPPÉ, «L'imputabilité», 118-119.

<sup>16</sup> I. CAMPAGNA, *Autoria e complicità*, 10; cf. anche: T. VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz*, 46.

<sup>17</sup> Così tra gli altri: C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 109; P. FERRETTI, *Complicità e furto*, 2 ss.

È innegabile, tuttavia, che la legislazione romana sulla partecipazione contenesse una qualche elaborazione minimamente astratta sulle diverse modalità di concorso al delitto. Anzi nel panorama normativo del periodo classico (tra I e III secolo) – ed in certa misura anche prima – il diritto romano in materia aveva rappresentato, in sé stesso, una considerevole ed originale innovazione<sup>18</sup>.

In questo senso è bene infatti osservare come anzitutto il diritto romano contemplasse la differenza principale intercorrente tra quanti agivano quali veri e propri correi (i *rei criminis*)<sup>19</sup> – oltre ovviamente all'autore principale – e quanti, invece, intervenivano nel crimine con un diverso grado, pur sempre però in ordine all'atto consumativo (i così detti *participes*). Un ulteriore grado era poi quello dei così detti *conscii*, ossia di coloro che avessero avuto solo un indiretto rapporto con la consumazione del reato – dunque un grado inferiore rispetto ai *participes*<sup>20</sup>.

Pertanto, oltre l'autorità vera e propria, il diritto romano contemplava la possibilità di chiamare qualcuno a rispondere di un delitto pure per un fatto diverso da quello in cui il delitto stesso si fosse concretizzato immediatamente – ovverosia l'atto dell'autore principale – realizzato da altri: diversi erano i modi, le misure in cui varie persone potevano intervenire nei delitti con vari atteggiamenti<sup>21</sup>.

Sul piano linguistico, poi, questa idea veniva resa con la scelta non certo casuale di formulazioni e terminologie precise: vediamo ad esempio *opem alii praestare*, *consilium alii praestare*<sup>22</sup>, tutte espressioni che ponevano un significativo divario tra il reato di ausilio e quello di istigazione al reato (propria, quest'ultima condotta, del *sollicitator*)<sup>23</sup>, almeno in quanto alle rispettive premesse<sup>24</sup>.

Eppure bisognerà intendere a questo punto l'effettiva funzionalità di dette distinzioni, cercando di scavarle a fondo per comprenderne le motivazioni e le reali conseguenze. Esse, si nota, costruivano categorie normative che ben funzionavano sul piano teorico: il mandato era diverso dall'istigazione, lo *iussum* (l'ordine) dall'*auxilium* e così via discorrendo.

<sup>18</sup> Cf. S. SQUILLACI DI LORENZO, *La pena*, 105.

<sup>19</sup> Cf. *D.* 39, 4, 6.

<sup>20</sup> Cf. *D.* 48, 9, 6. Tra i *conscii* erano fatti rientrare ad esempio gli istigatori (cf. *D.* 47, 2, 36, 2).

<sup>21</sup> Cf. E. PESSINA, *Elementos*, 304. Cf. anche: C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 280.

<sup>22</sup> Cf. *D.* 47, 2, 50, 2.

<sup>23</sup> Cf. *D.* 11, 3, 11, 2. Si sottolinea la posizione subordinata dei delitti di mandato ed istigazione in: C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 291.

<sup>24</sup> Come pure sottolinea Pinna, in ID., «De participatione», I, 272.



Per contro però queste venivano apparentemente scostate nel momento dell'applicazione della pena.

Ciò risulta a prima vista dall'entità delle sanzioni comminate ai partecipanti al reato: la dottrina pacificamente riconosce che presso i Romani vigesse una consistente severità nei confronti dei complici per vari gradi, spessissimo puniti come gli autori principali – quasi fossero correi – con poco riguardo alla vera natura della loro partecipazione, concentrando piuttosto la focalizzazione della norma sulla *intentio criminosa* e la sua successiva concretizzazione come motivazione centrale della punibilità<sup>25</sup>.

Pensiamo, tra gli altri, agli *auxilia ferentes*, puniti come il *reus principalis*; o alla *ratihabitio*, che nei primi secoli veniva equiparata al *mandatum*<sup>26</sup>. E questo atteggiamento perdurò in linea di massima fino al periodo a cavallo tra la fine del IV secolo e gli albori del V secolo, interessando e condizionando a lungo la giurisprudenza latina, a testimonianza di quanto questa *forma mentis iuridica* – se così può esser detta – fosse caratterizzante del diritto penale romano<sup>27</sup>.

A questo punto, però, l'uguale intensità della pena comminata non va intesa come un indicatore di qualche cattiva comprensione dell'illecito, quasi che nell'ottica del diritto penale romano si ignorassero aprioristicamente tutte le peculiari e tipiche sfaccettature del delitto; e questo possiamo escluderlo per più motivi: è stato un errore piuttosto comune cui hanno ceduto nel tempo alcune scuole interpretative, errore dovuto pure alla «confusione dei vari periodi storici»<sup>28</sup>. Si è visto che infatti il diritto romano ammetteva differenti ruoli con cui un individuo poteva intervenire nell'atto delittuoso; ruoli ben definiti ed in-

---

<sup>25</sup> Cf. L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 8-9; G.F. FALCHI, *Diritto Penale Romano*, 193; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 299; W. LANGENBECK, *Die Lehre*, 18 ss.; ed altri.

<sup>26</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», I, 275. Sulla equiparazione della *ratihabitio* si rimanda a: G.M. PINNA, «De participatione», I, 276; E. CAPOBIANCO, *Il diritto penale di Roma*, 273; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 331; F. ROBERTI, *De delictis*, 207; M. MONNIER, *De la complicité*, 44 ss.

<sup>27</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», I, 281. Solo nella tarda epoca imperiale si assisterà ad una qualche tendenza distintiva dei gradi di cooperazione con effetti sulla proporzione della pena (cf. ad esempio: C. 9, 13, 2; C. 9, 39, 1), relativa per lo più alla procedura della *cognitio extra ordinem*; quest'ultima vertente soprattutto intorno ai casi non previsti dalla legge fissata, ma trattati in giudizio dai magistrati (si rimanda per lo specifico argomento a U. BRASIELLO, *La repressione penale*, 44-54; 200-214). Si rimanda anche a: F. ROBERTI, *De delictis*, 208; F. LISZT, *Lehrbuch*, 587; Cf. S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 59 ss.

<sup>28</sup> G. AMELLINO, *La partecipazione*, 4.

seriti nelle leggi scritte. Bisognerebbe ammettere allora una certa contraddittorietà in seno alla *mens* dei legislatori e dei giureconsulti se ci limitassimo a considerare le cose superficialmente. Approfondendo l'insieme delle sanzioni previste e comminate, alla ricerca di un filo conduttore che renda ragione di quanto appena visto, si noterà come invece non vi sia alcuna incoerenza in questa, pur evidente, discordanza tra la premessa legislativa sulla tipizzazione della fattispecie ed il conseguente regime specifico di assegnazione delle pene, per la fase giudiziale.

Il grado di partecipazione al delitto, infatti, passava per i Romani quasi in secondo piano rispetto alla valenza sociale e materiale che il delitto stesso avrebbe avuto in quanto atto esecrabile commesso in cattiva fede. Dunque la distinzione che si poneva nel testo di legge tra l'autore principale del delitto ed il suo – o più di uno – complice pare non fosse originata dalla necessità di graduare le diverse responsabilità in primo luogo, ma ancora prima scaturisse dalle impellenze pratiche circa le azioni esperibili, attuabili in merito<sup>29</sup>. Così a titolo di esempio, chi fosse intervenuto nell'esecuzione di un furto non era considerato un ladro, ossia non era detto commettere egli stesso il furto (*non committit furtum*), a meno che non vi avesse preso parte direttamente; ma allo stesso tempo il medesimo individuo sarebbe stato ritenuto quale complice dell'azione del furto: ecco che il delitto nei suoi effetti poneva i rei ed i partecipi sullo stesso piano per la combinazione delle loro singole azioni<sup>30</sup>, meritando questi ultimi una pena uguale o non molto dissimile da quella prevista per l'autore principale<sup>31</sup>.

Ciò ha a che vedere con la considerazione del delitto commesso e partecipato da più soggetti, che per la giurisprudenza – soprattutto circa i delitti di furto, danno, omicidio, etc., che pure erano delitti privati – giungeva ad implicare una specie di *unum delictum*<sup>32</sup>, ossia un solo, un unico delitto.

---

<sup>29</sup> Cf. I. CAMPAGNA, *Autoria e complicità*, 16. Aggiunge l'autrice poco dopo: «La distinzione tra autoria e complicità non transita sul piano della definizione, ma rimane solamente sul piano dei rimedi: pertanto si aggancia necessariamente all'esecuzione della condotta tipica», in *Ibid.*

<sup>30</sup> Cf. C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 284.

<sup>31</sup> Un esempio è quello in *D.* 48, 5, 9: «Qui domum suam ut stuprum [...] fieret sciens, praebuerit [...] quasi adulter punitur». O ancora quello in *D.* 48, 9, 7: «Si sciente creditore ad scelus committendum pecunia sit subministrata, ut puta si ad veneni mali comparationem vel etiam ut latronibus adgressoribusque daretur, qui patrem interficerent: parricidii poena tenebatur, qui quaesierit pecuniam quique eorum ita crediderint aut a quo ita caverint».

<sup>32</sup> Cf. *D.* 9, 2, 32.

Quest'ultima idea era eredità della giurisprudenza romana più remota, per la quale ai partecipi si doveva applicare la medesima pena, senza distinzione di sorta; e dovette più tardi integrarsi con l'impostazione d'epoca successiva, per la quale ognuno dei partecipanti avrebbe dovuto rispondere del proprio fatto<sup>33</sup>. Questa dominò per lungo tempo la giurisprudenza romana, con rarissime eccezioni<sup>34</sup>.

Da ciò in ogni caso derivava che l'unità di intenti fosse idonea e non di ostacolo all'unità del reato con la pluralità delle azioni di cui era costituito. Insomma, più semplicemente, non era rilevante la qualità – e cioè che si fosse mandanti o coadiutori, o partecipi di altra sorta – con cui si entrava nel delitto, ma che si prendesse in qualche modo parte ad esso, con piena coscienza e deliberata avvertenza, nonché con la produzione di uno degli effetti previsti dalla legge; anche se non vi fosse stata alcuna comunanza di scopo<sup>35</sup>. Questo possiamo dedurlo in ultima analisi e con certa sicurezza dalla rilevanza che presso la società romana era data al *dolus malus*, che si concretizzava in una cosciente intenzione di nuocere, nella quale la volontarietà del comportamento antiggiuridico e la consapevolezza dell'evento – o degli eventi – che ne sarebbero derivati, andavano a concorrere<sup>36</sup>.

Neppure era sufficiente, in linea generale, che vi fosse una partecipazione di tipo negativo – compreso l'atteggiamento del *non impedire crimina* –: questa partecipazione omissiva, per così dire, non si sarebbe mai qualificata come crimine, a meno che non fossero intervenute ragioni particolarissime ed eccezionali<sup>37</sup>.

Di qui si vede come pure la *culpa* ad esempio, in linea generale, non potesse avere più di tanto rilievo: e questo sebbene si qualificasse per i Romani quale imprudenza e dunque parziale volontarietà dell'azione;

---

<sup>33</sup> Cf. G. AMELLINO, *La Partecipazione*, 6.

<sup>34</sup> Cf. A. PERTILE, *Storia del diritto*, 98 ss.

<sup>35</sup> Cf. *D.* 47, 2, 50, 1: «Ope et consilio factum Celsus ait, non solum si idcirco fuerit factum ut socii furarentur; sed etsi non ut socii furarentur, inimicitiarum tamen causa fecerit». Cf. anche: G.M. PINNA, «De participatione», I, 274-275; C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 303; G. AMELLINO, *La Partecipazione*, 7.

<sup>36</sup> Cf. A. BISCARDI, «L'imputabilità dell'atto», 155. Qui c'è un richiamo ad Ulpiano: «[...] dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam»; in *D.* 4, 3, 1, 2.

<sup>37</sup> Si veda, a titolo di esempio, il caso del soldato che avesse omesso di proteggere il proprio superiore, pur potendo farlo, il quale pertanto si sarebbe reso severamente sanzionabile come autore del delitto, in qualità complice: *D.* 49, 16, 6, 8. Cf. anche: F. ROBERTI, *De delictis*, 207; G.M. PINNA, «De participatione», I, 280 e 283.

ma in certo modo essi riscontravano, d'altro canto, come mancasse della previsione del danno conseguente<sup>38</sup>. Ed ulteriore conferma, a nostro modestissimo parere, sta nella sintomatica tendenza generale a non punire né l'istigatore né il complice, qualora la loro opera non si fosse resa determinante per il reato o il reato stesso non si fosse consumato. Va da sé che la punibilità era, ancora una volta, subordinata per lo più all'effetto, alla concretizzazione efficace del dolo, piuttosto che anche al conato, al tentativo<sup>39</sup>.

L'attenzione speciale al reato ed alla partecipazione dei singoli al suo effetto, si rifletteva poi anche sulla incomunicabilità generale delle circostanze esimenti o attenuanti: se fosse capitato che il reo non soggiacesse a punibilità, gli altri – correi e/o complici – non avrebbero avuto lo stesso beneficio, rispondendo comunque del misfatto<sup>40</sup>. Il delitto era uno, constava della somma dei singoli atti; ma ciascuno ne avrebbe risposto personalmente<sup>41</sup>.

Ora, ciò rende palese che il delitto era punito in quanto delitto, fondando la eguale intensità della punibilità sul ruolo centrale assegnato al danno arrecato, purché previsto e compiuto volontariamente, in modo malizioso<sup>42</sup>: basti pensare al caso in cui si dava azione penale anche quando, dopo un furto, l'oggetto del crimine fosse stato restituito ed il ladro si fosse addirittura pentito<sup>43</sup>.

---

<sup>38</sup> Cf. ad esempio: *D.* 48, 19, 5, 2. Cf. pure: A. BISCARDI, «L'imputabilità dell'atto», 152.

<sup>39</sup> Così: C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 292-293, in aperta polemica con quanto sostenuto invece da Wächter, il quale ammetteva per contro come una specie di conato *naturae suae* (cf. ID., *Lehrbuch*, 149 ss.; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 331; F. ROBERTI, *De delictis*, 208). Sull'insufficienza del dolo e sulla sua non punibilità, Pinna afferma che questa idea fosse già presente in qualche modo prima del I secolo; ma con più certezza – e fonti alla mano – nel III secolo; si rimanda comunque alla lettura (cf. ID., «De participatione», I, 273).

<sup>40</sup> Cf. C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 305; e le fonti ivi riportate dall'autore. Cf. anche: G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 331.

<sup>41</sup> Da un certo punto di vista soprattutto in epoca classica avrebbe avuto molto peso la responsabilità individuale di ciascuno rispetto all'atto delittuoso (cf. O. ECHAPPÉ, «L'imputabilité», 124).

<sup>42</sup> Si può notare come il *dolus* per i giuristi del tempo dovesse in qualche modo coniugarsi necessariamente o con la *fraus*, ossia con un'azione astuta e maliziosa (cf. *D.* 4, 3, 1, 2); oppure con la più generica *vis*, ossia con una cosciente intenzione di nuocere (cf. *D.* 47, 8, 2, 8), «in cui concorrono e la volontarietà del comportamento antigiusdittico e la consapevolezza dell'evento che ne deriva» (A. BISCARDI, «L'imputabilità dell'atto», 155).

<sup>43</sup> Cf. *D.* 21, 1, 17, 1.

Anche l'aiuto e l'ausilio sottostavano a questa condizione per la loro rilevanza penale, senza la quale non vi sarebbe stata alcuna accusa di complicità, di partecipazione<sup>44</sup>.

Considerare a questo punto la partecipazione al delitto nel diritto romano, nelle fonti che ci apprestiamo a presentare, con le categorie odierne, corrisponderebbe pertanto all'adoperare uno strumento interpretativo illegittimo, giacché le motivazioni della distinzione del grado di complicità o adesione al delitto erano intese presso i Romani in funzione di precise ragioni processuali, tanto nel diritto penale privato, quanto in quello dei crimini pubblici<sup>45</sup>. Le maggiori e più interessanti innovazioni in questo campo si avranno solo a partire dai secoli VII e VIII – come vedremo più avanti – quando lo studio della volontà nei negozi giuridici subirà l'influenza a tratti decisiva di altre culture<sup>46</sup>.

### 1.2 *Il concetto e la rilevanza della partecipazione posteriore*

Nel diritto romano si è visto quale funzione effettiva avesse la graduazione delle varie modalità di partecipare al delitto di un altro soggetto. Per ciò che riguarda nello specifico il delitto di favoreggiamento, occorrerà scendere nel novero dei casi riferiti alla partecipazione postuma al delitto.

Dalle fonti consultate risulta evidente come la partecipazione postuma al delitto fosse non solo prevista, ma anche punita con particolare dovizia e precisione. Particolarmente, i Romani distinguevano nettamente i fatti accaduti posteriormente da quelli già consumati<sup>47</sup>. Essa poteva avere luogo in differenti modi, che avrebbero a loro volta implicato diverse nomenclature; ed in modo pertinente ai diversi delitti contemplati nel quadro normativo. Come per le altre forme di partecipazione al delitto, pur collocate altrove nel lasso temporale dell'esecuzione del medesimo (dunque precedenti o concomitanti), per punire il partecipante *post delictum* si richiedeva in primo luogo l'azione dolosa<sup>48</sup>.

<sup>44</sup> Cf. ad esempio: P. SALMON-LEGAGNEUR, *La complicité*, 29; e le fonti ivi citate.

<sup>45</sup> È bene sottolineare come per i delitti pubblici questa comparazione fosse severamente vincolata alla previsione di pene rigide e fisse, poco disponibili alla discrezionalità del giudicante (cf. I. CAMPAGNA, *Autoria e complicità*, 17-18; S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 54 ss.).

<sup>46</sup> Cf. S. RICCOBONO, *Corso di diritto*, 319 ss.; G.M. PINNA, «De participatione», I, 268.

<sup>47</sup> Cf. G. SAVIOTTI, *Il delitto di favoreggiamento*, 14.

<sup>48</sup> Cf. ad esempio: G.M. PINNA, «De participatione», I, 268.

Quest'ultima doveva qualificarsi necessariamente quale complicità materiale, poiché in ossequio alla sua natura postuma non si sarebbero potute ammettere anche partecipazioni di carattere meramente morale (quali erano ad esempio mandato, ordine etc.), dal momento che queste non avrebbero addotto alcunché al delitto già compiuto<sup>49</sup>. Un esempio noto, meritevole di attenzione, che però va contro questo principio generale della partecipazione postuma al delitto, lo abbiamo dalla fattispecie della *ratihabitio*: essa era equiparata *de facto* al mandato a delinquere, qualora fosse stata acclarata una manifestazione indubbia di *voluntas sceleris*<sup>50</sup>. Questo reato peculiare consisteva, brevemente, nell'approvazione a mo' di ratifica di un atto criminoso compiuto da un terzo, ma che il ratificante avrebbe voluto compiere da sé, rendendo questo soggetto punibile come il mandante, anche se l'azione della *ratihabitio* riguardava il delitto precedente circa l'azione «emergente a profitto della parte offesa»<sup>51</sup>. Paradossale, quantomeno, il fatto per cui un atto postumo al delitto venisse in questo caso equiparato al mandato, ossia un atto previo al delitto, ricostruendo così una ideale causalità del primo sul fatto, quasi fosse stato il *ratihabens* a scatenare in qualche modo il delitto<sup>52</sup>.

Forma meno eccezionale di partecipazione postuma era poi, ad esempio, la ricettazione, necessariamente dolosa, che prevedeva tra le sue conseguenze che il ricettatore fosse incluso nel novero dei soci dell'autore, seppure a titolo speciale<sup>53</sup>. Così come veniva considerato un modo di partecipazione successiva l'atteggiamento del *susceptor*, incluso tra i complici del *raptus* in ragione della natura permanente del reato stesso<sup>54</sup>, o come la ricezione dei disertori, che era compresa tra gli atteggiamenti

<sup>49</sup> Appare evidente come queste per procurare un qualche effetto dovessero essere poste in atto prima e non dopo il delitto. Un mandato postumo non si sarebbe potuto punire a titolo di complicità.

<sup>50</sup> Cf. D. 50, 17, 152, 2. Cf. anche la trattazione in: F. VOISIN, *De la complicité*, 37 ss.

<sup>51</sup> G. AMELLINO, *La Partecipazione*, 7.

<sup>52</sup> La qual cosa per fortuna non avrà seguito né credito nel diritto civile moderno a ragione della sua stranezza (cf. J.L.E. ORTOLAN, *Elementi*, II, 55). Una critica molto simile alla *ratihabitio* la si troverà in: P. ROSSI, *Traité*, II, 218-219.

<sup>53</sup> Cf. D. 43, 16, 1, 14. Cf. anche: E. PESSINA, *Elementos*, 305; G.M. PINNA, «De participatione», I, 283 – qui l'autore indica il delitto della *receptatio* come *per se stans*, ma la collocazione di questa novità è comunque successiva al IV secolo e legata alla giurisprudenza dei giudizi *extra ordinem*.

<sup>54</sup> Cf. C. 9, 13, 2.

integranti la complicità<sup>55</sup>; o ancora l'aiuto prestato all'evasione di un criminale, punito in certi casi con la morte<sup>56</sup>; o ancora il peculato<sup>57</sup>.

Come si evince dagli ultimi esempi sopra riportati, il primo discrimine fondamentale nella differenziazione delle varie forme di *favor* postumo era quello della tipologia del delitto favoreggiato. Si vede infatti come il *favor posterius* (*receptatio*, *susceptio* etc.) prestato ai delinquenti non desse automaticamente luogo ad una forma di complicità perseguibile ed imputabile penalmente, qualora il crimine fosse *jam completis* al momento dell'aiuto.

Intendere una complicità in senso stretto quando l'azione del terzo fosse sopravvenuta dopo il delitto del primo agente avrebbe significato già per i Romani un certo paradosso, almeno in questo caso di studio. Così, si sarebbe potuta integrare la complicità solo qualora l'opera dei favoreggiatori, nelle sue diverse forme, fosse intervenuta in delitti permanenti – come indicato sopra – nei quali casi l'aiuto prestato avrebbe assunto davvero ed a ragion veduta il valore di una cooperazione materiale, atta ed adatta alla persistenza dello *status* anti-giuridico<sup>58</sup>.

Nei delitti non permanenti, invece, il favoreggiatore non poteva essere e di fatto non era considerato quale complice *post factum*. Il suo non poteva considerarsi quale vero e proprio accesso al delitto precedente. Piuttosto il suo comportamento, le sue azioni lo avrebbero qualificato come soggetto esterno che interagiva con l'oggetto o con il soggetto autore del crimine (dunque favoreggiamento reale, di cose; o personale, di persone) in veste di partecipante speciale, detto *extraordinarium*<sup>59</sup>.

Come visto, l'elemento distintivo rispetto alla partecipazione previa e concomitante sarebbe stato soprattutto quello temporale; mentre l'elemento distintivo rispetto alla complicità postuma sarebbe stato quello pratico, per così dire: il delitto principale era già completo o, meglio ancora, non in stato di permanenza.

---

<sup>55</sup> Cf. COD. THEOD. 7, 18, 5, *Theodosiani Libri XVI*, 331.

<sup>56</sup> Cf. C. 9, 24, 1, 2: il caso di un soldato che avesse aiutato nella fuga un falsario.

<sup>57</sup> Cf. COD. THEOD. 9, 28, 2, *Theodosiani Libri XVI*, 483.

<sup>58</sup> Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 331; C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 306-311; F. ROBERTI, *De delictis*, 207-208. Si vedano a titolo di esempio: C. 6, 2, 14; D. 47, 2, 19.

<sup>59</sup> Cf. A. SANDER, «Intorno alla dottrina», 92 ss.; C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 308.

### 1.3 *Il primo favoreggiamento: la receptatio*

#### 1.3.1 Quadro generale

La *receptatio*<sup>60</sup> – esempio principe della partecipazione postuma ed antesignana dell'odierno favoreggiamento – era ammessa in due forme: quella delle cose furtive (la *receptatio rerum furtivarum*) e quella dell'autore o degli autori del furto (la *receptatio latronum*)<sup>61</sup>. Ancora nel periodo post-classico (fino cioè al VI secolo circa) la *receptatio* era, presso le legislazioni degli imperatori, considerata alla stregua della partecipazione al delitto, rendendone i rei punibili mediante la stessa pena affibbiata ai *rei principales*<sup>62</sup>. Il contesto legale cui veniva associato il favoreggiamento era dunque quello della complicità, in qualche modo, senza che potesse intervenire ancora, sul piano teorico, una autonomizzazione del delitto, tale da meritargli una sistemazione meno equivoca.

Unico esempio lievemente dissonante rispetto a questa tendenza normativa è dato dal testo attribuito al giurista Callistrato (tra II e III secolo), che considerava la *receptatio* come *crimen per se stans*<sup>63</sup>. Tuttavia questa eccezione non ha avuto apparentemente seguito o casi analoghi degni di nota – come pure conferma indirettamente il ritardo con cui vennero approfondite le varie questioni particolari legate alla partecipazione<sup>64</sup>. In linea di principio pare che quindi il favoreggiamento venisse colpito come la complicità anche se non era detto esserne una forma diretta. Ma a che titolo?

Il genere dei *receptatores*, sia che si trattasse di cose sia che si trattasse di persone, era considerato con particolare astio dalla legislazione romana. Veniva infatti detto *pessimum genus*, stando ad un passo del giurista Marciano (II-III secolo), sulla base del ragionamento per cui, se non vi fosse

---

<sup>60</sup> Da non confondersi qui con la odierna ricettazione. Essa poteva essere punita straordinariamente ad arbitrio del giudice, a mezzo di una pena corporale o pecuniaria (cf. G. CARMIGNANI, *Elementi di diritto*, 244-245).

<sup>61</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», I, 278.

<sup>62</sup> Cf. COD. THEOD. 9, 29, 1, *Theodosiani Libri XVI*, 483. Cf. anche: G.M. PINNA, «De participatione», I, 281.

<sup>63</sup> Cf. D. 47, 14, 3.

<sup>64</sup> Così Michiels: «Participatio moralis, per mandatu, instigationem, consilium, non nisi posteriore tempore fuit considerata, et tunc quoque solummodo modo tanquam forma subordinata participationis delicto alterius, numquam tanquam delictum per se stans vel tanquam paternitas moralis delicti ab alio materialiter consummati», in ID., *De delictis et poenis*, 330-331 (con rimando ai casi di cui in: C. 9, 2, 5; C. 9, 8, 2). Cf. anche: G.M. PINNA, «De participatione», I, 279; C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 286-293.



stato alcun favoreggiatore, quasi non vi sarebbe stata per il delinquente alcuna possibilità di sottrarsi alle conseguenze del proprio crimine (*sine quibus nemo latere diu potest*). Si ragionava quindi come se il favoreggiatore fosse responsabile in qualche modo di quanto commesso dal delinquente principale. Pertanto vi sarebbero state pene severe (*in pari causa habendi sunt*)<sup>65</sup>, non minori di quelle dell'autore principale: «receptores non minus delinquant quam adgressores»<sup>66</sup>, *ergo pariter puniantur*.

Attenendoci pertanto all'esposizione della dottrina più concorde, il favoreggiamento così inteso faceva rientrare, almeno apparentemente, appieno il *favor praestitus* nella logica della *participatio* del diritto romano, escludendone per lungo tempo la natura di delitto *sui generis*, in senso stretto, anche se si trattava evidentemente di una forma impropria, indiretta di complicità: era considerato quale *crimen extraordinarium*<sup>67</sup>, con più o meno tutte le stesse conseguenze previste nel quadro generale (l'intensità della pena, l'esenzione o diminuzione di essa a determinate condizioni, etc.).

### 1.3.2 Modi di agire come *receptator*

La *receptatio* consisteva per lo più nell'occultamento di quanti si fossero resi rei non solo del detto *furtum*, ma anche di una qualche altra grave condotta criminale prevista dalla legge. Il *favor* integrante il presente reato doveva essere compiuto con intenzione fraudolenta e con la coscienza del crimine, secondo quanto si evince dalle numerose fonti: l'intenzione doveva essere quella di sottrarre un delinquente alla giustizia<sup>68</sup>. Così pure la scelta di espressioni tipiche viene a confermare ciò: *qui ablata sciens suscepit; qui sciens dolo malo recipit*, etc. Tutto sembra rimandare alla consapevolezza del male precedente, del delitto previo. Dunque, qualora chi avesse dato rifugio ad un individuo lo avesse fatto ignorando l'identità criminale dello stesso, sarebbe stato sollevato dalle accuse; o anche se avesse agito in tal

<sup>65</sup> Cf. D. 47, 16, 1: «Pessimum genus est receptatorum sine quibus nemo latere dici potest. Et praecipitur ut perinde puniantur atque latrones, in pari causa habendi sunt». Il riferimento specifico qui è al reato di furto, ma il ragionamento riguardava in generale il favoreggiatore di un criminale.

<sup>66</sup> D. 47, 9, 3, 3.

<sup>67</sup> Cf. C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 306-308; A. SANDER, «Intorno alla dottrina del favoreggiamento», 92 ss.; G. AMELLINO, *La Partecipazione*, 7 ss.

<sup>68</sup> Cf. D. 47, 3, 2; C. 9, 39, 1. Cf. anche: E. MARSILI-LIBELLI, *Sul reato di favoreggiamento*, 12 ss.; P. SALMON-LEGAGNEUR, *La complicité*, 84-85; e le altre fonti ivi indicate dai due autori.

senso mosso da *humanitate vel misericordia vel adprobata atque justa ratione*<sup>69</sup>.

Qualche domanda potrebbe a questo punto sorgere circa le modalità in cui l'aiuto poteva essere effettivamente prestato. In realtà le fonti finora citate non forniscono molti esempi: per lo più si trattava di dare alloggio al delinquente, o di fornirgli aiuti materiali necessari al suo nascondimento (di che mangiare o bere, di che pagare un albergo o un alloggio) o adatti alla sua fuga dalla giustizia (metterlo su una nave in partenza, aiutarlo a costruirsi una identità fittizia etc.). Oppure, stante il caso del favoreggiamento reale, il favoreggiatore poteva adoperarsi affinché il delinquente non perdesse il possesso di quelle cose che aveva ottenuto a mezzo del crimine – mentre, se fosse stato ricettatore le avrebbe prese per trarne profitto per sé.

Un caso speciale ed abbastanza specifico nei contenuti era poi costituito dai così detti *patrocinia*: di ciò si fa menzione nelle costituzioni imperiali, identificando questa pratica come la presentazione di suppliche rivolte a favore di alcuni delinquenti, integranti, sembra, il favoreggiamento<sup>70</sup> – ma forse qui nel senso più letterale del termine *favor*, ossia quello di una indebita parzialità.

Una costante, però, più che dall'aiuto prestato in sé era rappresentata invece dalla volontà fraudolenta messa in atto: se il *favor* era motivato ed orientato all'occultamento del reo o della cosa, l'atto posto in ordine ad esso poteva essere uno come un altro, purché idoneo allo scopo e comunque previsto in qualche modo nella normativa vigente: ad esempio «in qualche luogo parrebbe considerarsi allo stesso modo tanto chi presta il luogo, in cui si commette un delitto, quanto chi occulta un delitto commesso nel proprio stabile»<sup>71</sup>.

Le previsioni generali sopra brevemente riportate sembrano confermare la tendenza del diritto romano e della sua giurisprudenza a perseguire e punire solo gli atti positivi. E tuttavia la condotta favoreggiatrice omissiva pare potersi ammettere, se coniugata ad un obbligo d'ufficio o comunque stabilito per legge. È il caso che si pone nel *Codex Theodosianus* (V secolo) e che pare proporre la possibilità di un'opera di favoreggiamento di tipo negativo.

<sup>69</sup> Cf. P. SALMON-LEGAGNEUR, *La complicité*, 84 ss.

<sup>70</sup> Cf. ad esempio: COD. THEOD. 1, 29, 8, *Theodosiani Libri XVI*, 66: «Patrocinia quae favorem reis et auxilium scelerosis, impertiendo maturari scelera fecerunt». Così anche intende Ferrini (cf. ID. *Diritto penale romano*, 311).

<sup>71</sup> C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 310; ivi fa riferimento a: C. 5, 5, 3. Cf. anche: L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 15 ss.

Ivi si legge che qualora un magistrato non avesse punito i delitti ad esso riferiti, *dissimulatione vel gratia*, questo stesso avrebbe dovuto rispondere del mancato fatto pagando una pena pecuniaria<sup>72</sup>. È chiaro che si trattasse di un mancato atto dovuto: un funzionario ufficiale, che non aveva adempiuto i suoi compiti; è chiaro pure che il beneficiario effettivo fosse chi aveva commesso un crimine che avrebbe dovuto essere a norma di legge perseguito; è pacifico infine che la lesione maggiore la patisse in ultima istanza l'amministrazione della giustizia, che era stata indebitamente sospesa. Ora, sarebbe arduo parlare brevemente in questa sede dell'idea di atti necessari o d'ufficio, cui potrebbe in certa misura sottostare il disposto sopra citato. E viene da domandarsi se questo tipo di previsione integrasse o meno il favoreggiamento per come lo si può intendere oggi: la risposta sarebbe tendenzialmente affermativa, andando oltre lo schema tipico di una condotta simile, quella della negligenza. Ma non sarebbe ragionevole applicare al caso categorie odierne.

A tal proposito, infatti, riteniamo strano che l'entità della pena – di natura contravventiva, pecuniaria<sup>73</sup> – fosse relativamente minima: se questa tipologia di omissione fosse stata intesa davvero quale forma di partecipazione o modo di favoreggiamento omissivo, di certo avremmo dovuto aspettarci sanzioni di maggiore tenore e severità – come quelle sopra indicate – tenuto presente il bene che doveva essere protetto, fatto raffronto con le altre pene solitamente comminate.

Resta comunque il fatto, ancor più eloquente, che non esistesse una previsione generale per cui i “normali” cittadini potessero essere punibili per una inazione – *non impedire crimina* – o per una mancata segnalazione, ad esempio, di un ladro: *qui [furem] novit, furti non tenetur*<sup>74</sup>. Questo atteggiamento non si sarebbe qualificato come omissione, poiché non vi era un obbligo giuridico teso a sostenere il contrario; avrebbe solo rappresentato una sorta di inerzia morale – azzardiamo – a seguito della quale non vi sarebbe sicuramente stata alcuna punizione<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> Cf. COD. THEOD. 16, 5, 40, 8, *Theodosiani Libri XVI*, 868.

<sup>73</sup> Cf. C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 311.

<sup>74</sup> Cf. D. 47, 2, 48, 1.

<sup>75</sup> Cf. D. 47, 14, 3, 3; D. 47, 16, 1; C. 9, 39, 1. Scrivono a proposito alcuni autori francesi che questi atteggiamenti avrebbero certamente potuto avere un qualche valore nel foro della coscienza, ma il legislatore non poté elevare al rango di crimine l'inazione o la negligenza, giacché l'intenzionalità del crimine era il primo elemento fondante la sua esistenza (cf. A. CHAUVÉAU – F. HÉLIE, *Théorie du code penal*, I, 436). Per un'opinione simile si rimanda a: F. VOISIN, *De la complicité*, 28 ss.

Solo infatti se si fosse dato riparo o ricezione al ladro, o al criminale, ciò avrebbe avuto risvolti penali: *qui [furem] celat hoc ipso tenetur*<sup>76</sup>.

Sorge ora un'altra questione non da poco, circa la modalità "strutturale" con cui poteva darsi favoreggiamento ad un delinquente. Per lo più si è visto come il *receptator* – stanti i casi disponibili nelle fonti – accogliesse ed occultasse uno o più delinquenti, o uno o più oggetti del furto, puntualmente, cioè nella singolare circostanza del relativo delitto. Ma qualora questa pratica antiggiuridica avesse avuto luogo in modo reiterato, ripetuto, cosa sarebbe cambiato? Vi sarebbero state conseguenze di sorta sullo statuto del favoreggiamento se l'opera del *receptator* avesse assunto un carattere di stabilità?

Sappiamo per certo che nella definizione data da Marciano il *genus* dei favoreggiatori era già detto *pessimum*: viene dunque difficile pensare ad una ulteriore acredine legislativa nei confronti dei *receptatores*, per i quali erano già previste pure pene severissime. Diverso potrebbe essere il discorso legato al favoreggiamento reiterato di particolari reati: un esempio tra tutti riteniamo possa essere quello del rifugio dato ai banditi da un oste corrotto o da altri soggetti compiacenti. Questo caso sicuramente vanta una certa stabilità ed una maggiore malizia di quella soggiacente il dolo occasionale, con maggiori conseguenze ipotizzabili sul piano penale<sup>77</sup>. Tuttavia questa pratica venne qualificata come delitto distinto dalla *receptatio* generica soltanto nel *Digesto* (quindi ormai nel VI secolo), dove avrebbe integrato la fattispecie della *receptatio abigeorum*<sup>78</sup>. Ad ogni modo l'eventuale abitualità e stabilità del favoreggiamento avrebbero certamente dovuto far scaturire una maggiore rilevanza rispetto all'*animus delinquendi* degli autori dei reati principali, i quali avrebbero trovato già nella fase di ideazione del reato una assicurazione ben più certa di potersi in qualche modo sottrarre alla giustizia – meno ideale rispetto a quella puramente probabile legata invece al favoreggiamento puntuale – e forse in questo caso risulterebbe maggiormente corretta l'accusa dello stesso Marciano.

Un ulteriore e singolare caso, che esula in buona parte dalle dinamiche fino a qui esposte, ma che riteniamo interessante riportare, è quello del servo fuggitivo. Poiché esso veniva considerato come ladro di sé stesso,

<sup>76</sup> Cf. *D.* 47, 2, 48, 1; L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 17. E tuttavia a questa regola non sottostavano delitti specialissimi, quale ad esempio il delitto di lesa maestà (cf. *C.* 9, 8, 5). Cf. anche: F. VOISIN, *De la complicité*, 32 ss.

<sup>77</sup> Cf. *C.* 9, 39, 1: «Eos, qui se cum alieni criminis reo occultando eum sociarunt, par ipsos et reos poena expectet».

<sup>78</sup> Cf. M. MONNIER, *De la complicité*, 54-55. Si rimanda anche a: *D.* 47, 3, 2; *C.* 9, 39, 1; *D.* 11, 3, 5; *D.* 47, 14, 3, 3.

ovvero il bene che egli sottraeva al proprio *dominus* era la sua stessa persona, chi l'avrebbe accolto, occultato etc., avrebbe potuto rendersene complice a tutti gli effetti e non figurare soltanto come semplice favoreggiatore, giacché in certo senso avrebbe preso con sé, a mo' di un ladro, l'oggetto del furto, prima che la persona rea<sup>79</sup>. Condizione perché si configurasse questa peculiare situazione legale era che il servo fuggiasco avesse stabilito in origine di trovare rifugio presso quella determinata e specifica persona: ciò dava origine ad una sorta di premeditazione, poiché la destinazione della fuga non sarebbe stata fortuita e legata al caso ma prescelta, eletta in qualche modo. Se, invece, il servo fuggitivo avesse trovato alloggio presso qualcuno senza che questo qualcuno fosse la sua destinazione prescelta, appunto in modo più o meno casuale, «chi lo accoglieva presso di sé era ricettatore»<sup>80</sup>.

### 1.3.3 Comprensione della *receptatio* e requisiti per la punibilità

Il solo dolo non era sufficiente ai fini della punibilità. Nel favoreggiamento prestato doveva esserci anche un aiuto qualificabile materialmente: sebbene non vi fosse stata alcuna influenza sulla perpetrazione del delitto – saremmo altrimenti di fronte ad un'altra fattispecie – tramite l'opera del favoreggiatore il reo del delitto principale avrebbe potuto scappare alle ricerche della giustizia, sottrarsi ad esse; configurando così, com'è innegabile, una vera e propria assistenza al colpevole, meritando poi al *receptor* una pena severa come quella che spettava al complice<sup>81</sup>.

L'estraneità obiettiva al fatto principale non aveva infatti il potere di rendere il favoreggiatore esente dalla pena del reato precedente: ove più ove meno, senza una particolare costante, il *receptor* era punito in ordine alla valenza sociale, assegnata alla presente condotta eterodossa, nell'ordinamento romano. Il favoreggiatore, in certo senso, si univa ai colpevoli di un reato che gli era estraneo: così non si sarebbe trattato di una *societas criminis* – propria della complicità in senso stretto – ma di una *societas cum reis alieni criminis*, con tutte le conseguenze del caso<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> È necessario qui rimandare alla lettura dell'opera di Del Prete (cf. ID., *La responsabilità dello schiavo*, 56-106), per meglio comprendere la qualità e la personalità giuridica del servo nel diritto romano, e particolarmente in quello penale, qui non inclusa per ragioni di opportunità.

<sup>80</sup> G. AMELLINO, *La Partecipazione*, 9.

<sup>81</sup> Cf. P. SALMON-LEGAGNEUR, *La complicité*, 82-83.

<sup>82</sup> Cf. C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 309.

Come sostenuto da più autori, infatti, e come si può ancor prima dedurre dalle fonti sopra riportate<sup>83</sup>, nella *societas* romana era necessario perseguire anche l'aiuto sopravvenuto a delitto completo (*jam completis*), poiché se mai si fosse lasciata intendere una qualche tutela o – appunto – un qualche favore rispetto a questa classe di delinquenti, una qualche indulgenza cioè, ciò avrebbe potuto essere concausa della moltiplicazione dei delitti favoreggiati. La possibilità di riuscire impuniti dopo la commissione di un reato, grazie all'intervento di terzi che non avrebbero a loro volta dovuto rispondere di alcunché dinanzi alla giustizia, ovviamente avrebbe avuto conseguenze di un certo peso sulla decisione per il delitto da compiere. Questa *ratio puniendi* è quantomeno meritevole di attenzione.

Stando a quanto appena visto, nell'assegnazione della pena, tenendo conto dell'*animus delinquendi*, del proposito delinquenziale, si sarebbe inteso che i favoreggiatori concorressero, seppure in maniera evidentemente indiretta, alla lesione dei beni sociali, tentando di inceppare il corso della giustizia, portando non di rado all'assegnazione di una pena di entità uguale o non di tanto inferiore rispetto a quella regolarmente prevista per i delitti commessi dai favoriti<sup>84</sup>. Logicamente si tratta di un qualcosa di impossibile. Perché mai i giuristi Romani avrebbero dovuto inalberarsi in questo modo, quegli stessi che del pragmatismo potevano fare un vanto senza eguali?

Preme ora fare una precisazione, che varrà da risposta. Sebbene reo e favoreggiatore avessero uguale sanzione e la formulazione delle leggi li equiparasse, nella misura e nel senso che abbiamo illustrato, tuttavia presso i Romani non vi era confusione in senso stretto tra le due figure. La configurazione autonoma del presente delitto può essere individuata nella legislazione romana a partire non tanto dai legami che l'opera di favoreggiamento potesse avere con il reato principale: questi erano legami comunque di poco conto, perché non vi era alcun fattore determinante del delitto nell'atto postumo – a meno che ovviamente non vi fosse una previa promessa o un accordo di sorta. Piuttosto questa etichetta di crimine straordinario va motivata con l'ostacolo effettivo che la condotta favoreggiatrice poneva rispetto al corso della giustizia. Pertanto sarebbe erroneo ritenere che il favoreggiatore fosse considerato *tout court* come concorrente nel reato principale<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> Cf. soprattutto: *D.* 47, 16, 1.

<sup>84</sup> Cf. C. FERRINI, *Diritto penale romano*, 308.

<sup>85</sup> Cf. F. RINALDINI, *Il favoreggiamento*, 2; E. DINACCI, *Favoreggiamento*, 4; E. MARSILI-LIBELLI, *Sul reato di favoreggiamento*, 18-20.

Tra le cause esimenti la punibilità abbiamo già indicato la buona fede, o un *dolus non malus*<sup>86</sup>. Altra causa di attenzione particolare poteva essere il rapporto di parentela intercorrente tra il favoreggiatore ed il criminale beneficiario dell'aiuto: ma piuttosto e più sovente questa si qualificava come una attenuante – non come un'esimente – non tanto circa la imputabilità, quanto piuttosto intorno alla gravità della pena<sup>87</sup>. Si tratta senza dubbio di una misura alquanto singolare, soprattutto se raffrontata con l'entità e la gravità almeno formalmente affermata del delitto del favoreggiamento presso l'ordinamento romano.

#### 1.4 *Una sintesi dei trascorsi romani*

I criteri cui la legislazione romana si ispirava avevano permesso al diritto penale nell'insieme di disposizioni e sanzioni di venire gradualmente compreso come un mezzo di difesa sociale a garanzia dell'ordine turbato dai delitti, più che come una struttura meramente punitiva che ricercasse tutt'al più l'espiazione dei rei<sup>88</sup>. Lo sviluppo della dottrina penale romana non ebbe la fortuna di dirsi completo, e pur tuttavia riuscì a contribuire con le sue logiche strettamente giuridiche e molto pragmatiche alla fondazione, alle basi del diritto europeo continentale, attraverso l'incontro con le istanze nuove provenienti da più parti (popoli barbarici e cristianesimo).

Nell'ambito specifico della normativa sulla partecipazione al delitto il diritto romano ebbe il merito di innovare in modo paradigmatico il panorama dell'epoca, con un'eco che persistette a lungo nella storia. Ancor più l'idea legata al favoreggiamento come reato *extraordinarium* – seppure non ancora propriamente *per se stans* – si sarebbe dimostrata quale sostrato irrinunciabile per i successivi ordinamenti, anche se con relative modifiche o locali involuzioni. Soprattutto l'idea della necessità del delitto precedente costituiva sin da principio la scaturigine della fattispecie del favoreggiamento, tanto che nei tempi successivi questa sarebbe stata non solo convalidata e perfezionata dagli studiosi, ma anche sancita nelle varie legislazioni.

L'idea che presso la *societas* romana era associata al *favor*, limitatamente all'aspetto giuridico, era certamente quella di un aiuto, di qualche forma, che si opponesse all'ordine pubblico, nella misura in cui sottraeva

---

<sup>86</sup> Cf. *D.* 47, 9, 3, 3: «[...] non omnis qui recipit statim etiam delinquit; sed qui dolo malo recipit».

<sup>87</sup> *D.* 47, 16, 2: «[...] eos, apud quos adfinis vel cognatus latro conservatus est, neque absolvendos neque severe admodum puniendos».

<sup>88</sup> Cf. S. SQUILLACI DI LORENZO, *La pena*, 62.

il delinquente alla giustizia. Un crimine di siffatto stampo non avrebbe certamente potuto sottostare a pene miti o lievi, giacché il *pessimus genus* dei *receptatores* agiva con particolare malizia e con una specifica intenzione fraudolenta: una temerità che doveva subire, stante la logica sanzionatoria romana, una equivalente coercizione<sup>89</sup>. Il fatto poi che le pene comminate in larghissima parte corrispondessero a quelle previste per i partecipanti nel rango di complici, non deve tuttavia indurre nella tentazione di credere che vi fosse una qualche confusione tra le varie e differenziate forme di *participatio*, come si spera di avere chiarito.

In chiusura vorremmo sottolineare i seguenti aspetti fondamentali. Anzitutto il reato in questione si differenziava rispetto alla complicità ed alle altre forme di partecipazione in virtù della sua collocazione temporale circa il delitto principale: *post delictum*; inoltre il *favor praestitus* nulla doveva apportare di nuovo rispetto al fatto cui si riferiva, che doveva esser già compiuto (*jam completis*), ma rendeva il favoreggiatore in qualche misura socio del delinquente (*societas cum reis alieni criminis*). Va da sé che in base a ciò erano fondamentali le categorie del delitto previo e del delitto compiuto, con le annesse concezioni del dolo.

Sotto l'aspetto puramente punitivo, le pene previste per il reato in questione erano commisurate al fatto precedente: vigeva una generica equiparazione al complice in quanto alle conseguenze della condotta delittiva, in ragione di una peculiare idea che sottostava alla legislazione romana – e che abbiamo tentato di esporre sopra – volta a proteggere l'ordine e la giustizia dalle condotte delinquenziali. Il reato in questione era già considerato quale *crimen extraordinarium* – la straordinarietà era ovviamente in ordine al normale concetto di complicità – ma non aveva ancora raggiunto lo *status* proprio del delitto *per se stans*: era pertanto relativamente autonomo. Si osserva infine come la condotta del favoreggiatore non potesse essere omissiva: l'obbligo di collaborare con la giustizia non era previsto in alcun modo in capo a tutti i cittadini, ma solo a determinate categorie di soggetti<sup>90</sup>: il favoreggiamento negativo, omissivo, per così dire, non aveva rilevanza.

Assunto quanto finora visto, premerà in seguito verificare quali siano state le eventuali conferme o modifiche verificatesi rispetto alle categorie del diritto penale romano. L'epoca barbarica avrebbe portato qualche cosa di nuovo, ma avrebbe anche significato qualche passo indietro.

<sup>89</sup> Cf. D. 47, 2, 93: «[...] visum est temeritatem agentium, etiam extraordinaria animadversione, coercendum».

<sup>90</sup> Viene da pensare ai funzionari pubblici quali i magistrati (cf. il già citato: COD. THEOD. 16, 5, 40, 8, *Theodosiani Libri XVI*, 868).



## 2. Il periodo post-imperiale: il diritto barbarico e germanico

La graduale affermazione delle popolazioni barbariche che si ebbe soprattutto dopo la tragica caduta della città di Roma, segnò la transizione ad un nuovo capitolo della storia dell'Europa: un periodo durante il quale sarebbero stati messi in discussione molti assetti geopolitici e, conseguentemente, anche giuridici. Va da sé che non si potrà più parlare in senso stretto di diritto romano, giacché in questo periodo verrà meno lo stesso Stato romano, origine e causa dell'ordinamento giuridico<sup>91</sup>. I diversi regni che via via ebbero modo di formarsi, pur rifacendosi spesso all'ordinamento romano ed ai suoi meccanismi, non mancarono di apportare i propri contributi specifici, pur non sempre di valore positivo. Né il campo delle leggi penali fu risparmiato in qualche modo dalla commistione tra la *societas* romana e le istanze delle tribù barbariche<sup>92</sup>.

In quanto al contesto della legislazione penale, fu soprattutto la conquista dell'Italia, nella sua quasi totalità territoriale, a rendere possibili percorsi di "riforma" del diritto. Anche se più che di riforma vera e propria si trattò in una prima fase di integrazione tra i rispettivi panorami legislativi<sup>93</sup>.

Le consuetudini popolari vennero elevate al rango di leggi scritte, allo scopo di servirsene per mettere giustizia tra il popolo; vennero accolti nel diritto anche principi, soprattutto morali, che provenivano da fonti diverse (ad esempio il diritto della Chiesa). Erano però, quasi come in epoca romana, ancora i fatti a determinare e spingere avanti le leggi: le condotte che fossero state riconosciute degne di repressione potevano essere incluse nei reati punibili, non di rado, addirittura, con efficacia retroattiva<sup>94</sup>.

Nell'impossibilità di fare riferimento a tutti gli ordinamenti di quel periodo ed alle loro produzioni peculiari, in questa sede si è fatta una scelta di quelli che potrebbero risultare più indicativi e significativi delle tendenze generalmente diffuse all'epoca in tema di favoreggia-

<sup>91</sup> Cf. A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, 36.

<sup>92</sup> Cf. S. SQUILLACI DI LORENZO, *La pena*, 115. Ivi l'autore suggerisce come soprattutto il diritto dei popoli barbarici risultò nella sua sostanza modificato da quello romano, generando una maturazione graduale del primo, oltrepassandone gli aspetti a tratti troppo primitivi (ad esempio la vendetta) ed in relativo contrasto con l'idea di *iustitia* dei Romani.

<sup>93</sup> «*It was inevitable that there should be cross influences; Roman law was modified as a result of neighbouring customs, while on the other hand originally Germanic customs underwent a certain degree of Romanisation*»; in T.F.T. PLUCKNETT, *A concise history*, 279; [il corsivo è nostro]. Si rimanda anche a: S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 201 ss.

<sup>94</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 2-3.

mento. Basti però sin d'ora anticipare che purtroppo, nel diritto barbarico, le intuizioni della legislazione romana circa il favoreggiamento non ebbero il loro seguito migliore: anzi, le istanze vendicative proprie del diritto dei popoli invasori – pensiamo alla famosa *faida* – spinsero il favoreggiatore nella categoria dei complici postumi, *per posterius*<sup>95</sup>.

### 2.1 *La partecipazione e il favoreggiamento nelle leggi longobarde*

Il re longobardo Rotari (606-652) ebbe tra i suoi meriti quello di avere fortemente promosso un cammino di innovazione del diritto barbarico, puntando a rendere quest'ultimo più vicino al modello del diritto romano, cui di fatto andava in certa misura a sostituirsi<sup>96</sup>. La necessità che il re sentì impellente di attuare una vera e propria correzione – non dunque una mera riforma, ma appunto una *correctio*<sup>97</sup> – della legge ebbe come famoso esito la promulgazione dell'*Edictum Rotharis Regis* (nel 643). In realtà la prima opera di promulgazione scritta delle leggi barbariche sarà da attribuirsi al re ostrogoto Teodorico; ma il suo *Edictum* non conterrà la stessa incisività della composizione longobarda<sup>98</sup>. Questo infatti fu il primo passo decisivo, seguito ed integrato dalle promulgazioni successive, in area longobarda, per la transizione dal diritto precedente, severo e spietato in molti casi, ad un sistema più mite e ragionato di leggi penali: un esempio tra tutti fu quello della sostituzione della pratica della *faida* con il guidrigildo (*widrigild*), passando dalla vendetta – privata e cruenta – al risarcimento pecuniario dell'onta tramite composizione<sup>99</sup>.

Nello specifico, la partecipazione al delitto, nella legge longobarda, era ammessa solo nella forma e nel grado della correità, almeno ad uno sguardo generale. Pare infatti che la qualifica dei partecipi si estendesse solo a quanti avessero preso parte materialmente alla ese-

<sup>95</sup> Cf. F. RINALDINI, *Il favoreggiamento*, 3; E. DINACCI, *Favoreggiamento*, 4.

<sup>96</sup> Evidentemente le leggi longobarde avrebbero interessato – data la loro natura personale – la sola popolazione longobarda; mentre per la popolazione romana soggetta al dominio dei longobardi, il riferimento normativo sarebbe stato al già noto *Digesto*. Per le questioni che potevano sorgere da questo doppio regime normativo, si rimanda a: S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 202 ss.

<sup>97</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 2.

<sup>98</sup> Cf. S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 224.

<sup>99</sup> E ciò non è poco considerando che il regime della vendetta privata era all'epoca *unica ratio puniendum delictorum* (cf. G.M. PINNA, «De participatione», I, 283). La *compositio*, che in un primo periodo era demandata alle parti coinvolte nel fatto (le parti lese come le parti autrici del misfatto), venne in seguito sostituita dall'intervento sempre maggiore dell'autorità pubblica (cf. G. DIURNI, «Il Medioevo», 2).

cuzione del delitto<sup>100</sup>. Prevaleva dunque l'elemento esterno del delitto, la sua esecuzione materiale, sopra ogni altra cosa, tanto che uguale era la pena dove il dolo fosse evidente come dove fosse mancato, perché non si guardava alla causa ma alla conseguenza del fatto. Così la colpa non meritava attenzione speciale, giacché anche un omicidio fortuito era sottoposto dall'autorità pubblica al guidrigildo, per non cadere sotto la sanguinosa faida<sup>101</sup>.

Il correo di un omicidio, ad esempio, veniva qualificato in virtù delle ferite che aveva, o meno, inferto alla vittima: solo nel primo caso sarebbe risultato *conreus*<sup>102</sup>. E questo tuttavia non significava che non fossero puniti, ad esempio, i mandanti o quanti dessero ordine di commettere un crimine ad un proprio sottoposto (lo *iussum*).

Permasero alcune incomprensioni o distinzioni difettive a proposito della differenza intercorrente tra l'istigazione – che presso i longobardi era compresa quale delitto *sui generis* – ed il *mandatum*<sup>103</sup>. Non mancarono altri casi di partecipazione morale al delitto<sup>104</sup>. Solo gradualmente nel corso del tempo si sarebbero fatte distinzioni vere e proprie tra i correi ed i cooperatori, tra i vari tipi di dolo, nei loro vari gradi sottoposti a pene comunque più miti rispetto a quelle previste per gli autori principali<sup>105</sup>.

Circa il favoreggiamento, non c'è assoluta certezza dalle fonti che il favore prestato al reo potesse integrare una forma specifica di reato o meglio un delitto particolare, *per se stans*, poiché a proposito sembrano carenti le definizioni disponibili. Tuttavia era ammessa la basilare differenza che intercorreva tra l'aiuto prestato in precedenza del delitto, che avesse influito sulla sua perpetrazione<sup>106</sup> e quello accordato dopo il reato. Ed anzi in quei casi che ammettevano la figura del terzo aiutante *posterius*, questi era soggetto per lo più alla stessa pena sancita contro il reo<sup>107</sup>.

<sup>100</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», I, 285-286; V. SERGIEVIC, *Lekei i izslidovanija*, 341 ss.

<sup>101</sup> Cf. ROTH. 137 e 387, *Historiae Patriae Monumenta*, 37 e 80. Di questa ragionevole opinione è Calisse (cf. ID., *Storia del diritto penale*, 8).

<sup>102</sup> Cf. ROTH. 12, *Historiae Patriae Monumenta*, 22-23.

<sup>103</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», I, 303.

<sup>104</sup> Cf. ad esempio: ROTH. 11, *Historiae Patriae Monumenta*, 22.

<sup>105</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», I, 303; C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 6.

<sup>106</sup> Cf. ad esempio: ROTH. 307, *Historiae Patriae Monumenta*, 67: «Si quis alii armam suam praestitit ad malum faciendum [...] illi sit ad ipsum malum sanandum».

<sup>107</sup> Cf. ROTH. 232 e 266, *Historiae Patriae Monumenta*, 56 e 61. Similmente alla legislazione longobarda era disposto in quella contemporanea dei Visigoti, per la quale

I modi previsti in cui poteva darsi una sorta di *favor* ad un delinquente dopo il reato erano non molto dissimili da quelli contemplati nelle leggi romane: si poteva dare scampo al fuggitivo<sup>108</sup>; si poteva dare ospitalità al reo; si potevano ricettare le cose rubate<sup>109</sup>. Nei reati tradizionali era ad esempio prevista l'offerta di nascondiglio o di una qualche altra assistenza, quale ad esempio quella alimentare (*annona*) alle spie<sup>110</sup>. La motivazione per cui il diritto longobardo muoveva la punibilità del favoreggiatore sembrerebbe farlo vicino alla legislazione romana in merito: si agiva a partire dall'impaccio per la giustizia e la sua retta amministrazione che conseguiva dall'occultamento o dall'aiuto alla fuga del reo. Anche la scelta terminologica parrebbe ad un primo sguardo rimandare alle stesse categorie romane: *quicumque sciens celaverit*<sup>111</sup>.

Se per la legge romana alla punibilità del favoreggiatore soggiaceva sì il danno arrecato all'ordine sociale, senza che tuttavia i cittadini avessero obblighi di legge in virtù dei quali dovessero collaborare attivamente, al contrario la legge longobarda si differenziava dal precedente latino proprio su quest'ultimo fronte. Per i cittadini longobardi – ma un po' per tutti quelli sudditi di leggi germaniche – infatti vigeva un obbligo generale a cooperare per tenere integra la pace pubblica; se quest'obbligo fosse stato ignorato, il cittadino avrebbe mancato un suo dovere, avrebbe trasgredito un onere quasi connaturale. Così, non solo *quicumque celaverit* il criminale sarebbe stato perseguibile e punibile, ma anche *quicumque non eum manifestaverit*<sup>112</sup>. Ecco che allora il favoreggiamento nel diritto longobardo veniva a sussistere anche per mezzo di un atteggiamento pienamente omissivo (il *non manifestare*) che contravveniva un grave obbligo generale disposto come universale – in quanto ne erano destinatari tutti i cittadini – differenziandosi così dal diritto romano che ammetteva, come visto in precedenza, la previsione generale della sola pratica attiva di favoreggiamento<sup>113</sup>.

---

la complicità al crimine e l'autoria erano tornate ad essere una cosa sola e la condotta idonea al favoreggiamento era, in virtù di ciò, punita con la stessa pena dell'autore principale – sia che fosse corrispondente al favoreggiamento reale sia che lo fosse a quello personale (cf. M. MONNIER, *De la complicité*, 64-65; P. SALMON-LEGAGNEUR, *La complicité*, 100 ss.).

<sup>108</sup> Cf. ROTH. 266, 267 e 268, *Historiae Patriae Monumenta*, 61.

<sup>109</sup> Cf. ROTH. 232, *Historiae Patriae Monumenta*, 56.

<sup>110</sup> Cf. ROTH. 5, *Historiae Patriae Monumenta*, 21; G. DIURNI, «Il Medioevo», 9.

<sup>111</sup> Cf. LIUTPR. 9, 1, 84, *Historiae Patriae Monumenta*, 124-125. Si rimanda anche a: A. PERTILE, *Storia del diritto*, 96 ss.; G.M. PINNA, «De participatione», I, 303.

<sup>112</sup> Cf. LIUTPR. 9, 1, 84, *Historiae Patriae Monumenta*, 124-125.

<sup>113</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», I, 302-303.

Strettamente connessa a questo risvolto giudiziale è la comprensione della funzione della pena nel diritto longobardo, come più in generale in quello barbarico: dalla dimensione privata in cui era principalmente relegata dalla pratica della vendetta familiare (*faida*), venne assumendo via via un carattere squisitamente pubblico, poiché per mezzo della pena si intendeva tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza interna e ancora più la *pax communis*<sup>114</sup>.

Così l'autorità prese ad inserirsi con sempre maggiore frequenza per garantire un freno all'arbitrio dei singoli o delle singole fazioni<sup>115</sup>. È sintomatico di questa tendenza ad esempio un caso interessante per cui l'autorità pubblica sarebbe intervenuta anche qualora chi fosse stato titolare dell'azione di rivalsa (chi avrebbe dovuto fare denuncia insomma) non avesse agito in tal senso e si fosse piuttosto adagiato in uno stato di inerzia, proprio perché nell'ordinamento del tempo si andava avvertendo un sempre maggiore interesse a non lasciare alcun reato impunito<sup>116</sup>.

## 2.2 La Lex Salica

L'opera di codificazione intrapresa da Clodoveo I re dei Franchi (466-511), come il succitato editto longobardo, ebbe il merito di non fermarsi alla forma orale di trasmissione – quella solita dei popoli barbarici – ma di fissare le norme preesistenti per iscritto. Strettamente legata al contesto geopolitico franco dell'epoca, essa conservò molti aspetti e caratteristiche tipici del diritto delle tribù, senza dare luogo ad una significativa integrazione con quello romano. Nella *Lex Salica* (del 503 circa), che verrà qui considerata, venivano non di meno raccolte tutte quelle istanze comuni del diritto germanico circa la necessità di preservare l'ordine sociale, la pace comune e la conseguente obbligatorietà di agire, operare sempre in ossequio alla amministrazione della giustizia<sup>117</sup> – come visto

---

<sup>114</sup> Cf. G. DIURNI, «Il Medioevo», 7.

<sup>115</sup> «Si cercò di impedire che la vendetta oltrepassasse troppo palesemente il limite della patita lesione per arrivare fino a stabilire una proporzione quasi esatta fra il delitto e la riparazione [...] si comprese il bisogno di correggere quella prima sfrenata libertà e quindi si introdussero i giudizi dei probi homines»; in S. SQUILLACI DI LORENZO, *La pena*, 115.

<sup>116</sup> Cf. ROTH. 189, *Historiae Patriae Monumenta*, 47-48; G. DIURNI, «Il Medioevo», 10. E forse in questo, più che in altro, il diritto barbarico si rese simile al diritto romano: la pena ebbe la funzione di mezzo di difesa sociale, prima che di espiatione (cf. S. SQUILLACI DI LORENZO, *La pena*, 62 e 106).

<sup>117</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», I, 294 e 302-303; P. DEL GIUDICE, «Diritto penale», 478 ss.

pure per le leggi longobarde – e mai contro di essa. Sarà ripresa nella riforma attuata da Carlo Magno<sup>118</sup>.

La partecipazione al delitto poteva darsi in diversi momenti rispetto a quello dell'esecuzione: l'intervento concomitante avrebbe dato la cor-reità. L'intervento precedente, come quello di un uomo che avesse dato in affitto un locale di nascosto, perché in esso vi si compisse un omicidio, avrebbe costituito un delitto *per se stans*, che gli avrebbe garantito una pena uguale a quella di chi aveva preso in affitto il locale per l'omicidio<sup>119</sup>. Poteva infine darsi un intervento postumo, successivo. I vari modi di partecipazione al delitto venivano inoltre per lo più distinti in due classi: quella degli agenti principali (*qui in capite sunt*) e quella degli agenti accessori (*sequaces*)<sup>120</sup>.

L'entità della pena era condizionata dal ruolo che si era giocato rispetto al delitto: chi avesse avuto la qualifica di autore del delitto, ne sarebbe stato causa principale e beneficiario principale per lo più. Chi avesse invece avuto un ruolo minore rispetto a quello dell'autore, poiché con la sua condotta si era resa solo uno strumento del delitto, sarebbe sottostato solitamente ad una pena minore<sup>121</sup>.

L'aiuto prestato al reo dopo che questi aveva commesso un delitto si configurava anche qui come un reato gravissimo, sottoposto a sanzioni severe, sebbene non di rado di carattere esclusivamente pecuniario. Ma questa che si può considerare quasi una regola generale vantava eccezioni. Un esempio di pena meno grave è quello della sanzione prevista per l'uomo che avesse esumato e depredato la salma di un defunto: questi avrebbe meritato il così detto *banno*, ossia la cacciata dalla comunità, in quanto postosi con la sua condotta fuori della *pax*. Il bannito (altrimenti detto anche *wargus*, *foriudicatus*, *diffidatus*, *forbannitus*)<sup>122</sup>, dunque, fuori di ogni diritto e di ogni legge, era esiliato dal suo villaggio e non poteva in alcun caso farvi ritorno finché non fosse stabilito diversamente.

Nessuno, neppure i suoi familiari<sup>123</sup>, avrebbe potuto aiutarlo in qualche modo: né dandogli alloggio, né vitto (*panem aut hospitalem dare*);

<sup>118</sup> S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 233.

<sup>119</sup> Cf. LEX SALICA 28, *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio I. Legum Nationum Germanicarum*, IV-1, 110-111.

<sup>120</sup> Cf. G. AMELLINO, *La Partecipazione*, 10.

<sup>121</sup> Cf. ad esempio: LEX SALICA 42, 3, *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio I. Legum Nationum Germanicarum*, IV-1, 163.

<sup>122</sup> Cf. G. SAVIOTTI, *Il delitto di favoreggiamento*, 19.

<sup>123</sup> Interessante, a proposito, è il fatto che nella legge Salica in qualche modo i parenti del criminale fossero arbitrariamente considerati complici morali *a priori*, in virtù del legame che li univa al reo, così da arrivare a richiedere in alcuni casi una rinuncia vera e

pena una multa molto salata<sup>124</sup>. Probabilmente la minore intensità della pena è qui dovuta al fatto che il bannito era già stato giudicato; dunque non poteva sfuggire alla azione persecutoria della giustizia a mezzo dell'aiuto di chi lo avesse fatto rientrare nella sua comunità di origine o di chi gli avesse dato di che vivere. Ma il *favor* ad esso prestato andava a vanificare od ostacolare in qualche modo gli effetti della condanna – anche se in modo diverso rispetto al danno che avrebbe arrecato l'aiuto ad un reo non ancora giudicato – poiché si dava aiuto ad un individuo fuori di ogni legge.

In ogni caso l'idea dell'aiuto prestato ad un delinquente, pertanto, era riprovevole ed accomunava in questo senso i Franchi al resto del panorama barbarico<sup>125</sup>.

### 2.3 *Le leggi capitolari*

Un altro grande momento della legislazione di quest'epoca è quello dei capitolari (*capitularia*) dei singoli sovrani merovingi prima e di quelli carolingi poi: leggi ecclesiastiche e “mondane”, che per lungo tempo costituirono (dal V secolo fino almeno al IX-X secolo) un riferimento imprescindibile dal punto di vista legislativo<sup>126</sup>. Seppure queste, collezionate in forma scritta – che aveva ormai preso il sopravvento sulla trasmissione orale – non fossero in modo evidente redazioni ufficiali, solo per il fatto stesso di essere state concepite originariamente come leggi scritte finivano per essere accettate come tali, definitive<sup>127</sup>. Rispetto all'eredità del diritto romano, si può ben dire che queste legislazioni imperiali contribuirono in certa misura a renderla presente nel diritto pubblico, anche riconfermando con certo vigore la natura personale delle leggi latine, che passarono da un regime di tolleranza ad uno di parità col diritto nuovo<sup>128</sup>.

La partecipazione al delitto, nelle leggi capitolari, poteva avere modo in diverse vie: così si può vedere come la legislazione prevedesse specifici casi in cui si sarebbe reso necessario intervenire.

---

propria ai legami familiari ed a tutto ciò che ne derivava (cf. LEX SALICA 61 e 63, *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio I. Legum Nationum Germanicarum*, IV-1, 226-227 e 229-230; P. SALMON-LEGAGNEUR, *La complicité*, 101).

<sup>124</sup> Cf. LEX SALICA 55, 2-4, *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio I. Legum Nationum Germanicarum*, IV-1, 206-207.

<sup>125</sup> Cf. E. MARSILI-LIBELLI, *Sul reato di favoreggiamento*, 21 ss.

<sup>126</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto italiano*, 41 ss.

<sup>127</sup> Cf. L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 21; E. CHÉNON, *Histoire Générale*, 134-135.

<sup>128</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto italiano*, 124.

Le forme più tipiche ed eclatanti di partecipazione al reato – in crimini come l'adulterio, l'incesto, la simonia, l'aiuto in una causa ingiusta<sup>129</sup> etc. – prendevano in considerazione più che il dolo, con cui si era avuto accesso al delitto, la relazione esterna che si era instaurata rispetto ad esso a mezzo della propria presenza fisica, dell'aiuto prestato nell'esecuzione, del consiglio, insieme pure alla responsabilità, che per il fatto stesso era venuta a gravare in capo al criminale<sup>130</sup>. Ma al di là di ciò, è bene concentrare l'attenzione sui modi previsti di partecipare al delitto dopo che questo si fosse compiuto.

L'idea che sottostava alla persecuzione di chi avesse aiutato un criminale dopo che questi avesse commesso un fatto criminoso era quella che accomunava – ancora una volta – le popolazioni germaniche nella loro quasi totalità: l'obbligo generale di aiutare la giustizia e collaborare alla pace sociale (*ut omnes iusticiam faciant*)<sup>131</sup>, nell'azione contro il *forbannitus*<sup>132</sup>.

Nelle leggi del tempo si incontrava dunque una grande severità rispetto al favoreggiamento operato dolosamente, che veniva considerato in certa misura come una forma di cooperazione al delitto, meritando l'equiparazione della pena a quella del reo<sup>133</sup>.

Così, se uno avesse lasciato andare un ladro, per mezzo della sua omissione l'avrebbe fatto fuggire impune: in ragione di questa condotta sconsiderata il cittadino negligente avrebbe allora dovuto rispondere del danno di cui era responsabile il ladro<sup>134</sup>. Era pure previsto il caso specifico in cui uno avesse catturato il ladro e lo avesse poi sottoposto al giudizio del *Princeps*, ma, mentre poi quest'ultimo doveva ancora esprimersi con la sentenza, lo avesse arbitrariamente liberato: la punizione per questo misfatto sarebbe stata severa ed il favoreggiatore sarebbe stato chiamato *similis furi*<sup>135</sup>.

O ancora, chi, dopo una congiura, si fosse reso fautore di un qualche soccorso ai congiurati: questi avrebbe subito la terribile pena dell'ampu-

<sup>129</sup> Così ad esempio in: CAPIT. LEGIBUS ADDICTUM can. 4, *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio II. Capitularia Regum Francorum*, I, 113.

<sup>130</sup> Cf. L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 24.

<sup>131</sup> Cf. CAPIT. PIPPINI can. 7, *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio II. Capitularia Regum Francorum*, I, 32.

<sup>132</sup> Così si evince anche da: LEX RIBUARI 87, *Lex Ribuarie et lex Francorum*, 106.

<sup>133</sup> Cf. E. PESSINA, *Elementos*, 305.

<sup>134</sup> Cf. CAPIT. ITALICUM can. 7, *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio II. Capitularia Regum Francorum*, I, 205-206; L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 23; C. STEPHENSON, *Medieval History*, 205.

<sup>135</sup> Cf. LEX RIBUARI 73 e 78, *Lex Ribuarie et lex Francorum*, 100 e 102-103; P. SALMON-LEGAGNEUR, *La complicité*, 102.



tazione del naso – comunque poca cosa rispetto alla pena capitale cui dovevano sottostare gli autori<sup>136</sup>. Sul piano delle conseguenze per i rei di tale delitto, quindi, il favoreggiamento rendeva simile il favoreggiatore al delinquente (*qui illum suscepit simili est illi*)<sup>137</sup>, con risvolti facilmente deducibili, tra i quali la perdita dei diritti politici e civili, la confisca dei beni, lo scioglimento del matrimonio, la dichiarazione di illegittimità della prole, etc<sup>138</sup>.

#### 2.4 Una sintesi del panorama barbarico

Nel passaggio dal diritto romano a quello barbarico era sottinteso il passaggio da un modello culturale ad un altro: dalla legge – romana – ai costumi – barbarici. Non mancarono compenetrazioni tra i due rispettivi “mondi”, tanto che il diritto germanico si sarebbe obiettivamente reso più vicino alle istanze del diritto romano di quanto non fosse avvenuto, ad esempio, con il diritto di area anglosassone<sup>139</sup>. E pure il passaggio alla forma scritta delle leggi – come si è potuto osservare – significò anche presso i giuristi minori l’assimilazione del modello pratico romano per il rinnovamento del diritto barbarico<sup>140</sup>. Tuttavia rimasero delle forti distinzioni soprattutto sul piano della teoria penale tra questi due “mondi”: la dottrina della *mens rea*, ad esempio, era posta in secondo piano oppure totalmente ignorata, rispetto alle conseguenze del fatto delittuoso<sup>141</sup>. Così la pena sarebbe stata quasi sempre della stessa intensità laddove il dolo fosse evidente, ma in qualche caso come pure dove esso fosse mancato<sup>142</sup>.

Non mancarono nelle legislazioni barbariche anche eccezioni a questa tendenza generale, richiedendo in casi specifici che vi fosse la coscienza di fare del male per risultare punibili<sup>143</sup>; e di conseguenza

<sup>136</sup> Cf. C. STEPHENSON, *Medieval History*, 124.

<sup>137</sup> Cf. E. MARSILI-LIBELLI, *Sul reato di favoreggiamento*, 25,

<sup>138</sup> Cf. ad esempio: LEX SALICA 56, *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio I. Legum Nationum Germanicarum*, IV-1, 210-214; G. SAVIOTTI, *Il delitto di favoreggiamento*, 19.

<sup>139</sup> Per approfondimenti del panorama anglosassone si rimanda in questa sede alle opere citate di Plucknett e Kerneis, nelle rispettive sezioni.

<sup>140</sup> Cf. S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 251.

<sup>141</sup> Cf. P. DEL GIUDICE, «Diritto penale», 478; G.M. PINNA, «De participatione», I, 290.

<sup>142</sup> Cf. H. MANNHEIM, «Mens rea», 82; C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 6.

<sup>143</sup> Cf. ad esempio: ROTH. 266 e 267, *Historiae Patriae Monumenta*, 61. Afferma Calisse a proposito che il principio della sottrazione alla pena per la mancanza di dolo fosse presente solo in alcuni specifici casi, mancando invece di un carattere di generalità (cf. ID. *Storia del diritto penale*, 34).

laddove fosse stata assente in alcune fattispecie delittive si sarebbe potuta mitigare la pena, o al minimo si sarebbe potuto impedirne l'aumento. Eppure il metro della punibilità di un reo era per lo più la conseguenza che i fatti dei vari partecipi avevano generato – che fossero dolosi, involontari, fortuiti. E non stupirà in questo senso il principio generale per cui «quando non eravi danno non doveva esservi pena»<sup>144</sup>.

Per ciò che concerne infine il favoreggiamento, al di là delle differenti entità delle pene affibbate a chi se ne fosse reso reo, le leggi dei popoli germanici di questo periodo erano comunque coerenti nel configurarlo come un delitto di particolare gravità<sup>145</sup>. Spesso anzi era equiparato nella pena affibbiata al delitto del reo principale<sup>146</sup>. L'atteggiamento di aiuto alla fuga, al nascondimento, al conseguimento del lucro del reato commesso etc., compiuto dopo il delitto da chi ovviamente non vi avesse preso parte prima, si qualificava come un atto criminale speciale. Il favoreggiatore era amico del nemico del popolo (il bannito, il *friedlos*)<sup>147</sup>. E ciò in ragione dell'obbligo generale per tutti i membri delle comunità, per tutti i cittadini, di collaborare attivamente con la giustizia per ricostruire la pace turbata. Ed anche per questo, come abbiamo visto, potevano ammettersi pure forme omisive di favoreggiamento.

Ecco perché parte della dottrina, nonostante gli sparuti riferimenti nelle fonti disponibili<sup>148</sup>, ha ritenuto di poter affermare – con certa ma non assoluta sicurezza – che presso i popoli germanici il *favor praestitus* (come pure la ricettazione) fosse considerato non solo quale fatto *extraordinarium* ma ancor più quale *crimen sui generis*, proprio a partire dall'offesa specifica che questa tipologia di delitto apportava alla retta amministrazione della giustizia, rendendone volontariamente difficile o addirittura impossibile l'esercizio<sup>149</sup>.

In conclusione, rispetto al diritto romano, suo illustre predecessore, il diritto germanico ebbe forse il merito, in ambito penale, di avanzare, qua e là, dei tentativi coraggiosi di flessibilità del sistema delle sanzioni penali – sicuramente meno rigido di quello romano – basati sulla gravità dell'offesa.

<sup>144</sup> C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 29.

<sup>145</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 45.

<sup>146</sup> Così ad esempio in: ROTH. 272 e 273, *Historiae Patriae Monumenta*, 62.

<sup>147</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 44.

<sup>148</sup> Cf. LEX SAXONUM 24, *Fontes iuris germanici antiqui. Leges Saxonum et lex Thuringorum*, 41-42; LEX BAIWARIORUM 9, 8, *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio I. Legum Nationum Germanicarum*, V-1, 374.

<sup>149</sup> Cf. A. PERTILE, *Storia del diritto*, 97; P. DEL GIUDICE, «Diritto penale», 484; G.M. PINNA, «De participatione», I, 295; F. ROBERTI, *De delictis*, 208.

E tuttavia, in quanto ai nostri interessi, dobbiamo riconoscere, che non vi fu alcun cambiamento degno di nota circa la questione del favoreggiamento, oltre quelli riportati a proposito del suo legame con l'amministrazione della giustizia.

### 3. Dal feudalesimo al XV secolo

#### 3.1 *Il contesto dell'epoca feudale: breve premessa*

L'epoca del predominio barbarico-germanico venne seguita da un periodo storicamente interessante – specie per il contesto italiano – nel quale vennero ad affermarsi nuove realtà politiche. L'esperienza feudale seguita all'instaurazione dell'Impero Carolingio non mancò di toccare in qualche modo l'ambito giudiziario: pensiamo alle raccolte destinate ai veri feudi (*libri feudorum*). Tuttavia gli interventi legislativi registrati in merito non furono orientati ad una qualche sorta di riforma strutturale del diritto vigente; né mossi da simili necessità, bensì più che altro dalla volontà dei maggiori monarchi di conservare in qualsiasi modo la presa della pubblica autorità sulla vita dei sudditi<sup>150</sup>. Anche i riferimenti più o meno evidenti al diritto romano furono giustificati per lo più da ragioni di opportunismo politico: quando l'autorità aveva da rivendicare il proprio potere rispetto ai feudi, si appoggiava al diritto romano, giacché a differenza del diritto puramente barbarico quello latino meglio si prestava all'accentramento del potere.

Fu poi il secolo XI quello in cui venne rivoluzionato il concetto della pubblica partecipazione alla amministrazione della comunità, con riflessi visibili anche sulla legislazione penale e sull'esercizio della autorità giudiziaria, grazie a quelle forme di autogoverno comunali, che necessitarono di veri e propri statuti – i quali avrebbero costituito la forma più comune di diritto locale almeno dal XII secolo<sup>151</sup>. Ancora una volta il contesto politico ed i suoi moti avrebbero svolto il ruolo più decisivo – pensiamo ai comuni ed ai contrasti sorti con le monarchie – segnando ad esempio un incremento fino ad allora senza pari dell'intervento della pubblica autorità, accantonando tutte le altre potestà “minori”<sup>152</sup>.

La natura frammentaria del panorama geopolitico del periodo ovviamente non consentì l'erezione di un unico regime legale per l'intera Italia; e d'altro canto non rese impossibile, tutto sommato, l'emersione di al-

---

<sup>150</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto italiano*, 97 ss.

<sup>151</sup> Cf. F. GIANANI, *I Comuni (1000-1300)*, 197 ss.

<sup>152</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 168.

cuni caratteri generali comuni<sup>153</sup>. Dal punto di vista intellettuale, questo periodo avrebbe visto affermarsi, soprattutto grazie alla scuola di Bologna, l'approfondimento sia della tematica della volontarietà dell'azione con tutte le sue specifiche, sia della nozione di imputabilità in campo penale<sup>154</sup>.

L'elemento privato del reato passò in secondo piano, favorendo invece il pubblico interesse – che di fatto si riduceva all'interesse politico più che altro<sup>155</sup>. Dal punto di vista specificamente sanzionatorio, infine, in questo periodo intermedio prevalsero soprattutto le pene corporali, rispetto a quelle pecuniarie, caratterizzate da particolare severità ed orientate ad una funzione fortemente deterrente (*ut metu poenae caeteri terreantur*), per preservare l'ordine ed il lustro dell'autorità – più di ogni altra cosa – e contrastare la violazione degli ordini autoritari<sup>156</sup>.

### 3.2 *La riscoperta del patrimonio classico*

Nell'intasato panorama legislativo del tempo con l'affermarsi di miriadi di leggi locali, il riferimento principe era ancora quello di una collezione più antica, il *Corpus iuris civilis* o *Iustinianeus* (del VI secolo), operata dall'Imperatore bizantino Giustiniano (527-565), che costituiva non soltanto la fonte più completa ed esaustiva del diritto romano per il periodo storico in cui venne composta, ma che avrebbe ricoperto tale qualifica anche per lunghi secoli successivi. Dal punto di vista della incisività delle norme in esso contenute, il *Corpus iuris civilis* ebbe poco peso nella vita quotidiana dell'Occidente<sup>157</sup>; e tuttavia a partire dal XII secolo la legislazione classica selezionata e conservata per mezzo dell'opera giustiniana, fu protagonista di un consistente processo di riscoperta del diritto classico, grazie soprattutto alla già citata scuola bolognese.

<sup>153</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto italiano*, 174 ss.

<sup>154</sup> «Tramite la *scientia iuris* elaborata a Bologna, negli ordinamenti generali e in quelli particolari (signorie e liberi comuni) prende ampio spazio l'approfondimento del tema della volontarietà dell'azione con la minuta analisi dello stesso processo di formazione della volontà; e ciò porterà all'elaborazione dei concetti di dolo e di colpa civile, alla conseguente specificazione dei gradi di *diligentia*»; in G. DIURNI, «Il Medioevo», 8; [il corsivo è dell'autore].

<sup>155</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 172-173; J. LEFORT, *Cours élémentaire*, 28 ss.

<sup>156</sup> Cf. A. PERTILE, *Storia del diritto*, 57-58; G. DIURNI, «Il Medioevo», 15-16; C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 178.

<sup>157</sup> Questo fatto specialmente perché esso rimase in vigore come legge universale nei soli territori che erano assoggettati al dominio bizantino.

Anche se una trattazione soddisfacente e per certi versi completa della materia penale potrà aversi con maggiore esattezza solo a partire dal *Tractatus* di Alberto da Gandino (1250-1310 c.a.)<sup>158</sup>, già nell'opera principale di un giurista precedente, Azzone da Bologna (1150-1225 c.a), la *Summa Codicis*, si assisterà ad una prima spontanea organizzazione metodica del diritto penale<sup>159</sup>.

### 3.3 *I maggiori contributi intorno alla partecipazione ed il favoreggiamento*

Il problema già anticipato di questo periodo, dal punto di vista legale, era la persistente mancanza di una dottrina generale condivisa e messa a far da legge. In questo senso le opinioni dei maggiori giuristi dell'epoca, per quanto talvolta intuitive, non davano nei fatti alcun paradigma ufficiale e pertanto l'adesione a questa o quella interpretazione era piuttosto soggetta ai singoli casi, ai singoli giudicanti insomma. Tuttavia il contributo dei maggiori pensatori merita di essere qui ripreso, perché fornisce se non una voce ufficiale, normativa, almeno una voce accademica, scientifica per così dire, che meglio aiuta a comprendere quale coscienza vi fosse del diritto penale e quali implicazioni fossero per lo più intese rispetto alle sue categorie.

Si riteneva che i partecipanti al delitto fossero tenuti a risponderne generalmente come gli autori del medesimo. Così affermava, tra i primi, Alberico da Rosciate (1290-1360)<sup>160</sup>. La distinzione tra i vari gradi di partecipazione era stata affinata ed aveva dato origine alle categorie della partecipazione essenziale e di quella accessoria, portando come conseguenza una dettagliata specificazione delle *viae participationis* a seconda dei casi concreti<sup>161</sup>. Questa sorta di principio generale, doveva però in qualche modo pacificarsi con le leggi statutarie, che non di rado creavano confusioni terminologiche, per cui ad esempio *auxilium* e *favor* venivano ad essere – erroneamente – sinonimi<sup>162</sup>.

---

<sup>158</sup> Cf. G. DIURNI, «Il Medioevo», 20. Il giurista sarà citato, in questo senso, anche in: G. DAHM, *Das Strafrecht*, 229; F. LISZT, *Lehrbuch*, 16.

<sup>159</sup> Distinguendo ad esempio il significato e la funzione della pena; i limiti della volontarietà dell'azione; le cause esimenti e quelle aggravanti. Si rimanda a: G. DIURNI, «Il Medioevo», 20.

<sup>160</sup> ALBERICO DA ROSCIATE, *Super Statutis*, p. II, q.44, n.1: «qui erant participes, tenetur de eo, quod alii fecerunt». Cf. anche: G. DAHM, *Das Strafrecht*, 202.

<sup>161</sup> Cf. E. PESSINA, *Elementos*, 308.

<sup>162</sup> Cf. A. PERTILE, *Storia del diritto*, 86 ss.; G. DAHM, *Das Strafrecht*, 221: ivi l'autore tedesco cita abbondantemente le legislazioni cittadine vigenti a Firenze, Parma, Ascoli etc., tra il 1330 ed il 1380.

In certa misura allora risultò utile l'opera prestata da un altro illustre – e certamente più famoso – giurista del XIII secolo, il già citato Alberto da Gandino, cui fu attribuita la paternità del metodo *practicus*, per mezzo del quale egli fondava l'esposizione del diritto penale a partire dallo svolgimento del processo nelle sue varie fasi. Questa tecnica innovativa, che ebbe un'eco molto grande in Europa<sup>163</sup>, gli consentì di riordinare il diritto giustiniano, che in questo periodo viveva una importante riscoperta, insieme – appunto – allo *ius proprium* legato ai molteplici contesti comunali, regali etc., servendosi anche dei contributi dei primi glossatori delle fonti romane<sup>164</sup>, per attenuare il vigente pluralismo giuridico, *natura sua* origine di equivoci e confusione.

La teoria a proposito del *favor* prestato dopo la consumazione del delitto non era sempre concorde. In certa misura non in ogni caso poteva dirsi che il favoreggiamento fosse considerato quale sottospecie del classico *auxilium* o quale *crimen extraordinarium* di un genere a sé stante. Ma una proposta interessante a questo riguardo venne avanzata da Baldo degli Ubaldi (1327-1400). Il giurista perugino sosteneva infatti che potevano darsi rispetto al delitto principale quattro modi di aiuto: quello prima del crimine e ad esso ordinato (*ante crimen ad ipsum perpetrandum sive ordinandum*); quello posto durante l'atto criminoso e ad esso ordinato (*in ipso actu criminalis ad ipsum perpetrandum*); quello posto dopo l'atto principale, ordinato alla consumazione del crimine (*post crimen ad crimen consummandum*); ed infine quell'aiuto prestato dopo il crimine ed orientato alla fuga del criminale, alla sua sottrazione alla giustizia (*post crimen ad delinquentem evadendum seu eripiendum*)<sup>165</sup>. Non si può qui non sottolineare quale enorme passo fosse stato fatto con una simile "trovata": la sistematicità che era mancata alla teoria del diritto penale romano in materia di partecipazione al delitto, dopo un periodo poco fruttuoso della scienza giuridica – quale fu, a somme tratte, quello del predominio barbarico-germanico – veniva finalmente a galla, giungeva finalmente a sussistere tra gli studiosi, con una certa prorompentezza, nel periodo in cui si tornava a guardare con maggiore "devozione" e responsabilità intellettuale al passato classico.

Il favoreggiamento veniva in questo senso ad essere per la prima volta distinto con maggiore forza ed efficacia rispetto alla complicità,

<sup>163</sup> Si pensi alle varie *Practicae* criminali (in forma di trattati) di Forelli, Careri, Novelli, Damhouder (XVI secolo); o di Carpzov (XVII secolo).

<sup>164</sup> Cf. G. DIURNI, «Il Medioevo», 20-21.

<sup>165</sup> Cf. G. DAHM, *Das Strafrecht*, 231.

giacché cessava la sua connessione con il delitto previo e si metteva piuttosto in risalto l'aiuto, l'opera prestata successivamente.

L'opera di favoreggiamento avrebbe dovuto compiersi con la coscienza del favoreggiatore di *receptare* una persona criminale o un oggetto rubato: questa può definirsi una *condicio* costante nelle soluzioni dell'epoca<sup>166</sup>. La fattispecie del favoreggiamento avrebbe potuto equipararsi all'aiuto vero e proprio e sarebbe stata integrata non soltanto da atteggiamenti di aiuto alla fuga, ma pure da ogni altro atto di assistenza o soccorso. Nulla poteva apportare di nuovo alla situazione antigiuridica venutasi a creare con il delitto principale, poiché l'effetto antigiuridico dell'occultamento, o della fuga procurata etc., si sarebbe qualificato in questo caso su di un piano distinto – come visto – rispetto a quello classico previsto per la partecipazione al delitto *stricto sensu*. La conseguente pena, determinata a discrezione del giudice – cosa tipica per l'epoca, a dire il vero – avrebbe dovuto essere minore di quella imposta all'autore del crimine favoreggiato<sup>167</sup>.

In virtù della distinzione che poteva farsi, in materia di partecipazione, tra l'aiuto prestato prima, quello concomitante ed il *favor* prestato successivamente al delitto, si ritenne generalmente di poter richiedere una piena punibilità esclusivamente per le due prime figure, mitigando la sanzione prevista in tempi antichi per il favoreggiatore<sup>168</sup>. Inoltre, circa l'assistenza postuma prestata da parenti – o dai coniugi – agli autori dei reati principali, era ammesso che avrebbero meritato un giudizio mitigato, ma solo qualora gli stessi favoreggiatori fossero stati coinvolti nel crimine<sup>169</sup>.

Casi speciali erano costituiti dalla partecipazione e il favoreggiamento alle congiure ed ai congiurati: per l'entità della minaccia fatta alla pace ed alla persona del re o del principe – persone che appunto erano particolarmente tutelate – anche i favoreggiatori avrebbero rischiato la pena capitale come complici<sup>170</sup>.

Per quanto riguarda la possibilità di attuare un favoreggiamento di tipo omissivo, questa non era contemplata in linea di principio. Poteva però essere prevista nelle normative statutarie, dove, a partire da alcune tipologie di delitti più gravi, quale ad esempio era il delitto di lesa maestà,

<sup>166</sup> Cf. P. SALMON-LEGAGNEUR, *La complicité*, 105.

<sup>167</sup> Cf. G. DAHM, *Das Strafrecht*, 229 ss; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 338; E. PESSINA, *Elementos*, 306-307.

<sup>168</sup> Così Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) nel commento a: D. 47, 2, 50, 1 (cf. G. DAHM, *Das Strafrecht*, 230).

<sup>169</sup> Così ad esempio: BONIFACIO VITALINI (1320-1389 c.a) nel *Super Maleficiis*, car.36, *De receptatoribus furium et aliorum malefactorum*; ALBERICO DA ROSCIATE, *Super Statutis*, p. IV, q.7, n.2.

<sup>170</sup> Cf. gli esempi legislativi fatti in: P. SALMON-LEGAGNEUR, *La complicité*, 107.

si prevedeva la punizione di quanti avessero avuto conoscenza e non avessero fatta denuncia, non solo del delitto stesso o della sua preparazione, ma anche dei responsabili, una volta che il fatto fosse. Non di rado poi da ciò scaturiva il principio per cui la non rivelazione avrebbe costituito una forma di concorso al delitto nascosto, con pene severe che potevano includere la morte, per colpire i favoreggiatori dei banditi e i ricettatori, in alcune codificazioni locali – tanto nella forma omissiva dell'impedimento al delitto (previa), quanto in quella omissiva della rivelazione (postuma)<sup>171</sup>.

Ma queste previsioni eccezionali sicuramente non potevano per la loro stessa natura specialissima costituire il fondamento di una disposizione generale in tema di favoreggiamento negativo o omissivo.

Il filo rosso che univa idealmente le disposizioni vigenti a proposito del favoreggiamento era sicuramente il fine di assicurare l'attuazione della *pax* sociale. Il dovere civico di ogni individuo di boicottare il fuorilegge ancora una volta aveva una forte valenza sociale, che si concretizzava nelle conseguenze le quali avrebbe comportato il sottrarsi ad un simile onere. Ma con maggiore veemenza rispetto ai periodi precedenti, gli studiosi dell'epoca si batterono per suggerire e chiedere che le pene per i favoreggiatori fossero minori, mitigate: così ad esempio se qualcuno avesse consentito all'omicida di fuggire o gli avesse dato istruzioni in merito, non sarebbe più dovuto sottostare alla pena di morte, ma ad una sanzione certamente minore, da scegliersi anche a discrezione del giudice<sup>172</sup>.

Il lavoro dei commentatori, che si adoperarono in merito a partire soprattutto dal XIII secolo – senza però dimenticare il lavoro dei primi glossatori, spesso ripreso dai loro successori – volto a ricercare una specie di coerenza o concordia tra gli ordinamenti e le loro legiferazioni, soprattutto rispetto ai principi del diritto romano, è una testimonianza del ritorno ideale al diritto classico, che al tempo per ragioni soprattutto politiche si voleva attuare da più parti. Tuttavia questa tendenza non poté ancora dare i frutti sperati, poiché forse i tempi non erano ancora maturi. Con il sopraggiungere del XIV e XV secolo, si sarebbero annoverati più importanti esiti di quel processo. In questo periodo si vide quindi l'inizio di una primordiale elaborazione sistematica e scientifica del delitto su basi classicheggianti, che determinasse *per principia generalia* la partecipazione al delitto nei suoi vari gradi di imputabilità e di punibilità.

---

<sup>171</sup> Cf. E. PESSINA, *Elementos*, 307-308.

<sup>172</sup> Così si esprimeva ad esempio il citato Bonifacio Vitalini (cf. ID., *Super Maleficiis*, car.25, *Quid sit accusatio*).



#### 4. Dal Rinascimento all'età rivoluzionaria

##### 4.1 *Il periodo tra XV e XVI secolo*

###### 4.1.1 Quadro generale

Il XV secolo si dimostrò un momento di certa importanza per le sorti dei regimi europei e per i risvolti che alcuni fatti eclatanti, quali ad esempio lo sbarco fortuito di Cristoforo Colombo sui lidi americani o la caduta definitiva di Costantinopoli, avrebbero portato a livello – finalmente – mondiale. L'Europa era dilaniata ancora da numerosi conflitti e lotte, tanto squisitamente politiche, quanto cagionate da motivi affini (si pensi alla guerra contro gli ottomani dell'albanese Scanderbeg), che in questo periodo trovarono il loro esito (così fu per la guerra anglo-francese dei Cent'anni nel 1453) o la loro origine (così ad esempio per la Guerra delle due Rose – 1455). In questo periodo l'arte vide sorgere alcuni tra i suoi più illustri rappresentati (Sanzio, Brunelleschi, Pinturicchio, Masaccio, Buonarroti etc.) e tra i suoi più famosi mecenati (uno tra tutti Lorenzo de' Medici). Ebbero luogo grandi innovazioni e stravolgimenti, che tuttavia non si esaurirono, ma anzi interessarono pure gli anni successivi: pensiamo già solo alle teorie del protestantesimo ed alla Controriforma.

Il ritorno al modello classicheggiante, che aveva animato soprattutto i due secoli precedenti, fu motivo su tutti i fronti di un'intensa attività culturale, artistica, ma più in generale intellettuale, tanto da meritare l'etichetta storica di «Rinascimento»<sup>173</sup>. L'utilizzo delle categorie classiche, così ponderate e logiche rispetto all'esperienza barbarica e di stampo germanico seguita alla fine di Roma, non mancò di interessare anche il campo del diritto penale, complici alcune importanti figure di dottori giuristi e legislatori, mentre andava affermandosi il modello processuale inquisitorio<sup>174</sup>.

###### 4.1.2 Il diritto penale rinascimentale

Un fenomeno che interessò profondamente tutto quel periodo, anche se soprattutto e con maggiore intensità nel XVI secolo, fu quello che si concretizzò nella attenuazione del pluralismo giuridico – che come si è visto aveva avuto origine già presso gli studiosi ed i commentatori dei

---

<sup>173</sup> Cf. ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO, *Il Rinascimento. Significato e limiti*, 25 ss.

<sup>174</sup> Tra i tanti a riguardo della rinascita del diritto penale “classico”: L. MAZZA, *Lezioni*, 20 ss. Sul processo inquisitorio si rimanda in breve a: A. DANI, «Il cinquecento», 44 ss.

secoli precedenti. La confusione tra il diritto comune e quello locale legato alle numerosissime giurisdizioni spesso sovrapposte o concomitanti aveva convinto i maggiori governanti europei della funzionalità che avrebbe avuto l'adozione di un ordinamento quantomeno univoco e comunque non più soggetto alle frequenti deroghe che invece avevano luogo nelle varie cittadine, feudi etc. – in Italia sospinte pure dai numerosi tribunali sovrani<sup>175</sup>.

Tra i tentativi più illustri di venire incontro a questa obiettiva confusione onde poterla frenare e contrastare, vi fu certamente quello di Carlo V degli Asburgo, che nel 1532 mirò, con la *Constitutio Criminalis Carolina* (o *Peinliche Gerichtsordnung*) alla rottura con il passato delle antiche leggi germaniche, al fine di adeguarsi con maggiore impegno alla dottrina romana e imporre una legislazione unificata e meno equivoca di quella persistente nei numerosi principati tedeschi. Sul piano teorico questo esperimento, che risentiva fortemente dell'apporto delle scuole italiane, avrebbe potuto portare esiti importanti, specie se consideriamo che in essa era proposto un grande avvicinamento alla dottrina romana della *mens rea*<sup>176</sup>, che dava di fatto un peso maggiore alla volontà del delinquente, fino ad allora quasi estranea al diritto germanico, nella valutazione ai fini della imputabilità e punibilità. Salvo poi però scontrarsi con l'opposizione dei vari Principi, che ridussero l'efficacia della *Constitutio Carolina* al minimo, rendendola solo una fonte di diritto sussidiario rispetto ai vari diritti territoriali di natura consuetudinaria (i *Landrechte*)<sup>177</sup>. In Francia tentativi non troppo dissimili vennero portati avanti da Francesco I, che nel 1539 con la *Ordonnance générale* (o *Guglielmina*) intese regolare i *faits* inerenti *justice, police e finances*. Si trattò di un lavoro non troppo eccezionale, col quale vennero toccati numerosi ambiti – compreso quello ecclesiastico – non ultimo quello penale (cui si dedicavano circa 30 articoli), che però non impedì in modo concreto la produzione di altre leggi locali<sup>178</sup>.

Questo periodo avrebbe visto affermarsi anche importanti cattedre di diritto penale nelle università: ad esempio quella di Bologna (1509) e quella di Padova (1540). Queste istituzioni garantirono un certo grado di

<sup>175</sup> Cf. A. DANI, «Il cinquecento», 31-34.

<sup>176</sup> Questo in ragione della persistente difficoltà che sorgerà circa l'identificazione dei limiti del dolo eventuale rispetto alla negligenza cosciente (cf. H. MANNHEIM, «Mens rea», 92 ss.).

<sup>177</sup> Cf. A. DANI, «Il cinquecento», 34-35; H. MANNHEIM, «Mens rea», 85. La costituzione del sovrano asburgico sarebbe rimasta comunque in vigore fino al XVIII secolo.

<sup>178</sup> Cf. A. DANI, «Il cinquecento», 35 ss.

approfondimento scientifico dei *criminalia*, della materia penale, grazie anche ad alcune autorevoli voci che da esse si levarono.

In sintesi, il periodo rinascimentale fu caratterizzato da alcuni tentativi di riforma del diritto, che però non ebbero epiloghi decisivi: la struttura delle costituzioni imperiali e delle ordinanze era troppo lontana da quella che fu propria dei codici moderni; l'attaccamento al diritto comune aveva solo una funzione sussidiaria rispetto alle predominanti consuetudini locali; le pene avevano un carattere fortemente repressivo, intese politicamente come deterrenti del dissenso rispetto all'autorità più alta in grado.

#### 4.1.3 Partecipazione e favoreggiamento

La concezione della partecipazione al reato negli interpreti e nei maggiori autori di questo periodo era strettamente legata al concetto stesso che del reato si era affermato. Era inoltre sempre presente il riferimento al patrimonio normativo romano, a partire dal quale i maggiori giuristi dell'epoca strutturavano e modellavano il loro pensiero. Le opere del giurista Egidio Bossi (1488-1546), le *Receptae Sententiae* del piemontese Giulio Claro (1525-1575), il *Tractatus* di Tiberio Deciani (1509-1582) e gli scritti dell'ambiguo magistrato romano Prospero Farinacci (1544-1618), rappresentarono nel panorama italiano i tentativi più o meno audaci di teorizzazione del diritto penale ad un livello superiore e più autonomo rispetto alle collezioni giustinianee. E sebbene queste produzioni potessero forse peccare sotto qualche aspetto – erano ben lungi dall'essere trattati moderni come quelli prodotti in seguito – conseguirono una grande risonanza a livello europeo<sup>179</sup>.

In linea generale vennero fatte proposte importanti. Le circostanze del reato divennero misura dell'entità del reato stesso e della pena conseguente: la causa del reato, la persona, il luogo, il tempo, la qualità, la quantità, il risultato ottenuto<sup>180</sup>. Le condizioni del reato e dell'autore dunque potevano essere motivo di aggravio o di mitigazione della pena. Va da sé che anche le varie modalità di partecipazione al reato risultassero in qualche modo rilette alla luce della nuova *scientia iuris*.

---

<sup>179</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 171-172; A. DANI, «Il cinquecento», 38-43. In ambito *extra* italiano, si segnalano anche le opere di Damhoudère: *Pratique judiciaire des causes criminelles* (Bruxelles, 1571) e *Praxis rerum criminalium opus absolutissimum* (Anversa, 1576).

<sup>180</sup> Così Calisse che riprende il pensiero di Farinacci in merito a: *D.* 48, 19, 16, 1 (cf. ID., *Storia del diritto penale*, 179 ss.).

Restavano intatte alcune posizioni che già erano presenti nel diritto di epoca barbarica: ad esempio la maggiorazione delle pene se la vittima dell'atto criminoso fosse stata una persona che godeva di speciale protezione o che aveva una speciale dignità (ad esempio così nel reato di lesa maestà, nei delitti contro gli inermi etc.). Così come non era stato abbandonato del tutto il concetto per cui la maggiore o minore dignità del reo, ma ancora meglio la sua condizione, avrebbe potuto causare una pena maggiore o minore, soprattutto in riferimento ai doveri che esso avrebbe violato col suo misfatto: come era ad esempio nel caso di un pubblico funzionario<sup>181</sup>. Anzi in questo periodo si poté assistere ad una certa affinazione delle categorie riguardanti l'imperizia professionale e, *ergo*, anche l'omissione di atti dovuti nonché la commissione per omissione<sup>182</sup>.

Il favoreggiamento continuava ad essere punito regolarmente con certo rigore: crescendo la valenza politica dell'autorità che amministrava la giustizia, ne sarebbe risultata aggravata anche l'opposizione all'arresto di un criminale.

Considerazioni ed osservazioni importanti vengono a proposito dei già citati Claro e Farinacci<sup>183</sup>; come pure da altri chiarissimi dottori del tempo quali Falkner, Carpzov etc. Se l'aiuto successivo al delitto – come ricettazione delle cose rubate, occultazione del reo e simili – fosse stato in qualche modo concordato prima del delitto stesso, il favoreggiatore si sarebbe reso complice indispensabile, in certa misura anche moralmente responsabile del delitto, così da meritare la stessa pena (*receptatores eadem poenae tenentur*) dell'esecutore materiale del medesimo, sulla base del principio logico per cui anche non fosse intervenuto materialmente nella esecuzione materiale del delitto, avrebbe avuto notevole influenza sull'animo dell'esecutore<sup>184</sup>. Se poi l'aiuto – ecco il favoreggiamento vero e proprio – fosse stato del tutto successivo al delitto, dunque senza accordi o promesse e simili, la pena per il favoreggiatore sarebbe stata minore di quella ordinaria (*attestatur receptatorem minus semper puniri quam [reus]ipse*)<sup>185</sup>.

<sup>181</sup> Cf. C. CALISSE, *Storia del diritto penale*, 188 ss.; A. LAINGUI, *La responsabilité pénale*, 61 ss.

<sup>182</sup> Cf. A. LAINGUI, *La responsabilité pénale*, 61-63.

<sup>183</sup> Si rimanda in specie a: PROSPERO FARINACCI, *Responsa criminalia*, II, qq.130-132; GIULIO CLARO, *Sententiae receptae, Practica Criminalis*, q.90, 827-834.

<sup>184</sup> Cf. J.C. FALKNER, *Dissertatio*, p.XII, 10-11. Simile figura peculiare si trova, senza dubbio, assai affine a quella dell'istigatore.

<sup>185</sup> Cf. GIULIO CLARO, *Sententiae receptae, Practica Criminalis*, q.90, 834. Similmente in: B. CARPZOV, *Practica nova imperialis*, III, q.134, n.40, 282; J.C. FALKNER, *Dissertatio*, p.VI, 7 e p.X, 9.

Il favoreggiamento nudo e semplice (*de nudibus ac simplicibus receptatoribus*) non avrebbe dovuto implicare una pena come quella prevista per il *favor* ad esempio concordato. Sta comunque il fatto che se si fosse sospettato di un accordo previo, i giudici avrebbero potuto dare la tortura al fine di togliere ogni dubbio circa la maliziosità e la premeditazione del *favor* prestato<sup>186</sup>.

Esempi pratici specifici, soliti nel panorama di quel tempo, potevano riguardare ad esempio il marito che non avesse denunciato la moglie adultera ma ne avesse invece ignorato la condotta criminosa o l'avesse dissimulata: sarebbe stato punito finanche con l'esilio o con una simile pena data dal giudice, giacché avrebbe potuto rappresentare un incentivo alla continuazione della situazione adulterina – la pena sarebbe stata più grave e sarebbe caduta sotto il capo del lenocinio se ciò gli avesse portato un qualche lucro<sup>187</sup>. Un caso specifico poteva darsi nell'appoggio dato a vario titolo (*recipiunt vel aliter promovent*) ai blasfemi, gradualmente divenuto non più punibile<sup>188</sup>. O ancora il favore prestato al ladro (*alunt, defendunt, iuvant et ope succurrunt*), che rendeva il favoreggiatore malvisto tanto quanto il ladro stesso (*furibus nihilo sunt meliores*), seppure punito con una pena di grado diverso. I parenti, i consanguinei e gli affini avrebbero meritato una minore acredine (*non sunt tam acriter ac severe puniendi*)<sup>189</sup>. Se qualcuno poi avesse favoreggiato un delinquente – una previsione generica quindi – si sarebbe tenuto in conto anche della ostinazione del favoreggiatore: diverso, ovviamente, era il caso di chi avesse nascosto o aiutato dopo il delitto un delinquente non ricercato da quello di chi l'avesse occultato o accolto dopo essere stato *a iustitia admonitus*, incorrendo, in quest'ultimo caso, addirittura nell'espropriazione della casa.

Anche in caso di *receptatio delinquentium* – meno specifico rispetto alla *receptatio latronum* – era prevista la condotta favoreggiatrice tanto strettamente attiva (*propter receptationem*) quanto pure omissiva (*propter silentium*)<sup>190</sup>.

<sup>186</sup> Cf. B. CARPZOV, *Practica nova imperialis*, III, q.134, nn.40-41, 282-283. Cf. anche: J.C. FALKNER, *Dissertatio*, p.X, 9.

<sup>187</sup> Cf. J. VAN DAMHOUDER, *Praxis rerum criminalium*, cap. XCII, 374-377.

<sup>188</sup> Cf. J.C. FALKNER, *Dissertatio*, p.XLVIII, 31.

<sup>189</sup> Cf. J. VAN DAMHOUDER, *Praxis rerum criminalium*, cap. CXVIII, 445-446.

<sup>190</sup> Apparentemente contrario a questa possibilità di favoreggiamento negativo si mostra Falkner, sostenendo la punibilità solo se fosse espressamente previsto un obbligo di legge (cf. ID., *Dissertatio*, p.XV, 12 e p.XVIII, 14).

Ancora una volta, infine, i parenti, i congiunti, gli affini potevano nel giudizio dei dotti avere una riduzione della pena (*non tam atrociter et rigide o mitius puniuntur*) o una commutazione pecuniaria, giustificandone in certa misura l'atteggiamento per la natura stessa del loro rapporto col reo (*naturae ratio dictat*)<sup>191</sup>. La pena che si raccomandava per il favoreggiatore era pur sempre minore rispetto a quella ordinaria per il delitto principale, con un evidente passo in avanti rispetto al passato (*nec eum poena delicti ordinaria plectendum esse*)<sup>192</sup>. Già con una distinzione, ad esempio, del favoreggiatore dal ricettatore<sup>193</sup>. In casi altrimenti specifici o di particolare gravità si suggeriva una pena arbitraria che si confacesse al carattere *extraordinarium* del delitto<sup>194</sup>.

Poca chiarezza era invece intorno al concetto di reato di omissione, giacché questo era per lo più indicato o come un fatto di mera negligenza o come un fatto con ammissibile dolo<sup>195</sup>.

Gli esperti poi continuavano a sostenere che vi fossero speciali categorie di individui per i quali il favoreggiamento, di cui si sottolineava il carattere eccezionale<sup>196</sup>, comportava pene peculiari e qualche volta più severe: così chi avrebbe dovuto consegnare o perseguire e punire i criminali maggiori (quali ladri, omicidi, piromani e altri facinorosi), ma non lo avesse fatto, avrebbe potuto incorrere ad esempio nella *indignationis Regiae Majestatis*, oltre che a pene pecuniarie estremamente salate (come una multa da mille once d'oro)<sup>197</sup>. Circa l'obbligo universale di denunciare o collaborare alla giustizia, fu molto attento lo studio condotto da Farinacci a partire dalla fonti romane: egli arrivò ad asserire che non potesse esserci alcuna previsione generale in capo a tutti i cittadini, ma solo a particolari individui o amministratori; se infatti alcuni di questi potevano essere onerati da un obbligo, ad esempio, alla difesa dei cittadini o di certe persone (così le vedove etc.) o della pace sociale e così via, *a contrario*

<sup>191</sup> Cf. J. VAN DAMHOUDER, *Praxis rerum criminalium*, cap. CXXXVI, 478-479; B. CARPZOV, *Practica nova imperialis*, III, q.134, nn.48-51, 283-284; J.C. FALKNER, *Dissertatio*, p.XI, 10.

<sup>192</sup> Cf. B. CARPZOV, *Practica nova imperialis*, III, q.134, nn.43-47, 283.

<sup>193</sup> Il ricettatore avrebbe meritato una pena maggiore; il favoreggiatore una pena minore (cf. A. MATTHÄUS, *Commentarius*, 183).

<sup>194</sup> B. CARPZOV, *Practica nova imperialis*, III, q.134, n.37, 282: «quia [crimen] extraordinarium est, arbitraria poena receptatores teneri».

<sup>195</sup> Cf. A. MATTHÄUS, *Commentarius*, 37.

<sup>196</sup> Cf. A. MATTHÄUS, *Commentarius*, 181 ss.

<sup>197</sup> Così si disponeva per i Baroni nelle così dette *Leggi napoletane*, citate in: GIULIO CLARO, *Sententiae receptae, Practica Criminalis*, q.90, 834.

quest'obbligo non era dato che ai soli espressamente menzionati dal testo della legge<sup>198</sup>.

D'altro canto le legislazioni ufficiali continuarono spesso a restare ancorate ad una visione più severa del favoreggiamento, complice la loro motivazione soprattutto politica ed orientata più che altro alla conservazione dello *status* autoritario e non piuttosto alla crescita qualitativa del sistema legislativo criminale. Pensiamo all' art. 42 della succitata costituzione di Carlo V, dove sembra che il favoreggiamento prestato ai delinquenti (occultando gli stessi, nascondendone gli oggetti etc.) venisse a qualificarsi come soccorso somministrato al delitto principale, così da rimandare col favoreggiamento ancora una volta alla categoria della partecipazione vera e propria. Un altro esempio in questo senso viene da un editto dato nel breve regno del giovane Francesco II di Valois (1544-1560)<sup>199</sup>, dove si legge come neppure più i parenti (*[tous] sujets, même les parents*) potessero ritenersi esenti dal dovere di denunciare un criminale già condannato, pena la loro equiparazione, ai fini della sanzione, ai complici (*punis et charges comme leurs alliés et complices*)<sup>200</sup>. Ancora prima, due ordinanze (del 1515 e del 1546) sempre francesi avevano incluso alcuni crimini di caccia tra quelli punibili per favoreggiamento con la stessa pena dei rei principali<sup>201</sup>. Un'altra ordinanza francese, del 1579, prevedeva che chi avesse accolto o nascosto (*recevoir et receler*) i rei di un crimine, non ancora accusati, poiché aveva osato infrapporsi alla retta amministrazione della giustizia, avrebbe patito le stesse pene dei colpevoli<sup>202</sup>. È evidente come questo atteggiamento normativo generasse – e sotto certi aspetti riconfermasse –, dietro la minaccia del giudizio in qualità di complici, l'obbligo generale di denunciare i rei e consegnarli in qualche modo nelle mani della giustizia<sup>203</sup>.

<sup>198</sup> Cf. PROSPERO FARINACCI, *Responsa criminalia*, II, q.51, n.4.

<sup>199</sup> Come re di Francia durò all'incirca un anno (1559-1560).

<sup>200</sup> Cf. *Édit de François II, décembre 1559*, riportato in: F. VOISIN, *De la complicité*, 92.

<sup>201</sup> Cf. F. VOISIN, *De la complicité*, 91-92.

<sup>202</sup> Cf. *Ordonnance de Blois de mai 1579*, riportata in: F. VOISIN, *De la complicité*, 92-93.

<sup>203</sup> Un caso singolare è quello riportato da Laingui, circa un editto del 1682 che stabiliva l'obbligo di denunciare chiunque avesse comprato veleni o ne avesse fatta richiesta ai farmacisti; certamente esula dal campo del favoreggiamento, ma è pure sintomatico di come fosse intesa la responsabilità penale dei cittadini in funzione della pace sociale e dell'ordine pubblico, tanto da prevedere una colpa per chi non avesse denunciato un acquisto insolito, ma non di per sé stesso illegale. Si veda: A. LAINGUI, *La responsabilité pénale*, 112.

## 4.2 *L'età dei "lumi" e delle rivoluzioni*

Senza approfondire tempo per tracciare un quadro del ben noto – e triste – periodo delle rivoluzioni illuministiche, ci concentreremo direttamente sulle conseguenze che queste ebbero nei percorsi di riforma del diritto penale.

### 4.2.1 Il diritto penale “rinnovato”

Il carattere fortemente repressivo che caratterizzò l'ondata rivoluzionaria in Francia (1789-1799), poneva il neonato regime repubblicano in ideale continuità con l'uso prettamente politico del diritto criminale, nonostante le istanze illuministiche avrebbero lasciato sperare e presagire ben altro<sup>204</sup>. In questo periodo prese piede un processo di laicizzazione del diritto, che aveva avuto i suoi antesignani già in alcuni pensatori dei secoli precedenti (come Grozio, Hobbes, etc.)<sup>205</sup>, alimentato soprattutto dall'opposizione tra il diritto e la morale, proprio nel momento in cui la Chiesa iniziava invece a prestare particolare attenzione alle scuole moralistiche e mentre la stessa esercitava, particolarmente in alcuni contesti monarchici cattolici, sempre maggiore influenza nell'ambito della vita di tutti i giorni<sup>206</sup>.

Anzi in certa misura, l'illuminismo giuridico avrebbe provocato un consistente allontanamento dalla dimensione spirituale del diritto<sup>207</sup>.

In questo contesto poco roseo non mancarono coraggiosi – anche se non sempre condivisibili – tentativi di rivoluzionare la teoria del diritto criminale: uno tra tutti quello ascrivibile all'italiano Cesare Beccaria (1738-1794), che nel 1764 fu autore del famoso *Dei Delitti e delle pene*. Quest'opera ebbe un grandissimo successo per i suoi contenuti – alcuni opinabili –, soprattutto in un periodo in cui il distacco dal classicismo e dal diritto romano erano compresi come atti necessari per una ideale purificazione del diritto stesso<sup>208</sup>.

<sup>204</sup> Cf. J. LEFORT, *Cours élémentaire*, 33 ss. Sulle leggi penali vigenti nel XVIII secolo, leggiamo che esse in generale «sont horribles, et les peines sont des instruments de vengeance de terreur»; in É. DE GIRARDIN, *Du droit de punir*, 25. Lo scopo della riforma avrebbe dovuto agire in senso totalmente opposto.

<sup>205</sup> Cf. L. MAZZA, *Lezioni*, 33 ss.

<sup>206</sup> Tomás Y Valiente lo definirà «teologismo» (cf. ID., *El derecho penal*, 85 ss.).

<sup>207</sup> Cf. M.R. DI SIMONE, «Le riforme del Settecento», 53-56. Diversamente afferma Mazza, per il quale non venne mai abbandonata la religiosità del diritto (cf. ID., *Lezioni*, 68 ss.). Noi possiamo dirci a favore della prima interpretazione.

<sup>208</sup> L'opera del giurista italiano ebbe infatti numerose edizioni e traduzioni, tanto da arrivare persino nei nascenti Stati Uniti d'America, dove è notorio il fatto che condizionò in certa misura la stesura della locale costituzione.



Ma nonostante questa “autorevole” voce nel panorama italiano, proprio in Italia mancarono le tanto sperate e sbandierate innovazioni illuministiche in ambito penale; più fortuna in questo senso avrebbero invece avuto in ambiente tedesco (austriaco e prussiano per lo più)<sup>209</sup>. Ancora prima dell’opera di Beccaria vi sarebbero stati i trattati di Heinrich von Coccej (1644-1719), Joachim Darjes (1714-1791) ed altri, incentrati soprattutto sulla partecipazione al delitto di un terzo.

I maggiori tentativi di nuove codificazioni nell’arco del XVIII secolo interessarono più di un Paese. Ed anche prima dell’avvento dei moti rivoluzionari francesi. Un esempio era stato rappresentato dal *Codex juris bavarici criminalis* (1751), che in certa misura andava a proporsi quale modello per un nuovo tipo di codificazione; ma nei fatti il risultato fu decisamente distante dagli esiti che avrebbe raggiunto il successivo *Code napoleonico*. I prussiani produssero nel 1794 il *Allgemeines Landrecht für die Königlich-Preussischen Staaten*, che però conteneva eccessivi rimandi al diritto locale – divenendo di fatto poco più che un codice subsidiario, anche se in misura minore rispetto, ad esempio, al già citato lavoro creato sotto Carlo V d’Asburgo. Probabilmente però il frutto codiciale più interessante del periodo fu quello francese, del 25 settembre del 1791, giacché fu perfetta, o quantomeno più rappresentativa, sintesi delle istanze riformiste illuministiche<sup>210</sup>.

#### 4.2.2 Gli effetti sul favoreggiamento

L’omissione poteva essere ammessa quale forma speciale di concorso al delitto; il concorrente per risultare tale doveva avere agito con dolo o almeno con colpa – non si sarebbe ammessa una partecipazione casuale (*nec datur concursus ad delicta aliena casualis*). Non poteva ammettersi una partecipazione al delitto che non avesse all’origine un proposito di violare o negligenza i disposti delle leggi penali (*propositum violandi vel negligentiam requirit*)<sup>211</sup>. I delitti per loro natura collettivi, quali ad esempio la cospirazione, avrebbero escluso la complicità perché i partecipanti sarebbero stati considerati *eine Bande*, una banda, ossia agenti in solido; la *ratihabitio* si sarebbe potuta, a seconda del caso, reconsiderare quale forma di induzione a nuove forme di crimini futuri<sup>212</sup>. I modi tem-

<sup>209</sup> Cf. M.R. DI SIMONE, «Le riforme del Settecento», 56-60.

<sup>210</sup> Utile approfondimento per meglio comprendere la costruzione della suddetta legislazione ed il rapporto con il sistema normativo precedente si può considerare quello prestato da: E. DETOURBET, *La procédure criminelle au XVII<sup>e</sup> siècle*.

<sup>211</sup> Cf. J.M. SCHNEIDT, *Dissertatio*, 9 ss.

<sup>212</sup> Cf. J.M. SCHNEIDT, *Dissertatio*, 17 ss.

porali di partecipazione al delitto previsti erano quelli classici: *antede-denter, concomitans, consequenter*.

L'aiuto dato dopo il delitto poteva concretizzarsi nelle forme solite e già viste (*receptando, occultando res, recipiendo facinorosos*) e non doveva essere preceduto – ancora una volta – da alcun accordo, pena la piena imputazione per concorso. Da un punto di vista strettamente terminologico, poi, si cercarono dei sostituti per il termine *auxilium*, poiché l'ausilio vero e proprio era ammesso soltanto se dato prima o durante l'esecuzione del crimine: l'aiuto successivo appunto non si sarebbe potuto dire propriamente ausilio, poiché quest'ultimo era legato al fatto principale da un legame di efficienza; cosa che invece era logicamente impossibile per l'aiuto postumo non oggetto di precedente promessa. Si preferì dunque parlare genericamente per lo più di *receptatio*<sup>213</sup>.

Il favoreggiamento vero e proprio non avrebbe potuto sottostare alla stessa pena dell'autore del delitto, ma a pene diverse spesso ideate a seconda dei casi precisi<sup>214</sup>. Vi erano anche aggravanti di un certo peso, che riguardavano ad esempio l'aiuto postumo prestato a criminali appartenenti a certe etnie specifiche – come gli zingari (*ex zingarorum*) – che poteva meritare ai favoreggiatori anche pene afflittive o capitali, dunque di maggior peso<sup>215</sup>.

Il tacere su di un delitto commesso andava a detrimento della cosa pubblica, conservando quindi l'impronta severa ereditata a tal proposito dal diritto barbarico-germanico. Soprattutto in questo periodo, in cui lo Stato prese ancor più concretamente che in passato ad essere considerato nelle sue istituzioni come una sorta di personalità al di sopra di tutte le individualità, l'opposizione alle azioni dello Stato stesso si sarebbe compresa ancor più come azione illecita. Eppure questo onere dava due differenti classificazioni: in primo luogo non era consentito ad alcuno di opporsi alla giustizia operando un favoreggiamento personale o reale; in secondo luogo non poteva gravare in capo a tutti i cittadini (*nec a civibus regulariter exigi posse*) l'obbligo di collaborare attivamente, ma solo a speciali categorie di individui, quali erano ad esempio i giudici, per i quali si configurava una negligenza speciale rispetto ad un obbligo preciso – rifacendosi così alla legislazione ro-

<sup>213</sup> Cf. J.M. SCHNEIDT, *Dissertatio*, 37-39.

<sup>214</sup> Si rimanda alla rispettiva sezione in: J.L.E. PÜTTMANN, *Adversarium juris universi*. Cf. anche: *Ibid.*, 219 ss.

<sup>215</sup> Così nell'*Edictum Circuli Franconici*, del novembre 1746, citato in: J.M. SCHNEIDT, *Dissertatio*, 42.

mana più sopra citata<sup>216</sup>. Questa regola generale non valeva però, ancora una volta, per i delitti maggiori, quale ad esempio quello di lesa maestà<sup>217</sup>.

Il Codice francese del 1791, idealmente si fece erede di un intero secolo di speculazioni. In esso il favoreggiamento venne inserito nel titolo III circa i *complices des crimes*: apparentemente un passo indietro, non da poco, compiuto da chi invece voleva solo proiettarsi verso un ragionevole – in senso stretto – futuro. Gli artt. 3-4 trattavano lo specifico caso del favoreggiamento. Gli elementi essenziali e le condizioni della fattispecie sembrano quelli finora già visti: il delitto doveva essere già stato compiuto; l'opera del favoreggiatore doveva subentrare senza che prima questi avesse preso parte in alcun modo al delitto (tanto materialmente, quanto moralmente); che avesse prestato coscientemente (*sachant*) il suo aiuto postumo, cioè sapendo di essere entro i limiti dell'illegale.

Le pene però segnano una sorta di regressione: tornano ad essere molto severe. Così all'art. 3 il favoreggiamento reale – non la ricettazione – (*reçu gratuitement, ou acheté ou recélé tout ou partie des effets*) avrebbe meritato la qualifica di complicità ed una pena pari a quella prevista per l'autore del crimine. E l'art. 4 disponeva che il favoreggiatore che avesse nascosto un cadavere a seguito di un omicidio, sempre esclusa ogni precedente forma di complicità al delitto, avrebbe dovuto scontare almeno 4 anni di carcere.

### 5. I codici, le dottrine e gli effetti del pensiero tra ottocento e primo novecento

Il periodo del dominio napoleonico e della successiva restaurazione, diede al diritto – complici anche alcune successive importanti novità nell'assetto geopolitico europeo (come l'unità nazionale italiana del 1861 o l'unificazione delle terre tedesche del 1871) – l'occasione di consistenti riforme e nuove sistematizzazioni: un diritto penale più ragionato, la forma moderna di codificazione criminale del *Code français* (1810), i cui strascichi si estesero fino ai primi anni del secolo successivo. Anche l'approccio alla dottrina del favoreggiamento ne risultò finalmente innovato, forse anche per il fatto che le singole esperienze dei vari Stati, venivano da altri integrate e migliorate per i propri rispettivi ordinamenti. Un grande merito si deve ascrivere soprattutto ai molti capaci giuristi che

---

<sup>216</sup> Cf. ad esempio: H.E. GOBLIG – J.G. HUSTER, *Die Abhandlung*, 149; J.M. SCHNEIDT, *Dissertatio*, 52 ss.; ed altri autori ivi citati.

<sup>217</sup> Cf. J.M. SCHNEIDT, *Dissertatio*, 53.

animarono le discussioni del XIX secolo, tanto per ispirare la produzione di nuove leggi e precetti, quanto per commentarne e censirne di già esistenti, con un metodo critico fino ad allora senza pari.

### 5.1 *L'idea generale intorno al favoreggiamento e alla partecipazione al delitto nei giuristi del tempo*

Le opinioni di questo periodo intorno al favoreggiamento non furono assolutamente concordi; ma la continua critica cui esse davano luogo, i confronti tra le scuole da cui provenivano, poté portare all'affermarsi successivo di una teoria generale alquanto condivisa e recepita nelle legislazioni locali.

Anzitutto il favoreggiamento andava distinto in modo definitivo dalla complicità: si è visto in precedenza come presso i giuristi non fosse poi così rara la tendenza a considerare l'aiuto postumo al delitto come forma di partecipazione, di complicità – anche se andò via via affermandosi una minore punibilità di questi speciali “complici”. Soprattutto alla scuola tedesca (Wolthers, Feuerbach etc.)<sup>218</sup> questa assimilazione era a lungo apparsa tollerabile e normale, per certi versi. Una voce contraria e, con certezza, decisiva si sarebbe levata invece dalla scuola italiana, quando il Nani, in un'opera del 1831, sostenne senza mezzi termini come l'ipotesi di una complicità posteriore al delitto consumato fosse del tutto assurda ed insostenibile, includendo ovviamente in questa previsione anche gli atteggiamenti solitamente atti ad integrare il nostro favoreggiamento<sup>219</sup>.

Circa la dipendenza particolare che sussiste tra il delitto precedente e quello del favoreggiamento, si ritenne che fosse giusto parlare di adesione, ma solo in certa misura, e non piuttosto di complicità: la scelta terminologica dell'adesione, o ancor meglio della pertinenza, avrebbe significato soltanto esprimere la necessaria dipendenza del reato succes-

<sup>218</sup> Si rimanda a: K.G. WÄCHTER, *Lehrebuch*, 153 ss.; W. WOLTERS, *Dissertatio Juridica*, 141 ss.; A. FEUERBACH, *Lehrebuch*, 42 ss.

<sup>219</sup> «[...] gli atti posteriori all'azione criminosa possono bensì *constituire distinti delitti*, ma non potrebbero riguardarsi come atti componenti il concorso morale o fisico nel delitto anteriormente consumato»; in T. NANI, *Principii*, 118; [il corsivo è nostro]. Tra i primi a riprendere e sostenere questa autonomia vi fu anche il tedesco Sander (cf. ID., «Erörterung der Lehre», 431 ss.). Cf. anche: B. ALIMENA, *Favoreggiamento*, 3; F. CARRARA, *Lezioni*, 231; X. GRETENER, *Begünstigung*, 84; G. CARMIGNANI, *Elementi di diritto*, 81; F. LISZT, *Lehrebuch*, 587 ss.; G. KITKA, *Sopra il congregamento*, 5; J.L.E. ORTOLAN, *Elementi*, II, 55 (quest'ultimo però ammetteva ancora una certa idea di complicità accessoria); etc.

sivo rispetto a quello precedente. Chiaro è che senza un delitto da favorireggiare – occultandone il reo, gli oggetti etc. – mai vi sarebbe stata possibilità di favorireggiamento. La complicità doveva infine esulare da quelle condotte che diversamente integravano il favorireggiamento e viceversa: nessuna confusione, nessuna ambiguità possibile, giacché anche l'aiuto prestato, considerato in rapporto alla consumazione del delitto principale, avrebbe dato o l'una o l'altra fattispecie<sup>220</sup>. Così mai si sarebbe potuto dare favorireggiamento se l'aiuto fosse stato promesso prima del delitto in qualche modo – ecco un'altra conferma di tendenze passate. E si sarebbe anche dovuto distinguere bene il favorireggiamento dal reato della ricettazione: sebbene simili per numerosi aspetti (momento consumativo, terzietà dell'agente), si riconobbero le rispettive peculiarità (così come la tendenziale abitualità e stabilità della figura del ricettatore, nonché il lucro)<sup>221</sup>; tanto che la ricettazione avrebbe avuto collocazione tra le norme sui reati contro la proprietà e non tra quelle sui delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Ecco che il favorireggiamento divenne, nella dottrina del tempo, un reato a sé stante, in tutti i sensi, cessandone la comprensione di *concursum subsequens* o *per posterius*. Questa posizione sarebbe stata condivisa dalle maggiori scuole europee del tempo: quella italiana, già citata; quella francese, che sottolineò l'esistenza di un legame di mera connessione e non piuttosto di complicità, fosse anche accessoria<sup>222</sup>; quella tedesca in larga parte, che intese col termine *Begünstigung* un fatto nuovo rannodato al primo e non un caso di complicità (*uneigentliche Theilnahme am Verbrechen*)<sup>223</sup>; quella spagnola, che pure distinse la figura del favorireggiatore da quella dell'autore e dei complici.

<sup>220</sup> Cf. B. ALIMENA, *Favoreggiamento*, 7; F. CARRARA, *Lezioni*, 231; J.L.E. ORTOLAN, *Elementi*, II, 54.

<sup>221</sup> Si rimanda per queste considerazioni a: L. GUILLAUME, ed., *Actes du Congrès pénitentiaire*, 675 ss.

<sup>222</sup> Cf. ad esempio: J.L.E. ORTOLAN, *Elementi*, II, 53-54.

<sup>223</sup> Cf. X. GRETER, *Begünstigung*, 73. Scrive poco dopo l'autore che il pieno e completo riconoscimento della verità secondo cui il favorireggiamento è un'offesa speciale sembra essere una richiesta non solo avanzata della scienza giuridica, ma di un grado ancora maggiore dalla giustizia stessa (cf. *Ibid.*, 165). Pertinente alla scuola tedesca, quella austriaca: nell'opera di Kitka è partecipe in senso proprio del delitto solo colui che «coopera alla esecuzione di esso [del delitto] e conviene avanti il fatto coll'autore per aiuto od assistenza susseguente o per parte di lucro o profitto»; in ID., *Sopra il congregamento*, 83; [il corsivo è nostro]. Aggiungerà più avanti che non è considerato «l'aiuto prestato della partecipazione al frutto del delitto *senza concerto* o dell'ascondimento degli oggetti avuti col delitto né la ricettazione [...]. Queste azioni non possono essere punite come azioni di complicità perché tali non sono»; in *Ibid.*, 107-109.

L'intromissione del favoreggiatore, il suo ingresso nel crimine si qualificava ormai come l'apporto di atti non necessari al perfezionamento del delitto, bensì tutt'al più accessori, cioè animati da un dolo subalterno, che per la sua stessa natura doveva ammettere la premessa del delitto principale, ma che non poteva in alcun modo portarlo a conseguenza ulteriore<sup>224</sup>. Evidentemente però neppure il concetto di accessorialità in questo senso risultava adatto: si doveva superare in qualche modo la classica nozione del crimine accessorio e la sua logica (per cui *accessorium sequitur principale*), giacché questo stesso risultava ormai già da tempo insufficiente nell'analisi del favoreggiamento<sup>225</sup>, a vantaggio piuttosto dell'interpretazione, che più tardi avrebbe preso universalmente piede, secondo la quale il favoreggiamento veniva ad essere un delitto semplicemente aderente<sup>226</sup>.

Doveva darsi incompatibilità tra l'autoria ed il favoreggiamento, poiché il reo che avesse occultato le prove del proprio reato, o che si fosse sottratto alla giustizia, non avrebbe potuto sottostare alla fattispecie di favoreggiamento, la cui punibilità era riconosciuta universalmente impensabile, sulla base del principio per cui *nemo tenetur contra se*<sup>227</sup>. Se poi l'opera fosse stata prestata da un complice per favorire l'autore principale del delitto, questo avrebbe costituito evidentemente una sorta di auto-favoreggiamento mediato, che avrebbe dato la punibilità dei favoreggiatori solo se essi non avessero beneficiato a loro volta della condotta che avevano posto. E così pure se uno avesse istigato un terzo a favorirlo, si sarebbe trattato per il primo di un auto-favoreggiamento, pertanto non punibile; per il favoreggiatore, invece, di favoreggiamento vero e proprio<sup>228</sup>.

Doveva inoltre distinguersi l'azione postuma che avesse portato il delitto ad ulteriori conseguenze, da quella che fosse intervenuta senza

<sup>224</sup> Cf. ad esempio: K. BINDING, *Normen*, II, 454; X. GRETENER, *Begünstigung*, 106.

<sup>225</sup> Così affermerà ad esempio Pannain (cf. ID., «Favoreggiamento», 147). Preme ricordare come fondamentale fu l'idea pionieristica del già citato Nani in questo ambito (cf. ID., *Principii*, 117 ss.).

<sup>226</sup> Cf. C. SALVADORE, «Di alcune questioni», 512-525; T. DELOGU, «Contributo alla teoria», 15.

<sup>227</sup> Cf. tra i tanti: F. CARRARA, «Studi», 48-49; X. GRETENER, *Begünstigung*, 159 ss.; V. MANZINI, *Trattato*, V, 511; F. LISZT, *Lehrbuch*, 576; L.F. VON SCHWARZE, *Commentar*, 744; M. VON BURI, *Zur Lehre von der Theilnahme*, 160; R. BABBONI, *Delitti*, 254. A proposito il codice penale norvegese del 1902 (*Almindelig borderlig Straff*) prevedeva espressamente che nessuna pena potesse essere data a colui che avesse tentato di sottrarsi all'esecuzione della pena o alla carcerazione preventiva (art. 132).

<sup>228</sup> Cf. V. MANZINI, *Trattato*, V, 834-835.

innovare alcunché – il favoreggiamento vero e proprio<sup>229</sup>. Fondamentale qui il concetto del delitto permanente, opposto a quello del delitto puntuale e compiuto, in qualche modo già completo (*jam completis*). La differenza principale tra le due categorie di delitti sorgeva dall'entità del momento consumativo del delitto: in un delitto permanente la consumazione si protraeva necessariamente nel tempo (ad esempio il lenocinio); diversamente il delitto puntuale, il cui momento consumativo era, quantomeno, circoscritto (ad esempio l'omicidio, il furto). Circa la consumazione del delitto precedente, si dimostrò utile come ulteriore discriminare logico l'aspetto più soggettivo dell'aderenza della terza parte (ossia il favoreggiatore), considerando la natura del *dolus* con cui quest'ultimo entrava idealmente sulla scena del crimine. La necessaria premessa consisteva nella corrispondenza implicita della violazione del diritto con la volontà di attuare quella violazione, così che una volta che il dolo avesse generato, scatenato l'esecuzione degli atti necessari, si considerava esaurito il delitto – ed ancor prima com'è ovvio il dolo stesso – pur in presenza di un fallimento, di un tentativo<sup>230</sup>. In quest'ottica risultò evidente che il favoreggiatore (*Begünstiger*), a differenza del complice, dell'aiutante vero e proprio (*Gehilfer*) intervenisse ed apparisse solo dopo che il crimine fosse stato completato (*nach Verbrechen den tritt*), attingendo così la sua conoscenza dei fatti, necessaria a costruire il dolo, l'intenzione di favoreggiamento solo dopo che il dolo dell'autore principale fosse stato espletato<sup>231</sup>. Pertanto non poteva esservi una coesione importante col dolo dell'agente principale, generalmente sottintesa come condizione previa della complicità, poiché le condizioni di quest'ultimo erano in certo senso venute meno dopo la consumazione del delitto<sup>232</sup>. Né tantomeno poteva esservi alcuna continuazione del *dolus* principale da parte del terzo (ossia il favoreggiatore), giacché logicamente egli sarebbe intervenuto dopo che il primo dolo era stato in

<sup>229</sup> Così ad esempio il tedesco Binding (cf. ID., *Normen*, II, 454).

<sup>230</sup> Così pare volesse esprimersi: F. CARRARA, *Programma. Parte generale*, 298 ss.

<sup>231</sup> Cf. X. GRETENER, *Begünstigung*, 144. L'autore affronta l'idea della effettiva posteriorità per trattare l'argomento della erronea coscienza del favoreggiatore, che rischia di essere tale in virtù del fatto che si costruisce su fonti poco affidabili (*aus unzuverlässigen Quellen-schöpf*). E tuttavia la premessa che egli propone ci pare più che funzionale anche in ordine ai nostri fini.

<sup>232</sup> Si legge: «Se il consenso nell'*idem placitum* criminoso non è mai sorto, è assurdo immaginare connessione: il vincolo del comune volere è l'anello che lega i partecipi di un delitto»; in F. CARRARA, *Lezioni*, 254; [il corsivo è dell'autore]. E ancora prima lo stesso autore ricusa la «complicità, perché manca la convergenza dei voleri, e così il nesso giuridico necessario a costituirlo»; in *Ibid.*, 147.

qualche modo già esaurito nella consumazione del delitto<sup>233</sup>; o almeno dopo che, una volta tentato il delitto anche senza un buon esito, si fossero create le condizioni per l'intervento del favoreggiatore che non perseguisse gli scopi del primo fatto criminoso andato vano<sup>234</sup>. Diversamente sarebbe stato complice.

Non era quindi sufficiente unicamente che i delitti favoreggiati fossero delitti non permanenti ma puntuali, «istantanei»<sup>235</sup>; bensì occorreva che fossero pure compiuti, o che il dolo risultasse in qualche modo avviato nel processo di esecuzione del reato<sup>236</sup>. Il senso del *jam completis*, posto come *condicio sine qua non* per l'esistenza del delitto di favoreggiamento, stava tutto nella connessione instaurabile tra il primo delitto e l'opera prestata dopo di esso. Una volta esclusa la classe dei delitti permanenti o continuati<sup>237</sup> – per i quali solo oggi certa dottrina propone la distinzione tra consumazione e perfezionamento del delitto stesso<sup>238</sup> – e considerando invece quelli puntuali, questi ultimi si potevano ritenere consumati quando si fossero realizzati tutti quegli elementi costitutivi della fattispecie criminosa. Ecco che il momento della consumazione in questo senso veniva a sussistere indipendentemente dal raggiungimento dello scopo prefissato: il delitto precedente poteva essere consumato in senso proprio o semplicemente tentato<sup>239</sup>.

Si doveva guardare a come la consumazione del delitto precedente fosse strettamente connessa al dolo dell'agente principale ed all'azione che egli compiva. All'epoca, almeno in seno alla scuola italiana, si animò una controversia circa la possibilità di incriminare per favoreggiamento

<sup>233</sup> Una condizione necessaria perché si considerasse la continuazione del delitto era che le diverse azioni commesse contestualmente, o successivamente, fossero l'effetto della stessa risoluzione criminosa (cf. C. GIACHETTI, *Dei reati e delle pene*, 262 ss.).

<sup>234</sup> Richiamiamo qui le tre fasi del delitto individuate dal giurista Ortolan: la prima, quella della risoluzione del delitto (ossia o sviluppo dell'intenzione dolosa criminale); la seconda, quella della preparazione; la terza, quella della esecuzione (cf. J.L.E. ORTOLAN, *Elementi*, II, 48). Circa poi la ammissibilità del tentativo: «[...] dopo la cessazione del tentativo, dopo la consumazione del reato, o dopo la cessazione dello stato di permanenza criminosa [...]»; in TRIB.SANREMO, 25.11.1899, 62; [il corsivo è nostro]. Cf. anche: CASS.PEN., 7.10.1905, 60.

<sup>235</sup> V. MANZINI, *Trattato*, I, 349.

<sup>236</sup> Più tardi avrebbe sostenuto a mo' di chiarimento un autore che «l'espressione reato commesso è comprensiva, infatti, sia del reato consumato sia di quello tentato, ma soprattutto si riferisce al processo esecutivo del reato»; in R. PANNAIN, «Favoreggiamento», 148. Tuttavia a nostro modesto parere questo genera alcune ambiguità sul piano interpretativo.

<sup>237</sup> Cf. F. CARRARA, *Programma. Parte generale*, 297 ss.

<sup>238</sup> Ciò ad esempio sottolinea: F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte generale*, 427.

<sup>239</sup> Cf. R. BABBONI, *Delitti*, 249.



qualcuno «dopo che l'azione penale per il reato principale sia estinta»<sup>240</sup>. Una particolare attenzione era posta alla tipologia di favoreggiamento prestato: secondo una certa corrente, quando si fosse trattato di aiuti atti ad eludere le investigazioni o a sottrarre alle ricerche, una volta estintasi l'azione non si sarebbe potuto incriminare il favoreggiatore; per contro, se il favoreggiamento si fosse concretizzato in aiuti atti ad assicurare il profitto, alterare o eliminare tracce etc., ciò veniva indubbiamente ad esser contro l'amministrazione della giustizia<sup>241</sup>.

L'opera del favoreggiatore doveva essere prestata scientemente. Non sarebbe bastata l'idoneità accidentale o una casualità particolare per giustificare la punibilità: doveva esserci una volontà fraudolenta. Non avrebbe dovuto tuttavia trattarsi di un *dolus* specifico, poiché sarebbe stato sufficiente piuttosto un dolo generico (*dolus generalis seu indeterminatus*) ad integrare il favoreggiamento: si riteneva insomma che la volontà di chi andava a prestare l'aiuto postumo dovesse almeno essere orientata a sottrarre il criminale alla pena, a voler intraprendere un atto potenzialmente preventivo dell'azione penale<sup>242</sup>.

Interessanti le conseguenze che derivarono da queste teorie circa il conato ed il tentativo di favoreggiamento. Ben pochi ritenevano che il favorire una persona creduta colpevole ed imputata, ma poi processualmente prosciolta o assolta, potesse motivare una impunità generale; questa lettura subì una impressionante cassazione dottrinale, poiché molti autori ritennero che per esaurire il dolo del favoreggiamento fosse sufficiente il fatto stesso di avere agito in senso opposto e volutamente tale rispetto all'azione della giustizia, a prescindere dalla realtà criminale della persona aiutata<sup>243</sup>. Anzi, come avrebbe sostenuto Alimena, per assurdo, proclamando l'impunità di chi «favorisce l'imputato assolto in giudizio, a maggior ragione bisognerebbe proclamare l'impunità di chi favorisce il reo, credendolo, in buona fede, innocente»<sup>244</sup>. Dunque non si sarebbe esigita la scienza esatta del de-

---

<sup>240</sup> R. BABBONI, *Delitti*, 249.

<sup>241</sup> Cf. R. BABBONI, *Delitti*, 249 ss.

<sup>242</sup> Cf. ad esempio: K. VILLNOW, *Raub und Erpressung*, 86 ss.; X. GRENER, *Begünstigung*, 142; W. WOLTERS, *Dissertatio Juridica*, 147.

<sup>243</sup> Sostenitore più famoso della impunità fu il Sander (cf. ID., «Intorno alla dottrina del favoreggiamento», 100 ss.). Contrari furono con buona approssimazione quasi tutti i giuristi coevi, tra i quali ricordiamo: B. ALIMENA, *Favoreggiamento*, 4 ss.; L. MAJNO, *Commento*, I, 1106; X. GRENER, *Begünstigung*, 71, 99 e 148; F. CARRARA, «Studi», 60-61 e ID., *Lezioni*, 232; R. BABBONI, *Delitti*, 255 ss.; A. BAUER, *Abhandlungen*, 411 ss. Questa impostazione venne ripresa anche dalla giurisprudenza italiana del tempo (cf. ad esempio: CASS.PEN. 28.3.1898; ID., 13.11.1895; ID., 16.1.1906).

<sup>244</sup> B. ALIMENA, *Favoreggiamento*, 5.

lito o della vera colpevolezza, ma una idea a proposito della colpevolezza del beneficiario del favoreggiamento, che avrebbe dato origine agli atti di aiuto, i quali avrebbero a loro volta potuto o meno sortire l'effetto cui erano ordinati.

Questa previsione trovò fondamento sulla sostanza della fattispecie del favoreggiamento, compreso quale delitto contro l'amministrazione della giustizia. Il favoreggiatore avrebbe agito mosso dalla predilezione per la persona del criminale più che dalla considerazione del reato commesso in sé, così da andare a detrimento della giustizia. A ragione di ciò, qualsiasi atto doloso posto al fine di sottrarre qualcuno ad essa, anche se non prodotto in primo luogo dall'intenzione di intralciare la pubblica autorità, avrebbe nei suoi effetti dato quest'ultimo effetto – più o meno efficacemente<sup>245</sup> – meritando una censura<sup>246</sup>. In realtà sulla punibilità del tentativo non fu mai concordia tra gli autori, nonostante le diverse proporzioni dei sostenitori dell'una e dell'altra opinione. Mise idealmente fine a questo dibattito la legge scritta che recepì quasi ovunque l'ammissibilità del tentativo<sup>247</sup>. Un atteggiamento del genere andava a qualificarsi come antisociale ed illegittimamente parziale – cosa che già era compresa, seppure in germe, nel diritto barbarico – e pertanto non si sarebbe potuto tollerare un privato che col suo personale interesse si fosse sostituito ai pubblici interessi. Ed in questo senso la pena assegnata al favoreggiatore si sarebbe posta non come pena in riparazione del reato, ma come riparazione della condizione illegale venutasi a creare o tentata in ordine alla frustrazione della giustizia: perché si desse favoreggiamento non era necessaria una condizione di successo (*mag auch die Absicht nicht erreicht sein*)<sup>248</sup>. A proposito, tra gli italiani fu soprattutto Carrara ad ammettere la nozione del tentativo anche quando il fatto non fosse stato compiuto e non avesse raggiunto il suo fine prossimo<sup>249</sup>.

Avrebbero meritato una pena mitigata, secondo una previsione generale, coloro che avessero ricoverato parenti ed affini; avrebbero addirittura meritato un'esenzione i figli, i genitori, il marito e la moglie del fa-

<sup>245</sup> Così ad esempio in: CASS.PEN. 28.4.1922, 729: «Aiuta a sottrarsi alle ricerche dell'autorità chi nasconde [...] il ricercato, anche se il fatto abbia natura precaria e non eviti o ritardi la cattura».

<sup>246</sup> Cf. C.C. STÜBEL, *Ueber die Theilnahme*, 127; X. GREENER, *Begünstigung*, 88 ss.

<sup>247</sup> Contrari furono tuttavia, ad esempio: A. GEYER, «Theilnahme», 45; L.F. VON SCHWARZE, *Commentar*, 739.

<sup>248</sup> Cf. F. LISZT, *Lehrbuch*, 588; X. GREENER, *Begünstigung*, 94; R. BABBONI, *Delitti*, 258.

<sup>249</sup> Cf. F. CARRARA, *Programma*, V, 516 ss.

voreggiato, posto che essi stessi si fossero resi favoreggiatori, poiché si riconoscevano l'antioriorità e la preponderanza, per così dire, dei maggiori vincoli affettivi, ben superiori e certamente più profondi e radicati nell'animo, rispetto all'interesse che lega solitamente ogni individuo alla società cui appartiene<sup>250</sup>.

Per il favoreggiamento di tipo personale, l'aiuto prestato poteva sussistere in molti modi: poteva essere integrato da qualsiasi manifestazione di agevolazione, atta ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche della medesima; atta a coprire le tracce del reato o ad influenzare i testimoni di questo. Per il favoreggiamento reale, benintesa la differenza con la ricettazione – consistente soprattutto nella natura a scopo di lucro di quest'ultima – qualsiasi condotta atta ad assicurare il profitto e il prodotto o il prezzo del reato commesso da un altro. In ogni caso questi atti si sarebbero potuti porre tanto dietro una richiesta del colpevole principale, o per uno spontaneo impulso del favoreggiatore, anche ad insaputa del delinquente<sup>251</sup>.

La questione del favoreggiamento di tipo omissivo, invece, sembra ormai non fosse più ammissibile in capo a tutti i cittadini: così l'omissione di denuncia del reato, il rifiuto di fornire informazioni all'autorità in merito al medesimo – pure da parte della *pars* lesa. Il codice napoleonico del 1810 aveva a suo tempo introdotto una distinzione interessante, rendendo autonome quelle infrazioni nelle quali l'elemento materiale (criminale in questo caso) era costituito dall'*inexécution* di un atto reso obbligatorio da una legge positiva<sup>252</sup>. Nella fattispecie del delitto *de comission par omission*, l'atto omissivo costituente propriamente un delitto veniva a sussistere solo in presenza di una evidente statuizione legale, che raramente – o quasi mai – aveva un carattere di previsione generale e universale<sup>253</sup>. L'atto negativo in sé, quindi, a meno che non fosse stabilito qualche obbligo d'ufficio (così per magistrati, ufficiali di polizia etc.), o di altro tipo, in quanto puramente negativo non avrebbe esaurito il favoreggiamento<sup>254</sup>.

Data infine la natura di delitto a sé stante del favoreggiamento (*per se stans*), si sarebbero nel tempo avanzate ipotesi sulla possibilità di una complicità anche al delitto stesso di favoreggiamento, segnando

---

<sup>250</sup> Cf. ad esempio: G. CARMIGNANI, *Elementi di diritto*, 244; B. ALIMENA, *Favoreggiamento*, 11; V. MANZINI, *Trattato*, V, 513; R. BABBONI, *Delitti*, 264; K. VILLNOW, *Raub und Erpressung*, 87.

<sup>251</sup> Ciò riporta alla memoria quanto visto all'inizio di questo capitolo (cf. F. CARARA, *Lezioni*, 237 ss.; R. BABBONI, *Delitti*, 254).

<sup>252</sup> Così ad esempio agli artt. 346 e 475 del medesimo *Code*.

<sup>253</sup> Cf. A. LAINGUI, *La responsabilité pénale*, 108.

<sup>254</sup> Cf. CASS.PEN. 21.5.1907, 452.

come notevolmente avanzata la scissione dalle dipendenze rispetto al delitto principale – ossia: solo un delitto autonomo può prevedere una complicità *ad hoc* – e dunque anche la possibilità di un favoreggiamento del favoreggiamento<sup>255</sup>.

Non mancarono tentativi di definizione del delitto di favoreggiamento, che andavano a fondare gli estremi della fattispecie nelle caratteristiche fin qui esposte, che ebbero una certa eco nelle codificazioni del tempo. La più completa per il periodo qui preso in considerazione è, a nostro parere, quella fatta dal giurista Carrara, per il quale i favoreggiatori erano

coloro che senza ripetere la violazione del diritto offeso col malefizio, e senza previo concerto coi delinquenti, porgono loro dopo il delitto assistenza in qualsiasi modo, onde stornare il discoprimiento o la punizione del delitto o dei delinquenti<sup>256</sup>.

Tutte le possibili definizioni partorite dalle scuole del tempo, dalle cattedre e dai giuristi, ebbero comunque a che vedere e confrontarsi soprattutto circa la relazione del favoreggiamento rispetto al crimine favoreggiato e la valenza da assegnare a questa stessa relazione: che conseguenze avrebbe avuto o potuto avere il tipo di reato favoreggiato sulla pena del favoreggiatore? La dipendenza del favoreggiamento dal delitto precedente era immediata, per la natura stessa del crimine sulla scia del quale si andava a porre. Il favoreggiamento poteva dirsi in relazione speciale con il delitto che l'aveva preceduto, ma si sarebbe trattato di un legame peculiare, appunto, di una pertinenza *sui generis*. La punibilità del favoreggiamento, laddove prevaleva l'aspetto della dipendenza in modo eccessivo, poteva però in tal modo esser fatta derivare non tanto dalla sua natura di delitto peculiare, bensì dal crimine principale: così in poche parole il favoreggiatore avrebbe dovuto essere punito solo per ciò per cui era punibile il criminale principale, quasi si fosse trattato di un mantenimento dello stato illegale causato dal precedente atto criminale. Questo avrebbe significato, in fondo, che il favoreggiamento continuava ad essere visto non realmente quale crimine *per se stans*, ma ancora in una certa ottica di partecipazione al delitto precedente. Ottica che venne dai più ritenuta illogica, giacché nessuno voleva ancora imprimere al favoreggiamento il carattere di una forma di partecipazione e basarne le sanzioni penali direttamente sulla responsabilità del crimine princi-

---

<sup>255</sup> Cf. A. SANDER., «Intorno alla dottrina», 100; F. CARRARA, *Programma*, V, 516; A. GEYER, «Theilnahme», 45; R. BABBONI, *Delitti*, 255-256.

<sup>256</sup> F. CARRARA, *Lezioni*, 240.

pale<sup>257</sup>. Chiaro è, quindi, come vedremo partendo dai contenuti delle legislazioni e soprattutto di quella italiana, che la qualificazione del favoreggiamento doveva sì rifarsi all'entità del reato precedente; ma non in modo esclusivo o principale, comprendendo pertanto altri "fattori".

## 5.2 *Le maggiori codificazioni europee ed il favoreggiamento*

### 5.2.1 *Le legislazioni dell'area ad influenza francese*

Il primo codice penale moderno fu indubbiamente quello napoleonico del 1810, che aveva seguito il codice civile del 1804 – anche se lo aveva preceduto di pochissimo quello di Piombino (1808), che però ebbe minore fortuna. Diverso dalle codificazioni di tradizione austriaca, si trattò di un codice in cui il carattere essenziale e la pragmaticità avevano preso il sopravvento sulla dottrina didascalicamente esposta<sup>258</sup>. Fu un codice nei contenuti di fatto molto vicino alla giurisprudenza legata al precedente del 1791, periodo in cui la comprensione della presente fattispecie nel diritto francese corrispondeva ancora ad una forma di complicità posteriore all'azione<sup>259</sup>.

Ne risultò che il favoreggiamento fosse ancora considerato in pertinenza alla complicità, trattata agli artt. 59-63. L'art. 61 stabiliva che se qualcuno avesse abitualmente dato alloggio, ricovero a dei criminali, sarebbe stato punito in qualità di complice. E così pure l'art. 63, che puniva la ricettazione come la complicità al crimine precedente. Evidentemente non erano casi di favoreggiamento in senso stretto. L'art. 248 addirittura arrivava a considerare come condotte delinquenziali contro la pubblica autorità tutte quelle poste in ordine all'occultamento di un delinquente. La pena prevista poteva arrivare ad essere la stessa del reato principale. Va però tenuto conto quanto riportato dal noto giurista Ortolan: pare vi fosse la tendenza a non punire chi si fosse adoperato, senza accordo previo o complicità di sorta, per la fuga del ricercato (non ancora detenuto): fuga evidentemente diversa dall'occultamento della persona del colpevole<sup>260</sup>; o quella di non punire chi avesse accettato in buona fede dei beni che non immaginava rubati. Interessante ancor più notare come all'epoca, parlando di *receleur* si facesse riferimento soprattutto a chi avesse preso

---

<sup>257</sup> Molto severo ad esempio il commento di Gretener, in aperta polemica col fronte opposto – rappresentato soprattutto dal già citato Von Buri (cf. X. GRETENER, *Begünstigung*, 79 ss.).

<sup>258</sup> Cf. A. CADOPPI, «Il primo codice penale», 34 ss.

<sup>259</sup> Cf. A. CHAVEAU – F. HÉLIE, *Théorie du code penal*, I, 284 e III, 1039; A.F. LE SELLYER, *Trattato dei reati*, 394 ss.

<sup>260</sup> Cf. J.L.E. ORTOLAN, *Elementi*, II, 69.

con sé un bene rubato (*choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit*). Era ammessa una punizione minore e non, dunque, l'impunità per i parenti prossimi che avessero favorito in qualche modo il loro familiare<sup>261</sup>.

Altro codice simile a quello francese fu quello belga del 1867, che agli artt. 66-69 prevedeva il favoreggiamento come punibile quasi a titolo di complicità, dando esempio di come anche in questo caso avesse avuto la meglio la linea rigorista dei francesi. Anche il codice belga, inoltre, comprendeva l'occultamento dei criminali come un crimine adoperato contro la pubblica sicurezza (art. 339). Diverso era il destino della ricettazione, compresa ormai nei reati contro la proprietà (art. 505). La pena solitamente prevista era di entità minore rispetto a quella dell'autore principale<sup>262</sup>.

### 5.2.2 Il codice penale del Baden e legislazioni di area tedesca

La maggiore autonomia che venne concessa in un testo di legge nel XIX secolo si ebbe in primo luogo nel codice per il granducato di Baden (*Strafgesetzbuch für das Großherzogthum Baden*) del 1845<sup>263</sup>. Ivi all'art. 142 il favoreggiamento veniva presentato quale aiuto, prestato coscientemente dopo la consumazione del reato, ma senza precedente intelligenza del medesimo. Dunque non più compreso come partecipazione postuma, il favoreggiamento veniva ad esistere per mezzo dell'aiuto o dell'appoggio dati al delinquente rispetto al delitto che questi aveva commesso, procurandogli o gli utili del delitto (con favoreggiamento reale, di cose – ma non ricettazione); o aiutandolo ad intralciare la persecuzione della giustizia. L'art. 145 sanciva poi l'esenzione da pena dei congiunti.

Il precedente codice bavarese del 1813 – che tra i suoi ispiratori ebbe il sopra menzionato Feuerbach – agli artt. 45-48, 84 e 89 distingueva gli autori, i complici ed i fautori<sup>264</sup>. Venivano considerati fautori coloro che, con un atto qualunque posteriore all'esecuzione del delitto e che vi si rannodasse, avessero favorito volontariamente i delinquenti, purché questi atti – an-

<sup>261</sup> Cf. P.A. MERLIN, «RecelEUR», 767-772.

<sup>262</sup> Si rimanda comunque a: J.S.G. NYPELS, *Le code pénal*, II, 44 e III, 452.

<sup>263</sup> Questa nostra osservazione trova sostegno anche nelle opinioni di Alimena e Babboni. Cf. rispettivamente: B. ALIMENA, *Favoreggiamento*, 4; R. BABBONI, *Delitti*, 243.

<sup>264</sup> Questa tripartizione sarebbe stata ripresa nella codificazione unitaria tedesca del 1871. Ivi agli artt. 257 e 259 il favoreggiamento (*Begünstigung*) e la ricettazione (*Hehlerei*) erano trattati in una parte a sé stante, che permetteva una certa elasticità delle interpretazioni. Si rimanda a: H. RÜDORFF, *Strafgesetzbuch*, 564 ss.; E. VON BELING, *Grundzüge des Strafrechts*, 92 e 260-262; L.F. VON SCHWARZE, *Commentar*, 736 ss.

cora una volta – non fossero stati promessi prima dell'esecuzione. I favoreggiatori venivano inoltre distinti in base alla stabilità o puntualità della loro condotta: così era diverso il caso di quelli che abitualmente favoreggiavano la fuga dei criminali o li aiutavano a far sparire le tracce del delitto; altra categoria era quella dei ricettatori.

Pare, ad onor del vero, che la legislazione austriaca già nel 1768 avesse conferito o dato un accenno di autonomia al delitto di favoreggiamento. Più esattamente, però, fu solo il codice austriaco del 1852, che agli art. 214-216 trattò il reato in questione includendolo nel capitolo XXVI, quello sugli aiuti prestati ai rei di crimine e non tra le forme di partecipazione al reato, come nelle leggi precedenti, bensì tra quegli atti in qualche modo ad esso connessi in ragione della persona del delinquente. Era previsto che venisse a sussistere nella forma di un ostacolo posto alle indagini o a mezzo dell'occultamento dato in favore del reo, per cui il favoreggiatore sarebbe stato punito con il carcere, a meno che non si fosse trattato di parenti e congiunti.

### 5.2.3 Altri esempi legislativi

Il codice penale spagnolo del 1822 all'art. 16 includeva i favoreggiatori, (*encubridores*) nella categoria affine a quella degli autori e dei complici<sup>265</sup>. Erano esenti da pena il coniuge, gli *ascendientes*, *descendientes*, *hermanos legítimos* e gli affini (art. 17). Il *Código* del 1848 similmente ai testi delle leggi tedesche introdusse agli artt. 63-64 e 69 la distinzione di tre gradi di partecipazione al delitto (*autores*, *cómplices*, *encubridores*), facendo ricadere ancora il favoreggiatore tra i partecipanti al delitto, ma prevedendo per esso una pena minore di quella comminata contro il complice vero e proprio. A proposito della terminologia utilizzata nella codificazione spagnola è interessante come fosse prevalente il sostantivo *encubridor* a testimonianza di come la forma principale o, quantomeno, più comune di attuazione del dolo integrante la fattispecie di favoreggiamento fosse quella dell'occultamento, del nascondimento del reo<sup>266</sup>.

I provvedimenti spagnoli furono ispiratori della legislazione portoghese del 1861 – che riprendeva in parte la legislazione locale precedente – dove agli artt. 44-45 si introdusse il concetto di *adherencia* (conformità), intendendo con essa non soltanto l'omessa segnalazione di un delitto o l'impedimento omesso al suo compimento, ma anche tutte quelle condotte di aiuto posteriori al delitto. E tuttavia la *adherencia* era punita con una pena minore,

---

<sup>265</sup> Cf. ad esempio: J.F. PACHECO, *El código*, 269 ss.

<sup>266</sup> Cf. ad esempio: M.O. ZUÑIGA, *Biblioteca Judicial*, 132 ss.

in quanto corrispondente ad una partecipazione accessoria, secondaria al delitto<sup>267</sup>.

Nelle legislazioni dell'Europa orientale il favoreggiamento rientrava per lo più nei casi di complicità: così per i Russi e gli Svedesi<sup>268</sup>. Particolare rilevanza era data nella codificazione russa del 1903 al delitto di tipo omisivo compiuto dal pubblico ufficiale: l'art. 644 stabiliva che la contravvenzione per omissione del dovere di ufficio, anche se non si qualificava propriamente come favoreggiamento, costituiva un pregiudizio grave per la giustizia, da punirsi con la detenzione. Le leggi ungheresi invece si rifacevano molto di più al modello tedesco, dedicando una sezione *ad hoc* al reato, sulla ricettazione e l'assistenza susseguente<sup>269</sup>.

Negli ordinamenti di "tradizione" anglosassone, così sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti d'America, le leggi suddividevano la complicità in quella venuta prima e quella accessoria venuta dopo il fatto. Il favoreggiatore rientrava in questa seconda divisione. I ricettatori erano solitamente eguagliati ai complici, dunque; e similmente avveniva per tutti quelli che avessero ricevuto, aiutato, assistito (*receives, relieves, comforts, assists*) il colpevole<sup>270</sup>. Le pene affibbate per lo più erano di entità minore.

## 5.2.4 Le normative "italiane" fino al 1930

### 5.2.4.1 *Lo Stato Pontificio*

Nel più laico panorama italiano, anche lo Stato Pontificio a suo modo fu interessato dalle riforme del diritto criminale statale del XIX secolo, anche se con maggiore vicinanza alle istanze del precedente sistema legale<sup>271</sup>.

Certamente fino al 1830 la pratica giudiziaria e di polizia criminale dello Stato Pontificio non contemplava, almeno in modo espresso ed inequivocabile, la figura del favoreggiatore per come oggi intesa; ma tuttalpiù quella del complice della fuga di un bandito, di un facinoroso già

<sup>267</sup> Si rimanda a: L.M. JORDAO, *Commentario ao Código*, II, 250 e IV, 864.

<sup>268</sup> Cf. rispettivamente: W.A. TAGANZEF, *Leczii po russcomu ugovnomu pravu*, 668 ss.; W. UPPSTRÖM, *Sveriges Rikes Lag år 1887*, 170 ss.

<sup>269</sup> Cf. S. MAYER, *Das ungarische Strafgesetzbuch*, 69 ss.

<sup>270</sup> Si rimanda alle trattazioni in: S.F. HARRIS, *Principles*, 37 e 100; J.F. STEPHEN, *A digest*, 36 e 262; J.E. DAVIS, *The criminal law*, 1-7. Per la legislazione degli Stati Uniti d'America in merito si rimanda a: J.P. BISHOP, *Commentaries*, 604 ss. e 701 ss.; F. WHARTON, *A treatise on the criminal law*, 91 ss.

<sup>271</sup> Scrive Mazza che mancarono nel settecento «segni netti di discontinuità con il passato»; in ID., *Lezioni*, 661. Ed a nostro modestissimo parere mancarono anche nel corso del XIX secolo.



giudicato («legalmente notificato»)<sup>272</sup>. Era previsto il caso di un esiliato che infrangesse l'esilio, ma non c'era menzione precisa dell'eventuale aiutante; diversamente si sarebbe forse potuto pensare ad un precetto personale per quest'ultima figura, ma a nostro parere modestissimo parrebbe una forzatura dei testi e comunque ben lungi dall'esatta definizione del favoreggiatore<sup>273</sup>.

Il *Regolamento sui delitti e sulle pene*, promulgato con editto del 20 settembre 1832 sotto il pontificato di Gregorio XVI, prevedeva che complici e correi fossero soltanto gli individui intervenuti con dolo nella progettazione, esecuzione o consumazione del delitto, omettendo la partecipazione postuma (art. 13); salvo poi, però, prevedere una pena uguale a quella del complice per chi avesse occultato il reo o ricettato (artt. 192-195). Era previsto un severo obbligo di impedimento dei delitti, ma in capo a precise ragioni di ufficio e limitatamente alla lesa maestà (art. 93). L'art. 104 §4 disponeva poi, che quelli che per una qualche simpatia («spirito settario») avessero occultato, ricettato o favorito la fuga di un «socio» avrebbero meritato l'aumento della pena ordinaria: anche qui però il riferimento era ai delitti di lesa maestà.

Il titolo XI sulla «occultazione dei delitti e sulla ricettazione dei delinquenti», dava invece disposizioni specifiche in materia di favoreggiamento generale. All'obbligo di denuncia erano tenuti i medici e gli affini, nonché i locandieri, gli osti, i bettolieri, entro ventiquattro ore dal fatto criminoso; la pena poteva essere carceraria, se si constatava dolo, o pecuniaria, se si constatava la colpa (artt. 188-190). Infine agli artt. 191-195 si sanzionavano: l'occultazione dolosa del corpo del delitto e delle sue prove, nonché la somministrazione di mezzi ordinati alla sottrazione del delinquente alla giustizia (art. 191); la ricezione («ricettatore doloso del delinquente») del criminale, una sorta di nascondimento insomma (art. 192); il favoreggiamento reale, indicato come ricettazione dolosa «di denari o effetti» a vari scopi (art. 193); la ricettazione vera e propria, resa tale dal fine specifico del lucro (art. 194). Alle pene previste per queste fattispecie non erano tenuti «gli ascendenti e discendenti del delinquente, il marito e la moglie, i fratelli e sorelle carnali»; gli altri congiunti potevano essere per contro puniti con la detenzione fino ad un anno (art. 195)<sup>274</sup>.

---

<sup>272</sup> Cf. R. ALA, *Practica criminale*, III, 69 ss.

<sup>273</sup> Cf. R. ALA, *Practica criminale*, III, 75.

<sup>274</sup> Si veda ad esempio la lettura fatta dall'avvocato romagnolo Filippo dei Conti Marini (cf. ID., *Elementi criminali*, 80).

Nel 1839 venne poi commissionato al giurista contemporaneo Nicola Bustelli un progetto di codice penale e penitenziario – presentato al Cardinale Tosti nell'aprile di quell'anno – dove, all'art. 19 era data una qualche previsione del favoreggiamento. Sebbene il termine utilizzato fosse ancora «partecipazione», tuttavia questo atteggiamento era distinto dalla complicità e dalla partecipazione in senso stretto poiché veniva descritto esplicitamente come uno «speciale delitto». Una condizione data per questo delitto *sui generis* era che l'aiuto fosse dato scientemente; l'altra che non vi fosse stato precedente accordo. Atteggiamenti specificamente previsti per integrare questa fattispecie erano: la partecipazione al lucro proveniente dal delitto previo; l'aiuto o il favore prestati susseguentemente. Le pene previste erano mediamente severe – per lo più la carcerazione fino ad un anno e/o l'espropriazione dei beni acquisiti<sup>275</sup>. Questo progetto non ebbe però esito.

#### 5.2.4.2 *I codici preunitari*

Fatta da parte la particolare situazione delle terre pontificie, tra XIX e XX secolo in Italia furono piuttosto circoscritte quelle riforme legislative in materia criminale che si dimostrarono in qualche modo incisive. Quelle che precedettero l'unità nazionale del regno sabaudo, si rifacevano per lo più alle codificazioni austriache, francesi e simili.

Nella prima metà dell'Ottocento ebbe particolare rilevanza l'esperienza napoletana, che coinvolse in larghissima parte i territori dell'Italia meridionale. La riforma che interessò le leggi napoletane nel primo Ottocento diede come frutto immediato la legge del 20 maggio 1808, che agli artt. 19-24 stabiliva l'estensione della complicità anche a quanti avessero agito in ordine al favoreggiamento e considerava la *ratihabitio* quale presunzione legale del mandato, nel caso in cui il ratificante avesse avuto conoscenza del delitto prima che questo stesso si compisse. Dopo l'esperienza napoleonica del regno napoletano (dal 1805 al 1815), nel 1819 venne promulgato un nuovo *Codice delle Due Sicilie*, nel quale il favoreggiamento venne omissso tra le norme sulla partecipazione al delitto (artt. 74-77). Una grande differenza di certo importantissima tra la codificazione francese – cui si facevano molti riferimenti – e le leggi napoletane consisté soprattutto nella distinzione sullo stato dell'azione penale a carico del reo del crimine principale: secondo la logica francese sarebbe bastata la coscienza del favoreggiatore di operare a favore di un

---

<sup>275</sup> Si rimanda qui alla citazione che del menzionato progetto fece l'autore stesso in una sua opera: N. BUSTELLI, *Dissertazione critica sulla complicità nei reati*, 21-24.

delinquente soggetto a pena per motivarne l'imputabilità, meritando al favoreggiatore stesso uguale pena, sia che avesse aiutato un imputato sia che avesse aiutato un condannato<sup>276</sup>. Diversamente la scuola del regime napoletano richiedeva una differente gradazione dell'imputabilità per il favoreggiamento: diversa sarebbe stata la pena inflitta a chi agiva in sostegno di un delinquente prima della condanna da quella imposta a chi aiutava un semplice ricercato<sup>277</sup>. Non è chiaro tuttavia se fosse ammessa una discolta nel caso in cui il principale sospettato ed agente fosse in seguito risultato innocente.

Sempre in Italia, ma legato più che altro al contesto austriaco, il codice penale per il granducato toscano del 1853 agli artt. 60-61 prevedeva che il favoreggiamento si consumasse mediante qualunque atto esterno idoneo, col quale scientemente – ovviamente dopo la consumazione del delitto previo e senza precedente accordo – si fosse dato aiuto agli autori del delitto ad eludere le investigazioni oppure ad avere assicurato il profitto criminoso. Si deve inoltre a questo codice la coniazione del termine specifico di favoreggiamento, per indicare questa speciale forma di aiuto postumo al fatto. Perché si desse questa fattispecie, solita la condizione per cui non si sarebbe dovuto portare il delitto stesso a conseguenze ulteriori. Ben distinta era anche la fattispecie della ricettazione da quella del favoreggiamento, dal momento che si riteneva quest'ultima una forma vera e propria di partecipazione al delitto principale, al primo delitto: requisito fondamentale per parlare di favoreggiamento, appunto, era che l'opera prestata non portasse il delitto a conseguenze ulteriori; diversamente il ricettatore era ritenuto continuatore del primo reato, poiché col suo atto si consumava «una ulteriore violazione del diritto di proprietà»<sup>278</sup>.

La normativa toscana d'altro canto tendeva a punire qualunque fatto “ordinato” al favoreggiamento, come si evince dal testo della legge: alla punizione dovevano in qualche modo sottostare – nella previsione data dagli articoli – indistintamente tutti quei fatti puntuali, non organizzati in precedenza, messi in opera dal favoreggiatore. Ecco che poco contava in linea di principio che si fosse agito mossi da una «veduta di remunerazione»<sup>279</sup>, per citare Carrara, o mossi a pietà per il reo, al fine di procurarne la fuga e/o l'occultamento del delitto. Nella legislazione del Granduca Leopoldo II (1797-1870) fu instaurato quasi un obbligo per i

---

<sup>276</sup> Cf. G. SAVIOTTI, *Il delitto di favoreggiamento*, 100.

<sup>277</sup> Cf. G. SAVIOTTI, *Il delitto di favoreggiamento*, 99-101.

<sup>278</sup> F. CARRARA, *Lezioni*, 232.

<sup>279</sup> F. CARRARA, *Lezioni*, 231.

cittadini a farsi «delatori in sussidio della giustizia»<sup>280</sup>. Il che sembra ammettesse, seppure piuttosto implicitamente, un qualche obbligo generale di denuncia; e dunque contenesse anche la variante omissiva e negativa del favoreggiamento in capo a tutti e non a sole certe categorie. Sembrava poi darsi impunità se il fatto fosse stato operato da coniugi, consanguinei o affini.

Diverso era il quadro fornito dal codice penale del Regno di Sardegna del 1839. Ivi si prevedeva all'art. 108 che la complicità venisse a sussistere soltanto quando l'aiuto si fosse prestato nei fatti precedenti al delitto, in quelli che lo avessero preparato, facilitato o in quelli che lo avessero consumato: era quindi escluso l'aiuto postumo dalla fattispecie del concorso propriamente detto. Nella versione ultima del 1859 – molto vicina a quella del codice francese sopra citato – il codice contemplava la fattispecie del favoreggiamento, soprattutto nella forma dell'occultamento dei rei, anche se pare fossero ammesse altre forme di aiuto; era comunque ripresa all'art. 103 la differenza sostanziale coi complici. Il favoreggiamento era compreso tra i reati contro la pubblica amministrazione. L'art. 285, nella sezione IV «Della fuga dei detenuti, e dell'occultamento dei rei», stabiliva che chi avesse occultato persone, con coscienza del fatto che queste ultime avevano commesso un reato punibile «con pene criminali», sarebbe stato punito con la carcerazione. Questa misura dispositiva era però vincolata alla condizione per la quale le persone favoreggiate fossero state già condannate o almeno ricercate con l'ordine di arresto: dunque l'ambito di applicazione era relativo al momento in cui si era già verificato con una buona approssimazione l'intervento specifico (investigativo o punitivo) dell'autorità. Interessante a questo punto considerare che secondo l'articolo appena citato, il fatto del favoreggiamento veniva a costituire un delitto solo nel caso in cui fosse intervenuta in qualche modo la pubblica autorità. In questo senso verrebbe da domandarsi allora fino a che punto si potesse prestare una protezione legale all'amministrazione della giustizia se, appunto, l'esistenza del delitto stesso era condizionata all'azione già avviata della stessa autorità giudiziaria («persone condannate», «ordine di arresto»). Abbiamo già visto come anche altre legislazioni avessero predisposto espressamente questa condizione.<sup>281</sup> Questo solleva, a nostro parere, questioni sulla identità del bene tutelato; nonché dubbi circa l'efficacia di una tutela puntuale e non piuttosto “perenne”: un intervento a sostegno e ga-

---

<sup>280</sup> Cf. F. CARRARA, *Lezioni*, 231 ss.

<sup>281</sup> Soprattutto quelle di area tedesca. Si rimanda alla sezione 5.2.2 del presente capitolo.

ranzia della giustizia può essere davvero tale solo entro un determinato lasso di tempo per l'azione dell'autorità?

La questione in sé non trovò molto spazio nell'immediato tra gli autori studiati, salvo poi divenire centrale nella dottrina dei nostri giorni e nei suoi più noti esponenti. La problematicità di questo passaggio, tuttavia, non passò per lungo tempo inosservata, meritando, nelle commissioni che successivamente avrebbero lavorato alla preparazione del nuovo codice del 1889, un sostanziale ampliamento della fattispecie, come vedremo<sup>282</sup>.

Erano infine resi esenti da pena i parenti, i congiunti, gli affini. Il codice del 1859 fu poi riedito con modifiche irrilevanti rispetto ai nostri interessi nel 1861, dopo l'unificazione territoriale italiana.

#### 5.2.4.3 *Dallo Zanardelli (1889) al Codice Rocco (1930)*

Dopo la raggiunta unità nazionale italiana, una volta annessa anche la città di Roma (nel settembre 1870), erano ormai passati anni dalla promulgazione del codice criminale sabaudo, che si era rivelato non privo di criticità: ad esempio, per ciò che più ci è vicino, le leggi intorno alla complicità e la partecipazione al reato non erano state ben conciliate nella legislazione regia. Si rese così necessaria una riforma intensa e molto lunga, ad onor del vero, che come risultato diede, nel 1889, il nuovo *Codice penale del Regno d'Italia*, passato alla storia come *Codice Zanardelli*, dal nome del suo maggior fautore e curatore. Questo avrebbe avuto una vita non troppo lunga – sarebbe stato poi sostituito dal codice del 1930 – ma portò innovazioni molto importanti, che sarebbero state in seguito confermate nella loro quasi totalità tanto dalla giurisprudenza dell'intero XX secolo, quanto dalle leggi successive.

Anche la fattispecie in esame in questa sede fu oggetto dell'attenta revisione della commissione apposita e del Senato, portando alla redazione dell'art. 225, che, per ragioni di opportunità, riportiamo di seguito:

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurare il profitto, a eludere le investigazioni dell'autorità, ovvero a sottrarsi

---

<sup>282</sup> Tra tutti, citiamo l'art. 185 §1 del progetto presieduto da Giuseppe Pisanelli, dove si legge quanto segue: «chi scientemente occulta [...] una persona contro cui fu, per titolo di delitto, pronunziata condanna od emesso ordine di arresto; e chi scientemente occulta, disperde o in qualunque modo sopprime o fa disappear le tracce o gli indizi per la scoperta di un delitto [...], o lo aiuta ad eludere le investigazioni [...]»; citato in: G. SAVIOTTI, *Il delitto di favoreggiamento*, 117.

alle ricerche della medesima o all'esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto che importi la pena suddetta, è punito con la reclusione o la detenzione [...] non superiore in durata alla metà della pena stabilita per il delitto medesimo.

Un requisito che subito si evidenzia è quello per cui il favoreggiamento, da questo momento normativo, non si sarebbe dato che per pochi delitti. La condotta del favoreggiatore insomma avrebbe integrato il reato in esame solo se il delitto precedente, dunque quello oggetto del favoreggiamento, fosse stato previsto quale punibile, al minimo, con la detenzione carceraria. Se fino ad allora il fatto stesso di aver agito concretamente contro l'amministrazione della giustizia poteva costituire motivo sufficiente per un giudizio più o meno severo, integrando cioè la fattispecie del favoreggiamento, con la riforma e la nuova codificazione del 1889 venne introdotto il requisito di una certa gravità minima del delitto favoreggiato, onde poter procedere all'incriminazione per favoreggiamento. Indubbiamente si trattò di un ammorbidimento di grande rilevanza, poiché così la tutela della giustizia, che fino a qualche tempo prima era stata la causa principale della persecuzione dei favoreggiatori – elevando nei fatti in una certa misura lo *status* dell'amministrazione giudiziaria al di sopra degli individui, dei cittadini e dei loro diritti – di qui per contro si trovò ad essere in qualche modo subordinata, necessariamente condizionata alla gravità del reato che si era voluto sottrarre alla giustizia stessa, all'autorità statale.

Era avvenuto, a somme tratte, un mutamento interessante circa l'entità del favoreggiamento, che passava anzitutto attraverso la comprensione della imputabilità del soggetto agente e della sua punibilità. In questo periodo aveva preso piede una teoria abbastanza condivisa in campo europeo, sostenuta soprattutto dal tedesco Albert Friedrich Berner (1818-1907), stando alla quale il reato di favoreggiamento avrebbe preso il proprio colore, la propria qualità dal reato precedente con cui si era andato a congiungere<sup>283</sup>. Ogni delitto, quindi, si sarebbe dovuto qualificare soprattutto tenendo conto del dolo dell'agente, ma pure delle caratteristiche del reato favoreggiato, così che la responsabilità da attribuirsi al favoreggiamento sarebbe stata fatta derivare non dal dolo soltanto, il che avrebbe continuato a sostenere la punibilità in ogni caso, in ragione del detrimento della giustizia; ma piuttosto il dolo del favoreggiatore si sarebbe considerato insieme al reato favorito.

---

<sup>283</sup> Cf. A.F. BERNER, *Lehrbuch des deutschen Strafrechtes*, 523 ss.

Ecco che, allora, divenne centrale la qualità della solidarietà alla delinquenza: il delitto di favoreggiamento, in virtù del suo carattere successivo che lo rendeva connesso in modo peculiare al reato precedente, veniva ad essere considerato in ordine all'atteggiamento solidale del favoreggiatore, da reprimere per assicurare che questo sentimento puntuale non divenisse la regola in ambito criminale, a detrimento costante dell'amministrazione della giustizia<sup>284</sup>. La pena sarebbe stata diversamente stabilita a seconda dell'entità che era propria del reato anteriore<sup>285</sup>.

Questa concezione avrebbe portato conseguenze significative anche sul piano del favoreggiamento operato da parenti, coniugi ed affini. Posto che, stante l'art. 225, comunque questi non avrebbero dovuto sottostare ad alcuna pena, tuttavia questa esenzione sarebbe stata, appunto, sul piano della punibilità e non già su quello della imputabilità<sup>286</sup>. Quest'ultima sarebbe rimasta idealmente inalterata.

Le condizioni solite fino ad allora previste per l'aiuto postumo al delitto, come si evince dal testo, erano rimaste – fatta salva la suddetta eccezione – pure in vigore. Prima tra tutte la *condicio* per cui non si sarebbe dovuto verificare un contributo ulteriore al delitto in sé, ovvero non si sarebbero potute avere conseguenze ulteriori del primo delitto: in caso contrario sarebbe venuta a sussistere una complicità al delitto principale.

Questa caratteristica è senza dubbio in ossequio alla natura del delitto stesso di favoreggiamento: poiché si trattava di un delitto, ormai, compreso come *per se stans*, ovvero sia autonomo, questo stesso non avrebbe potuto tollerare una partecipazione in senso stretto ad un altro delitto, altrimenti sarebbe venuta meno la sua autonomia e la sua diversa classificazione quale delitto. In questo senso, come ad esempio spiega Alimena riprendendo le mosse di Pessina e Carrara, non si sarebbe potuto dare alcun favoreggiamento da parte del complice al delitto principale, giacché l'opera di favoreggiamento non si sarebbe qualificata propriamente come tale, ma si sarebbe piuttosto risolta in una «continuazione della stessa complicità o [...] nel favoreggiamento di sé stesso che non può assoggettarsi a pena»<sup>287</sup>.

Né il delitto favoreggiato poteva essere permanente, poiché si sarebbe data ancora una volta la complicità in detto delitto – sulla base del discrimine *jam completis*, visto in precedenza e più e più volte

<sup>284</sup> Si rimanda a: G. BORTOLOTTI, «I delitti accessori», 125 ss.

<sup>285</sup> Cf. V. MANZINI, *Trattato*, V, 524.

<sup>286</sup> Così afferma la sentenza in: CASS.PEN., 13.12.1897, 304.

<sup>287</sup> B. ALIMENA, *Favoreggiamento*, 11. Cf. anche: R. BABBONI, *Delitti*, 241; E. FLO-RIAN, *Trattato*, 282.

riconfermato nel corso della storia. Il fatto ordinato al *favor* doveva essere avvenuto dopo il delitto. Il fatto precedente poteva essere tanto un delitto – anche il favoreggiamento poteva essere il delitto precedente e si sarebbe avuto in tal caso favoreggiamento di favoreggiamento – quanto una semplice e meno rilevante contravvenzione; erano però escluse le mancanze disciplinari<sup>288</sup>. La differenza avrebbe avuto certamente conseguenze sul piano della punizione, ma non sulla qualificazione del fatto come integrante il favoreggiamento, poiché l'importante era che il reato anteriore avesse il carattere di un reato punibile e che ad esso il favoreggiatore avesse mostrato una certa coscienza aderenza nella solidarietà prestata con la sua condotta.

Il dolo richiesto era generico, in virtù del fatto che era sufficiente che l'agente avesse una conoscenza pur vaga – anzi meglio non necessariamente esatta – del delitto precedente e fosse animato dalla volontà di portare il proprio aiuto all'autore. Questo dolo generico, stante la giurisprudenza del tempo, richiedeva però anche un'intenzione specifica, quella cioè di agire contro la giustizia, sia assicurando al delinquente il profitto del reato anteriore, sia eludendo le investigazioni, sia sottraendo il ricercato alle ricerche o all'esecuzione<sup>289</sup>. Dunque poteva avere luogo con qualsiasi atteggiamento idoneo: rendendo difficile la raccolta delle prove in fase di indagini, facendo fuggire il soggetto sottoposto al mandato di cattura, sopprimendo le prove e gli indizi etc.

La qualità della persona che avrebbe potuto mettere in atto la condotta favoreggiatrice avrebbe dato conseguenze anche sugli atteggiamenti concreti integranti o meno la fattispecie. Nella legislazione italiana del tempo non era previsto alcun obbligo in capo a tutti i cittadini a collaborare attivamente con la giustizia, né a farsi delatori dei criminali ricercati. Rimaneva però per certe categorie di soggetti anche la possibilità di operare un favoreggiamento omissivo; il quale, però avrebbe integrato una fattispecie a sé e non propriamente quella in esame. Così il favoreggiamento venne ad essere un delitto esclusivamente di azione e non piuttosto di omissione. Il pubblico ufficiale ad esempio poteva essere tenuto, secondo il suo ufficio, a perseguire i delitti, a denunciarne i rei etc., configurando in caso di un inadempimento di questi obblighi una grave negligenza punita, per lo più, con una salatissima multa (così l'art. 180); o

<sup>288</sup> Cf. V. MANZINI, *Trattato*, V, 515-516.

<sup>289</sup> Cf. CASS.PEN., 16.1.1906, 693. Si legge a proposito: «Posto che [...] un reato sia stato commesso, le investigazioni e le ricerche dell'autorità, al medesimo consecutive, non debbono essere *in niun modo* impedito od ostacolate»; in R. BABBONI, *Delitti*, 255; [il corsivo è nostro].



almeno a titolo di una aggravante generica<sup>290</sup>. Anche la persona del difensore, del patrocinatore avrebbe potuto col suo atteggiamento incorrere nel favoreggiamento, tanto se il suo cliente fosse stato solo imputato, quanto se fosse stato già condannato: ivi si sarebbe reso essenziale stabilire entro quali limiti l'opera dell'avvocato difensore avrebbe illuminato o per contro frodato la giustizia<sup>291</sup>.

Nelle normative del passato, più sopra viste, erano talvolta mal tollerate le mancate denunce della parte lesa: così ad esempio nel caso di adulterio non denunciato dal marito, ma addirittura tollerato, che sarebbe costato al coniuge una certa condanna. Nella legislazione italiana in esame, vigeva il principio generale per cui la parte lesa, la vittima del reato principale non sarebbe stata perseguita qualora avesse compiuto un atto di favoreggiamento a vantaggio del proprio offensore; fatta eccezione però per i casi in cui si fosse trattato di un reato perseguibile di ufficio e per quelli in cui fosse già stata presentata una querela o fosse già intervenuta una condanna dell'autorità<sup>292</sup>. La condizione per la punibilità o l'impunità era quindi l'intervento della macchina della giustizia.

Così in questo periodo sorsero anche questioni relative all'identificazione del momento consumativo del delitto di favoreggiamento. Poteva darsi reato tanto se la condotta fosse stata posta durante le indagini, quanto durante il processo, come pure dopo la condanna; e questo implicava che il favoreggiamento avrebbe avuto luogo non appena l'agente avesse posto in atto un ausilio idoneo e voluto, stanti però le condizioni fin qui esposte.

Sarebbe stato dato favoreggiamento indipendentemente dal raggiungimento dell'intento prefissato, in virtù della natura di reato formale che aveva preso piede nella giurisprudenza<sup>293</sup>. E questo tanto per il favoreggiamento di tipo personale, quanto di tipo reale; in questo secondo caso la soppressione delle prove, o l'alterazione delle tracce etc. sarebbero state ammesse anche se solo parzialmente compiute, per il danno formalmente tentato all'amministrazione della giustizia<sup>294</sup>.

Il favoreggiamento reale infine permaneva ben distinto dalla ricettazione, oltre che per il fine lucroso, soprattutto per via della relazione di quest'ultima pratica criminale con la cosa oggetto del primo fatto, del

---

<sup>290</sup> Si tratta di una circostanza personale, come sottolineato dal Manzini (cf. ID., *Trattato*, V, 200 ss.). Cf. pure: CASS.PEN., 8.4.1906, 87.

<sup>291</sup> Cf. V. MANZINI, *Trattato*, V, 512.

<sup>292</sup> Cf. ad esempio: CASS.PEN., 13.12.1904, 717; ID., 15.11.1901, 158; R. BABBONI, *Delitti*, 251.

<sup>293</sup> Cf. CASS.PEN., 31.10.1907, 728; ID., 9.2.1897, 405.

<sup>294</sup> Cf. V. MANZINI, *Trattato*, V, 523; R. BABBONI, *Delitti*, 256.

reato precedente; mentre il favoreggiamento, nonostante il suo funzionale riferimento alle cose del fatto precedente, rimaneva piuttosto compreso come orientato *in primis* alla persona<sup>295</sup>. Il profitto che tramite il favoreggiamento reale si poteva ottenere per il solo autore del reato principale, veniva inteso non esclusivamente quale profitto economico, ma pure come ogni altro tipo di vantaggio<sup>296</sup>.

### 5.3 *Il quadro normativo italiano più recente*

Il codice penale del 1930, detto *Codice Rocco*, contenne una sostanziosa opera di aggiornamento delle leggi criminali italiane, basata soprattutto sui corrispettivi ordinamenti penali francese e tedesco<sup>297</sup>. Il favoreggiamento nel nuovo codice – tutt'ora vigente seppure con alcune lievi modifiche – è trattato agli artt. 378 (per il tipo personale) e 379 (per il tipo reale).

Seppure con riferimento al testo non siano molti i cambiamenti avvenuti nel passaggio alla nuova legislazione, alcuni elementi hanno stimolato la dottrina e la giurisprudenza, con esiti non sempre concordi e con interpretazioni a volte opposte.

L'art. 378 afferma che «chiunque» può compiere il reato di favoreggiamento, purché non agisca integrando la fattispecie della complicità («fuori dei casi di concorso») ed a condizione che il suo aiuto sia stato prestato dopo un delitto punibile con le pene maggiori, quali la reclusione e l'ergastolo<sup>298</sup>. Riprendendo le mosse del codice del 1889, quello del 1930 esclude in via preventiva la qualità penale dell'aiuto prestato dopo i delitti, per così dire, «minori», o meno gravi, riservandone l'applicazione a quelli «maggiori». Scompare nel testo vigente la tipizzazione classica legata al favoreggiamento personale: nell'art. 225 del vecchio codice venivano dati alcuni esempi concreti di favoreggiamento; negli articoli odierni oggi questi sono scomparsi. Indubbiamente si trattò di una revisione atta a separare ancor più che nella legislazione precedente le condotte del favoreggiamento reale e della procurata inosservanza della pena; ma la nuova formulazione diede origine ad un fenomeno che molti autori nel corso del tempo hanno avuto modo di stigmatizzare ragionevolmente, senza però esito giurisprudenziale. Poiché «chiunque» poteva – e può – compiere tale misfatto, e poiché la legge nel suo testo non indica più esempi di atteggiamenti con-

<sup>295</sup> Cf. G. MARCIANO, *Il titolo X del codice*, 537.

<sup>296</sup> Cf. V. MANZINI, *Trattato*, V, 520.

<sup>297</sup> Anche il codice per i Paesi Bassi del 1938 si trovava più tardi, in pratica, soggetto alla stessa influenza franco-tedesca, ma ivi il favoreggiamento non trovò lo spazio dovuto (cf. H. PIJNAPPELS, *Codex poenalis nederlandicus*, 199 ss.).

<sup>298</sup> Fino al 1948 era prevista anche la pena di morte tra queste pene maggiori.

creti, ma lascia l'identificazione della condotta integrante la fattispecie su di un piano abbastanza vago, la formulazione attuale della norma, pure tesa a proteggere l'amministrazione della giustizia, nel tempo ha dato luogo ad un «carattere onnivoro»<sup>299</sup> della stessa: in poche parole, quella esclusione della precedente tipizzazione – la quale si qualificava pur vaga e non esaustiva – degli atteggiamenti idonei al favoreggiamento, ha originato una attitudine repressiva di qualsiasi atteggiamento di intralcio alla giustizia penale. Non più quindi solo determinate condotte ed affini aiuti; ma qualsiasi atto ritenuto idoneo in sede di giudizio<sup>300</sup>: l'importante è che queste condotte non vadano ad integrare il concorso nel delitto.

Non sono mancate precisazioni sul fatto che la condotta del favoreggiatore dovesse essere almeno contrassegnata come idonea ad ostacolare ed intralciare l'azione dell'autorità; ma sono state precisazioni degli studiosi più che della giurisprudenza<sup>301</sup>.

Le disposizioni generali in tema di punibilità ed imputabilità, sono però rimaste per lo più le stesse della normativa previgente. Così la conoscenza del reato presupposto è ammessa nell'entità minima di una rappresentazione «del carattere penale del fatto in base ai parametri dell'uomo comune»<sup>302</sup>: non una conoscenza esatta, come previsto anche in precedenza, ma almeno una scienza dell'azione della giustizia<sup>303</sup>. Continua poi quindi a richiedersi un dolo generico per il favoreggiamento: la giurisprudenza e gli autori hanno sostenuto più volte che questo vada tradotto in una consapevolezza dell'agente di attuare una condotta in aiuto di chi si sappia indagato o ricercato dall'autorità, senza che si renda necessaria invece una specifica azione in tal senso<sup>304</sup>.

La dimensione accessoria del delitto in questione è chiaramente da escludersi ancora una volta. Ammetterla oggi significherebbe assecondare l'idea imprecisa di una certa consequenzialità intrinseca nell'opera

---

<sup>299</sup> A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA, ed., *Trattato*, 462.

<sup>300</sup> La problematica è stata ampiamente affrontata in: P. PISA, «Favoreggiamento», 162 ss.; A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA, ed., *Trattato*, 462 ss.; D. PULITANO, *Il favoreggiamento personale*, 62 ss.; F. RINALDINI, *Il favoreggiamento*, 139; A. DELLO IACOVO, «Favoreggiamento», 1469-1470; CASS.PEN., 19.5.1983, 299; ID., 7.4.1982, 1527.

<sup>301</sup> Cf. F. ANTOLISEI, *Manuale*, 506 ss.; M. GELARDI, *L'oggetto giuridico*, 50 ss.; M. ZANOTTI, *Studi*, 5 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte speciale*, I, 390; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 449 ss.

<sup>302</sup> F. RINALDINI, *Il favoreggiamento*, 217. Si rimanda anche a: T. PADOVANI, «Favoreggiamento», 6; A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA, ed., *Trattato*, 502 ss.

<sup>303</sup> Cf. E. DINACCI, *Favoreggiamento personale*, 14; F. RINALDINI, *Il favoreggiamento*, 9.

<sup>304</sup> Cf. ad esempio: CASS.PEN., 18.6.1999, 1959; T. PADOVANI, «Favoreggiamento», 6.

di favoreggiamento prestata dopo il delitto rispetto al fatto precedente. Possiamo affermare che non esista una connessione necessaria – che lo qualificherebbe quale concorso formale – né tantomeno una non necessaria. Il favoreggiamento invece non può costituire in alcun modo un delitto accessorio, secondo questo modo di vedere, poiché il legame col delitto precedente è una pura aderenza al fatto favoreggiato; legame che diviene perlopiù oggetto di una presunzione *iuris tantum*<sup>305</sup>.

Si potrebbe allora porre il quesito sulla identità dell'autorità contro la cui opera si presta il favoreggiatore. Laddove si è detto che il presente fatto è contro l'amministrazione della giustizia, si può osservare come l'attività di ostacolo possa risultare tale rispetto alle azioni proprie di tutti quegli organi che rientrano nella nozione di autorità e che operano in ordine alla giustizia stessa (dunque l'autorità giudiziaria più propria e la polizia giudiziaria)<sup>306</sup>.

La previsione sul favoreggiamento di innocenti è rimasta pressappoco la medesima: come nella vecchia legge, non è stata esclusa l'ammissibilità del favoreggiamento di un innocente, restando piena l'imputabilità, ma venendo meno la punibilità. Ancora una volta la ragione di questa disposizione sta nella valenza sociale che si vuole attribuire a tutte quelle condotte riconosciute e giudicate quali illegittime a detrimento della retta amministrazione della giustizia. L'intervento ostativo rimane pur sempre tale, anche se compiuto a favore di una o più persone riconosciute in seguito innocenti: l'atto posto in quel momento in aiuto ai sospetti delinquenti era comunque anti-giuridico e solo la mancata reità di questi successivamente accertata potrà escludere la punibilità<sup>307</sup>. A proposito però della sussistenza del reato precedente, alcuni autori hanno ritenuto che fosse sufficiente che il fatto integrasse almeno gli estremi della fattispecie, senza essere stato escluso in sede giudiziale. Pertanto, se il reato previo fosse risultato non perseguibile, non procedibile, la condotta favoreggiatrice, seppure posta scientemente a rischio per l'amministrazione della giustizia, non avrebbe leso effettivamente la stessa; e questo non avrebbe escluso appunto la volontà fraudolenta del favoreggiatore, che sarebbe stato pienamente imputabile quindi, ma, per opportunità, allo stesso tempo esente da pena<sup>308</sup>.

<sup>305</sup> Cf. C. SALVADORE, «Di alcune questioni», 512; T. DELOGU, «Contributo alla teoria», 15; R. PANNAIN, «Favoreggiamento», 147.

<sup>306</sup> Cf. N. LEVI, *I delitti*, 414; L. MAJNO, *Commento*, II, 365.

<sup>307</sup> Cf. ad esempio: V. DE CHIARA, «Alcune osservazioni», 716.

<sup>308</sup> Così in realtà già: V. MANZINI, *Trattato*, V, 986; ma anche in seguito: R. PANNAIN, «Favoreggiamento», 150; T. PADOVANI, «Favoreggiamento», 3; E. DINACCI, *Favoreggiamento personale*, 75; D. PULITANO, *Il favoreggiamento personale*, 128.

Le condotte di auto-favoreggiamento vengono ancora escluse nella loro quasi totalità, per i motivi già sopra visti e per le ragioni che non è fruttuoso ripetere qui<sup>309</sup>. Parimenti quelle condotte di favoreggiamento attuate da parte di un complice del delitto precedente. Così come pure la condotta dei congiunti, che in linea di massima si è tenuta esente da pena<sup>310</sup>.

Circa il favoreggiamento reale (art. 379), nel codice del 1889 questo era riconosciuto soprattutto negli atti ordinati alla dispersione, alla alterazione di tracce ed indizi del fatto criminoso precedente, qualificandolo in modo evidentemente più concreto rispetto al favoreggiamento personale, quale reato strettamente commissivo, così come oggi<sup>311</sup>. Anche per questo crimine, ovviamente, la relativa fattispecie può essere integrata solo quando sia stato escluso il concorso; in aggiunta, altro criterio nella valutazione del fatto è che non ricorrano gli estremi per il delitto di ricettazione, da cui si distingue soprattutto per il lucro dell'agente<sup>312</sup>.

Il favoreggiamento (personale o reale) già nelle interpretazioni legate al codice del 1889 era stato pensato quale reato di pericolo e reato formale. Pure nel vigente codice e nelle seguenti interpretazioni è prevalsa ed anzi è stata confermata questa visione, rendendo bastevole alla consumazione che l'agente ponga in essere qualunque atto idoneo – per la vaghezza normativa suddetta – senza richiedere la effettiva frustrazione della giustizia. Il favoreggiamento viene ritenuto un reato di pericolo, dal momento che, per la punibilità non è necessario l'accertamento di un effettivo pregiudizio dell'amministrazione della giustizia ma, stante la formula «chiunque [...] aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa», si renderebbe sufficiente una condotta idonea a porre in pericolo il bene giuridico in questione<sup>313</sup>. E così il pericolo stesso che l'agente favoreggiatore pone in atto con la sua stessa condotta, indipendentemente dagli effetti sor-

---

<sup>309</sup> Si rimanda ai sopra citati: F. LISZT, *Lehrebuch*, 576; L.F. VON SCHWARZE, *Commentar*, 744; M. VON BURI, *Zur Lehre von der Theilnahme*, 160; R. BABBONI, *Delitti*, 254; etc. Alcune opinioni attuali in merito si trovano in: D. PULITANÒ, *Il favoreggiamento personale*, 140; R. PANNAIN, «Favoreggiamento», 148; M. BOSCARELLI, *La tutela penale*, 249; V. DE CHIARA, «Alcune osservazioni», 708.

<sup>310</sup> Il disposto sui congiunti e la loro esenzione verrà ripreso, ad esempio, anche dall'art. 362 del Codice Penale per la Repubblica di San Marino, nel 1974.

<sup>311</sup> Cf. A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA, ed., *Trattato*, 535.

<sup>312</sup> Cf. CASS.PEN., 28.2.1947, 149.

<sup>313</sup> Cf. F. CARRARA, «Studi», 62 ss.; B. ROMANO, *Delitti*, 173; D. PULITANÒ, *Il favoreggiamento personale*, 92 ss.; E. DINACCI, *Favoreggiamento personale*, 61; F. RINALDINI, *Il favoreggiamento*, 41; CASS.PEN., 1.12.1999, 2693.

titi, rende l'idea tanto del pericolo quanto della formalità cui questo reato è stato ed è associato<sup>314</sup>.

Riguardo al momento in cui possa venire a sussistere l'atteggiamento del favoreggiatore, la giurisprudenza ha riconosciuto che l'aiuto posto integrerebbe il reato di favoreggiamento non solo durante le investigazioni dell'autorità, ma anche durante le ricerche della polizia giudiziaria fuori del processo penale<sup>315</sup>. Elemento discriminante rimane pur sempre la volontà di aiutare ad eludere la giustizia, che, sebbene non si qualifichi da sé come dolo specifico, tuttavia è una peculiarità indispensabile della presente fattispecie<sup>316</sup>.

Una particolare attenzione merita, in ultimo luogo, la possibilità del favoreggiamento attuato mediante omissione. Generalmente la dottrina ha confermato la linea legislativa precedente, ritenendo il favoreggiamento un mero atteggiamento attivo<sup>317</sup>. Una possibilità contraria in merito parrebbe però data dall'art. 40 del codice penale per il quale il «non impedire un evento, che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo». E tuttavia, ancora una volta, come visto per le legislazioni precedenti, questa previsione è strettamente personale, laddove non esiste un obbligo generale alla collaborazione con la giustizia né tantomeno, ad esempio, alla delazione. Quindi non potrebbe essere sufficiente, stante la vigente normativa, un obbligo generale di collaborazione, ma uno specifico onere da cui scaturisca una vera e propria «posizione di garanzia nei confronti del bene tutelato», che in questo caso appunto è la giustizia stessa e l'*iter* per la sua retta amministrazione. Il contenuto dell'art. 378, in questo senso, va ad incriminare l'aiuto che attivamente viene ordinato al detrimento, alla frustrazione della giustizia, proprio al fine di indicare la differenza, il disvalore penale tra la condotta propriamente punibile e quella invece tendenzialmente neutra dell'omissione di denuncia<sup>318</sup>.

Altre questioni più o meno dibattute nel diritto penale italiano, che coinvolgono il favoreggiamento riguardano ad esempio il suo rapporto con il mendacio, o con la ritrattazione, non meritano a nostro parere un approfondimento in questa sede.

<sup>314</sup> A titolo di esempio: CASS.PEN., 12.4.1994, 96; ID., 25.1.1995, 2572.

<sup>315</sup> Cf. CASS.PEN., 19.4.1990, 372.

<sup>316</sup> Cf. CASS.PEN., 4.6.1980, 1993; A. ROSSI VANNINI, «Favoreggiamento», 288-289.

<sup>317</sup> Cf. V. DE CHIARA, «Alcune osservazioni», 710; R. PANNAIN, «Favoreggiamento», 153; F. RINALDINI, *Il favoreggiamento*, 170.

<sup>318</sup> Cf. M. ZANOTTI, *Studi*, 32 ss.; P. PISA, «Favoreggiamento», P. PISA, «Favoreggiamento», 166; D. PULITANÒ, *Il favoreggiamento personale*, 161.

## 6. Conclusione

### 6.1 *Breve riepilogo*

In questa sede, in questo primo capitolo, non abbiamo certamente avuto la pretesa di trattare esaustivamente lo sviluppo storico della fattispecie del favoreggiamento, bensì abbiamo tentato di procurare elementi sufficienti carpibili dalla storia della legge penale, concentrandoci sulle fonti maggiori e più autorevoli, nonché su quegli aspetti peculiari che nel tempo hanno definito il presente crimine quale autonomo e ben definito. Lo spazio dedicato alle varie legislazioni nello specifico è stato relativamente poco, poiché non era valevole ai nostri fini esaminare i connotati del favoreggiamento nei singoli ordinamenti, quanto piuttosto era funzionale al nostro scopo il comporre un insieme di elementi che sono stati comprovati e normati a proposito del nostro delitto nelle varie codificazioni. Notevole è stato lo spazio concesso alle opinioni dei maggiori giuristi e di quelli che con i loro pareri si sono resi a proprio tempo tra i più rappresentativi delle relative scuole di pensiero, non di rado andando ad influenzare la stesura dei testi di legge.

Sintetizzando in conclusione quanto fin qui esposto, ne viene fuori una sorta di *identikit* del favoreggiamento, nei suoi vari aspetti. Gli elementi che brevemente ora andremo a riassumere saranno fondamentali, in ultima analisi, per l'ultima parte del presente lavoro, laddove tramite questi stessi – e quelli ottenuti nel capitolo che segue – tenteremo una proposta circa il reato di favoreggiamento e la sua applicabilità ai nostri giorni nell'ambito del diritto canonico.

Si è osservato che il favoreggiamento per lungo tempo è stato accostato, assimilato alla partecipazione al delitto. Nella teoria del diritto penale, che avrebbe raggiunto l'apice solo nel XIX secolo, la complicità e le varie forme di partecipazione al reato sono andate specificandosi e particolarizzandosi a passo lento: prima attraverso le previsioni del diritto romano, carenti però di una teoria sottesa e piuttosto legate al momento pratico dei singoli casi; poi mediante il contributo delle culture giuridiche barbariche, le quali portarono la dottrina sulla partecipazione su di un piano per certi versi più severo e rigoroso. Il periodo medievale, complici gli stravolgimenti del panorama politico e sociale che lo interessarono per la sua intera durata – anche se con variabile intensità – fece sì che la sovrapproduzione normativa andasse a scontrarsi spesso con l'agognata e ricorrente aspirazione di un diritto universale ed univoco. Le dottrine ed i maggiori pensieri intorno alla partecipazione avevano come proprio filo conduttore l'idea della politicizzazione del reato, l'incremento dell'intervento dell'autorità e così prese pian piano piede l'idea

primordiale della amministrazione della giustizia come dovere comune per costruire e tutelare la pace sociale.

Per lungo tempo il favoreggiamento sarebbe stato assimilato, come aiuto prestato dopo il delitto, alla complicità: si sarebbe detto una partecipazione *per posterius*, che portava pene severe e non di rado uguali a quelle previste per i rei principali. Il sottolineato e ribadito aspetto antisociale e fraudolento della condotta in esame aveva spinto i più a considerarlo alla stregua di un crimine certamente non ordinario e particolarmente malizioso, tanto che ad esso fu associato il termine *favor*, indice già nella letteratura d'area latina di una imparzialità a detrimento del bene comune e della verità<sup>319</sup>. Chi si fosse adoperato per portare al reo scampo o profitto si sarebbe macchiato di un crimine speciale, perché col suo modo di fare avrebbe aderito in modo speciale al delitto del delinquente principale.

L'epoca rinascimentale diede un insperato ritorno alla razionalità del diritto romano, con una riscoperta delle fonti maggiori ed un progressivo abbandono – tale almeno sul piano teorico – delle confusionarie produzioni locali, soprattutto di stampo barbarico-germanico. Ancora il diritto penale mantenne la sua valenza politica e così pure il favoreggiamento, che in questo periodo si vide migliorato sul piano teorico, acquisendo maggiore autonomia rispetto agli altri delitti, progressivamente perdendo, anche se non ancora del tutto, la propria dipendenza dal fatto criminoso precedente, a vantaggio della sua qualità di *crimen extraordinarium*, con ripercussioni anche sulle pene ad esso connesse. Il periodo dei così detti “Lumi” (*âge des lumières*) partito con i migliori presupposti in tema di innovazione del diritto criminale, predicando una laicizzazione del diritto ed una purificazione del medesimo dalle categorie proprie del diritto romano, finì per riconfermare con buona approssimazione tutte quelle istanze che invece si sarebbero volute accantonare, rimanendo quasi invariata la legislazione sul favoreggiamento. Fu nel XIX secolo che le maggiori scuole ed i più noti giuristi si diedero ad una seria opera di revisione, di completamento e perfezionamento della teoria in merito alla nostra fattispecie. Gli esiti non sempre poterono osservarsi nelle codificazioni o nella giurisprudenza; ma quelle idee rappresentarono un seme che presto, a partire quindi dal XX secolo, avrebbe portato il compimento della dottrina sulla partecipazione e sul favoreggiamento che oggi conosciamo ed osserviamo nei singoli ordinamenti.

---

<sup>319</sup> Così in: ARNOBIO DI SICCA, *Adversus nationes Libri VII*, II, 16, 5.



Altro e maggiore spazio alla attuale legislazione in merito sarà dedicato nell'ultimo capitolo di questo lavoro, soprattutto per quello che riguarda l'applicazione della fattispecie rispetto ai crimini più odiosi ed a partire da alcuni dei casi più eclatanti che hanno reso necessario il confronto delle leggi dello Stato con le previsioni del diritto penale canonico.

## 6.2 *L'identikit del favoreggiamento nel diritto statale*

Da questo lungo percorso, il favoreggiamento risultò definito nel modo che segue e che oggi trova riscontro nelle maggiori leggi criminali.

Si tratta anzitutto senza dubbio di un reato autonomo, da non confondersi con la complicità né con qualsivoglia altro tipo di partecipazione al delitto. Anche ammettendo una certa aderenza, un certo legame con il crimine principale, mai potrà darsi come conseguenza un rapporto vero e proprio di dipendenza tra delitto favoreggiato e favoreggiamento stesso, eccetto quella che consiste nella *condicio sine qua non* della nostra fattispecie: il legame sta solo nel fatto che se non si fosse avuto il delitto precedente, non vi sarebbe stato favoreggiamento. L'agente del favoreggiamento deve sempre agire con dolo. Non si richiede un dolo specifico, ma almeno uno generico che consista nel portare aiuto ad una persona indagata o ricercata. L'agente deve inoltre essere cosciente del fatto che si sta ponendo in aiuto di una persona probabilmente colpevole di un delitto. Non è necessario che conosca il delitto nei suoi dettagli; né che possa provare la colpevolezza del favorito. È sufficiente che riconosca il favorito come presunto autore, come possibile reo di un qualche fatto criminoso, come delinquente.

In secondo luogo, il favoreggiamento è un reato formale e di pericolo. Pertanto è ammissibile anche il tentativo, poiché ai fini della fattispecie penale non è importante che sia raggiunto lo scopo, che sia frustrata effettivamente la giustizia in qualche modo, ma che la volontà fraudolenta del favoreggiatore si sia concretizzata in atti idonei alla fuga, alla cancellazione delle tracce, all'occultamento delle prove, al profitto per il reo principale. La dipendenza, illustrata sopra, dal delitto principale comporterebbe inoltre la possibilità per cui, se il primo fatto non è sussistito allora il favoreggiamento non ha portato nessun danno alla giustizia e solo in questo caso il favoreggiatore andrà esente da pena. Se il favorito risultasse innocente, il favoreggiatore andrà esente da pena, ma risulterà ugualmente imputabile, per il fatto stesso di essersi opposto alla giustizia. Qui la pretesa punitiva che nasce dal primo delitto per il secondo non avrebbe ragione di esistere. Come visto, però, questo non è il solo modo di interpretare tale aspetto.

Il favoreggiamento si qualifica inoltre, in particolare, come delitto di intralcio all'amministrazione della giustizia.

Va osservato in aggiunta che non si può affermare che esistano previsioni di favoreggiamento omissivo in capo a tutti i cittadini, ma si osserva come sussistano solo specifici obblighi legati ad uffici ed incarichi pubblici, che comportano una diversa considerazione ed un diverso peso di un atteggiamento negativo, omissivo, reticente.

Il favoreggiamento è punito con una pena sempre minore rispetto a quella prevista per il reato precedente: il legame con quest'ultimo non incide direttamente sulla pena come in passato, ma diventa discrimine principale per la sanzione penale, rimandata solo al favoreggiamento per quei crimini maggiori o più severamente puniti. Poiché autori e complici del delitto partecipano all'unità dell'azione con i loro atti, ad essi corrisponde la stessa specie di pene; poiché invece il favoreggiamento si è dimostrato estraneo all'azione principale, sul piano cronologico e sul quello della mancata causalità nonché su quello della non accessorietà, le pene saranno necessariamente minori.

Ancora, il delitto in questione può essere di tipo personale o di tipo reale. Il favoreggiamento reale va distinto dalla ricettazione – altro reato a sé stante – soprattutto per il lucro che questa porta all'agente.

Se l'agente è un congiunto o un familiare del favorito va per lo più esente da pena, riconoscendo che la motivazione affettiva in certi casi comporta una subordinazione della componente antisociale dell'atto previo e del favore prestato successivamente. Non è ammesso l'auto-favoreggiamento: *nemo tenetur contra se detergere*.

Non è ammesso infine il favoreggiamento compiuto dai complici, perché si configurerebbe come parte della complicità e non come reato per sé.

### 6.3 *Qualche questione sollevatasi*

È stato interessante notare come la rilevanza attribuita alla fattispecie del favoreggiamento nel corso della storia fosse in gran parte fondata sugli atteggiamenti di tipo attivo, positivo, con uno spazio ridotto – eccetto gli esempi fin qui visti – per quelli di tipo invece omissivo, altrimenti detto negativo. La previsione dei primi ha sempre coinvolto potenzialmente la totalità dei cittadini, sudditi etc., insomma tutti i normali soggetti passivi della legge. A proposito degli ultimi, invece, la previsione è stata per lo più specifica e limitata a peculiari categorie. Si è dimostrato largamente decisivo in questo senso il concetto di obbligo, di dovere, che in capo a determinati soggetti comprende pure l'omissione di atti d'ufficio o pratiche ad esse strettamente inerenti; ed ovviamente l'evoluzione del concetto stesso. La giurisprudenza ha dibattuto molto circa le responsabilità dei pubblici ufficiali e dei funzionari con specifici oneri riguardo la prevenzione, la denun-

cia e la persecuzione dei crimini. Sarà quindi opportuno, più tardi, considerare sotto questo aspetto le figure dei Superiori gerarchici, Ordinari, ufficiali ecclesiastici e simili, per tentare di capire se costoro possano in qualche modo essere chiamati a rispondere di obblighi speciali e indubbiamente gravosi allo stesso modo che gli ufficiali degli ordinamenti civili.

In secondo luogo, abbiām potuto constatare che, almeno formalmente, il bene protetto dalle leggi sul favoreggiamento è stato quello dell'amministrazione della giustizia. Per poter sostenere questa causa, la dottrina – e con essa parte della giurisprudenza – si è nel tempo prodigamente spesa al fine di delineare i confini del processo di amministrazione della giustizia, entro il quale garantire la maggiore obiettività delle ricerche, delle prove, a sostegno della *veritas*. Chiaramente, come insegna la storia, la concezione dell'amministrazione della giustizia, e dunque anche i suoi connotati e limiti spazio-temporali, ha avuto un'estrema dipendenza dalla volontà politica dei vari legislatori. Questo però non deve indurre a credere che vi sia stata una regia squisitamente di regime ad onta della scienza giuridica in proposito: la mutua compenetrazione tra il mondo politico e quello della giustizia, per così dire accademica, ha fatto in modo che la politica avesse bisogno dello strumento scientifico per tradurre le sue istanze; e che la giustizia avesse bisogno della premessa politica per legittimare le sue conclusioni. Ciò posto, l'identificazione del favoreggiamento come delitto contro l'amministrazione della giustizia, pur nella sua gradualità, ha sempre avuto come fonte e culmine quello della necessità di perseguire in modo legale atteggiamenti specificamente antiggiuridici: prima comprendendoli impropriamente in seno alle varie forme di partecipazione; poi, col progresso dialettico e coll'affinarsi del pensiero giuridico, rendendo sempre più evidente la natura specialissima del favoreggiamento. Evidentemente si è da sempre resa presente una menzione scritta nel testo normativo, per quanto alle volte insufficiente o inesatta, in ossequio al principio della punibilità solo in ordine alla previsione legale *stricto sensu*.

Gli sforzi compiuti in tal senso hanno testimoniato un irrigidimento dei vari legislatori civili, i quali, ove più ove meno, hanno sentito la necessità di rendere credibile ed attendibile un reato che, a nostro modestissimo parere e stanti le origini del medesimo, da sempre si è caratterizzato come un fatto primariamente politico e, solo in seconda analisi, antiggiuridico. Questo inoltre, come cercheremo di dimostrare, comporta un diverso modo di considerare il bene tutelato dalla norma penale sul delitto principale (o precedente – quello favoreggiato insomma).



## CAPITOLO II

### **L'esperienza normativa e dottrinale canonica in relazione al favoreggiamento**

L'ambito della partecipazione al delitto ha molto coinvolto il diritto della Chiesa, in ragione principalmente della valenza e del peso morale che potevano contraddistinguere un peccato a livello tale da renderlo un delitto. Non sarà certamente improbabile trovare nel diritto della Chiesa riferimenti alle prassi giuridiche civili, dei Romani prima e dei vari altri poteri istituzionali susseguenti. E tuttavia questi riferimenti saranno fatti in funzione di un diverso orientamento teleologico, in ordine ad un diverso ordinamento giuridico, quello specifico e peculiare della Chiesa.

In questa parte, quindi, dopo aver provato a scremare l'essenza del favoreggiamento così com'è nelle fonti e tra i pensatori del diritto "laico", sarà nostro scopo quello di trovare un corrispettivo ecclesiale, una traduzione cioè della fattispecie in esame, così come è stata nel tempo e nelle fonti assunta ed intesa nella prassi della Chiesa. Non possiamo aspettarci di trovare una esatta corrispondenza tra questi due mondi e la loro interpretazione del fatto in questione; e sarebbe anche paradossale tentare una esatta assimilazione da parte di uno o dell'altro panorama di riferimento. Per giustificare le conclusioni e le domande che dovremo affrontare nella parte finale del presente lavoro sarà necessario proporre in questa sede una lettura del favoreggiamento nel diritto della Chiesa, tenendo presente che questo non sempre verrà ad essere detto una vera e propria fattispecie penale o ad avere i connotati tipici di un delitto.

Lo studio che segue avrà come riferimento due filoni principali: quello del diritto prima e dopo del *Decretum Gratiani*; quello del diritto prima e dopo il *Codex Iuris Canonici* del 1917. La prima raccolta uniforme e di una certa rilevanza, seppure non scevra da alcune riserve storiche circa la sua efficacia promulgativa, fu quella compiuta dal maestro

Graziano della scuola bolognese (1075-1147 c.a): ivi troveremo interessanti riferimenti legislativi e pratici intorno all'oggetto della nostra ricerca. Ma ancora prima di quella monumentale raccolta, il diritto della Chiesa si sarebbe appoggiato anzitutto alle pratiche penitenziali, che mediante la verifica di diversi elementi ponevano in essere il giudizio dell'autorità ecclesiastica sul delitto e quelle sue conseguenze che la Chiesa stessa aveva deciso di sottoporre al proprio giudizio. Dunque sarà utile considerare questo momento così intenso per la vita ecclesiale per sintetizzarne i risultati.

D'altro canto la promulgazione del Codice Piano-Benedettino nel 1917 ovviamente non fu un evento puntuale, ma il culmine di un processo molto lungo di affinamento ed incontro tra le prassi penitenziali summenzionate, le scuole di morale e le loro innovazioni; il diritto rinnovato degli Stati preso a modello per la codificazione stessa – anche se con debite differenze. L'approccio ai contenuti del *Codex* quindi non potrà esimere i maggiori assunti dei secoli precedenti, poiché questi costituirono passi necessari al lavoro iniziato sotto il pontificato di Pio X. Largo spazio sarà poi riservato al testo codiciale ed ai maggiori commenti accademici dello stesso, soprattutto intorno al disposto del can. 2209, dove comparì per l'ultima volta la parola *favor*: vedremo in che senso fosse inteso quel *favor* e che peso gli fosse attribuito e soprattutto cercheremo di comprendere se potesse darsi effettivamente una fattispecie penale collegata.

Infine il periodo successivo al CIC del 1917, che portò fino al Concilio Vaticano II, che ebbe quale esito la promulgazione del Codice del 1983. Qui noteremo come, dopo la radicale trasformazione del diritto ecclesiale, sarebbero state ridotte di molto le condotte criminose esplicitamente previste e sanzionate, eliminando di fatto i riferimenti prima esistenti alla condotta favoreggiatrice. Sarà utile in questa sezione, ancora una volta, il riferimento alla maggiore dottrina ed ai più noti commentatori delle normative della Chiesa, per cercare, in ultima analisi, di affrontare una domanda che, se non centrale, è almeno imprescindibile ai fini del nostro lavoro: la Chiesa ha mai ammesso il favoreggiamento? E se sì, in che termini? Si è consapevoli della maggiore difficoltà di sintesi rispetto alla relativa immediatezza di quella prodotta nel capitolo precedente; ma, come detto in apertura, si rende pure necessario dare un *identikit* del favoreggiamento; e per questo non si può non considerare la normativa propriamente canonica, anche se con criteri e categorie differenti e ad essa più confacenti.

## 1. La disciplina ecclesiastica antecedente il *Decretum*

### 1.1 *Il diritto cristiano dei primi secoli*

#### 1.1.1 Il diritto canonico nei suoi primordi

La *societas* latina non possedeva una legislazione autonoma dedicata alla religione, ma rimandava piuttosto ad una parte del diritto pubblico, lo *ius sacrum*, per regolare momenti ed aspetti della vita religiosa<sup>1</sup>. La cultura giuridica romana – con influenze delle dottrine greche – era stata sempre caratterizzata da una sorta di «strato profondo di pensiero sacrale», che però agli inizi della diffusione del cristianesimo aveva già ceduto a vantaggio di una «importante razionalizzazione, la quale aveva per effetto l'apparizione della differenza tra la dimensione strettamente giuridico-statale-sociale e quella morale»<sup>2</sup>. In questo senso il cristianesimo con le sue istanze venne a costituire una eccezionale novità: la Chiesa reclamava la sottomissione delle norme abituali alla verità della ragione, escludendo ogni possibile opposizione o contrasto con quanto contenuto dalle Scritture<sup>3</sup>. La presenza del cristianesimo e dei principi cristiani si fece ancor più concreta soprattutto dopo la prima svolta editale, di età costantiniana (313 d.C.), per cui buona parte delle idee e dei principi della filosofia più diffusa al tempo, lo stoicismo, vennero gradualmente ad essere sostituiti da quelli portati dai Padri della Chiesa e dai Concili, generando un certo impulso riformatore al diritto del tempo, con apprezzabili conseguenze concrete anche sul piano giuridico<sup>4</sup>.

Quasi naturalmente anche il diritto penale fu investito dalle conseguenze egresse di questo nuovo cammino ideale del diritto. Le teorie del diritto criminale romano risultarono riviste in ragione della mutata coscienza sociale – cui quelle stesse teorie debbono in ogni epoca e contesto societario dare risposta – portando ad esempio una maggiore dignità riconosciuta alle

---

<sup>1</sup> In ciò sicuramente giocò un ruolo fondamentale l'influenza dei principi stoici, che a Roma si diffusero soprattutto a partire dal I secolo a.C., circa quelle cose solitamente dette divine (cf. Q. BIANCHI, *Dell'efficacia del cristianesimo*, 6-7).

<sup>2</sup> P. ERDÖ, *Il peccato e il delitto*, 11.

<sup>3</sup> Cf. S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 70 ss.

<sup>4</sup> Così un autore descrive entusiasticamente il periodo: «[...] pagani e cristiani spontaneamente si recavano dai vescovi a consultarli [...], restando soddisfatti di veder ricondotto il diritto alla ragione ed all'equità, di veder tenuto in maggior conto la buona fede che la servilità della lingua, i diritti di natura meglio che quelli dello stesso diritto, i precetti religiosi e morali più che i precetti civili, di veder la carità, la benevolenza, la verità informare ogni decisione»; in Q. BIANCHI, *Dell'efficacia del cristianesimo*, 24-25. Similmente in: G. CERRACCHIO, *La repressione delle eresie*, 181 ss.

donne e alla prole<sup>5</sup>; oppure confermando, o apportando *ex novo*, modifiche sostanziali al diritto previgente<sup>6</sup>. Dalla nuova visione dell'uomo, comunque, venne fuori la necessità di un nuovo diritto penale<sup>7</sup>.

Un considerevole contributo al diritto canonico sarebbe venuto con i Concili, che in questo senso divennero preponderanti sin dal IV secolo<sup>8</sup>. La procedura conciliare, che era di molto debitrice a quella del *senatus* romano e dei procedimenti *extra ordinem*<sup>9</sup>, fece sì che quanto deliberato in seno ai medesimi consessi acquisisse una sempre maggiore importanza per la vita della Chiesa, tanto che le disposizioni conciliari una volta recepite nei diversi modi previsti vantavano la forza propria della legge scritta<sup>10</sup>. In ciò erano accomunate sia la sfera occidentale che quella orientale, anche se le prime differenze sorsero già a partire dall'epoca delle invasioni barbariche, complice la frammentazione geopolitica occidentale, che compromise il regime d'unità ideale a vantaggio di una sempre crescente particolarizzazione e sovrapproduzione di norme e disposizioni conciliari, tra la fine del IV e l'inizio del V secolo: particolarmente sfortunata, da questo punto di vista, sarebbe risultata la situazione italiana per evidenti motivi; esiti migliori avrebbero avuto le "correnti" che interessarono le odierne Spagna (così nei consessi di Elvira, Toledo etc.), Francia (Arles, Marsilia etc.) ed Africa settentrionale (ad esempio Cartagine)<sup>11</sup>. Legato alle disposizioni conciliari fu anche il primo tentativo di collezione delle decisioni e dichiarazioni, attri-

<sup>5</sup> Scrive a proposito, e con particolare dovizia, Gabba, in: ID., *Della condizione giuridica delle donne*, 503.

<sup>6</sup> Guardiamo ad esempio i cambiamenti legati alla prescrizione – i cui termini per i Romani generalmente erano pure piuttosto consistenti, 20 anni per lo più – per molte fattispecie criminose, quali il parricidio (cf. *D.* 48, 9, 10); o la supposizione del parto (cf. *D.* 48, 10, 19, 1); l'apostasia (cf. COD. THEOD. 16, 7, 7, *Theodosiani Libri XVI*, 886); etc.

<sup>7</sup> «Le christianisme instaure une vision nouvelle de l'homme, des notions du juste et de l'injuste qui ne se confondent pas avec celles de l'abus du droit romain, une relation entre la morale et le droit fondée sur des bases différentes de celles de la loi biblique»; in G. GUYON, *Justice de Dieu*, 19.

<sup>8</sup> In realtà lo sviluppo della prassi conciliare ebbe origine già nel II secolo, con i concili locali – per lo più regionali –; dal IV secolo in avanti furono poi quelli ecumenici. Entrambe le forme conciliari contribuirono grandemente alla regolazione ed al governo della Chiesa. Si rimanda a: C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 41-48.

<sup>9</sup> «[...] i particolari riguardanti i mezzi di prova, il ricorso al giuramento, le qualità dei testimoni, l'appello ad una istanza gerarchica superiore sono predisposti in conformità alla tradizione romana»; in C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 51.

<sup>10</sup> Basti pure pensare all'influsso concreto che l'autorità conciliare poté vantare anche in epoca carolingia, ad esempio nel merito della redazione di libri penitenziali più "ortodossi" e coerenti tra loro, rivestiti di una certa ufficialità, per così dire (cf. P. ERDÖ, *Il peccato e il delitto*, 28).

<sup>11</sup> Cf. S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 72 ss.



buito al Vescovo siriano Euzoio († 376): la *Collectio Antiochena*, che ebbe però limitata fortuna<sup>12</sup>. In sintesi fu soprattutto il sistema conciliare a fornire la maggiore fonte del diritto canonico del tempo.

Nel processo di compenetrazione tra Chiesa ed istituzioni romane, un altro momento importante fu quello della codificazione di Teodosio II (439), ove erano date specifiche disposizioni in materia di privilegi ecclesiastici, leggi *ad hoc* per il clero, su esenzioni, immunità fiscali etc. Ampio spazio era dedicato anche alle decisioni dei Concili ecumenici<sup>13</sup>. In ideale continuità si poneva il monumentale lavoro di Giustiniano I (482-565), il già citato *Corpus Iuris Civilis*, che esercitò in seguito un considerevole influsso sulla formulazione delle norme canoniche<sup>14</sup>. Il diritto civile – pensiamo già solo a certi titoli giustinianeî *De Summa Trinitate* e *De Episcopis et Clericis* – fu forse più permeato dalle istanze cristiane di quello penale; e tuttavia quest'ultimo non mancò di risentire delle «massime morali della nuova religione, che veniva a sostituirsi al paganesimo e ad ogni altra filosofia»<sup>15</sup>.

Le produzioni propriamente normative, o *de facto* tali considerate, che ebbero luogo in seno alla Chiesa – la quale andava nei fatti a sostituirsi all'Impero nell'incipiente nuova epoca storica<sup>16</sup> – furono a somme tratte per lo più legate alla prassi conciliare, ma molto dovettero al patrimonio giuridico romano, senza il quale probabilmente oggi non avrebbe senso parlare di diritto canonico. Meriteranno quindi una particolare menzione, per i risvolti penali carpibili.

### 1.1.2 Il primissimo diritto cristiano intorno alla partecipazione

Non è certo un mistero – a questo punto – che la dottrina intorno alla partecipazione al delitto del diritto romano nel momento in cui iniziarono a fiorire le prime comunità cristiane fosse per certi versi molto intricata; e con il successivo apporto delle culture barbariche di stampo principalmente germanico essa sarebbe andata incontro a locali peggioramenti o

<sup>12</sup> Cf. A. MARDIROSSIAN, *La Collection canonique d'Antioche*, 63 ss. Altre raccolte altrettanto importanti furono la *Vetus Romana*, la *Prisca*, la *Collectio Hispana* (cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 48).

<sup>13</sup> Cf. J. ROUGÉ – F. DELMAIRE, *Le Lois religieuses*, 546 ss.

<sup>14</sup> Cf. S. KERNEIS, ed., *Une histoire*, 95.

<sup>15</sup> Q. BIANCHI, *Dell'efficacia del cristianesimo*, 90. Per quanto si debba ammettere che non vi fosse una profonda coincidenza del diritto giustiniano col cristianesimo, tuttavia l'influenza di questo sul diritto romano è ad ogni buon conto innegabile (cf. V. POLITI, *Il "conatus delicti"*, 18-19).

<sup>16</sup> Così ad esempio: J.M. CARBASSE, *Introduction historique au droit*, 81.

sporadici miglioramenti. Allora un ausilio alle questioni di più fine teoria sarebbe giunto proprio dal diritto cristiano, dalle norme della vita della Chiesa, la quale cercava, per mezzo di queste ultime disposizioni, di porre primariamente attenzione agli aspetti morali della partecipazione<sup>17</sup>.

Pure la dottrina cristiana sulla partecipazione, tuttavia, non fu del tutto priva di imperfezioni e problematiche. L'idea stessa della partecipazione era intesa e guardata con molta attenzione, ma mai univocamente, giacché sin dall'epoca apostolica l'ambito di studio anzi meglio di comprensione, per così dire, della *participatio* nelle sue varie forme era tanto quello morale quanto quello giuridico: mancava ancora una netta distinzione tra la procedura squisitamente penale e quella penitenziale, tra il *forum paenitentiae* ed il *forum iudiciale*, tra il *forum Dei* ed il *forum Ecclesiae*; distinzione che si sarebbe raggiunta in grado almeno sufficiente solo dopo il XII secolo, quando le collezioni canoniche presero a trattare in una sezione *ad hoc* ed a sé stante il diritto penale – e dunque anche il *delictum* –, ormai non più inglobato nella sua totalità dalla “categoria” del *peccatum*, della confessione e della penitenza<sup>18</sup>. In ogni caso questa commistione perdurante e persistente non costituì un impedimento allo sviluppo della dottrina canonistica dai suoi albori e nel corso dei secoli, poiché se da un lato la disciplina ecclesiastica era originata, per l'appunto, dalla penitenza e ad essa era in fin dei conti orientata, comunque si serviva degli istituti penalistici romani e delle autorità civili in generale per i suoi scopi, pur modificandone alcuni aspetti.

Come detto sopra, particolare attenzione merita la sfera conciliare<sup>19</sup>. Le disposizioni dei Concili nel IV secolo, tra le prime testimonianze legislative a noi pervenute, non trattavano abbondantemente della complicità e della partecipazione. E tuttavia essa trovò qualche menzione pratica, ad esempio per ciò che concerneva il diritto sacramentale, come ve-

<sup>17</sup> Cf. I CHELODI – P. CIPROTTI, *Ius canonicum de delictis*, 17.

<sup>18</sup> Cf. C. VOGEL, *Le pécheur et la pénitence*, 31; A. JÓZWOWICZ, *Imputabilità penale*, 58; R.S. LEMIESZEK, *Imputabilità-Reponsabilità*, 49; R. MERLE, *La pénitence et le peine*, 44-46; P. ERDŐ, *Il peccato e il delitto*, 34. Ad onor del vero, però, questa separazione non fu in ogni caso mai troppo marcata o radicale: ne sono un esempio le numerose *summae* dei confessori, che andarono a sostituire in certa misura i *libri poenitentiales*, le quali riunivano comunque sia la dottrina teologica e morale, sia la casistica giuridica, riscuotendo un notevole successo fino all'epoca barocca, come riporta il già citato Erdő (cf. *Ibid.*, 32).

<sup>19</sup> Cf. ad esempio: B.E. FERME, *Introduction*, 54 ss. Per Gaudemet, le fonti di questo periodo – egli parla dei canoni conciliari unitamente alle prime decretali pontificie della fine del IV secolo – saranno le «sources créatrices du droit»; in ID., *Les sources du droit de l'Eglise*, 29-64.

dremo nelle fonti citate poco più sotto. Posto che non vi era alcuno spazio per la confusione delle sfere di competenza civile ed ecclesiastica, tuttavia le categorie di delitto e peccato venivano spesso a collimare – come si è detto –, in virtù del fatto che la guida morale ecclesiastica doveva necessariamente fare riferimento a comportamenti, atteggiamenti e simili che in qualche modo fossero pure già fatti oggetti di previsioni normative statali. Poteva quindi darsi il caso in cui un atto di complicità si configurasse come un atto peccaminoso, immorale e direttamente sanzionato anche sul piano religioso, con la privazione di qualche bene spirituale o con gravami di sorta coniugati con una pena secolare. Anche se ad onor del vero non possiamo parlare, a ragion veduta, di dottrine generali, poiché questo concetto presupporrebbe una certa schematizzazione del pensiero giuridico cristiano intorno alla partecipazione ad un illecito peccaminoso, tuttavia vorremo tentare lo sforzo, sostenuti da precedenti ed illustri studiosi, di riassumere le posizioni più condivise e concordemente tenute in materia dai pensatori più famosi del tempo nonché dai Padri.

Circa il favoreggiamento è ben più arduo compilare un qualsivoglia elenco, poiché il concetto a proposito non era al tempo ancora formulato debitamente, come si vedrà. Pertanto tenteremo di portare qualche esempio a partire dai maggiori casi trattati, rileggendo il tutto con le categorie di cui siamo finora venuti in possesso dallo studio del diritto “laico”.

Un primo caso, in ordine cronologico, viene fornito dalle disposizioni emanate dal Concilio di Elvira (303). Al can. 70 ivi si stabiliva, in tema di adulterio, che un marito che avesse tenuto il silenzio sulla condotta peccaminosa della moglie (*cum conscientia mariti*), sarebbe stato punito con la medesima severità prevista per gli adulteri stessi, meritando una scomunica a vita, a meno che non avesse abbandonato la moglie – nel qual caso avrebbe potuto tornare nella *communio*, anche se solo dopo dieci anni di penitenza (*post decem annos acta legitima poenitentia*)<sup>20</sup>. Evidentemente la gravità della condotta del marito era incentrata sulla tolleranza illecita, sul *favor* indebito, sulla parzialità che egli poteva prestare nei confronti dell’attentato – occasionale o ripetuto – all’istituto del matrimonio ed alla sua indiscussa santità a mezzo del suo silenzio, della mancata denuncia del concubinato. Possiamo dunque vedere come, per risultare sanzionabile, il marito dovesse essere conscio del fatto illecito e immorale, nonché deciso, per qualche motivo, a tacere la situazione concubinaria. Né pare potesse ammettersi un qualche vantaggio econo-

---

<sup>20</sup> Cf. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum*, II, 17.

mico o materiale in genere per il marito rispetto all'adulterio taciuto e quindi tollerato; ch  altrimenti si sarebbe dato il caso del lenocinio, dunque un diverso illecito.

Il Concilio di Neocesarea (314), al can. 8 sanciva ugualmente in questo senso conseguenze severe per il marito, cui ad esempio venivano proibiti gli accessi all'ordine sacro (*non potest ad ministerium accedere*); pi  probabilmente per  non si trattava in senso stretto di una pena in questo caso, ma di una irregolarit : essa sarebbe cessata infatti dopo la *dimissio* della moglie adultera (*debet eam dimittere*)<sup>21</sup>. Tuttavia risalta l'obiettivo illiceit  – oltre che l'immoralit  – della condotta del marito connivente.

Il secondo Concilio di Arles (452), proponendo un'altra circostanza, sanzionava al can. 23 espressamente i Vescovi che avessero mancato di sradicare l'idolatria nelle loro diocesi (*si hoc eruerere neglexerit*); e stabiliva inoltre che il proprietario del terreno dove fossero situati o sorgessero gli oggetti dell'idolatria (alberi, fonti etc.) sarebbe stato privato della comunione, se non si fosse voluto pentire e se non avesse posto rimedio (*emendare noluerit*)<sup>22</sup>. In questo caso notiamo come fosse ipotizzabile una sorta di cooperazione negativa di una terza parte alla condotta idolatra<sup>23</sup>. Ma poich  sembra configurarsi un obbligo speciale in capo ai soggetti del canone citato, si pu  dedurre che la condotta sanzionata oggi verrebbe considerata pi  come una grave negligenza che come un favoreggiamento omissivo, ossia di tipo negativo.

Ancora, il primo Sinodo di San Patrizio (456 c.a), in terra irlandese, aveva decretato che il padre che avesse dato in sposa sua figlia, ma avesse al contempo acconsentito ad un illecito amore di lei per un altro uomo, insieme con la stessa sarebbe stato escluso dalla Chiesa<sup>24</sup>. Di nuovo l'accondiscendenza prestata ed il mantenimento dell'occulto concubinato configuravano un motivo di punibilit  anche per la terza parte, ossia qualcosa che andava oltre la complicit  per il consenso dato preventivamente, poich  la terza parte si era anche evidentemente e colpevolmente astenuta dalla denuncia, altrimenti dovuta.

Potremmo qui interrogarci sul senso e sull'entit  dell'obbligatoriet  della denuncia – desunti dalle sanzioni sopra viste: ovviamente i primi destinatari erano i coniugi lesi dall'adulterio; ma poteva in qualche modo configurarsi una condotta immorale e punibile anche in capo ad altri soggetti? Le fonti studiate non hanno fornito una risposta sufficiente.

<sup>21</sup> Cf. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum*, II, 541.

<sup>22</sup> Cf. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum*, VII, 881.

<sup>23</sup> Di questo parere   anche: L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 42.

<sup>24</sup> Cf. G. HEFELE – H. LECLERQ, *Histoire des conciles*, 888.

Se però nelle stesse fonti si parla espressamente della figura del coniuge senza fare altro riferimento ad ulteriori soggetti – fossero anche stretti parenti, eccetto il *pater* come nel caso appena visto – allora vorremmo azzardare nell'escludere la dimensione generale di queste previsioni, concludendo che non vi fosse alcun obbligo per chiunque di porre denuncia o divieto di tacere sulla situazione illecita e peccaminosa. O che quantomeno questa previsione, seppure nei fatti esistente, era limitata all'adulterio.

Rispetto ai pochi casi fin qui esposti non si può con certezza assoluta affermare che quelle condotte previste fossero comprese come il favoreggiamento. E d'altro canto non si può neppure nascondere una certa affinità almeno superficiale tra quella fattispecie e tutti quegli atteggiamenti che, contrariamente alla morale cristiana, andavano a lasciare in qualche modo invariate – e quindi in certo senso a favorire – le situazioni illecite, illegittime, peccaminose. E ciò prestando attenzione agli elementi ricorrenti che li accomunano: anzitutto la coscienza del fatto illecito e proibito, che fosse adulterio, idolatria etc.; poi la mancata diligenza in ossequio ed in ordine alla moralità ed alla pace sociale (è chiaro che l'istituto matrimoniale ed il culto degli idoli fossero strettamente connessi con vita della *societas*); infine – ma, va ammesso, in modo più indiretto ed implicito – anche l'estraneità del soggetto punito rispetto al fatto principale (evidente come il marito non potesse essere in alcun modo egli stesso un lenone<sup>25</sup>, o che il Vescovo non dovesse esser egli stesso l'idolatra). Anche se siamo ben lontani da una tipizzazione precisa almeno quanto quella osservata nel diritto criminale romano, tuttavia vi sono elementi sufficienti, a nostro parere, per sostenere che vi fosse una qualche comprensione dell'illecito sopra descritto e della sua valenza moralmente inaccettabile, alle condizioni solitamente previste per il favoreggiamento.

### 1.1.3 Qualche caso peculiare tratto dall'operato dei primi Pontefici

Papa Leone I (440-461) in una corposa *epistola* diretta ai Vescovi siciliani (447) stabiliva che i chierici che avessero acconsentito alla cessione di beni della Chiesa sarebbero stati privati sia dell'ordine che della *communio*<sup>26</sup>. Questo *consensus* poteva dare luogo alla semplice complicità, se concomitante o precedente; o al favoreggiamento, se postumo. Possiamo in

---

<sup>25</sup> Il lenocinio, ben diverso, era d'altro canto già espressamente previsto al can. 12 del citato Concilio di Elvira (cf. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum*, II, 7-8).

<sup>26</sup> Cf. J.P. MIGNE, *Patrologiae*, LIV, 703-706; L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 41.

questo caso osservare come fosse sottinteso l'obbligo alla vigilanza ed alla custodia dei beni della Chiesa; obbligo evidentemente connesso con il divieto di cedere quegli stessi beni, contravvenendo al quale i Vescovi consenzienti, cioè compiacenti prima, durante o dopo la cessione indebita, avrebbero patito misure severissime. Anzi nel preambolo dell'epistola precedente a quella in questione<sup>27</sup> – dello stesso periodo e sempre destinata ai Vescovi dell'isola siciliana – nella quale in verità venivano trattate diverse problematiche, il pontefice metteva in guardia dal pastore *negligenter pascens*: evidentemente era già presente, in mente alle somme autorità della Chiesa, il concetto di certe responsabilità dei propri amministratori, soprattutto Vescovi, che venivano ad aver luogo in ragione dell'ufficio stesso che loro era affidato. Venir meno a queste medesime, significava quindi *negligere*, non adoperarsi a sufficienza a protezione della Chiesa e dunque dei fedeli sudditi. E questa negligenza, la quale poteva configurarsi come anteriore o posteriore al fatto illecito, illegittimo e immorale, poteva aver luogo tanto in ambito puramente sacramentale, quanto in contingenza a questioni di differente natura, quale ad esempio appunto la gestione fraudolenta dei beni materiali, *ex qua plurimum damni in Ecclesiam redibat*<sup>28</sup>. Interessante infine notare che il caso in questione sopra riassunto non propone alcuna tipizzazione degli atteggiamenti con cui un Vescovo potesse in qualche modo acconsentire; ma il testo, sebbene con una certa approssimazione, lascia desumere che non solo la donazione illecita o la vendita o la *commutatio* fossero rese nulle e sanzionate, ma pure appunto *conniventia et subscriptionem clericorum* rispetto all'alienazione o la cessione illecita dei beni ecclesiastici: quindi atteggiamenti negligenti e colpevoli, che sarebbero andati a detrimento dell'opera della Chiesa stessa (*munera illibata permaneant, qui pro animarum suarum salute propriam substantiam Ecclesiis contulerunt*)<sup>29</sup>.

Notiamo a questo punto una evidente differenza tra l'atto concomitante e meramente negligente rispetto a quello posto per *conniventia*, quest'ultimo più vicino al favoreggiamento che alla negligenza.

Nel pontificato di Gelasio I (492-496), venne punito con la rimozione dalla carica di Arcidiacono tale Asellus, reo di aver omesso di denunciare l'omicidio del proprio Vescovo – in merito al quale era addirittura sospettato di complicità – perché pareva che avesse intenzione di succedergli. Il caso così come appare espressamente dimostra la necessità dichia-

<sup>27</sup> Cf. J.P. MIGNE, *Patrologiae*, LIV, 695-704.

<sup>28</sup> Cf. J.P. MIGNE, *Patrologiae*, LIV, 705-706, nt. "e".

<sup>29</sup> Cf. J.P. MIGNE, *Patrologiae*, LIV, 705, nt. "d".

rata dallo stesso Pontefice di denunciare il delitto commesso<sup>30</sup>; tale denuncia era intesa a beneficio e tutela insieme della Chiesa. Asellus infatti avrebbe dovuto invece custodire la stessa Chiesa locale (*custodire debuerit*) e non piuttosto lasciare che si compisse il misfatto (*permisit occidi*) o che ancor più il tutto rimanesse impunito; così che lo stesso Gelasio, nella lettera al Vescovo Giovanni si esprime severamente parlando di *intolerabile malus*<sup>31</sup>.

Anche il corrispettivo dell'odierna ricettazione meritava una certa menzione speciale, in virtù della quale, tra l'altro, questo specifico delitto era considerato distintamente da altre pratiche postume di partecipazione. Così già per Gregorio I (590-604), che nel corso del suo pontificato punì tre individui che si erano resi rei della vendita occulta (*vendississe*) di vasi, gioielli e paramenti sacri (*calices, coronas, pallia*) appartenenti al patrimonio della propria Chiesa locale; e successivamente costrinse, a mezzo del giudice civile, alla restituzione dei beni illecitamente venduti il compratore ebreo che li aveva ricettati (*restituere compellatur*)<sup>32</sup>. Era quindi compresa, seppur per sommi capi e senza una precisa statuizione normativa o dottrinale, la differenza intercorrente tra i doveri dell'ufficio ecclesiastico, la connivenza rispetto ad un delitto nonché la ricettazione. Meno attenzione pare fosse prestata in questo momento storico al tempo in cui si fosse prestato il *consensus*, se ciò esso fosse venuto prima, durante o dopo il misfatto.

## 1.2 *Disciplina penitenziale e diritto penale canonico in relazione alla partecipazione al peccato ed al delitto*

Già nei primordi della vita della Chiesa (soprattutto dal II secolo) la disciplina ecclesiastica della penitenza riuniva insieme elementi propriamente morali ed elementi propriamente criminali: un delitto "civile" quale l'omicidio poteva essere considerato presso il Vescovo una causa di giudizio ed esclusione, per chi se ne fosse reso reo, dalla vita della Chiesa<sup>33</sup>. Rimasta sostanzialmente quasi del tutto immutata fino almeno al IV secolo<sup>34</sup>, la disciplina penitenziale visse in seguito un notevole processo evolutivo, legato alla diffusione della penitenza reiterabile (dal VI

<sup>30</sup> Ciò sempre escludendo la complicità morale di Asellus nel predetto omicidio, che avrebbe integrato eventualmente la complicità o il mandato.

<sup>31</sup> Cf. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum*, VIII, 126-127.

<sup>32</sup> Cf. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum*, IX, 1075-1076.

<sup>33</sup> Cf. J. HERGENRÖTHER, *Storia universale della Chiesa*, I, 281; B.E. FERME, *Introduction*, 126 ss.

<sup>34</sup> Cf. J. HERGENRÖTHER, *Storia universale della Chiesa*, II, 196 ss.

secolo): in questo frangente, per la necessità di organizzare in qualche modo la materia del *peccatum*, si assistette ad un'abbondante e fortuita produzione intellettuale, soprattutto intorno all'atto peccaminoso ed alle sue conseguenze esterne, in base alle quali si determinava la penitenza, prestando minore attenzione alla volontarietà dell'atto – con rimandi più o meno immediati alla tradizione secolare tanto celtica quanto germanica<sup>35</sup>. La penitenza si associò col tempo all'istituto germanico del *widrigild*, divenendo soggetta a tariffe, contemplando la classificazione dei fatti perseguibili in base a numerosi fattori quali sesso, stato di vita, età etc., portando nei fatti ad una profonda degradazione del “sistema del perdono” sul piano della pratica<sup>36</sup>.

Nei libri penitenziali i partecipanti erano colpiti con pene assegnate per lo più nei casi dei *crimina* maggiormente odiosi, quali ad esempio quelli di spergiuro e falso giuramento (*periurium*), di adulterio, nonché di altri crimini che vedessero versato sangue (*cum sanguinis effusione*). Di fronte a questi delitti quindi l'autorità giudicante guardava soprattutto all'elemento obiettivo, ossia prestava una minore attenzione alla causa della *participatio* e conferiva maggiore peso al fatto criminoso partecipato: così non di rado i rei venivano sottoposti a pene pure in presenza di cause esimenti o attenuanti, come ad esempio l'ordine ricevuto da un superiore (*iussus superioris*) o dal padrone e così via<sup>37</sup>.

Questa tendenza si rifletté pure su una forma di partecipazione impropria, contenuta nei libri penitenziali, ossia quella del *consensus*. A tal proposito, sulla identità giuridica – per così dire – del *consensus*, non sempre gli autori si sono trovati concordi nel dare un'interpretazione: per un certo pensiero questo consenso voleva tradurre esclusivamente la relazione intercorrente tra il mandante ed il mandatario<sup>38</sup>; per contro, secondo un differente punto di vista interpretativo, questo *consensus* poteva essere integrato – ammettendo a monte una certa ambiguità insita nel termine stesso – anche da atteggiamenti di approvazione (*pro approbatione*) e particolarmente di cooperazione e consiglio (*pro cooperatione et consilio*), nonché talvolta dall'adesione al mandato ricevuto dal mandatario (*pro mandato recepto a mandatario*)<sup>39</sup>. Appare avere un certo peso il fattore temporale: poteva darsi

<sup>35</sup> Cf. W. HARTMANN, *Kirche und Kirchenrecht*, 230 ss.; P. ERDÖ, *Il peccato e il delitto*, 28.

<sup>36</sup> Cf. G. GUYON, *Justice de Dieu*, 251.

<sup>37</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», II, 447; A. PERTILE, *Storia del diritto*, 35; V. MANZINI, *I libri penitenziali*, 26 ss.

<sup>38</sup> Così V. MANZINI, *I libri penitenziali*, 27.

<sup>39</sup> Così G.M. PINNA, «De participatione», II, 456.



*consensus* al delinquente sia prima che questi compisse delitto (rendendolo quasi complice); sia durante, sia dopo il delitto compiuto (nelle forme della approvazione o della protezione). In ogni caso, quando il *consensus* era contemplato come causa di inflizione di una pena, alla comminazione della pena stessa erano connesse precise condizioni: così ad esempio nel caso di un consenziente ad un omicidio, per cui pare che la penitenza inflitta avesse una soglia minima per la durata calcolata in sette anni (*numerus septenarius annorum*)<sup>40</sup>.

È però in certa misura evidente, a questo punto, che il *consensus* non fosse inteso come il *favor* già conosciuto dal diritto romano. Certamente esso poteva consistere in una qualche forma di approvazione, quindi in qualche modo si potrebbe dire che vi fosse affine; ma laddove nei libri penitenziali si fa riferimento in modo espresso al *favor*, ivi, secondo l'interpretazione autorevole di Pinna, si vede che questo non era necessariamente un *consensus* prestato dopo il delitto, bensì una sorta di approvazione pure contemporanea al fatto<sup>41</sup>. In un caso particolare riportato nel libro penitenziale attribuito al monaco anglosassone Bede (del 730 c.a), infatti, chi avesse diffamato qualcuno per invidia o avesse favorito il detrattore, avrebbe subito la pena di una penitenza minima di quattro giorni (*qui detrahit vel faret detrahenti*): così l'approvazione prestata al detrattore poteva avere luogo anche in concomitanza con l'atto stesso diffamatorio, ad esempio evitando la correzione del reo; oppure dopo, omettendo la sua denuncia davanti all'autorità superiore (*qui reticuerit delictum neque eum corripuerit deinde ad ecclesiam fuerit referens*)<sup>42</sup>. Ecco che il *favens* veniva a partecipare della diffamazione, col suo imprecisato *consensus*, non solo *post factum patratum*, ma anche mentre il fatto in qualche modo permaneva. Sebbene si tratti di un caso apparentemente unico, questo fa sorgere diverse problematiche rispetto alle categorie viste nel precedente capitolo, poiché sembrerebbe ammessa una equiparazione tra complicità e "partecipazione" postuma.

Dobbiamo ritenere che non è possibile ammettere un favoreggiamento di un fatto criminoso che non sia già compiuto, perché si configurerebbe allora come vera e propria partecipazione, anche se questo genera difficoltà interpretative rispetto al caso sopra esposto. Come sciogliere allora questo nodo?

<sup>40</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», II, 457.

<sup>41</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», II, 460.

<sup>42</sup> Dedicò ampio spazio al testo del penitenziale in questione l'articolo: B. ALBERS, «Wann sind die Beda-Egbert'schen Bussbücher verfasst worden», 399 ss. Particolarmente in: *Ibid.*, 404-405.

Sappiamo che sempre in ambito penitenziale ampio spazio veniva dato anche al contributo di tipo negativo. Così ad esempio nel libro penitenziale attribuito al monaco irlandese Colombano (540-615), dove meritevole di punizione, anzi meglio di penitenza, sarebbe stato chi avesse dato retta ad un detrattore (*libenter audit detrahentem*)<sup>43</sup>. Purtroppo qui non è detto se questo *audire* potesse consistere in qualche atteggiamento specifico; e tuttavia è un caso interessante, a nostro modesto parere, per diversi motivi. Anzitutto perché l'avverbio *libenter* lascia presupporre una certa coscienza del male operato dal detrattore per mezzo dell'azione diffamante; così come la scelta stessa del verbo *audire*, lascia intendere che si trattasse di un atto postumo al pronunciamento del discorso diffamante. La condotta erronea del soggetto esterno al fatto malizioso (ossia *qui audit*) consisteva quindi non solo nell'approvare in qualche modo – seppur indefinito – la detrazione, ma anche nel non denunciarla. Questa condotta, apparentemente omissiva, non si configurava però come una fattispecie partecipativa vera e propria (né attiva né *per viam omissionis*), ma come un atto *per se stans*. Giacché la mancata riprensione di un membro della comunità, soprattutto in ambito monastico, significava la violazione della regola evangelica, come pure affermava il monaco Bede<sup>44</sup>.

E ancora prima di Bede, già l'abate britanno Gildas di Rhuys (493-516) sottolineava – in virtù della entità del precetto evangelico e della salvezza dell'anima del peccatore – la forte necessità di denunciare, dopo averlo ammonito, chi avesse trasgredito i *praecepta* (*debet abbatem non celare, sed antea admoneat peccantem*)<sup>45</sup>. Più probabilmente allora, per tentare di fornire una risposta alla domanda sorta poco sopra, il *consensus* come l'*audire* non era inteso alla maniera del favoreggiamento, anche se per qualche ragione si fa ad esso un imprecisato riferimento parlando di *favens*; ma piuttosto si trattava di un fatto a sé, di un *malum per se stans*.

In sintesi, almeno fino al VII secolo, l'atteggiamento della Chiesa di fronte agli episodi di partecipazione al delitto era per lo più palesato dalla disciplina penitenziale: in essa, la riprensione del *malum*, era ordinata all'integrità della comunità ed alla salvezza dei soggetti rei, osservando con par-

<sup>43</sup> Cf. H.J. SCHMITZ, *Die Bussbücher*, 596.

<sup>44</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», II, 461; B. ALBERS, «Wann sind die Beda-Egbert'schen Bussbücher verfasst worden», 404 ss. Non si può d'altro canto neppure ignorare che in ambito monastico vigesse una sorta di rinforzo delle pene e delle penitenze (cf. R. MERLE, *La pénitence et la peine*, 53 ss.).

<sup>45</sup> Cf. H.J. SCHMITZ, *Die Bussbücher*, 497.

tiolare attenzione la situazione di fatto più che le condizioni soggettive, ammettendo pertanto l'idea che pur di non lasciare che avesse luogo un fatto odioso, tutti dovessero sentirsi più o meno obbligati ad impedirlo; e che, pur di evitare che questo passasse poi eventualmente impunito, tutti dovessero farne in qualche modo denuncia. È arduo qui affermare che si trattasse di una sorta di favoreggiamento, poiché le categorie delle legislazioni civili coeve risultano molto più precise nella normazione della fattispecie; ma non si può negare che vi sia una consistente similitudine tra i fatti sopra esposti, la loro interpretazione ed il favoreggiamento stesso.

Nel periodo a cavallo tra i secoli VII e XII, la disciplina ecclesiastica avrebbe compiuto dei notevoli passi avanti in tema di perdono, ovverosia di rapporto con il membro della comunità resosi reo di un qualche male, di un qualche peccato. E fu anche per mezzo di questa rinnovata coscienza penitenziale che pure la teoria e la pratica penali, legate al diritto antico, in qualche modo subirono mutazioni. In epoca carolingia, con l'influenza della Chiesa sulla vita civile ormai più consolidata, anzi meglio con la compenetrazione eccezionale delle due sfere di potere, la vita penitenziale camminava di pari passo con la disciplina ecclesiastica e con la punizione dei peccati anche più gravi<sup>46</sup>.

Non fu però solo la disciplina penitenziale a fornire esempi e ad interessarsi a casi affini al favoreggiamento<sup>47</sup>.

### 1.3 *Altre fonti dell'epoca pre-graziana*<sup>48</sup>

L'età compresa tra i secoli IX e XI<sup>49</sup> fu caratterizzata ove più ove meno da una certa e diffusa «decadenza della disciplina ecclesiastica e della vita morale e religiosa»<sup>50</sup>: in questo periodo l'attenzione dell'autorità ecclesiastica era quindi concentrata intorno alle violazioni numerose e varie delle leggi ed alle condotte negligenti dei Superiori<sup>51</sup>. Così le reazioni di tipo legislativo erano volte in maggior parte a correggere

<sup>46</sup> Cf. G. GUYON, *Justice de Dieu*, 248 e 251.

<sup>47</sup> “Affini” perché è prematuro indicarli in questa fase evolutiva del diritto della Chiesa quali casi di favoreggiamento vero e proprio.

<sup>48</sup> Per un quadro generale sul periodo e sugli albori della scienza canonistica, si rimanda a: B.E. FERME, *Introduction*, 267 ss.

<sup>49</sup> Per una visione del periodo storico di riferimento sintetica e più vicina alla prospettiva ecclesiale, si rimanda a: J. GAUDEMET, *Les sources du droit canonique*, 45-55.

<sup>50</sup> J. HERGENRÖTHER, *Storia universale della Chiesa*, III, 403.

<sup>51</sup> Cf. J. HERGENRÖTHER, *Storia universale della Chiesa*, III, 403-407.

queste derive che altrimenti sarebbero andate a detrimento della comunità ecclesiale nella sua integrità, in situazioni vicine al favoreggiamento.

Il concilio di Magonza (852) al can. 11 introduceva una sorta di precetto morale legato in primo luogo alla complicità. Nel caso di un uomo aggredito e poi ferito a morte, tutti coloro che avessero inflitto delle ferite sarebbero stati puniti; e con loro pure quanti avessero impugnato le armi o ingaggiato il combattimento con l'intenzione di colpire la vittima ma senza portare a termine l'intento, i quali avrebbero ricevuto una penitenza uguale di circa 7 anni; così pure i cooperatori che avessero dato il proprio *consilium*. Quanti fossero poi stati presenti e si fossero astenuti da ogni attività inerente al delitto, sarebbero stati esenti da pena, poiché di essi non si fa menzione.

E tuttavia, pure se la legge scritta non richiedeva espressamente un'azione o una pena da imporsi a chi avesse mancato di difendere la vittima, ognuno sarebbe stato tenuto a quella stessa difesa, secondo una sorta di legge di *humanitas*, una sorta di precetto morale che pure non scritto trovava comunque il suo fondamento nella persona del fedele, in quanto cristiano<sup>52</sup>.

Durante il pontificato di Nicola II (1059-1061), in un decreto conciliare, contro la simonia ed i simoniaci venne prevista la punibilità dell'ordinando che, essendo conscio che il suo ordinante fosse simoniaco (*quem simoniacum esse non dubitat*), gli avesse comunque permesso di consacrarlo (*se consecrari permiserit*)<sup>53</sup>. Qui potrebbe dirsi che in modo speciale il connivente accedesse in qualche modo al dolo dell'ordinante simoniaco.

Sembra opportuno ritenere che si trattasse di una complicità in senso stretto più che di un caso affine al favoreggiamento: sia perché lo stato di simonia dell'ordinante va visto a nostro parere come permanente in certo senso (almeno finché non vi fosse stata conversione o in qualche modo non fosse venuto meno il *regimen contumaciae*); sia perché considerato il caso specifico rispetto alla mancata denuncia del simoniaco o alla eventuale approvazione di essa, nonché la uguale pena inflitta, il vantaggio riscosso dall'ordinando connivente avrebbe reso quest'ultimo parimenti simoniaco, venendosi in certa misura a configurare un *commune consilium*<sup>54</sup>.

<sup>52</sup> Cf. *Monumenta Germaniae Historica. Concilia*, III, 248-249.

<sup>53</sup> Cf. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum*, XIX, 906.

<sup>54</sup> Così ad esempio l'interpreta Pinna (cf. ID., «De participatione», III, 52-53).

Pure il papato di Gregorio VII (1073-1085) ci dà un caso, un esempio degno di nota. Nel Sinodo romano del 1078, si stabilì al can. 11 la sospensione dall'ufficio ecclesiastico per il Vescovo che avesse acconsentito, avesse permesso (*consenserit*), la fornicazione commessa da presbiteri o il crimine di incesto; o che, avvenuti i fatti, non avesse agito di conseguenza contro questa gravi offese in ordine all'autorità del proprio ufficio (*auctoritate sui officii non impugnaverit*). Ivi si diceva espressamente che questa inazione poteva essere stata cagionata o dalla corruzione per denaro, oppure da un altro tipo di persuasione (*precibus vel pretio interveniente*)<sup>55</sup>.

Ancora una volta annotiamo la quasi effettiva equiparazione del *consensus* prestato concomitantemente e di quello prestato successivamente. Probabilmente questo è un caso che merita maggiore perché se i chiamati erano tali *in iustitia et sanctitate* per sé medesimi e per il popolo loro affidato (*pro se et grege sibi commisso*), la causa di queste previsioni sinodali era certamente quella dell'esecuzione della giustizia, ordinata alla tutela ed osservanza della castità dei chierici<sup>56</sup>.

Ci pare evidente che l'atto del consentire o addirittura l'approvazione degli atteggiamenti contrari alla continenza più che a danno di un qualche ordinamento giuridico<sup>57</sup> qui fosse a danno della santità delle persone: tanto dei consacrati, quanto dei fedeli loro affidati. Se non fossero stati richiamati e, in qualche modo più o meno lieve, puniti, essi avrebbero potuto reiterare quei peccati, creando anche un precedente di più o meno implicita tolleranza.

L'urgenza quindi non era nell'immediato e direttamente la tutela dell'autorità della Chiesa o la sua giurisdizione, ma l'integrità della comunità ecclesiale<sup>58</sup>: quest'ultima, già segnata dal fatto principale, rischiava di esserlo ancora di più se ad esso non fosse seguito un qualche provvedimento.

Quindi, rispetto al concetto di favoreggiamento visto nel diritto civile, a nostro parere questo "delitto" si presentava piuttosto come una partecipazione vera e propria del superiore connivente al fatto odioso commesso dai chierici nella forma, appunto, della connivenza; si presentava per contro come una grave omissione nel caso dei mancati provvedimenti postumi al fatto commesso.

<sup>55</sup> Cf. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum*, XX, 510.

<sup>56</sup> Si rimanda all'*additio* del gesuita Filippo Labbe che segue i canoni sinodali (cf. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum*, XX, 511-512).

<sup>57</sup> Come invece era per il diritto civile, che prevedeva la necessità della punizione per il fatto stesso dell'atto criminoso.

<sup>58</sup> Torneremo su questo "tema" nel corso dell'ultimo capitolo.

## 2. Il *favor postumo* nel *Decretum Gratiani* e la sua ricezione

### 2.1 Il *Decretum*

#### 2.1.1 Sulla partecipazione al delitto ed il *consensus*

Il carattere incisivo del *Decretum Gratiani* (1140-1142), che pare segnare il passaggio ad un periodo nuovo del diritto<sup>59</sup>, si rivelò tale – senza dimenticare com'è ovvio la qualità dell'opera in sé – soprattutto per gli esiti che questo ebbe grazie al lavoro dei successivi commentatori; e questo soprattutto se prendiamo a considerare il diritto del periodo a partire dal XII secolo in avanti<sup>60</sup>. Seppure in esso, come visto, mancò una dottrina generale sulla partecipazione<sup>61</sup>, il *Decretum* fu un punto fondamentale nello sviluppo dottrinale penale<sup>62</sup>.

Per ciò che concerne il diritto penale in generale, in seguito al lavoro del maestro bolognese anche le leggi penali ecclesiastiche furono in qualche modo ordinate e raccolte: prima in 4 antiche collezioni attribuite al Vescovo Bernardo Papiense (†1213); poi, queste ultime, riprese da Raimondo de Penyafort (1175-1275) per il lavoro che sarebbe divenuto famoso sotto Gregorio IX con il nome collettivo di *Decretales* (1234)<sup>63</sup>. Ad onor del vero in ambito penale canonico già una decretale di Innocenzo III, la *Novit Ille* (1204), aveva in qualche modo dato maggiore concretezza alla giurisdizione ecclesiastica, rivendicando il diritto di sottomissione di tutte quante le attività dei fedeli cristiani, senza particolare ossequio o attenzione alla loro condizione sociale<sup>64</sup>. Ma è evidente che, al di là della pura teorizzazione sulla estensione della giurisdizione anche penale dell'autorità ecclesiastica contenuta nella promulgazione di Innocenzo III, maggior peso e conseguenze si sarebbero potuti ascrivere solo alle definizioni, alle statuizioni di carattere certamente più pratico del *Decretum*, nonché dei vari commenti al contenuto del medesimo.

<sup>59</sup> La così detta *age classique* (cf. G. LE BRAS – CH. LEFEBVRE – J. RIMBAUD., *L'âge classique*, 51 ss.).

<sup>60</sup> Per una precisa cronaca delle collezioni precedenti quella graziana, si rimanda a: J. GAUDEMET, *Les sources du droit canonique*, 81-101.

<sup>61</sup> Cf. ad esempio: H.A. AYRINHAC, *Penal legislation*, 43.

<sup>62</sup> Il rapporto stretto del diritto penitenziale, del diritto decretale e dei commenti successivi ebbe influssi importantissimi sullo sviluppo di quella che può essere definita una «scienza criminalistica matura» anche in ambito meramente civile (cf. M.G. DI RENZO VILLATA, «Alle origini di una scienza», 1 ss.).

<sup>63</sup> Cf. R. SALUCCI, *Il diritto penale secondo il codice*, I, 6; A. JÓZWOWICZ, *Imputabilità penale*, 58, nt. 158.

<sup>64</sup> Cf. C.M. BERUTTI, *Institutiones*, 11-13; A. JÓZWOWICZ, *Imputabilità penale*, 60.

A proposito della partecipazione a vario titolo al delitto, sembra che essa non abbia trovato nell'opera grazianea un riscontro degno di nota rispetto alla legislazione sulla complicità degli ordinamenti civili. I testi che trattano della partecipazione al reato non sono infatti abbondanti: le forme di partecipazione sarebbero state descritte e studiate con maggiore attenzione e con un più grande ventaglio di dettagli, solo a partire dal periodo successivo<sup>65</sup>. E pur mancando in una quantità analoga al mondo laico, nel diritto del decreto di Graziano vi sono elementi che forniscono interessanti e qualitativi spunti di riflessione; tanto che il diritto laico successivo avrebbe assimilato in buona parte quello canonico<sup>66</sup>.

La correità era certamente prevista e punita; con essa anche la cooperazione, ossia la partecipazione per lo più di natura materiale al delitto – anche se non sempre risulta chiaramente quale tipo di pena fosse comminata<sup>67</sup>. Nel testo non mancano riferimenti plurimi ai *cooperantes*, nonché agli aiutanti (*auxilium tribuentes*) e ad ulteriori forme di *participatio*, differenziate tra loro per mezzo di peculiari determinazioni – quindi in via generale – o a seconda dei casi – quindi in via particolare. È proprio a proposito di queste ultime ulteriori forme di partecipazione conviene prestare attenzione alla svolta che si ebbe intorno ad una forma *sui generis* di partecipazione che già sopra abbiamo potuto vedere, ossia il noto ed equivoco *consensus*.

Questa forma di partecipazione – che Pinna non esita a definire una via di mezzo tra la classica partecipazione materiale e quella morale<sup>68</sup> – appare in più occasioni nel testo del *Decretum* e pensiamo meriti nuovamente di essere osservata.

In presenza di *consensus* prestato ai peccatori, si nota come esso fosse soprattutto reso concreto dalla difesa di un delinquente (*qui defendit alium delinquentium*), incorrendo perlopiù il consenziente nella medesima pena destinata al peccatore (*cum illo simili modo iudicandum*)<sup>69</sup>. Circa il tempo di questo *consensus*, dove cioè, temporalmente, esso si collocasse rispetto al momento consumativo del *peccatum*, probabilmente era ammessa sia la concomitanza (*peccantem*), sia la posteriorità (*ille qui peccavit*)<sup>70</sup>. Viene

<sup>65</sup> Cf. G. DAHM, *Das Strafrecht*, 218; G.M. PINNA, «De participatione», III, 52.

<sup>66</sup> Si rimanda al già citato: M.G. DI RENZO VILLATA, «Alle origini di una scienza».

<sup>67</sup> Cf. C. 23, 8, 34.

<sup>68</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», III, 56.

<sup>69</sup> Secondo il commento che propone Pinna, in questo caso la ragione dell'accredine, la causa della reazione stava tutta nella lettura del *consensus* quasi fosse un'autorizzazione (cf. ID., «De participatione», III, 56).

<sup>70</sup> Cf. C. 11, 3, 100.

spontaneamente da domandarsi se ciò non fosse forse in ragione dello statuto del peccato, per cui esso sarebbe perdurato fintanto che il reo non si fosse pentito<sup>71</sup>. In caso poi di alienazioni sacrileghe operate a detrimento delle *facultates* della Chiesa, sarebbe spettata una pena di pari gravità (*par enim poena*) sia ai rei principali dell'atto sacrilego (*agentes*), sia ai loro *consentientes*, che finivano anatematizzati, dannati e giudicati, appunto, quali sacrileghi<sup>72</sup>.

Evidentemente, come pure si evince altrove, il *consensus* era un atteggiamento del tutto contrario alla morale cristiana, ossia un modo di agire fertile per la peccaminosità, che avrebbe invece, in un fedele cristiano, dovuto essere sostituito da un atteggiamento di natura piuttosto correttiva<sup>73</sup>. In questo modo, sottolineando l'aspetto immorale ed antisociale il discrimine temporale (complicità-partecipazione successiva) passava in secondo piano. Così ad esempio anche nel caso di chi avesse consentito in qualche modo ad un adulterio, poiché avrebbe evidentemente infranto un precetto biblico, sarebbe dovuto sottostare non solo all'anatema ma pure con buona probabilità alla pena capitale (*mori decernitur, moriatur* etc.)<sup>74</sup>. Allo stesso modo, chi avesse rapito una donna avrebbe subito la pena della scomunica; e con esso non solo i complici, se presenti (*cooperantes*), ma anche chi eventualmente avesse acconsentito (*conniventes raptoribus*); ed insieme alla pena della scomunica, se si fosse trattato di un chierico, esso sarebbe stato fatto decadere, deposto dal suo *gradus*<sup>75</sup>. Il *consensus* implicava quindi un certo atto di adesione morale – probabilmente di grado diverso a seconda dei casi – al fatto compiuto o commesso da altri<sup>76</sup>.

Sta il fatto che comunque questo *consensus*, che vantava numerosi significati pratici, potendo essere integrato da svariati – anche se mai contraddittori – atteggiamenti, suscitasse qualche ambiguità sul piano interpretativo del testo normativo. E tuttavia, stante questa persistente confusione, a nostro parere solo superficiale, prese finalmente ad essere in qualche modo meglio definito, meglio trattato: una prima definizione lo descrive quale un *communicare*. Le condizioni di questa “comunica-

---

<sup>71</sup> Non mancheremo di tornare più avanti su questa interessante questione circa lo *status* peccaminoso e la sua connessione con la categoria del delitto.

<sup>72</sup> Cf. C. 17, 4, 5.

<sup>73</sup> Cf. C. 23, 4, 8: «Non te maculat malus, si ei non consentis, sed ipsum redarguis [...] Duobus modis non te maculat malus: si non consentias, et si redarguas».

<sup>74</sup> Cf. C. 27, 2, 12.

<sup>75</sup> Cf. C. 36, 2, 1.

<sup>76</sup> Cf. N. KERMABON, «La contribution du droit canonique», 178.



zione” con il peccatore erano che al fatto di un tale agente si unissero o il consorzio della volontà del terzo, il consenziente, o l’approvazione nuda del fatto commesso dall’agente<sup>77</sup>. Non è tuttavia ben chiaro quale differenza intercorresse tra il *consortium voluntatis* e l’*approbatio*. Probabilmente, comunque, nel *Decretum* è proprio il *consensus* la forma più affine al favoreggiamento, anche se non manca qualche menzione esplicita di *favor*.

### 2.1.2 Una differenza tra *consensus* e *favor* nel testo graziano

Dovendo rispondere al quesito circa l’associazione al male – ossia la partecipazione al male, ad un delitto – e la sua entità, Graziano riporta le parole attribuite al Vescovo cartaginese Parmeniano (†392), secondo il quale la partecipazione al male, all’atto malevolo non si sarebbe solo integrata a mezzo della compartecipazione effettiva – quella che finora abbiamo visto quale correatà o complicità – ma pure a mezzo del *favere*, ossia dell’atteggiamento di approvazione o di consenso postumo al fatto (*nec faciant malum nec approbent factum*). Ivi però si aggiunge, in modo esplicito e quindi utilissimo, che solo un atteggiamento attivo avrebbe integrato questa “fattispecie”, giacché un atteggiamento neutro non avrebbe in alcun modo comportato un’associazione al male (*si neutrum nullo modo sociatur*). È quindi più chiaro il riferimento alla posteriorità rispetto al fatto principale.

Non viene però in alcun modo chiarito in cosa avrebbe potuto consistere l’atteggiamento neutro: un silenzio semplice, un atteggiamento indifferente? Era possibile farsi neutrali anche in altro modo più attivo come, ad esempio, con la reticenza? L’unica certezza che azzarderemmo a definire tale è che trattandosi – appunto – di un *neutrum se facere*, non fosse ammissibile l’idea di un’azione positiva né tantomeno di un’azione omissiva, dal momento che quest’ultima era sì ammessa, ma solo in capo a determinati soggetti e comunque le era attribuito il peso di una condotta negligente più che di un *agere* omissivo. Né è così semplice capire se anche l’atteggiamento neutro, posta comunque la non sociabilità al reo per mezzo di esso, fosse meritevole di qualche sanzione o punizione pur minima. Le circostanze però, insieme con il testo, suggeriscono una risposta negativa, almeno circa la previsione generale<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Cf. C. 23, 4, 8.

<sup>78</sup> Cf. C. 23, 4, 6.

Dello stretto rapporto tra *consensus* e *favor* ci si può fare persuasi guardando anche ad un altro caso esemplare contenuto nell'opera di Graziano. Ivi il papa Nicola I (862-863) aveva condannato il re di Lotaringia, Lotario II (835-869), che col suo atteggiamento consenziente aveva provocato la rovina di molti; e nei fatti qui il consenso era inteso quale favore vero e proprio, in difesa del reo<sup>79</sup>. Dunque, se volessimo prendere per buona questa interpretazione, ne converrebbe che gli atteggiamenti atti ad integrare il *consensus* in esame fossero più o meno tutti quelli integranti il *favor*: così la protezione di qualcuno, la sua difesa, l'aiuto, la lode del reo, o altri modi di favore<sup>80</sup>. E l'unica differenza sembrerebbe essere quella fondata sul discrimine temporale.

Tutto ciò aveva conseguenze ovvie anche sul piano delle implicazioni morali: se veniva detto che chi avesse lasciato, permesso, tollerato (*qui parcit*) che qualcuno nutrisse o convivesse stabilmente con i propri vizi sarebbe stato in certo senso responsabile di quel *parcere* – sebbene senza dire in che termini – *a fortiori* un atteggiamento ben più compromettente del solo *parcere* come il *consensus*, il *favor* avrebbe avuto conseguenze qualitativamente ben più serie<sup>81</sup>. Ecco che in un passo del *Decretum* si legge a proposito, escludendo ogni possibile ambiguità in merito, che il consenziente, il connivente all'altrui peccato, sarebbe incorso nella maledizione presso Dio e presso gli uomini (*maledictus erit apud Deum et homines*), meritando la stessa punizione (*acrius quam ille coherceatur, simili modo iudicandum*).

Qui noi troviamo un valido sostegno alle affermazioni fatte finora: il *consensus* è ciò che più si avvicinava al *favor* romanamente inteso, poiché questo veniva integrato, stante la fonte che citiamo, sia difendendo il delinquente (*qui defendit alium delinquentem*)<sup>82</sup>, probabilmente con ogni atto che fosse in qualche modo idoneo a tale difesa; sia approvando il peccato dell'agente principale (*qui consentit peccantibus, qui alterius errori consentit*), trovando questa interpretazione sostegno negli scritti dei Padri<sup>83</sup>.

Il pericolo insito nel favore prestato a chi fosse nel peccato, nell'errore veniva spiegato infatti partendo dalla ideale partecipazione (*cum eis simul corruant*) che si instaurava tra il peccatore ed i conniventi, i

<sup>79</sup> Cf. C. 11, 3, 96.

<sup>80</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», III, 55.

<sup>81</sup> Cf. C. 23, 5, 38.

<sup>82</sup> Il senso di questa difesa non è purtroppo chiaro: non possiamo dire che si trattasse di una difesa semplice a mo' di apologia, o di difesa in qualche sede processuale

<sup>83</sup> Cf. C. 11, 3, 100.

*faventes*, i quali sarebbero “caduti” insieme con l’agente nelle conseguenze nefaste della condotta peccaminosa (*cum eis ceciderunt*)<sup>84</sup>. Così non ci stupiremo se il testo del *Decretum* non considera solo le vie di partecipazione fisica al delitto, ma anche quelle di partecipazione morale, proprio in virtù della compenetrazione tra le realtà di peccato e delitto nella vita della Chiesa<sup>85</sup>.

È evidente che non si trattasse di una complicità in senso stretto e comunque non secondo le logiche dell’ordinamento civile. Piuttosto codesta connivenza, questo favore si poneva sul piano della partecipazione morale, in quanto inazione o, peggio, accondiscendenza al peccato altrui – quindi su un di un piano del tutto differente da quello del favoreggiamento<sup>86</sup>. E tuttavia le conseguenze sul piano sanzionatorio, anzi meglio penitenziale, sarebbero state quasi le stesse dell’agente del fatto malevolo principale.

### 2.1.3 Casi esemplari

Durante il papato di Nicola I (858-867) si riporta un caso, per così dire, di disciplina interna alla gerarchia ecclesiastica. Ai Metropoliti spettava l’onere di agire contro quei Vescovi suffraganei che avessero eventualmente parteggiato, favoreggiato i propri sudditi dediti *ad malum*; o che avessero mancato con negligenza di correggere i medesimi sudditi (*negligentes extiterint*). Anche se non si parla di un obbligo vero e proprio per il Metropolita ma più che altro di una sua libertà di agire in quell’ordine (*licet praeter voluntatis*), considerando non solo la ragione di questa possibilità – ossia il *favor ad malum* dei Vescovi suffraganei o la loro negligenza – ma pure le misure apponibili da parte del Superiore (*et ligandos damnare et reconciliandos absolvere*), pare vi fosse una necessità intrinseca nella reazione del Metropolita e dunque, *ex hoc*, una certa obbligatorietà<sup>87</sup>. Viene poi da domandarsi cosa sarebbe accaduto se il Metropolita non avesse agito a sua volta contro questi suffraganei, mostrandosi a sua volta *favens* o *negligens*. Nelle fonti studiate sembra non ci sia risposta a tale quesito.

<sup>84</sup> Cf. C. 1, 4, 11, 9. Qui si fa riferimento esemplare tanto alla vita di Giona quanto alla storia di Israele (Davide, Salomone etc.); cf. anche: C. 2, 1, 19; C. 23, 4, 4.

<sup>85</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», III, 65; N. KERMABON, «La contribution du droit canonique», 178-182.

<sup>86</sup> La concezione differente di *crimen* e di *peccatum* giocava un ruolo fondamentale nella teorizzazione di queste responsabilità di diverso tipo (cf. P. LANDAU, «Ne crimina», 29).

<sup>87</sup> Cf. C. 9, 3, 21. Così anche altrove: D. 84, 1-2.

Un ulteriore ed antecedente caso – anche se recante qualche dubbio in sé – è situato nel corso del papato di Gregorio II (715-731). Chi avesse rapito una giovane donna vergine o una vedova, a meno che poi non l'avesse sposata (*nisi desponsaverit*), avrebbe subito l'imposizione di un anatema; con l'agente, anche i *favorites* avrebbero dovuto soggiacere alla stessa pena di scomunica<sup>88</sup>. In questo frangente però, al di là della terminologia utilizzata, che evidentemente ci riporta all'ambito proprio della nostra trattazione e del nostro studio, viene difficile da immaginare una vera e propria corrispondenza con il *favor* del diritto romano visto in precedenza, giacché il fatto del rapimento, già secondo la concezione romana, era inteso quale reato permanente, continuativo, rendendo difficile l'ammissibilità di una partecipazione postuma del tipo di quella in esame<sup>89</sup>.

Un ampio spazio nella "casistica" decretale è dedicato alla negligenza, che, quindi, pare non fosse in alcun modo confusa con il consenso o col *favor*. Chiara, infatti, viene data la differenza intercorrente tra il consenso e la negligenza: il primo è l'essere consenzienti al male, come se lo si approvasse; il secondo è il non accusare – quando evidentemente si configura quest'obbligo in capo alla persona terza – quindi *negligere* in senso più stretto ed ovvio<sup>90</sup>. Anche questa aveva importanti ed esplicite conseguenze sul piano morale e spirituale<sup>91</sup>.

A proposito della negligenza ci si potrebbe interrogare sul rapporto della medesima con l'omissione, ossia con un'azione omissiva. Il *Decretum* non è privo di esempi in questo senso. Beninteso il fine dell'emendazione del reo, ricercato di pari grado con la sanzione del male in sé, del *peccatum* commesso e della salvaguardia della comunità ecclesiale, in Graziano venne ribadito il principio per cui chi era chiamato a correggere o, pur nelle sue possibilità, a punire un crimine (*qui crimina potest emendare*) doveva aderire a quest'obbligo necessariamente. Chi avesse mancato di adempiere questo precetto soprattutto morale, avrebbe omesso un atto richiesto, un dovere, finendo per essere considerato alla stregua dei rei, dei criminali (*ipse committit*). La ragione di questo provvedimento particolare stava nel bene messo a rischio dalla inazione del titolare di quel dovere: trattando ad esempio il caso della pirateria (*marinos latrunculos*), Giovanni VIII rimproverava la facilità con cui certi pirati insidiavano i naviganti e soprattutto il silenzio

<sup>88</sup> Cf. C. 36, 2, 5.

<sup>89</sup> Così in: C. 9, 13, 2.

<sup>90</sup> Cf. C. 23, 4, 8: «Neque ergo consentientes sitis malis, ut approbetis; neque negligentes, ut non arguatis».

<sup>91</sup> Cf. ad esempio: C. 23, 4, 38, 1.

che, su questa faccenda, era tenuto dall'autorità civile<sup>92</sup>. Silenzio che probabilmente nascondeva una connivenza, un *consensus* di qualche tipo; ma che in primo piano poneva non tanto l'intenzione dell'omettente, bensì il suo atteggiamento negligente rispetto all'obbligo previsto. Quindi qui, insieme all'aspetto morale dell'atteggiamento omissivo si badava pure alla valenza di ambito istituzionale – per così dire – del medesimo. In questo peculiare caso notiamo come l'obbligo di agire non fosse previsto in capo a chiunque, ma risultasse attribuito a persone istituzionali, investite di pubblica autorità e, dunque, di pubblica responsabilità. Il venir meno rispetto a quest'obbligo, il mostrarsi negligenti, avrebbe minato oltretutto l'*auctoritas*, anzi meglio l'autorevolezza e la credibilità sul piano generale di chi avrebbe dovuto provvedere sul piano particolare: così è detto ad esempio del Vescovo che non avesse corretto (*qui non corrigit*) il suo clero, il quale non avrebbe avuto, almeno sul piano morale, il diritto di correggere il popolo affidatogli (*populum corrigere non valet*)<sup>93</sup>.

Altrove si legge che chiunque avesse giurato su Dio avrebbe dovuto subire un severo castigo: se fossero stati chierici sarebbero stati deposti; se fossero stati laici sarebbero stati anatemizzati. Trattandosi di un grave atto blasfemo, anche il giuramento di altro tipo, *per creaturas*, avrebbe invocato *ex ipso facto* una punizione, la quale sarebbe stata grave (*acerrime castigetur*) seppure di carattere penitenziale. Sia nell'uno sia nell'altro caso, comunque, oltre i rei di simili atti peccaminosi e, evidentemente, scandalosi e dannosi per l'integrità della comunità, anche chi avesse omesso di denunciarne l'autore (*quis hominem non manifestaverit*) avrebbe meritato una menzione, con una condanna. Questo caso peculiare propone un obbligo – a differenza del precedente – in capo a tutti i fedeli, quindi una previsione universale.

Una condotta direttamente connessa a questo fatto e, tuttavia, qualificata in modo speciale, era quella del Vescovo che avesse omesso di correggere i rei, il quale a sua volta sarebbe stato corretto in modo severo (*acerrime corripitur*); e tuttavia per il Vescovo si usa espressamente il riferimento alla negligenza (*neglexerit*), esulando in questo modo dalla previsione generale e palesando una prerogativa tipica per l'ufficio episcopale, la quale – com'è evidente – è sufficientemente dissimile dal dovere di denuncia per tutti i fedeli, in base alla *ratio* della punizione: il fedele è chiamato alla denuncia del fatto conosciuto e/o della persona che l'ha compiuto; il Vescovo è chiamato invece e

---

<sup>92</sup> Cf. C. 23, 8, 12.

<sup>93</sup> Cf. C. 8, 1, 23.

con maggior forza alla correzione del reo<sup>94</sup>. In questa previsione – ancora una volta – il diritto cristiano si rese vicino al diritto romano, giacché sia nell'uno che nell'altro ordinamento l'*officium*, l'obbligo di impedire i crimini e di correggerli non era in capo a chiunque, ma a determinati soggetti: principalmente ai Vescovi; ma anche ai presbiteri<sup>95</sup>. L'obbligo di correggere un crimine, un peccato grave, un male evidente e contrario alla pace ecclesiale si sarebbe dato solo in capo a chi avrebbe avuto il potere, anzi meglio la *potestas*, di *emendare* quel fatto degno di correzione: la responsabilità, quindi, anche se poteva in certo senso essere intesa collettivamente<sup>96</sup>, era giuridicamente strettamente vincolata alla previsione di una qualche potestà, così che solo chi avesse il potere di punire dovesse in quel senso intervenire, sotto la minaccia di essere additato quale partecipante al fatto, quale cooperatore<sup>97</sup>.

## 2.2 *Il periodo successivo al Decretum*

### 2.2.1 Alcuni decretalisti

Se nel diritto canonico dell'opera graziana non abbiamo trovato numerosissimi riferimenti al *favor* prestatato, tuttavia questi hanno fornito abbastanza elementi di studio. Minor fortuna, almeno nel primo periodo, ebbe il favore prestatato dopo il delitto presso i decretalisti: laddove il *favor* viene menzionato, pare che fosse più che altro inteso come

<sup>94</sup> Cf. C. 22, 1, 10.

<sup>95</sup> Cf. C. 24, 3, 14: «Delinquentes corrigantur a sacerdotibus».

<sup>96</sup> Si legge che «*tam sacerdotes quam reliqui fideles omnes summam debent habere curam de his, qui pereunt, quatinus eorum redargutione aut corrigantur a peccatis, aut, si incorrigibiles apparuerint, ab ecclesia separentur*»; in C. 24, 3, 14. A nostro parere però questa asserzione ricerca piuttosto una *collaborazione del fedele* partendo dal piano della responsabilità personale squisitamente morale e non piuttosto giuridica, trattandosi per lo più di una *correctio* evangelica. Cf. anche: C. 23, 4, 20. Di parere opposto al nostro è Marx, il quale nel suo trattato ritiene che «*corrigendi et adiuvandi officium universos tenet, quicumque in ecclesiam sunt recepti*»; in ID., *De denuntiatione*, 22; [il corsivo è nostro].

<sup>97</sup> Cf. D. 86, 3: «*Facientis proculdubio culpam habet, qui quod potest corrigere negliget emendare*». Aggiunge qui a proposito Pinna: «*Alii canones [...] videntur affirmare non tantum legem virtutis sed veram obligationem iuridicam impediendi crimina mediante correctione delinquentis. Imputabilitas rei principalis tribuitur ei qui quod potest corrigere neglexit emendare. Hic consideratur ut particeps delicti, cum eidem putetur consentire*»; e poco dopo l'autore adduce anche il caso della connivenza o del silenzio circa la falsa testimonianza di un terzo (*qui audit falsum iurare et tacit* – cf. C. 22, 5, 8); in ID., «*De participatione*», III, 63.

favore prestato prima della consumazione del delitto; o che addirittura con quel termine fosse intesa la nuda cooperazione al delitto<sup>98</sup>.

Secondo il commento fatto da Ugucione di Pisa (†1210) nella sua *Summa Decreti*, la cooperazione poteva darsi in svariati modi: tramite *auxilio* o *patrocinio* oppure *defensio*; rimane però ancora dubbio il riferimento temporale dell'atteggiamento consenziente e di favore: non è dunque stabilito sempre univocamente se si trattasse della sola difesa – per così dire – del delinquente, attuata dopo la consumazione del delitto; se invece si trattasse del consenso e della difesa posti in essere prima del fatto delittuoso; o se infine si trattasse di qualcosa fatto prima che il delitto fosse completo<sup>99</sup>.

Un altro autore del XIII secolo, Vincenzo Hispano, della scuola bolognese, parlando del *favor* faceva riferimento con una buona certezza a quello prestato *post delictum*, dopo il fatto, tanto da considerare nel caso esemplare del furto – di romana memoria – alla stregua del ladro chi avesse accolto, occultato, favorito quest'ultimo, quanto partecipe a modo suo del delitto principale (*partitur*)<sup>100</sup>.

Simon da Bisignano, *magister* bolognese, ritenuto insieme a Paucapalea tra i primi allievi di Graziano stesso<sup>101</sup>, fu autore di una *Summa* (1177-1179 c.a). Ivi vediamo ribadita la differenza tra il *consensus* dato attivamente e potenzialmente in capo a tutti i sudditi, fedeli etc. (ossia *per cooperationem*); e quello dato invece in modo negativo, omettendo cioè quegli atti in qualche modo dovuti vista la qualità della persona, visto l'ufficio che essa occupava (ossia *per negligentiam*)<sup>102</sup>. Segno, quest'ultimo, che pur nella poca chiarezza dei testi di riferimento, aveva potuto insediarsi, presso i dottori di legge ed i commentatori un'idea pratica ben più definita circa i doveri legati al ruolo istituzionale ed all'ufficio. Doveri che dovevano in qualche modo essere ovviati e che venivano rinforzati con una qualche sanzione.

Nella *Summa de iure canonico tractaturus* attribuita ad Honorio di Kent (†1210 c.a), troviamo spiegato il caso del giuramento blasfemo visto poco sopra<sup>103</sup>: dopo aver descritto concretamente il fatto in sé

<sup>98</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», III, 82.

<sup>99</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», III, 82.

<sup>100</sup> Per ragioni di spazio rimandiamo ai riferimenti che sono a disposizione in: G.M. PINNA, «De participatione», III, 83.

<sup>101</sup> Così in: J.F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur*, 141.

<sup>102</sup> SIMON DA BISIGNANO, *Summa*, 384-385. Il riferimento specifico è qui quello del caso già visto di pirateria, con Giovanni VIII, riportato in: C. 23, 8, 12.

<sup>103</sup> Cf. C. 22, 1, 10.

dell'atto blasfemo, il canonista inglese spiega che l'obbligo di denunciare (*manifestare*) i blasfemi era inteso non solo in capo ad una categoria specifica di persone, o in capo ad ufficio etc., ma in via generale, ossia universale (*ad subditos ut ad prelatos*). L'essenza dell'atto stesso lo rendeva meritevole, in quanto atto di eresia tipico degli antropomorfisti (*in haeresim antropomorphitarum*), di una sanzione che doveva essere procurata a mezzo del giudizio canonico<sup>104</sup>; va da sé che chiunque avesse frapposto il proprio silenzio sarebbe contravvenuto al *preceptum*. In che modo potesse concretizzarsi quel *non manifestare* pare piuttosto scontato: un tacere nudo e crudo, un silenzio più o meno indifferente; ed il commentatore qui va oltre, aggiungendo anche la reticenza del terzo soggetto (*qui reticuerit*), collocando con probabilità questo atteggiamento favorevole anche nel contesto di un interrogatorio o di una inchiesta a carico del soggetto agente, dell'eretico, quando quindi l'autorità in qualche modo era già intervenuta ufficiosamente nella faccenda<sup>105</sup>. Viene da chiedersi come venisse considerato, a questo punto, il *non denuntiare*: se, cioè, per un'ottimistica lettura dei testi delle fonti già a questo punto si possa dire che l'omessa denuncia, alla stregua del favoreggiamento, venisse a costituire un fatto antigiuridico per sé stante; tuttavia a nostro modestissimo parere gli elementi utilizzati per adottare questa conclusione sono insufficienti o, addirittura, impropri<sup>106</sup>.

Per quel che concerne poi la negligenza, rispetto alle menzioni che di essa fa il *Decretum Gratiani*, nel commentario anonimo noto come *Summa Reverentia Sacrorum Canonum*, ritroviamo il concetto del *potest emendare* di cui più sopra<sup>107</sup>. Il decretalista sconosciuto autore del commento afferma che in capo al Vescovo stava l'obbligo di agire contro il

<sup>104</sup> A proposito di questo caso vorremmo anticipare che la trattazione dell'eresia vedrà una notevole fioritura negli scritti e negli studi delle epoche successive, insieme con la menzione di svariate categorie di soggetti prestanti il proprio *favor* in diverse forme – che avremo modo di vedere – agli eretici o ai sospetti eretici, giacché si andrà consolidando l'idea per cui «[...] to defend [heresy] was even worse than to err»; in L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 49.

<sup>105</sup> Cf. HONORIO DI KENT, *Summa*, 341.

<sup>106</sup> Qui ci riferiamo al già abbondantemente citato Pinna; cf. ID., «De participatione», III, 83. Ivi egli sembra argomentare la sua tesi partendo dal fatto che la mancata denuncia veniva a trasgredire un ufficio specifico; ma questo non ha senso se, al di là dei casi espressamente previsti di negligenza, il riferimento viene fatto piuttosto al mero *non denuntiare*, previsto in determinati casi ed in capo non ai soli titolari di uffici, bensì pure ad altre categorie di persone, esulando a nostro parere dalla previsione strettamente giuridica che l'autore invece adduce.

<sup>107</sup> Cf. D. 86, 3.



reo, non solo però dopo essere stato informato da qualcuno circa l'azione malvagia dell'agente: questa condotta non sarebbe stata sufficiente, ossia in sé non avrebbe reso il Vescovo un bravo e giusto amministratore, governante (*non sufficit ei expectare ut excessus ad eum referantur*); questi doveva infatti piuttosto ritenersi obbligato, alla minima avvisaglia o sospetto in merito, ad avviare un'indagine, a mettere in atto un'inchiesta (*ipse tenetur per se et suos inquirere*)<sup>108</sup>.

Non viene fatta, nei casi fin qui presi in esame, una menzione giuridicamente efficace del *dolus* o della *culpa* di chi si fosse reso consenziente o favorevole con i rei di qualche grave fatto. Una possibile origine di questa tendenza potrebbe esser ricercata nell'idea di "crimine" che andava formandosi a partire proprio dal XII secolo, tanto in ambito civile quanto più squisitamente canonico – e che si trova piuttosto in altre fonti, la quale esigeva una condanna quasi a tutti i costi, in virtù della natura atroce ed enorme di alcuni specifici delitti e peccati (con riferimento alle categorie romane di *atrocitas* ed *enormitas*)<sup>109</sup>. Questi fatti gravi potevano essere di varia natura: così ad esempio la disobbedienza all'autorità ecclesiastica, già nell'XI secolo con Gregorio VII<sup>110</sup>; così la mancata continenza sessuale dei chierici e dei sacerdoti<sup>111</sup>; così pure, stante il can. 9 del Concilio Lateranense II (1139), il *consensus* prestato ai chierici che si fossero macchiati di qualche grave colpa, che si sarebbe dovuto leggere come una partecipazione all'*atrocitas*, all'*enormitas*<sup>112</sup>. In ogni caso erano atti ignominiosi compiuti contro la cosa pubblica, contro la legge divina o contro i cittadini e per la loro stessa natura odiosa (*atrociora et enormia peccata*)<sup>113</sup> non potevano – *ergo* non dovevano – essere in alcun modo tollerati. Sicché chiunque si fosse posto contrariamente a questa regola – soprattutto morale – avrebbe dovuto soggiacere a pene severe, con poca attenzione alla volontà del soggetto terzo.

Vediamo quindi che maggior ossequio era prestato non alla condizione del co-peccante, del *favens* come del *qui consentit*, bensì al fatto stesso che costoro compivano – in modo più o meno vagamente previsto dal testo normativo – ossia all'atto stesso di imparzialità, di aiuto, di sostegno etc. a vantaggio di un soggetto agente anti-giuridicamente, così

<sup>108</sup> Cf. *Summa Reverentia*, 164.

<sup>109</sup> Cf. J. THÉRY – B. BORRELLO, «“Atrocitas/Enormitas”», 334.

<sup>110</sup> Cf. J.P. MIGNE, *Patrologiae*, CXLVIII, 408-409.

<sup>111</sup> Cf. J.P. MIGNE, *Patrologiae*, CLXXX, 1142-1143.

<sup>112</sup> Cf. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum*, XXI, 528.

<sup>113</sup> Così definiti in: PIETRO CANTORE PARIGINO, *Verbum adabbreviatum*, 514.

che il requisito per la colpevolezza del *favens* fosse integrato anche da un atteggiamento vagamente definito di tolleranza<sup>114</sup>.

Siamo ancora ben lontani perciò, in ambito canonico, dall'attribuzione di un giusto peso all'aspetto della *voluntas* (buona o cattiva che fosse) del soggetto terzo intervenuto in favore del soggetto primo; questa piuttosto poteva avere qualche implicazione sul piano meramente morale. Ciò detto, non possiamo dunque sostenere che già in questo periodo vi fosse una comprensione tipica – *stricto sensu* – del *favor*; né però negare ad un tempo che di esso già si configurasse una qualche pur minima comprensione.

Ad ogni modo, il diritto canonico del tempo ammetteva la delinquenza nel delitto attuata con fatti pure distinti tra loro: la preparazione, l'atto stesso, riservando una menzione speciale agli atti posteriori al delitto, quale ad esempio la protezione del reo, che – quasi come visto per la *ratihabitio* – costituivano motivo di pene severe, evocando idealmente la *ratio* della istigazione a delinquere<sup>115</sup>. Così veniva resa una sorta di trasformazione del caso particolare, quale quello del *ratihabens*, che diveniva fonte di una previsione generale, una norma stabile, un principio per il quale, in sommi capi, si doveva sempre agire e provvedere affinché il delitto, il male compiuto fosse reso pubblico e, quindi, punito<sup>116</sup>.

## 2.2.2 Altri interventi significativi tratti dalle Decretali successive

Nel corso del suo papato Alessandro III (1159-1181), già dottore di diritto canonico a Bologna, uomo di esperienza della Cancelleria romana, volle prevedere la punibilità di chi avesse agito contro l'amministrazione della giustizia, particolarmente adoperandosi perché fosse questa stessa impedita (*ad iustitiam impediendam*); nonché di chi avesse minacciato, spaventato eventuali testimoni di un processo (*testes perterrefecissent*). Riprendendo quanto affermato dalle fonti in suo possesso, Alessandro III sosteneva la necessità di punire anche coloro i quali avessero in qualche modo consentito tutto ciò, con una pena pari a quella degli agenti. Inoltre ed in modo estremamente interessante, introdusse il concetto di impedimento alla giustizia (*iustitiam impedire*), prestando particolare attenzione alla giurisdizione ecclesiastica, dunque alla pote-

<sup>114</sup> Cf. L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 49.

<sup>115</sup> Qui Pessina interpreta la cosa come una prova della vicinanza – o forse più una contaminazione? – del sistema canonico alla dottrina di area tedesca sui fatti posteriori al delitto (cf. ID., *Elementos*, 306). Cf. ad esempio: *VT*° 5, 11, 23: «[...] mandato debeat comparari».

<sup>116</sup> «Nec caret scrupulo societatis occultae qui manifesto facinori desinit obviare»; in C. 23, 3, 8.

stà punitiva della Chiesa (*districcione ecclesiastica poteris*)<sup>117</sup>. Similmente per l'omicidio<sup>118</sup>.

Durante il Concilio di Tours del 1163 venne in qualche modo trattata anche la possibilità di una partecipazione negativa al misfatto di altri individui. Questa ancora una volta poteva darsi sia con la condotta del *non impedire* sia con una condotta già vista, quella del *non emendare, non corrigere*. Abbiamo visto come questo obbligo duplice fosse in capo soprattutto ai Superiori – principalmente ai Vescovi. Nel caso citato in specie, il Vescovo che non avesse impedito o che non avesse corretto un atto simoniaco avrebbe subito l'inflizione di una pena, come chi si fosse reso autore del fatto. L'oggetto della vendita, della cessione simoniaca sarebbe stato, nel caso esemplare, la giurisdizione episcopale e spirituale<sup>119</sup>. Ancora una volta, come in altri casi<sup>120</sup>, si afferma il dovere *ratione officii* per i Superiori di riprendere e correggere la reità di un soggetto agente illecitamente, pena l'inflizione di una sanzione ad essi stessi<sup>121</sup>.

Non mancano però casi speciali del tempo, per i quali – in virtù del bene tutelato e della pace e dell'ordine da preservare nella comunità ecclesiale – si vedeva imposto fuori di ogni dubbio l'onere della denuncia anche a persone non investite di un particolare ufficio. Così nel caso della donna adultera che avesse avuto a suo favore il silenzio del marito: essa sarebbe rimasta in uno stato di grave peccato (*in fornicatione sua*); il marito improbo sarebbe stato considerato, al pari della moglie, un pubblico peccatore (*vixerit cum illa, reus et eius peccati participes*)<sup>122</sup>. È interessante qui notare come la scienza del delitto, ossia la conoscenza del fatto illecito fosse posta quale condizione necessaria per l'esistenza di un obbligo sia sul piano giuridico che su quello morale – piani qui evidentemente connessi: si dice che il marito della fedifraga avrebbe dovuto essere *sciens*, cioè essere a conoscenza, sapere; così la sua tolleranza o indifferenza rispetto alla condotta della moglie l'avrebbe reso colpevole pienamente. Per contro, pare non vi sarebbe stato alcun obbligo sancito di denuncia se, invece della *scientia* – quindi invece della certezza del misfatto – il marito avesse avuto solo un sospetto (*propter suspicionem, ex suspicione*): si legge che in tal caso il

<sup>117</sup> Cf. X. 1, 28, 1.

<sup>118</sup> Cf. X. 5, 12, 6.

<sup>119</sup> Cf. X. 5, 4, 2.

<sup>120</sup> Cf. ad esempio: X. 5, 39, 47.

<sup>121</sup> La ragione d'ufficio è così indicata in: G.M. PINNA, «De participatione», III, 92.

<sup>122</sup> Cf. X. 5, 16, 3.

marito avrebbe potuto e non dovuto procedere all'accusa (*permissum est, potest accusare*)<sup>123</sup>. Vediamo qui che la possibilità di imporre un obbligo alla denuncia o all'accusa presso l'autorità costituita fosse condizionata principalmente a due fattori: la coscienza del delitto dell'agente principale; la particolare entità e gravità del delitto. Solo in virtù della conoscenza del misfatto si sarebbe dato un obbligo ad agire, poiché tramite detta *scientia* la volontà del marito dell'adultera avrebbe potuto o meno aderire al delitto di quest'ultima<sup>124</sup>. Di nuovo torna utile richiamare alla memoria il concetto di *consensus*, che a questo punto ci pare ben legato a quello di *favor*.

Una piccola difficoltà cui dobbiamo fare riferimento, in merito al presente caso, è costituita però dal tempo del *favor praestitus*. Potremmo annotare come, quasi logicamente, fosse qui necessaria una conoscenza del fatto d'adulterio avvenuto, quindi questo atteggiamento di favore gratuito ed immorale sarebbe stato postumo *ex se* al tradimento della donna. Eppure qui si fa uso del verbo *permanet* in riferimento al peccato della donna adultera; questo ci fa dubitare sulla assimilabilità della condotta in esame con quella tipica del favoreggiamento: se il *consensus* speciale del marito tradito è condizionato al permanere della donna nella fornicazione, allora si vedrà la fornicazione stessa intesa come reato continuativo, permanente appunto; ed il *favor* del marito – espresso con il silenzio, la dissimulazione etc. – andrà ad esulare dalla condotta propria di favoreggiamento, per integrare più probabilmente una sorta di complicità. Se invece si vuole ammettere – ma con più difficoltà – che il permanere fosse riferito allo *status* peccaminoso causato dall'aver commesso adulterio e reso persistente dalla mancata emendazione, allora si potrebbe anche ammettere una certa posteriorità. Noi, però, dovendo idealmente scegliere, propenderemmo per la prima lettura, soprattutto perché altri delitti erano puniti specificamente *post factum*.

Così ad esempio nel caso di chi avesse falsificato lettere papali, motivo per cui sarebbe incorso nella scomunica insieme a chi l'avesse favorito (*cum suis fautoribus*): viene distinta la persona che compone la lettera – per sé o per terzi – e che dunque pone un atto principale e concluso, dalla persona che favorisce l'autore del falso – e che dunque entra in gioco con il suo *favor* dopo che l'atto principale è già stato commesso; e viene distinta inoltre dalla persona che si serve della let-

<sup>123</sup> Cf. X. 5, 16, 4.

<sup>124</sup> «Vir qui hoc transgressus est apparet veluti patronus alienae turpitudinis»; in G.M. PINNA, «De participatione», III, 94.

tera falsa (*qui vero falsis literis utitur*) – che quindi non è necessariamente l'autore<sup>125</sup>.

Nel corso del Concilio Lateranense III (1179) convocato dal già citato Alessandro III, venne con forza ribadito che gli eretici e coloro che li avessero ricevuti o difesi (*defensores et receptatores*), sarebbero stati scomunicati insieme: si sarebbe proibito sotto la severa minaccia della scomunica di accogliere eretici nella propria casa, ad esempio, o nella propria terra, nel proprio dominio (*ne in domo vel terra sua tenere vel fovere*); si sarebbe proibito inoltre qualsiasi commiato cristiano a quanti si fossero resi rei di *favor* e *receptatio* (*neque oblatio fiat aut accipiat sepulturam*). In questo caso è chiaro che siamo di fronte ad una previsione di natura universale, in capo a tutti i cittadini, a tutti i sudditi: l'obbligo scritto e sancito di collaborare alla *ecclesiastica disciplina*, fondato nella gravità del delitto di eresia (*damnanda perversitas*)<sup>126</sup>. Come pure, però, è chiaro che si tratta di un delitto continuato.

Similmente, il Concilio Lateranense IV (1215), convocato da Innocenzo III, fornì ulteriori elementi interpretativi del *favor* degli eretici, indicando concretamente come i giudici dovessero punire i *favorites* in base alla loro persona: l'avvocato non sarebbe stato ammesso mai più a patrocinare; l'erede non avrebbe ereditato alcunché; i chierici avrebbero patito pene particolarmente vendicative; chi avesse avuto uffici e benefici, li avrebbe perduti nella loro interezza. Sul piano dell'esercizio della potestà ecclesiastica, le autorità secolari che non avessero collaborato con l'autorità della Chiesa nella liberazione dalle eresie sarebbero incorse nella scomunica. Ed i Vescovi, che si fossero resi negligenti nella persecuzione delle eresie nel territorio loro affidato, avrebbero subito la

---

<sup>125</sup> Cf. X. 5, 20, 7.

<sup>126</sup> Cf. X. 5, 7, 8. Sempre lo stesso consesso romano sancì la punibilità con la pena della scomunica ed in aggiunta della confisca dei beni a danno di chi avesse intrattenuto relazioni commerciali con i Saraceni ed i servitori di costoro: l'oggetto specifico del divieto erano soprattutto gli equipaggiamenti militari e tutto ciò che potesse sovvenzionare le scorribande e le piraterie dei Saraceni (*arma eis et necessaria subministrant*). In questo secondo caso siamo invece ben lontani dalla fattispecie del favoreggiamento così come lo abbiamo studiato nel primo capitolo, poiché l'esercizio commerciale, gli scambi economici, di certo non sottraevano i Saraceni in quanto tali ad alcuna potestà della Chiesa; piuttosto e più probabilmente questa norma di impronta politica doveva assicurare tutt'altro *bonum*, ossia quello della pubblica sicurezza, legiferando indirettamente intorno al pericolo concreto della minaccia saracena (cf. X. 5, 6, 6). A nostro parere questa previsione sarebbe oggidi riconducibile alla fattispecie del favoreggiamento militare.

deposizione dalla dignità episcopale ed altre pene idonee eventuali, non ultima la sostituzione repentina con un più capace e non connivente amministratore (*substituatur idoneus qui velit et possit confudere pravitatem*). In merito a quest'ultima specifica previsione, il consesso lateranense stabilì che il Vescovo si sarebbe reso colpevole di negligenza (*negligens fuerit vel remissus*), a condizione che vi fossero indizi certi di ciò (*quum certis indiciis id apparuerit*)<sup>127</sup>. Sembra quindi che la punibilità fosse vincolata alla conoscenza e coscienza del Vescovo di *non agere contra haereticos*, ossia una sorta di dolo pieno finalizzato all'omissione degli atti d'ufficio. Punto, questo, estremamente interessante, perché parrebbe qualificare un dolo omissivo, una sorta di favoreggiamento negativo, pur vicinissimo alla negligenza.

Gregorio X, nel corso del secondo Concilio di Lione (1274), arrivò addirittura a prevedere la pena della scomunica – pari a quella dell'agente principale quindi – per coloro i quali avessero operato contro la giurisdizione ecclesiastica (*exercentes contra aliquos ecclesiasticam censura, vel exerceri facientes, vel illam servantes*), contro l'amministrazione della giustizia operata dall'autorità legittima della Chiesa. Tale pena – e con essa pure il precedente precetto – non era prevista in capo a chiunque, bensì solo a coloro che avessero evidentemente avuto modo o autorità di sospendere l'altrui sanzione ecclesiastica (*sententia excommunicationis, suspensionis seu interdecti*) – come ad esempio un re o un principe per i propri sottoposti, sudditi o servitori – ma sempre a condizione, inoltre, che quest'ultima fosse già stata resa pubblica, inflitta, promulgata<sup>128</sup>.

A Bonifacio VIII (1294-1303), si deve l'intervento severo del 1298, volto a regolare l'accesso alla penitenza: dopo aver mostrato una certa apertura alla condizione delle persone colpite da alcuni interdetti (*iubet licite admittendos*), non più solo in pericolo di vita o malattia ma pure in salute, decise di escludere da questa mitigazione, da questo beneficio, coloro che fossero incappati nell'interdetto dopo che, con la propria condotta, ne avevano provocato la promulgazione; o coloro che avessero prestato aiuto o consiglio o favore (*auxilium, consilium aut favorem dederunt*)<sup>129</sup>. Bonifacio VIII aveva inoltre previsto che vi fosse un ordine ben preciso nell'assegnazione delle pene; ordine che rispecchiava la divisione e la comprensione dei ruoli rispetto all'atto merite-

---

<sup>127</sup> Cf. X. 5, 7, 13.

<sup>128</sup> Cf. VI° 5, 9, 11.

<sup>129</sup> Cf. VI° 5, 11, 24.

vole di censura. Anzitutto coloro che avessero partecipato attivamente all'atto – nel caso specifico violento – ossia i soggetti che fossero intervenuti durante l'atto in qualche modo; poi, coloro che avessero semplicemente dato consigli o prestato favore (*de nudis consiliaribus vel simpliciter faventibus*). Poi, eventualmente, altre persone che fossero per speciali ragioni meritevoli di pena (*ad collaterales permittit poenas extendi*)<sup>130</sup>. Il discrimine tra le due principali categorie era quindi quello dello *status delicti*, ossia della completezza o permanenza del delitto, del crimine – come pure abbiamo visto era già nel diritto romano. Quindi il *favor* poteva esser prestato tanto entro i limiti del delitto, diventando però una via di partecipazione vera e propria, se non addirittura di correità: così ad esempio quello prestato agli eretici, essendo l'eresia già allora compresa quale delitto permanente<sup>131</sup>; quanto fuori di essi, dopo il delitto, meritando una menzione di specifica – classico è il caso della *receptatio delinquentis*. Il tenore delle pene sarebbe poi dipeso non *ex se*, ossia non dal fatto stesso di aver prestato favore ad un delinquente, bensì dal caso specifico cui questo *favor* si riferiva. Ennesimo caso di confusione temporale circa l'intervento del terzo agente.

Lo stesso papa inoltre, in aperto scontro con l'autorità civile – soprattutto imperiale – non solo confermò nel 1296 la pena della scomunica che avrebbe colpito chi avesse impedito in qualche modo l'autonomo ed integro esercizio della potestà giudiziale della Chiesa già affermato nel summenzionato consesso di Lione; ma aggiunse, appunto, la specificazione ulteriore per cui sotto questa sanzione venivano a trovarsi anche coloro che avessero portato la causa, la lite davanti un foro non ecclesiastico, sminuendo e compromettendo il giudizio dell'autorità ecclesiastica, rendendo frustrata la giurisdizione della Chiesa (*iurisdictio usurpata*)<sup>132</sup>.

Le motivazioni del presente provvedimento, a nostro avviso, sono certamente politiche; ed è interessante osservare come proprio l'ambito della politica abbia partorito pure in ambito ecclesiale l'idea dell'amministrazione della giustizia – intesa come integrità della giurisdizione ecclesiastica in questo specifico frangente – quale *bonum* da conservare e proteggere a mezzo di sanzioni penali canoniche. La categoria di amministrazione della

---

<sup>130</sup> Cf. *VT*° 5, 9, 5.

<sup>131</sup> Cf. F. ROBERTI, *De delictis*, 227-228; R. MACERATINI, *Ricerche sullo status giuridico*, 99-100.

<sup>132</sup> Cf. *VT*° 3, 23, 4. Il caso specifico riguarda soprattutto le liti a proposito delle immunità ecclesiastiche legate a chiese, cimiteri ed altri luoghi simili.

giustizia, quindi, iniziava a fare capolino piuttosto esplicitamente in ambito ecclesiale<sup>133</sup>.

Qualcosa di non troppo dissimile leggiamo in Clemente V (1305-1314), che stabilì la pena della scomunica per chi avesse arditamente minacciato o ricattato il chierico onde farlo desistere dal giudizio (*ut citati non vadant ad Curiam*); qui però sarebbe arduo parlare di una qualche forma di favoreggiamento, seppure sempre si tratta di intralcio alla giustizia<sup>134</sup>.

Giovanni II (1316-1334), per reagire a quelli che furono gravi problemi di ordine pubblico nell'Italia centrale, nel settembre del 1319 stabilì pene severe sia contro coloro che si erano resi autori principali delle ribellioni finite nel sangue, sia contro quanti avessero prestato loro un qualche aiuto, consiglio o un *favor* sia diretto che indiretto (*favorem directe vel indirecte praestiterunt*)<sup>135</sup>.

Nei commenti del canonista siciliano Nicolò de' Todeschi, *alias* Abbas Panormitanus (1386-1445), più o meno in accordo con la dottrina maggiormente diffusa al tempo, è riportata la distinzione imperfetta dell'*auxilium*, rispetto al *consilium* ed al *favor*: chi si fosse reso agente di queste condotte sarebbe stato ritenuto un individuo esecrabile (*infames sunt*), i cui atteggiamenti però si diversificavano a tal punto che l'uno non andava ad integrare necessariamente gli altri (*unum non comprehendit aliud*), pur mancando una distinzione sul piano pratico degna di essere riportata<sup>136</sup>.

Leggiamo qualcosa di interessante anche a proposito della *ratihabitio*. Essa si equiparava al mandato quando era compiuta da chi avrebbe potuto compiere da sé il delitto ratificato<sup>137</sup>; ed era meritevole di pena quando il delitto era stato commesso in nome di chi l'avrebbe poi ratificato, come fosse un *mandatum*<sup>138</sup>; e sarebbe stata meritevole di una sanzione anche qualora il delitto fosse stato commesso non in nome del ratificante, e però il ratificante fosse in qualche modo tenuto ad agire contro il delitto stesso: così nel caso di chi avesse mancato di impedire, con

<sup>133</sup> Liuzzi leggerà il caso qui citato come quello di «[qui] impediens exercitium potestatis iudicialis ecclesiasticae»; in ID., *De delictis contra auctoritates*, 81 ss.

<sup>134</sup> Cf. *Clem.* 5, 8, 2. Riteniamo infatti che oggi questo atteggiamento verrebbe qualificato penalmente quale minaccia perlopiù – almeno in un tribunale italiano.

<sup>135</sup> Cf. *Extrav. Jo.* XXII, 12.

<sup>136</sup> Cf. NICOLÒ DE' TODESCHI, *Commentaria in decretalium librum*, 136.

<sup>137</sup> Cf. NICOLÒ DE' TODESCHI, *Commentaria in decretalium librum*, 246.

<sup>138</sup> Cf. NICOLÒ DE' TODESCHI, *Commentaria in decretalium librum*, 246-247. Ci domandiamo però a proposito se in questo caso non si potesse supporre in qualche modo un pur minimo accordo previo al delitto; e quindi un mandato.



coscienza e con volontaria omissione (*sciente et nolente*), l'esposizione di un bambino, poiché anche se evidentemente il delitto era stato compiuto non secondo la sua *ratihabitio*, il suo silenzio illegittimo avrebbe tradito la medesima ratifica nei fatti<sup>139</sup>.

Una menzione speciale, a nostro parere, merita infine l'opera del fiorentino Bartolomeo Ugolini (†1494). Nel trattato *De censuris Romano Pontifici reservatis* egli individua numerosi atteggiamenti integranti il *favor* e, per la loro gravità, sottoposti alla riserva pontificia. Oltre poi alla trattazione della *ratihabitio*, l'autore non manca di dedicare ampio spazio alla figura speciale del *fautor* nonché a quella del *receptator*, che assimila al *recipiens* – quest'ultima figura è legata soprattutto al delitto di eresia; la figura del *defensor* e dunque quella della *defensio* sono associate per lo più alla materia ereticale.

Una certa importanza ad ogni modo è rivestita dalle definizioni che dà lo studioso della corte medicea. I *fautores* sono legati perlopiù a due delitti: uno quello dell'eresia (*fautores haereticorum*), l'altro quello della pirateria (*fautores piratarum*). I primi sono indicati come coloro che si fossero opposti a che l'eretico venisse giudicato, perseguitato per il suo proprio crimine, fornendo aiuti materiali o morali (*opem fert vel animum dat*) facendo in modo che l'eretico perseverasse nel suo crimine; anche coloro i quali avessero aiutato l'eretico ad evadere dalle mani della giustizia sarebbero stati puniti (*qui dimittit eruitve e manibus iustitiae*)<sup>140</sup>. Tra i *fautores haereticorum* include anche coloro i quali avrebbero dovuto perseguire *ex officio* gli eretici ed invece avessero deciso in qualche modo di tollerarli (*ipsos tolerat*) o addirittura di aiutarli (*alimenta sumptusve praestat, de habitatione eos accomodat*) opponendosi nei fatti alla giustizia<sup>141</sup>. Chiunque quindi non si fosse opposto all'eresia avrebbe favorito certamente la stessa, quasi operando lo stesso male<sup>142</sup>. Urge qui sottolineare che il riferimento è ai *fautores* di persone almeno già accusate di eresia: cosa pensare allora di chi avesse ad esempio omissso di denunciare un sospetto eretico? Al di fuori dell'ambito giudiziale (*extra iudicium*), Ugolini indica come *fautores* anche coloro i quali avessero lodato, dato pareri positivi circa

<sup>139</sup> Cf. NICOLÒ DE' TODESCHI, *Commentaria in decretalium librum*, 142-143.

<sup>140</sup> Cf. BARTOLOMEO UGOLINI, *Tractatus*, 71.

<sup>141</sup> Cf. BARTOLOMEO UGOLINI, *Tractatus*, 68. Così ad esempio possono in questo senso rendersi *fautores* i giudici, gli avvocati, i procuratori, gli inquisitori etc. (cf. *Ibid.*, 68-70).

<sup>142</sup> «[...] aperte habetur eum malis favere, qui ipsis non obstat»; in BARTOLOMEO UGOLINI, *Tractatus*, 68.

l'eretico, o addirittura comprato o letto in pubblico o diffuso in altro modo i suoi scritti eretici<sup>143</sup>.

I *fautores piratarum* sono indicati pressappoco con le stesse categorie fin qui viste<sup>144</sup>.

Del *favor* in via generale e senza trovare ragioni di opportunità per addentrarci nella ricca casistica, Ugolini dice che esso può esser dato anche prima del delitto o in concomitanza di esso (*favor ad delictum committendum aliquod*), rendendo così ancora una volta palesi i limiti della dottrina canonica circa il termine in questione ed il suo ambiguo utilizzo. Il *defensor* è detto essere un tipo di *fautor*. Esso viene indicato quale colui che difenda qualcuno "attaccato", perseguitato da qualcun altro (*qui aliquem ab aliquo oppugnatum defendit*), di modo che la persona del perseguitato, la sua fama o le sue cose non abbiano a subire alcun danno o diminuzione. È evidente che il riferimento alla persecuzione qui è un riferimento alla *oppugnatio* legittima operata dall'autorità che persegue il delitto: così un atto che altrimenti sarebbe espressione di encomiabile carità – la difesa di chi è perseguitato nell'innocenza appunto – diviene un motivo di sanzione per il difensore, poiché si oppone ad una serie di atti giusti, difendendo sì la persona, ma pure in certa misura ciò che essa ha commesso di esecrabile<sup>145</sup>.

La *receptatio* è altrove indicata come motivo di sanzioni dello stesso grado diverse dalla *defensio*, se si tratta di eresia: è detto che la pena debba essere la medesima, sia che il terzo abbia agito in sostegno della dottrina eretica, sia che esso abbia agito mosso invece da altre cause – così ad esempio l'amicizia per l'eretico non in quanto eretico ma in quanto persona. Quindi introduce un interessante fattore: il fine del *dolus*, potremmo dire l'*intentio*, con cui si ricetta un reo, che si rendeva discriminare e causa di diversi gradi della sanzione (*recipi potest ob multas causas*)<sup>146</sup>. E viene inoltre fuori che molta importanza – se non tutta – veniva data al momento in cui questo atteggiamento di favoreggiamento fosse stato prestato al reo: prima o dopo un'accusa formulata, diversificando – come visto – le tipologie di atti integranti il *favor*.

<sup>143</sup> Cf. BARTOLOMEO UGOLINI, *Tractatus*, 71.

<sup>144</sup> Cf. BARTOLOMEO UGOLINI, *Tractatus*, 121 ss.

<sup>145</sup> Cf. BARTOLOMEO UGOLINI, *Tractatus*, 75.

<sup>146</sup> Cf. BARTOLOMEO UGOLINI, *Tractatus*, 55-57.

### 2.3 Alcune osservazioni intermedie

Abbiamo voluto considerare unitamente sia il *Decretum* del Maestro Graziano sia i commenti che di esso furono redatti, dal momento che l'interpretazione data nelle maggiori *Summae* o nelle opere simili ha rappresentato la recezione che ebbe l'opera graziana nei suoi contenuti presso l'autorità ecclesiastica, più o meno direttamente – è evidentemente diversa la ratifica operata dai commentatori rispetto a quella operata dai Papi. Le norme del diritto romano sulla partecipazione al delitto vennero addotte quali fonti di autorevolezza del diritto canonico, quando ad esse si faceva diretto riferimento e quando si utilizzava il diritto penale romano per colmare eventuali lacune, con conseguenze sulla interpretazione anche della *participatio*<sup>147</sup>.

L'entità del fatto malevolo, del male compiuto nel diritto canonico dell'epoca, vista in quest'ultima parte, era quella di un atto spesso sia peccaminoso che delittuoso, mancando inoltre una netta separazione tra i fori di giurisdizione. Questo causava una certa commistione tra gli ambiti del penitenziale e del penale, come si vede con chiarezza. E tuttavia questo non impedì che in seno ai canonisti già del XII si creasse una tendenza di interpretazione penale, legata al principio romano del *ne crimina remaneant impunita*, per cui la gravità del delitto canonico da punirsi a tutti i costi – con risvolti facilmente immaginabili, anche se non sempre espressi, per chi li avesse favoriti – era legata soprattutto al pericolo generato da essi rispetto alla comunità ecclesiale, per l'integrità della Chiesa<sup>148</sup>.

Circa la partecipazione postuma al fatto delittuoso non mancano gli esempi pratici; e tuttavia in essi non troviamo una dottrina certa e definita, bensì solo un sostrato teorico comune: per lo più col nome di *consensus* e talvolta di *favor* la giurisdizione ecclesiastica sanzionava coloro i quali avessero mostrato in diversi modi un indebito atteggiamento imparziale nei confronti del soggetto agente. Questo *favere* poteva essere reso concretamente da numerosi atti: il tacere, l'essere reticenti, il prestare aiuto pratico, il frapporsi all'esercizio della giustizia da parte della legittima autorità ecclesiastica<sup>149</sup>.

<sup>147</sup> Cf. G. LE BRAS – CH. LEFEBVRE – J. RIMBAUD, *L'âge classique*, 182 ss.; J. IMBERT, «Le Code de droit canonique», 2.

<sup>148</sup> «Die Kanonisten [...] die den *Ne crimina*-Satz nur für das kanonische Recht formulierten und auf besonders schwere kirchliche Delikte beschränkten, die den *status Ecclesiae* gefährden würden»; in P. LANDAU, «Ne crimina», 29.

<sup>149</sup> Spesso la voce *favor* veniva associata genericamente all'aiuto, all'*auxilium* prestato al delinquente dopo la consumazione di un delitto (cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 335, nt. 4).

Certamente la dottrina del tempo non era scevra da specificazioni avanzate: alcuni atteggiamenti venivano ad essere additati come *defensio* o come *receptatio* (così nella circostanza poc' anzi vista dell' intralcio alla giustizia)<sup>150</sup>; altri venivano ad essere imputati come un semplice favore<sup>151</sup>. Ora ci preme sottolineare, magari pleonasticamente, che questa casistica del primo diritto penale-penitenziale canonico non è sufficientemente chiara, poiché di certo rappresenta una fase di sviluppo embrionale dei concetti dottrinali, muovendo dal diritto romano, col filtro dei principi cristiani e talvolta con un occhio di riguardo alla conservazione dell' autorità ecclesiastica. Ma, appunto, trattasi di una fase ancora primitiva, diremmo, nella quale persistono certe ambiguità e sulla quale le interpretazioni studiate non corrispondono con esattezza. Saranno pertanto i secoli successivi a darci una più efficace e salda prospettiva.

In linea generale si può anche ritenere che tra i requisiti fondamentali per punire qualcuno secondo le categorie del *favere* ci fosse anche quello della coscienza di agire in aiuto di qualche reo. La *scientia* ritorna in più casi e viene presentata quale fattore imprescindibile per l' imposizione della sanzione ordinaria: *si sciens, si scienter*, e così via<sup>152</sup>. In caso contrario, ossia al di fuori della conoscenza del delitto (così ad esempio il sospetto), il giudice, vista la gravità o poca entità dei fatti trattati avrebbe potuto decidere a sua discrezione di imporre una pena minore rispetto a quella del reo principale<sup>153</sup>. Solo con la coscienza del male favorito si poteva dare in grado sufficiente la certezza della malizia, del *dolus malus*, necessaria alla punibilità piena<sup>154</sup>.

Per ciò che riguarda un' altra questione *ex se* connessa al *favor*, resta da capire se fosse ammissibile il tentativo di favoreggiamento – pur nelle molteplici forme viste fin qui nei casi esemplari – o se fosse richiesta una pur minima concretizzazione ai fini della punibilità. Nel testo del *Decre-*

<sup>150</sup> Cf. *Clem.* 5, 8, 2.; *Extrav. Jo.* XXII, 12.

<sup>151</sup> Cf. *Clem.* 5, 8, 1. Il Concilio francese di Vienne (1311-1312) stabiliva una certa gradualità delle pene da comminare a costoro, in base alla gravità del delitto principale ed alla malizia, all' intenzione cattiva, il *dolus malus* con cui si era data questa particolare "partecipazione" al delitto. Cf. anche: *VI*° 5, 9, 5.

<sup>152</sup> Cf. ad esempio: *X.* 5, 16, 3; *Clem.* 5, 8, 1.

<sup>153</sup> Cf. *X.* 5, 16, 4.

<sup>154</sup> Cf. *X.* 5, 39, 47. Una interpretazione del testo vicina alla nostra la si trova in: G.M. PINNA, «De participatione», III, 322; F. ROBERTI, *De delictis*, 209; L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 53. Tra questi, Pinna però poi aggiunge che la negligenza non sarebbe rientrata in quest' ambito (cf. *Ibid.*, 322). Noi riteniamo invece che la negligenza, almeno nel caso in riferimento, avrebbe comportato la punibilità perché in capo al detentore dell' ufficio.

*tum* venne ripreso l'antico principio per il quale si richiedeva in qualche modo che fosse avvenuta la consumazione (*cogitationis poenam nemo patitur*)<sup>155</sup>. In questo modo appare con certa evidenza che nell'ordinamento canonico del tempo la persecuzione penale di un fatto era necessariamente connessa con una certa esteriorità dell'atto, per cui la semplice intenzione non sarebbe stata punibile esteriormente e quantomeno non avrebbe avuto conseguenze se non sul piano morale – «una colpa punibile *coram Deo*»<sup>156</sup>.

Nel successivo commento di Manuel Gonzalez Téllez (†1649), docente di diritto canonico a Salamanca, scopriamo che dalla prassi del tempo emergeva l'equiparazione del tentativo di delitto con il delitto consumato, che si sarebbe data però solo in quei delitti di maggiore gravità<sup>157</sup>. Così, possiamo intendere che anche il tentativo di prestare il proprio *favor* al reo forse fosse soggetto a qualche censura al pari del *favor* consumato a tutti gli effetti, giacché manifestazione comunque esterna della volontà di agire *contra legem*. Ed inoltre riteniamo utile considerare che il *conatus delicti*, proprio a partire dall'opera grazianea, prese ad essere considerato non più quale fase o momento del processo criminale riferentesi al delitto principale, ma come un atto «a sé stante giuridicamente rilevabile, in forma autonoma ed indipendente dal reato del delitto consumato [...] come un fatto giuridicamente rilevabile in sé stesso ai fini della imputabilità»<sup>158</sup>. A riprova di ciò troviamo ad esempio anche la precedente opinione dottrinale del bolognese Jacopo de Belvisio (1270-1335), il quale, nel punire i delitti pubblici, i più gravi ed atroci, affermava che il partecipe avrebbe dovuto essere ugualmente punito, anche se il delitto non si fosse consumato, seppure con una pena minore rispetto a quella prevista per il delitto *plene consummatum*<sup>159</sup>. Questo potrebbe forse confermare quindi l'ammissibilità in via generale del tentativo di favoreggiare un reo, con tutte le conseguenze del caso.

<sup>155</sup> Cf. C. 33, 3, 14.

<sup>156</sup> V. POLITI, *Il "conatus delicti"*, 21. Una voce fuori del coro a tal proposito sarebbe stata quella di Enrico da Susa (1210-1271) nei cui scritti aveva trovato posto il fondamentale fattore della *voluntas nocendi*, ossia della volontà malevola, per cui anche in assenza di una commissione materiale si sarebbe dovuto provvedere alla punizione della persona *causa mali propositi* (cf. R. SORICE, «Voluntas et propositum», 45).

<sup>157</sup> Cf. M. GONZALEZ TÉLLEZ, *Commentaria perpetua*, 431-432. Ivi si tratta dell'attentato all'autorità episcopale perpetrato a mezzo di un processo falso presso un foro secolare; i partecipi e "congiurati" furono condannati tutti anche se il delitto non portò gli esiti sperati. Cf. anche: V. POLITI, *Il "conatus delicti"*, 35.

<sup>158</sup> V. POLITI, *Il "conatus delicti"*, 27. Si veda pure: F. ROBERTI, *De delictis*, 209.

<sup>159</sup> Cf. JACOPO DE BELVISIO, *Tractatus*, 64.

La pena inflitta solitamente era la medesima disposta per il reo principale, per l'agente del delitto primario<sup>160</sup>. Non mancano però casi in cui questa poteva essere stabilita in maniera prudente secondo la discrezione del giudice: così ad esempio nel caso di colui che avesse dato il proprio favore in forma *simplex*, ossia senza aggiungere qualcosa alla natura del delitto, senza portare il misfatto a conseguenze ulteriori – un vero e proprio favoreggiamento a nostro modesto giudizio, almeno adottando le categorie del diritto moderno<sup>161</sup>.

I soggetti che dovevano sottostare a queste previsioni normative furono approssimativamente in via generale sempre tutti i fedeli, tutti quelli che dovevano sottostare alla legge ecclesiastica; fatte salve però alcune eccezioni. Vediamo come nel *Decretum* tutti più o meno fossero tenuti a non favorire in alcun modo di delinquenti, i rei di qualche delitto.

Così però non possiamo dire di un altro tipo di *favor*, quello reso attraverso un atteggiamento omissivo o negligente, altrimenti detto *participatio negativa*. Qui i soggetti interessati non furono concordemente sempre gli stessi.

Oltre l'aiuto prestato scientemente di tipo attivo, notiamo altre due linee di applicazione differenti tra loro: nel *Decretum* prevaleva una linea di applicazione restrittiva, così che solo alcuni soggetti investiti di pubblica autorità o legati agli oneri e doveri di un *officium* fossero tenuti ad esempio a denunciare, perseguire e quindi *agere contra* i criminali; per contro, sia presso buona parte dei decretalisti sia in molti dei testi delle successive *Decretales* non erano i soli ufficiali ecclesiastici, ad esempio, a dover *impedire crimina* ed *emendare*, bensì anche i semplici fedeli in alcuni casi particolari<sup>162</sup>; questo soprattutto in ragione della particolare entità di determinati delitti e dei *bona* ad essi connessi – così si è visto nel caso dell'eretico favorito con coscienza del suo delitto. Nel *Decretum* non era negata dunque la natura antisociale ed immorale di condotte assumibili da qualsiasi soggetto (ad esempio un cittadino che non denunciasse un piccolo furto) ma la rilevanza giuridica di queste stesse non era automatica; successivamente sembra di osservare invece una sorta di “ampliamento”.

<sup>160</sup> Cf. ad esempio: G.M. PINNA, «De participatione», III, 321.

<sup>161</sup> Cf. VI° 5, 9, 5.

<sup>162</sup> Una voce contraria a questa interpretazione più ampia era, per esempio, quella del canonista Bernardo Parmense altrimenti detto Bernardo di Botone (†1266), per il quale se un semplice fedele non avesse impedito a qualcuno di peccare o errare, non sarebbe incorso nella scomunica, bensì avrebbe solo per sé commesso un peccato più o meno grave (cf. ID., *Compilatio. Glossa ad X. 5, 39, 47*).

In questo senso, lo studioso e giureconsulto francese Henri Boich (1310-1390) propose una terza via interpretativa, degna di menzione, per la quale gli obblighi di azione, quindi di *ne favere*, dovevano essere distinti in base al foro di riferimento. Nel *forum* interno chi avesse atteso in qualche modo la partecipazione negativa sarebbe stato punito in virtù della legge che prevedeva una sanzione per chi, potendolo impedire, non avesse impedito un delitto. Nel *forum* esterno, se la pena prevista fosse stata la scomunica allora chi non avesse impedito un crimine si sarebbe detto compierlo dolosamente; se le pene previste fossero state altre dalla scomunica, nessuno le avrebbe subite a meno che non avesse avuto la potestà – e dunque il dovere, l'ufficio a nostro parere – di agire<sup>163</sup>.

Questa problematica sull'origine del dovere di agire non sarebbe stata risolta comunque in breve tempo; un apporto importante venne dalle successive elaborazioni delle scuole di moralistica.

Le cause esimenti, infine, potevano essere soprattutto quelle di familiarità col reo: così se il *receptator* fosse stato legato al reo principale da rapporto di consanguineità o di affinità, sarebbe venuto probabilmente meno l'*iter* punitivo a suo carico<sup>164</sup>.

### 3. Il contributo di diritto e morale nei secoli XVI-XVII

I grandi stravolgimenti che caratterizzarono il periodo a cavallo dei secoli XVI e XVII interessarono tanto il mondo politico quanto quello ecclesiale, fino ai secoli successivi. Nell'impossibilità di dedicarci adeguatamente a tracciare un quadro generale dell'epoca compresa tra il 1500 e parte del 1700, sentiamo però il dovere di fare alcune premesse. La riscoperta del patrimonio classico – con risvolti talvolta neopagani – in Europa e particolarmente in terra italiana, toccò pure la vita della Chiesa in modi evidentsimi (pensiamo già solo all'arte pittorica e scultorea fiorente del tempo)<sup>165</sup>. Il così detto vecchio continente europeo si aprì gradualmente alle nuove terre quasi inesplorate (così l'America e larga parte dell'Asia) entrando in contatto con i nuovi popoli, conoscendone le rispettive culture e rapportandosi con esse in qualche modo; ed anche la Chiesa partecipò largamente a

---

<sup>163</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», III, 323. Dobbiamo però annotare che la terminologia con cui Pinna interpreta le conclusioni di Boich è forse impropria: parlare di *forum* nel XIV secolo è cosa abbastanza anacronistica – almeno se lo si fa con le categorie già assodate di cui disponeva l'autore al tempo della sua trattazione (XX secolo).

<sup>164</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», III, 321.

<sup>165</sup> Cf. ad esempio: A. ZUCCARI – M. CALVESI, *Innocenzo X Pamphilj: arte e potere*.

questa “scoperta”<sup>166</sup>. Il mondo della cultura vide l’innovazione portata a mezzo del modello così detto accademico, con richiami al patrimonio antico non di meno per il campo di studio del diritto civile e canonico. Prese inoltre ad affermarsi in questo periodo con crescente veemenza la moralistica, come scienza unita certamente al diritto, in qualche modo, che divenne pian piano una branca indispensabile delle scienze ecclesiastiche<sup>167</sup>. L’utilità della casistica, da essa scaturita, pur con i suoi relativi limiti, si rivelò fondamentale nel regolare e seguire la vita dei fedeli, finanche nelle più piccole ed apparentemente insignificanti faccende quotidiane.

Qui a noi importa appunto considerare in che modo la collaborazione tra la scienza pura del diritto e quella della morale ebbero ad influenzarsi rispettivamente, con un occhio di riguardo, come riteniamo ovvio, alle conseguenze giuridiche circa la partecipazione al delitto e la sanzionabilità di certi atteggiamenti indebitamente favorevoli. Pur con qualche riferimento normativo, ove disponibile, vedremo soprattutto quali concetti generali, quali principi e quali interpretazioni ebbero maggiore diffusione tra moralisti e canonisti, giacché fu soprattutto grazie al lavoro dottrinale di costoro che la Chiesa avrebbe in seguito potuto costruire *ex novo* la sua prima codificazione nel 1917.

### 3.1 *Qualche caso normativo e “giurisprudenziale”*

Un grande impulso alla scienza giuridica della Chiesa venne senza dubbio dal consesso del Concilio di Trento (1545-1563). I decreti in esso emanati, volti a regolare e recuperare una certa unità nella vita ecclesiale, andarono a normare in modo consistente molti ambiti della vita dei fedeli e non solo, soprattutto dando adito a successive statuizioni legali, alcune delle quali a proposito del delitto che ci preme studiare.

Già Paolo IV dei Carafa (1555-1559) verso la fine del suo pontificato con la costituzione *Cum Secundum* (1558) nell’intento di proteggere l’ufficio del Romano Pontefice (*contra ambientes papatum*) aveva deciso di insprire il regime sanzionatorio a sua tutela e di renderlo, ad un tempo, più certo e più sicuro – per così dire – e stilò un lungo elenco di coloro che

<sup>166</sup> D’obbligo il riferimento ad esempio all’erezione alla Sacra Congregazione *de Propaganda Fide*, eretta nel 1622 da Gregorio XV (cf. *Bullarium Romanum*, XII, 690-693); o all’opera dei missionari gesuiti Ricci e Valignano nell’estremo Oriente conosciuto (cf. L. VACCARO, ed., *L’Europa e l’evangelizzazione delle Indie Orientali*).

<sup>167</sup> Pensiamo infatti al fatto che la maggior parte dei canonisti operanti in questo periodo – e particolarmente dal XVII secolo in avanti – furono pure autori di trattati moralistici; così a titolo di esempio Anaklet Reiffenstuel, che compose sia lo *Jus canonicum universum*, sia il trattato *Theologia moralis*.



sarebbero stati considerati complici e *delinquentes*, agenti sia per sé stessi sia in favore di altri, includendo pure chi avesse prestato il proprio favore (*eorum complices et fautores*), direttamente o indirettamente, principalmente o incidentalmente<sup>168</sup>. La ragione di questo provvedimento appare essere in primo luogo di stabilità politica.

È, ad esempio, proprio riprendendo il concilio tridentino che Gregorio XIII (1572-1585) rinnovò con una *bulle* la sanzione con la pena della scomunica prevista per i favoreggiatori degli eretici (*receptatores et fautores et generaliter quoslibet defensores*), in virtù del fatto – soprattutto – che essi così si sottraevano all'obbedienza del Romano Pontefice; così anche per i pirati ed i loro fautori. Sanzionò nella *Ad tollendum*, riferendosi ai decreti conciliari ed estendendo la portata degli stessi, anche chiunque avesse in qualche modo partecipato ai duelli: istigatori, aiutanti, chi avesse fornito materiali necessari, chi avesse assistito, i favoreggiatori. Tutti soggetti alla stessa pena dei duellanti, ossia dei due rei principali<sup>169</sup>. E pure punì chiunque avesse impedito la regolare attuazione, il regolare esercizio della giurisdizione ecclesiastica (*impedientes iurisdictionem eorumque fautores*)<sup>170</sup> – confermando la tendenza apparsa già tra XIII e XIV secolo di considerare una sorta di *bonum* la giurisdizione stessa della Chiesa. Sembra che in certa misura, in questi casi, la motivazione morale e quella politica muovessero insieme la reazione dell'autorità.

Prima ancora Paolo III (1534-1549) nel 1536 aveva emanato la bolla passata alla storia come *Coena Domini*, nella quale scomunicava ed anatematizzava in quest'ordine: gli eretici ed i loro fautori; i pirati ed i loro fautori; coloro che avessero osteggiato materialmente la Curia Romana ed i loro fautori; e chi avesse agito contro l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica in diversi modi<sup>171</sup>.

In un processo tenuto anni prima davanti il Sant'Uffizio in terra veneziana nel periodo dal 1554 al 1555, pare che tra le accuse mosse al principale imputato – tale fra' Marino Sotto, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di inquisitore – comparisse quella di favoreggiamento diretto o indiretto degli eretici, e specialmente dei predicatori luterani, accordato ad un altro frate, tale Giuliano de Cola, ed al

<sup>168</sup> Cf. *Bullarium Romanum*, VI, 547. Liuzzi tiene a precisare che gli avverbi *directe* vel *indirecte* furono aggiunti però solo successivamente per volontà di Pio V (cf. ID., *De delictis contra auctoritates*, 82, nt. 11).

<sup>169</sup> Cf. *Bullarium Romanum*, VIII, 400-401.

<sup>170</sup> Cf. *Bullarium Romanum*, VIII, 413 ss.

<sup>171</sup> Cf. *Bullarium Romanum*, VI, 218 ss.

canonico Pizzolo Ippolito. Caso interessante questo, perché pur trattando il caso specifico del delitto di eresia, si parlava in modo piuttosto esplicito di favoreggiamento, anche se non si comprende bene in quali termini giuridici<sup>172</sup>.

In Clemente VIII (1592-1605) non mancarono riferimenti ai fautori, favoreggiatori nella statuizione delle pene contro i duellanti: nella costituzione *Illius vices* (1592) pure chi avesse permesso tacitamente o espressamente tollerato che nei territori soggetti alla propria giurisdizione avessero luogo tenzoni, duelli sarebbe incorso nell'interdetto papale. Viene qui da chiedersi ad ogni buon conto se il consenso tacitamente dimostrato dalla tolleranza illecita non potesse intendersi quale negligenza piuttosto che come favoreggiamento vero e proprio, considerando il particolare statuto dei governanti ed i loro oneri rispetto all'ordine ed alla pace pubblica; e lo stesso discorso potrebbe farsi per il consenso espresso, per la tolleranza esplicita, tenendo però presente che ivi il dolo è immediatamente percepibile e che quindi potrebbe darsi una maggiore acredine legale – mentre nel primo caso, appunto, esso andrebbe provato<sup>173</sup>.

Urbano VIII (1623-1644), nell'anniversario della nota bolla *Coena Domini*, con la costituzione *Pastoralis Romani Pontificis* (1627), sanzionando pesantemente – con scomunica ed anatema – numerosi delitti<sup>174</sup>, rimarcando sempre e riaffermando espressamente la punibilità di coloro che avessero prestato il proprio *favor* agli agenti principali di tali fatti criminosi, non mancò di punire tutti coloro i quali avessero impedito, ostacolato la giurisdizione ecclesiastica, nonché tutti coloro i quali avessero ordinato simile interferenza e tutti quelli che in generale si fossero prestati col proprio *favor* per ottenere tal scopo.

Qui vorremmo osservare come all'epoca si parlasse in modo ormai chiaro di intralcio all'amministrazione della giustizia da parte della Chiesa, unitamente alle implicazioni morali – spesso richiamate nei testi – delle azioni illecite, avvicinandoci sempre più al concetto moderno di favoreggiamento. Inoltre sia il delinquente postumo sia l'autore del

---

<sup>172</sup> Il caso in specie, indisponibile alla consultazione diretta perché irreperibile nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, viene tuttavia, nei suoi estremi, riportato in: A. MICHETTI-CASTELLO, «Di un nuovo documento a proposito del Sant'Uffizio», 26-27.

<sup>173</sup> Cf. *Bullarium Romanum*, IX, 604 ss.

<sup>174</sup> Così ad esempio: quelli commessi contro l'autorità del Papa, quelli commessi a favore dei Saraceni, quelli commessi contro i pellegrini diretti a Roma, quelli contro l'autorità ecclesiastica in generale.

reato iniziale – come pure i complici, ovviamente – soggiacevano alla stessa severa pena, associata a quei reati di una certa gravità, accomunati tutti, o quasi, dall'azione contro l'ordine pubblico e l'autorità ecclesiastica<sup>175</sup>. Questo induce a domandarci, pur senza trovare però risposta adeguata, quale fosse il motivo scatenante la sanzione: se il delitto favorito, o la condotta antigiuridica in sé, o la protezione della giurisdizione ecclesiastica.

### 3.2 *Le interpretazioni dei canonisti*

Pur non potendo scindere del tutto l'ambito morale da quello puramente giuridico, è comunque utile separare i canonisti dai moralisti ed eleggere ad esempi alcune loro rispettive trattazioni: quelle dei primi circa i requisiti e le casistiche legali e penali; quelle dei secondi circa le implicazioni e i requisiti morali legati soprattutto al *dolus*, il quale si è – a questo punto del presente discorso – già rivelato fondamentale ai fini dell'imputabilità e della sanzionabilità.

Juan Bernal Diaz de Lugo (1495-1556), Vescovo giurista spagnolo, riportando disposizioni e consigli pratici per l'interpretazione ed applicazione delle leggi penali canoniche, raccomandava ai chierici di non amministrare i sacramenti, di non permettere la tumulazione cimiteriale né la consegna delle elemosine una volta che fosse intervenuta una *denuntia*. Chi avesse recepito, ossia creduto ed appoggiato, gli eretici, così come chi avesse dato loro rifugio sarebbe ricaduto sotto questa pena. Anche se il caso è quello di un delitto peculiare come l'eresia – ed avremo modo spesso di affermarlo – tuttavia è notevole il parametro temporale e necessario della denuncia<sup>176</sup>.

Il canonista e Vescovo piemontese Simone Majoli (1520-1597), compose un corposo trattato sulle irregolarità e sugli impedimenti canonici. Tra questi troviamo spesso ricorrente la figura ormai ben conosciuta della negligenza legata ad un ufficio: così non solo i Superiori ma tutti i *pastores* (Vescovi, Rettori, sacerdoti) che avessero mancato di correggere i vizi e gli errori del popolo loro affidato, che avessero ommesso di punirli quando ciò era richiesto dalla legge o dalle circostanze dei fatti, avrebbero dovuto sottostare a specifiche e severe pene (*omittentes deponendi, ab ordinis suspenduntur*), oltre che affrontare le già gravi conseguenze della loro negligenza, della loro omissione, venutesi a creare sul piano meramente morale (*non esse doctor, error cui non resistitur ap-*

---

<sup>175</sup> Cf. *Bullarium Romanum*, XIII, 530 ss.

<sup>176</sup> Cf. J.B. DIAZ DE LUGO, *Practica criminalis canonica*, 185-186.

*probatur*)<sup>177</sup>. Circa poi il *consensus*, quasi a conferma – ulteriore – di quanto fin qui visto, Majoli affermava che esso si concretizzasse nel mandato (quindi prima del delitto), nel *favor* o nella nota *approbatio* (quindi dopo il delitto). Tutti coloro che si fossero resi consenzienti ad un delitto – di eresia<sup>178</sup>, omicidio etc. – avrebbero meritato una qualche pena: sia che il consenso, il *favor* fosse prestato per comunità d'intenti (così ad esempio nell'*approbatio*), sia che fosse prestato per altri motivi; ed ancor più se prestato per un concreto interesse economico (così per la simonia)<sup>179</sup>. Ed ancora una volta il Vescovo che si fosse sottratto al dovere di correggere – e sanzionare – i sudditi in errore, ossia i rei, si sarebbe reso a sua volta consenziente (*qui non corrigit consentire videtur*)<sup>180</sup>.

Un'opera imprescindibile fu quella prestata dal gesuita tedesco Ehrenreich Pirhing (1606-1678). Per il canonista originario della Bassa Baviera i *defensores* degli eretici potevano e dovevano esser puniti, ma poneva – quasi come il summenzionato Majoli – un discrimine importante: la pena sarebbe stata quella più severa, ossia perlopiù una scomunica solo a condizione che la difesa fosse stata operata in ossequio all'eresia professata dagli eretici, rendendo di fatto il consenso alla dottrina eterodossa un requisito *sine quo* non era lecito procedere con la sanzione tipica (*si quis errores haereticorum defendat, argumentis allatis eos probando, contrarias obiectioes solvendo, laudando verbis vel scriptis, interius errori assentiatur*). Se invece l'opera di difesa fosse stata prestata per altre ragioni diverse dall'*approbatio*, dal consenso vero e proprio per la dottrina eretica (ad esempio per proteggere la persona dell'eretico e non le sue idee incriminate), il reo di questa condotta non si sarebbe qualificato come difensore dell'eretico, meritando probabilmente – aggiungiamo noi – l'appellativo di *favens simplex*, sottoposto solo eventualmente all'inflizione di pene minori e comunque non ordinarie.

Circa l'esenzione da pena, Pirhing ammetteva poi la consanguineità (*non ex causa haeresis censetur esse receptatores*) solo limitatamente al

<sup>177</sup> Cf. SIMONE MAJOLI, *Tractatus*, 386. L'autore ivi fornisce, partendo dal testo di Isaia 56,11 e modificandolo, anche una crudele eppure pittoresca definizione di questi *pastores*: «impudentissimos canes appellat eos, qui non vacant ad legem intelligendam».

<sup>178</sup> Pure qui si trova, nuovamente, la condanna di tutti i *fautores* degli eretici: «[...] in fautoribus, consultoribus, participibus, auxilium praestantibus, aut quovis modo defensoribus»; in SIMONE MAJOLI, *Tractatus*, 437.

<sup>179</sup> «[...] detestabilior est consensus qui pecunia interveniente praestatur»; in SIMONE MAJOLI, *Tractatus*, 394.

<sup>180</sup> Cf. SIMONE MAJOLI, *Tractatus*, 393.

foro interno, in piena sintonia con la dottrina maggioritaria del tempo. Il canonista tedesco affermava inoltre che l'omessa azione di un ufficiale – la negligenza (*negligant facere id quod ex officio debent*) – potesse intendersi quale *favor* prestato agli eretici, ammettendo in questo senso la possibilità di favorire anche un eretico defunto (*si haereticus in loco sacro sepeliat vel interrogatus ejus delictum neget*), fornendo anche un qualche esempio di questa pratica: omettere di catturare gli eretici, custodirli con poca o nulla diligenza, punirli poco o non punirli secondo legge. Indicava poi genericamente come *fautores haereticorum* tutti coloro i quali avessero aiutato gli eretici o favorito la loro eresia in ossequio allo statuto ereticale della persona o della dottrina<sup>181</sup>. Sembra potersi dire che in quest'ultimo caso i *faventes* agissero più come complici che come favoreggiatori.

Pure il già citato canonista spagnolo Gonzalez Téllez riteneva, nel proporre un caso esemplare e certamente comune a quel tempo, che dovesse attuarsi la distinzione – all'epoca ormai affermata debitamente – di coloro i quali aderivano alle dottrine e le difendevano per questa stessa ragione (*qui haeresim credant aut defendant*) rendendosi, in quanto *credentes*, a loro volta eretici. Questa adesione poteva darsi ad esempio sostenendo con parole o fatti (*verbis vel factis*) gli errori ereticali, pur sapendoli contro la fede; era ammesso che pure chi avesse creduto alle dottrine luterane senza però *errorem sequi* sarebbe stato considerato *credens*<sup>182</sup>. Tutti costoro, ad ogni modo, non si sarebbero qualificati come *faventes*, ma piuttosto come *credentes* – appunto – come *consentientes iuxta haeresim*, aderendo al delitto di eresia<sup>183</sup>.

L'inquisitore portoghese Antonio de Sousa (†1632), nel capitolo XXIII del suo manuale per gli inquisitori, trattando il caso *de receptatoribus haereticorum*, poneva come essenziale la *ratio defensionis*. Chi avesse ricettato (*recipit*) un eretico sapendolo tale sarebbe stato scomunicato e soggetto ad altre eventuali pene, ma ciò a condizione che avesse favorito, aiutato, nascosto l'eretico *ut haereticus est formaliter*, ossia in ossequio al suo statuto ereticale, quasi a difesa diretta della sua eresia. Non si sarebbe data una *defensio* propriamente detta, secondo l'autore, qualora il favoreggiamento fosse stato prestato dai parenti: anche se i coniugi ed i figli avrebbero meritato comunque una pena – escludendo quindi una esen-

<sup>181</sup> Cf. E. PIRHING, *Jus canonicum*, V, 75.

<sup>182</sup> Evidentemente al tempo era normale considerare distintamente l'adesione ad una dottrina dalla conformazione esteriore ad essa; o almeno così suggerisce il verbo utilizzato (*sequi*).

<sup>183</sup> Cf. M. GONZALEZ TÉLLEZ, *Commentaria perpetua*, 166.

zione *a priori* – questa sarebbe stata anzitutto minore rispetto a quella ordinaria; e comunque sarebbe stata comminata presumendo in codesti casi che la ricettazione fosse avvenuta per la parentela e non per l'eresia in sé. Né qualora la *defensio* fosse causata da altre ragioni che non fossero l'eresia stessa<sup>184</sup>.

Di opinione differente è il contenuto del commento di Anaklet Reiffenstuel (1642-1703): ivi vediamo negato, rispetto agli autori appena sopra riportati, il discrimine della *ratio defensionis*, ossia della ragione per cui si dava un certo favore a chi fosse eretico: per il canonista e teologo tedesco, si sarebbe incorso nella scomunica riservata al Romano Pontefice tanto se la difesa, il *favor*, fosse stata operata con l'intenzione diretta e formale di difendere il reo in ossequio alle sue eresie, tanto se la causa del *favor praestitus* fosse stata di altra natura. Dunque non si richiedeva, per Reiffenstuel la presenza di un dolo specifico e pieno, ai fini della punibilità, ma un dolo minimo, generico e sufficiente per imporre una sanzione pur grave come quella della scomunica riservata<sup>185</sup>. Qui sembrerebbe quindi in certa misura anticipata la dottrina civile, che più avanti dichiarerà sufficiente il dolo generico per il favoreggiamento, ritenendo idoneo il dolo affine ad *agere contra administrationem iustitiae* e la *scientia* di questa azione quale azione ostativa<sup>186</sup>.

Anselmo Dandini (†1664) fu Vescovo di Cervia e Consultore del Sant'Uffizio e della Sacra Congregazione dell'Indice, autore dell'opera *De suspectis de haeresi*. Dedicando un intero capitolo, il quarto, ai diversi fautori degli eretici, propose interessanti distinzioni intorno alla natura dell'atto – o degli atti – favorevole. Così ad esempio il *fautor*, il *favens* poteva rendersi tale sia *ex commissione*, sia *ex omissione*, vale a dire sia adoperandosi attivamente a favore dell'eretico sia omettendo degli atti che ne avrebbero potuto ostacolare il delitto e di conseguenza arginare il dilagare dell'eresia<sup>187</sup>.

Per omissione erano ritenuti *fautores* infatti coloro che occupavano un ufficio in virtù del quale avrebbero dovuto (*nec cessat huiusmodi obligatio*) denunciare, catturare, carcerare e tenere in custodia o punire un eretico – particolarmente significativo a nostro giudizio è il fatto che fos-

<sup>184</sup> Cf. ANTONIO DE SOUSA, *Aphorismi*, 58.

<sup>185</sup> Cf. A. REIFFENSTUEL, *Tractatus*, 198.

<sup>186</sup> Così ad esempio nei già citati: K. VILLNOW, *Raub und Erpressung*, 86 ss.; X. GRETENER, *Begünstigung*, 142; W. WOLTERS, *Dissertatio Juridica*, 147; CASS.PEN., 16.1.1906, 693.

<sup>187</sup> Si rimanda alle intere *subsectiones* I e II del cap. IV, sezione I, di: ANSELMO DANDINI, *De suspectis de haeresi*, 398-410.

sero considerati favoreggiatori anche coloro che avessero inflitto solo minime pene ai rei di eresia (*debitis paenis minime plectunt*): solo l'obbligo previo costituiva la possibilità del *favor ex omissione*, dell'azione tramite omissione; così la pena sarebbe stata commisurata certamente al delitto favorito e ad un tempo pure all'obbligo che aveva il titolare dell'ufficio nei confronti del delitto medesimo<sup>188</sup>. L'obbligo di agire sarebbe rimasto inoltre in vigore pure se il delitto di eresia fosse stato occulto (*nec cessat obligatio etiamsi sit occultum*); così pure se il reo si fosse in seguito pentito (*etiamsi paenituerit*) e così pure se tra l'ufficiale ed il denunciando vi fosse stato qualche legame di sangue<sup>189</sup> o di amicizia, poiché il fatto ereticale costituiva un fatto intollerabile e seriamente compromettente per la vita della Chiesa, uno di quei delitti da punirsi a tutti i costi, in duplice funzione: dimostrare l'errore delle dottrine e dissuadere da eventuali emulazioni indicando comunque quali nemici pubblici (*publici hostes*) gli eretici stessi.

A proposito della posizione dei *faventes ex omissione*, categoria notevole, già a suo modo si era espresso in precedenza un noto canonista spagnolo, Martin de Azpilcueta y Aureguizar, *alias* Doctor Navarrus (1492-1586), il quale distingueva da un lato tutti quegli obblighi di impedire i crimini e perseguirli *ex iustitia*, ossia obblighi giuridicamente previsti e sanciti come tali e protetti dalla pena, ad esempio, della scomunica; dall'altro quegli obblighi di diversa natura, situati non tanto sul piano legale e normativo, quanto piuttosto su quello morale, detti anche obblighi *ex charitate*, i quali, però, *ex ipsa rei natura* non erano protetti da alcuna pena, pur comportando una certa conseguenza negativa per chi li avesse omessi (*certe peccant*)<sup>190</sup>. Ovviamente questa omissione di un onere *ex charitate* non poteva qualificarsi propriamente come omissione, almeno sul piano normativo; tutt'al più poteva in alcuni casi essere compresa legalmente come un'azione di indebito favore o connivenza: *favor ex commissione*. Ad ogni modo sembra che la letteratura del tempo non fosse aliena al concetto di favoreggiamento negativo: anche se, appunto, non vi era una punizione, tuttavia notiamo

<sup>188</sup> «Whoever omits an act that is commanded [...] his omission implies an act of the will»; in L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 55. Cf. S. KUTTNER, *Kanonistische Schuldlehre*, 43.

<sup>189</sup> Questa è un'eccezione di un certo peso rispetto alla prassi fin qui vista, per la quale invece la parentela poteva esimere dal giudizio contro il *favens* in modo generale. Quindi non solo si rimarcava in ogni caso la responsabilità penale connessa all'*officium* ma pure si dichiarava la piena punibilità di chiunque avrebbe altrimenti goduto di un giudizio più mite o addirittura di un'esenzione dal giudizio stesso.

<sup>190</sup> Cf. M. AZPILCUETA Y AUREGUIZAR, *Manuale de' confessori*, 105-111.

come nell'esempio sopra visto si richiedevano tutti gli elementi propri del favoreggiamento modernamente inteso (conoscenza, intenzione, omissione dolosa).

I così detti *fautores ex commissione* erano invece più semplicemente tutti, nella previsione generale: chiunque avesse ricettato<sup>191</sup> gli eretici; nonché chiunque avesse offerto beni e dignità agli eretici. La punizione sarebbe stata legata in ogni caso alle circostanze della *receptatio* (ossia *pro qualitate circumstantiarum*)<sup>192</sup>. Costoro potevano essere sia persone private sia persone pubbliche (*receptare in sua Civitate vel Regno*). Infine i *defensores* degli eretici erano coloro che più propriamente favoreggiavano, secondo Dandini, gli eretici (*idem est enim defendere ac favere*), poiché la difesa di un eretico si nutre necessariamente del *favor*<sup>193</sup>.

Ora, se per i complici ed i correi la punibilità era legata soprattutto alla partecipazione al delitto dell'agente principale, la punibilità del *favor* prestato ai delinquenti era sempre più legata all'entità del fatto favoreggiato. Questo significava anzitutto che i crimini dovevano essere soggetti ad una prima divisione: quelli occulti e quelli manifesti. Tra quelli notori, manifesti, che comportavano un maggior danno per la comunità ecclesiale in virtù del fatto che erano – appunto – risaputi, conosciuti ai più, vi erano poi quelli più atroci e quelli “normali”. I *crimina enormia* erano senz'altro quelli che non potevano ammettere alcuna connivenza col loro agente: né una connivenza precedente, che si sarebbe tradotta in una complicità di qualche grado e tipo; né una contemporanea all'esecuzione del fatto, per evidenti ragioni; e tantomeno una postuma al delitto, che avrebbe indicato o una predilezione per la persona perversa o una predilezione per la perversione in sé. I crimini dunque più importanti erano quelli più destabilizzanti: l'eresia, l'omicidio, la simonia per ottenere l'ordine e/o un beneficio<sup>194</sup>.

<sup>191</sup> «Dicuntur vero receptatores, qui vel in agro, domo, vel in alio loco receptaculum praestatnt illis, qui noscuntur haeretici [...] ut manus Judicis effugiant [...] ut in manus Inquisitores non incidant»; in ANSELMO DANDINI, *De suspectis de haeresi*, 406.

<sup>192</sup> Nel caso ad esempio la *receptatio* del reo fosse stata ordinata alla sua consegna alla legittima autorità giudicante, tali circostanze avrebbero reso non solo esente da pena il ricettante, ma addirittura meritevole di premio (cf. ANSELMO DANDINI, *De suspectis de haeresi*, 408). Qui però non riteniamo sensata la scelta dell'autore: Dandini infatti sembra voler ignorare che il delitto di *receptatio* è vincolato all'esistenza del *dolus malus*.

<sup>193</sup> Cf. ANSELMO DANDINI, *De suspectis de haeresi*, 423.

<sup>194</sup> Questo ad esempio è il brevissimo elenco che troviamo in: SIMONE MAJOLI, *Tractatus*, 391-392.



Se il delitto principale fosse stato quello di eresia, poiché la Chiesa “detestava” particolarmente questo tipo di persone (*detestatur impium hoc genus hominum*) e non poteva essere diversamente in ragione della natura del loro atteggiamento sprezzante (“sfida” e contumacia), le pene erano sempre di una certa gravità: ad esempio una pena prevista era l'impossibilità di essere ammessi a qualsiasi ufficio o beneficio. Chi avesse invece favorito un assassino in qualche modo, sarebbe risultato irregolare, irretito da censure *ipso iure*<sup>195</sup>. E sia per il delitto d'eresia sia per altri pur gravi delitti – così per quello di lesa maestà – la pena poteva essere estesa anche alla prole dei favoreggiatori<sup>196</sup>.

Un requisito fondamentale per la punibilità era la *scientia* del delitto del protetto, del favorito. Qualora però fosse mancata una conoscenza vera e propria, ossia una certezza – che poteva sussistere o in ragione di una precedente pubblica condanna o in ragione della notoria eterodossia pur non ancora accusata ufficialmente – la sola idea più o meno fondata circa la reità del soggetto favorito non sarebbe stata una motivazione sufficiente per l'imposizione della pena prevista nella nota bolla *Coena Domini*<sup>197</sup>; e tuttavia si sarebbe potuto in qualche modo procedere contro chi avesse favorito qualcuno pensandolo eretico, costringendolo ad abiurare e infliggendo qualche pena minore, in ragione del fatto che aveva mostrato di nutrire un affetto malsano per una persona ritenuta eretica: ecco che l'intenzione, il *dolus* si qualifica agli occhi di Dandini come *malus*, motivo sufficiente per la punibilità<sup>198</sup>. Circa questa coscienza del male favorito, se poi si fosse dato *favor* per ignoranza, ossia con ignoranza rispetto alla situazione antiggiuridica dell'eretico, non si sarebbe integrata la vera *receptatio* (*non punitur ut receptator*); e similmente in caso di *metus* o altra coazione. Sarebbe spettato all'accusante dimostrare la cattiva fede (*pertinet ostendere receptationem scienter fuisse factam*) e non piuttosto all'accusato dimostrare la propria ignoranza o buona fede (*non tenetur probare*). Infine, chi avesse favorito a mezzo della *receptatio* un eretico che si fosse però in seguito rappacificato con la Chiesa, sarebbe stato comunque punito, in ragione dell'antigiuridicità dell'atto della *receptatio ex se*; diversamente (*secus vero*) non ci

<sup>195</sup> Cf. SIMONE MAJOLI, *Tractatus*, 473 ss.

<sup>196</sup> Cf. SIMONE MAJOLI, *Tractatus*, 437 ss.

<sup>197</sup> Cf. *Bullarium Romanum*, VI, 218 ss.

<sup>198</sup> «Qui defendunt putatos haereticos [...] coguntur tamen abiurare et puniuntur, quia, affectum culpabilem ad haeresim se habere, ostendunt»; in ANSELMO DANDINI, *De suspectis de haeresi*, 424. Qui l'incidenza del dolo sembra finalmente guadagnare terreno, come già era stato per la scienza giuridica civile sin dal XIII secolo (cf. R. SORICE, «Voluntas et propositum», 47 ss.).

sarebbero state conseguenze se avesse ricettato l'eretico dopo la sua riconciliazione<sup>199</sup>.

L'azione a favore del delinquente, del reo poteva darsi in diversi momenti rispetto all'intervento dell'autorità competente. La difesa poteva aver luogo sia durante il processo a carico dell'eretico – ad esempio – sia fuori di esso (*extra iudicium*): quella giudiziale, o dentro il processo, si considerava tale anche quando era la semplice difesa del patrocinio, dell'avvocato (*advocati et procuratores*), che veniva ad essere propriamente un *patrocinium*; e la medesima poteva tuttavia essere prestata in modo anche disonesto, distinguendosi per la sua diversa natura, altrimenti detta *defensio haereticis*, connotandone in certa misura l'illiceità. La *defensio* extragiudiziale era invece intesa molto più similmente al favoreggiamento odierno: si sarebbe reso colpevole di questa condotta chi avesse difeso gli eterodossi, chi li avesse forniti di armi con cui difendersi (*arma suppeditant*), chi li avesse aiutati in altro modo con sostegno materiale; chi infine si fosse adoperato in prima persona perché non cadessero nelle mani degli ufficiali del Sant'Uffizio<sup>200</sup>.

Infine merita attenzione l'entità attribuita al tentativo di favoreggiamento. Generalmente si agiva prevedendo la punibilità del *conatus delicti* solo qualora il delitto tentato fosse stato pubblico o, quantomeno, non avesse assunto «di fronte alla Chiesa ed alla comunità cristiana un aspetto socialmente rilevante»<sup>201</sup>. Si guardava al tentativo di delitto ed al delitto consumato soltanto nei delitti di carattere pubblico, tendendo a non ritenere punibile il tentativo in tutti gli altri casi ordinari che non assumessero di fronte alla Chiesa ed alla comunità cristiana un aspetto socialmente rilevante<sup>202</sup>. È pertanto più che probabile che il tentativo di favoreggiamento non fosse *ex se* sufficiente per l'imputabilità di un favoreggiatore.

### 3.3 Alcune prime interpretazioni dei moralisti

Gregory Sayer (1560-1602), monaco benedettino inglese, nella sua opera casistica, riferendosi al genere delinquenziale dei *defensores* degli

<sup>199</sup> Cf. ANTONIO DE SOUSA, *Aphorismi*, 58-59. Ivi rimanda anche alla nota bolla *Coena Domini* di Paolo III.

<sup>200</sup> Cf. ANSELMO DANDINI, *De suspectis de haeresi*, 426. Tra coloro che avrebbero impedito l'esercizio della giurisdizione del Sant'Uffizio rientravano tutti quanti avessero agito direttamente o indirettamente a tal fine (cf. *Ibid.*, 427).

<sup>201</sup> V. POLITI, *Il "conatus delicti"*, 35.

<sup>202</sup> Cf. V. POLITI, *Il "conatus delicti"*, 35; C.A. TESAURO, *De poenis*, 8-11; come pure: A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum*, V, 37.

eretici, anch'egli richiamando alla memoria la bolla *Coena Domini*, ribadiva che costoro potevano dare il proprio *favor* in molteplici modi, soprattutto pratici e materiali: armi, beni finalizzati alla sopravvivenza e sussistenza, atti per sottrarre i rei alla giustizia, evasioni etc. Ammetteva poi che però si desse una qualche difesa in favore del soggetto reo, qualora esso si fosse macchiato non solo del delitto di eresia, ma, ad esempio, anche di altri delitti: il *defendens*, pur prestando un indebito favore, se avesse agito per favorire il delitto *extra haeresim*, non sarebbe incorso nella sanzione prevista dalla bolla di Paolo III<sup>203</sup>. Questo suggerisce che moralmente, al di là della esecrabilità di un atto di favore prestato ad un delinquente, era premessa una certa gradualità dell'intenzione del *favens*, connessa *ex ipsa rei natura* alla maggiore o minore gravità del delitto favoreggiato.

Il contributo probabilmente più significativo alla materia di questa trattazione, per il periodo in esame, fu però quello del gesuita Francisco Suarez (1548-1617). Egli sosteneva, circa la partecipazione al delitto, che potessero distinguersi due precise categorie di cooperatori: quelli che avessero agito in *cooperatio proxima* e quelli in *cooperatio remota*. Secondo tale dottrina, condivisa in seguito da un altro famoso studioso gesuita (1663-1735), Franz Schmalzgruber, la distinzione principale tra i vari tipi di cooperatori, tra i vari gradi di *participatio* era fondata soprattutto sulla qualità dell'intervento del terzo agente e sulla tempistica di esso – quindi sull'incidenza che l'atto del terzo agente avrebbe avuto sul delitto principale. Gli aiuti, la partecipazione prestati prima del delitto e durante il delitto (*ante delictum et in delicto*) avrebbero meritato sempre la pena ordinaria se si fosse trattato di un atto prossimo, ossia di un atto con una evidente incidenza sullo statuto del delitto principale (in preparazione di esso o in sussidio alla sua permanenza o in aiuto alla sua consumazione). La ragione dell'intervento del *participans* avrebbe giocato pure una discreta influenza sulla valutazione del soggetto terzo: la causa dell'azione in favore o in aiuto di qualcuno, se diversa dalla sostanza del delitto principale (*adiuvat propter haeresim*, o *adiuvat quia furem*)<sup>204</sup>, avrebbe ovviamente escluso una partecipazione futura, una sorta di istigazione implicita che abbiamo visto bene nel diritto romano<sup>205</sup>, ammettendo piuttosto una diversa implicazione morale e giuridica<sup>206</sup>.

La necessità della pena, in riferimento alla dottrina di Suarez, era il debito che in qualche modo il delinquente aveva contratto con la *societas*

<sup>203</sup> Cf. GREGORY SAYER, *Casuum conscientiae*, 221.

<sup>204</sup> Cf. F. SUAREZ, *Opera omnia*, XII, 589.

<sup>205</sup> Cf. *D.* 47, 16, 1.

<sup>206</sup> Cf. H. BUSEMBAUM, *Medulla theologiae moralis*, 288.

per mezzo dell'offesa commessa (*morale debitum quod quis peccando contraxit*), ragion per cui la pena avrebbe dovuto essere proporzionata ed equa – e non piuttosto una vendetta cieca indipendente dal grado di colpa o dolo<sup>207</sup>. Quindi chi avesse agito deliberatamente in difesa di un “debitore”, per così dire e per utilizzare l'immagine suscitata da Suarez, si sarebbe reso “co-debitore”, sebbene in misura minore rispetto all'agente principale<sup>208</sup>. La pena in caso di partecipazione prossima *stricto sensu* avrebbe potuto essere per Suarez e Schmalzgruber la stessa prevista per il reo principale, poiché il grado di responsabilità era pressappoco identico. Gli atti di aiuto e favore posti invece dopo il delitto (*si auxilium praestatur post commissum*) si sarebbero qualificati quali atti di partecipazione impropria o in senso più stretto di partecipazione remota: pur meritando una punizione, essi avrebbero dovuto essere censurati a mezzo di pene minori stabilite dal giudice con una certa libertà<sup>209</sup>. La pena doveva essere commisurata quindi all'incidenza avuta sul delitto – che nel caso dell'aiuto successivo sarebbe stata nulla – oltre che sul dolo che era stato necessario per produrre quell'adesione al delitto principale<sup>210</sup>.

Circa la posizione morale dei fautori e particolarmente dei favoreggiatori degli eretici, il teologo gesuita francese Joseph Gibalin (1592-1671) – che fu pure canonista in quel di Lione – sosteneva, disquisendo degli effetti delle censure, che dovessero evitarsi i rapporti (*vitandus est*) solo con favoreggiati e non con i *favorites* di costoro: l'oggetto primario

<sup>207</sup> Gangoiti Elorriaga ricostruisce in questo modo sintetico il pensiero del gesuita spagnolo (cf. ID., *Estudio teorico-juridico*, 59-60). Come Suarez similmente Schmalzgruber, per il quale dovevano tenersi in conto la quantità dei danni arrecati e la deliberazione con cui era stato commesso il delitto (cf. ID., *Jus ecclesiasticum universum*, V/2, 236).

<sup>208</sup> Così leggiamo pure non dissimilmente in Hermann Busembaum (1600-1668): «Qui verum post delictum reum juvat ad fugiendum non concurrente ad delictum non tenetur restituere»; in ID., *Medulla theologiae moralis*, 285. Ed ancora: «Receptans igitur tenetur ad restitutionem quando receptatio est causa furti [...]. Non tenetur autem, qui post furtum juvat furem ad fugiendum, modo non influat ad damna futura»; in *Ibid.*, 288. Quindi il favoreggiatore non poteva essere perseguito per il danno principale, a meno che non avesse inciso su di esso efficacemente, ma tutt'al più solo per altre ragioni diverse comunque dall'azione principale, sebbene ad essa in qualche modo connesse.

<sup>209</sup> Pur utilizzando il termine *auxilium*, si intendeva che esso potesse essere integrato da tutti gli atteggiamenti oggi associati al favoreggiamento: *opus ad evadendum, eum occultant*, etc.

<sup>210</sup> Cf. F. SCHMALZGRUBER, *Jus ecclesiasticum universum*, V/1, 648 ss. Ivi l'autore non manca di fare abbondanti riferimenti a studiosi delle leggi “civili” che abbiamo avuto modo di presentare nel precedente capitolo, come ad esempio Benedikt Carpszov, Prospero Farinacci etc.

della censura, della scomunica era ad esempio la dottrina eretica del soggetto agente e non, in sé, la condotta dei favoreggiatori dell'eretico (*non tamen eius fautores*). La protezione della norma in questo caso era intesa principalmente a beneficio del bene del delitto principale. Si andava quindi contro quella sorta di principio generale per cui il soggetto denunciato doveva essere tenuto alla larga il più possibile dalle altre oneste persone (*qui semel est denuntiatus semper vitandus est*)<sup>211</sup>. Dunque anche questo commentatore invitava a guardare con minore acredine i favoreggiatori, quasi la loro presenza fosse collaterale rispetto al delitto e dunque al male principale favoreggiato, di modo che chi avesse intrattenuto con loro qualche tipo di rapporto non sarebbe incorso nelle pene previste – si sarebbe altrimenti potuto ipotizzare un favoreggiamento di favoreggiamento – né si sarebbe dovuto guardare con eccessivo disprezzo<sup>212</sup>.

Notiamo inoltre come negli esempi riportati da Gibalin fosse fondamentale una certa notorietà della condotta incriminata per l'inflizione della censura e per le conseguenze sul piano della responsabilità di eventuali soggetti terzi: la denuncia rendeva il fatto conclamato, di modo che non si potesse presupporre più una ignoranza del terzo soggetto che eventualmente avesse avuto a che fare in qualche modo con lo scomunicato, ad esempio; così indirettamente la prassi morale-canonica del tempo testimonia un affinamento ed una conferma del requisito della coscienza del fatto per dichiarare una maggiore gravità dell'atto terzo e procedere, eventualmente, alla punizione dell'autore di quest'ultimo<sup>213</sup>. Se poi, inoltre, si rendeva necessaria in certo modo la notorietà suddetta, possiamo anche domandarci se essa corrispondesse in qualche modo ad un intervento dell'autorità competente, generando, nel qual caso, una necessità di maggior protezione dell'esercizio della potestà pubblica. Nelle fonti consultate questa domanda non trova una risposta certa ed è confinata pertanto sul piano delle ipotesi.

Una menzione merita infine anche la dottrina del napoletano Alfonso Maria de' Liguori (1696-1787). L'argomento della cooperazione trovò ampio spazio nei pensieri del moralista – vicino al gesuita Busembaum – la cui preoccupazione principale in quest'ambito fu quella di eliminare qualsiasi ambiguità, avallata invece dai suoi colleghi e predecessori, così da essere tra i primi del tempo a fornire una

<sup>211</sup> Cf. JOSEPH GIBALIN, *Disquisitiones*, 202.

<sup>212</sup> Cf. JOSEPH GIBALIN, *Disquisitiones*, 201.

<sup>213</sup> Così ad esempio si legge che «haeretici non denunciati vitandi non sunt»; in JOSEPH GIBALIN, *Disquisitiones*, 202.

qualche nozione sufficiente di cooperazione formale distinta da quella materiale<sup>214</sup>. Egli sottolineava inoltre particolarmente la cooperazione allo scandalo, l'aspetto della partecipazione alla rovina del prossimo, compiuta secondo le diverse figure classiche e gradi di partecipazione al delitto<sup>215</sup>. In merito poi alla forma speciale di partecipazione dell'aiuto postumo al delitto, osservando il caso del furto, annotava come andassero puniti e soprattutto costretti alla restituzione del mal-tolto solo coloro i quali avessero agito mossi da intenzione di un guadagno<sup>216</sup>; mentre non vi sarebbero stati costretti quanti avessero dato rifugio al ladro, quanto l'avessero aiutato a fuggire o quanti ne avessero occultato il bottino per ragioni diverse (ad esempio l'amicizia), dimostrando quantomeno una specifica attenzione all'intenzione del "favoreggiatore"<sup>217</sup>.

### 3.4 Brevi osservazioni sull'entità del delitto in esame

La gravità del *consensus* ha finora testimoniato un'avversione sempre presente, nella disciplina ecclesiastica, verso coloro che avessero favorito in qualche modo il reo di un delitto. L'adesione al fatto malizioso di un primo agente rendeva il terzo agente in certo senso peccatore e punibile<sup>218</sup>. Nel precedente diritto medievale, soprattutto di area italiana, il favore prestato dopo il delitto, nonostante – come visto nel primo capitolo – mancasse a proposito una teoria ferma e certa, tuttavia era comunemente inteso come meritevole di pene minori<sup>219</sup>. Nella prassi disciplinare ecclesiastica per contro, come fin qui visto, si era sviluppata una maggiore certezza dottrinale – pur con dei limiti; e d'altro canto la pena inflitta ai favoreggiatori di qualche tipo era stata nella maggior parte dei casi la stessa prevista per gli agenti principali.

Va pur riconosciuto, in aggiunta, che seppure tutti i delitti potevano essere favoreggiati, tuttavia non tutte le condotte di favore erano lette con severità dall'autorità ecclesiastica; e che la differenza tra l'ambito penitenziale e quello propriamente canonico penale aveva portato alla comprensione del

<sup>214</sup> Cf. il contributo di: R. ROY, «La coopération», 377 ss.

<sup>215</sup> Cf. R. ROY, «La coopération», 406-411.

<sup>216</sup> Si tenga sempre a mente che questa specifica intenzione introduce di condotta favoreggiatrice: non si tratta di una mera azione contro la giustizia comunitaria, ma ppure di una condotta contro la giustizia "particolare", laddove si produce un guadagno ingiusto, normalmente (ma non sempre) dietro un accordo previo.

<sup>217</sup> Cf. ALFONSO DE' LIGUORI, *Tractatus*, 202.

<sup>218</sup> Cf. S. KUTTNER, *Kanonistische Schuldlehre*, 41-42.

<sup>219</sup> Cf. G. DAHM, *Das Strafrecht*, 229 ss.; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 338.

rapporto di connivenza o consenso con il peccato in quanto atteggiamento diverso rispetto al rapporto di mero favore al delitto<sup>220</sup>. Il ruolo del dolo non fu mai messo in discussione, quanto, tuttalpiù, in alcuni momenti e casi fu tenuto in poco conto nella misura in cui non era forse debitamente distinto dalla semplice colpa.

### 3.4.1 La comprensione del tentativo

Resta da osservare o, più onestamente, da ipotizzare come venisse interpretato il tentativo di favoreggiamento, se cioè esso fosse contemplato quale atteggiamento meritevole di una censura, di una sanzione. In linea generale il diritto non ammetteva la punibilità di chi avesse tentato un delitto; anche sul piano morale doveva essere vendicato solo ciò che si poteva vendicare, ossia un danno veramente subito, un male concretizzatosi (*quia poena sequitur ad culpam; sine culpa non est aliquis puniendus*)<sup>221</sup>. Tuttavia la punibilità del tentativo, come visto poco sopra, era legata pure alla gravità dell'atto tentato, ossia al turbamento creato dal medesimo tentativo nell'ordine sociale, con un danno sufficientemente grave o con uno scandalo non indifferente, tale da «rendere necessario l'impiego della sanzione penale»<sup>222</sup>, come se vi fosse una colpa comunque ed al di là degli effetti sortiti, ossia *ex ipso facto conato*. Se allora la necessità era in ordine alla qualità della pace sociale, possiamo porre due ipotesi: se il delitto principale fosse stato commesso ed il favoreggiamento tentato non fosse riuscito, non possiamo escludere che, in peculiari e gravissimi casi, si sarebbe potuta ammettere la punibilità, moralmente giustificata, anche del favoreggiatore che non avesse ottenuto il suo scopo; se poi il delitto principale non fosse riuscito, ma fosse per quel delitto tentato comunque prevista una pena ed in aggiunta il favoreggiamento del delitto principale tentato si fosse a sua volta risolto con un nulla di fatto, probabilmente anche qui si sarebbe ammessa una qualche sanzione pur minima in capo al favoreggiatore, in virtù dell'intenzione malevola che avrebbe tollerato volentieri un danno grave per la *societas*.

---

<sup>220</sup> Scrive a proposito Diurni che «la graduazione della pena e la relativa differenza tra *crimina capitalia* o *graviora* e *crimina leviora*, poi, scaturisce dalla distinzione tra *peccata mortalia* e *peccata venialia*; per tale motivo occorre sempre riguardare bene che è stato leso con la commissione del reato»; in ID. «Il Medioevo», 17; [il corsivo è nostro].

<sup>221</sup> Cf. F. SCHMALZGRUBER, *Jus ecclesiasticum universum*, V/2, 232.

<sup>222</sup> V. POLITI, *Il "conatus delicti"*, 132.

Così ad esempio Carlo Antonio Tesauro (1587-1655) si diceva più che favorevole all'irrogazione di una pena, benché minore, per i tentativi<sup>223</sup>. Non è possibile purtroppo dare una risposta certa in merito.

### 3.4.2 L'entità relativamente autonoma del favoreggiamento

Vorremmo ora affrontare la concezione del delitto di favoreggiamento – nelle molteplici forme da cui poteva essere integrato al tempo – quale delitto, quale crimine *per se stans*. La dottrina filosofica e morale già del XII-XIII secolo aveva fornito man forte ai canonisti in questo senso, partendo ad esempio dagli scritti del domenicano Tommaso D'Aquino (1225-1274) e del francescano Giovanni Duns Scoto (1265-1308). Ivi si trovavano i presupposti per fondare la diversità dei delitti, ossia la differenza tra le varie categorie di azione antiggiuridica – e dunque anche antisociale – sia sulla diversità degli oggetti o dei beni lesi dall'atto malevolo, sia quando l'atto malevolo si opponeva a determinati e diversi valori giuridici, sia quando, a mo' di terzo criterio, le leggi espressamente definivano diversi quei delitti gli uni dagli altri<sup>224</sup>. L'entità del *favor*, del *favere* in qualche modo rientrava con certezza almeno sotto il *dominium* delle tre condizioni diversificanti.

In primo luogo l'oggetto della lesione operata dal favoreggiatore. Questo era sicuramente diverso nelle intenzioni da quello della lesione principale operata dall'agente principale<sup>225</sup>: ad esempio l'aiuto prestato ad un ladro non ledeva il diritto di proprietà in primo luogo rispetto al *dolus* ma solo indirettamente. Se poi ammettiamo il grado minimo del dolo nel delitto di favoreggiamento, una volta ammesso il favoreggiamento con un dolo solo sufficiente e quindi non completo o specifico – generale insomma – l'oggetto veniva a coincidere più o meno esattamente con il secondo elemento diversificante: il valore giuridico leso dall'atto del favoreggiatore. In secondo luogo, infatti, il valore giuridico della retta e completa – dunque *iusta* – amministrazione della giustizia

<sup>223</sup> «Si autem ipsorum concursus *non influxit*, seu *non causavit effectum*, sed *remote tantum cooperari sunt*, scilicet quando etiam sine illorum cooperatione eadem modo esset sequutus effectus, tunc dicunt, *puniendos esse poena minori*, idest extraordinaria»; in C.A. TESAURO, *De poenis*, 11; [il corsivo è nostro].

<sup>224</sup> «Cuando los objectos sobre que recae la lesión del derecho son formalmente diversos [...]. Cuando se oponen a valores juridicos expecificamente diversos [...]. Cuando las leyes que se quebrantan tienen objecto formal diverso»; in A. AMOR-RUIBAL, *Derecho Penal*, I, 86.

<sup>225</sup> Così si può desumere laddove l'Aquinate affronta il tema della volontà peccaminosa (cf. TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, I, 2, 17-25).



appariva essere l'oggetto principalmente leso dall'atto del favoreggiatore, il quale, con il suo dolo, anche se non avesse inteso primariamente o principalmente contravvenire all'amministrazione della giustizia – magari aiutando una persona per amicizia, o per simpatia o altra ragione – tuttavia comunque avrebbe arrecato un danno al *bonum* della *iustitia*, giacché l'integrità della comunità ecclesiale sarebbe stata concretamente minacciata dall'impedimento *in toto*, o frustrazione dell'intervento pastorale e sanzionatorio dell'autorità ecclesiastica. Infine il terzo elemento, che potremmo indicare come la pena espressamente normata, prevista dalla legge in base ad una graduazione del delitto e delle responsabilità connesse. Nel caso di favoreggiamento prestato ad un reo di apostasia: il favoreggiatore, al pari dei *cooperatores*, avrebbe meritato una punizione molto severa – la scomunica – sia che avesse agito *propter apostasiam*, ossia per approvazione o accettazione del delitto principale, sia che avesse agito per differenti ragioni<sup>226</sup>. Questo rende evidenti ad un tempo i limiti della concezione, cara al mondo secolare, del favoreggiamento come reato di pericolo e della ammissibilità del tentativo di favoreggiamento.

Pur non avendo trovato una uniforme dottrina nei casi legislativi e nelle interpretazioni dei commentatori canonisti e moralisti del periodo preso in esame in questa parte, tuttavia riteniamo che vi fosse un più che sufficiente sostrato teorico per cui un atto del tipo del *favor praestitus post delictum* sarebbe stato letto quale delitto *per se stans*, tenendo a mente il dovuto ma peculiare legame con il delitto precedente, eppure differenziando i due atti antigiuridici in virtù degli elementi di riferimento: oggetto leso e valore minacciato o leso. Così, ad esempio, abbiamo visto posta in più autori e testi la differenza tra l'aiuto prestato in esplicito ossequio al delitto principale (è il caso della figura del vero e proprio *defensor haeresis propter haeresim*) e quello prestato invece per altre ragioni (*defensor propter alias causas*): nel primo caso il favore prestato avrebbe reso i rei imputabili del delitto principale perché pur ledendo l'amministrazione della giustizia in modo diretto (l'*obiectum directe laesum*), il valore volontariamente minacciato e leso era piuttosto corrispondente a quello minacciato e leso dall'agente principale (la *virtus directe laesa*), ossia – nel caso dell'eresia – la retta dottrina.

Anche nel secondo caso il *bonum directe laesum* sarebbe stato quello della retta *iustitia administranda*; ma, diversamente dal primo esempio, il valore, la *virtus directe laesa* sarebbe stata piuttosto corrispondente allo

---

<sup>226</sup> Cf. C.A. TESAURO, *De poenis*, 91 ss.

stesso *bonum* e solo secondariamente – ed indirettamente – si sarebbe leso il valore che era stato minacciato o intaccato con l'atto principale (quindi una *virtus indirecte laesa*), meritando il reo di favoreggiamento – infine – una censura, una pena non tanto per il danno eventuale dato indirettamente quanto invece per quello diretto dato al *bonum* equivalente alla *virtus*<sup>227</sup>. Dove poi questa differenza fosse positivamente dichiarata da leggi tra di esse differenti per oggetto di riferimento o per fine ricercato, evidentemente *a fortiori* la natura diversa dell'atto di favore sarebbe stata ancor più palese e pure normata, tanto da meritare uno statuto autonomo<sup>228</sup>. Possiamo quindi considerare chiusa la questione del *favor* come forma della *participatio* al delitto principale, finalmente impensabile canonicamente e moralmente in questa prospettiva.

### 3.4.3 La pena inflitta

Quale pena potesse infliggersi ai favoreggiatori è cosa abbastanza facile da ipotizzare. La necessità della pena, nei dotti pensatori del tempo come già nei loro predecessori, era strettamente connessa al delitto commesso e soprattutto ai danni che questo aveva causato. Muovendo dall'ambito teologico morale, la pena, a seconda che fosse teologica o giuridica (*humana*), era comunque ordinata ad una certa riparazione: dell'ordine divino infranto col peccato o dell'ordine sociale violato col delitto<sup>229</sup>. Sempre la filosofia dell'Aquinate ammetteva la possibilità che una legge morale potesse in una certa misura coniugarsi con una legge penale, comportando – diremmo noi – tanto la censura legata al *peccatum*, quanto la pena prevista ed imposta dalla norma penale laddove a questo peccato potesse associarsi anche una *obligatio ad culpam*<sup>230</sup>. Il grado della pena dunque doveva, per risultare questa stessa legittima e giusta, essere consequenziale al peccato (*poenam consequitur peccatum*), ossia partire dall'atto malevolo penalmente previsto e produrre una forza contraria ad esso, in grado sufficiente e mai superiore al male da ripagare (*poena adequatur culpae; poenae*

<sup>227</sup> Il secondo criterio diversificante che ha ispirato questa riflessione è tratto dalla *Ordinatio* II, *Distinctiones* 33 e ss. (cf. GIOVANNI DUNS SCOTO, *Opera omnia*, VIII).

<sup>228</sup> Cf. A. AMOR-RUIBAL, *Derecho Penal*, I, 86. Si rimanda alle fonti ivi citate in merito a questo terzo fattore diversificante.

<sup>229</sup> Cf. B. GANGOITI ELORRIAGA, *Estudio teorico-juridico*, 51-52.

<sup>230</sup> Cf. O. CONDORELLI, «Le origini teologico-canonistiche», 63. Dobbiamo però ricordare, come fa anche l'autore qui citato, che nel periodo in cui Tommaso d'Aquino ragionava in questo modo, non si dava ancora una separazione netta o sufficiente tra le categorie chiamate in causa di peccato e delitto.

*peccato proportionantur*)<sup>231</sup>. Se allora il delitto successivo di favoreggiamento poteva considerarsi come una faccenda a sé stante, se dunque in aggiunta il dolo del *favens* si dava in linea di massima distinto da quello dell'agente principale, la pena in una previsione generale non poteva che essere anzitutto diversa da quella normalmente prevista per il delinquente principale. Per ciò che concerne poi l'intensità della pena, si sarebbe fatta valere la politica dell'autorità competente, ossia il livello di integrità che l'autorità ecclesiastica avrebbe voluto preservare circa le sue prerogative di potere. Genericamente sarebbe stata una pena minore<sup>232</sup>.

### 3.5 *La denuntiatio: strumento utile per l'analisi del favor?*

Connessa in certo modo alle questioni trattate intorno al favoreggiamento è la *denuntiatio*. La pratica della *denuntiatio* o *denunciatio*, di tradizione evidentemente evangelica, da sempre è stata associata alla prassi disciplinare – non penale – ed alla vita della Chiesa nel momento “odioso” della correzione di un membro della comunità reo di qualche misfatto, sia nella vita del clero secolare sia nel contesto regolare<sup>233</sup>. Questa consisteva perlopiù in un rimedio per mezzo del quale l'autorità ecclesiastica tentava di limitare la diffusione del “morbo” peccaminoso nel *corpus* ecclesiale, nonché di sanare il singolo coinvolto in qualche modo. Essa dunque era concepita al fine di riportare *in salutis gratiaequae viam* tanto chi avesse commesso il fatto quanto chi avesse abbandonato la via della verità magari in seguito o in connessione a quel fatto malevolo<sup>234</sup>.

Già presso i primi *pastores* della cristianità questa pratica aveva riscosso una certa notorietà perché ritenuta uno strumento efficace di correzione; si era poi rivelata anche un mezzo non solo di sensibilizzazione ma pure di concretizzazione di una certa corresponsabilità in capo alla comunità ecclesiale intera rispetto ai suoi membri tutti, sia singolarmente presi che per gruppi<sup>235</sup>.

<sup>231</sup> Cf. TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, I, 2, 87, 1 e 3; DOMINGO DE SOTO, *De justitia et jure*, II, 247 ss.

<sup>232</sup> Negli esempi fin qui riportati abbiamo visto che, fatta salva qualche straordinaria circostanza, al di là della tendenza protettiva della Chiesa rispetto all'esercizio delle sue potestà, generalmente l'amministrazione della giustizia poteva meritare un particolare regime normativo a sua difesa, ma raramente corrispondente a pene esemplari per i rei di favoreggiamento.

<sup>233</sup> Cf. ad esempio: B. DA SAVIGNO, *De antiquo processu poenali*, 9-10.

<sup>234</sup> Cf. ad esempio la definizione data da: P.J. MARX, *De denuntiatione*, 23.

<sup>235</sup> Rimandiamo ai casi esemplari del presente capitolo, sezione 1.1.2.

Intorno al IX secolo sembrava addirittura potersi ammettere la persecuzione di crimini notori anche senza una denuncia correlata o in assenza di un accusatore (*notoria accusatore non indigent*)<sup>236</sup>. Anche nel periodo compreso tra XV e XVIII secolo la *denunciatio* trovò largo spazio ed applicazione<sup>237</sup>.

Ben distinta della denuncia evangelica, o *denuntiatio evangelica*, quella che qui abbiamo a considerare è la così detta *denunciatio Ecclesiae sive judicialis*, una sorta di grado successivo della correzione fraterna, che si sarebbe reso più che necessario quando non si fosse raggiunto lo scopo prefisso con i mezzi meno istituzionali (*quod si non audierit eos dic Ecclesiae*)<sup>238</sup>. Questa poteva considerarsi in sostanza una pratica obbligatoria, cioè un atto dovuto il cui onere gravava in capo a molti tra i membri della *Ecclesia*<sup>239</sup>.

Il fine era pur sempre quello della correzione del reo (*quia delinquens facilius resipiscet*), come sottolineato dal Vescovo giurista Martino Bonacina (1585-1631); ma anche quello della salvaguardia dell'integrità della comunità ecclesiale – tanto che la denuncia doveva essere affissa alle porte delle chiese, con un grado di pubblicità non indifferente<sup>240</sup>.

Il motivo per cui ci preme dedicare questo pur poco spazio alla *denunciatio* sta nelle categorie cui questa pratica faceva riferimento: in primo luogo quella della persecuzione del delitto o del peccato grave come procedura necessaria<sup>241</sup>; in secondo luogo quella della posizione dell'autorità pubblica una volta venuta a conoscenza del fatto, quindi l'obbligatorietà dell'azione istituzionale; infine la posizione morale e giuridica del semplice fedele rispetto all'obbligatorietà soprattutto morale della denuncia.

Sappiamo che la *denunciatio* evocava l'intervento dell'autorità ecclesiastica – anche un semplice prelado era considerato tale – quasi necessariamente, di modo che vi fosse un'azione di contrasto al male denun-

<sup>236</sup> Cf. A. ESMEIN, *A History of Continental Criminal Procedure*, 79; J.A. HUGHES, *Witnesses in criminal trials*, 24.

<sup>237</sup> Cf. ad esempio: J.B. DIAZ DE LUGO, *Practica criminalis canonica*, 17-23.

<sup>238</sup> Cf. P. BELLINI, «Denunciatio», 163.

<sup>239</sup> «Denunciatio facienda est quando est medium unicum et probabiliter aptum impediendi publicum damnum vel magnum damnum proximi»; in A. VERMEERSCH, *Theologiae moralis*, 394.

<sup>240</sup> Cf. MARTINO BONACINA, *Tractatus de censuris*, 44.

<sup>241</sup> «Quia semper prodest ad commune bonum crimina puniri»; in H. BUSEMBAUM, *Medulla theologiae moralis*, 523-524.

ciato *ex ipso facto noto*<sup>242</sup>. Questa *actio* poteva essere pure di tipo occulto o discreto – ossia con una relativa notorietà – qualora si fosse trattato di un peccato che non costituisse un delitto; ma in quest'ultimo caso doveva comunque aver luogo per salvaguardare l'interesse spirituale soprattutto del colpevole, ponendosi come azione penitenziale e non piuttosto penale<sup>243</sup>.

Comunque risulta che la sanzione canonica era quindi necessaria una volta ammessa la denuncia, ossia una volta ricevuta la notizia e valutata sia la fonte sia la consistenza specifica – anche se non si parlava espressamente di *fumus delicti* è probabilmente l'espressione più indicata.

Un atteggiamento contrario alla giustizia poteva essere ammesso quindi in due versioni: una strettamente *ex commissione*, ossia per via positiva; una invece *ex omissione*, per via negativa. Già nel corso del XVI secolo si considerava la possibilità generica di agire *ad publicam persecutionem impedimentum*<sup>244</sup>, ossia di *obstare*, di ostacolare in qualche modo l'amministrazione della giustizia, laddove questa non era considerata come un *bonum ex se*, bensì piuttosto e più probabilmente quale principio orientato al *bonum* della comunità ecclesiale. Potremmo quasi dire che si trattasse di una finzione giuridica, un bene improprio e funzionale alla protezione di un bene effettivo.

Così ad esempio, guardando alla *Universi Dominici Gregis* (1622) di Gregorio XV<sup>245</sup>, laddove il Pontefice, in linea con i suoi predecessori<sup>246</sup>, confermava l'obbligo di denuncia per il confessore sollecitante quanto per il penitente sollecitato, non è difficile immaginare che la ragione di questa imposizione, di questo gravame della denuncia fosse certo un qualche senso di ossequio e tutela ad un tempo per l'amministrazione della giustizia in seno alla Chiesa; ma solo in secondo piano, perché, piuttosto e più realisticamente, aveva maggior senso e maggiore urgenza l'esigere dalle persone coinvolte la massima disponibilità in ragione del bene più grande della Chiesa, una sorta di vasto ed onnicomprensivo *interesse Ecclesiae*.

<sup>242</sup> Il prelado avrebbe potuto procedere alla *denuntiatio* anche se il fatto fosse stato occulto (*sit occultum nec laboret infamia*) – cf. H. BUSEMBAUM, *Medulla theologiae moralis*, 524 ss.

<sup>243</sup> Cf. P. BELLINI, «Denunciatio», 163.

<sup>244</sup> Cf. C.A. TESAURO, *De poenis*, 105.

<sup>245</sup> Cf. *Bullarium Romanum*, XII, 729-730.

<sup>246</sup> Il Pontefice all'inizio della costituzione ricorda il precedente di Pio IV con la costituzione *Cum sicut nuper* (cf. *Bullarium Romanum*, XII, 729, nn.1-3).

È poi, di per sé, evidente che già la scelta terminologica suggerisca una forte preferenza, un riferimento così sostanzioso da potersi dire quasi esclusivo, per la modalità dell'impedimento *ex commissione*: l'impedimento etimologicamente è una frapposizione, un metter impacci, ostacoli al retto cammino<sup>247</sup>. Così chi agisce positivamente ostacolando il cammino della giustizia a mezzo di un proprio *agere contra*. Proporre invece una lettura dell'omissione quale integrante l'*impedimentum* significherebbe per contro attribuire alla condotta omissiva una responsabilità concreta sul piano giuridico rispetto all'intralcio effettivo della giustizia.

Qui, se si cedesse alla tentazione di additare ogni omissione quale punibile si commetterebbe un evidente errore di giudizio: quello di vanificare la differenza tra gli oneri *ex officio agendi*, ovvero quelli giuridicamente sanciti e la responsabilità o corresponsabilità morale in capo ai membri della comunità ecclesiale, confondendo due piani distinti di interesse – quello morale e quello giuridico appunto – e annullando la dignità della persona, chiudendola in una morsa fatalmente rigida sia dal punto di vista positivo (ogni azione volta a favorire è punibile) sia dal punto di vista negativo (ogni azione omessa in favore della giustizia è punibile).

Deve risultare la differenza tra un semplice *non agere* che può eventualmente portare qualche danno al cammino della giustizia finanche penale, dal più grave e differente *non agere secundum officium*: quest'ultimo rimanda *ex se* ad una precedente statuizione, ad una definizione di un *minimum quid*, ossia di un atto dovuto, che a sua volta è differente da un *agere contra officium*, cosa che ricorderebbe a nostro parere in certa misura la fattispecie del favoreggiamento vero e proprio<sup>248</sup>. Omettere quest'atto o quell'insieme di atti comporta un danno non solo tangibile e concreto, ma addirittura sancito per legge e dunque possibile scaturigine di sanzioni, poiché contrario espressamente nella

<sup>247</sup> Cf. M. CORTELLAZZO – P. ZOLLI, «Impedire (Impediente/Impedimento)», 732-733 (con rimandi *in loco* ad altri studi ed attestazioni etimologiche). L'idea della frapposizione è tipicamente relativa all'utilizzo italiano; ma già presso i latini l'*impedire* rimandava ad un impaccio, un ostacolo fisico positivamente posto sul cammino.

<sup>248</sup> Vi è in questo senso l'esempio riportato da Tesauro, che annota come già Giulio III nel 1551 avesse inflitto la scomunica a tutti coloro che pur avendo potere avevano ostacolato l'operato dell'Inquisizione: magistrati, signorotti locali (non autorità ecclesiastiche quindi), supponendo un loro dovere alla collaborazione con l'autorità ecclesiastica, potevano essere giudicati rei di un implicito favoreggiamento, perché agenti contro i doveri del proprio ufficio (*non adjuvantes, impedientes, cognoscentes*); in C.A. TESAURO, *De poenis*, 230-231.

sua negatività finale al bene che il legislatore ha deciso di tutelare normativamente<sup>249</sup>.

Un semplice *non agere*, che può riguardare invece tutti, tutte le categorie di soggetti, pur potenzialmente arrecando danni concreti e tangibili allo stesso modo dell'omissione di atti dovuti (*non agere secundum obligationem vel officium*), tuttavia non gode di attenzione normativa e non è sancito quale origine di responsabilità penale. L'ambito della *denunciatio* proponeva appunto una responsabilità morale anche *ex omissione*, per cui anche per un semplice *non agere*, ovvero per un atteggiamento di non collaborazione o di non aiuto all'autorità che avrebbe il potere di reprimere il male e porvi rimedio in qualche modo.

Evidentemente da questa previsione così vincolante almeno sul piano del foro interno del fedele *non agens*, non agente, era data la corresponsabilità ideale delle conseguenze del peccato in ambito sociale: tutti erano chiamati ad adoperarsi affinché i *crimina* non restassero impuniti, laddove questi ultimi – per la società ecclesiale<sup>250</sup> – oltre che delitti erano evidentemente anche *peccata*. Ma dal punto di vista giuridico, sebbene molte delle categorie di riferimento dell'istituto della *denunciatio* fossero spiccatamente giuridiche, tuttavia il compito della repressione del male era solo additivo rispetto «alla funzione, sempre prevalente, della emenda del colpevole»<sup>251</sup>.

Di qui pare lecito affermare che la pratica della *denunciatio* giudiziale, seppure potrebbe apparire come un terreno fertile per l'instaurazione di un regime di denuncia obbligatoria (*omnes debent*), tuttavia costruisce più una necessità morale che non invece una obbligatorietà giuridica di detta denuncia (*omnes possunt*), così da non prevedere un generale do-

<sup>249</sup> Pare che rientrasse tra le facoltà degli Ordinari quella di imporre precetti di denuncia legati a crimini gravi non ancora previsti nelle leggi scritte (cf. D. BOUX, *Tractatus de Judiciis ecclesiasticis*, 54). Lo stesso autore in un'altra opera approfondisce il *modus agendi* del Vescovo rispetto alle condotte illecite o immorali in relazione alle visite periodiche nelle comunità pastorali (cf. ID., *Tractatus de Episcopo*, 32-36).

<sup>250</sup> A questo proposito Bouix sembra ritenere che l'obbligo di denuncia sussistesse solo qualora si paventassero effetti nocivi per la *communitas*; diversamente, se il delitto si fosse rivelato nocivo per il solo reo del medesimo non vi sarebbe stato alcun obbligo; in ID., *Tractatus de Judiciis ecclesiasticis*, 51.

<sup>251</sup> P. BELLINI, «Denunciatio», 174. Aggiunge l'autore poco più avanti: «A lato cioè della esigenza della sanazione del peccatore dal *morbum peccati* che lo infetta, si affaccia quella della restaurazione della quiete spirituale dei fedeli mercé alla repressione del fatto antisociale»; in *Ibid.*, 174.

vere sancito giuridicamente (*non quia possunt ergo debent*)<sup>252</sup>; che, *natura sua*, sarebbe men che meno punibile con pene canoniche<sup>253</sup>.

#### 4. Il lungo periodo del primo regime codiciale: il CIC del 1917

##### 4.1 *Il panorama anteriore al CIC del 1917*

Mentre il mondo secolare veniva scosso da profondi cambi di regime o in senso liberale (a seguito dei moti francesi della fine del XVIII secolo) o in direzione reazionaria (alcune unità nazionali si rivelavano ad esempio spesso veicoli di assolutismi sottili)<sup>254</sup>, la Chiesa istituzionalizzata continuava ad amministrare secondo diritto e giustizia le questioni materiali e spirituali che riteneva di sua pertinenza o che dichiarava di propria esclusiva competenza.

Fatta eccezione per le legislazioni “civili” connesse alla Santa Sede e già trattate<sup>255</sup>, nel corso del XIX secolo le innovazioni maggiori normativamente si ebbero senza dubbio dopo il breve consesso conciliare del Vaticano I (1868-1870)<sup>256</sup>. In quel momento, infatti, a seguito del consolidamento dell’esperienza codiciale napoleonica e grazie allo studio dei suoi effetti nella sfera civile, anche le autorità ecclesiastiche si sentirono animate dalla voglia di tentare questa nuova via, preparando la strada al primo *Codex* della Chiesa, che sarebbe stato promulgato solo nel 1917, al termine di un lungo cammino di studio e preparazione<sup>257</sup>.

<sup>252</sup> Si dice qui “necessità” morale in luogo di “obbligo” morale, perché dagli studi fatti è emerso abbastanza chiaramente che l’eventuale dovere morale sorgesse solo in alcuni casi eccezionali, quindi non fosse genericamente previsto come obbligo. Così ad esempio per il moralista Buceroni, secondo il quale vi erano casi in cui la denuncia del fedele era addirittura vietata, inammissibile e moralmente erronea, salvo disposizioni espressamente contrarie (cf. ID., *Institutiones theologiae moralis*, III, 44-45). Non troppo dissimile, seppure dai toni meno decisi, è la dissertazione di Prümmer, secondo il quale per via positiva si poteva prevedere un obbligo di denuncia e di collaborazione con la giustizia solo dove ciò fosse espressamente richiesto, o addirittura esigito dalla norma (*si hoc praescriptum est a lege positiva, o si hoc exigit bonum commune, o si agitur de gravibus damnis a proximo privato avertendis*) – cf. ID., *Manuale theologiae moralis*, II, 142-143.

<sup>253</sup> Sempre Bellini, riprendendo nel suo lavoro gli scritti di Gregorio Magno, sottolinea come un atteggiamento di *non agere* senza un obbligo specifico, non dando luogo ad alcuna omissione, produca effetti esclusivamente peccaminosi e non piuttosto penali (cf. ID., «Denunciatio», 174-175).

<sup>254</sup> Cf. ad esempio: R. COBB, *Reazioni alla Rivoluzione francese*, 37 ss.

<sup>255</sup> Rimandiamo al cap. I, sezione 5.2.4.1.

<sup>256</sup> Cf. ad esempio: E. CAMPANA, *Il Concilio Vaticano*.

<sup>257</sup> La scelta della codificazione animò vivacemente il dibattito tra i Pastori ed i canonisti lungo il XIX secolo, raccogliendo pareri spessissimo concordi tra Vescovi e



Il quadro normativo emerso nelle sezioni precedenti del presente capitolo ha sicuramente messo in evidenza la notevole attenzione delle autorità ecclesiastiche in materia di disciplina soprattutto interna rispetto ai casi di partecipazione propria ed impropria ai delitti altrui. Ad un tempo, l'integrità stessa della potestà ecclesiastica veniva vista come una specie di *bonum* da proteggere contro ogni eventuale indebita pretesa o ingerenza esterna: tanto quella dei governanti civili<sup>258</sup>, quanto quella dei normali sudditi – poste ovviamente su due piani diversi di interesse. Il periodo successivo, qui in oggetto, avrebbe portato importanti novità.

#### 4.1.1 Le leggi e le prassi più significative

Il lungo lasso di tempo a cavallo tra i secoli XVIII e XIX non fornisce molti esempi normativi inerenti al favoreggiamento.

Presso i giuristi civili abbiamo visto in precedenza come non fosse ammesso un generico obbligo di denuncia conseguente la notizia di un crimine o la coscienza di esso; questo per contro avrebbe richiesto la previsione di una pena da infliggere qualora il cittadino avesse omesso la denuncia. Poiché però un dovere simile era connesso solo a determinati uffici, con l'annessa fattispecie della negligenza, allora solo se un semplice cittadino o suddito si fosse prestato attivamente (*ex commissione*) a favore di un delinquente questi avrebbe potuto essere perseguito a norma di legge e punito con adeguata sanzione. Il diritto canonico, reduce dall'esperienza rinascimentale sembrò accogliere, fatta salva qualche eccezione vista abbondantemente più sopra, questa concezione del favoreggiamento come possibile perlopiù solo in via attiva, ossia per commissione e non piuttosto per omissione<sup>259</sup>.

Posta dunque una certa ammissibilità, almeno *rebus sic stantibus*, del favoreggiamento *ex commissione*, quest'ultima fattispecie era ulteriormente distinta da altri simili atteggiamenti immorali più che anti-giuridici, come ad esempio la lode o la giustificazione verbale data da un terzo in favore del delinquente, la quale poteva in alcuni casi e contesti essere soggetta ad una certa pena, ma che – come sottolinea ad

---

canonisti sull'utilità ed opportunità legate a questa nuova forma normativa, perché sull'esempio dei vari Paesi anche la Chiesa si munisse di una codificazione. Si vedano: P. ERDÖ, *Storia delle fonti*, 151; G. FELICIANI, «Il Concilio Vaticano I», II, 279-280.

<sup>258</sup> Cf. ad esempio la già citata bolla *Cum secundum* di Paolo IV (cf. *Bullarium Romanum*, VI, 547).

<sup>259</sup> Cf. ad esempio: J.M. SCHNEIDT, *Dissertatio*, nelle parti XV e XVIII dell'opera citata. Qui l'autore fa particolare riferimento alla obbligatorietà della denuncia.

esempio Schneidt – raramente era normata in modo esplicito<sup>260</sup>. O come, ad ulteriore esempio, l'appoggio dato ai blasfemi a vario titolo: chi avesse favoreggiato ricettando (*qui recipiunt*), dando aiuti differenti (*illos aliter promovent*) o non collaborando con i magistrati inquirenti (*non indicantes magistratibus*) un blasfemo, poteva essere perseguito penalmente in virtù di questo *favor praestitus*; ma anche in questo specifico caso il tempo e la prassi testimoniarono una graduale depenalizzazione di tale atteggiamento più immorale che antiggiuridico<sup>261</sup>. A proposito di questo secondo tipo, la sua depenalizzazione più o meno generale conferma la tendenza universale che andava assestandosi circa l'entità del delitto favoreggiato: tutti i delitti erano favoreggiabili, perché erano in primo luogo delitti e perché i terzi intervenienti si ponevano a protezione attiva perlopiù dei delinquenti agenti principali; ma non tutti i favoreggiamenti erano *stricto sensu* tali, poiché solo ad alcuni delitti era assegnata un'aura negativa così consistente da meritare una persecuzione penale ed una punizione a tutti i costi<sup>262</sup>. Così ad esempio abbiamo visto sopra nel trattamento riservato al delitto specialissimo dell'eresia, fatta oggetto di previsioni straordinarie e fonte di obblighi peculiari ed unici a carattere quasi universale dal punto di vista dei soggetti destinatari.

Interessante era poi la figura del così detto promotore fiscale, ossia il corrispettivo dell'odierno pubblico ministero. Ad esso era comunemente riconosciuto e dato per legge il *munus*, l'ufficio di *denunciare* i delitti ed adoperarsi per la loro censura<sup>263</sup>. Il ruolo del promotore fiscale era quindi

<sup>260</sup> Cf. J.M. SCHNEIDT, *Dissertatio*, 13.

<sup>261</sup> Cf. J.M. SCHNEIDT, *Dissertatio*, 31.

<sup>262</sup> Sulla dimensione eccezionale di alcuni peccati connotati quali fattispecie delittive scrive Bellini: «Quando il peccato manifesto viene al contempo a costituire al contempo un fatto scandaloso, ovverosia capace di *enutrire peccatum* nell'ambito sociale, alla funzione, sempre prevalente, della emenda del colpevole, si affianca il compito additivo, di più spiccata rilevanza giuridica, di reprimere il peccato, non più “in quantum est quodam malum ipsius peccantis”, ma “secundum quod est malum aliorum”»; in ID., «Denunciatio», 173-174.

<sup>263</sup> «[Il promotore fiscale] è nell'ambito storico l'attore nato, l'accusatore ufficiale (in base ad una denuncia od ai risultati d'una inchiesta, della Diocesi) [...] egli denuncia ufficialmente alla Curia (od al Tribunale Ecclesiastico od al Vescovo) l'ecclesiastico, che la pubblica fama od altra informazione attendibile accusa come reo d'un delitto, o come contravventore specifico ad un data legge canonica (o disposizione diocesana che rivesta una certa gravità); e ne chiede la relativa punizione»; in F. BORIERO, *Manuale teorico-pratico*, 28-29. Cf. anche: F. HEINER, *De processu criminali ecclesiastico*, 17-19.

connesso per sua stessa natura all'obbligo sancito di denunciare; come il promotore, anche altri erano tenuti *ex officio* alla denuncia, ma solo a mezzo di chiare definizioni normative.

Questo dovere stabilito per legge creava quindi una obbligazione *ex iustitia*, con conseguenze concrete in caso di inadempienza<sup>264</sup>; mentre, in capo a fedeli tutti, non era previsto un dovere di denuncia generico ed universale, preferendo far ricadere quest'onere morale – decisamente meno o quasi per nulla vincolante dal punto di vista giuridico – sotto la nozione di «principio di carità»<sup>265</sup>.

Evidentemente allora chi avesse agito al di fuori di questo dovere *ex officio* per via omissiva non avrebbe commesso che un peccato; chi avesse invece agito al di fuori di questo dovere *ex officio* per via positiva avrebbe invece forse potuto incorrere in qualche sanzione, purché prevista. Per esclusione, quindi, possiamo affermare che neppure questo periodo antecedente il CIC del 1917 prevedesse un obbligo generico ed universale alla denuncia o alla collaborazione con l'autorità ecclesiastica<sup>266</sup>.

#### 4.1.2 Un improprio caso di “prassi Curiale”

Uno spunto di riflessione ci viene pure fornito da un'Istruzione del Sant'Uffizio recante la data del 20 febbraio 1866<sup>267</sup>. Trattando del delitto di *sollicitatio ad turpitas* in foro penitenziale sacramentale, il Sant'Uffizio sosteneva che esistesse un certo obbligo di denunciare il delitto (*denunciare oportet*): il sacerdote reo provocatore, il sacerdote eventualmente provocato (*etiam consentientem poenitentis sollicitationi*), il sollecitato (*denuntiatio a persona sollicitata facienda est*)<sup>268</sup>, sotto pena di

<sup>264</sup> Cf. A. VERMEERSCH, *Theologiae moralis*, 394-395.

<sup>265</sup> «Obrigação de caridade», nella definizione in: F. SAMPAIO DE PAIVA, *Estudo dos princípios*, 75. Si è tradotto *obrigação* con «principio» giacché la scelta di «obbligo» rimanderebbe nell'ideale comune ad una necessità sancita in qualche modo; mentre, appunto, il principio morale *ex se* si qualifica piuttosto quale causa prima dell'agire del soggetto, quale origine potremmo dire intrinseca, agente sul piano della coscienza, più che come statuizione positiva di qualsivoglia ordine.

<sup>266</sup> Merita sempre una menzione speciale il delitto di eresia – eccezione specifica e particolarissima – per il quale pure in qualche luogo si chiedeva una generale intolleranza, o si dava divieto di accoglienza, nonché onere di denuncia più o meno generale. Cf. ad esempio una delle ultime testimonianze precodicali in questo senso in: L. FERARIS, *Prompta Bibliotheca*, 78 ss.

<sup>267</sup> Cf. SUPREMA SACRA CONGR. SANCTI OFFICII, *Instructio* 20.2.1866.

<sup>268</sup> Così ad esempio in: F. HEINER, *De processu criminali ecclesiastico*, 153.

scomunica<sup>269</sup>. Salvo poi non specificare in capo a chi ricadesse questo obbligo di denuncia: e va da sé che se non si ha troppo bene in mente il soggetto obbligato non si può neppure intuire la ragione motrice di quest'obbligo, il fondamento giuridico di questo dovere<sup>270</sup>.

L'unica certezza che fornisce l'Istruzione del 1866 è che l'obbligo di denuncia è sempre in capo alla persona sollecitata (*personae ad turpia sollicitatae deferre debent, e a nemina omitti possunt*)<sup>271</sup>, sia in ossequio al diritto ecclesiastico sia per grave entità del fatto della sollecitazione; diversamente, pare che l'obbligo non vertesse mai in capo alla persona estranea, ossia che non fosse stata sollecitata, anche se la cosa non era sotto segreto confessionale – il che avrebbe potuto costituire un impedimento, diversamente.

Se quindi anche un simile misfatto, estremamente grave ed offensivo, come quello della sollecitazione non era considerato giuridicamente quale fonte obiettiva di un dovere universale alla denuncia<sup>272</sup>, ossia di un atteggiamento attivo generale in capo a chiunque, allora solo alcuni soggetti *ex officio* tenuti ad agire avrebbero potuto essere perseguiti in caso di omissione e/o di atti dovuti di contrasto o di mancata denuncia<sup>273</sup>; e, *a fortiori*, parrebbe illogico ritenere a questo punto che fosse prevedibile un qualche tipo di favoreggiamento se non sancito espressamente dalla legge, pur vedendo che lo stesso testo richiama severamente alla necessità soprattutto morale di denunciare<sup>274</sup>.

#### 4.1.3 Il secondo contributo dei moralisti

Anche nel corso del XIX secolo i moralisti non mancarono di portare il loro proprio contributo alla riflessione della scienza giuridica ecclesiastica, complici le novità che si erano viste – negativamente quanto pure positivamente – a partire dai moti rivoluzionari francesi ed anche nel corso del breve ma incisivo periodo di “egemonia” napoleonica. Il modello nuovo ed innovativo del doppio *Code* (uno penale ed uno civile)

<sup>269</sup> Questo dettaglio è dato dal can. 2368 §2 del CIC del 1917; cf. anche: F.M. CAPPELLO, *Tractatus*, 365 ss.

<sup>270</sup> Così ad esempio Cerato cerca di dare una risposta alle singole questioni su chi sia tenuto alla denuncia a partire dall'obbligo morale suddetto, proprio per tentare di dissipare questa incertezza; in ID., *De delicto sollicitationis*, 18-25.

<sup>271</sup> Cf. SUPREMA SACRA CONGR. SANCTI OFFICII, *Instructio 20.2.1866*, 268.

<sup>272</sup> Una sintesi dell'evoluzione storica di questo delitto e della denuncia connessa si troverà in: R. URLAND, *Il delitto di sollecitazione*, 88 ss.

<sup>273</sup> Era ad esempio possibile scomunicare chi avesse ritardato la denuncia del fatto – e vi fosse però tenuto espressamente – di oltre un mese dall'evento delittuoso (cf. P. CERATO, *De delicto sollicitationis*, 137).

<sup>274</sup> Cf. SUPREMA SACRA CONGR. SANCTI OFFICII, *Instructio 20.2.1866*, 268.

francese aveva introdotto la possibilità di pensare ad una legge penale stabile, universale, schematizzata e non più vincolata in modo pesante al diritto criminale romano. La concezione della pena e del delitto in seno agli ambienti civili, laici era mutata significativamente<sup>275</sup>, soprattutto a mezzo delle idee veicolate da pensatori quantomeno illustri, come il già noto Cesare Beccaria; ma pure grazie ai moti nazionalisti ed indipendentisti (in Italia il così detto «Risorgimento»), che animarono il continente europeo, infiammati e foraggiati dagli ideali della così detta rivoluzione francese<sup>276</sup>.

Il celebre cardinale Giuseppe D'Annibale (1815-1892), insigne moralista ed assessore dell'Inquisizione, dedicò una consistente parte delle sue trattazioni scritte alla cooperazione al delitto. Cercando di interpretare anche l'etimologia delle categorie ereditate dal diritto romano e decretale, D'Annibale poneva anzitutto la differenza assodata della partecipazione *proprie dicta* al delitto da quella invece *in opus externum*, ossia impropria: quella di *qui auxilium praebent*, di *qui receptant*, e *qui non impediunt*. L'idea che il moralista si era fatto coi suoi studi circa l'*auxilium* era quella di una fattispecie piuttosto vaga e tendenzialmente onnicomprensiva, tanto che di ausilio si poteva parlare in presenza di qualsiasi azione di assistenza materiale relazionata al delitto principale (*aliqua materiale ops*); tra queste forme di assistenza c'era la già vista *defensio*, ossia l'aiuto affinché qualcuno già perseguito non subisse le conseguenze di questa persecuzione o qualcuno meritevole di persecuzione non venisse perseguito. Parlando invece poi distintamente di favore, D'Annibale, sottolineando anche in questo caso la vaghezza terminologica – che noi abbiamo già fatto presente nel corso di questo lavoro – e riprendendo gli scritti di Suarez, afferma che avrebbe prestato favore chiunque avesse dato un aiuto morale, chiunque avesse agito attivamente (*faciendo*) per vari motivi (*ut puta, commendationibus, pecunia*) oppure negativamente (*omittendo*), mancando di fare ciò che si sarebbe dovuto invece fare secondo la giustizia (*ex iustitia*)<sup>277</sup>. Dovendo però giustificare e soprattutto orientare l'operato dei giudicanti, lo stesso moralista di-

<sup>275</sup> Possiamo ritenere in certa misura significativo ad esempio il diffondersi di studi che avevano per oggetto le tipologie delle pene inflitte analizzate dal punto di vista “medico”, segno di una attenzione nuova, per così dire, allo strumento penale del quale non di certo si metteva in dubbio l'utilità o necessità, ma cessava di essere una macchina implacabile posta piuttosto a servizio sia del condannato sia della comunità di cui questi faceva parte. Tra questi trattati segnaliamo volentieri quello di: P.M. NOLTHENIUS, *Disputatio medico-juridica moralis de poenis*.

<sup>276</sup> Cf. F. LEMMI, *Le origini del Risorgimento*; ID., *Il Risorgimento*.

<sup>277</sup> Cf. G. D'ANNIBALE, *Summula*, 292.

sponde dei criteri minimi (*necesse est*), in accordo con le dottrine del tempo e sempre muovendo dalle teorie di Suarez ed altri del suo tempo, per la perseguibilità dell'atto: la difesa o il favore dovevano essere prestati per ragione principale in ossequio allo statuto del reo (*quia reus est et non qua alia causa*); inoltre fa riferimento alla influenza esercitata sulla perpetrazione dell'atto principale ed al tratto successivo dell'azione di favoreggiamento<sup>278</sup>.

La partecipazione ad un delitto nella forma classica della cooperazione richiedeva *ex se* un obbligo alla restituzione del maltolto o alla sanazione del danno arrecato, dove ciò fosse possibile, tenendo però a mente i differenti gradi di responsabilità rispetto al male compiuto ed operato nel contesto più ampio del delitto e la previsione effettuata dalla norma penale<sup>279</sup>. E tuttavia sembra che D'Annibale ed altri ritenessero a proposito che tutti i complici ed i partecipi potessero meritare una pena, anche quelli non espressamente nominati dal testo legislativo, purché questa sanzione fosse comunque di minore entità (*mitius puniendos*) rispetto a quelle previste espressamente; purché fosse poi in certo modo proporzionata al fatto compiuto, all'influenza circa il delitto partecipato, nonché demandata alla discrezione del giudice<sup>280</sup>.

La posizione dei moralisti antecedenti la codificazione del 1917, era invece perlopiù orientata a considerare quasi esclusivamente quali *complices* solo coloro i quali erano espressamente menzionati dalla legge<sup>281</sup>.

Più precise o, almeno, più concrete sono le definizioni che tentò di dare Antonio Mazzetti (1784-1841) a proposito della partecipazione al delitto e particolarmente del *favor*. Di quest'ultimo il canonista trentino costruì una sorta di definizione di per sé apparentemente dissonante rispetto alle dottrine che si affermarono già nella prima parte del XIX secolo – e qui pensiamo al citato Nani<sup>282</sup> – poiché intendeva i *favorites* alla stregua dei consulenti e degli istigatori, includendoli tra i cooperatori accessori, addossando loro la responsabilità di una certa *participatio* al delitto principale. Al di là di ciò, però, è interessante notare quali atteggiamenti egli

<sup>278</sup> Cf. G. D'ANNIBALE, *Summula*, 292-293.

<sup>279</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», III, 229.

<sup>280</sup> Cf. G. D'ANNIBALE, *Summula*, 178 ss.; F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, VI, 58. Va comunque notato come la discrezionalità del giudice fosse intesa già all'epoca – in Suarez e non solo: così successivamente in Reiffenstuel – in modo molto rigido e con margini di discrezionalità pratica ben più ristretti di quelli che il termine stesso riesce *natura sua* ad evocare sul piano teorico (cf. B. CAGLIOTI, *La discrezionalità del giudice*, 30-31).

<sup>281</sup> Cf. L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 63.

<sup>282</sup> Cf. T. NANI, *Principii*, 118.

ascrisse in questa categoria. Coloro i quali avessero agito non già in ordine alla consumazione del delitto (*delictum jam determinatum et deliberatum*) ma piuttosto per rendere il delitto e la sua perpetrazione *facilius* ed *efficacius*, sarebbero stati anche i *favorem praebentes*, i *faventes* – appunto – nonché i *defendentes*.

L'atteggiamento indebitamente favorevole era concretizzabile – e qui troviamo di che interessarci – in tutte quelle azioni date *commendationibus*, *suffragio*, *praesentia*, ossia di aiuto concreto e finalizzate *ex se* a giovare (*conferens et juvans*) al fine che era stato ricercato dall'autore del delitto principale, dal primo agente. Per poi affermare in modo chiaro che il *favere* poteva darsi specificamente lodando il delinquente perché compisse il delitto – ma qui saremmo di fronte ad una specie di istigazione! – o rendendosi di aiuto in qualche altro modo perché si compisse il delitto interamente (*ut crimen tuto perpetret*) – qui è invece complicità.

Dobbiamo quindi constatare che almeno in questo autore il favoreggiamento, che già all'epoca era ben inteso in foro civile in senso moderno, corrispondeva non tanto al *favor* come in alcuni periodi e scritti precedenti si sarebbe potuto osservare; quanto piuttosto e quasi esclusivamente ad altre “categorie” penali, ossia quella degli *auxilium praebentes*, dei *defendentes*, nonché dei *receptantes* e degli *occultantes*. L'idea troppo generica associata al verbo *favere* veniva quindi qui abbandonata a vantaggio di un insieme di fattispecie più concrete di ausilio postumo al delitto. I favoreggiatori in questo senso ultimo sarebbero stati quindi tutti coloro i quali avessero in qualche modo concreto – materialmente (*physice nempe*) – prestato un qualche aiuto (*opera, pecunia, armis etc.*) per sottrarre il perseguito alla persecuzione. Sarebbero stati favoreggiatori in senso moderno coloro che avessero ricettato o occultato un delinquente perseguito o coloro che avessero nascosto alla giustizia (*ne possit apprehendi*) il reo ignorato come tale di un qualche crimine meritevole di pena<sup>283</sup>.

Questo suggerisce che nel diritto penale del tempo l'intervento della pubblica autorità giudiziaria ecclesiastica rispetto al delitto commesso non fosse fondamentale per l'imputabilità di eventuali favoreggiatori: già solo per il fatto di essersi prestati a favore, appunto, di un agente malevolo si sarebbe potuti incorrere in una pena, poiché l'atto prestato in ossequio al delinquente si caratterizzava quale atto profondamente illecito ed immorale per mezzo del quale si intendeva perpetrare una sottrazione alla giustizia ed alla persecuzione penale. Sem-

---

<sup>283</sup> Cf. A. MAZZETTI, *Manuale*, 179 ss. L'autore qui afferma di riprendere le idee di D'Annibale; e rimanda chiaramente agli studi di Carrara, che noi abbiamo citato nel corso del primo capitolo in varie parti.

bra dunque che il fattore temporale sopravvivesse per Mazzetti solo per distinguere il favoreggiatore (intervenuto *postume*) dal partecipante, senza che l'intervento dell'autorità costituisse necessariamente un discrimine previo.

Diversamente, un contributo che si fosse posto solo sul piano morale sarebbe stato ben distinto e con conseguenze pressoché nulle<sup>284</sup> – come ad esempio un *consilium*.

Considerazione a parte ebbero i *non prohibentes*, i *non impediētes*, nonché i *non obstantes*, ossia tutti coloro che avrebbero potuto agire effettivamente in via omissiva: solo un obbligo preciso avrebbe potuto evocare una omissione, quindi solo chi avesse avuto *ex officio* il dovere di impedire o di perseguire un crimine, ad esempio permettendo che il delinquente permanesse in uno stato occulto (*permittunt in occulto permansionem*), sarebbe stato giudicato colpevole in virtù dell'obbligo non rispettato, dell'onere infranto ed aggirato a mezzo dell'atto di natura negativa ed omissiva<sup>285</sup>. Questa lettura operata da Mazzetti era comunemente diffusa nei secoli XIX e XX tra la maggior parte dei moralisti<sup>286</sup>.

Così quanto appena vista ripropone l'impossibilità sul piano pratico e teorico di prevedere un favoreggiamento di tipo omissivo, poiché laddove era pure ammessa l'omissione come motivo di imputabilità, questa era compresa quale *crimen per se stans* differenziandosi quindi dal favoreggiamento in senso moderno.

Il discorso successivo sulla pena da infliggere ai partecipanti accessori avrebbe visto in Mazzetti le conclusioni che qui riportiamo. Laddove fossero previste espressamente delle pene, queste si sarebbero dovute infliggere. Una condizione per l'inflizione della pena sarebbe stata però che l'azione di favoreggiamento fosse prestata *formaliter*, ossia solo in ragione dello statuto delinquenziale specifico e non per altra ragione: un eretico difeso e favoreggiato perché eretico, un ladro perché ladro, un omicida perché omicida etc.; se fossero intervenute ragioni estranee al delitto principale (amicizia, consangui-

<sup>284</sup> «[...] in iure consilium et favor (et a fortiori jussio) disparantur»; in A. MAZZETTI, *Manuale*, 180 [séguito della nt. 2 dalla pagina precedente].

<sup>285</sup> Cf. A. MAZZETTI, *Manuale*, 180.

<sup>286</sup> Comune al tempo era il ragionamento generico per cui «aqueles que possuem o officio de acusar, e recebem estipendio para tal, como os fiscaes, os administradores de terras, os agentes [...] deveriam *por justiça* faze-lo. Enquanto um particular teria apenas a obrigação de caridade de denunciar um delito»; in F. SAMPAIO DE PAIVA, *Estudo dos princípios*, 27.



neità, compassione, per soldi addirittura etc.) non si sarebbe data la pena prevista nella legge, ma una minore. Altra condizione che l'opera fosse prestata inoltre *efficaciter*, ovverosia con effetti rispetto al delitto (così nel caso del *consilium*) *ut alias perpetratum non fuisset*. L'avere poi agito in buona fede a favore di un delinquente – magari credendolo innocente – non avrebbe comportato una esenzione da pena perché *bona fides non tollit legem*<sup>287</sup>.

#### 4.2 Il Codex Iuris Canonici del 1917

La promulgazione del primo *Codex* della Chiesa latina<sup>288</sup> – il 27 marzo del 1917<sup>289</sup> – era stata preceduta da studi e commissioni specifici, tanto che i lavori si erano protratti per una quindicina di anni. La legislazione canonica fino ad allora vigente necessitava di una *reformatio* sostanziale, motivata sia dal fattore delle «non poche disposizioni sono divenute inapplicabili a causa dei rivolgimenti politici che hanno sovvertito le basi tradizionali dei rapporti tra la Chiesa e gli Stati»<sup>290</sup>, sia dalla evidente inadeguatezza di buona parte della normativa precedente rispetto ai «nuovi problemi posti dall'improvviso e imponente progresso della Chiesa in alcuni paesi»<sup>291</sup>.

L'interesse immediato generato intorno a questo nuovo strumento disciplinare per la vita della Chiesa, così atteso, richiese addirittura che già nel settembre dello stesso anno di promulgazione venisse nominata una commissione per l'interpretazione del *Codex* stesso, presieduta dal Cardinale Pietro Gasparri (1852-1934), che pure aveva influito moltissimo sul testo stesso promulgato.

Ad ogni modo, non è un mistero che i riferimenti del *Codex Iuris Canonici* fossero soprattutto quelli prestati dai modelli delle codificazioni civili: particolarmente i codici civili tedesco, italiano, francese etc. Per quel che concerne il diritto penale nello specifico, tuttavia, questa corri-

<sup>287</sup> Cf. A. MAZZETTI, *Manuale*, 181-182. E circa la buona fede in Mazzetti ritroviamo implicitamente un assunto del diritto penale civile attuale, secondo il quale anche il credere di agire a favore di un innocente non costituisce un'esimente dell'imputabilità per il favoreggiatore – di cui ad esempio in: V. DE CHIARA, «Alcune osservazioni», 716.

<sup>288</sup> Per le Chiese Orientali i riferimenti legislativi del CIC, nonché i relativi vincoli, erano limitati a quelle cose «quae ex ipsa rei natura etiam Orientalem afficiunt» come recita il can. 1 della prima codificazione.

<sup>289</sup> Sarebbe poi entrato in vigore il 19 maggio del 1918, nella solennità di Pentecoste.

<sup>290</sup> G. FELICIANI, «Il Concilio Vaticano I», I, 125. Cf. anche: P. GROSSI, «Storia della canonistica», 598-599.

<sup>291</sup> G. FELICIANI, «Il Concilio Vaticano I», I, 126.

spondenza o anzi meglio emulazione non ebbe luogo in uguale intensità. La natura stessa del diritto canonico lo impediva, così come pure l'esperienza plurisecolare del diritto penale canonico, ben lontano dall'essere una scienza pura – talvolta con risvolti disumanizzanti – a guisa delle leggi degli Stati e comunque molto più permeato dalle strutture del diritto romano e di quello medievale e dai principi ad essi connessi – non ultima ad esempio l'*aequitas*.

Sappiamo infatti che secondo il diritto penale della Chiesa, il delitto di favoreggiamento si è gradualmente distinto dalla *participatio* in senso stretto, non solo tramite l'osservazione della dottrina laica e secolare, ma anche in virtù della sua stessa entità ordinamentale: la «centralità attribuita all'elemento soggettivo, correlata all'esigenza di valutare le condotte umane sulla base del merito e della colpa»<sup>292</sup>.

Così, ad esempio, anche se la concezione canonica del delitto, parimenti a quella promulgata degli ordinamenti statali, prevedeva la possibilità di un'azione come di un'omissione, di un *agere contra* o di un *non agere*, purché il risultato fosse una *perturbatio* dell'ordine sociale – della Chiesa nel nostro specifico caso<sup>293</sup> –, anche circa la compartecipazione criminosa, tuttavia, come vedremo, l'ambito della partecipazione – che partecipazione non è – postuma nel diritto canonico sottostava a differenti presupposti e non avrebbe automaticamente previsto la possibilità di un favoreggiamento omissivo.

#### 4.2.1 Il dato del testo normativo: il can. 2209 §7

Di particolare importanza – se non, per certi versi, esclusiva – è il can. 2209 del CIC del 1917, in quanto proprio qui compare la migliore concretizzazione del *favor* nel senso più congruente a quello finora studiato. Varrà quindi la pena riportare integralmente di seguito il §7 del suddetto canone e procedere poi ad un'analisi testuale.

Delicti patrati laudatio, fructuum participatio, delinquentis occultatio et receptatio aliive actus delictum iam plene absolutum subsequentes, nova delicta constituere possunt, si nempe poena in lege plectantur; sed, nisi cum delinquente de illis actibus ante delictum conventum fuerit, non secumferunt delicti patrati imputabilitatem.

<sup>292</sup> F. RINALDINI, *Il favoreggiamento*, 3; qui l'autrice lascia intendere una mutua influenza dei due ambiti giuridici (canonico e secolare) sottolineandone le rispettive peculiarità. Cf. anche: G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, 563.

<sup>293</sup> Cf. F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, VI, 13; A. DEPOORTER, «De delicti notione in iure canonico», 114.

La felice scelta testuale e sintattica di questo canone rende indubbio il suo contenuto e facilmente applicabile la sua interpretazione in sede giudiziale<sup>294</sup>. Alla necessità di tipizzare una volta per tutte il concorso nel diritto penale canonico si era associata quella di comprendere meglio la partecipazione postuma al delitto e di liberare quest'ultima da ogni ambiguità: così nel passaggio dal diritto precedente a quello codificato in materia, se prima veniva considerata una forma di partecipazione *post delictum* anche la pratica della *ratihabitio*, rimase, dopo, il solo *favor praestitus* nelle sue svariate forme<sup>295</sup>.

Un primo elemento visibile dal testo è la collocazione del §7, che mette in relazione l'aiuto postumo al delitto o più in generale il favoreggiamento con la partecipazione "classica" al delitto: nel medesimo canone infatti era posta la differenza tra il concorso propriamente detto o totale – in cui tutti hanno la medesima responsabilità oggettiva in ragione della natura del delitto come pure per la situazione concreta di ogni singolo caso (§§1-2) – e le altre forme di partecipazione, che avrebbero piuttosto evocato un concorso di tipo parziale (come ad esempio mandato, istigazione, cooperazione necessaria etc.) ai §§3-4.

La realtà di questa vicinanza della norma sul favoreggiamento a quelle altre circa la partecipazione al delitto non crea però problemi né lascia questioni insolute: con buona pace anche degli studiosi e canonisti del tempo, era ormai chiaro che l'aiuto postumo, non concordato, al delitto non avrebbe chiamato in causa l'autore per partecipazione (*concursum improprie dictum*) ma per un titolo specifico, *per se stans*<sup>296</sup>.

Ciò evidentemente era ancora più chiaro a quanti lavorarono alla stesura del testo.

Eppure è facile immaginare come risultasse difficile trovare una sistemazione perfetta per un delitto particolare come quello del favoreggiamento: le categorie cui questo faceva riferimento (gli *elementa mi-*

<sup>294</sup> Nella preparazione del can. 2209 §7 si nota una profonda coerenza nei singoli progetti e schemi che si susseguirono (dal 1911 al 1916), tanto che la formulazione rimase grossomodo sempre la stessa, fatte salve alcune scelte stilistiche più o meno sostanziali: così nel passaggio dal *si nempe poena speciali* del 1911 al *si nempe poena*; oppure dal *licet possint plecti* del 1911-1913 all'omissione di questa formula nella versione definitiva (cf. P. SKONIECZNY, *La compartecipazione*, 436-437).

<sup>295</sup> Cf. ad esempio: G.M. PINNA, «De participatione», III, 344; C. PAPAIE, *Il concorso di persone*, 22. Questo per ciò che riguarda il testo normativo; tra i commentatori invece sopravviveva spesso l'idea che la *ratihabitio* potesse essere inclusa tra quegli *alios actus subsequentes* (cf. ad esempio: G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 363).

<sup>296</sup> Cf. K. MÖRS DORF, *Die Rechtssprache des Codex*, 371; P. SKONIECZNY, *La compartecipazione*, 167-168.

nimi che ne definivano la sostanza insomma) erano più che semplicemente affini con quelle della partecipazione *stricto sensu* al delitto (così l'idea di delitto permanente, delitto completo, influenza morale, accordo previo etc.); e quelle nuove categorie improprie e sottese che il favoreggiamento in certo senso avallava (così l'intralcio provocato all'amministrazione della giustizia) non erano ancora sufficientemente chiare o assodate per potervi dedicare un *titulus* autonomo nel seno del *Codex* piano-benedettino. A riprova ideale seppure indiretta di ciò, vorremmo considerare anche la sistemazione dei §§5-6, a proposito di ritrattazione e negligenza, che subirono la stessa sorte del §7: la comodità della vicinanza tematica prevalse probabilmente sull'opportunità di uno studio e di una trattazione autonomi.

Un secondo e più concreto elemento immediatamente disponibile al lettore è la condizione con cui si apre lo stesso paragrafo e che funge da limite normativo per l'applicazione necessariamente stretta di questa norma penale: *delicti patrati*, poi sommato al successivo *delictum absolutum*. Perché si potesse parlare di un delitto tra quelli inclusi nel §7 del can. 2209 appariva quindi necessario considerare se si fosse di fronte ad un delitto già commesso, completo e pertanto non permanente.

Le problematiche legate all'interpretazione del favoreggiamento, che talvolta veniva inteso – come abbiamo avuto modo di vedere abbondantemente fin qui – quale forma peculiare o extra-ordinaria di partecipazione postuma al delitto, vennero censurate in modo semplice e men che meno dubbio, sancendo e dichiarando l'impossibilità di una partecipazione postuma, in linea generale.

E questa specificazione avvenne sia in modo indiretto, nella prima parte del §7, laddove si legge che questi delitti speciali, peculiari hanno luogo necessariamente *post delitto*; sia in modo più diretto, laddove nella seconda parte del paragrafo si legge che sarebbe bastato un accordo anteriore<sup>297</sup>, ordinato però al fatto postumo, per rendere imputabile del delitto principale l'aiutante intervenuto posteriormente: ora, poiché per logica solo un complice può essere imputato dello stesso delitto dell'agente principale, allora la condizione per la complicità è, oltre quella dello *status* del delitto *iam plene absolutum*<sup>298</sup>, che l'intervento successivo sia stato concordato in qualche modo.

---

<sup>297</sup> Questa "pratica" viene detta *recursus* in Ruibal; essa è ben diversa dal favoreggiamento: «ni el recibir ni el ocultar, con independencia del delito, constituye nunca el recursus de que se trata; si bien puede tener su pena independiente (c.2209)»; in ID., *Derecho Penal*, II, 89.

<sup>298</sup> Il senso di questa completezza del delitto si può tradurre sia con il verificarsi

Se così non fosse non saremmo di fronte un delitto compartecipato, ma dinanzi un *novum delictum*. Quindi al favoreggiamento, genericamente. Da ciò, il motivo per cui si poteva chiamare in giudizio, ritenere imputabile un soggetto che avesse agito secondo i limiti di questi specifici delitti (*laudatio, participatio, occultatio, receptatio*)<sup>299</sup> era esattamente il delitto stesso postumo e non piuttosto una certa responsabilità nel delitto principale o un dolo equivalente quello dell'agente principale: quindi non più una imputabilità legata sostanzialmente al delitto precedente, ma una imputabilità *sua propria*<sup>300</sup>.

Il discorso che d'altro canto potrebbe introdursi a questo punto sarebbe quello sulla ipotizzabile adesione impropria al dolo dell'agente principale, come suggerito da qualche autore<sup>301</sup>, nella misura in cui potrebbe darsi il caso nel quale l'aiutante postumo – senza previo accordo – agisse in accordo col dolo dell'agente principale; ma andrebbe, appunto, dimostrato, poiché potrebbe agire anche, ad esempio, per affezione nei confronti del reo principale o per altra ragione; e questo avrebbe poi considerevoli conseguenze sul piano della successiva punibilità.

Legato in qualche modo a questa idea di aderenza successiva al dolo dell'autore principale è il caso della nota *ratihabitio* – che comunque non fu recepita nel *Codex* del 1917, fatta eccezione per il riferimento al can. 214 – a proposito del quale, qui, per ragioni di economia, ci limiteremo a ricordare come comunque nella fattispecie del favoreggiamento si *potesse* ipotizzare *cum grano salis* una aderenza al *dolus* dell'agente; mentre nel caso della ratifica postuma si sarebbe *dovuta* accertare la ratifica stessa, ossia un grado

---

integrale del delitto, sia con l'emissione di una sentenza che dunque accerti e dichiari il delitto relativo.

<sup>299</sup> Rispettivamente troviamo, nei commentatori, i seguenti esempi pratici per questa fattispecie: anzitutto l'esaltazione del delitto o apologia del delitto; poi la partecipazione ai frutti del delitto; ancora – meritevole di maggiore attenzione – l'occultamento, la difesa e la protezione del delinquente; nonché l'asilo offerto al delinquente autore del misfatto. Così ad esempio in: F. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto penale canonico*, 86; A. BLAT, *Commentarium*, 35; G. COCCHI, *Commentarium*, VIII, 28-29.

<sup>300</sup> Cf. G. SOLE, *De delictis et poenis*, 35; L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 161; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, 142 ss.; F. ROBERTI, *De delictis*, 191 e 212; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 328; A. MAZZETTI, *Manuale*, 176-177; A. AMOR-RUIBAL, *Derecho Penal*, I, 87; A. DE MEESTER, *Juris Canonici*, 127; F. CLAEYS BOUARET – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, 320; A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome*, 235; G. SPECIALE, «Il can.2209», 23; H.A. AYRINHAC, *Penal legislation*, 46; C. AUGUSTINE, *A Commentary of the New Code*, 52; O.M. CLORAN, *Previews*, 39 ss.

<sup>301</sup> «[...] ex participatione in actibus subsequentibus delicti consummationem habetur *adhaerentia*, favor»; in M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, 139; [il corsivo è nostro].

di aderenza talmente forte e radicato nella volontà del terzo da renderlo imputabile in qualche modo<sup>302</sup>.

In che modo potesse attuarsi quest'atteggiamento di favore postumo e non concordato è, oggi, argomento abbastanza pacifico: si dava favoreggiamento con la concessione di un rifugio o di una qualche protezione<sup>303</sup>; ma anche, come affermava il testo normativo, con una partecipazione ai frutti del delitto – normalmente si sarebbe esigita una restituzione di quanto ricevuto in modi e circostanze illeciti<sup>304</sup> – o con una *laudatio*<sup>305</sup>.

Così, ci sembra, il legislatore volle prevedere una gran mole potenziale di atti delittuosi, pur senza darne una perfetta definizione, ma presentando una semplice infortunatura a mezzo di quegli atti espressamente menzionati<sup>306</sup>. Non si può tuttavia parlare genericamente di tutti gli atti di aiuto prestati al delinquente principale.

Anzitutto, stante il testo normativo doveva trattarsi di atti successivi che non avessero portato il delitto a conseguenze ulteriori, ossia di atteggiamenti che non avessero modificato la sostanza del delitto principale, perché altrimenti sarebbero stati delitti permanenti (cioè incompiuti) e quindi non adatti a questa fattispecie; né tantomeno di atti concordati o promessi prima del delitto principale, ché altrimenti avrebbero in qualche modo potuto influire sul delitto principale o addirittura causarlo<sup>307</sup>.

In secondo luogo, doveva trattarsi di atteggiamenti concreti specificamente previsti<sup>308</sup>; in caso contrario, ossia in presenza di atteggiamenti

---

<sup>302</sup> Rimandiamo comunque per approfondimenti a: M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici*, 80; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 329; A. BLAT, *Commentarium*, 35; F. ROBERTI, *De delictis*, 222; L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 164.

<sup>303</sup> Ad esempio anche una donna che avesse accolto un'amica in casa dopo un aborto da essa compiuto sarebbe rientrata nella categoria dell'aiutante postumo (cf. O.M. CLO-RAN, *Previews*, 41).

<sup>304</sup> Cf. X. 5, 12, 6, 5.

<sup>305</sup> Cf. i commenti di: E. EICHMANN, *Das Strafrecht des Codex*, 45 ss.; L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 161 ss.; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, 142 ss.

<sup>306</sup> La nostra medesima conclusione si trova anche nel commento di Eltz, che suggerisce si trattasse di una enumerazione solo a scopo illustrativo e non piuttosto specifico (cf. ID., *Cooperation in crime*, 161).

<sup>307</sup> Così ad esempio a commento del can. 2209 si legge in: J. BRYs, *Iuris Canonici Compendium*, 419: «actus eorum [fautores] nullum influxum in delicti executionem habere poterunt». Cf. anche: E. EICHMANN, *Das Strafrecht des Codex*, 47-48, che porta l'esempio della *fructuum participatio* concordata previamente. Cf. anche: M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, 146.

<sup>308</sup> «Nova proin constituunt delicta, si de ipsis expresse lex poenam statuatur»; in J. BRYs, *Iuris Canonici Compendium*, 419.

moralmente ambigui o riprovevoli ma non menzionati dalla legge scritta, non si sarebbe potuta adire – almeno nella previsione generale – l'irrogazione di una sanzione.

A quest'ultimo riguardo è doveroso però annotare che lo stesso testo del can. 2209 propone una successiva affermazione abbastanza problematica: resterebbe infatti da intendersi cosa significhi quel successivo *aliive actus*, ossia un insieme non definito di atti che potrebbero integrare il disposto del can. 2209 §7, esulando però dagli atteggiamenti concreti già previsti (*aliive* appunto). Possiamo forse pensare che si trattasse di una previsione impropria, inserita per non limitare le influenze dei successivi sviluppi della dottrina penalistica canonica? In ogni caso questi "ulteriori" atti postumi avrebbero dovuto esser prestati «sempre in vantaggio del delinquente»<sup>309</sup>.

Ora, stante il testo, possiamo osservare come gli atti commessi dai *fautores e receptatores* o da altri *agentes* non meglio specificati fossero compresi sempre quali atti di favoreggiamento, sussistendo l'unica differenza ammessa solo nella forma del *favor* prestato ai colpevoli: questo favore poteva configurarsi come un aiuto positivo, come una protezione o come una sorta di difesa personale<sup>310</sup>.

Un caso a sé era poi costituito dal delitto di favoreggiamento degli eretici. L'evoluzione di questa fattispecie peculiare è stata approcciata in vari punti di questo capitolo. Possiamo anche ipotizzare che questo, al momento della promulgazione codiciale del 1917, fosse il più comune tra i capi di accusa legati al favoreggiamento, giacché era molto facile che si verificasse un'imputazione di tale fattura. Un discrimine basilare era quello già accennato della *ratio favoris*, ossia del motivo per cui si agiva in favore di un reo<sup>311</sup>. Parlando del delitto di eresia, se l'aiuto fosse stato prestato *propter haeresim* il favoreggiatore sarebbe stato annoverato quale eretico anch'esso. Se però l'aiuto fosse stato prestato alla persona eretica senza tuttavia saperla eretica – quindi se il *favor* fosse stato dato per motivi diversi dall'appoggio all'eretico in quanto eretico; o se fosse stato prestato all'eretico riconosciuto tale ma per altre ragioni diverse dall'eresia (così per amicizia ad esempio), allora la giurisdizione ecclesiastica se ne sarebbe interessata, ed avrebbe pertanto agito contro il favoreggiatore, ma solo se questo *favor* avesse in qualche modo impedito lo svolgimento delle attività congiunte alla giurisdizione stessa, ossia solo se si fosse concretizzato un intralcio

<sup>309</sup> M. PISTOCCHI, «Concorso di più persone», 237.

<sup>310</sup> Cf. J. MONTES, *El crimen de herejia*, 86.

<sup>311</sup> Cf. a titolo di esempio: ANTONIO DE SOUSA, *Aphorismi*, 58-64; A. DE MEESTER, *Juris Canonici*, 239.

all'attività dell'autorità ecclesiastica competente<sup>312</sup>. Considerando ad esempio dovere esplicito in capo al Vescovo il perseguire gli eretici e censurarne le eresie<sup>313</sup>, ogni atteggiamento volto a sottrarre fisicamente l'accusato al giudizio episcopale<sup>314</sup>, o volto a sottrarre, distruggere gli scritti eretici, o altre simili azioni, avrebbe integrato il favoreggiamento dell'eretico, se *patratum propter haeresim*<sup>315</sup>.

#### 4.2.2 Il dato del testo normativo: altri canoni

Non solo il can. 2209, però, fa riferimento a pratiche di questo tipo<sup>316</sup>. Portiamo brevemente altri casi normativi.

Vediamo come nel can. 2351, a proposito del duello, sembra volersi intendere che il favoreggiamento verrà punito come il delitto stesso del duello. Lo studio delle fonti giuridiche sia canoniche sia civili fin qui esposto, ha testimoniato una grande attenzione, nel contesto di alcuni delitti, affinché non solo ne fossero puniti gli autori principali, ma pure tutti coloro che andavano a costituire, per così dire, il contesto criminale. Il can. 2351 della codificazione piano-benedettina metteva sullo stesso piano sia i duellanti, sia gli eventuali istigatori, nonché quanti avessero in qualche modo accettato il duello (*acceptantes*), quanti avessero favo-

<sup>312</sup> Montes nel suo commento non parla espressamente atti contrari all'amministrazione o alla giurisdizione ecclesiastica, ma di atti, azioni che vadano contro *su officio* (cf. ID., *El crimen de herejia*, 87).

<sup>313</sup> «Episcopus, cum ei uti inquisitori nato incumbat vigilantia super integritate fidei, debet praecavere, ne pestis doctrinae haereticae in dioecesim suam introducat aut ibi divulgetur, et attendere, ut divulgata eradicetur»; in F. HEINER, *De processu criminali ecclesiastico*, 147; [il corsivo è nostro].

<sup>314</sup> Nel commento del noto canonista francese Naz, viene incluso tra gli atti di favoreggiamento anche l'aiuto postumo prestato *consciement* alla propagazione dell'eresia in genere ex can. 2316 (cf. ID., «Des proces, des délits, des peines», 593). Molto modestamente però riteniamo problematica questa interpretazione, se non addirittura fuorviante: guardando alla natura del delitto, come suggerisce pure il commento di Conte a Coronata, la *cooperatio in haeresi* si configura quale peculiare delitto di aiuto al delitto di eresia (*ad delicti auxilium*) e quindi evoca di per sé un influsso dell'atto sulla sostanza stessa del delitto, che viene in questo modo perpetrato; si rimanda a: M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, 446. Anche in Eltz si ritrova una solida argomentazione di tal fatta a sostegno della nostra lettura (cf. ID., *Cooperation in crime*, 162-164). Nonostante alcune somiglianze, quindi, il delitto del can. 2316 del CIC del 1917 era ben lungi dall'essere parte delle pratiche di favoreggiamento.

<sup>315</sup> Cf. C. AUGUSTINE, *A Commentary of the New Code*, 288.

<sup>316</sup> Beninteso che in questa sede il riferimento è specifico ed esclusivo intorno al nostro interesse; per le altre menzioni del *favor*, *favens*, *favere* etc., si rimanda a: A. LAVER, *Index Verborum*, 234-235.



reggiato i duellanti e quanti avessero omesso di impedire quell'evento pur potendo farlo. È evidente che qui il legislatore volle normare un'eccezione al disposto generale visto nel can. 2209 §7; eccezione resa necessaria in virtù della peculiarità del delitto di riferimento, riprendendo quasi integralmente la dottrina storicamente affermata a proposito del medesimo misfatto<sup>317</sup>.

E qui, come pure per l'eresia, notiamo un importante fattore interpretativo, pure già incluso nel §7 del can. 2209: non tutte le condotte di favoreggiamento potevano essere perseguite, ma solo quelle in merito ai quei delitti indicati dalla legge, sui quali esisteva quindi una disposizione (*si nempe poena in lege plectantur*). Su questo aspetto torneremo nella sezione successiva.

Altrove, invece, così nel can. 2338 §2, si legge che il favoreggiamento sarebbe esistito quale delitto *sui generis*, trattando del favore prestato agli scomunicati con scomunica riservata alla Sede Apostolica<sup>318</sup>. Anche se però questo atteggiamento antiggiuridico non veniva considerato un modo proprio di partecipazione – quindi il favoreggiatore non era un complice ma un delinquente per certi versi autonomo – la pena sarebbe stata comunque molto grave. Interessante notare come in questo specifico canone comparisse, associato al *favor*, il nome degli *impedientes*, ossia di coloro che in qualche modo (*quodvis auxilium vel favorem*) si fossero adoperati per impedire, ostacolare gli effetti della scomunica, richiamando così il concetto di ostacolo alla amministrazione della giustizia e di indebita opposizione all'efficacia delle attività dell'autorità ecclesiastica. Ed inoltre veniva ribadito il fattore temporale che governa il delitto di favoreggiamento: il *post* che abbiamo imparato a conoscere abbondantemente (*excommunicatus fuit*).

Un ultimo caso è quello del can. 2407, che sembrerebbe disporre indirettamente una previsione analoga sul favoreggiamento circa il delitto di corruzione. Ivi si legge che i destinatari di tale norma erano coloro che avessero tentato di indurre gli ufficiali ecclesiastici (come pure gli amministratori, i giudici, gli avvocati etc.) a compiere azioni contrarie al proprio dovere d'ufficio o ad omettere azioni dovute al medesimo<sup>319</sup>. Nel canone in questione non viene fatto rimando alla responsabilità degli ufficiali ecclesiastici che avrebbero potuto accondiscendere a tali richieste; né si dice per quale ragione avrebbe potuto aver luogo detta induzione,

<sup>317</sup> Cf. ad esempio i già citati riferimenti pontifici in: *Bullarium Romanum*, VIII, 400-401; *Bullarium Romanum*, IX, 604 ss.

<sup>318</sup> Recita il canone in questione: «excommunicato vitando in delicto».

<sup>319</sup> Cf. E. EICHMANN, *Das Strafrecht des Codex*, 46.

detta corruzione. E tuttavia sembra che ciò non fosse necessario, se guardiamo ad esempio al can. 2406, dove vengono puniti anche con la privazione dell'ufficio gli ufficiali ecclesiastici che avessero, nel caso specifico, distrutto, nascosto, alterato i registri o gli atti ecclesiastici d'ogni tipo. Se, allora, l'ufficiale era tenuto a tenere (*conficiendi, conscribendi, conservandi*) diligentemente questi atti in ragione dell'ufficio (*officio tenetur*), se avesse ceduto alla richiesta indebita di un terzo, così come nominata dal can. 2407 (*qui inducere tentavit*), avrebbe agito contro il proprio ufficio (*actio officio suo contraria*) o avrebbe omesso un proprio dovere (*omissio officio suo contraria*). Sembra comunque che poco fosse importante la ragione di tale azione od omissione, meritando più attenzione il fatto in sé.

#### 4.2.3 Osservazioni egresse

Il *Codex Iuris Canonici* del 1917 puniva la cooperazione postuma nella larga parte dei casi (*si nempe poena in lege plectantur*), comprendendola sempre quale delitto speciale (*per se stans, sui generis*) e dalla molte sfaccettature. Varrà di seguito la pena affrontare alcune tematiche conseguenti la lettura del testo normativo.

##### 4.2.3.1 L'entità della pena e le eccezioni prevedibili

La pena per i *fautores* dei delitti sopra esposti, per quanto potesse prevedersi talvolta molto severa, non sarebbe mai stata la stessa predisposta per il delinquente aiutato, per il favoreggiato reo del delitto principale: così ad esempio nel caso citato del duello (cf. can. 2351) pur essendo previsto il divieto di sepoltura ex can. 1240 §1 n.5, al favoreggiatore non sarebbe stata impedita; la pena della stessa entità piuttosto si sarebbe potuta imporre qualora l'aiuto postumo, il favore, fosse stato promesso prima del delitto<sup>320</sup> – e questo fattore “promissorio” per così dire esclude ovviamente e per logica il favoreggiamento, per integrare invece altre fattispecie.

Indubbiamente, la comprensione del fatto commesso – ed il conseguente giudizio attuato dal giudice – si giocava anche sulla qualità della persona che aveva commesso il fatto di ipotetico favore indebito. Così, ad esempio, laddove fosse esistito un obbligo di perseguire un reo e/o di censurarne il misfatto, si sarebbe configurato un delitto di omissione in senso stretto, tenendo inoltre presente maggiormente l'intenzione del

---

<sup>320</sup> Cf. ad esempio: R. NAZ, «Des proces, des délits, des peines», 593.

fatto compiuto – ossia il *dolus* sotteso – e si sarebbe così aperta una via all'ammissione anche di un eventuale tentativo di favoreggiamento<sup>321</sup>.

A tal proposito, guardando alla normativa codiciale sul tentativo di delitto in genere, possiamo osservare come ex can. 2212 il delitto tentato richiedesse *natura sua* una certa concretezza (*actus qui ad executionem conducunt*) dell'atteggiamento dell'agente perché quest'ultimo fosse qualificato quale anti-giuridico. Considerando il rapporto dell'agente *subsequens* rispetto all'agente principale o primario, al di fuori dell'accordo previo o della promessa non si sarebbe potuto parlare di una complicità al delitto frustrata. E di più, perché si desse un tentativo perseguibile come delitto, vantando una sua propria imputabilità (cf. can. 2213 §1), solo nel caso in cui ciò fosse stato punito espressamente dalla legge (cf. can. 2212 §4). Sembra dunque difficile sostenere in ambito penale canonico un delitto di tentato favoreggiamento, almeno stando a quei dati normativi disponibili.

Circa poi l'impatto dell'ignoranza del favoreggiatore rispetto alla reità o innocenza del soggetto favoreggiato, possiamo osservare come si richiedesse la coscienza, la *scientia* di occultare o favorire un reo, di aiutare un delinquente quale condizione minima per l'imposizione di una pena. Se, ad esempio, un terzo avesse nascosto in casa propria un eretico, se l'avesse fatto con ignoranza della reità del suo "protetto", sarebbe risultato giustificato, perché sarebbe mancato il sostrato ontologico del delitto di favoreggiamento, mancando l'imputabilità; diverso sarebbe stato per contro il caso di un favoreggiamento compiuto sotto *metus* o una qualsiasi altra sorta di coazione: ivi si sarebbe ammessa la impunibilità, ma sarebbe rimasta intatta idealmente la imputabilità<sup>322</sup>. Qualora tale coscienza, tale consapevolezza fosse stata appurata, le pene inflitte sarebbero state comunque di entità minore. Non è detto però che grado di conoscenza e coscienza dovesse avere il favoreggiatore per risultare punibile; è possibile allora che si guardasse ad una sorta di minima coscienza o di *scientia sufficiens*, come per l'ambito ordinamentale civile<sup>323</sup>; anche se non è possibile dare una risposta definitiva<sup>324</sup>.

<sup>321</sup> Cf. J. MONTES, *El crimen de herejia*, 88.

<sup>322</sup> Cf. J. MONTES, *El crimen de herejia*, 89: qui l'autore dice espressamente che l'ignoranza suddetta «excusa el delito».

<sup>323</sup> Per ragioni di opportunità rimandiamo al cap. I, sezione 6.2.

<sup>324</sup> Di parere opposto al nostro, ad esempio, era Badii, che nel 1929 scriveva di come il *dolus* – in un discorso ampio e non limitato al nostro delitto – dovesse essere una chiara deliberazione orientata al danno della persona, o della cosa, o di entrambe (cf. ID., *Il dolo nel Codice*, 322). Poco più tardi si sarebbe espresso in modo opposto a Badii il noto De Paolis: «è sufficiente che si ponga un atto contrario alla legge con previsione di effetti anti-giuridici, qualunque possa essere il motivo. Per questo non ha molta im-

Le pene sarebbero state per lo più discrezionali. Il can. 2231 indicava l'applicazione di una pena uguale a quella dell'autore principale (*eadem poenam*) per coloro i quali fossero ricaduti sotto la definizione del can. 2209 §§1-3 (ossia i complici veri e proprio, *qui concurrerint*); diversamente, quei soggetti rei indicati ai §§4-7 del can. 2209, ossia i *ceteri* avrebbero patito pene minori e comminate a discrezione del giudicante<sup>325</sup>. E tuttavia, i favoreggiatori veri e propri – ex can. 2209 §7 – avrebbero potuto essere puniti solo a condizione che ciò fosse espressamente sancito normativamente (*si nempe poena in lege plectantur*)<sup>326</sup>.

Una volta assodati questi elementi, inoltre, osservando il testo codiciale piano-benedettino, si comprenderà facilmente come i favoreggiatori, alla stregua dei partecipanti per cooperazione negativa, non fossero colpiti dal disposto del can. 2211 – che faceva infatti espresso riferimento ai soli §§1-3 del can. 2209<sup>327</sup>. E ciò a maggior ragione se consideriamo che il can. 2211 pure sembra non fornire elementi sufficienti per definire la responsabilità personale a partire dalla quale un favoreggiatore – ed in generale anche gli altri soggetti indicati ai §§4-7 del can. 2209 – avrebbe dovuto provvedere alla riparazione dei danni provocati.

Tuttavia non si sarebbe potuto escludere in modo assoluto un eventuale risarcimento, come suggerito da alcuni autori: pur ammettendo che un favoreggiatore non avrebbe mai dovuto rispondere interamente dei danni arrecati dal crimine favoreggiato, il can. 2211 ammetteva implicitamente che il giudice potesse definire un grado di responsabilità in capo al *favorem praestans*<sup>328</sup>. Infine, ancora a proposito del risarcimento dei

---

portanza la distinzione che si fa del dolo generico o specifico, determinato o indeterminato, ecc.»; in ID., «L'imputabilità», 168. Oggi in ambito canonico prevale una concezione differente del dolo, per la quale, come già da lungo tempo per il diritto civile, è sufficiente l'avvertenza di operare illecitamente, *saltem in confuso* (cf. ad esempio: A. JÓZWOWICZ, *Imputabilità penale*, 122 ss.).

<sup>325</sup> Cf. A. BLAT, *Commentarium*, 76; C. AUGUSTINE, *A Commentary of the New Code*, 102; A. DE MEESTER, *Juris Canonici*, IV, 155-156.

<sup>326</sup> Cf. L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 178 ss. Scrive a proposito Della Rocca: «Per bene applicare i criteri di imputabilità dettati dal codex bisogna distinguere [...] concorrenti principali (o necessari) e concorrenti accessori (o non necessari). [...] Per i concorrenti accessori l'imputabilità dei vari concorrenti deve essere singolarmente considerata con prudentiale apprezzamento del giudice (c.2231)»; in ID., *Istituzioni di diritto penale canonico*, 85.

<sup>327</sup> Cf. F. CLAEYS BOUARET – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, 320; H.A. AYRINHAC, *Penal legislation*, 20; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 347; C. AUGUSTINE, *A Commentary of the New Code*, 53.

<sup>328</sup> Cf. L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 168-171; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 347; F. ROBERTI, *De delictis*, 240.

danni, risulta interessante considerare chi avrebbe potuto beneficiarne. Le riparazioni non sarebbero andate ad esclusivo beneficio di coloro i quali avessero patito direttamente i danni connessi al reato principale e al suo favoreggiamento, ma anche a coloro che ne fossero risultati “feriti” in modo indiretto. Tuttavia sempre a condizione che fosse dimostrato il legame minimo tra il danno subito – direttamente o indirettamente – ed il crimine<sup>329</sup>.

#### 4.2.3.2 *Il rapporto del favoreggiamento con la negligenza*

Prima del 1917, come riportato da Feliciani ed altri, la disciplina ecclesiale non di rado pativa gli effetti di condotte negligenti ed al limite morale della “partecipazione postuma”: la mancanza di un testo unico normativo come concausa portava a procedure diseguali, incerte, nonché – appunto – a condotte negligenti e inadatte. Più volte i Vescovi si trovavano a dover scegliere se «lasciare impuniti i delitti o procedere in modo arbitrario *ex informata conscientia*»<sup>330</sup>. Inevitabilmente ne avrebbe risentito anche l'idea di negligenza da porre in capo ai responsabili dell'amministrazione della materia criminale. Con l'avvento del *Codex* la situazione sembrò migliorare.

Il favoreggiamento nella vecchia codificazione del 1917 era inteso come ben differente rispetto alla negligenza – sia che questa stessa negligenza fosse previa al delitto sia che si concretizzasse postuma ad esso. La negligenza previa poteva infatti essere in tali casi considerata a tutti gli effetti complicità, mentre il favoreggiamento *natura sua* non potrebbe mai sussistere quale forma di complicità. Un esempio abbastanza utile è quello del parroco che non avesse chiuso in modo appropriato – o non l'avesse chiuso affatto addirittura – il tabernacolo della sua chiesa parrocchiale; se in seguito si fosse verificata una profanazione o un furto delle ostie consacrate o dei vasi sacri, si sarebbe potuto ritenere in qualche modo complice<sup>331</sup>; anche se, ragionevolmente, il fatto negativo avrebbe dovuto influire in modo positivo sulla consumazione del delitto principale per potersi dare una qualifica di

<sup>329</sup> Cf. A. BLAT, *Commentarium*, 39. L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 171. Si potrebbe ipotizzare, per estremo, che anche la Diocesi o le Congregazioni o altri organismi istituzionali si potessero costituire in questo senso quali beneficiari di un risarcimento da parte di chi ne avesse leso, a mezzo del favoreggiamento, il nome e l'ordine?

<sup>330</sup> G. FELICIANI, «Il Concilio Vaticano I», I, 131. Si rimanda inoltre alle note dell'autore: *Ibid.*, 130-131.

<sup>331</sup> Così ex cann. 2320 e 1269 §4.

concorso criminoso<sup>332</sup>. Così come, per la negligenza postuma, in un certo modo di vedere, si sarebbe potuto rendere in qualche modo complice (*macht sich mitschuldig*) il Vescovo che avesse omesso il suo intervento per censurare pubblici concubini o bigami, perché avrebbe invece potuto e dovuto intervenire<sup>333</sup>. Un altro caso limite a questo proposito potrebbe essere quello desunto can. 2315, per cui chi non avesse provveduto – verosimilmente un Vescovo – alla rimozione di un chierico, ammonito e non emendatosi, avrebbe assunto un atteggiamento sospettoso di eresia, criminale contro la fede e l'unità della Chiesa<sup>334</sup>. Che dunque questo tipo di atteggiamenti neglienti consistesse in una o più omissioni d'atti dovuti non è in dubbio.

Nella divisione codiciale dei delitti, attuata a partire dalla loro propria natura, sussistevano diverse categorie: i delitti di commissione, vincolati alla violazione di una legge di tipo proibitivo per mezzo di un atto positivo; poi delitti di omissione, vincolati all'omissione di un atto prescritto e sancito, come tale, da una legge di tipo precettivo; infine i delitti omissivi impropri ossia di commissione mediante omissione, vincolati però al rapporto causa-effetto tra omissione del proprio dovere giuridico ed evento antigiuridico<sup>335</sup>.

Trattandosi quindi di una forma delittiva specifica, la negligenza venne distinta, dal legislatore, dalla cooperazione *mere* negativa di cui al can. 2209 §6: quest'ultima infatti poco poteva avere a che fare con la negligenza vera e propria, laddove la negligenza porterebbe il negliente a rispondere dell'atto mancato più che delle conseguenze della sua non-azione, del suo *non agere*<sup>336</sup>: se generalmente la legge stabilisce la responsabilità di ciascuno per le proprie azioni, una legge che proibisse gli atti contrari a certe prescrizioni allora, indirettamente,

<sup>332</sup> Cf. M. PISTOCCHI, «Concorso di più persone», 234.

<sup>333</sup> Cf. E. EICHMANN, *Das Strafrecht des Codex*, 47. In questo caso, come si legge in Pistocchi, sarebbe entrata in gioco un'altra dinamica ben più vincolante: «l'*officium* è poi da prendere nel senso stretto di *obbligo* assunto in forza di una designazione [...] per una funzione o missione da compiere, e *nelle forme volute*. Non è quindi di questo luogo ciò che appartiene ad obbligo di carità; ma solo ciò che è *proprio della giustizia*»; in ID., «Concorso di più persone», 234; [il corsivo è nostro]. Similmente in: A. BLAT, *Commentarium*, 29; F. CLAEYS BOUARET – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, 230.

<sup>334</sup> Cf. P. CIPROTTI, «De consummatione delictorum», 234 ss.

<sup>335</sup> Cf. O. CASSOLA, «Natura e divisione del delitto», 339.

<sup>336</sup> Cf. F. CLAEYS BOUARET – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, 511; M. PISTOCCHI, «Concorso di più persone», 235; G.M. PINNA, «De participatione», III, 343-344; M. ZALBA, «Culpa collectiva», 607; A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome*, 325; P. CIPROTTI, «De consummatione delictorum», 228.

proibirebbe anche l'omissione che portasse a pari conseguenze<sup>337</sup>. Mentre la cooperazione negativa *ex se*, un'omissione con dolo, richiederebbe che vi sia volontà di omettere un atto dovuto per facilitare un delitto<sup>338</sup>, rendendo il non agente coautore del male perpetrato<sup>339</sup>.

La negligenza, tra l'altro, quale forma delittiva diversa dalla *cooperatio* per dolo, contava un preciso numero di casi normati nel *Codex* stesso – così ai cann. 2316; 2324; 2348; 2370; 2373; 2381 n.1; 2384; 2394 nn.1 e 3; 2398; 2404; 2411; 2412 n.2; 2357 – i quali comunque avrebbero richiesto, ai fini del giudizio, una valutazione specifica dei fatti e delle circostanze. Non vi sarebbe potuta essere alcuna confusione o ambiguità tra le pertinenze della condotta tipica del favoreggiamento e quelle dalla negligenza.

#### 4.2.3.3 *L'atteggiamento "positivo"*

Resta da comprendere se potesse ammettersi un favoreggiamento sia di tipo attivo che di tipo negativo, anche se si tratta di una questione già accennata per le legislazioni precedenti. La scienza canonistica al tempo, trattando la cooperazione ammetteva che essa potesse darsi tanto per via positiva quanto negativa<sup>340</sup>: la prima però avrebbe implicato una certa influenza minima sull'azione dell'agente principale, che fosse di tipo morale o fisico, diretta o indiretta<sup>341</sup>; la cooperazione negativa non sarebbe stata meramente negativa e si sarebbe invece concretizzata per lo più nel non prevenire l'azione criminale<sup>342</sup>. Quest'ultima forma di partecipazione al delitto si sarebbe detta negativa perché l'azione anti-giuridica veniva a concretizzarsi in un *non agere*; la fonte

<sup>337</sup> Cf. H.A. AYRINHAC, *Penal legislation*, 35.

<sup>338</sup> La cooperazione negativa al delitto si sarebbe data in virtù del *ne pas empêcher le délit*, e del *ne le dénonçant pas quand il se prépare*, nonché nel non aver eventualmente fatto uso della propria autorità per impedirlo. Il CIC colpiva solo coloro che *en vertue de leur office* avessero avuto una *vraie obligation de justice et non seulement de charité* di opporsi al delitto (cf. R. NAZ, «Des proces, des délits, des peines», 593).

<sup>339</sup> Cf. T. GARCÍA BARBARENA, *Comentarios*, 270. Similmente in: F. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto penale canonico*, 85.

<sup>340</sup> Interessante la "definizione" data in materia da Ruibal: «1, acto extrínseco, según su naturaleza; 2, acto voluntario; 3, acto delictivo, o sea de cooperación al delito como tal; 4, acto eficaz, según la eficacia que le correspondiere; 5, *acto positivo, o sea de actividad propia, y no meramente negativo*»; in ID., *Derecho Penal*, II, 17; [il corsivo è nostro]. Cf. anche: C.M. BERUTTI, *Institutiones*, 37.

<sup>341</sup> «[Cum] externa actione vinculo causalitatis saltem moralis ad delictum exsequendum ordinata»; in J. BRYN, *Iuris Canonici Compendium*, 417.

<sup>342</sup> Cf. H.A. AYRINHAC, *Penal legislation*, 42.

della responsabilità, allora, si sarebbe trovata sia sul piano del dovere di *impedire crimina* che poteva risultare in capo all'altro soggetto agente – evidenziando così un atteggiamento negligente – sia nell'influenza indiretta che questo *non agere* avrebbe portato sugli esiti dell'azione dell'agente principale. Così possiamo pensare che, nel caso della “partecipazione” successiva al delitto, non potesse ammettersi alcuna via di favoreggiamento negativo: fuori del caso in cui questa fosse stata promessa o concordata in precedenza, nessuna azione postuma al delitto *iam plene absolutum* avrebbe potuto portarlo a conseguenze ulteriori<sup>343</sup>; e tuttalpiù si sarebbe potuto ammettere – nei fatti era già previsto – che chi non avesse adempiuto il proprio ufficio avrebbe meritato una precisa accusa, ossia quella di negligenza.

Se poi consideriamo le previsioni poste nel testo del can. 2209 §7, ossia il canone che, come visto poco sopra, più espressamente ed ampiamente normava l'intervento di un terzo postumo al delitto – il nostro favoreggiamento – vediamo come fosse difficile se non addirittura impossibile ipotizzare un favoreggiamento di tipo negativo, omissivo. Se guardiamo infatti alla *laudatio*, essa si concretizzava in un'esternazione di qualche tipo in modo necessario (apologia, lode); se guardiamo alla partecipazione dei frutti del delitto, essa prevedeva un beneficio in qualche modo riscosso dopo il delitto ed ottenuto dal delitto stesso<sup>344</sup> – pratica che *natura sua* suggerisce un'appropriazione indebita, dunque un atto non negativo. Se guardiamo poi alla *occultatio* ed alla *receptatio*, è facile intuire che per occultare qualcuno fosse necessario agire, al fine, appunto, di nascondere e sottrarre alla vista di qualcuno (*occultare*); la *receptatio* d'altro canto si poneva sullo stesso filone d'azione sostanzialmente positiva giacché atto finalizzato a ricevere alcuno, accoglierlo (*receptare, recipere*) – in questo caso a mo' di protezione dall'azione della giustizia<sup>345</sup>.

<sup>343</sup> «[...] what is done after the crime is consummated cannot be a cooperation properly so called»; in H.A. AYRINHAC, *Penal legislation*, 43. O anche: «Favor praestitus post absolutum delictum, nec in propositum delinquendi, nec in delicti executionem potest influere, delicto iam perfecto»; in M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, 146. O ancora: «[...] favor praestitus post delictum nec in propositum nec in executionem amplius potest influere, quia iam perfectum supponit»; in F. ROBERTI, *De delictis*, 222.

<sup>344</sup> Un esempio chiaro per quanto estremo è proposto da Pistocchi: «[si concretizza] nella refurtiva, nel beneficio dalla scomparsa di un concorrente, in seguito a perpetrato omicidio»; in ID., «Concorso di più persone», 236.

<sup>345</sup> Cf. anche le fonti citate in: M. PISTOCCHI, «Concorso di più persone», 237.



#### 4.2.3.4 *L'intralcio alla giustizia: categoria propria?*

L'atto necessariamente positivo, in cui andava a concretizzarsi il favoreggiamento, che relazione aveva o poteva avere con l'idea di amministrazione della giustizia? Si è visto il graduale inserimento di codesta categoria giuridica in seno alle legislazioni civili, tanto che dovunque essa ha prodotto il *bonum* della amministrazione della giustizia. In ambito penale canonico nel tempo vi era stato solo qualche accenno timido ed improprio, connesso soprattutto agli scontri con le autorità secolari (principati, signorie etc.), anche se non esclusivamente<sup>346</sup>. Per quel che concerne nello specifico il *Codex* del 1917, i delitti contro l'amministrazione della giustizia avevano come oggetto giuridico l'autorità della Chiesa e la Chiesa stessa, anzi meglio l'*interesse Ecclesiae* – laddove la Chiesa veniva intesa quale persona morale di diritto divino con l'insieme delle sue prerogative. Quindi l'interesse in gioco era inteso sussistere in modo pieno nel «diritto soggettivo di cui la Chiesa gode nell'obbligare i propri sudditi all'osservanza della legge»<sup>347</sup>. Non mancano nella vecchia legislazione esempi di canoni che censurano atteggiamenti di intralcio alla potestà della Chiesa: il can. 2337 sugli atti d'autorità; i cann. 2345-2346 sull'usurpazione; il can. 2390 sulla libertà d'elezione. Ma questo senza mai espressamente coniugare l'intralcio, l'ostracismo al significato criminale del *favor* per come fin qui osservato.

Nondimeno è necessario avere presente che doveva esserci un certo obbligo sancito giuridicamente e non fondato esclusivamente su un senso di necessità morale<sup>348</sup>. Sebbene si tratti di una visione tipicamente vicina alla corrente positivista, in essa vediamo una volontà di garanzia rispetto agli "utenti" del sistema penale: non riconoscere un bene giuridicamente non significa automaticamente negarne ogni contingenza col mondo reale<sup>349</sup>, anche se generalmente è innegabile che «l'obbedienza alla norma è giuridicamente rilevante nella misura in cui la norma ha come oggetto il bene giuridico»<sup>350</sup>.

È d'obbligo richiamare il tipo di dolo associato al favoreggiamento. Il *dolus* del favoreggiatore non era considerato sufficiente *ex se* all'imputabilità dell'agente esterno, tanto che si sarebbe dovuto coniugare al-

<sup>346</sup> Cf. ad esempio in: VI° 3, 23, 4; *Bullarium Romanum*, VI, 547.

<sup>347</sup> «[...] coincidere [...] cum iure subiectivo quo gaudet Ecclesia suos subditos ad legis observantiam cogendi»; in F.A. LIUZZI, *De delictis contra auctoritates*, 9; [la traduzione è nostra].

<sup>348</sup> Cf. ad esempio: P. CIPROTTI, «De consummatione delictorum», 227-228.

<sup>349</sup> Cf. C.J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico*, 111-112.

<sup>350</sup> C.J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico*, 133.

meno con un aiuto o supporto di tipo esplicito, esterno – e per questo stesso motivo mai si sarebbe ammesso un favoreggiamento colposo, sulla scia della previsione normativa vigente a proposito della complicità<sup>351</sup>.

L'idea che doveva animare la volontà del complice dunque era quella di prestare un aiuto, un supporto in modo consapevole e voluto, desiderato in ordine al delitto principale. Ma per i favoreggiatori, si sarebbe avuta una responsabilità davanti alla legge solo nel caso in cui ciò fosse stato previsto<sup>352</sup>. Mai il favoreggiamento sarebbe stato perseguito in quanto “parte” del delitto favoreggiato<sup>353</sup>. Allora la perseguibilità del delitto di favoreggiamento, a titolo specifico e tendenzialmente autonomo rispetto al delitto favoreggiato, si sarebbe dovuta ricercare nel pericolo per il *bonum* arrecato dall'*actus* del favoreggiatore, oppure dal danno effettivo creato dal medesimo?<sup>354</sup> Per tentare una risposta sarà opportuno capire se definire il delitto di favore come un delitto “d'atto” o come un delitto “d'effetto”.

L'influsso inesistente del favoreggiamento sul delitto principale è ormai chiaro. Circa l'intralcio creato dall'azione del favoreggiatore al normale *iter* della giustizia, non è difficile immaginare come una *occultatio* o una *receptatio* potessero impedire concretamente alla pubblica autorità l'infrazione della pena dovuta per il delitto principale; né è difficile figurarsi come questo costituisse una lesione dell'ordine delle riparazioni<sup>355</sup>. Tuttavia stando al testo normativo del *Codex*, non era sufficiente l'atto intrinsecamente immorale o tendenzialmente antigiusdittico dell'intralcio alla giustizia per provvedere automaticamente ad una persecuzione del favoreggiatore, pur dovendo ammettere che questa circostanza impropria di intralcio alla giustizia tuttalpiù poteva (*potest*) rendere l'atteggiamento del favoreggiamento un vero e proprio delitto<sup>356</sup>. L'imputabilità per il delitto in questione non era automatica. Essa piuttosto veniva a sussistere laddove la legge espressamente avesse costituito, stabilito, sancito una pena<sup>357</sup>. Quasi cioè che il delitto di favoreggiamento fosse condizionato

<sup>351</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», III, 332; F. ROBERTI, *De delictis*, 233 ss.

<sup>352</sup> Cf. L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 165-166.

<sup>353</sup> Cf. A. AMOR-RUIBAL, *Derecho Penal*, II, 11.

<sup>354</sup> La lettura di Liuzzi ha fatto sorgere questo dubbio: se si possa ammettere l'idea del reato di pericolo (cf. ID., *De delictis contra auctoritates*, 11 ss.).

<sup>355</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», 345.

<sup>356</sup> Così in Roberti, che porta anche alcuni esempi pratici di “intralcio”: «impediendo ne publica iustitia exerceatur in delinquentis, omittendo denunciationem etc.»; in ID., *De delictis*, 222.

<sup>357</sup> Cf. G.M. PINNA, «De participatione», 346; C.M. BERUTTI, *Institutiones*, 43; Roberti, 211;

nella sua sostanza alla pena connessa, in una sorta di origine circolare per cui il bene protetto della giustizia era sì tutelato, ma non riconosciuto universalmente o generalmente, bensì solo *sub condicione* della previsione legale. Così ad esempio non è difficile immaginare, per guardare ad un caso concreto, che chi avesse aiutato un reo colpito da scomunica affinché questi ne potesse evitare gli effetti sarebbe stato punito sì ex can. 2238 §2 (*impedientes excommunicatio vitando*); ma la sanzione sarebbe stata inflitta perché ciò era normato in modo chiaro dal testo di legge, piuttosto che in virtù della evidente natura antiggiuridica dell'atteggiamento favorevole.

In sintesi estrema, la categoria dell'amministrazione della giustizia non compare nel vecchio testo codiciale in modo chiaro né sembra che essa sia intesa come un *bonum* primario, laddove se ne intravedono accenni; torna la possibilità, avanzata in precedenza, di considerarla una finzione giuridica atta alla protezione del più generico *bonum Ecclesiae*, di volta in volta messo in pericolo o realmente vulnerato da condotte simili al favoreggiamento o di favoreggiamento vero e proprio.

#### 4.2.3.5 *Brevemente dell'obbligo di denuncia*

Un'altra questione meritevole connessa è quella dell'eventuale obbligo di denuncia. Il *Codex* del 1917 pare non fare alcuna previsione generale con estensione universale di quest'obbligo, eccettuati i casi in cui questa si fosse trovata *ex ipsa lege naturali* (ad esempio un delitto contro la fede, la religione o con un imminente danno pubblico) e quelli in cui vi fosse stato uno specifico precetto<sup>358</sup>. Tuttalpiù prevede la possibilità generale per tutti i fedeli di presentare una denuncia davanti l'autorità ecclesiastica (cf. can. 1935 §1).

Un *casus* particolare si potrebbe identificare tuttavia nel caso del delitto di *sollicitatio* di cui ai cann. 904 e 2368 §2. Si trattava di un delitto già pienamente compiuto; il fautore, il favoreggiatore di questo, come avrebbe potuto allora concretamente agire in modo antiggiuridico? Secondo il disposto del can. 2368 §2 il fedele che avesse ommesso di denunciare il proprio sollicitante entro un mese – contro il disposto del can. 904 – sarebbe incorso nella scomunica. Quindi pur non potendo egli portare a conseguenze ulteriori il delitto della *sollicitatio*, il suo silenzio e la sua omissione gli sarebbero costati una sanzione piuttosto grave in virtù dell'obbligo di denuncia (obbligo legale aggiunto a

---

<sup>358</sup> Cf. G. COCCHI, *Commentarium*, VII, 439; G. ŚWIST, *La discrezionalità del giudice*, 23.

quello morale)<sup>359</sup> che gli era in capo per legge. Solo la previsione normativa concedeva in via ufficiale una sanzione per il “favoreggiatore”<sup>360</sup>.

Se, tuttavia, guardassimo al potere del Superiore giurisdizionale rivendicato dal can. 2222 §1, questa certezza potrebbe essere messa in dubbio. Stante il canone citato, qualsiasi azione in violazione dell’ordine giuridico ed ecclesiastico di particolare scandalo o gravità (*scandalum aut gravitas*) si sarebbe potuta punire come tale anche in mancanza di una pena correlata previamente – un caso esemplare potrebbe essere quello della trasgressione della legge sull’astinenza<sup>361</sup>. E, secondo una certa interpretazione, sarebbe stata sufficiente l’imputabilità morale per applicare il disposto del can. 2222 §1<sup>362</sup>.

Un altro caso speciale a tale proposito riguardava il Sant’Uffizio: in un elenco di delitti riservati del 1919, al n.17 compariva l’omissione della denuncia *personarum de iure denunciandarum quae nomen sectae hereticae, vel vetitae societati dederint, aut falsas et haereticas doctrinas propagaverint, vel profiteantur*<sup>363</sup>. Il riferimento è sempre quello del delitto ereticale, ma è interessante anche qui notare che la punizione era inflitta non in ragione di un’opposizione alla giustizia, bensì in ossequio al *bonum* della comunità ecclesiale.

In conclusione, guardando al testo del *Codex Iuris Canonici* piano-benedettino, sebbene molti tipi di atti e atteggiamenti potessero configurarsi quali anti-giuridici; e sebbene molti di questi per logica criminale potessero essere assimilati al delitto di favoreggiamento così come concepito nel diritto penale laico – da cui il diritto della Chiesa prese le mosse; e sebbene, ancora, molti di questi ultimi atti ed atteggiamenti potessero rientrare infine nella categoria giuridica del favoreggiamento propria dell’ambito canonico in virtù degli elementi minimi identificati dal testo legislativo; tuttavia nessuno di questi poteva *ex se* ed *a priori* essere perseguito, censurato, sanzionato senza una relativa espressa ed incontrovertibile statuizione legale.

<sup>359</sup> Questa impostazione sarebbe stata confermata sia nel 1922 che nel 1962 anche dalle due istruzioni del Sant’ufficio recanti il medesimo titolo, *Crimen sollicitationis* (cf. J.P. BEAL, «The instruction», 212 ss.). Ovviamente la tipologia del documento qui citato, una istruzione appunto, non avrebbe potuto indicare un obbligo di legge (cf. ad esempio: B. DALY, «The Instruction», 17-19).

<sup>360</sup> Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 362; L.A. ELTZ, *Cooperation in crime*, 161-167; G.M. PINNA, «De participatione», III, 343-346.

<sup>361</sup> Cf. O. CASSOLA, «Natura e divisione del delitto», 334.

<sup>362</sup> Cf. V. DE PAOLIS, «L’imputabilità», 172.

<sup>363</sup> Il documento, conservato presso l’Archivio Apostolico Vaticano, viene citato ampiamente in: C. GENTILE, «I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede», 293.

## 5. Conclusione

### 5.1 *Limiti dell'ordinamento canonico*

Le peculiarità della legislazione canonica hanno sempre fatto sì che essa potesse avere una natura tutta speciale, unica per molti versi<sup>364</sup>. Già solo guardare alle vicende storiche che coinvolsero i giuristi ecclesiastici ed in generale i canonisti significa entrare contemporaneamente in due mondi apparentemente scissi: il *saeculum*, appunto, e la realtà ecclesiale. La necessità dello strumento penale per la vita e la disciplina della Chiesa è stata sempre ribadita con coerenza sostanziale, alle volte attingendo ai patrimoni secolari, laici, del diritto statale; altre volte portando in ambito canonico novità autonome che poi sarebbero state riprese dai giuristi civili. Ma sempre guardando alla salvaguardia, all'integrità della comunità ecclesiale.

È vero che gli stimoli per lo studio e la ricerca non mancarono mai – pur con sporadiche involuzioni o tentativi limitati di innovazione –; d'altro canto però non si può sostenere lo stesso per la legiferazione in merito. Laddove, fino al XX secolo, approssimativamente, mancò una normazione univoca per il diritto della Chiesa, mancò come ovvia conseguenza anche una legge chiara a proposito del *favor praestitus post delictum patratum*. Le varie discipline e consuetudini, legate non solo agli ambienti e contingenze geopolitici ma pure e forse ancor più agli ambiti di vita e disciplina ecclesiale – così ad esempio abbiamo osservato il *cursum* quasi autonomo della fattispecie del *favor* prestato agli eretici – mai conciliate in modo definitivo tra di loro, costituirono forse l'impaccio più grande per la composizione di una *scientia iuris de favore*. Questa situazione ambigua avrebbe vissuto una svolta soprattutto dopo il XIX secolo, con gli esiti studiati nel CIC del 1917, escludendo finalmente l'idea sottesa di partecipazione postuma.

### 5.2 *Domande aperte*

Non vogliamo qui propinare un riassunto di quanto osservato nel presente capitolo, ma desideriamo proporre tre questioni aperte le quali torneranno nel corso dell'ultima parte di questo studio.

---

<sup>364</sup> «Nel diritto della Chiesa vengono in giuoco principii ignoti al diritto statale, e la forza di tali principii è tanta da neutralizzare quel principio e quella regola [...] ché l'esigenza sulla quale quel principio e quella regola trovano fondamento deve cedere di fronte all'affermarsi di altre esigenze supreme, che non hanno riscontro nel diritto secolare [come la *salus animarum*]»; in P. FEDELE, *Lo spirito del diritto*, 776.

### 5.2.1 Quale sia il bene oggetto di tutela nel favoreggiamento

Un fattore importante venuto fuori dallo studio fin qui compiuto è quello della *ratio tutelae* del delitto tipizzato di favoreggiamento: cosa proteggeva questa fattispecie? Il perseguimento del *bonum sive interesse sive favor Ecclesiae*<sup>365</sup> nel corso dei secoli non si è limitato alla censura nuda e cruda – talvolta disumanizzante – dei delitti e dei peccati come in ambito secolare.

Piuttosto, da sempre la Chiesa «ha chiamato disciplina tutto il suo complesso di norme sulle quali il discepolo-fedele deve modellare la propria vita»<sup>366</sup> tanto a livello personale, individuale, quanto a livello comunitario, societario. Questa ricerca di una piena comunione ecclesiastica e della *salus animarum* ad un tempo, nella storia si è tradotta, per ciò che ci riguarda più da vicino, in una ricerca attenta ed intellettualmente onesta circa le modalità di partecipazione al delitto e la responsabilità morale e giuridica dei *favorem praestantes*. Non si può dire che sussistesse un'idea chiara o un concetto preciso di amministrazione della giustizia quale *bonum* da tutelare con le norme sul favoreggiamento.

Se in ambito civile, laico, il favoreggiamento si è tradotto in un delitto contro l'amministrazione della giustizia, in ambito canonico, anche ammesso che talvolta si parlasse di *administratio iustitiae*, e di *potestas Ecclesiae* nonché di *impedimentum* allo svolgimento delle funzioni proprie della macchina di persecuzione dei delinquenti, tuttavia mai in modo esplicito fu addotta questa motivazione per significare direttamente la sostanza della fattispecie delittiva in studio in questa sede. È, lo riconosciamo, innegabile la facile quanto spontanea associazione che, oggi, sorge nella mente del giurista o dell'uomo comune: chi aiuta il ricercato o il reo si rende nemico della giustizia perché più o meno direttamente ne impedisce o intralcia il percorso; eppure la normativa canonica non ha mai additato direttamente questo delitto come delitto contro l'amministrazione della giustizia.

---

<sup>365</sup> L'espressione *favor Ecclesiae* nella storia della Chiesa è stata evocata più volte e con particolare attenzione. Questo *favor* ben diverso da quello prestato ad un delinquente, indica una delle *rationes* ultime del diritto canonico: la prima è la *salus animarum* (o *favor animarum*); la seconda, appunto, questo *favor Ecclesiae*. La prima *ratio* è ben presente in tutto il diritto canonico, come imprescindibile principio che porti anche alla modifica di principi laici e squisitamente giuridici; la seconda *ratio* ha invece una natura più "politica", una tutela degli interessi gerarchici, che talvolta possono apparire anche in contrasto con la *salus animarum*. Si rimanda all'ampio discorso che ne fa: P. FEDELE, *Lo spirito del diritto*, 784 ss.

<sup>366</sup> V. DE PAOLIS, «La disciplina ecclesiale», 16.

D'altro canto, pur non potendo parlare espressamente di un *bonum*, dalle fonti oggetto del nostro studio è risultata comunque una certa tensione all'integrità dell'azione dell'autorità ecclesiastica, correlazionata al più ampio discorso del *munus* della Chiesa intera, quell'insieme di doveri e necessità ordinate alla *salus animarum* nelle più disparate circostanze<sup>367</sup>.

Se consideriamo che l'amministrazione della giustizia come *bonum per se stans* presso gli ordinamenti civili è una tutela dell'autorità del sistema normativo-procedurale insieme, dobbiamo annotare come, per la Chiesa, l'autorità della legge non potrà mai avere un valore autonomo, anzitutto perché essa «non è un valore da tutelare ulteriore rispetto agli interessi reali che stanno dietro a tale legge»<sup>368</sup>; e soprattutto perché il considerare eccessivamente questo aspetto alieno snaturerebbe il senso del diritto penale canonico, che prima di tutto è un diritto per la persona. Tuttavia non possiamo neppure ignorare che nel corso della storia non sono mancati alcuni esempi di estensione, quasi arbitraria, della pena anche a persone innocenti o non meritevoli di sanzioni, al fine di proteggere, in certo senso di tutelare, gli interessi gerarchici<sup>369</sup>.

Ci domandiamo allora se, a somme tratte, si possa parlare con onestà intellettuale di un bene dell'amministrazione della giustizia anche nell'ordinamento canonico; se questo possa in qualche modo considerarsi opposto, parallelo o concorde (e se sì in che misura e per quali ragioni) con la *salus animarum*; ma soprattutto, ammesso ciò, con quali implicazioni pratiche. O se piuttosto, come azzarderemo più avanti, non possa trattarsi più che altro di una finzione giuridica. Cosa proteggerebbe oggi una legge sul favoreggiamento canonico? Come intendere canonicamente l'idea di amministrazione della giustizia nella Chiesa: una verità, una giustizia superiore (ulteriore) o l'esercizio pacifico dei diritti?

In base, poi, all'oggetto della tutela, dovrà chiarirsi in capo a chi possa darsi il gravame della condotta del favoreggiamento.

### 5.2.2 Quale ruolo attribuire al discrimine temporale

Questa in realtà non si pone come domanda vera e propria, perché riteniamo bastevole quanto osservato. L'associazione fatta del favoreggiamento con la partecipazione produsse l'idea della partecipazione postuma; idea che, pur illogica per molti versi, resistette per lungo tempo in ambito

---

<sup>367</sup> La *salus animarum* si pone come fine, norma suprema ed elemento distintivo del diritto penale canonico (cf. ad esempio: V. BERTOLONE, *La salus animarum*, 61 ss.).

<sup>368</sup> F. EXNER, «La funzione di tutela», 21.

<sup>369</sup> Cf. P. FEDELE, *Lo spirito del diritto*, 785-786.

canonico – senza che le dissertazioni anche morali e di scienza giuridica, gradualmente comparse nei secoli, portassero una influenza sufficiente.

Laddove la norma scritta ribadiva sempre severamente la condizione illegale ed odiosa del favoreggiatore, alle volte questi doveva soggiacere alle stesse pene di chi aveva favoreggiato (quasi che ne fosse stato complice o coautore, come ad esempio nel duello); altre volte invece subiva pene minori (risultando ammessa nei fatti, così, una minore responsabilità).

A tal proposito il discrimine temporale (prima del delitto, durante il delitto o dopo di esso) ha sempre idealmente connotato l'azione del terzo agente in modo diverso e più o meno univoco rispetto a quella del primo agente, pur ammettendo conseguenze penali pari o uguali. Questa *condicio* temporale ha avuto una graduale affermazione nel corso dell'evoluzione della canonistica, come abbiamo cercato di annotare di volta in volta nel presente capitolo. Pur non costituendo sempre un elemento fondamentale o decisivo, ove più ove meno il momento del *favor* ha sempre meritato almeno una menzione espressa dei legislatori, o dei commentatori.

Finalmente, nel contesto del *Codex* del 1917, il legislatore pose fine alla questione, determinando il *post delictum* come essenziale alla fattispecie. Questo intervento postumo al delitto principale – presupposto ontologico al delitto di favoreggiamento – già completo e compiuto, non ha nel corso della storia escluso la possibilità di associare il *favor* anche a delitti permanenti come quello dell'eresia. Oggi ci domandiamo, a quest'ultimo proposito, se possa avere ancora senso sostenere una simile posizione e se non sia più ragionevole parlare di una qualche complicità.

### 5.2.3 Quale dolo debba richiedersi

È stato fin qui interessante osservare, di volta in volta, le ragioni avanzate dai legislatori per rivendicare la necessità delle pene inflitte ai favoreggiatori. Una costante piuttosto evidente è risultata quella della gravità intrinseca nel delitto stesso: un *crimen* vero e proprio, che presupponeva un *dolus* peculiare. Per qualche tempo la teoria dell'adesione parziale del favoreggiatore al dolo dell'autore principale ebbe un discreto successo; anche se questa adesione veniva presunta più che confermata a mezzo probatorio, al fine – probabilissimo – di ribadire la gravità e la dimensione sociale del delitto-peccato commesso dal delinquente principale, poi appoggiato in modo indebito dal favoreggiatore.

D'altro canto il senso del *consensus* visto in precedenza, pur essendo poco chiaro e spesso con troppi significati attribuiti, sembra ad ogni modo



riconducesse all'intenzione specifica di dare appoggio consapevole al delinquente. Esclusa dunque l'idea della complicità per il fattore temporale, abbiamo ipotizzato che si trattasse di una coscienza minima, *saltem in confuso*, partendo dagli studi delle dottrine secolari; dovremo però affrontare la sostenibilità di simile impostazione e rispondere al quesito: che tipo di dolo si renderebbe necessario oggi per il favoreggiamento? E con quali implicazioni?

### 5.3 *Ultime annotazioni*

Dovendo tentare di dare una chiusura al presente capitolo e, ad un tempo, di anticipare le questioni che saranno trattate nell'ultima parte di questo lavoro, si rende d'obbligo affermare quanto segue.

Il favoreggiamento nella Chiesa è sempre esistito, anche se la sua identità ha dovuto affrontare limature e subire l'influsso di molte novità della scienza giuridica. Sebbene la definizione di questa condotta delittiva sia sempre partita dal piano pratico e – quindi – fosse solo in seconda istanza teorica, tuttavia ciò non ha impedito che i canonisti, i moralisti ed i legislatori potessero dissertare, in modo alle volte sorprendentemente attento, a proposito delle circostanze del medesimo delitto, circa le qualità dei soggetti imputabili, nonché a proposito delle conseguenze morali, giuridiche, sociali e delle pene da comminare.

Gli studi fatti sulla complicità, nonché le dottrine sviluppate sulla negligenza, sulla colpa, l'imputabilità in generale etc., hanno escluso una dottrina pura sulla fattispecie; ma se essa mancò, tuttavia non era impossibile azzardare una ricerca sul favoreggiamento, proprio a partire dal *quid non est favor*, ossia da ciò che non avrebbe potuto essere favoreggiamento perché inteso già come un altro delitto o come un'altra fattispecie.

Anche il cammino del diritto secolare a proposito di questo delitto fu lungo e solo in tempi più recenti è giunto a posizioni più chiare e certe, sia teoriche che giurisprudenziali. La dottrina canonica, da par suo, fatta eccezione per la breve parentesi del precedente *Codex* – con il quale ai canonisti ed agli amministratori del *bonum Ecclesiae* con poteri penali venne consegnato uno strumento che, per quanto non perfetto, vantava almeno una maggiore solidità e credibilità scientifica rispetto al panorama precedente dal quale venivano fuori spessissimo imbarazzi o contraddizioni<sup>370</sup> – poté riprendere il discorso del favoreggiamento, finché questo stesso, con la promulgazione postconciliare del 1983, venne cancellato.

---

<sup>370</sup> Si rimanda a: G. FELICIANI, «Il Concilio Vaticano I», I, 125; P. GROSSI, «Storia della canonistica», 598-599.

Quest'ultima revisione, una decisione frutto della volontà comune di semplificare lo strumento penale ecclesiale, come vedremo, lasciò irrisolte alcune questioni: una tra tutte quella sulla responsabilità del favoreggiatore e sugli obblighi *de munere sive de officio* contrapposti a quelli universali, ossia in capo a tutti i fedeli sudditi. E forse anche sulla scia di queste innovazioni conciliari necessitanti di aggiustamenti ed aggiunte, poco prima dell'estate del 2021 il Pontefice ha promulgato la riforma del *liber VI* del CIC del 1983, dopo una fase di studio, ricerca e composizione durata una decina di anni.

Nel prossimo capitolo cercheremo di partire da questi *elementa* degni di menzione per affrontare le questioni più urgenti in materia, muovendo non solo dalla menzionata riforma della parte penale del *Codex* ma anche dalle precedenti e considerevoli promulgazioni pontificie *motu proprio*, le quali hanno in certa misura dato origine alla presente ricerca.

### CAPITOLO III

#### **Diritto canonico e favoreggiamento al giorno d'oggi. Possibilità e questioni connesse**

Nell'ultima parte del presente lavoro sarà necessario riprendere quelle questioni trattate in precedenza alle quali manca ancora una soluzione, come pure quelle ambiguità profonde riscontrate.

Un limite – un'avvertenza dovuta, questa – consisterà nella relativa insufficienza del materiale a disposizione. Se, infatti, nelle sezioni precedenti si è avuto il vantaggio concreto di studiare la presente questione sia forti delle normative promulgate sia dei pareri dei dotti a riguardo delle stesse, in questo ultimo capitolo il lettore dovrà pazientare idealmente poiché, come si vedrà, l'unico dato certo dal punto di vista normativo, pur non senza difetti, sarà rappresentato dal testo m.p. *Vos estis lux mundi* del 2019. Tutto il resto sarà un complesso lavoro di analogie, ipotesi e deduzioni scatenate, per così dire, dalla lettura del medesimo *motu proprio*; esse non saranno comunque il frutto gratuito di un pensiero disordinato, ma il tentativo di rendere intellettualmente intellegibili le intuizioni intorno alla materia di questo studio.

La riforma del *liber VI* del *Codex* del 1983, recante data del 23 maggio 2021, ha rimodulato molte fattispecie del diritto penale canonico, senza però introdurre una norma specifica a completamento della materia in studio in questa sede. Ancora prima di essa, però, la promulgazione del *Codex* revisionato dopo il Concilio Vaticano II, aveva portato novità di una certa importanza rispetto alla prima edizione del 1917; così come pure la prima codificazione unica orientale che sarebbe stata promulgata con il CCEO del 1990. Facendo inizialmente obbligatorio riferimento a tutti questi passaggi – come pure alle normative intermedie e specifiche su alcuni delitti (come ad esempio il m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*) – occorrerà inoltre aprire un

discorso di natura più ampia, per quanto astratto, per discutere del favoreggiamento in chiave di disciplina ecclesiastica, ossia delle implicazioni morali, giuridiche e sociali che verrebbero chiamate in causa dalla fattispecie in esame, se un giorno il legislatore decidesse di instaurarla.

Gli ambiti principali, o primari, di “applicazione” di questo ipotetico modello delittivo saranno necessariamente quello dei delitti cosiddetti più gravi – quelli indicati nel m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* e di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede – nonché, per una nostra scelta che tenteremo di illustrare più avanti, anche quello dei delitti a sfondo economico, che hanno segnato sia l’interesse extra-ecclesiale sia intra-ecclesiale degli ultimi tempi, meritando numerosi interventi, specialmente nel corso del pontificato di Francesco, destinati sia agli organismi di Curia e dello Stato che alle persone giuridiche canoniche<sup>1</sup>. Quindi verificheremo la fruibilità della fattispecie in ambito di disciplina canonica.

Dunque l’assenza del delitto di favoreggiamento nella legislazione del *Codex* e nei maggiori documenti normativi successivi non è di per sé ed immediatamente un ostacolo alla trattazione del tema, poiché anzitutto alcuni accenni del delitto in studio compaiono nel testo del *Vos estis lux mundi*; ed anche perché tutte le legislazioni precedenti ecclesiastiche ne facevano una più o meno ampia menzione e/o trattazione – senza contare il contributo del mondo civile a proposito, osservato già largamente nel corso del primo capitolo.

Riprenderemo, cioè, quanto fin qui visto per cercarne qualche traccia sia nel citato m.p. del 2019, sia – sebbene in maniera più implicita e meno ovvia – nelle altre fonti normative canoniche degne di tale nome.

In ultimo luogo, la chiave della riflessione sarà in questo capitolo quella della utilità di un simile delitto e di una simile fattispecie penale, da verificare ed osservare a mezzo di speculazioni precise. Ed il fine di questa riflessione sarà anche, in certa misura, il suo stesso oggetto: cosa si intende proteggere col delitto di favoreggiamento? E di cosa, in effetti e nell’immediato, si può ottenere la tutela per mezzo di questa fattispecie? Solo una volta che questo duplice quesito avrà avuto una risposta sufficiente si potrà dire che abbia senso o meno il delitto di favoreggiamento nel vissuto ecclesiale e nel diritto penale canonico.

---

<sup>1</sup> Si guardi ad esempio a: FRANCESCO, P.P., Lettera Apostolica m.p. *Una migliore organizzazione*; CONGR. ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Linee orientative*.

## 1. La riforma continua della normativa canonica

### 1.1 *Il CIC del 1983 ed il CCEO del 1990*

Non possiamo in questa sede dedicare spazio ai principi di riforma che portarono alla promulgazione del 1983; né tantomeno alle discussioni intense che ne derivarono. Dovremo pertanto limitarci a ciò che in essa ci interessa più direttamente<sup>2</sup>.

#### 1.1.1 *Il Codex latino: presupposti della riforma*

Nel gennaio del 1972, a conclusione di un intervento tenuto dinanzi ai membri del tribunale rotale romano, il Pontefice Paolo VI, volgendo lo sguardo alla riforma del diritto della Chiesa, ricordava quasi perentoriamente come questa avrebbe dovuto «portare l'impronta di quella nota pastorale, [...] più manifestamente sensibile alla carità, che tale legge deve promuovere e tutelare nella comunità ecclesiale e nei confronti della società profana»<sup>3</sup>.

Il diritto della Chiesa allora veniva, nel dibattito dei riformatori, in spirito conciliare, ad essere attratto verso due poli estremi: la tendenza a rigettare l'utilizzo della legge canonica quasi fosse di ostacolo alla sua dimensione carismatica; la pretesa di un regime normativo onnicomprensivo e disumano, che poco spazio avrebbe lasciato agli stessi carismi.

I lavori di ristrutturazione avrebbero invece tradotto un tentativo di conciliazione di queste due posizioni, cercando di rendere il diritto canonico – e quindi anche il diritto penale canonico – uno strumento ordi-

---

<sup>2</sup> Non vogliamo però esimerci dal raccomandare, almeno, la lettura di alcuni contributi: G. DI MATTIA, «Il diritto penale a misura d'uomo», 745-751; F.G. MORRISEY, «The revision», 184 ss.; I. GORDON, «Discorso generale», 76 ss.; R. METZ, «Simplex reflexions», 99 ss.; ID., «Il diritto penale», 51 ss.; C. IANNACCONE, «Caratteri e finalità», 465 ss.; T.J. GREEN, «The future», 213 ss.; G. BALDANZA, «L'incidenza», 271-272 e 289; J. PROVOST, «Revision», 145 ss.; J.A. ABBO, «The revision», 374 ss.; A. BONI, «Le fonti di diritto», 382 ss.; V. DE PAOLIS, «Tutela della comunione ecclesiale», 71 ss. e 105 ss.; ID., «La potestà coattiva», 143 ss.; M. PIETRUSIAK, *L'incidenza del concilio*; F. NIGRO, «Le sanzioni nella Chiesa»; J. O'CONNOR, «Trends in canon law», 229 ss.; P. HUIZING, «La revisione dell'ordinamento», 129 ss.; M. MARTINELLI, *Le proposte di revisione*, 43 ss. Rimandiamo anche alla dettagliata cronaca sui lavori circa la sezione penale che troviamo in: P. CIPROTTI, «Qualche punto caratteristico della riforma», 111-115; T.J. GREEN, «Penal law revisited», 137 ss.; nonché direttamente alle fonti nei volumi di *Communicationes* relativi al periodo.

<sup>3</sup> PAOLO VI, P.P., *Discorso alla Rota Romana*, 205. Cf. anche: J.L. HIEBEL, «Pastorale et droit», 174 ss.

nario ma non esclusivo per il governo della Chiesa e la disciplina della stessa, così da farne un mezzo indispensabile ma non unico<sup>4</sup>.

Da un punto di vista più pratico e tematicamente coerente con questo studio, nella codificazione del 1983 la preoccupazione del legislatore per la parte penale, su pressione dei Consultori, fu principalmente inerente allo sforzo di rendere il diritto uno strumento piuttosto efficace nelle mani della gerarchia ecclesiastica, senza dover sopportare – in fin dei conti – una rinuncia totale al sistema sanzionatorio della Chiesa – misura che tuttavia non fu priva di criticità<sup>5</sup>. Il risultato fu una legislazione penale canonica di natura espressamente e propriamente disciplinare<sup>6</sup>.

Nel merito del favoreggiamento, sarà bene osservare brevemente il percorso di modifica che interessò il can. 2209 §7, fonte principale della fattispecie. Le menzioni del medesimo canone sono di diversa natura: nella maggior parte dei casi il riferimento al can. 2209 venne fatto in merito ai §§1-6, facendo quindi attenzione alla partecipazione di più persone allo stesso delitto, senza menzionare direttamente la figura del cooperatore postumo<sup>7</sup>. Altre volte si menziona il canone ma nel contesto generale dell'intenzione più ampia dei Consultori di abrogare e sintetizzare insieme i cann. 2199-2209 del vecchio *Codex*<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Estremamente sintomatica e riassuntiva del pensiero del tempo, a nostro parere, è una riflessione pubblicata in quegli anni dal teologo e canonista tedesco Knut Walf, dove lo stesso affermava chiaramente che «[il diritto penale] deve servire da mezzo estremo cui si ricorre per il mantenimento dell'unità della Chiesa, e quindi svolgere una funzione che soltanto una persona sprovveduta potrebbe contestare e rifiutare»; in ID., «Disciplina ecclesiastica», 72. Cf. anche: G. BALDANZA, «L'incidenza», 265-266; M. FERRABOSCHI, «Sempre più o sempre meno», 643 ss.; di epoca precedente: A.C. JEMOLO, «Peculiarità».

<sup>5</sup> Cf. L. MUSSELLI, «1917-1983: per un raffronto», 30. La sistemazione penale del periodo postconciliare non trovò la simpatia dell'autore, che pare ritenesse meno promettente dal punto di vista dottrinale la versione del 1917. Dirà lo stesso autore, poco più avanti, che «nelle fonti più antiche [...] noi troviamo un ben preciso elenco, seppur con talune variazioni da fonte a fonte, delle infrazioni sanzionabili, esercitandosi normalmente la discrezionalità del superiore sulle modalità di inflizione della pena, ma non sulla qualificazione di un comportamento come criminoso o meno»; in *Ibid.*, 34. Si rimanda anche alle osservazioni sulla teoria della pena riportate in: A. SZENTIRMAI, «Quaestiones», 613 ss.

<sup>6</sup> Cf. J. ARIAS GÓMEZ, «Principios básicos», 193-196. Non appare convinto della identificazione *tout court* con il diritto puramente disciplinare il De Paolis (cf. ID., «La dimensione giuridica», 242).

<sup>7</sup> Cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio I)*, 212-213 e 253; ID., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio III)*, 222.

<sup>8</sup> Cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio I)*, 223-224 e 264.

Agli inizi del percorso di riforma, nel progetto del gennaio 1966, il contenuto del §7 del can. 2209 venne trasferito al nuovo can. 32 §2, dove i cooperatori *post delictum* venivano indicati semplicemente come non complici (*non habentur complices*), fatto sempre salvo il caso dell'accordo preventivo e comunque senza sancire per loro un'espressa punizione<sup>9</sup>.

In sede di discussione del progetto non mancò chi suggerì una migliore formulazione del canone – che nel frattempo era passato dal numero 32 al numero 29 – e particolarmente «del §2 in modo che appa[risse] più evidente il concorso nel delitto»<sup>10</sup>. Non seguirono, però, modifiche specifiche neppure con lo *Schema* del maggio 1968, dove cambiò nuovamente la numerazione (dal numero 29 al 26), badando sempre e soltanto a segnalare che gli intervenienti postumi non erano assimilabili alla partecipazione; e sempre ponendo l'eccezione dell'accordo previo<sup>11</sup>.

Nella *Relatio ad Schema* del luglio 1969 compare un rimando al can. 2209, ma è fatto principalmente a proposito dei §§1-6 e delle loro innovazioni e modifiche; l'insieme degli atti posti *post delictum* verrà menzionato solo per ribadire, l'ennesima volta, la differenza con la complicità e la partecipazione<sup>12</sup>. Addirittura i Consultori commenteranno questo passaggio con un sotteso quanto incomprensibile entusiasmo<sup>13</sup>. L'ultima menzione degli atti postumi al delitto principale si avrà nello *Schema* dell'aprile 1970, che ovviamente non porta annotazioni meritevoli, eccetto un ulteriore spostamento della numerazione (col passaggio dal 26 al 24)<sup>14</sup>.

Nello *Schema* conclusivo della Commissione Pontificia redatto nell'anno 1978 – prendendo le mosse dalla VII *Adunatio* dell'aprile 1976, che al can. 15 ometteva qualsiasi riferimento all'intervento di un terzo dopo il delitto compiuto<sup>15</sup> – al can. 18 sulla partecipazione al delitto viene eliminato infine ogni riferimento alla partecipazione postuma, nonché agli atti successivi al compimento del delitto principale<sup>16</sup>.

<sup>9</sup> Cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio II)*, 556.

<sup>10</sup> P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio V)*, 141 e 143.

<sup>11</sup> Cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio VI)*, 482.

<sup>12</sup> Cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio VIII)*, 451-452.

<sup>13</sup> Diranno, infatti, in un commento che «item simplicior facta est norma de actibus post delictum positus»; in P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio VIII)*, 452.

<sup>14</sup> Cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio IX)*, 145.

<sup>15</sup> Cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studii "De Iure Poenali" (Pars I)*, 133.

<sup>16</sup> Cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studii "De Iure Poenali" (Pars II)*, 370-385.

### 1.1.2 Esiti definitivi della riforma sul CIC del 1983

Cosa restava del favoreggiamento nel CIC del 1983? La ricerca di riferimenti al favoreggiamento nel diritto canonico conciliare non ha prodotto alcun risultato, dovendo quindi constatare in questa sede che – almeno per il dato codiciale – non si testimonia la sopravvivenza di quella categoria penale, di quella fattispecie così interessante e complessa<sup>17</sup>. Permane il riferimento alla complicità, ma di certo essa non può avere alcunché a che fare con il delitto in studio, almeno in linea teorica.

La scomparsa di un simile elemento nel diritto canonico anche penale è avvenuta senza un commento degno di nota, giacché neppure nelle discussioni dei riformatori consultate a tal scopo si è trovata traccia della volontà espressa di cancellare quel *favor* fin qui visto; o di includerne la cesura nel pacchetto di cambiamenti del testo legislativo atti ad uno snellimento ed ammodernamento della normativa canonica. Fu semplicemente omesso, dando invece maggiore risalto alla questione generale della partecipazione al delitto, al concorso.

Più probabilmente ed anzi forse più realisticamente, il *favor* del favoreggiamento, così come l'abbiamo visto nei precedenti capitoli, venne escluso e non più rinnovato nel passaggio dal *Codex* del 1917 a quello vigente del 1983 per semplici ragioni di economia delle sanzioni<sup>18</sup>. Considerando che esso era connesso soprattutto al delitto di eresia – anche se non in modo assoluto e men che meno esclusivo – evidentemente quel *favor* allora era percepito forse in maniera limitata e nell'immaginario probabilmente non si rimandava propriamente alla pratica del favoreggiamento che abbiamo conosciuto a mezzo dello studio del diritto civile o laico, quanto piuttosto alla pratica della adesione indiretta alle dottrine eretiche, con tutte le conseguenze del caso. Ed anche quando con *favor* si fosse intesa una fattispecie simile al favoreggiamento vero e proprio, il conservarne la norma relativa (tra tutte principalmente il §7 del can. 2209 del CIC precedente) avrebbe potuto implicare nella *mens* dei rifor-

---

<sup>17</sup> Neppure le ricerche condotte su altre fonti hanno prodotto risultati. Cf. ad esempio: P.C.C.I.C.R., *Schema documenti*, 61-87; oppure la monumentale raccolta curata da Xavier Ochoa (ed in seguito da Andrés Gutiérrez), la *Leges Ecclesiae*, in 11 volumi, con rimandi a tutte le legiferazioni postume alla codificazione del 1917 e fino al 2017 (l'ultimo volume in ordine di tempo è stato edito nel 2020).

<sup>18</sup> La riduzione dei delitti nel nuovo codice, si legge, non andrebbe ricondotta alla «minore illiceità attuale di determinati comportamenti [oggi esclusi], ma piuttosto alla preoccupazione di punire solo “i delinquenti certi” in materie considerate “particolarmente gravi” o sufficientemente “vicine alle preoccupazioni della Chiesa»»; in R. BOTTA, *La norma penale*, 20.



matori – qui noi liberamente ipotizziamo – il mantenimento in vita di una visione “impopolare” del diritto canonico penale, quasi che censurare un atteggiamento immorale, definirlo delitto e punirne l’autore potesse svi-  
lire in qualche modo l’essenza della Chiesa. Questo sebbene altre nume-  
rose condotte ed altri svariati delitti comunque venissero perseguiti e  
censurati in modo severissimo.

Ciò non significava quindi che il venir meno della loro censura uffi-  
ciale, cioè perpetrata *nomine Ecclesiae*, comportasse il venir meno della  
loro natura antisociale e peccaminosa. Anche se, dunque, non c’è traccia  
di favoreggiamento nel *Codex* latino del 1983, perché si ritenne la nor-  
mativa a proposito del tutto superflua<sup>19</sup>, esso continua ad essere ciò che  
è: un atto illecito ed immorale, che mina la pace ecclesiale e vanifica il  
governo dell’autorità ecclesiastica. Ancor più perché nella condotta fa-  
voreggiatrice sembra ricorrano tutti gli elementi tipici del delitto: non  
solo il dolo, ma anche e forse soprattutto la sua entità di azione contraria  
alla giustizia e dunque alla Chiesa stessa<sup>20</sup> – come s’è cercato di dimo-  
strare fino a questo punto.

### 1.1.3 L’esclusione del *favor* postumo al delitto nelle due codificazioni

Nei testi delle due codificazioni, al di là delle differenze proprie ed  
insite nelle rispettive tradizioni disciplinari, penitenziali e penali, che co-  
munque forniscono interessanti spunti di riflessione<sup>21</sup>, non risaltano rife-  
rimenti alla dottrina sul delitto di favore, né ne viene fatta menzione mar-  
ginale – così neppure un riferimento a mo’ di paragone con la dottrina  
sulla partecipazione al delitto – testimoniando in modo immediato l’evi-  
dente tendenza di matrice conciliare alla depenalizzazione canonica di  
talune fattispecie; e rendendo visibile al contempo in secondo luogo una  
rinuncia alla persecuzione ed alla censura di determinate condotte, quasi  
limitandone l’incidenza nella sfera sacramentale, in confessione, quasi

<sup>19</sup> Così ad esempio a proposito del §7 del can. 2209 si legge in: J. HEIMBERGER, «Aus dem Strafrecht», 73.

<sup>20</sup> Perché si dia delitto non è sufficiente la mera violazione della norma, perché la  
giustizia di cui la norma è posta a difesa non può esaurirsi nella nuda legge positiva (cf.  
A. MARZOA, «Delitto», 1026-1027; P. ERDÖ, *Il peccato e il delitto*, 81) anche se la sola  
legge penale sembra adatta a proteggere in modo perpetuo o almeno indefinito l’inte-  
resse giuridico in gioco (cf. J. ARIAS GÓMEZ, «El sistema penal», 245).

<sup>21</sup> Pensiamo ad esempio al fatto che nel CCEO è prevista la punibilità dei delitti  
colposi, con una ratifica dei disposti del CIC del 1917; mentre nel CIC del 1983 il  
delitto colposo in via generale non è punito (cf. R.S. LEMIESZEK, *Imputabilità-Repon-  
sabilità*, 164 ss.; M. RIONDINO, *Giustizia riparativa*, 46 ss.).

fosse sufficiente una “procedura” penitenziale, vicaria rispetto all’inflizione della pena canonica<sup>22</sup>.

Pur non mancando riferimenti alla vecchia legislazione del 1917 circa la comprensione della pena canonica (cf. cann. 2215; 2286), anche se il reo continuava ad essere una minaccia alla tranquillità pubblica ecclesiale tale da esigere una espiazione<sup>23</sup>, il nuovo diritto penale della Chiesa vedeva dunque selezionate nella teoria e ridotte *de facto* le condotte da esso censurabili.

Nel vigente *Codex* latino, dunque, il termine *favor*, nel senso associato storicamente al delitto di favore, di favoreggiamento, ha acquistato un’accezione del tutto differente rispetto a quella che gli era assegnata finanche nella codificazione precedente. Per quello che riguarda il CIC, di esso si trova menzione nel libro I, nell’ambito dei rescritti (cf. can. 71), in quello *de privilegiis* (cf. cann. 76 §1; 80) ed infine in quello della *potestas regiminis* (cf. can. 136). Una sola volta compare nel libro II (cf. can. 289 §1); nel libro IV soprattutto con pertinenze alla facoltà del presbitero (cf. can. 885 §1) e alla validità delle nozze (cf. cann. 1060; 1143 §1; 1150). Anche l’amministrazione dei beni (libro V) fa riferimento al termine. Nella parte del diritto processuale infine (libro VII), i riferimenti sono in mero richiamo alla pratica giudiziaria. In questi casi è quindi d’obbligo constatare come, specialmente per gli oggetti delle norme in cui compare, il *favor* non si possa intendere nel senso che fino ad ora abbiamo assunto, ma in modo ben differente<sup>24</sup>.

Nel libro che più è pertinente al nostro studio, il VI *de sanctionibus in Ecclesia*, il *favor* compare solo al can. 1313 §1, in riferimento alla necessità di applicare al reo la legge penale più favorevole: principio onnipresente del diritto canonico, tanto da connotarlo profondamente<sup>25</sup>.

Ad ogni modo, lungi da ogni considerazione gratuitamente polemica, la nuova legislazione canonica – tutt’ora vigente – sulla partecipazione al delitto vede, al can. 1329, in due paragrafi, la presenta-

---

<sup>22</sup> Non è affatto un mistero che, come sostenuto da più autori, pena e penitenza sarebbero non solo animati dallo stesso scopo (conversione del reo, riparazione dei danni), ma avrebbero anche molte caratteristiche in comune, tanto che «tutto il sistema penale canonico avrebbe, quindi, un carattere essenzialmente penitenziale o, come anche si potrebbe dire, pastorale»; in R. BOTTA, *La norma penale*, 17-18. Cf. anche: A. BORRAS, *Les sanctions*, 213-214.

<sup>23</sup> Cf. J. ARIAS GÓMEZ, «Principios básicos», 186-187.

<sup>24</sup> Per una visione globale, schematica e rapida si rimanda a: X. OCHOA, *Index Verborum*.

<sup>25</sup> Rimandiamo, sull’argomento, alla lettura di: D.G. ASTIGUETA, «Le legge penale», 186 ss.

zione di una duplice categoria di partecipanti al delitto: i complici necessari ed i complici accessori. Nel processo di evidente semplificazione della normativa penale concorsuale, come era stato in Italia per l'edizione del codice penale del 1930, anche la Chiesa sembrò voler aderire alla «teoria della causalità adeguata rimettendo al giudice di individuare se nelle fattispecie sottoposte alla sua attenzione [ricorressero] i presupposti per applicare la norma sul concorso»<sup>26</sup>. In questa opera di limatura però non trovò posto il favoreggiamento: esclusa del tutto la possibilità di connettere in qualche modo il medesimo alla partecipazione al delitto<sup>27</sup>, neppure venne salvata la menzione di aiuto postumo al delitto.

Si potrebbe tuttalpiù trovare qualche elemento analogo al can. 2209 §7 nel can. 1378 §1 [1379], dove in realtà si rimanda ad una realtà delittuosa *post delictum patratum*, con l'assoluzione del complice in delitto *contra sextum* (previsto anche nel CCEO al can. 1457), ex can. 997. Il rischio di riferirci a questa circostanza però è quello di commettere l'errore in cui – a nostro parere – sono incorsi altri autori, ossia quello di fare prevalere il solo fattore temporale del delitto ex can. 2209 §7 rispetto alla molteplicità di sfaccettature ed elementi che contraddistinguono quell'ampio gruppo di delitti *post factum patratum*<sup>28</sup>.

La legislazione per la Chiesa latina del 1983 sarebbe stata seguita nel 1990 dal *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, erede anch'esso delle disposizioni conciliari e legato soprattutto alla tradizione disciplinare orientale<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> G. SPECIALE, «Il can. 2209», 24.

<sup>27</sup> E già l'argomento della partecipazione in generale era stato fatto oggetto di studi «intensi» (cf. ad esempio: M. JASONNI, «Il concorso di delitti», 670 ss.).

<sup>28</sup> Così ad esempio in: P. SKONIECZNY, *La compartecipazione*, 170. L'autore nel contesto più ampio del suo apprezzabile studio sul tema della partecipazione al delitto liquida, stranamente, il passaggio dal can. 2209 §7 al CIC del 1983 collegandolo alla normativa vigente tramite la figura del can. 1378 §1 [1379], dando rilevanza quasi esclusiva, assoluta, al fattore temporale che pure noi abbiamo conosciuto nel corso di questo studio.

<sup>29</sup> Cf. ad esempio la presentazione del CCEO fatta in: C.G. FÜRST – M. KUCHERA, «Penal Sanctions», 983 ss.; P. SZABÓ, «Tradizioni orientali», 636 ss. In realtà una normativa comune per le Chiese orientali era apparsa già fra il 1949 ed il 1958, durante il pontificato di Pio XII, nella forma di più codicilli e non come un unico libro; quei primi risultati erano dovuti al lavoro dell'apposita *Commissione ad redigendum Codicem iuris canonici orientalis* eretta nel luglio del 1935; cf. P. ERDÖ, *Storia delle fonti*, 159 (e le fonti ivi citate). Si rimanda anche al breve articolo di: S. DUBROWSKY, «Il diritto penale».

Nel testo della codificazione per le Chiese orientali oggi vigente non compare il termine *favor* associato all'idea del favoreggiamento. Né si può dire, per completezza di cronaca, che una simile fattispecie fosse almeno sottintesa nel codicillo del 1950 promulgato sotto Pio XII a proposito delle materie processuale e penale per le Chiese orientali<sup>30</sup>. Né le successive revisioni in vista della promulgazione unica del 1990 sembrano fare riferimento alla partecipazione postuma al delitto principale e tantomeno al favoreggiamento, nonostante – in fin dei conti – la normativa del CCEO sulla partecipazione al delitto (cf. can. 1417) sia di molto debitrice della dottrina sulla complicità contenuta nel CIC del 1917<sup>31</sup>. Così ad esempio risulta nello *Schema* del 1986 ai cann. 1432-1433 del CCEO<sup>32</sup>.

Così nel Codice dei Canonici per le Chiese Orientali del 1990 – entrato in vigore nell'ottobre del 1991 – il corrispettivo del can. 1329 del CIC del 1983 sembra escludere allo stesso modo forme di partecipazione al delitto che non siano quelle poco sopra menzionate. Il can. 1417, adattamento del predetto canone latino<sup>33</sup>, cita infatti solo i concorrenti al delitto (*qui in delictum concurrunt*); e crediamo di aver sufficientemente dimostrato come questo, a rigor di logica, non possa comprendere in alcun modo i favoreggiatori.

C'è poi il caso del can. 1444 del CCEO che rimanda alla punibilità per spergiuro, reticenza o falsa deposizione davanti la legittima autorità interrogante, ma si tratta di una previsione profondamente differente rispetto a quella del favoreggiamento<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> Il così detto CICO (*Codex Iuris Canonici Orientalis*) fu promulgato con il m.p. *Sollicitudinem nostram*; la *pars tertia* sul giudizio criminale – mancando una parte espressamente sul diritto penale è questa l'unica sezione cui si può fare riferimento – non contiene alcuna menzione del delitto che abbiamo conosciuto (cf. PIO XII, P.P., *Sollicitudinem nostram*, 5-120).

<sup>31</sup> Anche se prima del CICO del 1950 (in uno schema del 1948) pare fosse ammessa una forma modificata del can. 2209 §7 pure nella normativa canonica penale orientale, secondo la quale non si parlava di *nova delicta* bensì di *distincta delicta* (cf. P. SKO-NIECZNY, *La compartecipazione*, 116).

<sup>32</sup> Il testo dei canonici citati nel progetto del 1986 fa esclusivo riferimento a quanti intervengono «ad delictum patrandum» ed a «qui concurrunt» (cf. P.C.C.I.C.O.R., *Schema*, 248).

<sup>33</sup> Cf. V. DE PAOLIS, «Commento al can. 1417», 1122.

<sup>34</sup> Il testo del canone (uguale a quello del can. 1459 dello *Schema* del 1986) rimanda infatti all'ambito processuale ed all'intervento dell'autorità interrogante, quindi pone il soggetto reticente o che fa false affermazioni in un contesto in cui su di esso stesso grava un obbligo specifico, quello di dire la verità o, quantomeno, di non omettere nulla a proposito di essa. Quindi viene meno il contesto "libero" in cui ha effetto il dolo del favoreggiatore, che invece sceglie appunto liberamente di *agere contra iustitiam* e non di *agere contra obligationem seu officium*.

Anche la previsione del can. 1455, sulla soppressione, occultamento e falsificazione dei documenti ecclesiastici è specifica e non compatibile in ultima analisi con la fattispecie del favoreggiamento. Laddove vengono poi fissati i principi dell'imputabilità penale (cf. cann. 1414 ss.), anche se potrebbe in modo molto estremo ipotizzarsi uno spazio pure implicito per il nostro delitto<sup>35</sup>, tuttavia questo stesso spazio è reso impossibile, soprattutto tenuto presente che il CCEO sembra accogliere in modo molto più rigido rispetto al *Codex* latino «il principio di stretta legalità, radicato nell'altro fondamentale principio della certezza del diritto»<sup>36</sup>.

Dunque né il *Codex* latino riformato dopo il Concilio Vaticano II, né tantomeno il primo *Codex* delle Chiese Orientali hanno conservato la fattispecie del favoreggiamento.

## 1.2 *Le normative intermedie di maggior rilevanza*

### 1.2.1 Il m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*

La “novità”<sup>37</sup> indiscussa del m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* nel 2001 trovò un'accoglienza decisamente positiva<sup>38</sup>.

Particolarmente importante sarebbe risultata poi, anche in materia di abusi, una lettera del maggio 2001, della Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>39</sup>. Per ciò che è più di nostro immediato interesse, nel *motu*

<sup>35</sup> Viene infatti ammessa l'imputabilità a partire dal dolo, per l'omissione gravemente colpevole della debita diligenza e per ignoranza gravemente colpevole (cf. can. 1414 §1).

<sup>36</sup> G. DI MATTIA, «La normativa di diritto penale», 164. Cf. anche: V. DE PAOLIS, «Commento al can. 1414», 1118-1120; C.G. FÜRST – M. KUCHERA, «Penal Sanctions», 987. Codesto principio trova al contrario nell'ambiente latino un'eccezione sia nel vigente can. 1399 sia nel precedente can. 2222. Un illustre rappresentante della scuola canonistica precedente, Pio Fedele, non esitava invece, qualche anno prima della nuova codificazione, a considerare non solo la possibilità ma addirittura la necessità di sacrificare tutte le istanze connesse alla certezza del diritto «tutte le volte che le superiori, imprescindibili esigenze della religione e della morale cristiana lo impongono»; in ID., *Lo spirito del diritto*, 797.

<sup>37</sup> Ad onor del vero un accenno alla categoria di delitti speciali, limitatamente al caso di un *crimen pessimum*, c'era già stato intorno al 1918, quando si era pensato di includerlo nell'istruzione in studio che poi avrebbe preso il nome di *Crimen Sollicitationis*. Tale riferimento però era stato cancellato (cf. S. TERRÁNEO, «Il processo di elaborazione», 82-83). Ed ancora prima, in certo modo, nel can. 247 §2 del primo *Codex*, dove era comunque previsto che alcuni delitti potessero essere riservati a sé dalla Santa Sede nella “persona” del Sant'Uffizio.

<sup>38</sup> Anche se non mancarono fraintendimenti o letture erranee. Si veda la difesa fatta dal giornalista: M. INTROVIGNE, «La congiura degli ignoranti».

<sup>39</sup> Mentre il m.p. di aprile si limitava a chiarire le competenze della Congregazione, le informazioni più precise sui delitti vennero date in seguito: CONGR. DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Ad exsequendam ecclesiasticam legem*.

*proprio* non compariva alcuna annotazione o affermazione che potesse avallare l'instaurazione di una nuova fattispecie perfettamente o largamente corrispondente a quella del favoreggiamento fin qui osservato. Anche dopo le ultime modifiche alla normativa in ordine di tempo, nell'ottobre 2021<sup>40</sup> – come pure dopo quelle alla struttura interna del Dicastero competente, nel febbraio del 2022<sup>41</sup> – il contenuto, per ciò che ci preme, resta invariato. Cercare infatti un rimando a qualche obbligatorietà della denuncia serve ad escludere o meditare la possibilità del favoreggiamento come delitto in ambito canonico. Riteniamo ad ogni buon conto utile uno sguardo pur marginale alla normativa per comprendere la logica disciplinare ad essa sottesa.

Un obbligo di denuncia, osserviamo, non viene fissato, neppure laddove all'art. 13 l'Ordinario ed il Gerarca sono chiamati ad avviare un'indagine previa ogniqualvolta abbiano notizia di un delitto tra quelli riservati (cf. can. 1717). Né si può dire che sussistano obblighi generali ed universali alla denuncia; né che siano previste note di demerito espresse o sanzioni stabilite (foss'anche di carattere amministrativo) per chi si sottraesse alle indicazioni e normative contenute nel citato documento, come pure nelle relative e successive *Normae*.

Tutte le eventuali asserzioni in senso contrario, o quantomeno più perentorie, come ad esempio quelle che vorrebbero leggere in *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* addirittura un dovere di denuncia – sia davanti alle autorità civili che ecclesiastiche – in capo a chi avesse patito un abuso sessuale<sup>42</sup>, sembrano pertanto solo supposizioni libere e gratuite, senza cioè un riscontro serio e certo nell'ordinamento canonico. Manca inoltre una norma che preveda qualche azione contro il Vescovo inadempiente nei casi di delitti più gravi, fatta eccezione per il caso troppo specifico dell'abuso di ufficio<sup>43</sup>. Né si dà un obbligo a procedere indiscriminatamente in caso di denuncia: quest'ultima deve risultare *saltem verisimilem* a giudizio del Vescovo (è infatti questi il soggetto designato per l'avvio o il rifiuto dell'indagine previa)<sup>44</sup>.

<sup>40</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Rescritto ex audientia* del 9.10.2021.

<sup>41</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., Lettera Apostolica *Fidem servare*.

<sup>42</sup> Così ad esempio D. ALBORNOZ, «Norme e orientamenti», 718. L'autore più avanti ipotizza in modo abbastanza deciso che il Vescovo o Gerarca interessati del caso debbano procedere responsabilmente alla denuncia del fatto anche presso l'autorità civile del posto, una volta che essi abbiano raggiunto una qualche certezza sulla fondatezza delle accuse rivolte nella denuncia a carico del chierico. Similmente Mullaney, che parla senza mezzi termini di *duty*, ossia di dovere (cf. ID., «Graviora delicta», 291 ss.).

<sup>43</sup> Cf. C. GENTILE, *I delicta graviora*, 131 ss.

<sup>44</sup> Per qualche autore, tuttalpiù, può parlarsi di un dovere di ascolto (cf. C. GENTILE, *I delicta graviora*, 134; M. MOSCONI, «I principali doveri del vescovo», 310).

Certamente questo non è il luogo per condurre un'analisi del testo; ci premeva tuttavia sottolineare come mancasse anche in queste promulgazioni alcuna nota di obbligatorietà, alcuna perentorietà, alcun precetto degno di tal nome. E dunque, considerando la differenza intercorrente tra la negligenza di cui non s'è trovata traccia e la condotta che qui studiamo, ciò lascia intendere, come si deve osservare onestamente, che, nella logica disciplinare nella *mens* del legislatore, la materia dell'aiuto dolosamente prestato ai rei di delitti atroci e più gravi fosse quantomeno secondaria – o addirittura, in modo incolpevole, fosse indifferente. Se manca un riferimento esplicito ad una condotta negativa di grado inferiore (negligenza), tantopiù non se ne vede per quella di grado maggiore (il nostro favoreggiamento), anche se quest'ultima è comunque pregna di gravità e negatività in modo immediato.

### 1.2.2 Il m.p. *Come una madre amorevole*<sup>45</sup>

Altro passaggio intermedio degno di menzione è quello del giugno 2016, quando il legislatore, con la promulgazione della lettera apostolica data *motu proprio*, “Come una madre amorevole”, richiamando al «compito di protezione e di cura»<sup>46</sup> in capo all'intera comunità ecclesiale e particolarmente ai suoi Pastori, sanciva chiaramente che un atteggiamento negligente dei Superiori, in merito ai casi di abusi su minori ed adulti vulnerabili, dovesse essere qualificato come una di quelle “gravi cause” previste dalla normativa codiciale (cf. can. 193 §1 del CIC e can. 975 §1 del CCEO) per avviare la rimozione dall'ufficio ecclesiastico. Merita attenzione questa promulgazione per via della novità disciplinare che introduce.

L'innovazione più evidente di questo documento, dal nostro punto di vista e ordinatamente all'oggetto di questo studio, sta tutta nell'art. 1 – non potendo approfondire tempo e spazio alla trattazione della procedura specifica (artt. 2-5) e non risultando essa essenziale ai nostri fini – laddove avviene la descrizione degli elementi giuridici costituenti detta negligenza. Una negligenza tale nei suoi effetti da esigere appunto la definizione di una certa responsabilità<sup>47</sup> – abbiamo visto come la disciplina canonica fosse piuttosto latente sotto questo ultimo aspetto<sup>48</sup>. Anzitutto risulta evidente la portata del dispositivo, universale, con la sanzione in

---

<sup>45</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Come una madre amorevole*, 715-717.

<sup>46</sup> FRANCESCO, P.P., *Come una madre amorevole*, proemio.

<sup>47</sup> Cf. F. PUIG, «I doveri di vigilanza», 346.

<sup>48</sup> Si veda il paragrafo immediatamente precedente.

capo ai Vescovi ed ai loro equiparati, compresi i Superiori religiosi, che per certi versi sarebbe stata – in precedenza – impensabile<sup>49</sup>.

Chiaramente c'è un richiamo alla responsabilità del Superiore. Ed è, in secondo luogo, ma certo non per minor rilevanza, proprio a questa responsabilità cui si richiama il testo normativo, che vogliamo guardare: essa, si legge, è fondata sull'aver «posto od omesso atti»<sup>50</sup> a seguito dei quali un singolo, come pure un insieme di persone, abbia subito qualche danno di ordine «fisico, morale, spirituale o patrimoniale»<sup>51</sup>. È quindi anzitutto una responsabilità di ordine morale.

Nondimeno essa è connessa con effetti negativi più o meno certi (materiali e soprannaturali); questa connessione è imprescindibile e ad onore del vero non rappresenta una novità assoluta<sup>52</sup>.

La mancanza colpevolmente prodotta, stante il testo della lettera apostolica, deve essere una mancanza «molto grave»<sup>53</sup> rispetto alla diligenza propria dell'ufficio – anche senza una grave colpa morale<sup>54</sup> –; oppure, in alternativa, dovrà trattarsi di una colpa semplicemente «grave»<sup>55</sup>, qualora si trattasse di abusi commessi su minori e/o su per-

<sup>49</sup> Così, spontaneamente, apre il suo commento Anne Bamberg: «On ne pouvait plus imaginer que la sanction d'un abus de pouvoir, d'un abus de charge ecclésiastique ou de la négligence cuopable, de l'omission de la diligence requise, pouvait s'appliquer à un évêque»; in ID., «La révocation», 203. Cf. anche: G. SCIACCA, «Per un'armonia», 11. Ripensiamo inoltre alla pratica della *denunciatio* (cf. il cap. II, sezione 3.5), che certamente lasciava intendere una certa responsabilità almeno morale del non denunciante, ma tuttavia non era associata a forme certe di sanzione.

<sup>50</sup> FRANCESCO, P.P., *Come una madre amorevole*, art. 1 §1.

<sup>51</sup> FRANCESCO, P.P., *Come una madre amorevole*, art. 1 §1.

<sup>52</sup> Cf. F. PUIG, «I doveri di vigilanza», 348, dove l'autore giustamente sottolinea come il m.p. del 2016 non aggiunga ulteriori ambiti (doveri o spazi) di sorveglianza. Sull'entità del danno si veda: M. GIDI THUMALA, «La negligencia», 317: «en otras palabras, estos efectos no se habrían producido si el agente hubiera cumplido su deber y en proporción a su probabilidad de ocurrencia». Il così detto rapporto di causalità nella dottrina sulla colpa è stato, poi, sempre guardato come imprescindibile, pur con le diverse sfumature attribuitegli dalle dottrine secolari (cf. E. ALTAVILLA, *La colpa*, I, 443-480).

<sup>53</sup> FRANCESCO, P.P., *Come una madre amorevole*, art. 1 §2.

<sup>54</sup> Qui sembra una situazione simile alla rimozione prevista ai can. 1740 del CIC e can. 1389 del CCEO (cf. anche: R.W. OLIVER, «Commento», 179).

<sup>55</sup> FRANCESCO, P.P., *Come una madre amorevole*, art. 1 §3. È quindi esclusa per contro la negligenza lieve o *culpa levissima*, poiché quest'ultima si associa solo ad individui estremamente prudenti e diligentissimi: poiché si tratterebbe di una virtù, per così dire, non comune e non presumibile, non si può esigere universalmente, quindi non può comportare nella previsione generale una qualche sanzione (cf. N. DIÈNE, *La dynamique du principe*, 125-126). Sul senso e sul grado della gravità, rimandiamo per convenienza a: A. D'AURIA, «L'imputabilità», 113 ss.



sone vulnerabili. Tutto ciò tenuto comunque sempre a mente che le scelte compositive e terminologiche della lettera apostolica tendono ad includere una vasta quantità di fatti criminosi anche diversi dai fin troppo noti abusi<sup>56</sup>.

La perseguibilità di alcuni soggetti (e la censurabilità delle loro condotte) disposta nel testo del m.p. *Come una madre amorevole* in sé consta di una vera e propria obbligatorietà sia nei presupposti sostanziali non lontanissimi dal diritto penale<sup>57</sup>, sia nelle disposizioni procedurali<sup>58</sup>. Di fatto essa non è una previsione penale, ma costituisce una norma di procedura amministrativa disciplinare extra-codiale di competenza esclusiva della Curia romana<sup>59</sup>, la quale pur non portando una parola definitiva in merito alla questione che le ha dato origine<sup>60</sup>, tuttavia ha avuto il merito di provvedere una direzione chiara per la trattazione di una “sfida” piuttosto attuale ed urgente<sup>61</sup>.

Si noterà, ad ogni buon conto, come il riferimento alla categoria della negligenza riporti al contesto proprio della violazione d'una legge, d'una normativa, ma ancor più al contesto della mancanza rispetto ad un dovere<sup>62</sup>, in questo caso specifico proprio di un ufficio e di un ruolo istituzionale; e ciò già di per sé giustificerebbe un qualche provvedimento nei confronti del negligente. Sebbene, *ex se*, sarebbe quindi già piuttosto grave il fatto di una violazione normativa per negligenza,

<sup>56</sup> Cf. R.W. OLIVER, «Commento», 178.

<sup>57</sup> Concordiamo in questo senso con Puig: «Pensando in modo realistico alla necessaria proporzionalità tra azioni, conseguenze giuridiche e soggetti, si potrebbe affermare che la materia in oggetto nella Lettera riguarda un terreno non lontanissimo dal diritto penale»; in ID., «La responsabilità giuridica», 722.

<sup>58</sup> «In tali casi *si osserverà* la seguente procedura»; in FRANCESCO, P. P., *Come una madre amorevole*, proemio; [il corsivo è nostro].

<sup>59</sup> Cf. A. BAMBERG, «La révocation», 207; R.W. OLIVER, «Commento», 175 ss.; F. PUIG, «La responsabilità giuridica», 732 ss.; M. GIDI THUMALA, «La negligencia», 327 ss. (sulla natura prettamente amministrativa).

<sup>60</sup> Puig ad esempio lamenta il carattere eccessivamente pastorale e meno normante della lettera apostolica, sostenendo una scrittura troppo generica della stessa, adducendo a ragione di questo difetto «un desiderio di brevità e di semplicità»; in ID., «La responsabilità giuridica», 723. Similmente in Sciacca, il quale se da un lato sembra indulgere rispetto a tale vaghezza considerando che risulterebbe «formalmente conciliabile con la natura amministrativa e non penale del procedimento», tuttavia ritiene che questa stessa disposizione porti un carattere intrinsecamente sanzionatorio – cosa che le meriterebbe perciò una maggiore precisione terminologica; in ID., «Per un'armonia», 14.

<sup>61</sup> Cf. R.W. OLIVER, «Commento», 183.

<sup>62</sup> Cf. G. MILLOT, *La négligence*, 66; E. ALTAVILLA, *La colpa*, I, 463 ss.

tanto più se con una piena omissione<sup>63</sup>, il legislatore nella lettera apostolica del 2016 volle sottolineare, nel solco della tradizione dottrinale, soprattutto la rilevanza del danno ingiusto e gratuito (*factum inconsultum quo alteri iniuste nocetur*)<sup>64</sup> arrecato dalla negligenza del Superiore coinvolto, con azione od omissione, con l'atteggiamento negligente quale fonte di un disordine morale e materiale, aggravato – in accordo con la dottrina – sia dalla materia di detta negligenza, sia dalla dignità personale del negligente<sup>65</sup>.

Un vero e proprio “esercizio indegno” del compito affidato loro dalla Chiesa<sup>66</sup>: come quello di un Vescovo che si limiti a trasferire un suo chierico che sia stato sospettato o accusato di un qualche abuso d'ufficio, o di avere intrattenuto relazioni sessuali con minori (e/o con equiparati dal diritto), senza invece prendere provvedimenti più efficaci per la tutela dei soggetti “deboli” e per la salvaguardia della *pax ecclesiale*<sup>67</sup>.

Ivi si rende evidente che non viene punita l'inerzia nuda e cruda, quanto piuttosto ed esclusivamente l'omissione, unica fonte – tra le due – di causalità vera e propria<sup>68</sup>.

Nondimeno bisognerà ammettere che detta lettera apostolica non avalla alcun automatismo di sorta nell'inflizione di sanzioni ai Vescovi

<sup>63</sup> Nell'omissione in modo particolare c'è un rifiuto di affrontare una data esperienza, che – per quanto deliberato o circostanziale – diventa un rifiuto della realtà e si potrebbe accusare una forma *de facto* di indifferenza rispetto al male, come suggerisce: S.D. FORD, *Sins of omission*, 88.

<sup>64</sup> Cf. N. DIÈNE, *La dynamique du principe*, 118.

<sup>65</sup> «Cette circonstance sera particulièrement à retenir lorsqu'il s'agira de traiter de ceux qui on reçu des charges et qui font preuve de négligence dans l'exercice de celles-ci»; in G. MILLOT, *La négligence*, 73. Cf. anche: J.P. PERREXX, *Théologie*, 100-109. Come d'altronde esistono diversi gradi di “indifferenza” all'ambiente ed alle persone circostanti che la rendono più o meno grave, allora possono anzi debbono ammettersi responsabilità personali di diverso grado (cf. S.D. FORD, *Sins of omission*, 12).

<sup>66</sup> Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 463; G. BONI, *Il buongoverno nella Chiesa*, 179; A. BAMBERG, «La révocation», 207: «un ministère exercé de manière inadéquate ou incorrecte [...] violation des devoirs inhérents à l'office».

<sup>67</sup> Cf. A. BAMBERG, «La révocation», 206. Come suggerito dal mondo secolare, particolarmente da quello di tradizione giuridica italiana, non si dà negligenza con la sola omissione d'una azione dovuta per ufficio, ma anche con un *modus operandi* insufficiente ed inadeguato e percepito come tale dall'agente (cf. E. ALTAVILLA, *La colpa*, I, 318; G. SABATINI, *Istituzioni di diritto penale*, 162).

<sup>68</sup> «L'inerzia non è causante, ma tale si considera l'omissione»; in E. ALTAVILLA, *La colpa*, I, 465.

ed ai loro equiparati: non saranno chiamati a rispondere a prescindere dalle circostanze proprie del caso<sup>69</sup>.

La responsabilità del Superiore dal testo del *motu proprio* risulta vicina inoltre, almeno per tematica, alla responsabilità *ex delicto* (cf. ad esempio can. 1389 §2 [1378 §2]) stando alla quale risultano perseguibili sia l'azione sia l'omissione fatta colpevolmente arrecando danno ad altri<sup>70</sup> – tenuto sempre a mente che non siamo in presenza di un crimine commesso con dolo (altrimenti vi sarebbe la possibilità prevista dalle norme codiciali di avviare una privazione dell'ufficio ex can. 196 §1: *in poenam scilicet delicti*): qui si richiede una negligenza colpevole, in modo espresso; si tratta quindi di due “momenti” diversi.

Ad ogni modo, guardando a questa specifica circostanza normativa – la negligenza – risalta ancor più la portata del m.p. *Come una madre amorevole*, giacché se vi è una contraddizione evidente nel conoscere l'entità di una cosa (il bene da tutelare o tutelato) e nell'agire in senso opposto o eterodosso rispetto a quell'entità (omettendo un'azione o agendo in modo imperfetto a tutela di quel bene)<sup>71</sup>, siamo allora di fronte ad una specie di colpevolezza (*blameworthiness*)<sup>72</sup>, almeno in astratto<sup>73</sup>, ossia una “colpa giuridica”<sup>74</sup>, perché laddove c'è un dovere giuridico d'azione e quest'ultima viene o del tutto omessa o compiuta in modo imperfetto, quasi con il medesimo effetto negativo, la violazione *ex se* pone l'agente che sa di non seguire la legge in uno stato di conoscenza pur minima degli effetti possibili di tale azione, effetti intrinsecamente anti-giuridici – anche se l'intenzione del negligente non ricerca direttamente quell'effetto dannoso<sup>75</sup>.

<sup>69</sup> Cf. F. PUIG, «La responsabilità giuridica», 720.

<sup>70</sup> Cf. G. BONI, *Il buongoverno nella Chiesa*, 208-209; H. PREE, «Responsabilità giuridica», 62 ss.; ed il contributo di: P. LOJACONO, «Repressione della pedofilia».

<sup>71</sup> Cf. M. BARNWELL, *The problem of negligent omissions*, 58 ss. L'autore porta l'esempio semplificativo quanto evocativo di una persona che per motivi di salute non dovrebbe mangiare dolci e decida di mangiarne ugualmente.

<sup>72</sup> Così ne parla: M. BARNWELL, *The problem of negligent omissions*, 1.

<sup>73</sup> Tornano in mente le parole dell'Acquinate: «ad omissionem requiritur actus voluntarius ut causa» (cf. TOMMASO D'AQUINO, *Quaestiones disputatae de malo*, 2, 1), le quali in certo modo suggeriscono l'idea di una apparente colpevolezza e volontarietà dell'omissione. Si rammenterà, ad ogni modo, ancora una volta, che il m.p. in studio non sancisce la violazione d'una legge penale, quanto piuttosto e soltanto di «obligations de service, de la déontologie liée à la charge»; in A. BAMBERG, «La révocation», 217.

<sup>74</sup> Cf. A. BORRAS, *Les sanctions*, 17; A. D'AURIA, «L'imputabilità», 138 e 140 ss.

<sup>75</sup> Cf. M. GIDI THUMALA, «La negligencia», 319. E in seguito: «los conceptos “culpa”, “omissione debita diligentiae” y “neglegentia” son, en el código de derecho canónico, jurídicamente equivalentes u significan una violación indirecta de la ley que

Soprattutto se consideriamo che la diligenza del Vescovo e degli equiparati è in forma propria uno zelo in funzione della comunione e della *portio populi Dei* che, in qualche modo, gli è affidata<sup>76</sup>. E laddove essa non ha luogo, o si dà un dolo specifico (ma non è questo il caso), oppure si parla tradizionalmente di una «inerzia psichica, di pigrizia, di disattenzione»<sup>77</sup>.

Mentre la lettera apostolica si richiama esclusivamente alla responsabilità non propriamente penale dei Superiori, fornendo comunque qualche elemento prezioso per l'interpretazione del concetto di responsabilità (con una colpa che sia solo quella effettivamente provata)<sup>78</sup> e di negligenza, volendo noi ammettere l'ipotesi di un delitto di favoreggiamento, esso sarebbe di natura esclusivamente dolosa e mai di altro tipo; e dovremmo anche ammettere che la stessa previsione penale del favoreggiamento dovrebbe per forza di cose escludere ed anzi meglio superare la negligenza prevista nella presente lettera apostolica.

### 1.2.3 Il m.p. *Vos estis lux mundi*<sup>79</sup>

L'ultimo documento cui ci riferiamo in ordine di tempo è il m.p. *Vos estis lux mundi*. La sua promulgazione era stata preceduta in ambito normativo da altri provvedimenti inerenti sempre a quest'ambito penale – e particolarmente una legge per la Città del Vaticano ed una lettera apostolica del marzo 2019<sup>80</sup>. La lettera apostolica del 26 marzo

---

produce un daño [...]. No se trata de cualquier deber, se trata del deber de cuidado»; in *Ivi*, 320. Leggiamo altrove che «non solo la pacifica convivenza esige che non si commettano delitti in modo cosciente e volontario, ma anche che ognuno ponga la debita diligenza per evitare che da un proprio comportamento possano seguire, sebbene non direttamente voluti, i medesimi effetti che potrebbero conseguire ad una condotta dolosa»; in A. D'AURIA, «L'imputabilità», 137. Si rimanda anche: a G. SOLE, *De delictis et poenis*, 14; N. DIÈNE, *La dynamique du principe*, 121 ss.

<sup>76</sup> «Al Obispo se le debe exigir toda la diligencia que requiere su función pastoral, por la responsabilidad especial que le es propia»; in M. GIDI THUMALA, «La negligencia», 333. Una diligenza dovuta che, come segnalato da alcuni autori, se omessa, si traduce praticamente in una «inobservantia recti ordinis agendi, imprudentia et imperitia»; in N. DIÈNE, *La dynamique du principe*, 120 (con numerosi riferimenti bibliografici nelle note).

<sup>77</sup> E. ALTAVILLA, *La colpa*, I, 319. E si legge più avanti che sostanzialmente «vi è un fenomeno di algidità emotivo-affettiva, perché il colorito emotivo della rappresentazione cioè della previsione di ciò che avverrà dopo l'atto posto od omissio è il grande propulsore dell'azione»; in *Ivi*, 319.

<sup>78</sup> Cf. F. PUIG, «La responsabilità giuridica», 729.

<sup>79</sup> FRANCESCO, P.P., Lettera Apostolica m.p. *Vos estis lux mundi* del 10.5.2019.

<sup>80</sup> Si fa ivi riferimento a: FRANCESCO, P.P., Legge n.CCXCVII *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*; ID., Lettera Apostolica m.p. *Sulla protezione dei minori e delle prosciate persone vulnerabili*.

2019, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, concernente appunto la tutela di minori e soggetti vulnerabili, pur non introducendo alcuna nuova legge, andava ad integrare idealmente il panorama dei provvedimenti di natura mista per la protezione di soggetti più suscettibili di determinate condotte criminali, richiedendo di essere letta insieme alla Legge n.CCXCVII dello Stato Città del Vaticano del 2019, nonché con la precedente lettera apostolica del luglio 2013<sup>81</sup>, ed infine con alcune *Linee guida* (un'istruzione), approvate *ad experimentum per triennium* sempre nel marzo 2019<sup>82</sup>.

Lo scopo, con la definizione dei modi di applicazione e/o di osservanza delle leggi precedenti<sup>83</sup>, era dichiaratamente quello di rafforzare ulteriormente il quadro istituzionale e normativo per prevenire e combattere gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili<sup>84</sup>. La preparazione del m.p. *Vos estis lux mundi*, aveva preso le mosse, oltre che dalle statuizioni precedenti, anche dall'incontro, tenuto in Vaticano nel febbraio del 2019<sup>85</sup>, sul tema della protezione dei minori nella Chiesa, forte della presenza di numerosi Cardinali, Vescovi, Superiori e membri della Curia Romana. La lettera specifica qui in studio è stata forse l'intervento di maggiore rilievo e portata a livello legislativo canonico, degno di tal nome, successivo al consesso di febbraio<sup>86</sup>.

Nel commento di natura esplicativa, a firma del Segretario del Dicastero, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sottolineava come si trattasse di una legge universale, di natura procedurale che «non tipifica nuovi reati»<sup>87</sup>. Tuttavia la questione è controversa.

Al di là del limite dichiarato della stessa promulgazione, il legislatore con essa volle comunque rivestire di una certa obbligatorietà de-

<sup>81</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., Lettera Apostolica m.p. *Ai nostri tempi*.

<sup>82</sup> Cf. CANON LAW SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, «Commentary», 6-7.

<sup>83</sup> Cf. CANON LAW SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, «Commentary», 9; R. RODRIGUEZ-OCAÑA, «El motu proprio», 830-834.

<sup>84</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., Lettera Apostolica m.p. *Sulla protezione dei minori*, proemio.

<sup>85</sup> Il consesso ebbe luogo dal 21 al 24 febbraio 2019 (cf. F.J. CAMPOS MARTÍNEZ, «Comentario», 829; P. DAL CORSO, «Gli interventi legislativi», 193; J.A. RENKEN, «Vos estis», 633-635).

<sup>86</sup> Di una certa rilevanza per la spinta alla promulgazione furono in realtà anche i fatti che interessarono la Chiesa del Cile (cf. ad esempio: D. FARES, «Francesco e lo scandalo»).

<sup>87</sup> PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, *Nota Esplicativa del m.p.*, n.1. Tuttavia, come sottolinea Sciacca, «la connessione con la materia penale è di tutta evidenza»; in ID., «Per un'armonia», 16.

terminate condotte, che di per sé stesse hanno risvolti limitrofi o, nei fatti, addirittura addentro il diritto penale. Si legge infatti nella *Nota Explicativa* che detto m.p. – in qualche modo –: a) «statuisce l'obbligo»<sup>88</sup> dei Vescovi di facilitare la recezione di segnalazioni anche sulla base delle indicazioni delle rispettive Conferenze Episcopali; b) connette a questo obbligo la possibilità di infliggere «almeno sanzioni disciplinari»<sup>89</sup>; c) «prevede il dovere del Metropolita di autodenunciarsi»<sup>90</sup> (nel senso di autoescludersi) qualora egli stesso avverta rischi di imparzialità rispetto all'indagine. Il m.p. *Vos estis lux mundi* contiene anche altre statuizioni piuttosto perentorie e non di poco conto: ad esempio la durata massima dell'indagine previa (fissata a 90 giorni)<sup>91</sup>; l'obbligo per il Metropolita di aggiornare frequentemente il Dicastero competente<sup>92</sup>; e, sempre per lo stesso Metropolita, la sollecitudine per l'adozione di misure preventive, rese necessarie eventualmente dalle circostanze<sup>93</sup>. Tutte queste ed altre disposizioni che sono contenute nel documento in studio vennero incluse al fine di costruire una sorta di struttura sicura e funzionale alla segnalazione – ed in secondo luogo alla censura – di atteggiamenti esecrabili a danno dei soggetti più vulnerabili, perpetrati da chierici.

Il ragionamento più che giusto a fondamento della lettera apostolica era il seguente: se si fosse creato un sistema certo, preciso e controllato a più livelli, il meno fallibile possibile, per la segnalazione e ricezione di queste *notitiae criminum*, sarebbe stato certamente più difficile per un Vescovo – ad esempio – inserirsi nel momento opportuno (anzi meglio più congeniale e maliziosamente proficuo) ed evitare, ad esempio, la recezione di una denuncia; oppure affrontare volontariamente in modo insufficiente una segnalazione, o ancora favoreggiare un chierico occultando ogni cosa a proposito del suo presunto delitto<sup>94</sup>.

<sup>88</sup> PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, *Nota Explicativa del m.p.*, n.2.

<sup>89</sup> PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, *Nota Explicativa del m.p.*, n.2.

<sup>90</sup> PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, *Nota Explicativa del m.p.*, n.3.

<sup>91</sup> FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 14 §2.

<sup>92</sup> FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 12 §9.

<sup>93</sup> FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 15.

<sup>94</sup> Le norme, si legge, «puntano [...] ad assicurare la fedele comunicazione delle informazioni, una prima verifica in prossimità ai luoghi dei fatti ed una gestione contrastata e condivisa delle notizie da parte delle varie autorità interessate»; in PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, *Nota Explicativa del m.p.*, n.3. È chiaro che senza un simile “regolamento” abbastanza vincolante i malintenzionati avrebbero più gioco libero nel perseguire i loro fini maliziosi (cf. anche: F.J. CAMPOS MARTÍNEZ, «Comentario», 843-844; R.D. MEDINA, «El motu proprio», 12-14), giocando ad esempio la “carta” della fonte poco attendibile: un criterio discriminante lecito ed anzi raccomandato (cf. C.J. SCICLUNA, «Delicta graviora», 112-113), ma ugualmente potenzialmente pericoloso.

La necessità, ribadita anche nell'*incipit* di «guardare con speranza verso il futuro»<sup>95</sup>, per la Chiesa stessa si è dovuta tradurre in una “bozza” *ad experimentum per triennium* – triennio alla fine del quale il *motu proprio*, ex can. 20, mantiene intatto il proprio vigore.

Nel nostro piccolo abbiamo accolto con piacere l’iniziativa del legislatore, perché evidentemente si tratta di una novità, almeno per le statuizioni intorno alla materia così delicata.

E tuttavia non si può negare che si sarebbe potuto fare qualcosa di più. La previsione di obblighi di carattere amministrativo in un ambito che, *ex se*, richiama invece il delitto ed il diritto penale, pur consistendo in un passo in avanti, pare essere un passo piuttosto corto. A nostro modo di vedere è evidente quindi che nel m.p. in esame si sia fatto riferimento ad un delitto; o, se non immediatamente ad un delitto, almeno ad una condotta delittuosa: lo dimostra sia quanto abbiamo appurato nel corso dei capitoli precedenti, ma lo suggerisce anche il linguaggio scelto nel proemio, quando si pone in relazione la condotta dell’art. 1 §1 lettera “b” con la prevenzione ed il contrasto di quei «crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli». Questo severo riferimento è stato fatto senza che la condotta delittuosa di interferenza fosse associata in modo diretto ad una sanzione penale. Banalizzando, sembrerebbe d’essere di fronte ad una norma penale, ma senza pena.

Si è trattato probabilmente di un’occasione persa che, fintanto che il testo della lettera rimarrà invariato in questo punto ed a questo proposito o almeno fino a quando non sarà sostituito da altre promulgazioni, avrà un impatto smorzato sulla condotta, sul fenomeno del favoreggiamento di delitti spregevoli – favoreggiamento che pur non essendo tipizzato espressamente, ricorre *de facto* in moltissime situazioni concrete e mantiene la sua aura di delitto, di grave illecito morale.

Nello specifico, il *Vos estis lux mundi* propone anzitutto la questione della “responsabilità” dell’autorità ecclesiastica nella interferenza o elusione delle investigazioni che si rendano necessarie nei casi di delitto contro i minori e le persone ad essi equiparate. L’autorità ecclesiastica cui fa riferimento la lettera apostolica è soggetta ad un’ampia estensione<sup>96</sup>: si intende infatti sia un Cardinale, un Patriarca, Vescovo, Legato etc.; sia un chierico con incarichi di governo pastorale (nelle Chiese particolari come, ad esempio, nelle realtà ad esse equiparate); quanto chierici incaricati del governo pastorale nelle prelature personali; infine i

<sup>95</sup> FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, proemio.

<sup>96</sup> «[...] concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il popolo cristiano»; in FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, proemio.

Moderatori Supremi di Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica di diritto pontificio, così come i Moderatori delle realtà monasteriali *sui iuris*<sup>97</sup>.

Il riferimento alle condotte illecite è poi sempre riferito ai soggetti con specifica dignità ecclesiastica (ad esempio Nunzi apostolici, Vescovi, Legati pontifici)<sup>98</sup>, indicati come autorità ecclesiastica del caso; oppure ai fatti commessi *durante munere*, in presenza di specifiche condizioni<sup>99</sup>.

L'obbligo di facilitare la segnalazione di delitti odiosi come quelli degli abusi è ovviamente finalizzato ad un intervento più tempestivo ed efficace della giustizia ecclesiastica, in contrapposizione ad una tendenziale gestione poco trasparente delle medesime questioni, affermatasi nel corso degli anni passati<sup>100</sup>. Come pure viene ribadito l'obbligo di assistenza alle vittime ed ai loro rispettivi familiari<sup>101</sup>.

Connesso all'obbligo di facilitare la segnalazione, secondo l'art. 3 §2 del documento, ci sarebbe pure quello di denunciare qualsiasi fatto degno di attenzione, purché fondato. Questa appare una importante novità, soprattutto osservando come prima mancasse una simile disposizione<sup>102</sup>. Così, vediamo, tutti chierici ed i membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica sarebbero obbligati a denunciare ogniqualvolta in possesso di informazioni certe su un delitto tra quelli previsti, nonché ogniqualvolta essi stessi sospettassero di un simile fatto avvenuto<sup>103</sup>. Questa disposizione è chiaramente ereditata dalla

---

<sup>97</sup> Astigueta nel suo commento sottolinea con una certa perplessità – che facciamo anche nostra – come, oltre gli Istituti e Società di diritto diocesano, siano nei fatti esclusi anche i Provinciali nonché i Superiori che non siano Superiori Maggiori. Quelli dei Monasteri *sui iuris* invece sono inclusi (cf. ID., «Lettura», 529).

<sup>98</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 6-a.

<sup>99</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 6-b-c-d; F.J. CAMPOS MARTÍNEZ, «Comentario», 831.

<sup>100</sup> Una novità rispetto al *regimen* precedente, perché si può osservare una certa stabilità del meccanismo (cf. art. 2 §1 del m.p.): J.A. RENKEN, «Vos estis», 644-645.

<sup>101</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 5.

<sup>102</sup> Camponi invece ha sostiene che un simile «obbligo» sarebbe sempre esistito ex can. 1395 §2 (cf. ID., *La tutela penale*, 43 ss.). Noi però fatichiamo a capire come sia giunto a questa perentoria conclusione.

<sup>103</sup> «[...] il Motu proprio obbliga tutti i chierici, i religiosi e le religiose, a segnalare alle competenti Autorità ecclesiastiche gli abusi di cui vengano a conoscenza»; in SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, *Comunicato 9.5.2019*. Similmente nel commento apparso sull'Osservatore Romano lo stesso giorno del m.p., a firma di: A. TORNIELLI, «Nuove norme».



Legge n.CCXC VII per la Città del Vaticano, che dispone l'obbligo di denuncia all'art. 3, in capo ai funzionari della Curia e dello Stato<sup>104</sup>, coniugato al §2 ad una sanzione economica o ad un periodo di detenzione in caso di omissione<sup>105</sup>. Simile obbligo appare trasposto nel m.p. del 2019, con una grave mancanza: si avverte cioè pericolosamente la poca forza della disposizione nel *Vos estis lux mundi*, perché non è connessa in modo espresso ad alcuna pena o sanzione<sup>106</sup>.

Da un lato quindi si avrebbe il dovere di denunciare, dall'altro nessuna misura a rafforzare e tutelare questo obbligo così gravoso. Ma allora ci si domanda se davvero possa esistere quest'obbligo in concreto<sup>107</sup>.

Senza dubbio più interessante è il modo concreto, pratico, materiale in cui, stante il documento pontificio, si possa verificare quella interferenza di cui sopra. Già il solo termine scelto, «interferenza»<sup>108</sup>, appunto, rimanda nell'immaginario ad un concetto che abbiamo imparato a conoscere nelle pagine e nelle sezioni precedenti del presente studio: l'intralcio, l'ostacolo, l'atto positivo<sup>109</sup>, in qualche modo contrario non solo all'idea astratta di giustizia ma anche all'amministrazione pratica della giustizia stessa. Questa interferenza può esser commessa, secondo il testo del m.p., solo dai soggetti espressamente menzionati all'art. 6: Cardinali, Vescovi, equiparati, chierici etc.

Nella lettura data da alcuni autori, qui si troverebbero elementi sufficienti per affermare che il *Vos estis lux mundi* tratti di un nuovo delitto tipizzato, a partire da una diversa applicazione del can. 1378 – ove l'abuso di autorità o la negligenza comportano danno a terzi – così che il soggetto agente con dolo si renda colpevole, nei fatti, di un'azione od omissione volta a preservare il reo dal processo; o almeno indirizzata ad impedire l'accertamento della verità processuale<sup>110</sup>. Il riferimento è chiaramente al procedimento canonico; e vi è pure un riferimento alle leggi statali, anche se vi è un dubbio sul fatto

<sup>104</sup> L'art. 3 §1 parla di un «pubblico ufficiale».

<sup>105</sup> Si veda anche il commento alla normativa in: G. NUÑEZ, «Nueva regulación».

<sup>106</sup> A tal proposito sarebbe tornato utile uno studio dei dati dei Dicasteri competenti a trattare simili casi.

<sup>107</sup> Cf. M. CARNÌ, *La responsabilità civile*, 80.

<sup>108</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 1 §1 b.

<sup>109</sup> Ayala Partida non esita a definire l'interferenza come atto strettamente positivo; in EAD., «El principio de subsidiaridad», 138.

<sup>110</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, «Lettura», 530-531; F.J. CAMPOS MARTÍNEZ, «Comentario», 834-835; P. DAL CORSO, «Gli interventi legislativi», 204-206.

che il *Vos estis lux mundi* possa effettivamente richiamarsi con la stessa categoricità anche ai procedimenti delle sedi civili<sup>111</sup>.

D'altro canto il testo del *motu proprio* dice espressamente che le condotte di interferenza possono riguardare sia le indagini civili che quelle canoniche<sup>112</sup>. Da quest'ultimo punto di vista, almeno in prospettiva a noi

---

<sup>111</sup> Secondo quanto riportato da Medina, questa promulgazione in qualche modo stabilisce l'obbligo a collaborare con l'autorità civile; altrove lo stesso Medina sostiene che però più che di un obbligo si tratterebbe di un'autorizzazione affinché detta collaborazione abbia luogo senza troppe remore delle autorità ecclesiastiche (cf. ID., «El motu proprio», 21). Così anche in: R. RODRIGUEZ-OCAÑA, «El motu proprio», 876-878. Nel parere della canonista Franck, si tratterebbe di un obbligo ex art. 19 dello stesso m.p. (cf. EAD., «El tratamiento de los delitos», 94). Similmente in Daly, (cf. ID., «Vos estis», 148), anche se questi non parla espressamente di dovere. Altrove, insieme all'opportunità di leggere in modo restrittivo la norma dell'art. 19 di modo che essa sancisca una collaborazione atta allo svolgimento degli accertamenti delle sedi competenti, per contro si sottolinea pure l'ambiguità insita nel testo del m.p., che parrebbe suggerire non solo una fedele aderenza ai disposti delle normative secolari, ma addirittura una loro prevalenza su quelle canoniche (cf. G. COMOTTI, «I delitti contra sextum», 266 ss.), a detrimento dell'integrità del giudizio canonico e dei diritti dei fedeli (cf. P. DAL CORSO, «Gli interventi legislativi», 211-212), nonché in aperto contrasto col disposto del can. 22 del CIC vigente. D'altro canto nel contesto concordatario italiano notiamo come sia il Concordato del 1929 (art. 8) sia la sua ultima revisione del 1984 (art. 2) prevedessero per l'autorità civile l'impegno ad informare le autorità competenti ecclesiastiche di qualsiasi procedimento penale a carico di ecclesiastici; che possa allora richiedersi questo impegno anche dalla prospettiva canonica? (cf. C. GENTILE, *I delicta graviora*, 179 ss.). Un'indicazione abbastanza decisa a proposito di questa collaborazione con l'autorità statale la si trovava in precedenza nel documento della Conferenza Episcopale d'Irlanda del 1996 (cf. IRISH CATHOLIC BISHOPS' ADVISORY COMMITTEE ON CHILD SEXUAL ABUSE, *Child sexual abuse*, 21 – redatto con l'ausilio di molti esperti laici, enti civili e dipartimenti di Stato; si suggerisce anche l'articolo di: D. Ó CATHÁIN, «When a priest», 367 ss.); nonché, successivamente al m.p. del 2001, nelle norme per la Chiesa statunitense del 2002 (cf. T.J. GREEN, «Clerical sexual abuse», 386). La questione inoltre potrebbe generare equivoci in entrambe le sfere di competenze (ecclesiastica e civile) ad esempio sulla inviolabilità del sigillo sacramentale che, in alcuni ordinamenti statali, potrebbe essere messo a rischio dalle pretese dell'autorità giudiziaria civile, in strettissima osservanza delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria ed in piena violazione delle norme canoniche sul sigillo sacramentale (si rimanda alla riflessione di Mbadiwe Osuala sul regime vigente in Inghilterra e Galles, biasimando, però, alcune conclusioni ambigue sulla possibilità di un ammorbidimento delle norme circa la riservatezza connessa all'esercizio del ministero: ID., «Sigilo sacramental», 231 ss.; cf. anche: R. PALOMINO LOZANO, «Sigilo», 769 ss.). Per altre problematiche che potrebbero sorgere da queste «spinte» incerte della legislazione, come ad esempio eccessive e gratuite diffusi di informazioni riservate, si rimanda invece ai contributi di: D. CITO, «Trasparenza»; D.G. ASTIGUETA, «Trasparenza». Si veda anche il contributo di: R. TORFS, «Gli abusi su minori», 157 ss.

<sup>112</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 1 §1 b.

più vicina, prima del presente documento, la Conferenza Episcopale Italiana nel 2014 aveva ribadito l'importanza della collaborazione con le autorità civili, senza mai però affermarne una necessità e tantomeno un obbligo di sorta<sup>113</sup>.

Ora, tornando all'interferenza in sé, le suggestioni sul piano etimologico legate all'interferire ed all'elusione di cui parla la lettera apostolica possono certamente scatenare la fantasia di una persona qualunque<sup>114</sup>; ma un giurista deve prestare piuttosto attenzione al contesto in cui viene utilizzata questa terminologia. Vale infatti la pena, in primo luogo, interpretare il *motu proprio* con le parole dello stesso documento: il bene protetto dal *Vos estis lux mundi* non è in sé la procedura di inflizione delle pene, non è una personalizzazione dell'amministrazione della giustizia, bensì, in un'ottica generale, la dignità delle persone coinvolte nei delitti menzionati, la *dignitas filiorum Dei*<sup>115</sup> (cf. can. 221), tal che, attraverso la fattispecie del favoreggiamento e la tutela esercitata per mezzo di essa primariamente sul procedimento penale, sul perseguimento del reo, non si mancherebbe tuttavia, in modo meno immediato, di proteggere ciò che giustifica quella stessa tutela, ossia la persona umana in un'ottica antropologica ed escatologica cristiana.

Simile interferenza si connoterebbe come un atto volontario, come una ostruzione intenzionale, una «condotta ostativa»<sup>116</sup>, che potrebbe anche collimare col più generico delitto di abuso di ufficio (previsto sia nel CIC latino sia nel CCEO)<sup>117</sup> – facile tornare con la mente al *Come una madre amorevole* – ma abbiamo osservato che sono in gioco cate-

<sup>113</sup> Cf. CONF. EPISCOPALE ITALIANA, *Linee guida per i casi di abuso*, 15-17. Certamente il documento citato non avrebbe potuto normare un onere, data la natura delle stesse *Linee guida*; e tuttavia è interessante notare come manchi un riferimento a quella categoria.

<sup>114</sup> L'interferenza, prestata al linguaggio comune dall'ambito della scienza fisica, evoca una sovrapposizione tra moti, che si conclude spessissimo con un'elisione, con una distruzione totale o parziale delle realtà in gioco; si rimanda genericamente a: M. CORTELLAZZO – P. ZOLLI, «Inferire (Interferenza)», 800 (con rimandi *in loco* ad altri studi ed attestazioni etimologiche). Si dà dunque l'idea di un reale “impaccio” dagli effetti devastanti o gravissimi, un moto opposto al senso retto dell'azione dell'autorità coinvolta o che deve essere coinvolta.

<sup>115</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, proemio. Cf. anche: M.I. FRANCK, «El tratamiento de los delitos», 79-81; I.M. HOYOS CASTAÑEDA, «Vos estis lux mundi», 179-183.

<sup>116</sup> Cf. G. COMOTTI, «I delitti contra sextum», 259.

<sup>117</sup> Cf. J.A. RENKEN, «Vos estis», 643.

gorie differenti<sup>118</sup>. Ancora una volta sottolineiamo che la gratuità del favoreggiamento ne significa la ulteriore gravità. E la gravità della “circostanza” della materia risulta infine anche dall’obbligo, per il Metropolita competente, di segnalare la stessa al Nunzio Apostolico, anche nel caso in cui l’accusa mossa ad un Vescovo (ed equiparati) dovesse risultare infondata, secondo l’art. 10 del m.p. *Vos estis lux mundi*<sup>119</sup>.

Cosa vuol proteggere, infine, il disposto del m.p. in esame? L’entità e l’oggetto della protezione normativa si ricaveranno dalle condotte censurate. Sempre l’art. 1 §1, infatti, fornisce la risposta più verosimile – per quanto implicita – alla lettera “b”:

[saranno punite quelle] condotte poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti [sopra menzionati].

In pratica – momentanea – conclusione, questo significa che il problema principale cui sembra guardare il legislatore è anzitutto quello consistente nella prima violazione, ossia nel *bonum* violato, offeso dal primo delinquente nel delitto principale: particolarmente la dignità violata (per lo più nella sfera sessuale) di «minori» e «persone vulnerabili»<sup>120</sup>. In ragione di questa ferita, di questo *vulnus* avrà senso l’azione successiva che si articolerà sia nella persecuzione normale del primo delinquente secondo la sua imputabilità; sia nella persecuzione (seppure di dubbia natura, stante il testo del *Vos estis lux mundi*) almeno disciplinare dell’agente postumo, intervenuto a sostegno del primo delinquente.

Si può parlare di favoreggiamento? Si può allora dire che con questo documento *motu proprio* il legislatore ammetta una sorta di bene impersonale dell’amministrazione della giustizia? Ed ancora: si può, osservando i delitti specifici indicati, pensare che il legislatore voglia limitare questa speciale tutela dell’art. 1 §1 ai soli casi inclusi nel testo m.p.? E se sì, o se no, con quali implicazioni?

Queste domande – che costituiscono il giro di boa, per così dire, del nostro lavoro, meriteranno una risposta ampia in seguito.

<sup>118</sup> Daly nel suo commento al m.p. sostiene anzi che il merito del *Vos estis lux mundi* stia pure nell’aver rimosso «any doubt about the application of this canon [1389] concerning sexual abuse cases»; in ID., «Vos estis», 148.

<sup>119</sup> Cf. C. WOODEN, «Official looks at meaning»; B. DALY, «Vos estis», 158; D. THOMAS, «Vos estis», 95.

<sup>120</sup> Secondo gli effetti della terminologia scelta nel testo in studio; cf. FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 1 §2.

### 1.3 *La revisione del libro VI nel 2021: novità*

Il 23 maggio 2021 il legislatore ha promulgato, con il m.p. *Pascite gregem Dei*<sup>121</sup>, il nuovo testo revisionato del *liber VI* del *Codex Iuris Canonici*, apportando modifiche sostanziali al diritto penale canonico ereditato, dopo il Concilio Vaticano II, dall'edizione codiciale del 1983<sup>122</sup>. Circa la normativa sulla partecipazione al delitto – solitamente vicina a quella sul favoreggiamento – non ci sono state variazioni o modifiche meritevoli di attenzione. E, però, venuta a galla qualche novità, che merita quantomeno uno sguardo non superficiale.

Il can. 1371 §6 sancisce che «chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica» dovrà essere punito a norma del can. 1336 §§2-4 con pene che vanno dall'ingiunzione di dimora, alla proibizione di indossare l'abito, fino alla più severa privazione. Questa menzione costituisce una novità non da poco, laddove ribadisce un obbligo personale – solitamente legato ad un ufficio – e non lo enuncia soltanto come un dovere connesso con un'omissione grave o una negligenza grave, bensì lo dichiara soggetto a una protezione penale, prevedendo pene concrete necessarie, sottraendo così la valutazione alla libera discrezione del giudicante.

Inoltre sembra spontanea la lettura combinata con il nuovo can. 1378 §2, nel quale il legislatore rivendica la punibilità di «chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico», sempre con le pene previste al can. 1336 §§2-4<sup>123</sup>; aggiungendo l'obbligo alla riparazione di eventuali danni. Pure questa è cosa decisamente nuova nel panorama penale canonico, perché la disposizione normativa va in questo modo a qualificare, per volontà del legislatore, quale atto di grave negligenza, quasi come un delitto doloso, un atteggiamento tendenzialmente negligente o tutt'al più negativo<sup>124</sup>.

---

<sup>121</sup> In vigore dall'8.12.2021, promulgato a mezzo della pubblicazione sull'*Osservatore Romano*. Si rimanda anche alla lettura di: F. COCCOPALMERIO, «La riforma del libro VI».

<sup>122</sup> La revisione iniziò nel lontano 2008 (cf. P.C.C.I.C.R., *Schema recognitionis*, 317-320).

<sup>123</sup> È qui per noi evidente un certo richiamo al m.p. *Come una madre amorevole*, di cui poco sopra.

<sup>124</sup> Certamente il *damnum* è di facile percezione ed accertamento, soprattutto se di carattere materiale; diversamente lo scandalo, che sembra rimandato – come da prassi secolare ecclesiastica – nella sua valutazione al giudizio del Superiore competente, beninteso che la questione dell'entità di detto scandalo non è cosa nuova: già durante i lavori preparatori del CIC del 1983, era venuta fuori la tendenziale problematicità di questo argomento (cf. ad esempio: J. PROVOST, «Revision», 148-149). Dovendo però

Ora ci si domanda se tutto ciò possa comunque, in qualche modo, avvicinarci alla condotta delittiva di favoreggiamento. A tal proposito possiamo, osservando il can. 1371, annotare quanto segue.

In primo luogo viene enunciata la condizione principale per l'applicazione del can. 1371 §6, ossia che vi sia stata una *notitia de delicto*. Il delitto di favoreggiamento – così come studiato fino a questo punto – richiede che il soggetto favoreggiatore agisca dopo un delitto di cui abbia sufficiente coscienza<sup>125</sup>: evidentemente la *notitia de delicto* in sé non può corrispondere in modo sufficiente al requisito necessario per la condotta favoreggiatrice, giacché, essa costituisce – con uno sguardo alle codificazioni italiane – una “rappresentazione” non inverosimile di un fatto, che abbia o meno autori noti, da cui risulti possibile una violazione in ambito penale<sup>126</sup>. Mentre il dolo del favoreggiatore si alimenta della coscienza minima circa il delitto precedente, ossia esiste grazie alla convinzione insita nella mente del favoreggiatore di operare in relazione ad un delitto<sup>127</sup> – scienza che molto difficilmente sarebbe sufficiente nel caso di una semplice *notitia*, la quale tutt'al più potrebbe scatenare un sospetto. Se dunque manca questa coscienza di un delitto nulla può darsi oltre il sospetto, il quale *ex se* non può giustificare un dolo, ma tutt'al più una grave negligenza nell'accertare la verità relativa al sospetto medesimo; negligenza che già trova una definizione ed una punizione.

Notiamo inoltre che il delitto di favoreggiamento tende, solitamente, a proteggere l'amministrazione della giustizia e l'apparato tecnico di cui essa si serve; mentre la *ratio* delle disposizioni in materia di *notitia criminis* o *de delicto* è primariamente quella della protezione dell'acquisizione della notizia stessa.

---

soprattutto sancire e prescrivere un differente trattamento di alcuni atteggiamenti di fronte la comunità ecclesiale, ci saremmo aspettati dal testo scritto una maggiore chiarezza a monte di questa prescrizione: qual è il confine della negligenza con il caso prospettato dal can. 1378 §2? Qui sorge spontaneo un sentimento quasi di delusione, perché le attese create con il già menzionato m.p. *Vos estis lux mundi* avrebbero potuto trovare un qualche epilogo più concreto nel nuovo testo del *liber VI*; mentre allo stato attuale siamo costretti ad annotare come non solo questo auspicabile passaggio non sia avvenuto; bensì come addirittura sembra si sia solo creato qualche ulteriore dubbio in materia penale. Lungi da chi scrive l'intenzione di voler etichettare come insufficiente un lavoro durato anni; ma è cosa piuttosto evidente che se proprio non si può parlare di insufficienza neppure si può sostenere un sostanziale passo avanti della normativa canonica.

<sup>125</sup> Cf. ad esempio: G. BORTOLOTTI, «I delitti accessori», 165: «la scienza [del delitto precedente] basta che sia soltanto elementare, superficiale».

<sup>126</sup> Si vedano gli artt. 330 ss. del codice di procedura penale italiano.

<sup>127</sup> Cf. G. BORTOLOTTI, «I delitti accessori», 166.

In secondo luogo notiamo come il destinatario di tale norma sia solo colui che *teneatur* alla comunicazione, ossia un soggetto in capo al quale verta una precisa *obligatio*, un obbligo specifico. Il favoreggiamento, invece, consta di un requisito fondamentale: il favoreggiatore deve essere libero di agire a favore della giustizia oppure contro di essa. Il vincolo costituito dal dovere di raccogliere la denuncia o di comunicarla al Superiore competente – sempre guardando alla normativa procedurale penale secolare – viene a generare, in caso di omissione o adempimento insufficiente o ritardo nell’adempimento<sup>128</sup> (anche di natura dolosa), “soltanto” ad esempio un reato di omessa denuncia<sup>129</sup>. Tuttavia questa tipologia di delitto non esclude *ex se* la possibilità di concorrere nel delitto di favoreggiamento<sup>130</sup>.

In terzo luogo il can. 1371 §6 sembra suggerire che questo obbligo sia connesso intimamente con il *munus* esercitato dal reo: viene da domandarsi allora se questa censurabilità canonica possa riguardare solamente le condotte descritte limitatamente alle *notitiae* di delitti “ricevute”, avute, acquisite in funzione dell’ufficio svolto. Così infatti appare essere orientata la normativa penale italiana<sup>131</sup>.

Quanto qui appena velocemente esposto indurrebbe a scartare la possibilità di intravedere nel disposto del nuovo canone anche un rimando al delitto di favoreggiamento, giacché quest’ulteriore fattispecie rimarrebbe solo una possibilità ulteriore rispetto alla condotta censurata dal can. 1371 §6 e, dunque, non verrebbe ad essere assorbita in modo totale né tantomeno completo dalla nuova previsione codiciale.

#### 1.4 *Il caso del can. 1372*

Merita una sezione a parte lo sguardo che dedicheremo, ora, al canone 1372 del Codice vigente, per ragioni che cercheremo di condividere con il lettore.

La storia di questo canone, che fino all’ultima riforma del 2021 corrispondeva al can. 1375<sup>132</sup>, comincia da lontano ed ha tra le sue

<sup>128</sup> Così ad esempio l’art. 347 cm.2-bis del codice procedurale penale italiano sancisce l’obbligo a, determinate condizioni, di effettuare la comunicazione entro 48 ore.

<sup>129</sup> Cf. CASS. PEN., 31.10.2018, 18.

<sup>130</sup> Cf. l’art. 361 del codice penale italiano.

<sup>131</sup> «[...] un reato di cui ha avuto notizia *nell’esercizio o a causa* delle sue funzioni»; in art. 361 del codice penale italiano; [il corsivo è nostro].

<sup>132</sup> La corrispondenza non era però assoluta, poiché il vecchio testo era sprovvisto dei due numeri di cui oggi è munito, uno sull’impedimento della potestà o del ministero (cf. n.1) e l’altro sull’impedimento dell’elezione (cf. n.2).

fonti alcuni canoni del vecchio *Codex* del 1917 (cf. cann. 2337; 2345; 2346; 2390), nel titolo sui delitti contro *auctoritates, personas* e *res ecclesiastiche*<sup>133</sup>, i quali descrivevano minuziosamente numerose condotte, e che furono riuniti e in qualche modo “sintetizzati” nell’unico canone in esame<sup>134</sup>.

Il disposto del can. 1372, nel titolo sui delitti contro le autorità ecclesiastiche e l’esercizio degli incarichi, punisce, nella sua formulazione odierna – come pure in quelle precedentemente presenti (anche cioè in seno al cammino di revisione della Commissione Pontificia) – ogni azione che sia volta ad ostacolare «la libertà del ministero o l’esercizio della potestà ecclesiastica» (cf. n.1), oltre all’uso dei beni ecclesiastici o al terrore usato per vessare un’autorità perché desista dalle sue funzioni di potestà o ministero (cf. n.2). Tutte le condotte dei vecchi canoni alla base di questo presente vennero dunque riassunte nell’impedimento così indicato, venendo meno molte peculiarità dei delitti precedenti. Tutte eccetto quella di appellarsi ad un’autorità civile contro quella ecclesiastica<sup>135</sup>.

Risulta, ora, quantomeno interessante osservare questo disposto, dal momento che, come letto in più occasioni, l’idea del favoreggiamento si associa nel momento pratico proprio a quella di un impedimento, di un ostacolo della potestà ecclesiastica, che si vede intralciata nelle sue funzioni – e questo è innegabile: a prescindere, cioè, dal significato che si vorrà dare a questo intralcio, esso è comunque tale. Ci si domanda allora in che modo possa leggersi questo can. 1372 n.1 dopo la promulgazione del *Vos estis lux mundi* e, comunque, consci dell’analisi del delitto di favoreggiamento fino a qui compiuta.

Notiamo come indubbiamente ci sia una somiglianza molto forte proprio nell’atto pratico che caratterizza sia il delitto del can. 1372 n.1 sia il delitto di favoreggiamento: l’intralcio alla giustizia<sup>136</sup>. Si potrebbe anzi dire che la formulazione del can. 1372 n.1 sia tale da poter includere, volendo, anche le condotte di favoreggiamento: i favoreggiatori infatti sono coloro che, con la propria opera, vanno ad incidere su «l’esercizio della potestà ecclesiastica». Anche la collocazione del canone, la stessa

<sup>133</sup> Il citato can. 2390 invece era incluso nel titolo XVIII: *De delictis in collatione, suspensione et dimissione dignitatum, officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum*.

<sup>134</sup> Cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum “De Iure Poenali” (Sessio VI)*, 417 e 426; T. CZARNOCKI, *La tutela penale delle autorità*, 118 ss.;

<sup>135</sup> Cf. T. CZARNOCKI, *La tutela penale delle autorità*, 122.

<sup>136</sup> Il canone serviva e serve a sintetizzare tutti quegli atteggiamenti, «sulla base del denominatore comune di comportamenti criminosi, che tendevano ad ostacolare l’esercizio delle funzioni ecclesiastiche ai fini di renderle inefficaci»; in T. CZARNOCKI, *La tutela penale delle autorità*, 118. Cf. anche: A. MARZOA, «Can. 1375», 518.



– pressappoco – che nel *Codex* del 1917, tra i delitti contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio del loro incarico, sembra avvalorare questa tesi. Nondimeno la necessità della punizione senza apparenti alternative (*puniantur*) sottolinea la gravità del delitto<sup>137</sup>.

Ci si domanderà, allora, perché non abbracciare direttamente questa idea, questa ipotesi, invece di ricorrere alla fattispecie del favoreggiamento.

Il canone in questione, in realtà, presenta alcune problematicità.

Un primo limite del can. 1372 n.1 sta appunto proprio nella sua genericità, ovverosia nel bacino ampissimo di condotte che ricadrebbero nelle circostanze previste dal testo stesso. Questo difetto del canone era presente sin dalla sua prima formulazione, nello *Schema* preventivo del marzo 1968, al can. 78 §1<sup>138</sup>; e venne pure segnalato in sede di revisione, partendo dal fatto che la pena giusta cui faceva riferimento il testo restava troppo vaga rispetto alle molteplici possibili sfumature delle condotte censurate (dalla sepoltura ecclesiastica illegittima alla cospirazione)<sup>139</sup>, in potenza, dal canone, a scapito del principio di proporzionalità e della certezza – e giustizia – della pena<sup>140</sup>. Un testo del genere poteva – come, del resto, può – includere l'impedimento posto all'esecuzione di una sentenza del giudice, l'impedimento posto all'esecuzione di una pena canonica, l'intralcio posto al trasferimento di ufficio<sup>141</sup> etc. Ad ogni modo, queste osservazioni fatte riguardo le criticità della formula adottata rimasero però pressoché inascoltate, come si può osservare anche nelle successive stesure del testo, poiché sopravvisse sempre quel riferimento generale e, diremo, generico, impreciso alle condotte di impedimento (di libertà ministeriale, esercizio della potestà etc.)<sup>142</sup>. Ancora oggi il can. 1372 manca di quella esattezza terminologica richiesta in sede di riforma<sup>143</sup>.

<sup>137</sup> Questa necessità è sorta con l'ultima riforma del libro VI del *Codex*, dacché prima il can. 1375 affermava solo che i rei potevano esser puniti con una congrua pena (potevano e non "dovevano").

<sup>138</sup> Cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio VI)*, 426.

<sup>139</sup> Cf. ad esempio F.A. LIUZZI, *Commentarius in singulis delictis*, 35-40 e 143-154.

<sup>140</sup> Si vedano in questo senso le *adnotationes* del consultore Pašek (cf. P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio VI)*, 453).

<sup>141</sup> Cf. ad esempio: G. SOLE, *De delictis*, 271-272; T. CZARNOCKI, *La tutela penale delle autorità*, 84, F.A. LIUZZI, *Commentarius in singulis delictis*.

<sup>142</sup> Si rimanda agli schemi in: P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio VII)*, 122; ID., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio VIII)*, 426; ID., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio IX)*, 155; ID., *Coetus Studii "De Iure Poenali" (Pars II)*, 357.

<sup>143</sup> «[...] la norma non specifica quando e come si ostacola il libero esercizio. Lo lascia al giudizio di coloro che devono svolgere l'azione criminale, il giudice e l'ordi-

In secondo luogo, problema di minor peso ma degno di menzione, il can. 2337 (oggi can. 1373), tra le fonti dirette del can. 1372, indicava che solo i parroci ed i sacerdoti potevano porre un ostacolo all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, quella dell'Ordinario, ed inoltre a mezzo di specifiche condotte, lontane dal nostro favoreggiamento<sup>144</sup>. Quindi solo alcuni individui potevano, in teoria, dare un impedimento all'autorità ecclesiastica; mentre, realisticamente, chiunque potrebbe ostacolare il corso dell'esercizio dell'autorità ecclesiastica. Anche la menzione dei cooperatori di questo delitto (*qui partem habent*), aggiunta in seguito da Pio XII alla disposizione codiciale, non indica se si faccia riferimento ai soli chierici o meno<sup>145</sup>. Quindi si tratterebbe di una specificazione implicita presente nella normativa canonica di indole generale.

Un altro limite importante è che, con riferimento all'esercizio della proprietà sui beni, «in tutti i casi [...] viene richiesto il conseguimento dello scopo»<sup>146</sup> (così ad esempio per l'applicazione del can. 2334)<sup>147</sup> perché sia legittimata la reazione penale. Il perché ciò costituisca un limite lo vedremo meglio più avanti, esaminando la possibilità di un favoreggiamento tentato. Questo costituisce infatti un discrimine importante rispetto alla natura del delitto: solo i delitti di effetto o anche gli altri potrebbero essere perseguiti? E che dire del favoreggiamento?

Poco conta infine, in realtà, che il delitto del vecchio canone richiedesse il dolo specifico per l'azione delittuosa la quale «doveva essere fatta *ad impedimentum exercitium ecclesiasticae iurisdictionem*»<sup>148</sup>, ossia elemento analogo al favoreggiamento: anzitutto perché non si fa riferimento alcuno ad un delitto previo; inoltre perché simile azione doveva essere «promossa in proprio favore»<sup>149</sup>, mentre il favoreggiatore agisce a favore del delinquente e non suo proprio. Anzi l'azione per sé esclude proprio questo delitto. Trovandoci di fronte a questo discrimine, quindi, un Vescovo che ostacolasse un'indagine a suo carico certamente impedirebbe la giurisdizione ecclesiastica, ma non potrebbe chiamarsi quale

---

nario, i quali quindi devono vagliar caso per caso»; in G.C. MOSCATTINI, *Iter storico-giuridico dei delitti*, 180.

<sup>144</sup> Can. 2337 § 1: «[...] turbas ciere [...], subscriptiones promovere, populum sermone aut scriptis excitare aliaque similia agere». Cf. anche: T. CZARNOCKI, *La tutela penale delle autorità*, 83 ss.; F.A. LIUZZI, *Commentarius in singulis delictis*, 106 ss.

<sup>145</sup> Cf. SACRA CONGR. CONCILII, Decreto *Catholica Ecclesia*, 602.

<sup>146</sup> T. CZARNOCKI, *La tutela penale delle autorità*, 120.

<sup>147</sup> Cf. SACRA CONGR. CONSISTORIALIS, Declaratio, 80; SACRA CONGR. CONCILII, Declaratio, 401; C. SARTORI, *Enchiridion Canonicum*, 312.

<sup>148</sup> G.C. MOSCATTINI, *Iter storico-giuridico dei delitti*, 63.

<sup>149</sup> G.C. MOSCATTINI, *Iter storico-giuridico dei delitti*, 63.

favoreggiatore, perché agirebbe per suo diretto favore. Un caso che esulerebbe da tal canone è, ad esempio, quello di un Superiore religioso che agisse per occultare le prove di un gravissimo furto operato da un religioso della sua medesima congregazione, senza però riuscirvi: poiché si vanifica il tentativo dell'impedimento, anche se il Superiore ha agito non a proprio vantaggio ma per coprire il suo sottoposto – quindi come farebbe un qualunque favoreggiatore – questo atteggiamento non ricadrebbe sotto il disposto del can. 1372; tutt'al più si potrebbe perseguire, però, il Superiore in base alla fattispecie del favoreggiamento.

## 2. Disciplina ecclesiastica e favoreggiamento

Una parte di questo lavoro deve ora necessariamente affrontare il tema dell'utilizzo della fattispecie penale del favoreggiamento nell'ambito della disciplina ecclesiastica.

Pur non esistendo ad oggi una norma specifica che renda possibile il ricorso a detta categoria di delitto, tuttavia sembra di poter affermare che lo studio di una fattispecie in qualche modo e misura sempre presente nella vita della Chiesa non possa esimersi, per ragioni di completezza, dall'analizzare la fattibilità, la realizzabilità in termini ampi di una restaurazione di detta fattispecie; o di una reintroduzione con modifiche sostanziali. Va da sé che l'ambito di riferimento sarà necessariamente quello penale canonico.

Abbiamo liberamente scelto due ambiti di possibile applicazione, sia in relazione alla materia dei medesimi sia considerando la portata sociale (scandalo e valenza ecclesiale) dei tristi fenomeni ad essi connessi.

### 2.1 *Questioni attuali*

#### 2.1.1 Gli abusi sessuali

Il fenomeno dei così detti abusi – ai danni di soggetti di minore età, di quelli ritenuti incapaci o deboli per natura e di quelli “vulnerabili” – è esploso pubblicamente come un caso nella vita della Chiesa con riferimento agli soprattutto gli anni '70-'80 del XX secolo<sup>150</sup> – mentre nella sensibilità secolare solo alla fine del XIX secolo<sup>151</sup>. Questo non vuole

---

<sup>150</sup> Cf. ad esempio: T.J. GREEN, «Clerical sexual abuse», 367; N. LÜDECKE, «Le violenze», 470-472; P. STEINFELS, *A people adrift*, 46, dove l'autore parla in modo suggestivo di «dark ages of sexual abuse».

<sup>151</sup> Il merito della “novità” della materia degli abusi in ambienti civili è da rimandare alla medicina legale di fine 1800, particolarmente francese, come segnalano sia: K. DEMASURE, «Pedofilie», 139; sia: M.J. THIEL, *L'Eglise catholique*, 42-47. Prima, in-

significare però in alcun modo che si tratti di una triste esclusiva cattolica<sup>152</sup>; o che prima non vi fossero esperienze di simile o più grave entità a segnare la vita della comunità ecclesiale<sup>153</sup>; ma è innegabile che l'*exploit* avuto a seguito di numerosi *reportage* mediatici, in quel periodo e negli anni successivi, abbia segnato una sorta di ideale e decisivo – per quanto odioso – punto di non ritorno in proposito.

Con l'avanzare del tempo questa materia scottante e destabilizzante per la vita ecclesiale ha riscosso una notevole attenzione dei mezzi di informazione i quali, con sollievo di certi ambienti anticlericali ed ostili, hanno più o meno onestamente documentato casi su casi di molestie<sup>154</sup>,

---

fatti, il fenomeno pare fosse compreso semplicemente quale violenza fisica. In realtà non si può parlare per il mondo civile di una vera e propria irruzione, poiché comunque le posizioni della scienza medica e criminale impiegavano tempi variabilmente lunghi per essere recepite e normate.

<sup>152</sup> Cf. ad esempio: A. NEUSTEIN – M. LESHER, «A single-case study», 74 ss., dove si esamina un caso che coinvolse una comunità ebraica ortodossa negli Stati Uniti d'America. Oppure si veda la famosa *Clergy Discipline Measure* per la comunità anglicana, in vigore dal 2006 (cf. R. BURSELL, «More turbulence») con annesse alcune tabelle casistiche (cf. A. ILES, «The Clergy Discipline Measure»).

<sup>153</sup> Passò alla storia, tra le molte altre opere del tempo, il contenuto degli scritti di Pier Damiani (1007-1072). In tempi assai più recenti, rispetto al “solo” caso degli abusi ed atti sessuali commessi in sede di confessione sacramentale, veniva menzionato espressamente nell'istruzione del 1962 del Sant'Uffizio, *Crimen sollicitationis* (erede di un'altra istruzione segreta del 1922, sempre del medesimo dicastero, detta *Pagella*, immediatamente connessa all'istruzione del 1922 *Crimen sollicitationis*, nonché ad altre e varie antecedenti disposizioni connesse sempre al sacramento della penitenza – come la *Sacramentum Poenitentiae* di Benedetto XIV o la *Non raro* sotto Leone XIII; cf. S. TERRÁNEO, «Il processo di elaborazione», 68-70). Si rimanda inoltre all'attento commento che fa: J.P. BEAL, «The instruction», 201 ss.; e le fonti ivi citate.

<sup>154</sup> Un caso recente in ordine di tempo è quello che ha interessato la Francia: la CIASE (*Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l'Église*) ha tentato di documentare tutti i fenomeni di abuso connessi alla Chiesa cattolica francese nel periodo compreso tra il 1950 ed il 2020; tale indagine, al di là dei metodi adottati e della approssimazione più che certa dei dati statistici (cf. ad esempio: C. CHAMBRAUD, «Pédocriminalité dans l'Église»), si è conclusa con la proposta di ben 45 suggerimenti pratici destinati più che altro alla Conferenza Episcopale di Francia, tra i quali spesso torna il tema del *favoriser*: ossia rendere facili le denunce, istituire strutture *ad hoc* per ottenere maggiore attenzione alle stesse, ed infine evitare qualsiasi “moto” di chiusura o diffidenza da parte delle autorità ecclesiastiche competenti a trattare i vari casi; tendenza che si traduce in negligenza o, peggio, favoreggiamento (cf. CIASE, *Résumé du rapport de la Commission*). Si rimanda anche al *report*, di molto precedente, negli Stati Uniti di: K. TERRY – AL., *The nature and the scope*, negli anni 2000, affidato dalla Chiesa statunitense ad esperti laici. Nonché, come ulteriore esempio, a quello per la diocesi di Colonia in Germania (cf. I. PIRO, «Germania: rapporto

abusi e simili atti delittuosi perpetrati spesso da chierici e/o religiosi ai danni di minorenni (in età puberale per lo più) e tempestivamente occultati, nascosti, taciuti dall'autorità dei Superiori di turno<sup>155</sup>, non di rado con il silenzioso assenso delle comunità locali<sup>156</sup> – le quali evidentemente ferite dal fatto stesso dell'abuso avevano nei fatti deciso di non voler affrontare anche lo scandalo correlato<sup>157</sup>. A tal proposito non dobbiamo cinicamente escludere che queste comunità di fedeli agissero spesso pure partendo da buone intenzioni; ma gli esiti si rivelavano ugualmente disastrosi o negativi<sup>158</sup> (come nel caso di un'indagine condotta approssimativamente)<sup>159</sup>.

Quasi che una certa idea distorta di pastoraltà potesse risultare minimamente coerente con quella di giustizia<sup>160</sup>.

---

sulla lotta agli abusi»). In un futuro prossimo non è da escludersi una simile iniziativa anche in ambito italiano (cf. G.G. VECCHI, «Al via una ricerca sugli abusi»).

<sup>155</sup> Cf. ad esempio: S. POPE, «Accountability and Sexual Abuse», 73 ss.

<sup>156</sup> Anche se non mancano, ovviamente, casi opposti di virtuose comunità di fedeli, come per la *Voice of Faithful* in Massachussets, costituitesi in organismi o associazioni intra-ecclesiali allo scopo di «support priests of integrity, help victims [...], call for structural changes in the Church so that the same abuses are not repeated in the future» (S. POPE, «Accountability and Sexual Abuse», 85).

<sup>157</sup> Un riferimento esemplare è quello che ha interessato la comunità cattolica in Irlanda, messo in luce anche dal tristemente noto *Rapporto Murphy* (cf. N. LÜDECKE, «Le violenze», 473), tanto da meritare, su disposizione di Benedetto XVI, l'invio di più visitatori apostolici, per «[the] deep sorrow and regret regarding abuse perpetrated by priests and religious and the way in which such cases had been responded to in the past»; in SEGRETERIA DI STATO, *Nota Respiciens*, 924; [il corsivo è nostro]. Si legge in: BENEDETTO XVI, P.P., *Litterae Pastorales*, 215: «It cannot be denied that some of you [bishops] and your predecessors failed [...]. It must be admitted that grave errors of judgement were made and failures of leadership occurred». Interessante anche la riflessione della francese Lebrun, che richiama sia la paura “generica” dello scandalo sia il silenzio dannoso delle famiglie e delle comunità coinvolte di volta in volta (cf. ID., *Omerta*, 76-77 e 132-135).

<sup>158</sup> Cf. J.P. BEAL, «Doing what one can», 682; D. MILANI, «Gli abusi su minori», 129; A., LICASTRO, «Il whistleblowing», 127-129. Si rimanda anche alla lettura dell'*iter* seguito per alcuni casi negli Stati Uniti d'America, dal 1984 in poi, dai Vescovi coinvolti, riportato in: N.P. CAFARDI, *Before Dallas*, 69 ss. Qui venne fuori addirittura un primo tentativo di *Manual* (su questioni di diritto civile, canonico, di carattere finanziario e medico).

<sup>159</sup> Cf. N.P. CAFARDI, *Before Dallas*, 203-205.

<sup>160</sup> Ovviamente «l'azione pastorale contraria alla giustizia non può davvero condurre alla salus animarum»; in E. BAURA, «Misericordia e diritto nella Chiesa», 37. Ed anzi questo discorso tocca ancor prima la comprensione del perdono, che certo non può essere «un nobile e nello stesso tempo pratico surrogato della sanzione»; in F. D'AGOSTINO, «Fondamenti filosofici», 13. Innegabile poi che la pastoraltà

Per fronteggiare questo fenomeno, che certo trova le sue radici in molti fattori differenti tra di essi, come riconosciuto e talvolta sbandierato in ogni modo possibile<sup>161</sup>, occorrono strumenti pastorali precisi, mezzi normativi umani e legalmente chirurgici<sup>162</sup>.

Posto che non possiamo, nella benché minima misura, ignorare che il dolo nei casi suddetti debba essere provato fuori d'ogni ragionevole dubbio e sempre *pro veritate*, occorre avere a questo fine ben presente ancora una volta la distinzione intercorrente con la negligenza del Superiore, la quale «non è tanto che [il Superiore] sia stato in grado di evitare abusi o in generale danni a persone, quanto l'omissione o la maldestra gestione di casi»<sup>163</sup>. Nei casi di abuso su minore e persona equiparata, il favoreggiamento – con un aiuto interpretativo proveniente dall'art. 378 della codificazione penale italiana – consisterebbe invece nell'occultamento voluto, nella soppressione di prove ricercata, e forse anche nella corruzione di testimoni e finanche della vittima<sup>164</sup>.

Concretamente l'opera dal favoreggiatore andrebbe a costituire anche una ulteriore e grave lesione della dignità già gravemente vulnerata della vittima o delle vittime<sup>165</sup>. Qualsiasi atteggiamento volto ad ostacolare

---

debba passare attraverso il diritto canonico stesso (cf. S. GHERRO, «Diritto Canonico», 186-189).

<sup>161</sup> «C'è stata una reale mancanza di leadership, motivata dalla paura dello “scandalo”, dal desiderio di recuperare il colpevole – senza tuttavia preoccuparsi di chi aveva subito violenza –, dal timore di una perdita di potere, che poi inevitabilmente c'è stata comunque»; in G. SCATTO, «Un immenso dolore», 8. Così anche: in M.L. SAFFIOTTI, «Le violenze». Riconosciamo che questi commenti sono senza dubbio mossi da sinceri patemi, ma restano troppo generici nei contenuti, poco critici *stricto sensu* ed inoltre spesso finiscono per divenire poco più che proclami pleonastici.

<sup>162</sup> Cf. CONGR. DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera Circolare*, 409 ss.

<sup>163</sup> F. PUIG, «La responsabilità giuridica», 731.

<sup>164</sup> «[...] non quando c'è un comportamento omissivo (p.es. intervenire per togliere il chierico da incarichi con responsabilità educative), ma solo in presenza di un atteggiamento attivo (p.es. si avvisa il chierico delle indagini in corso e lo si aiuta a fuggire all'estero o a nascondersi)»; in C. GENTILE, *I delicta graviora*, 184. Cf. anche il documento: CONF. ITALIANA DEI SUPERIORI MAGGIORI, «Abusi sessuali compiuti da religiosi», 257 ss.

<sup>165</sup> «[Gli abusi] sono anzitutto quella ferita alla dignità della persona [...]. È chiaro che dinanzi alla constatazione di un delitto di questo tipo occorra in primo luogo riconoscere la gravità del danno in modo da affermare la dignità personale della vittima»; in E. BAURA, «L'attività sanzionatoria», 621. E la dinamica già perversa dell'abuso, imprregnata di un esercizio di potere soverchiante sulla vittima (cf. L. GHISONI, «All'origine», 24; G.A. ARBUCKLE, *Abuse and Cover-Up*, 20-26) e risultante in un isolamento terribile del soggetto passivo, risulterebbe esacerbata. È ovvio quindi ai nostri occhi che questo riconoscimento del danno e l'affermazione della dignità personale

questo intervento, allora, non si configurerebbe solo come un oltraggio alla giustizia stessa, come un impedimento alla amministrazione della giustizia, ma specificamente come un ulteriore atto di violenza perpetrato nei confronti della vittima o delle vittime<sup>166</sup>, anche se il fine primario del favoreggiatore è quello di proteggere il delinquente o presunto tale e non piuttosto quello di mettere il dito nella già profonda piaga conseguente gli abusi.

Qui torna l'idea che in ambito canonico possa considerarsi l'idea dell'amministrazione della giustizia, in relazione alla fattispecie ipotetica del favoreggiamento, non esattamente in quanto *bonum stricto sensu*, ma piuttosto in quanto finzione giuridica: si tratterebbe di un concetto funzionale alla protezione dell'*interesse Ecclesiae*, nonché funzionale alla difesa di quei beni violati già dall'azione criminale del primo soggetto agente<sup>167</sup>. In questo modo, riteniamo con convinzione, sarebbe possibile escludere l'idea del reato di pericolo, che risulterebbe invece incoerente rispetto al sistema canonico ed ai suoi fondamenti antropologici e teologici – dunque teleologici – salvando però ad un tempo la possibilità di agire *generaliter ad servandam administrationem iustitiae et specialiter ad puniendum crimen*.

### 2.1.2 I delitti a sfondo economico

Una piaga tanto recente quanto profonda nel mondo ecclesiale è costituita, però, anche dai delitti meno cruenti ma non per questo meno gravi che comportano lo sperpero di denaro, l'amministrazione fraudolenta dei beni ecclesiastici e l'abuso in codesto vasto ambito che chiameremo economico. Neppure il settore, per così dire, della ge-

---

siano ottenibili, oltre che con un accompagnamento speciale della vittima, soprattutto ed in primo luogo con un intervento penale (ed in fin dei conti il favoreggiatore di alcuni delitti può anche essere spinto alla sua condotta proprio dalla volontà di evitare di affrontare una realtà dolorosa – realtà che un provvedimento penale invece sbandierebbe; cf. ad esempio: G.A. ARBUCKLE, *Abuse and Cover-Up*, 38 ss.).

<sup>166</sup> Il danno morale e spirituale oltre quello, talvolta, fisico torna cronicamente nelle testimonianze delle vittime: «[...] he [the priest] took away from me not just my innocence but my faith. I'm like a spiritual orphan, betrayed by what I loved, and I feel lost and alone»; in J.J. GUIDO, «A unique betrayal», 61.

<sup>167</sup> Sembra ammissibile anche in prospettiva canonica, poiché laddove esiste un bene giuridico (ossia, insieme, la tutela delle vittime, la riparazione dello scandalo etc.), «esiste anche la facoltà di esigerlo da parte del titolare del bene [...]. Si tratta di un potere legittimo [...] consequenziale all'esistenza del bene giuridico principale, *costituisce anch'esso un bene giuridico d'indole subordinata e strumentale*»; in C.J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico*, 114-115; [il corsivo è nostro].

stione ed utilizzo dei beni ecclesiastici è scevro di problematiche e di abusi e delitti, tanto da meritare spesso l'attenzione – particolarmente negli ultimi tempi – di provvisioni, promulgazioni e discorsi dei Pontefici e dei consessi conciliari e sinodali<sup>168</sup>. Lo sguardo in diritto penale canonico nei confronti di questa branca delittiva ha avuto come recente esito, nella promulgazione del nuovo *liber VI* del *Codex*, la normazione e revisione di alcuni delitti, nella *pars II* sulle singole pene, nel *titulus II* sui delitti contro l'autorità ecclesiastica e l'esercizio degli incarichi.

Pur trattandosi quindi di un fenomeno certamente non nuovo nel vissuto ecclesiale, dal punto di vista disciplinare l'ultima revisione del diritto penale ha fatto compiere un considerevole balzo in avanti.

Il panorama anteriore all'ultima riforma – senza poter dedicare eccessivo spazio alla normativa codiciale – circa l'amministrazione dei beni ecclesiastici prevedeva in diversi luoghi (cf. ad esempio: cann. 1283 n.1; 1284) vari rimandi alla obbligatorietà delle norme ed alla *ratio* ultima delle medesime, ossia la protezione della condizione patrimoniale ecclesiastica. Questa protezione ovviamente trova un senso ed una giustificazione sia per quanto concerne i fini immediati e concreti del possesso ed utilizzo; sia in vista dell'ordinazione ultima del loro possesso<sup>169</sup>.

Data questa disciplina di base, risultante tuttavia purtroppo insufficiente<sup>170</sup>, i mezzi per difenderla consistevano perlopiù in una non precisata *iusta poena*: così per l'alienazione di beni senza permesso (cf. can. 1337); così per l'impedimento posto all'uso legittimo dei beni sacri o degli altri beni ecclesiastici (cf. can. 1375); in caso di corruzione (cf. can. 1386); in caso di illegittimo guadagno dalle offerte per le Messe (cf. can. 1385); menzione e pena a parte date alla simonia (cf. can. 1380 – anche se non si tratta di un delitto a carattere esclusivamente economico, con interdetto o sospensione). Anche altre scorrettezze ed illiceità economiche vennero incluse tra quelle perseguibili in qualche modo: così nel caso degli onorari ingiusti degli avvocati (cf. cann. 1488-1489). Per non parlare della negligenza in detto ambito, con danni a terzi, la quale avrebbe meritato pene adatte (cf. can. 1457).

<sup>168</sup> Cf. a solo titolo esempio, non esaustivo: *GS* 42 e 76; *LG* 8; *PO* 17.

<sup>169</sup> De Paolis – tra i tanti – non manca di sottolineare, senza mezzi termini, che la gestione dei beni ecclesiastici è «il terreno sul quale la Chiesa stessa gioca la sua credibilità di comunità soprannaturale»; in ID., «Rapporti patrimoniali», 516.

<sup>170</sup> Cf. V. DE PAOLIS, «Rapporti patrimoniali», 524-533.



Prima della riforma del 2021, secondo una certa prospettiva, anche nel m.p. *Come una madre amorevole* si sarebbe trovato un rimando, pure implicito, alla amministrazione dei beni temporali della Chiesa, laddove all'art. 1 §1 della lettera apostolica si legge che il danno della negligenza dei Superiori può essere anche di natura patrimoniale, con un probabile e verosimile riferimento anche all'amministrazione del denaro e dei beni in generale (cf. can. 392 §2)<sup>171</sup>.

Nel diritto attuale, il can. 1376 §1 n.2 ha ripreso il delitto di alienazione compiuta senza i requisiti di validità o liceità, imponendo una pena più concreta, scelta tra quelle indicate al can. 1336 §§2-4, fino a prevedere la possibilità di disporre la privazione dell'ufficio. Anche l'impedimento all'uso legittimo dei beni (cf. can. 1372), la sottrazione dei beni ecclesiastici (cf. can. 1376 §1 n.1), la corruzione (cf. can. 1377 §1) vengono puniti con pene più evidenti e non genericamente indicate come *iustae*: ingiunzioni, proibizioni, privazioni (cf. can. 1336 §§2-4).

È fatta menzione anche della grave negligenza in ambito di amministrazione dei beni (cf. can. 1376 §2 n.2), colpita con una sanzione e con l'obbligo, ovvio, di riparazione del danno. Ad ogni modo, notiamo come le previsioni precise del diritto codiciale tendano a tipizzare il delitto economico in maniera ben distinta dalla negligenza nel medesimo ambito: se al Vescovo, ad esempio, «spetta il potere-dovere di esercitare la tutela sull'amministrazione dei beni [...e di...] vigilare sulle persone giuridiche»<sup>172</sup> (cf. cann. 392 §2; 1276) che possiedono questi beni, va da sé che tutto ciò che, *ex culpa*, va contro quest'onere non potrà essere giudicato come favoreggiamento né, ancor prima, come delitto<sup>173</sup>. Quest'ultimo, in caso di delitti economici, potrebbe realisticamente porsi in modo intermedio tra le due aree, costituendo un delitto *sui generis*, coerentemente con la propria natura.

Si osserverà che, se nel caso dei delitti odiosi di abuso sessuale il danno principale viene inferto alla vittima, come intervento qualitativamente peggiorativo della sua condizione, nel caso dei delitti di carattere economico il peggioramento verrà ad essere obiettivamente più percepibile, magari con l'acuirsi di una situazione debitoria, con una

---

<sup>171</sup> Così : A. BAMBERG, «Sanctions canoniques», 96-97. L'autrice rimanda anche ai doveri del Vescovo di indagare ed istruire un eventuale processo o procedimento (cf. cann. 1717-1719).

<sup>172</sup> PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, Nota *La funzione dell'autorità*, 26.

<sup>173</sup> Si veda ad esempio sulla vigilanza economica dell'Ordinario: J. MIÑABRES, «La responsabilità nella gestione», 78-83.

perdita economica ulteriore. Questa possibilità ovviamente si rivela immediatamente contraria alla natura del possesso di beni da parte della Chiesa<sup>174</sup>.

Né il diritto della Chiesa né la dottrina canonistica sono del tutto scevri di riferimenti al concetto di responsabilità nella gestione ed amministrazione dei beni – pur dovendo ammettere una certa incertezza sull'entità generale della responsabilità in ambito canonico (che non è appunto tipizzata, come vedremo tra poco). La responsabilità principale, suggerisce la normativa canonica (cf. cann. 1279-1280), sta in capo al Vescovo diocesano, anche se proprio il dato normativo codiciale «non stabilisce una vera e propria responsabilità di “gestione” del patrimonio»<sup>175</sup>. Anche se non si può sostenere una precisa comprensione della responsabilità dell'amministrazione economica in ambito canonico, tuttavia quel po' che si evince dalla prassi, sia concordataria che canonica<sup>176</sup>, sembra quantomeno sostenere che – pure estremamente in astratto – ne esiste una qualche idea, la quale connaturalmente si coniuga al modello di retta, giusta ed efficiente amministrazione<sup>177</sup>. Da ciò possiamo pensare che la prevenzione del danno economico, tracciata e ricercata coerentemente dalla normativa in materia, traduca anche una condanna di tutte le condotte ad essa contrarie, che assumono un'aura di atto immorale<sup>178</sup>, addirittura, come tipizzato in specifici casi, di delitto.

Dunque alcuni delitti di tipo economico, per il danno materiale prodotto, portano spesso con sé la conseguenza dello scandalo nella comunità ecclesiale, ferita nella sua sensibilità e turbata nella fiducia riposta nella Chiesa istituzionale, oltre che un possibile impaccio allo svolgimento pieno ed adeguato della missione della Chiesa stessa (così ad

<sup>174</sup> Cf. ad esempio: V. FAGIOLO, «Corresponsabilità e solidarietà», 310-311; V. DE PAOLIS, «I beni temporali della Chiesa. Canoni preliminari», 9-14 e 17-20 e 29 ss.; ID., *I beni temporali della Chiesa*, 41-48 e 239-260; G. BATURI, «Temi riguardanti l'amministrazione», 256-258.

<sup>175</sup> M. CARNÌ, *La responsabilità civile*, 90. Sul tema si consiglia la lettura dello stesso volume: *Ivi*, 88-100. Cf. anche: J. SCHLICK, «Responsabilités d'argent», 234-239.

<sup>176</sup> Beninteso che spessissimo la prassi canonica è su misura di quella secolare, dati i numerosi rinvii e canonizzazioni delle leggi civili (cf. V. DE PAOLIS, «Rapporti patrimoniali», 527). Eppure questa vicinanza e spesso corrispondenza coi modelli civili non assorbe la tutela canonica dei beni, che anzi «non perde il suo valore e la sua funzione [...] perché possiede una finalità esemplare e medicinale del tutto particolare»; in D. CITO, «I beni a servizio della missione ecclesiale», 199-200.

<sup>177</sup> E, dopotutto, questa la *ratio* delle norme sui controlli canonici (cf. M. CARNÌ, *La responsabilità civile*, 93 ss.).

<sup>178</sup> Risulterebbe anzi piuttosto strano non pretendere una certa eticità anche in quest'ambito – come in molti altri del resto (cf. J.F. KEENAN, «Toward an ecclesial professional ethics», 85).

esempio nel caso frequente di fondi sottratti ad opere di carità)<sup>179</sup>. Basti pensare che nel vecchio *Codex* il can. 2346, trattando l'alienazione illecita dei beni o la loro usurpazione menzionava questi atti come delitti contro l'autorità ecclesiastica: non solo, quindi, il danno economico e quello morale rispetto al possesso "teleologico" dei beni, ma anche l'affronto all'autorità stessa<sup>180</sup>. Questo sembrerebbe sufficiente a configurare la necessità di un provvedimento reattivo in ambito canonico; che, se non proprio penale, dovrebbe essere almeno amministrativo. Qualora però il legislatore in un futuro più o meno prossimo decidesse di aderire agli stimoli provenienti dalle numerose quanto attente asserzioni della Santa Sede in materia – particolarmente dagli stessi Pontefici – il fondamento della possibilità di una previsione penale potrebbe trovarsi anche in quanto fin qui visto.

Evidentemente, infine, tra questi delitti quelli favoreggiabili sarebbero pur sempre tutti, poiché – e qui consapevolmente ci ripetiamo – è sufficiente che in primo luogo si tratti di delitti compiuti; ma per ragioni di convenienza, di economia per così dire (e non *lato sensu*) si potrebbe pensare ad una limitazione in tema di punibilità: ad esempio una perseguibilità del favoreggiamento solo laddove esso copra delinquenti e delitti che portino un danno economico superiore al 30-40% del valore complessivo dei beni coinvolti – sia che si tratti di una frode, sia che si tratti d'un furto; o, altra ipotesi estremamente astratta, solo dove la condotta favoreggiatrice porti ostacolo e danno economico rispetto alla normale sequenza persecutoria di delinquenti di pubblica fama, notori (così se un Superiore distruggesse prove documentali al fine di coprire un grave illecito economico, rendendo necessaria di fatti l'esosa riproduzione di quelle stesse prove per mezzo di professionisti o periti specializzati)<sup>181</sup>.

## 2.2 *Disciplina e casistica: ipotesi e considerazioni*

L'interferenza di cui abbiamo letto nel m.p. *Vos estis lux mundi* (cf. art. 1 §1) sembra avvicinarsi molto al delitto di favoreggiamento per ragioni piuttosto evidenti. Non si può però ignorare che di questa condotta di intralcio esistano sia diversi gradi di effettività, sia diversi gradi di

<sup>179</sup> Cf. ad esempio: J. SCHLICK, «Responsabilités d'argent», 256 ss.

<sup>180</sup> Cf. ad esempio: P.C.C.I.C.R., *Coetus Studiorum "De Iure Poenali"* (Sessio VI), 417.

<sup>181</sup> Riconosciamo la difficoltà di fare ipotesi in quest'ambito; ma non volevamo assolutamente esimerci dal proporre qualche esempio, per quanto estremo o vago potesse risultare, al solo fine di permettere al lettore di meglio comprendere il ragionamento sotteso alla nostra stessa proposta.

volontarietà (o intenzionalità che dir si voglia). Perché si possa dunque interferire in modo “specifico” bisognerà focalizzare il contesto di codesta interferenza, la quale è tanto simile al favoreggiamento da costituire per noi un punto di partenza ideale nello studio presente. E, dunque, indagare quali siano le sue reali ed effettive possibilità e non semplicemente liquidarla come l’insieme di «tutto quanto ostacola il processo penale»<sup>182</sup>. Sarà utile procedere con lo studio di alcuni casi, sia ipotetici sia di cronaca (più o meno noti)<sup>183</sup>, partendo dai due ambiti qui sopra toccati: i delitti *contra mores* (ma genericamente tutti i *graviora*) e quelli di ambito economico.

I) *Caso A.* Un chierico della Diocesi W, molto chiacchierato circa la sua vita privata (spesso è visto in compagnia di donne anche se mai propriamente in situazioni equivoche), è responsabile della Caritas diocesana. Il Vescovo della Diocesi W si fida molto di questo collaboratore, di cui fu compagno di studi in seminario. La gestione della Caritas è apparentemente impeccabile. Un giorno, però, il Vescovo viene a conoscere fortuitamente un ammanco molto consistente e giustificato in modo strano dalle casse della Caritas: guardando per caso i documenti dell’ente, il Vescovo da solo scopre che il chierico ha disposto numerosi piccoli pagamenti a beneficio di persone e gruppi di persone che sembrano inesistenti. Il Vescovo diviene sospettoso circa il suo collaboratore, ma non ha prove della sua malafede; potrebbe disporre accertamenti, ma decide di non parlare con nessuno della cosa. Teme infatti che se si diffondesse la notizia di tale ammanco la situazione pastorale diocesana ne verrebbe lesa in modo profondo. Teme pure che egli stesso possa venire a trovarsi in una situazione scomoda, essere molto malvisto, perché amico da sempre di un prete chiacchierato e probabilmente disonesto fino al punto di rubare. Il Vescovo decide allora di eliminare personalmente le prove fisiche di quei pagamenti misteriosi, volendosi convincere che sia meglio non approfondire. Dopo alcuni mesi da questi fatti il chierico, che nel frattempo era rimasto alla guida della Caritas, viene arrestato dalle autorità civili del posto per truffa aggravata e sottrazione di beni. Nel corso del processo si scopre che era da tempo sotto osservazione delle autorità civili e che esse erano a conoscenza dell’ammanco dalla cassa

---

<sup>182</sup> Così alla nt. 19 del m.p. *Come una madre amorevole*. L’equivocità del presente passaggio risulta quantomeno attenuata con il m.p. *Vos estis lux mundi* (cf. ad esempio: D.G. ASTIGUETA, «Lettura», 529-530).

<sup>183</sup> Elementi di questi ultimi sono stati volontariamente modificati per prudenza.

della Caritas e del suo *modus operandi*: piccole somme a soggetti inventati e fittizi, che poi in realtà erano rimosse dal responsabile stesso a suo beneficio. D'altro canto nel corso di questa indagine non viene fuori alcuna condotta immorale connessa alle molte voci sul suo conto.

Quale sarebbe la posizione del Vescovo? Egli, nel caso ipotizzato, agisce al limite della buona fede: non ritiene direttamente responsabile il chierico o comunque non ha modo di verificare la questione in modo approfondito (diversamente se si fosse deciso ad avviare un'indagine ad esempio). Si limita invece a far sparire indizi importanti – ma a suo giudizio non decisivi – nel timore di uno scandalo. Così però non viene ad essere nota la situazione di debito dell'ente. Egli ha agito non convinto dell'innocenza del suo collaboratore, ma nel sospetto vago e non approfondito di un illecito ai danni della Chiesa diocesana. Ha agito mosso non dalla volontà di coprire un eventuale colpevole (non c'era stata neppure una denuncia o una segnalazione di terzi), ma di evitare di aggravare la situazione di un chierico già piuttosto ambigua e connessa in qualche modo alla sua persona. Ha agito non per preservare quella situazione illegale e debitoria, non per lasciarla invariata, ma perché non ha ritenuto possibili altre vie: il fatto che il chierico disonesto fosse rimasto ancora alla guida della Caritas era legato alla sua lunga esperienza in materia economica ed alla difficoltà del Vescovo di trovare un sostituto senza svelare quel pericoloso segreto. Sembra esser mancato l'oggetto del favoreggiamento: pur meritevole di rimprovero e correzione, l'atteggiamento del Vescovo sembra ben lontano dal favoreggiamento. Egli piuttosto ha mancato della dovuta diligenza, è stato negligente, ignorando in modo colpevole le avvisaglie di un problema serio. Ma l'interferenza posta, per quanto sbagliata e vigliacca, non era compiuta volontariamente per ostacolare l'accertamento della verità, perché l'interferenza commessa *de facto* con la distruzione dei documenti sembra essere stata dettata piuttosto dal panico.

II) *Caso B.* Nella Diocesi Y al Vescovo si presenta un chierico della Diocesi Z, che ha chiesto al rispettivo Ordinario il permesso di trasferirsi. L'Ordinario della Diocesi Z aveva parlato tempo prima in modo informale della questione con il Vescovo della Diocesi Y, di cui è molto amico, convincendolo ad accettare. Dopo aver sistemato le questioni canoniche affidate ad un proprio collaboratore, il Vescovo della Diocesi Y dispone che il nuovo chierico incardinato stia in una parrocchia. Nel corso del tempo al Vescovo *ad quem* arrivano alcune voci poco piacevoli su certe abitudini del chierico incardinato; voci che però il Vescovo non approfondisce per due motivi: il clero della Diocesi Y non è molto collaborativo ed anzi

spesso agisce alle spalle del Vescovo (forse quindi si tratta di maldicenze gratuite fatte per gelosia o altro); inoltre il Vescovo *a quo* aveva garantito personalmente sulla persona del chierico nel colloquio informale che aveva preceduto il passaggio, senza poi dare note specifiche ai collaboratori del Vescovo *ad quem*. Comunque, per mettere a tacere queste voci fastidiose, il Vescovo della Diocesi Y dispone il trasferimento del chierico in altra parrocchia. Tempo dopo però la storia si ripete nuovamente e l'atteggiamento del Vescovo *ad quem* resta lo stesso (poca fiducia prestata alle voci a lui giunte e trasferimento in un'altra parrocchia); anche se, quale novità, questa volta egli decide di parlare con il Vescovo *a quo*, il quale però nega ogni veridicità delle voci sul prete in questione, sostenendo che sia invece irreprensibile ed inattaccabile. Alla fine il Vescovo della Diocesi Y viene chiamato in un Dicastero come Segretario. Il suo successore alla guida della Diocesi Y riceve poco tempo dopo l'insediamento una denuncia riguardante una condotta gravissima del chierico di cui sopra, in seguito alla quale risulterà che effettivamente egli si accompagnava con soggetti in età puberale anche nelle parrocchie di precedente destinazione. Non è dato sapere se questa condotta avesse luogo in precedenza anche nella Diocesi Z. L'opinione pubblica addossa ogni responsabilità al vecchio Vescovo, ormai a Roma, accusandolo di favoreggiamento; di questo parere è anche il successore, che pertanto consegna una sua missiva alla persona del Pontefice, perché prenda personalmente un provvedimento.

Quale sarebbe la situazione del Vescovo accusato? Nell'accogliere il chierico nella Diocesi Y egli aveva fatto affidamento esclusivo sulle parole del Vescovo della Diocesi Z, agendo in buona fede, ma sicuramente senza neppure la minima prudenza. Avendo poi ignorato le voci – non c'erano però mai state vere e proprie denunce – sul conto del nuovo chierico aveva fatto affidamento sulla sua personale opinione circa la situazione in diocesi e su quanto gli aveva detto l'altro Vescovo: qui è più evidente che il senso di responsabilità e la cura pastorale richieste dall'ufficio episcopale sono state messe da parte con eccessiva confidenza (ma non si può parlare di una chiara volontà criminale). Nell'ultimo passaggio invece si intravede una negligenza maggiore: adottare lo stesso atteggiamento nonostante le circostanze temporali e sociali siano cambiate (periodo diverso, parrocchie diverse) indica una scelta contraria alla prudenza ed alla diligenza richieste. Ma non possiamo ammettere che in questo caso ipotetico il Vescovo, ormai a Roma, abbia agito come un favoreggiatore, perché ha piuttosto dimostrato di essere gravemente negligente e non cattivo. Quindi l'atteggiamento del

Vescovo accusato è meritevole di riprensione, anche severa<sup>184</sup>, ma non sembra configurare un delitto come quello in studio. Egli dunque ha interferito effettivamente? Ha posto ostacoli, sì, ma non voluti come tali, all'accertamento della verità; verità che egli stesso probabilmente non avvertiva come urgente e meritevole di attenzione, proprio perché scarsamente sensibile alle avvisaglie di criticità del caso.

III) *Caso C.* Un giovane seminarista prossimo al diaconato transeunte della Diocesi K è indicato dai suoi formatori come affettivamente immaturo e gode, presso alcuni ambienti, della nomea di perverso. La Diocesi K ha pochi presbiteri ed il giovane in questione sembra, nonostante le note negative, molto portato per lo studio e la pastorale giovanile. Il Vescovo non sa come agire: proseguire la formazione del giovane o metterlo alla porta? Ignorando tutti i pareri dei suoi collaboratori il Vescovo ordina in seguito diacono e poi presbitero il giovane. Nel frattempo le voci sul conto del novello chierico non sono scemate; e la destinazione dello stesso ad una popolosa parrocchia di periferia diventa argomento di scontro in sede di Consiglio Presbiterale. Il Vescovo, però, ignora tutto ancora una volta: il ragazzo è giovane – egli sostiene – è promettente, bravo comunicatore e sa stare in mezzo alla gente. Questo idillio subisce però uno scossone quando il Vescovo in persona riceve da un anziano prete una lettera di denuncia: ivi l'anziano accusa il giovane di avere intrattenuto rapporti sessuali in sede di confessione con una donna sposata della sua parrocchia e di aver scoperto ciò perché si trovava nei pressi della stanza in cui avveniva il tutto, riconoscendo le voci delle due persone, nonché il contesto immorale in cui queste effusioni spinte avevano luogo (una stanza solitamente destinata alle confessioni). Il Vescovo si sente messo ad un angolo: non vuole ammettere che un suo “delfino” possa essere al centro di un simile misfatto, soprattutto dopo essersi esposto tanto in passato. Inizia allora a controbattere al denunciante che non ha prove sufficienti, sostenendo che sentire voci da dietro una porta non significa con certezza vedere un rapporto, tantomeno in sede di confessione, tra un prete ed una donna sposata; e cose del genere. Decide quindi di non dare credito alla denuncia. Il denunciante però non demorde e cerca di raccogliere autonomamente informazioni su altri simili fatti compiuti dal chierico incriminato. Nel mentre, il Vescovo convoca in segreto il giovane accusato, mettendolo a conoscenza della denuncia e consigliandogli di

---

<sup>184</sup> Viene da domandarsi se questo caso non suggerisca, per contro, un qualche riferimento al m.p. *Come una madre amorevole*.

usare prudenza. Il giovane pare ammettere il fatto ed il Vescovo lo spinge allora convincere l'altra persona coinvolta (la donna) a tacere la cosa. Il denunciante però ha molta fortuna: riesce a sapere di altri casi simili e trova addirittura una donna che ha subito molestie sessuali in sede di confessione dal giovane chierico, convincendola a denunciare tutto sia in sede civile che canonica. Il Vescovo a questo punto deve avviare un'indagine, ma decide comunque di omettere quella canonica sul primo fatto denunciato.

Qual è la posizione del Vescovo? Evidentemente l'intralcio e l'interferenza sono stati realmente ed intenzionalmente posti allo scopo di evitare la punizione del colpevole, la compromissione della propria fama, l'accertamento della verità, con un pregiudizio pesante sulla riparazione del delitto contro il sacramento della penitenza. Questa intenzione non è in approvazione diretta dell'agire del chierico incriminato, per ciò che possiamo sapere, ma si qualifica comunque come un dolo molto grave. Questo Vescovo ha deciso di ignorare la denuncia, di consigliare il colpevole su come fare tacere l'eventuale testimone (la donna coinvolta), di lasciare, infine, il reo nella possibilità di compiere altri atti simili, senza rimuoverlo o trasferirlo dal suo incarico a stretto contatto con le persone. Va però detto che la condotta di favoreggiamento del Vescovo della Diocesi K si è resa tale solo dal momento in cui ha ricevuto dal vecchio prete la denuncia (corroborata dalle voci precedenti e concomitanti sulla vita sessuale dell'accusato)<sup>185</sup>: un insieme di elementi che avrebbe costituito una coscienza minima e sufficiente del delitto; delitto riguardo al quale, ecco il *favor*, egli non è voluto intervenire – non si trattava di riconoscere il delitto ma di agire *pro veritate* ed eventualmente poi *ad puniendum reum* – perché ancor prima non ha voluto accertare officiosamente il tutto. Il fatto, invece, che il Vescovo in precedenza e ripetutamente avesse ignorato tutte quelle considerazioni dei formatori e dei suoi collaboratori è solo sintomo di una grave imprudenza e sconsideratezza, che ancora una volta denota poca attitudine all'ufficio episcopale, ma che da sola non giustificerebbe l'affermazione di una condotta dolosa e volontariamente lesiva, se non quella di una pesante negligenza.

IV) *Caso D.* Il Vescovo della Diocesi F ha avviato ormai da tempo un procedimento a carico del responsabile dell'ufficio per la pastorale giovanile della diocesi, accusato di aver intrattenuto rapporti con

---

<sup>185</sup> Simili elementi, pur con prudenza, avrebbero richiesto invece un'azione immediata (cf. can. 1717; ed anche D.G. ASTIGUETA, «L'investigazione previa», 203 ss.).



giovani ragazze sotto i 18 anni in più occasioni. I risultati dell'indagine previa, affidata al Cancelliere della diocesi, hanno consolidato l'accusa e quindi il Vescovo ha dato comunicazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Da Roma è arrivata la delega per il procedimento penale che dunque ha come "conduttore" il Vescovo della Diocesi F. Durante il processo il Vescovo ha dovuto assumere un atteggiamento imparziale, ma contro voglia: il chierico incriminato è legato a lui da una profonda amicizia ed anche se i fatti sembrano suggerirne la colpevolezza, il Vescovo vorrebbe evitargli guai o quantomeno dilazionare, differire in qualche modo il processo. Decide allora, dopo aver a lungo pensato, di sabotare il processo giudiziale, facendo in modo che spariscono tutte le prove dell'avvenuta citazione, facendo così nascere un grave problema per la validità del processo stesso – confidando nel silenzio dei collaboratori processuali, minacciati dal Vescovo medesimo a riguardo.

In questo specifico e breve caso ipotizzato notiamo ancora di più che nei precedenti la natura perversa dell'atteggiamento che in sé riconduce a quello del favoreggiatore – anche se la sua azione potrebbe essere vanificata dalla facoltà speciale della Congregazione di sanare gli atti<sup>186</sup>. Eppure non possiamo parlare con assoluta certezza di una simile associazione: il Vescovo manca anzitutto rispetto a quei doveri che ricadono sulla persona del giudice. La legislazione italiana, ad esempio, tratta simili casi con un preciso istituto penale, detto di "soppressione di atti"<sup>187</sup>, con l'aggravante del ruolo istituzionale. Nel caso del diritto penale canonico resterebbe da comprendere quale interpretazione fare prevalere, se quella che vedrebbe il Vescovo come favoreggiatore o quella che lo indicherebbe come reo di distruzione di documenti o d'abuso d'ufficio. Ad ogni buon conto, in questo caso specifico poi, anche se è vero, certo, che tuttalpiù la condotta del Vescovo potrà solo ritardare in qualche modo l'irrogazione della pena al chierico accusato, tuttavia si noterà come vengano pure a sussistere tutti gli elementi per parlare di delitto e – in modo fittizio<sup>188</sup> – di intralcio alla giustizia ecclesiastica. La vicenda, poi, è resa ancor più grave da un punto di vista morale, a nostro modo di vedere, proprio dalla certezza che l'azione dilatoria del "favoreggiatore" avrà una certa scadenza temporale e quindi un beneficio a dir poco ridicolo, risibile per il reo.

---

<sup>186</sup> Cf. C.J. SCICLUNA, «Procedura e prassi», 286.

<sup>187</sup> Così l'art. 490 della codificazione penale italiana.

<sup>188</sup> Ribadiamo la natura fittizia dell'amministrazione della giustizia come bene giuridico per ragioni che abbiamo già ampiamente esposto nel corso dell'intero studio.

V) *Caso E.* Nella Diocesi K il Vescovo ha appena ricevuto da un incaricato *ad hoc* la relazione della investigazione previa a proposito di un diacono della stessa Diocesi, accusato da due genitori di violenza sul proprio figlio 16enne. Il Vescovo, dopo avere scrupolosamente letto la relazione, sostiene che vi siano molti dubbi sulla verità dei fatti, ma per non lasciare intentata la via della verità invia i documenti a Roma. La Congregazione competente chiede all'Ordinario della Diocesi K di avviare il procedimento più adatto, delegando quindi le sue funzioni. Nel mentre i genitori del giovane ragazzo hanno presentato, su consiglio del Vescovo stesso, una denuncia alle autorità statali: al di là del clamore prevedibile intorno alla faccenda, il Vescovo ritiene che questa inchiesta parallela possa essere di aiuto alla procedura canonica. Mentre il processo canonico va avanti, dopo qualche mese il procedimento statale subisce un intoppo inaspettato: l'autorità civile infatti decide di non proseguire oltre, perché mancano prove degne di tale nome. Lo sconcerto dei genitori è comprensibilmente grande; il Vescovo però, che sin da subito aveva nutrito dubbi e perplessità sull'accusa ed aveva avviato il procedimento più per scrupolo che per convinzione, a questo punto decide di convocare i genitori, dissuaderli dal continuare e richiede che a Roma si annulli l'*iter*, adducendo anche la conclusione del procedimento statale e proponendo un compenso economico alla famiglia a mo' di risarcimento morale. Tempo dopo, purtroppo, il giovane ragazzo cade in depressione e si toglie la vita. Dopo questo fatto orribile, il diacono accusato, nel frattempo ordinato presbitero, confessa, oppresso dal rimorso, di aver effettivamente commesso il delitto.

Quale sarebbe la posizione del Vescovo? Lo stop del processo civile non significa mai che il processo canonico debba fermarsi, almeno non lo significa in modo automatico; anzi è sempre forte il richiamo all'autorità ecclesiale perché questa si assuma la propria responsabilità «nel perseguire il maggiore chiarimento possibile per evitare il rischio di recidività nel delinquere»<sup>189</sup>. Il Vescovo, nel caso proposto, non ha volutamente occultato una prova o un delitto: nella sua comprensione scevra di parzialità era difficile trovare prove di colpevolezza, tanto che l'indagine previa ne aveva solo esacerbato i dubbi in proposito. Il modo in cui, nonostante i dubbi, aveva poi agito sembrerebbe confermare la sua buona fede: aveva comunque informato la Congregazione, proprio per non lasciare intentata la ricerca della verità, al di là delle sue personali convinzioni. Purtroppo, poi, aveva ceduto alla tentazione di "canonizzare" il processo civile, per qualche ragione, commettendo l'errore di frapporre la sua idea al cammino

---

<sup>189</sup> D.G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 660.

processuale, convincendo addirittura i denunciati a ritrattare<sup>190</sup>. Non possiamo parlare di un atteggiamento spregiudicato o doloso di favoreggiamento<sup>191</sup>. Possiamo tutt'al più guardare con molto fastidio alla improvvisa leggerezza del Vescovo dopo l'interruzione del processo civile, che ha, nei suoi estremi, in qualche modo condotto anche alla morte della vittima, la quale si sentiva abbandonata e tradita finanche dai suoi genitori. Non possiamo infine vedere nel risarcimento monetario ai genitori una volontà corruttiva, quanto piuttosto possiamo vedervi una volontà lenitiva, perché il fatto non era stato accertato: le spese processuali, l'imbarazzo e lo scandalo creato al giovane ragazzo ed ai suoi; ma non un contentino destinato a comprarne il silenzio. C'è dunque l'intralcio, l'ostacolo posto; ma manca la volontà di porlo come tale.

VI) *Caso F.* L'economo della Diocesi Q, un chierico, è stato condannato perché ha compiuto gravi malversazioni ai danni della cassa diocesana, le quali gli hanno pure comportato una condanna in sede civile. Queste malversazioni, inoltre, hanno permesso al chierico di accompagnarsi con svariate prostitute, con grave scandalo per la comunità ecclesiale. Il Vescovo della Diocesi Q, molto amico del chierico, rimasto pesantemente deluso dal suo atteggiamento ha deciso che egli venisse rimosso, penalmente, dall'ufficio di economato, sospendendo anche i benefici che spettavano al chierico in virtù di una pieve. Poiché incensurato e di salute non molto integra, il chierico non ha dovuto scontare la pena in carcere. Ora, il Vescovo della Diocesi Q dopo la sentenza canonica non ha provveduto a verificare che questa fosse eseguita, nutrendo forti dubbi sulla possibilità di aggravare la situazione sanitaria del reo: "Potrebbe avere un malore, potrebbe cadere in depressione", egli ha affermato più volte. Quindi, incomprensibilmente, non solo egli non rimuove

---

<sup>190</sup> Non è un mistero che se questo atteggiamento di dubbio estremo avesse portato il Vescovo a dilazionare o negare un'indagine previa, ciò avrebbe portato minori implicazioni rispetto alla condotta tenuta a procedimento già iniziato – la psichiatria forense e la criminalistica sembrano comunque ammettere una certa dose di buona fede nell'atteggiamento di chi, chiamato a valutare il *fumus* di un delitto resti nell'*empasse* legata alla frammentarietà o insufficienza degli elementi ad esso relativi (cf. G.B. CAMERINI, «Abuso e maltrattamento», 217).

<sup>191</sup> In un caso molto simile di cronaca giudiziaria l'imputato (un ecclesiastico) venne accusato di favoreggiamento per aver esercitato pressioni, forte della sua familiarità con i soggetti coinvolti e del suo ruolo di ministro di culto, sulla vittima, affinché non denunciassero l'abuso sessuale patito (cf. «Favoreggiamento nel delitto»; CASS.PEN., 10.4.2013). La dottrina civile, però, non è concorde, perché ammette che consigliare o suggerire di non presentare una denuncia non costituisca un delitto di favoreggiamento: cf. M. LEPERA, «Il consiglio a non presentare una denuncia», 3973 ss.

in effetti il chierico – lo lascia compiere atti d'ufficio come economo – ma addirittura non gli sottrae la cura della pieve. La situazione infastidisce molto i fedeli e gli altri presbiteri, che si sentono traditi e quindi denunciano svariate volte la cosa a Roma, lamentando un'amministrazione economica fraudolenta, reiterata col beneplacito del Vescovo, nonostante le evidenze processuali e la condanna dichiarata.

Si può ritenere che questo Vescovo sia un favoreggiatore? La domanda da porsi è duplice: che volontà ha il Vescovo quando non cura l'applicazione della pena ma anzi la sospende autonomamente senza darne ufficialità? E poi: è possibile che la condotta favoreggiatrice si associ ad un istituto – quello della sospensione della pena (cf. can. 1344)<sup>192</sup> – comunque previsto dalla normativa canonica? La volontà del Vescovo andrebbe interpretata a partire sia dal rapporto di amicizia con il reo, sia dallo stato di salute non integra (ma non precaria o grave) del chierico. Così, nel caso proposto, il limite tra un eccesso di zelo dannoso ed un atto imparziale di favore sarebbe molto sottile. Per ciò che riguarda la sospensione della pena, questa nel caso proposto non vanta i requisiti minimi ed inoltre sembra più che il Vescovo abbia agito mosso da preoccupazione (alimentata dal rapporto di amicizia) più che da prudenza ed obiettività, quasi utilizzando l'*escamotage* della malattia non grave in ordine alla sua intenzione. C'è la certezza del delitto del chierico; c'è la condanna sostenuta dalle prove; c'è un effettivo intervento ad ostacolo della applicazione della pena e non per giuste ragioni (cf. can. 1371 §5). Il Vescovo della Diocesi Q è un favoreggiatore.

VII) *Caso G.* Nella Diocesi K un giovane presbitero piuttosto problematico crea impicci al Vescovo ed alla comunità perché, attivo nel settore della pastorale giovanile, si accompagna spesso a ragazzini di età tra gli 8 e 12 anni, concedendosi, con alcuni di essi – nel corso di campi estivi, campi scout, gite etc. – contatti fisici molto spinti e volgari. Il Vescovo viene informato, però, solo da una famiglia e solo di un caso: il giovane prete davanti al Vescovo ammetterà di essersi lasciato andare e prometterà di impegnarsi e controllarsi. Il Vescovo si ritiene soddisfatto ma manda comunque il giovane a seguire una terapia psicologica di un anno. Al termine della terapia, però, poco è cambiato. Non molto tempo dopo il prete commette nuovamente "errori" dello stesso tipo con altri ragazzini. Ancora una volta solo pochissime famiglie, due o tre, segnalano la cosa in maniera più o meno formale al Vescovo, che vorrebbe allontanare il presbitero dalla diocesi K, ma alla fine si limita ad inviarlo

---

<sup>192</sup> Cf. anche: V. DE PAOLIS, «Aspectus theologici et iuridici», 254.

in una pieve non distante, assegnandolo alle cure ed alla sorveglianza di un Vicario foraneo. Dopo un periodo di condotta apparentemente impeccabile, senza ricadute, il Vicario foraneo scrive una lettera al prete, ricordandogli che gli è sempre proibito formalmente di intrattenersi anche per ragioni pastorali con giovani e ragazzi, nonché di organizzare con essi e per essi qualsivoglia attività. Il prete risponde infastidito: “Ormai sono guarito”. Nel periodo successivo, però, commetterà di nuovo abusi orribili quanto i primi. Il tutto poco dopo viene affrontato in un grande processo civile, con risvolti facilmente intuibili.

Quali sono le responsabilità del Vescovo? Sono evidenti: già la fascia di età delle vittime doveva suggerire l'urgenza di un intervento di tipo clinico e penale (civile come canonico); lo stesso Vescovo inoltre si è limitato a considerare il contenuto delle segnalazioni, senza però far seguire ad esse alcuna misura concreta, se eccettuiamo l'inutile trasferimento. Possiamo ipotizzare una qualche responsabilità per il Vicario? Nel caso specifico proposto il Vicario era a conoscenza vagamente dei problemi del presbitero e dei suoi doveri di speciale vigilanza, ovviati degnamente, fino a quando, però, davanti alla risposta provocatoria e indisciplinata del prete aveva comunque allentato l'attenzione, permettendo quindi che l'interdizione specifica richiesta – anche se in forma non ufficiosa – dal Vescovo venisse vanificata, lasciando che il reo si accompagnasse con i giovani e ragazzi, sue prossime vittime. Notiamo l'incoscienza radicale della condotta del Vescovo, che rasenta la connivenza e che integra pienamente, a nostro modesto parere, una condotta favoreggiatrice. Notiamo poi la condotta profondamente negligente del Vicario, il quale doveva curarsi d'una cosa sola e precisa ed ha omesso, ad un certo punto, di farlo degnamente. L'interferenza ha luogo in entrambi i casi, è adducibile ad entrambi i soggetti, ma evidentemente con differenti implicazioni: il primo, il Vescovo, agisce dolosamente, il secondo, il Vicario, agisce in modo gravemente negligente.

In questi brevi casi, ispirati alla cronaca più o meno recente, più o meno pubblica, con modifiche di fantasia rese necessarie dalla delicatezza di certi argomenti, abbiamo volutamente sottolineato due fattori connessi: l'interferenza, ossia l'ostacolo effettivo e la volontà della condotta di interferenza. La specificità delle situazioni proposte suggerisce ancora una volta che l'attribuzione automatica di responsabilità “criminali” sia da abbandonare in principio, perché in forte contrasto con la realtà dei fatti, alle volte anche più complicata rispetto a quella che abbiamo ipotizzato.

### 2.3 Denuncia, indagine e favoreggiamento: ancora una riflessione

Si è potuto osservare, anche in base ai casi qui sopra proposti, come – grazie pure alle precise procedure volute dal legislatore negli scorsi anni che aggiungono elementi discriminanti funzionali – l’interferenza del favoreggiatore possa aver luogo soprattutto ed in modo più efficace prima della presentazione della denuncia di un delitto o nelle immediate vicinanze temporali della denuncia stessa.

La valutazione delle denunce ricevute può essere in prima istanza il luogo più congeniale all’interferenza di un terzo, al favoreggiamento, per occultamento (o distruzione) della denuncia stessa o per omissione dell’accettazione della denuncia. Sebbene infatti il favoreggiamento sia solitamente associato in maniera quasi unica a condotte di tipo positivo, ossia ad atti positivi volti a coprire un delitto, occultare il delinquente o le prove, distruggere ciò che rende provabile il fatto criminoso, e, per contro, solitamente ad un atto di omissione, ossia ad un atto che si potrebbe dire di favoreggiamento negativo, viene preferita l’etichetta della negligenza, poiché per configurare un’omissione sembra si debba fare riferimento ad un obbligo previo – altrimenti saremmo di fronte solo ad un semplice, seppur tendenzialmente antisociale ed immorale, *non agere*. Nel caso della promulgazione in studio, appare evidente che d’altro canto si associ quest’omissione – fondata su un dovere di ufficio implicito o comunque affermato *a posteriori*, a partire cioè dalle conseguenze egresse dal testo in esame – all’idea del favoreggiamento<sup>193</sup>.

<sup>193</sup> Astigueta non esita a parlare di *encubrimiento*, ossia condotta delittuosa di favoreggiamento *tout court* (cf. ID., «Lettura», 529-530 e 549. Si rimanda, per il mondo ispanico, anche ad altri studi consultati: P. GOMEZ PAVON, *El encubrimiento*; P. SANCHEZ-OSTIZ GUTIERREZ, *El encubrimiento como delito*). Il termine *encubrimiento* appare anche in: R. RODRIGUEZ-OCAÑA, «El motu proprio», 838 (qui si nega però che si crei una nuova fattispecie). Nel commento di Tornielli sull’*Osservatore Romano* – di natura non giuridica – troviamo il termine generico di *copertura* (cf. ID., «Nuove norme», 1). Poco convinto della natura della cosa appare Dal Corso, il quale sostiene che non si possa parlare di un nuovo delitto, poiché la dicitura di delitto, appunto, non compare; etichetta invece il favoreggiamento *de facto* come un insieme di «condotte da segnalare», che pertanto al massimo potrebbero soggiacere a mere misure disciplinari e non di natura penale (cf. ID., «Gli interventi legislativi», 205-206). Come Dal Corso, anche Hernández Huijón, che sottolinea la scelta del termine “condotta”, pur ammettendo l’eventuale integrazione del disposto ex can. 1389 in alcuni specifici casi (cf. ID., «Algunas consideraciones», 120). Altrove invece si commenta affermando che «podría interpretarse razonablemente que la acción de interferir o eludir [...] constituye ya un tipo de abuso de potestad [...] o de negligencia [...]. El delito de que aquí se trata podría encuadrar en una de las especies del *encubrimiento en los términos de los derechos seculares*, sin constituirse en el equivalente canónico de ese delito»; in M.I. FRANCK,

L'obbligo presente nel m.p. *Vos estis lux mundi* di creare strutture stabili di ascolto e ricezione delle denunce, comportando l'onere conseguente di accogliere queste ultime con onestà e seguendo gli eventuali direttivi operazionali delle Conferenze Episcopali (e dei Sinodi dei Vescovi per le Chiese Orientali)<sup>194</sup>, sembra avallare questa interpretazione.

Obbligo che poi fa sorgere un ulteriore onere, ossia quello della ricezione-trattazione in un "grado minimo"<sup>195</sup>, per così dire, di tutte le segnalazioni<sup>196</sup>.

Connessa inevitabilmente a questo momento sta la questione dell'obbligo giuridico di denuncia: stante l'art. 3 del *Vos estis lux mundi*, l'unico testo finora disponibile in materia, sembra potersi affermare che questo obbligo ricada su «ogni chierico o membro di IVC o SVA, che abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei delitti contemplati»<sup>197</sup>, fatta salva comunque la conoscenza avuta nell'esercizio del sacro ministero (cf. can. 1548 §2 del CIC; can. 1229 §2 del CCEO).

Mentre per i soggetti non menzionati dall'articolo sussiste una semplice possibilità di presentare la segnalazione, pur rinforzata dalla portata morale della cosa – come giustamente è stato notato<sup>198</sup>. Questo significa nei fatti che ad esempio seminaristi, religiosi di voti temporanei, giudici, segretari, cancellieri, catechisti e ministri dell'Eucarestia (laici) sono esclusi da quest'obbligo giuridico<sup>199</sup>.

---

«El tratamiento de los delitos», 86; [il corsivo è nostro]. Altrove ancora si pone l'accento sulla peccaminosità delle condotte omissive in esame per concludere con l'asserzione della loro natura delittuosa (cf. I.M. HOYOS CASTAÑEDA, «Vos estis lux mundi», 166).

<sup>194</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 2 §1.

<sup>195</sup> Questa del "grado minimo" è una nostra libera dicitura, per indicare che, stante il testo del m.p., i soggetti menzionati all'art. 6 sono tenuti a considerare un grado minimo appunto di rilevanza giuridica (dunque a ricevere e vagliare preventivamente), tutte le segnalazioni giunte ad essi o direttamente o indirettamente (per tramite cioè di organismi preposti). Nulla di estremamente nuovo rispetto a documenti locali di epoca precedente che già ricordavano la necessità di approcciarsi onestamente a queste segnalazioni, anche senza stabilire a proposito un obbligo tutelato penalmente (cf. ad esempio: CONF. EPISCOPALE ITALIANA, *Linee guida per i casi di abuso*, 3.)

<sup>196</sup> Cf. R.D. MEDINA, «El motu proprio», 27-28.

<sup>197</sup> P. DAL CORSO, «Gli interventi legislativi», 196.

<sup>198</sup> Cf. R.D. MEDINA, «El motu proprio», 15.

<sup>199</sup> Costoro, si nota, né sono esonerati né sono obbligati; un fastidioso limbo in cui sembra poter giocare un ruolo decisivo, allo stato attuale, solo la coscienza del singolo coinvolto (cf. D.G. ASTIGUETA, «Lettura», 536).

E ciò costituisce una inspiegabile quanto ambigua mancanza.

Ad ogni modo, vigente l'obbligo di un *agere* specifico connesso al proprio *status* personale (chierici e membri di Istituti), ogni azione contraria a questo *debere agere*, un dovere che renderebbe applicabile l'etichetta del "mandato", suggerirebbe di non escludere quanto piuttosto di prevedere provvedimenti disciplinari per chierici e religiosi membri inadempienti<sup>200</sup>. Ora, però, è evidente per noi che una simile omissione, con l'obbligo premesso nel testo legislativo, non costituisce in primo luogo un *agere contra* (tipico del favoreggiamento), per quanto pur sempre si tratti di un'azione che nei suoi effetti possa produrre un ostacolo, una azione opposta a quella prevista; ma sostanzialmente è preferibile riferirsi ad essa come ad un mero *non agere*, quindi un'omissione nuda e cruda, che non pare possa essere associata direttamente al favoreggiamento.

Una seconda questione strettamente legata alla denuncia è quella della presunta vittima: al di là dei casi in cui il soggetto coinvolto sia minorenne, il *Vos estis lux mundi* prevedrebbe anche il coinvolgimento di persone dette vulnerabili<sup>201</sup>, come pure si era fatto in *Come una madre amorevole*<sup>202</sup>. Vorremmo dedicare molto spazio alle controversie sorte da questa "categoria" impropria introdotta con la lettera apostolica in studio, ma risulterebbe un'impresa esosa e non immediatamente decisiva per noi<sup>203</sup>. La problematicità, comunque, a nostro parere starebbe tutta nella concezione di persona vulnerabile, laddove questa idea può esser soggetta a differenti interpretazioni, tendenzialmente estensive in modo eccessivo, così che il Vescovo, il Superiore etc. possano trovarsi effettivamente nel dubbio sul da farsi (ossia sulla ricezione della denuncia) magari in eccessivo ossequio al principio della buona fama e di innocenza<sup>204</sup>;

<sup>200</sup> Così intervenne il Segretario del Pont. Cons. per i Testi Legislativi nel corso della presentazione pubblica del m.p. (cf. J.I. ARRIETA, «Presentatio apud Sala Stampa», 136).

<sup>201</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, art. 1 §2. Questa nozione era già stata introdotta in precedenza nella citata Legge n.CCXC VII per lo Stato della Città del Vaticano.

<sup>202</sup> Cf. FRANCESCO, P.P., *Come una madre amorevole*, art. 1 §3.

<sup>203</sup> Rimandiamo a: M.I. FRANCK, «El tratamiento de los delitos», 87-89 (e la bibliografia ivi citata); D.G. ASTIGUETA, «Lettura», 523-525. Codesta categoria, inoltre, non è stata recepita in modo assoluto dall'ultima riforma del libro VI del CIC, dove è stata per contro introdotta la dicitura «[...] vel cum persona quae habitualiter usum imperfectum rationis habet vel cui ius parem tutelam agnoscit» (can. 1398 §1 n.1).

<sup>204</sup> A titolo di esempio segnaliamo il contributo di Campos Martínez a proposito delle implicazioni della presunzione di innocenza nel contesto della *investigatio praevia*: ID., «Presunción»; particolarmente in: *Ivi*, 478 ss.



o così che, dolosamente, possano utilizzare il dubbio a favore indebito del presunto reo, decidendo di non includere quel determinato soggetto nel novero di persona vulnerabile e dichiarandosi quindi, più o meno direttamente, incompetenti a procedere (potrebbe infatti affermare il Vescovo, sapendo di mentire, che *casus non fumum fert delicti*).

Per ciò che concerne nello specifico i delitti a sfondo economico il terreno si fa ancora più malfermo. La normativa canonica a proposito è ancora “fresca” e l’esperienza dell’autorità ecclesiastica nel merito della gestione di simili casi è pure poca. Un aiuto potrebbe giungere dallo sguardo alle normative secolari in materia, tenendo bene a mente le differenze specifiche dell’ordinamento canonico.

Un altro momento agevole per un favoreggiatore è quello dell’indagine previa (cf. cann. 1717 ss.) a carico dell’accusato. In questo momento, però, a nostro modesto parere, il favoreggiatore è condizionato in modo forte dall’entità del fatto che intende favoreggiare. Ossia: solo alcuni individui possono disporre più o meno liberamente delle informazioni acquisite nel corso dell’indagine previa per un “qualsiasi” delitto; così come solo alcuni soggetti possono effettivamente creare impaccio al processo una volta che questo è entrato nel vivo (così, ad esempio, davanti il Dicastero competente).

Un modo concreto in ambito di indagine previa per interferire è quello delle false attestazioni e delle false informazioni fornite all’autorità<sup>205</sup>: una simile pratica costituisce un’interferenza nella misura in cui chi volutamente rilascia dichiarazioni false o monche sulla persona del reo o sui fatti ad esso addebitati lo fa per vanificare la persecuzione nei confronti del soggetto incriminato, a detrimento della verità processuale. Un’altra via di attuazione della malizia del favoreggiatore sta nell’occultamento vero e proprio, *stricto sensu*, della persona del reo (ad esempio renderlo irreperibile o cancellare le tracce della sua presenza) che è orientata ad ottenere gli stessi risultati di cui poco sopra.

---

<sup>205</sup> Nel commento fatto da Astigueta, l’autore associa a questa condotta il termine “insabbiamento” (cf. ID., «Lettura», 529), anche se a nostro modo di vedere questo stesso risulta piuttosto vago; invece ci sono termini ben più evocativi, quale ad esempio la stessa parola “favoreggiamento” (secondo la legislazione penale della Repubblica Italiana, fornire informazioni false alla polizia giudiziaria nel corso dell’attività di indagine è a pieno titolo reato di favoreggiamento personale – cf. art. 378 del codice penale italiano).

#### 2.4 *Un discorso sulla responsabilità*

Lo studio in atto sulla possibilità della nuova fattispecie penale canonica giunge in questo punto a doversi arricchire di un altro fattore: la questione della responsabilità.

Non può darsi un diritto penale che non comprenda a fondo la dimensione della responsabilità del soggetto agente – o dei soggetti – laddove se senza di essa non può configurarsi una semplice colpa, tantomeno si può fondare una imputabilità per dolo in sua assenza. Si tratta di una fedele lettura del concetto di responsabilità, poiché solo un soggetto ritenuto responsabile moralmente ed in coscienza davanti a Dio della sua azione socialmente dannosa può essere chiamato a rispondere ed essere quindi incriminato<sup>206</sup>. In questo senso aderiamo all'interpretazione diffusa per cui la responsabilità si troverebbe espressa nella imputabilità e viceversa<sup>207</sup>. Pur trattandosi di una questione complessa ed estremamente articolata, che trova il maggiore impaccio proprio nella natura dell'ordinamento canonico<sup>208</sup>, meriterà una trattazione pur sintetica per rendere questo studio il più completo possibile, perché se non comprendiamo il bene tutelato non potremo ipotizzare una responsabilità e senza aver individuato questa non potremo interpretare bene il senso del bene protetto.

##### 2.4.1 I Superiori

Aperto il precedente discorso sull'entità dei possibili ambiti di applicazione del favoreggiamento, è necessario affrontare un passo ulteriore: la responsabilità morale e giuridica rispetto ai delitti poco sopra considerati.

---

<sup>206</sup> Doveroso il rimando a: G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 106; A. D'AURIA, «L'imputabilità», 112. Questa responsabilità ha «come inderogabile presupposto la possibilità di fare e di non fare, di praticare il bene piuttosto che il male»; in A.I. BACCETTI, *Il fondamento del diritto*, 92 – si è deciso di riportare questa definizione perché ci pare sinteticamente esatta.

<sup>207</sup> Cf. A.I. BACCETTI, *Il fondamento del diritto*, 113. Non possiamo ignorare che la responsabilità segue il giudizio dell'organo giurisdizionale sulla colpevolezza, dopo aver accertato l'imputabilità di un soggetto; la colpevolezza allora da quel giudizio è mutata in responsabilità, richiedendo l'applicazione d'una pena (cf. J.A. FERNANDEZ ARRUTY, «La imputabilidad», 614).

<sup>208</sup> Si legge: «Parlare di responsabilità dell'ufficio nell'ordinamento della Chiesa non appare facile [...], soprattutto perché la nozione stessa di responsabilità in senso tecnico-giuridico non viene definita nei codici, né in altre fonti legislative»; in I. ZUANZI, «La responsabilità giuridica», 518.

Se, infatti, lo studio del favoreggiamento ha reso evidente che esso concretizza un atteggiamento antigiusuridico – per quanto “genericamente” antigiusuridico in alcuni ordinamenti – occorrerà a monte comprendere per quale ragione esso si riveli tale in ambito canonico: se, come visto, la normativa canonica sembra non considerare quale *bonum* l’amministrazione della giustizia<sup>209</sup> – come per contro avviene nella quasi totalità degli ordinamenti statali – allora l’eventuale imputabilità del favoreggiatore dovrà ricercarsi sul piano della responsabilità morale rispetto al fatto di avere operato favoreggiamento.

#### 2.4.1.1 *Quale responsabilità non può addursi*

Soprattutto in relazione ai casi di abuso sessuale, i mezzi mediatici ed ancor più l’opinione pubblica hanno più volte sussurrato nell’orecchio dei giudicanti il nome del delitto di favoreggiamento, additando i Superiori gerarchici, perlopiù Vescovi, quali possibili favoreggiatori. Accuse che però non hanno avuto finora molto seguito o esito giuridico<sup>210</sup>.

Ma per quale ragione un Superiore si potrebbe ritenere sollevato dalle accuse di favoreggiamento? O per quale ragione, per contro, si potrebbe imputare di questo delitto? E se davvero fosse insostenibile il capo d’accusa del favoreggiamento, come si potrebbe configurare giuridicamente la responsabilità obiettiva del Superiore in alcuni gravi casi?<sup>211</sup>

<sup>209</sup> «La Iglesia, a diferencia de lo que sucede en el Estado, no persigue la tutela del orden jurídico social como fin, sino como medio para conseguir el fin sobrenatural último»; in J. ARIAS GÓMEZ, «Principios básicos», 189. Per il diritto secolare sarebbe anche ammissibile un bene inanimato, un *bonum per se stans*, da tutelarsi per l’ordine giuridico e sociale; la Chiesa dal canto proprio non potrebbe mai prescindere la persona, poiché la persona stessa è, in un’ottica teologica e giuridica, destinataria del *bonum*.

<sup>210</sup> Così ad esempio nei casi relativamente recenti che hanno coinvolto due Vescovi italiani, accusati di favoreggiamento direttamente dalle vittime di abusi o da associazioni civili (cf. F. GIAN SOLDATI, «Abusi in Sicilia»). Un unico caso, in Italia, avrebbe potuto portare qualche conseguenza concreta sul piano giuridico, secondo un giudizio dato presso il Tribunale di Savona; ma per raggiunti limiti di prescrizione, anche se il Vescovo interessato venne riconosciuto portatore di una certa corresponsabilità causata dal suo *non agere*, quest’ultimo non dovette affrontare alcuna sanzione (cf. ASSOCIAZIONE RETE L’ABUSO, *Comunicato dell’8.5.2012* – ivi è riportato interamente il dispositivo dell’ordinanza del tribunale ligure).

<sup>211</sup> Si tenga a mente che qui si discuterà la possibilità o impossibilità di una responsabilità penale in capo alla persona del Superiore gerarchico e non della persona giuridica, come ad esempio la Curia diocesana (cf. per l’argomento qui escluso: A. BETTETINI, «Responsabilità personale», 344-351).

Un limite principale sta nel fatto che l'ordinamento canonico non ha teorizzato né la responsabilità oggettiva – vale a dire quella relativa ai doveri e diritti dell'ufficio necessari (*in procedendo ed in decidendo*) –, né ha teorizzato quella soggettiva – ossia quell'insieme di doveri in capo al titolare di un ufficio come quello episcopale, che evoca a sua volta un insieme di regole di condotta, sia rispetto all'istituzione di appartenenza sia rispetto a soggetti ulteriori, dunque terzi<sup>212</sup>. Ciò però non ha impedito nel corso della storia recente che proprio in ambito ecclesiastico si evocasse il concetto di responsabilità, tanto in una prospettiva piuttosto generica<sup>213</sup>, quanto in riferimento «all'ambito specifico del dovere di vigilanza sui presbiteri per prevenire o correggere gli abusi»<sup>214</sup>.

Va in secondo luogo sconfessata una tendenza interpretativa emotivamente comprensibile ma giuridicamente inesatta, secondo la quale ai Superiori gerarchici si potrebbe addossare in assoluto una qualche responsabilità per il delitto commesso dai loro diretti sottoposti (siano essi chierici o religiosi). Si tratta soprattutto se non esclusivamente di un fenomeno politico e giuridico tipico degli ordinamenti secolari, sembra quasi – anche – in reazione al vuoto canonico in merito. Già negli anni '80-'90 del XX secolo, infatti, in diverse sedi di giudizio statali, soprattutto di tradizione giuridica anglo-americana, si era posto il problema del principio del *respondeat superior*: ai Superiori gerarchici, si domandavano i pubblici accusatori, si può imputare una certa responsabilità per ciò che di illecito – fondamentalmente – sotto il loro naso è stato compiuto dai loro sottoposti, ossia una generica *clergy malpractice*<sup>215</sup>?

Il fondamento del principio suddetto è vincolato a due condizioni, a due premesse: anzitutto che tra il Superiore gerarchico ed il sottoposto ci sia un rapporto di dipendenza (*status as a servant*); e poi che la condotta illecita del sottoposto abbia avuto luogo nell'ambito di applicazione al lavoro che gli è proprio, evocando a discrezione della corte una specie di responsabilità vicaria del Superiore. Ora, guardando al ruolo del Vescovo – o del Superiore in un discorso generico – vedremo come questi non possa percepirsi come mero datore di lavoro, escludendo nei fatti un primo criterio di applicazione di detto principio. In secondo luogo, guardando a ciò che rientrerebbe nell'ambito di applicazione al lavoro (*employee's scope of employment*), per quanto in modo forse grottesco, non sono mancati nel tempo pronunciamenti delle corti civili che sancivano,

<sup>212</sup> Cf. I. ZUANAZZI, «La responsabilità», 534 e 539-556.

<sup>213</sup> Così ad esempio in: CONGR. VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*.

<sup>214</sup> I. ZUANAZZI, «La responsabilità», 534.

<sup>215</sup> Espressione di cui troviamo traccia in: N. BARTONE, «Il conflitto d'obbligo», 190.

ad esempio, come l'attività sessuale non rientrasse in quel medesimo ambito (*off duty*), esulando anche dall'altro criterio di applicazione<sup>216</sup>.

Né si può accettare, muovendo dall'ipotesi di una specie di "posizione di garanzia" che in capo al Vescovo possa darsi un qualche obbligo anche senza degno corrispettivo normativo nell'ordinamento canonico<sup>217</sup>. Con particolare riferimento al contesto penale italiano, non si dà ad esempio alcuna implicazione automatica di eventuali doveri di impedimento, anche se la gerarchia ecclesiastica risulterà – come lo è in Italia – riconosciuta giuridicamente e in alcuni casi le si addosserà una responsabilità almeno civile<sup>218</sup>.

La responsabilità dei Vescovi e dei Superiori in genere non può essere ricondotta con esatta congruenza a quella di un normale Superiore gerarchico in un ambito istituzionale. Le categorie della colpa ormai assunte dal diritto – *in eligendo, in vigilando, in custodiendo*<sup>219</sup> – non potrebbero essere automaticamente riferite alla struttura gerarchica ecclesiastica. Detta responsabilità, non gode mai di assoluti automatismi, giacché richiede pure *ex se* una oggettivazione che sia legata tanto al dato normativo (nel nostro caso quasi del tutto assente) quanto alle circostanze (ad esempio il rapporto di causalità tra azione e danno arrecato)<sup>220</sup>. Se pensiamo infatti ad un Vescovo diocesano,

---

<sup>216</sup> Cf. K.E. FISHER, «Respondeat», 123-140. Il riferimento "principe" è ad un caso che interessò la Corte d'appello dello Stato della California nel 1987 (di cui l'autore riporta gli estremi ed i dettagli) e che vide dichiarata la non procedibilità nei confronti del Vescovo interessato. Cf. anche: A. MORACE PINELLI, «La configurabilità», 117.

<sup>217</sup> Detta posizione di garanzia è sostenuta in ambito civile da una sorta di "signoria" che il garante può e deve esercitare sull'oggetto materiale o sulla attività da cui si origina la situazione di pericolo a persone terze (cf. A. MONTAGNI, *La responsabilità penale*, 37-47; G. FIANDACA, *Il reato commissivo*, 130 ss.). Inoltre la giurisprudenza sembra osservare il principio della posizione di garante soprattutto negli ambiti medico-chirurgico e di attività d'impresa, evidentemente incompatibili con quello ecclesiastico e di culto, (cf. A. MONTAGNI, *La responsabilità penale*, 91). Infine detta posizione di garanzia è individuabile solo laddove il legislatore abbia affermato da un lato l'esigenza di tutelare un bene determinato e dall'altro abbia attribuito specifici compiti «di protezione a determinati soggetti» (G. FIANDACA, *Il reato commissivo*, 147).

<sup>218</sup> Cf. L. EUSEBI, «Responsabilità morale», 100; M. RIONDINO, *Giustizia riparativa*, 177. Sulla responsabilità solo civile si guardi il caso in: TRIB. PENALE DI LECCE, *Ordinanza del 8.10.2012*, 872: ivi la corte stabilì che il rapporto Vescovo-Curia-chierico potesse dare luogo all'estensione della responsabilità (solamente) civile del Vescovo per il delitto commesso dal chierico suo sottoposto, intimando alla Curia il pagamento di un risarcimento. A nulla valse in quel caso l'opposizione sulla natura di rapporto di non dipendenza tra Vescovo e chierico.

<sup>219</sup> Cf. G. BONI, *Il buongoverno della Chiesa*, 214.

<sup>220</sup> Cf. F. PUIG, «La responsabilità giuridica», 727.

questi ha una mole di doveri del tutto particolari nei confronti dei chierici che gli sono soggetti, in quanto «essi sono indispensabili collaboratori diretti, principali consiglieri e strumenti della sua azione pastorale»<sup>221</sup> – i quali oneri variano anche in modo considerevole in base alle circostanze fattuali e personali nelle quali vengono espletati od omessi. Insomma è difficile una previsione che sia assolutamente funzionale.

Così in Belgio, ad esempio, il rapporto tra Vescovo e presbiteri è ritenuto essere un mero rapporto di subordinazione contrattuale, ragione per cui anche davanti le corti civili, recensendo le nozioni di diritto canonico, più volte è stato dichiarato che il Vescovo pur avendo l'autorità di emanare direttive generali e misure disciplinari, tuttavia non ha il diritto di dare ordini vincolati in modo efficace a proposito del ministero esercitato dai presbiteri sottoposti, riducendone in modo sostanzioso la possibile responsabilità<sup>222</sup>.

Si tratta di una previsione che, per non risultare *a priori* eccessivamente severa, in modo evidente tende ad attenuare forse la percezione giuridica di una realtà di fatto molto spesso meno rosea.

Già prima dell'attuale regime codiciale e di quello interpretativo annesso, ad ogni buon conto, in capo ai Vescovi stava il diritto e l'onere giuridico di vigilare attivamente sull'operato dei chierici, con rimandi e menzioni di negligenza o inadeguatezza pastorale presenti nei testi delle decretali<sup>223</sup>. Ed anzi la *dignitas* connessa alla loro persona ed al loro ufficio, come ad altri del resto, poteva considerarsi a

<sup>221</sup> M. CARNÌ, *La responsabilità civile*, 27.

<sup>222</sup> Cf. L.L. CHRISTIANS, «L'autorité religieuse», 952-958. Questa lettura ha generato negli anni sostanziose polemiche in terra fiamminga, per quanto si fondasse anche su più «laici» rimandi al diritto napoleonico. A tal proposito, recentemente proprio alcuni belgi, insieme ad altri cittadini europei (olandesi e francesi perlopiù, circa 24 querelanti) avevano introdotto dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo una causa per chiedere un coinvolgimento diretto della Santa Sede quale ente responsabile dei casi d'abuso perpetrati da chierici, dopo aver ricevuto una cassazione della richiesta dalle competenti autorità giudiziarie belghe, ottenendo infine, nell'ottobre 2021, una conferma dei verdetti dati precedentemente in sedi nazionali (cf. «Pedofilia, la Corte Europea»). A proposito, non si può dare alcuna responsabilità generale per la Chiesa: già Reiffenstuel annotava come «si delinquant, id non Ecclesiae, sed suo nomine faciant, eorum delicta illis solis, non Ecclesiae nocere debent»; in ID., *Tractatus*, 120. Principio universale per cui si potrebbe suffragare una totale irresponsabilità della persona-ente morale per l'illecito penale o civile commesso dal ministro sacro, specie se si tratti di fatti o di atti privati.

<sup>223</sup> Si rimanda all'intera opera di: C.A. MEIER, *Penal administrative procedure*. E particolarmente: *Ivi*, 19-25.

tutti gli effetti un'aggravante generica<sup>224</sup>. E tuttavia questo non ha mai significato *tout court* il conferimento di una responsabilità giuridica in capo ai Vescovi per i delitti dei loro chierici in maniera generale, né per il delitto di rapporti con minori in particolare. Le uniche responsabilità che si potrebbero intuire in questi casi sarebbero tutt'al più di diverso ordine, legate cioè al loro dovere di sollecitudine e cura pastorale<sup>225</sup>.

Una parola non definitiva ma senza dubbio importante venne poi dalla *Nota* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, recante data 12 febbraio 2004. Ivi il Consiglio aveva affrontato la questione della responsabilità dei Vescovi nei riguardi dei presbiteri ad essi immediatamente soggetti<sup>226</sup>. Si rimarcava la irriducibilità del rapporto tra Vescovo e presbiteri alla mera subordinazione gerarchica, nonché al semplice rapporto lavorativo tra datore di lavoro e lavoratore<sup>227</sup>. Sul piano teorico, la *Nota* del 2004, con rimandi sia alla codificazione canonica latina sia orientale, poneva il rapporto Vescovo-presbitero su di un piano ibrido dal punto di vista dell'attribuzione di responsabilità: l'obbedienza dovuta ma non assoluta, il controllo esercitato ma non totale, i poteri del Superiore presenti ma limitati ad alcuni ambiti<sup>228</sup>.

Almeno, quindi, dalla prospettiva strettamente normativa, la Santa Sede riprendeva, in quella occasione, la peculiarità del ministero ordinato, i rapporti gerarchici ecclesiali e le statuizioni di diritti e doveri codicili per fondare una eccezione al principio del *respondeat superior* – riteniamo che pure se nel testo non se ne vede un'espressa menzione è evidente che si cercasse anche quel fine. Tuttavia la stessa *Nota*, nella

<sup>224</sup> Così il can. 2207 n.1. Cf. anche: A. DEPOORTER, «De causis delicti», 282.

<sup>225</sup> Cf. A. BAMBERG, «La révocation», 213; ID., «La vigilance de l'autorité», 233-255; N. LÜDECKE, «Le violenze», 480-483.

<sup>226</sup> PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, *Nota Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica*, 33-38.

<sup>227</sup> Cf. PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, *Nota Elementi*, 33. Anche la Conferenza Episcopale di Francia tornava sull'argomento nel 2016, rimarcando l'impossibilità per la stessa Conferenza di obbligare i propri membri a seguire nei casi d'abuso *une voie plutôt qu'une autre* (cf. S. LEBRUN, *Omerta*, 127).

<sup>228</sup> Cf. PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, *Nota Elementi*, 35 ss. Questo discorso varrebbe anche per quei chierici non incardinati nella Diocesi, «e per i sacerdoti membri di un Istituto religioso o di una società di vita apostolica, i quali dimorano nella Diocesi ed esercitano, per il suo bene, qualche ufficio, sebbene siano sottoposti ai loro legittimi Ordinari, appartengono a pieno o diverso titolo al presbiterio di tale Diocesi»; in CONGR. CLERO, *Direttorio per il ministero*, 48 n.35. Le conseguenze sarebbero le stesse: pressappoco nulle. Cf. anche: M. COZZOLINO, «Profili di responsabilità», 315-328 e 332 ss.; A. MORACE PINELLI, «La configurabilità», 123 ss.

sezione dedicata alle conclusioni, sottolineava e dichiarava due importanti aspetti: anzitutto la impossibilità di colpevolizzare un Vescovo per l'azione delittuosa di un suo chierico (fatti salvi i disposti dei cann. 384 e 1341 del CIC ed il can. 192 §§4-5 del CCEO); ed in secondo luogo la illogicità ed impossibilità di presumere un qualche concorso tra Vescovo e chierico delinquente fondata sul rapporto di superiorità gerarchica intercorrente tra i due soggetti<sup>229</sup>.

Dunque nel mondo della scienza canonistica è impensabile – come dichiarato espressamente – ipotizzare un qualsiasi automatismo nell'attribuzione di responsabilità penale, anche in caso di delitti canonici tra i più odiosi. Quando altrove si afferma che «la responsabilità di governare la diocesi pesa sulle spalle del Vescovo»<sup>230</sup>, non si intende che egli debba rispondere di ogni cosa pure marginalmente pertinente all'esercizio della sua potestà. Non c'è un preciso obbligo in questo senso che giustificerebbe per contro una responsabilità chiara<sup>231</sup>.

Qui noi ravvisiamo implicitamente la richiesta di una norma penale, di una disposizione legale che espressamente risponda, a mo' di contrappasso, alla questione sorta con la *Nota* – che a sua volta venne edita evidentemente in risposta a determinate sollecitazioni<sup>232</sup>: se un Superiore non può essere automaticamente considerato responsabile per il fatto commesso dal chierico suo sottoposto, ciò non vuol dire che non possa essere reputato responsabile di aver operato per evitare che quel fatto venisse censurato e quel chierico venisse sanzionato<sup>233</sup>. Anche perché, sostiene Eusebi, pur escludendo una responsabilità che derivi da obblighi

---

<sup>229</sup> Cf. PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, *Nota Elementi*, 37-38. La chiusura del documento è ancor più perentoria: «[...] il Vescovo diocesano in generale e nello specifico caso del delitto di pedofilia commesso da un presbitero incardinato nella sua diocesi in particolare, *non ha alcuna responsabilità giuridica in base al rapporto di subordinazione canonica esistente tra essi*. L'azione delittuosa del presbitero e le sue conseguenze penali – anche l'eventuale risarcimento dei danni – vanno imputati al presbitero che ha commesso il delitto e non al Vescovo o alla diocesi di cui il Vescovo ha la rappresentanza legale»; in *Ivi*, 38; [il corsivo è nostro].

<sup>230</sup> CONGR. VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, 171.

<sup>231</sup> «Obbligo e persona responsabile sono connessi inseparabilmente. In ogni obbligazione colui che ne è vincolato viene considerato come persona responsabile»; in H. WELZEL, *Diritto naturale*, 364.

<sup>232</sup> Di questo medesimo parere è Eusebi (cf. ID., «Responsabilità morale», 88).

<sup>233</sup> Proprio con riferimento alla *Nota* del Pontificio Consiglio, Bartone ipotizza in questo senso «una responsabilità civilistica; non perché rientrante in una sorta di culpa in vigilando, che invero sarebbe molto stiracchiata, ma in quanto e solo in quanto integrante una condotta omissiva o inadeguata (il trasferimento) causatrice dell'evento, consapevole e voluta»; in ID., «Il conflitto d'obbligo», 189.



di controllo, tuttavia – aggiungiamo noi anche guardando il testo della *Nota* – «non si esclude una possibile responsabilità del Vescovo connessa ai suoi inadempimenti specifici»<sup>234</sup>. E le ultime promulgazioni del legislatore lasciano indovinare, o quantomeno sperare, una legiferazione più o meno prossima in questo esatto senso.

#### 2.4.1.2 *Quale responsabilità possa ipotizzarsi*

Si potrebbe in qualche modo ricollegare, alla dovuta vigilanza del Superiore gerarchico, anche la promozione della *honestas clericorum*, la quale secondo il parere di certi commentatori rientrerebbe a pieno titolo nell'ordine proprio ecclesiale<sup>235</sup>. D'altro canto non è cosa affatto nuova che la paternità e la premura pastorale, che debbono permeare operato e discernimento del Vescovo, esigano anche la correzione dell'errore e del misfatto<sup>236</sup>. Ed in questa prospettiva al Superiore si potrebbe addossare una certa responsabilità per la silenziosa tolleranza, di natura omissiva, o la mancata denuncia e correzione di tutti quegli atteggiamenti del chierico che potrebbero intaccare detta *honestas*<sup>237</sup>.

Tutto quanto insomma vada contro e negativamente oltre l'idea di diligente vigilanza, tanto da meritare pure una tutela penale<sup>238</sup>. Una specie di «complice e omertoso silenzio»<sup>239</sup>.

Così ad esempio nel caso dell'infrazione al disposto del can. 277, che potrebbe portare all'imposizione di una pena canonica: un Vescovo che tollerasse gravi violazioni della continenza con un certo grado di scandalo e notorietà, senza neppure prendere i provvedimenti

<sup>234</sup> L. EUSEBI, «Responsabilità morale», 89.

<sup>235</sup> Cf. M. CARNÌ, *La responsabilità civile*, 58; A. BAMBERG, «La vigilance de l'autorité», 235 ss.; P. VALDRINI, «Doveri (general)», 133 ss.

<sup>236</sup> Cf. il già citato: G. SCIACCA, «Per un'armonia», 18.

<sup>237</sup> Abbiamo bene a mente che il dovere del Vescovo in quest'ambito sia cosa ormai assodata e ribadita dalla dottrina (cf. ad esempio: CONGR. VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, 81-90); qui infatti non poniamo in dubbio la realtà di questo compito pastorale, ma ci domandiamo se ad esso si possa connettere una realtà di responsabilità giuridica.

<sup>238</sup> «[...] dov'era l'autorità ecclesiastica che doveva evitare un certo danno?»; in F. PUIG, «I doveri di vigilanza», 327. Cf. anche: *Ivi*, 327-345.

<sup>239</sup> CONF. EPISCOPALE ITALIANA, *Linee guida per la tutela dei minori*, 11. Nel commento alla citata *Nota* del Pontificio Consiglio, Carnì sostiene che una responsabilità penale per il Vescovo potrebbe sorgere «soltanto in riferimento al suo dovere di vigilanza, ma ciò a due condizioni: qualora il Vescovo si sia disinteressato di porre in essere gli aiuti necessari richiesti dalla normativa canonica; qualora il Vescovo, a conoscenza di atti contrari o addirittura delittuosi commessi dal presbitero non avesse adottato i rimedi pastorali adeguati»; in ID., *La responsabilità civile*, 87.

non penali previsti ex can. 1341, risulterebbe quantomeno responsabile dal punto di vista morale del *damnum* patito dalla comunità affidatagli<sup>240</sup>. In questo caso si configurerebbe a nostro parere una responsabilità penale per la colpevole omissione (cf. can. 1378 §2), ossia una certa e grave negligenza, considerando che l'intervento a correzione del chierico vanta una sicura obbligatorietà<sup>241</sup>.

Per rintracciare poi risvolti penali legati al dolo nella condotta del Vescovo, come quelli del favoreggiamento, si richiederebbe sia la materia delittuosa nell'atteggiamento del chierico, sia una intenzionalità nella tolleranza alla condotta immorale, la quale però andrebbe accertata in qualche modo. E questa eventuale intenzionalità dovrebbe pure essere distinta da una intenzionalità generica (tolleranza appunto) ed una specifica (favoreggiamento)<sup>242</sup>.

Nel caso proposto dal can. 1395 §1, quello di un chierico concubinario o comunque contumace in peccato *contra sextum* con grave scandalo<sup>243</sup>, il dovere di punire il delitto indicato (*puniantur*) suggerisce una negligenza ancor più grave ed una maggiore censurabilità del Vescovo eventualmente tollerante (aprendo pure alla possibilità del favoreggiamento, anche se non in modo automatico).

Non si può neppure dimenticare, come suggerisce Lo Castro, che la persona del chierico pur inserita in modo peculiare nella società ecclesiale è pur sempre legata anche alla sfera, all'ordine temporale<sup>244</sup>; dacché l'eventuale *munus* del Superiore da esercitarsi secondo le circostanze in difesa di detta *honestas clericorum* rischierebbe di risultare o estremamente limitato o, per contro, estremamente esteso ed onnicomprensivo, con una frammistione giurisdizionale e, dunque, con una confusione sul piano dell'attribuzione delle rispettive responsabilità<sup>245</sup>. Inoltre va esorcizzato il rischio di una qualsiasi «deriva di carattere poliziesco»<sup>246</sup>.

<sup>240</sup> Interessante l'esame in: F.G. MORRISEY, «Violations of canon 277», 55-67.

<sup>241</sup> «Il vescovo [...] è tenuto a reagire e a urgere l'osservanza della legge ecclesiastica»; in M. MOSCONI, «L'azione del vescovo», 185.

<sup>242</sup> Bisogna considerare la differenza tra la condotta imprudente con risvolti negativi (*faute d'imprudence*), la cattiva condotta intenzionale (*faute intentionnelle*) ed una condotta propriamente delinquenziale (cf. A. VALLINI, *Antiche e nuove tensioni*, 113).

<sup>243</sup> Sarà anche vero, in certa misura, che si tratta di un reato "obsoleto" (cf. S. PAGLIALUNGA, *Il sanzionamento del sacerdote concubinario*, 121 ss.), ma la menzione della condotta presente come delitto gioca senz'altro a "nostro" favore.

<sup>244</sup> Cf. G. LO CASTRO, *Ordine temporale*, 561.

<sup>245</sup> Simile conclusione sembra quella proposta da Carni, seppure con toni meno univoci di quelli che qui abbiamo adottato (cf. ID., *La responsabilità civile*, 57-58).

<sup>246</sup> G. SCIACCA, «Per un'armonia», 18.

L'atteggiamento del Superiore in una prospettiva strettamente ecclesiale, prima ancora che di censura è sempre stato indicato come un atteggiamento di «pazienza» (*plus caritas quam potestas*)<sup>247</sup> – con riferimento sia alla vita presbiterale diocesana che alla vita religiosa. E d'altro canto l'Episcopato mai ha negato che la protezione del popolo affidatogli e la giustizia (soprattutto da rendere alle vittime) siano due doveri di grandissima importanza, quasi connaturali all'ufficio del *Pastor*<sup>248</sup>. Se quindi la Chiesa riconosce la necessità dell'azione tempestiva da un punto di vista correttivo e riparativo, principio potremmo dire antropologico<sup>249</sup>, tuttavia non ritiene di poter abbandonare del tutto la cura per il ministero sacerdotale<sup>250</sup>. Allora, l'esercizio del potere affidato ai Vescovi e genericamente ai Superiori, dovrà essere ovviato con ben presente l'obiettivo dello sviluppo e della difesa degli interessi personali più confacenti alla *salus animarum*<sup>251</sup>; questo richiederebbe, senza una norma stabile, un certo oneroso discernimento in ogni caso, il quale stasticamente non risulterebbe alla portata di tutti.

Di qui, crediamo, l'opportunità della fattispecie del favoreggiamento.

Da un punto di vista “misto”, con una commistione cioè di istanze morali cristiane e di istanze squisitamente giuridiche, non è mancato chi, con toni piuttosto acuti, ha giudicato «inaccettabile scusare giuridicamente comportamenti moralmente doverosi argomentando l'insistenza di un obbligo giuridico»<sup>252</sup>. E questa obbligatorietà giuridica piuttosto implicita troverebbe, secondo codesta lettura, il proprio fon-

<sup>247</sup> Così nel Concilio di Trento: *Sessio XIII, De reformatione*, cap. I (cf. *Canones et Decreta Concilii Tridentini*, 70).

<sup>248</sup> Cf. C.J. SCICLUNA, «Responsabilità e fedeltà», 7.

<sup>249</sup> Cf. F. D'AGOSTINO, «Fondamenti filosofici», 9-10.

<sup>250</sup> Ghirlanda, partendo dal direttorio *Ecclesiae Imago* del 1973, propone questa interpretazione dell'azione del Superiore dinanzi i casi di abuso (cf. ID., «Doveri e diritti», 42). Altrove si leggeva, in precedenza: «Mite imperium exercet qui suo modo agendi, vitat quae gubernationem vel asperam intolerabilemque reddunt, vel debilem remissamque: illa enim renitentia, haec vero dissoluta corda nutrit, in quae superior, dum fortiter et frequenter animadvertere sua culpa debeat, nequit, licet voluerit, clemens esse»; in A. VANDENBUNDER, «De clementia», 278; [il corsivo è nostro]. Ancor prima, già il Concilio di Trento aveva richiamato i Vescovi alla necessità di un governo prudente, di una vigilanza attenta dei loro propri sudditi: *Sessio XIII, De reformatione*, cap. I (cf. *Canones et Decreta Concilii Tridentini*, 70-71).

<sup>251</sup> Cf. J. ARIAS GÓMEZ, «Principio básico», 17. Anzi proprio nella gerarchia andrebbe ricercato il veicolo migliore, o quantomeno il più funzionale, per assecondare gli impulsi morali e dunque la ricerca della giustizia (cf. C.R. HININGS – M.K. MAUWS, «Organizational morality», 118).

<sup>252</sup> P. CONSORTI, «La responsabilità della gerarchia», 7.

damento nella evidenza dell'obbligo morale, che provocherebbe «una palese responsabilità personale di *facere* che si riflette in termini giuridicamente rilevanti»<sup>253</sup>. Anzi, secondo certe interpretazioni in capo ai *pastores* e pure in capo ai chierici, vi sarebbe una vera e propria responsabilità – circa la cui natura giuridica o morale gli autori non sono in accordo – rispetto ad eventuali denunce omesse di delitti *contra mores*, fondata sulla missione dei Vescovi e sulla partecipazione dei chierici a questa missione, nel perseguimento della ben nota *salus animarum*<sup>254</sup>. Anche la storia recente ha testimoniato la gravità di talune condotte contrarie a questo cammino, vere e proprie devianze; e la stessa società ecclesiale ha dovuto domandarsi in che modo poter mettere insieme la protezione delle vittime (soprattutto di abuso), con la promozione del benessere spirituale del *populus*, con l'obbligo di usare rispetto della dignità personale e compassione nei confronti dei chierici con problemi e difficoltà<sup>255</sup>.

Se, infatti, possiamo ammettere che esista una certa obbligatorietà almeno morale all'azione penale, poiché questa è a protezione di beni specifici estremamente importanti, allora si potrà assumere che in capo al Superiore genericamente verta un dovere almeno morale di operare in tal senso e, conseguentemente, un divieto ad ostacolare tale protezione, al di là della percezione “pastorale” (soggettiva) che il Superiore stesso può avere del caso che ha di fronte<sup>256</sup>. Perché, come dolorosa-

<sup>253</sup> P. CONSORTI, «La responsabilità della gerarchia», 7.

<sup>254</sup> Cf. L. ORTAGLIO, «L'indagine previa», 99 (che propende per un obbligo giuridico); C. GENTILE, *I delicta graviora*, 123 (che sceglie la natura morale dell'obbligo); Z. SUCHECKI, *Le sanzioni penali*, 162-163 (anch'egli pare intendere la sostanza morale di questa obbligazione); D. CITO, «Appunti su questioni penali», 206 (che sembra intendere sì la giuridicità dell'obbligo, ma proponendo il caso particolare del giudice che durante un processo matrimoniale venga a sapere di un delitto e che quindi incorrerebbe nell'obbligo giuridico di comunicare la *notitia criminis* all'ordinario competente). Intermedia appare la posizione di Trevisan, secondo il quale il can. 1717 §1 «invita», l'Ordinario ad agire «solamente se c'è una certa verosimiglianza» (ID., «Il ruolo dell'Ordinario», 163).

<sup>255</sup> Cf. J.P. BEAL., «Doing what one can», 643.

<sup>256</sup> «La facoltà di esigere [la giustizia *ergo* di eseguire l'azione penale] non si fonda sull'interesse soggettivo, bensì sul bene oggettivo, rispetto al quale il titolare [la Chiesa come titolare generico, il Superiore come titolare specifico] può non avere nessun interesse, potendo addirittura provocare una condotta contraria al proprio bene [ad esempio una condotta omertosa] [...]. La relazione con il bene è ciò che consente di distinguere quali interessi in quanto buoni sono degni di tutela da parte del sistema sociale e quali invece sono opposti ai beni e meritano perciò qualche forma di risposta coattiva»; in C.J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico*, 116-117.

mente si dovrà ammettere, molte e troppe volte i Superiori hanno mancato questo impegno<sup>257</sup>.

Però – il nostro punto di vista – non vi è una statuizione giuridica a sancire la responsabilità penale, al di là dei facili entusiasmi di intransigenti giustizieri, oltre il giustificato profondo biasimo e la pesante conseguenza negativa sul piano morale (e di foro interno) della persona agente.

Come si potrebbe giustificare allora un'azione esterna di sanzione, senza avallare un atteggiamento interpretativo in certo modo antipatico ed apparentemente contrario alla certezza del diritto, comunque previsto sia dalla vecchia codificazione (cf. can. 2222) sia dalla vigente normativa canonica (cf. can. 1399)? Si potrebbe, in nome di una evidente necessità a doppio taglio – certezza del diritto e difesa della comunità ecclesiale (costituita da vittime e società insieme) – rendere stabile una pratica circostanziale, come quella dell'applicazione del can. 1399, per punire anche laddove non è prevista una pena, privilegiando così solo uno dei due poli?

A nostro modesto parere, per un effettivo beneficio delle parti in gioco, per una concreta e coerente salvaguardia dei beni coinvolti, non si può che adire la via di una promulgazione *ad hoc*, magari addirittura di un canone *ex novo*, che vada a colmare questa lacuna senza ledere i principi della giustizia. È quindi necessario superare in qualche modo l'impaccio costituito dalla attuale concezione in merito alla responsabilità, la quale nel merito particolare degli abusi sessuali – questione più scottante ed urgente – pare esser esclusivamente omissiva<sup>258</sup>. Siamo consci, certo, che la *potestas* della Chiesa possa ammettere in certa misura – e lo stesso can. 1399 ne è testimonianza (come pure tale fu il can. 2222 del CIC del 1917) – anche la punizione di azioni e omissioni non qualificate legal-

---

<sup>257</sup> Pensiamo alla casistica della sola Francia, ad esempio, dove sono stati documentati decine e decine di casi (che coinvolgevano religiosi, presbiteri, monsignori) nei quali si era di volta in volta reso decisivo, ai fini dell'intralcio alla giustizia ed alla verità, l'intervento, spesso reiterato, del Vescovo o del Superiore religioso o di qualche altro prelado (si veda in tal senso l'appendice documentale in: D. GASTALDI – M. MARTINIERE – M. PÉRISSE, *Église*, 359-374). Oppure guardiamo agli Stati Uniti d'America, laddove la percezione sociale e politica degli abusi su minori è diversa da quella di area europea, e potremo trovare addirittura siti internet che espongono liste di presunti (!) *sex offenders* ecclesiastici e loro favoreggiatori, moltissimi dei quali Vescovi o equiparati (si veda il noto indirizzo: <http://bishopsaccountability.org/>).

<sup>258</sup> Cf. D. MILANI, «Gli abusi su minori», 135 ss. Simile responsabilità, inoltre, sembra poco solida anche in ambito civile, come si legge in: A. LICASTRO, «Chiesa e abusi», 151-155.

mente quali delitti, guardando al «mantenimento dell'ordine religioso, morale o degli interessi gerarchici»<sup>259</sup>; anzi in alcuni casi questa è una necessità<sup>260</sup>.

È però dalla nostra prospettiva poco opportuno che la legge penale, odiosa come tutto il suo ambito di riferimento, possa essere luogo di una interpretazione stabilmente estensiva basata addirittura su una norma generale, per quanto utile in casi specifici, come quella del can. 1399, quando basterebbe invece provvedere stabilmente alla tipizzazione di un fenomeno concreto e diffuso, la quale né minerebbe il *favor Ecclesiae* né dimenticherebbe la *salus animarum*<sup>261</sup>. Si tratterebbe di prestare ossequio ai principi conciliari, senza rinnegare pure quella discrezionalità tipica dell'ordinamento canonico<sup>262</sup>. Senza contare che una simile opzione escluderebbe l'estensione di questo *modus* interpretativo al mondo canonico orientale, laddove il can. 1414 omette categoricamente ogni possibilità in questo senso e neppure esiste nel CCEO un corrispettivo del can. 1399 del CIC<sup>263</sup>.

<sup>259</sup> P. FEDELE, *Lo spirito del diritto*, 786. L'autore non manca, nello stesso contributo, di indicare abbondanti riferimenti delle dottrine precedenti e degli autori illustri del mondo canonistico, riportando quindi una realtà di fatto che neppure dopo la Codificazione del 1983 è stata, *in toto*, smentita o radicalmente mutata.

<sup>260</sup> Cf. ad esempio: C. GIORDANO, *La tutela penale*, 13-14; P. SKONIECZNY, «Le teorie del delitto», 37-38. Similmente in: V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, 367: «Se è vero, infatti, che il diritto naturale vieta di punire un innocente, non si può affatto affermare che non si possa punire chi ha commesso una violazione della norma anche se tale punizione non è prevista dalla legge». Ed ancora: C. VENTRELLA MANCINI, «Riflessioni sull'imputabilità», 385: «[il can.1399] realizza esigenze di giustizia sostanziale, contribuendo al raggiungimento del fine perseguito dalla Chiesa, al quale si oppone lo scandalo». Si tratta di una norma generale a carattere eccezionale (cf. W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions*, 151).

<sup>261</sup> Una stabilità che contraddirebbe il carattere eccezionale del disposto del can. 1399.

<sup>262</sup> «Los criterios señalados de igualdad fundamental de todos los fieles, y la naturaleza ministerial de función del poder jurisdiccional en la Iglesia, excluyen cualquier clase de arbitrariedad, por pequeña que sea, en el ejercicio de tal poder [così un'applicazione indiscriminata di pene non previste o l'attribuzione di delitti non tipizzati]; y en cuanto al margen de discrecionalidad soporta el mínimo necesario para conjugar las exigencias del bien común con las necesidades particulares de los miembros de la comunidad»; in J. ARIAS GÓMEZ, «Principio básico», 11.

<sup>263</sup> Nell'impossibilità di ricostruire in modo esaustivo le ragioni di questa mancanza nella legislazione orientale, rimandiamo anzitutto alla trattazione del concetto di *salus animarum* nel CCEO (cf. T. KUZHINAPURATH, *Salvific law*, 119-134). In secondo luogo facciamo riferimento anche alla differente tradizione “penale” orientale, (cf. ID., *Salvific law*, 143-148) la quale non permette di assumere un disposto come quello del can. 1399 del CIC.

Una legge penale potrebbe, magari anche *extra Codicem*, essere resa vincolante per la Chiesa universale, ponendo idealmente fine all'incertezza sulla responsabilità in senso soggettivo rispetto a questi delicati uffici di governo<sup>264</sup>. Inoltre, anche se per certi versi potrebbe risultare una evidente difficoltà – che però non indica affatto l'inammissibilità – di una tipizzazione, di una configurazione di condotte in fattispecie penalmente rilevanti, tuttavia, come notato dalla Zuanazzi, anche un tentativo più spinto di quelli finora osservati, costituirebbe una sorta di «prima griglia essenziale di comportamenti doverosi che fanno parte delle responsabilità comuni a tutti coloro che sono investiti di un incarico di governo»<sup>265</sup>.

Viene infine da domandarsi come considerare la questione dell'accesso agli archivi. Un Vescovo che mostrasse remore o che addirittura si opponesse all'ingresso di incaricati d'indagine nell'archivio diocesano, potrebbe essere additato in qualche modo come responsabile di favoreggiamento? Come riconosce Carnì in questa ipotesi rientrano molti fattori, primo tra tutti quello della *libertas Ecclesiae*, poi quello della riservatezza dei dati sensibili solitamente contenuti in archivi e registri<sup>266</sup>. Si tratta dunque di una questione non pacifica e non risolvibile nel poco spazio che abbiamo a disposizione. Resta però la possibilità di tentare una lettura: possiamo suggerire che la motivazione addotta dal Vescovo e le circostanze della sua opposizione saranno quantomeno indizi certi della sua intenzione, ossia della sua buona o cattiva fede. Dunque non riusciamo ad elaborare un principio generale a proposito, ma preferiamo guardare ad ogni singolo peculiare caso.

#### 2.4.2 La lettura di casi specifici: cronaca di decisioni civili

Anche se oggi la tendenza politica (anticlericale e di chiave anticattolica) di molte corti statali sta sporadicamente tentando una sovversione della giurisprudenza in materia, riteniamo fermamente che gli elementi obiettivi e le categorie da cui quest'ultima prese forma siano pur sempre validi, a prescindere dalle interpretazioni ad essi date da certe sentenze spiccatamente pilotate. Ecco perché sarà utile osservare brevi casi di cronaca e le rispettive soluzioni in foro civile.

---

<sup>264</sup> «Gli effetti doverosi più intensamente sanzionati sono quelli sanciti dalle norme penali dirette a *perseguire le condotte che sono contrarie al modo corretto di svolgere le funzioni di governo e che risultano offensive dei beni ritenuti meritevoli della più alta protezione da parte dell'ordinamento*»; in I. ZUANAZZI, «La responsabilità», 547; [il corsivo è nostro].

<sup>265</sup> I. ZUANAZZI, «La responsabilità», 554.

<sup>266</sup> Cf. M. CARNÌ, *La responsabilità civile*, 74.

Nel 2015 un Vescovo australiano venne inquisito perché, stando alla tesi dell'accusa, egli aveva omesso di denunciare un chierico macchiatosi di abuso sessuale su minore e pertanto era da ritenersi alla stregua di un favoreggiatore. L'accusa però veniva in capo al prelado con riferimento ad un periodo in cui egli era ancora un semplice presbitero, senza, quindi, alcuna eventuale responsabilità gerarchica<sup>267</sup>. Il prelado accusato era stato additato come favoreggiatore del molestatore perché, secondo la tesi dell'accusa, aveva voluto proteggere la Chiesa e la sua reputazione<sup>268</sup>. Alla fine la corte giudicante riconobbe il Vescovo reo di «aver tenuto segreti gravi reati»<sup>269</sup>. Sebbene sia facile cedere alla tentazione di indicare una certa responsabilità del chierico silenzioso, tuttavia dal punto di vista puramente giuridico non è sufficiente il fattore morale in misura assoluta per giustificare un dolo occultante o una grave colpa in questo senso e pertanto la sentenza australiana risulta imbarazzante. Non è tuttavia da escludere che oggi se un individuo nella stessa situazione assumesse lo stesso atteggiamento verrebbe ad essere accusato secondo l'art. 1 §1 "b" del m.p. *Vos estis lux mundi*.

Un altro caso non troppo remoto che ha interessato direttamente la gerarchia ecclesiastica è quello che coinvolse tra il 2019 ed il 2020 un Cardinale francese molto in vista, accusato dai procuratori della Repubblica Francese di aver favoreggiato, con l'omissione della denuncia, gravi casi di abuso commessi nella giurisdizione ecclesiastica soggetta alla persona del Cardinale<sup>270</sup>. L'accusa aveva ottenuto inizialmente una condanna del Cardinale che, in qualità di Vescovo competente all'epoca dei fatti, avrebbe dovuto denunciare il delitto, stando ai pubblici ministeri, soprattutto lamentando una fantomatica politica di omertà dettata dalla Santa Sede su tutte le vicende di quel tipo. Successivamente la *Cour d'appel* della città di Lione aveva prosciolto da simile accusa la persona del Cardinale. Lo stesso prelado, in un'intervista rilasciata in quel periodo ad un quotidiano francese, aveva pure am-

<sup>267</sup> Cf. «Australia, Vescovo a processo».

<sup>268</sup> «[He] wanted to protect the Church and its reputation»; in «Australian archbishop».

<sup>269</sup> «Pedofilia, in Australia». Cf. anche A. BAIDAWI, «Australian Archbishop», dove compare espressamente il riferimento alla condotta di *cover up*, altrimenti detta di insabbiamento, estremamente dentro il favoreggiamento.

<sup>270</sup> «[Pour] non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs»; in C. LAGRANGE, «Abus sexuels dans l'Église». Cf. anche: «French Court considers»; M. BOËTON – M. MALZAC, «Failure to report». Sulla terribile vicenda precedente si veda: D. GASTALDI – M. MARTINIERE – M. PÉRISSE, *Église*, 17-157.



messo di aver mancato di coraggio e determinazione rispetto ai fatti che non aveva denunciato<sup>271</sup>. Sul piano morale dunque lo stesso prelado riconobbe di aver commesso un grave errore, salvo indicare, con le parole scelte, di considerare il tutto un'omissione più che un *agere contra*, sottolineando di non avere mai "coperto" alcun pedofilo<sup>272</sup>; ed evidentemente anche sul piano strettamente legale di questo parere fu pure la corte giudicante – se tenuto presente il contesto ordinamentale francese, notoriamente anticlericale, quest'esito poi era tutto fuorché scontato! – che assolse il Cardinale.

Su di un piano generico si possono ritenere i seguenti elementi in vicende di questo tipo. Anzitutto è chiaro che, una volta avvenuto un delitto, tanto di abuso quanto pure di altra natura, la competenza per la *notitia criminis* ricade sulla persona del Vescovo diocesano – purché il chierico autore abbia domicilio o quasi domicilio nella giurisdizione di quel medesimo Vescovo o purché il misfatto sia stato commesso entro il territorio ad egli soggetto (cann. 1408 e 1412 CIC; 1074 e 1078 CCEO)<sup>273</sup>. La competenza di questo tipo però non è sufficiente *ex se* a determinare un chiaro sistema di responsabilità sul Superiore gerarchico in quanto tale – vale ad esempio anche il discorso visto sopra sul principio del *respondeat superior*.

Un altro elemento certo è che il Vescovo può a sua discrezione agire in ambito penale, non ricadendo sempre sotto un obbligo indissolubile. Pensando ad esempio alle denunce pervenute presso la persona del Vescovo, in qualsiasi modo, stante l'obbligo giuridico e morale di valutare la denuncia con la massima serietà, insieme con la necessità di reazione al peccato e di inquisizione a tal fine, il Vescovo non è obbligato ad istituire una indagine previa dopo aver ricevuto una *notitia* in base al proprio giudizio discrezionale<sup>274</sup>: il can. 1717 stabilisce infatti un obbligo generale, che però viene meno quando la denuncia è impossibile o evidentemente insostenibile. Qui è ben difficile inserire una qualche pretesa di giudizio sull'operato del Vescovo; eppure è anche qui che un Vescovo o

<sup>271</sup> Cf. J. CORDELIÉ, «Barbarin». Né erano mancate, da parte del Cardinale nel corso del tempo, precisazioni o comunicati pubblicamente diffusi su qualche "condanna senza riserve" o a proposito della "interdizione" degli accusati da cariche sensibili (cf. ad esempio: D. GASTALDI – M. MARTINIERE – M. PÉRISSE, *Église*, 28).

<sup>272</sup> Si vedano le parole del Cardinale, alla data del marzo 2015, riportate in: D. GASTALDI – M. MARTINIERE – M. PÉRISSE, *Église*, 31.

<sup>273</sup> Cf. C. GENTILE, *I delicta graviora*, 124.

<sup>274</sup> Cf. C. PAPALE, *Il processo penale canonico*, 51; C. GENTILE, *I delicta graviora*, 130.

un Superiore intenzionato a coprire, a favoreggiare il presunto reo, potrebbe agire in tal senso<sup>275</sup>.

## 2.5 *Un discorso sulla corresponsabilità*<sup>276</sup>

### 2.5.1 Idea e ragioni della corresponsabilità nel favoreggiatore

Resta ora da considerare l'eventuale responsabilità morale e giuridica in capo agli "altri" fedeli. Se, infatti, vogliamo ipotizzare la realizzazione di una nuova fattispecie, dopo aver considerato quali siano i fondamenti della responsabilità penale di un Superiore gerarchico – categoria di personaggi, quest'ultima, salita alla ribalta per la cattiva gestione negligente o dolosa di casi di delitti gravi e non – riteniamo utile domandarci se una certa responsabilità simile non possa cercarsi anche altrove, ossia anche al di fuori della gerarchia ecclesiastica, appunto tra gli "altri" fedeli. Cosa però si intenderà qui con questo termine?

Dobbiamo anzitutto premettere che non può darsi riferimento giuridico al concetto generico di corresponsabilità<sup>277</sup>; si tratterà invece di una forma di responsabilità relativa al governo ecclesiastico ed alla sua partecipazione, più concreta di una generica corresponsabilità a radice battesimale che è sempre presente nella storia della comunità ecclesiale (cf. cann. 204 §1; 208)<sup>278</sup>.

Si è visto che, nel corso della storia, le disposizioni normative con obblighi più o meno diretti in capo a tutti i *christifideles* non sono mancate, anche se associate quasi esclusivamente a delitti molto gravi e contro l'unità del *corpus Ecclesiae* o contro la santità della Chiesa stessa e dei sacramenti<sup>279</sup>. In via generale, però, notiamo come al fedele "normale"

<sup>275</sup> Si giustifica quindi il continuo accenno alla necessità di segnalare gli abusi (cf. ad esempio: B.J. CUPICH, «Discernimento», 11-12).

<sup>276</sup> Si supereranno ampiamente in questa sede i limiti della concezione della corresponsabilità battesimale (cf. ad esempio: A. BORRAS, «Les ministères laïcs», 97-100).

<sup>277</sup> Nel diritto della Chiesa esistono già certe idee di responsabilità, di altro tipo: si guarderà ad esempio al diritto matrimoniale, nonché al diritto dei religiosi, finanche alle parrocchie ed alle associazioni di fedeli (cf. ad esempio: V. FAGIOLO, «Corresponsabilità e solidarietà», 304-305; M.J. ARROBA CONDE, «Corresponsabilità e diritto processuale», 201-210).

<sup>278</sup> Detta corresponsabilità, infatti, risulta troppo vaga i nostri fini, sebbene essa rappresenti pure un'obbligazione in capo a tutti i cristiani di «sovvenire alle necessità che ha la Chiesa per far fronte alla sua missione» (V. FAGIOLO, «Corresponsabilità e solidarietà», 307; cf. anche: I. ZUANAZZI, «La responsabilità», 530-532) e quindi, in certo senso, potrebbe fare riferimento anche alla corresponsabilità che vogliamo indicare qui.

<sup>279</sup> Pensiamo al delitto di eresia o a quello di scisma (così come osservato nel corso del cap. II), ma anche al delitto di *sollicitatio ad turpias*: per quest'ultimo, ad esempio,

fosse certo permesso, come pure oggi del resto, di agire in aiuto all'amministrazione della giustizia, soprattutto a vantaggio del *bonum* comune, della società ecclesiale – ed anzi questa condotta era ampiamente incoraggiata. Ma non era, come non è, previsto che il fedele dovesse agire sempre in questo senso, bensì piuttosto è stata in ogni momento (o quasi) presente la possibilità per il comune fedele di non agire.

Se il *non agere* specifico degli ufficiali o gerarchi ecclesiastici – come visto – è stato vincolato in modo sempre più preciso al dovere sancito per legge ed *ex officio*, esso ha cessato di sussistere quindi come un semplice *non agere* per divenire una mera *omissio*, ossia un atteggiamento comunque giuridico, ma fondato sullo statuto speciale della persona coinvolta in una carica o con un *munus* ecclesiale: banalmente, si omette solo ciò che si deve compiere. Da un lato il semplice fedele avrebbe trovato il suo obbligo a collaborare solo a partire da una mera ragione di opportunità<sup>280</sup>; d'altro canto l'ufficiale ecclesiastico avrebbe trovato il suo obbligo di agire a partire invece da una statuizione precettiva, sicuramente più concreta dal punto di vista giuridico, perché le circostanze dell'azione in un contesto di ufficio, di *munus* sono sempre – nell'interesse dell'istituzione connessa, in questo caso la Chiesa in senso ampio – sancite aprioristicamente a garanzia dei vari *bona* correlati.

Diversamente, il fedele che non solo non agisse in favore della giustizia (*non agere*) ma addirittura agisse contro di essa (*agere contra*), qualora si provvedesse all'istituzione del favoreggiamento verrebbe ad essere perseguito solamente a partire dalla situazione concreta, ossia *a posteriori*, dovendo l'indagine appurare l'atteggiamento antiggiuridico specifico per i fatti in esame<sup>281</sup>.

Da un lato sta la responsabilità morale della comunità – nei suoi singoli componenti – che dovrebbe riconoscere di avere il «dovere e il diritto di denunciare l'atto di cattiva condotta» e la volontà di esercitarlo presso «una persona di riferimento nella diocesi o nell'ordine religioso»<sup>282</sup>; dall'altro sta l'assenza di un obbligo giuridico in questo senso.

---

al fedele penitente era dato non solo l'obbligo di denunciare il sollecitante ad avvenuto delitto, ma pure l'obbligo di denunciare il tutto pena la mancata assoluzione sacramentale (cf. C. GENTILE, *I delicta graviora*, 13-14).

<sup>280</sup> A nostro modesto parere solo di opportunità o di circostanza peculiare si può parlare (in caso di notizia di eresia, in caso di notizia di duello, etc.).

<sup>281</sup> Si tenga a mente anche quanto visto a proposito del can. 1372 nelle pagine precedenti del capitolo presente.

<sup>282</sup> C.J. SCICLUNA, «Responsabilità e fedeltà», 7.

In ambito civile, similmente, nel corso del tempo solo ad alcuni delitti era connesso un obbligo di azione, un onere di *agere* per facilitare l'amministrazione della giustizia o addirittura per avviare la medesima (guardiamo ad esempio ai casi di lesa maestà o di reticenza in fase di interrogatorio). In ogni caso, pur ammettendo questi casi locali a carattere eccezionale, non sussisteva negli ordinamenti civili un onere diffuso, universale e di natura generale. Solo alcune figure istituzionali o inserite in una ben specifica gerarchia sembrano, ad oggi, essere gravate da obblighi di denuncia o di azione – escludendo la possibilità, nei fatti, di non collaborare.

La riforma del *liber VI* del 2021 ha però suscitato in noi qualche perplessità. A proposito della figura di quei fedeli che sono estranei alla gerarchia ecclesiastica vera e propria, ma che comunque esercitano incarichi ufficiali nella Chiesa ed a nome di essa – ed ivi si collega l'esempio del catechista, del responsabile di un qualche settore pastorale, di presidenti e moderatori di associazioni ecclesiastiche etc. – nell'ipotesi del verificarsi di un favoreggiamento (come pure, più generalmente, di un delitto)<sup>283</sup> operato da costoro, *quid faciendum*?

Si tratta spesso di uffici impropri, come possiamo notare, anche se per essi è prevista una certa ufficialità – si perdoni il gioco di parole – come avviene ad esempio per i catechisti, i quali debbono ricevere un mandato pubblico, alla stregua di altri ministeri affidati ai fedeli non chierici<sup>284</sup>. Questo sembra rendere difficile l'associazione del concetto di omissione a codesta categoria: chi può omettere è, per legge, chi non può fare diversamente, ossia chi *debet agere*.

D'altro canto, da lungo tempo si parla più che altro di una non meglio definita responsabilità di tipo pastorale<sup>285</sup>.

Solo con un obbligo previo si può parlare di una qualche imputabilità *ex omissione*, solo un ufficio ecclesiastico porta con sé oneri ed obblighi di questo tipo perché, per il discorso fatto poco sopra, questi devono essere facilmente individuabili. Essi sono agevolmente identificabili allor-

<sup>283</sup> Schouppe, agli inizi del 2000, sottolineava la novità della problematica costituita da questo ambito penale riguardante le «trasgressioni deontologiche (o disciplinari) da parte dei titolari di funzioni ecclesiali, in particolari dei non ordinati»; in ID., «I procedimenti amministrativi», 655.

<sup>284</sup> Per ciò che concerne i catechisti si rimanda a: FRANCESCO, P.P., *Antiquum Ministerium*; CONGR. CULTO DIVINO, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze*.

<sup>285</sup> «Ces ministres laïcs assument désormais une responsabilité sur la pastorale»; in A. BORRAS, «Les ministères laïcs», 118. Quella dei fedeli ovviamente sarà di minor entità rispetto a quella piena del Vescovo diocesano; ma pur sempre di responsabilità si tratta, per quanto vaga (cf. *Ivi*, 109 ss.).

quando sorgono, appunto, *ex officio*<sup>286</sup>. Invece, il fedele senza un ufficio, con un semplice compito istituzionale (di generica assistenza o collaborazione supplementare alla gerarchia ecclesiastica), potrebbe ritenersi sollevato dalle conseguenze di simile ragionamento, perché, non esistendo un obbligo previo che sia, in forza dell'ufficio stesso, di natura inequivocabile ed innegabile<sup>287</sup>, non dovrebbe sottostare ai gravami ad esso connessi.

In ultimo, viene in aiuto il testo del m.p. *Vos estis lux mundi*, che include la responsabilità di tutti coloro «che in diversi modi assumono ministeri della Chiesa»<sup>288</sup>: pur nel vago che connota simile affermazione, riteniamo si possa avallare la “persecuzione” anche di quei laici e chierici con ruoli minori che non corrispondono ad un ufficio ecclesiastico, sulla base del favoreggiamento (così, ad esempio, un catechista che si adoperasse per convincere un minorenne a non denunciare il parroco che ne avrebbe abusato), la quale potrebbe darsi sul piano penale ex can. 1399 in base alle specifiche circostanze.

#### 2.5.2 Tutti i favoreggiatori devono essere perseguiti?

Ci si domanda, infine, se sia prudente ammettere una sfera così ampia di soggetti punibili. La responsabilità sul piano morale<sup>289</sup> richiede, *natura sua*, di essere in qualche modo censurata, soprattutto perché nel vissuto ecclesiale alcuni delitti assumono una tremenda rilevanza spirituale per l'intera *Ecclesia*.

Nell'esperienza millenaria della comunità ecclesiale l'esigenza della riparazione del danno patito in seno alla stessa scaturisce dal diritto divino naturale<sup>290</sup>, meritando quindi un'attenzione non solo teorica ma pure un impegno pratico, un onere condiviso, una corre-

<sup>286</sup> L'utilità del dovere sancito *ex ratione officii*, ossia in ragione dell'ufficio, sta tutta nella perenne ed univoca validità del medesimo dovere, che, ancora una volta appunto, per il fatto stesso dell'ufficio – che funge pertanto da “circostanza” stabile ed obiettiva – è in capo a chi occupa quell'ufficio fintanto che duri il suo *munus*.

<sup>287</sup> Laddove di omissione si può parlare come di un *non facere quod debetur*, ossia come un dato che può essere «pensato solo sotto la logica presupposizione di una norma»; in A. MONTAGNI, *La responsabilità penale*, 25-26.

<sup>288</sup> FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, proemio (si tratta ad onor del vero di una parte solo indicativa, introduttiva e non affatto dispositiva).

<sup>289</sup> Beninteso che qui non si intenderà mai la banale crisi di coscienza legata ad un ipotetico “avrei potuto” bensì piuttosto, semmai, quella più concreta di un “avrei dovuto”.

<sup>290</sup> Cf. ad esempio, con riferimento al *Decretum Gratiani*: G. BONI, *Il buongoverno nella Chiesa*, 205.

sponsabilità vera e propria anche se non sempre resa nelle norme. C'è la coscienza del dovere ma manca una spinta verso di esso<sup>291</sup>.

Non c'è dubbio che questo discorso abbia una valenza immediata per i Superiori gerarchici. Bisogna però tenere in conto la particolare condizione dei fedeli impegnati in modo peculiare nella vita della Chiesa, con mansioni più o meno di rilievo, per ciò che queste stesse comportano<sup>292</sup>.

Sappiamo che, ad esempio, rispetto all'amministrazione dei beni temporali della Chiesa, esiste già una sorta di dovere morale in capo a tutti i fedeli di rendere noti all'autorità ecclesiastica competente tutti quei fatti, dati di una certa importanza e di portata potenzialmente anche dannosa<sup>293</sup>: una specie di obbligo di collaborare fornendo informazioni per la tutela dell'integrità dei *bona* ecclesiastici, a salvaguardia finale della comunità ecclesiale nella sua totalità.

Una volta che sia stata esclusa quindi la possibilità di accusare un qualsiasi fedele senza *officium* di omissione, si affaccia idealmente alla porta del canonista lo spettro positivo del favoreggiamento, da basare su una specie di corresponsabilità del fedele con uffici, ruoli istituzionali, ministeri.

Nelle disposizioni a proposito di abusi sessuali molte Conferenze Episcopali<sup>294</sup>, in un recente passato, hanno considerato espressamente la

<sup>291</sup> Cf. ad esempio: CONF. EPISCOPALE ITALIANA, *Linee guida per la tutela dei minori*, 5, dove si parla in toni vaghi di una «responsabilizzazione comunitaria».

<sup>292</sup> Si potrebbe sostenere che la questione della disciplina ecclesiastica si riduca ad un esercizio nudo e crudo di governo, particolarmente laddove Vescovi, Superiori ed equiparati debbono far fronte, con gli strumenti loro forniti dal diritto canonico, ai misfatti delittuosi dei propri sudditi, anzi meglio di tutti quanti coloro sono loro soggetti. In realtà, l'esistenza dei delitti classificati come più gravi suggerisce ormai che non si può parlare solo di una dimensione istituzionale, perché in gioco, nei delitti canonici – che, per esser considerati delitti, già vanno oltre la “semplice” soglia della peccaminosità ed amoralità – entrano fattori pastorali non indifferenti: salute delle anime (peccato grave), salute medica delle vittime e dei carnefici (così in caso di violenze per gli uni e di alcune devianze a carattere psichiatrico per gli altri), integrità della comunità ecclesiale (segnata dallo scandalo). Né si può limitare il fenomeno del favoreggiamento di delitti canonici ai soli investiti di doveri di governo, perché anche una responsabilità pur minima di tipo pastorale, in capo – ad esempio – ai laici, suggerirebbe una cura della *portio Ecclesiae* loro affidata nei limiti di un dato ufficio o compito di rilievo (ad esempio un coordinatore dei catechisti diocesani, un funzionario dell'ufficio matrimoniale etc.).

<sup>293</sup> Cf. J.P. SCHOUPPE, «Diritti fondamentali dei fedeli», 412; G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa*, 119.

<sup>294</sup> Come ad esempio quelle di Svizzera (cf. CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI, *Abusi sessuali*), Australia (cf. AUSTRALIAN CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE, *To-*

possibilità di perseguire gli abusatori non solo quando essi fossero chierici, Vescovi o religiosi, ma pure qualora fossero semplici «agenti pastorali»<sup>295</sup>, quali ad esempio assistenti sociali, responsabili di attività giovanili, sagrestani, segretari etc., in qualche modo coinvolti sia nell'ambito pastorale sia al di fuori di esso<sup>296</sup>. La ragione di ciò indubbiamente sta anche nel fatto che, in merito ad alcuni peculiari delitti, possono incidere fortemente numerosi fattori, quali lo stile di vita, di governo e di formazione<sup>297</sup>; o altri ancora, che possono favorire addirittura il verificarsi e/o il reiterarsi di episodi criminali<sup>298</sup>: se un responsabile laico di qualche settore pastorale non viene preparato ad affrontare, ad esempio, la confidenza di una ragazza minorenni che lamenta una molestia subita da un chierico, se ne può fare una colpa morale, ma non automaticamente una responsabilità giuridica (tantomeno penale); se un ufficiale di curia nell'ufficio dell'economato, nell'esercizio delle sue funzioni scopre che c'è stata una frode economica, egli si suppone che abbia tutta la necessaria formazione e, quindi, se ne sostiene la responsabilità per la mancata denuncia alle autorità canoniche.

Ciò ci fa persuasi della possibilità *a fortiori* di ricercare in capo a questi soggetti anche una diversa responsabilità, non *ex officio*<sup>299</sup>, e dunque

---

*wards Healing*) e Belgio (cf. CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DE BELGIQUE, *Abus sexuels*). Su quella dell'Olanda e sulla relativa procedura si rimanda alla lettura specifica ed approfondita di: K. DEMASURE, «Pedofilie», 162-165.

<sup>295</sup> D.G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 647; e fonti ivi citate.

<sup>296</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 647.

<sup>297</sup> Cf. ad esempio sulla formazione e la sua incidenza: G.A. ARBUCKLE, *Abuse and Cover-Up*, 79-82.

<sup>298</sup> Cf. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa*, 174. Ovviamente dovrà essere accertata l'incidenza di questi fattori sul comportamento dell'autore del reato, specifica l'autore; tanto più nel ricercare una qualche responsabilità penale personale dopo il delitto commesso, ossia nel caso del favoreggiamento.

<sup>299</sup> A proposito di questa responsabilità *non ex officio*, vale la pena riportare il seguente caso dal foro civile italiano. Una insegnante venne condannata per favoreggiamento in circostanze piuttosto meritevoli di attenzione: un bidello della scuola dove questa maestra prestava servizio era reo di aver compiuto ripetuti abusi su di una bambina (minorenne in età largamente prepuberale); codesta maestra era a conoscenza più o meno approfondita della grave questione (aveva un sospetto grave), ma non aveva provveduto a denunciare il bidello delinquente, anzi aveva in qualche modo occultato quella che poteva essere la prova della disgustosa violenza perpetrata sulla bambina. La Corte di Cassazione italiana nel 2011 condannò definitivamente tale insegnante, la quale aveva provveduto, dopo il delitto avvenuto, a distruggere un indumento intimo della vittima, prova regina di un'eventuale incriminazione: la maestra fu sanzionata per aver commesso favoreggiamento, con una condanna a circa 3 anni di detenzione, volendo inoltre i giudici sottolineare in modo chiaro sia la gravità dell'azione commessa

di proporre una loro perseguibilità in caso di connivenza e favoreggiamento dinanzi a gravi delitti<sup>300</sup>.

in sé, sia la ulteriore gravità legata alla figura, al ruolo dell'insegnante stessa: «con modalità particolarmente abiette, anche per l'alta funzione dalla stessa rivestita, insegnante presso la scuola materna frequentata dalla piccola» (CASS. PEN., 24.11.2011. Cf. anche gli articoli di: M. PAGANI, «Maestra copre le molestie»; «Favoreggiamento del dipendente»). Proprio qui vorremo porre l'accento, come fecero i giudicanti: il ruolo dell'insegnante non prevedeva particolari oneri giuridici ulteriori in merito a questo caso: in teoria non esisteva alcun obbligo di denuncia o di segnalazione; ma la maestra andò oltre, occultando le prove di un fatto increscioso. La Corte riconobbe poi che si sarebbe riconosciuta una sorta di aggravante morale (non fu però intesa propriamente come tale in sede di giudizio, per ciò che ci è dato di sapere) legata alla natura dell'ufficio specifico ricoperto dalla maestra. Dunque non aveva obblighi, ma agì contro legge ed in qualche modo contro la deontologia propria della figura dell'insegnante. Un delitto certo, moralmente aggravato dalla dignità della persona che lo compie, anche in mancanza di oneri specifici. Questa lettura sulla "deontologia", per quanto probabilmente irrilevante in sede di giudizio, se non posta in relazione a determinate situazioni che vantino una rilevanza nell'ordinamento (Cf. G. MORELLI, *Gli ecclesiastici nel diritto italiano*, 437), ci sembrava degna di essere riportata. Sembra però irrisorio, ci sia concesso, il tempo inflitto di carcerazione (di soli 3 anni) a fronte della gravità del delitto commesso dal delinquente principale (che nella legislazione italiana ha una pena minima di 6 anni di detenzione). Ciò – facciamo un'anticipazione – sembra indicare che non ci sia attenzione all'entità del delitto favoreggiato quanto piuttosto alla lesione della macchina della giustizia. Vedremo più avanti come e se ciò possa trasparsi in ambito canonico.

<sup>300</sup> Rispetto alla nota precedente, vogliamo riportare un caso normativo eccessivamente espansivo della perseguibilità del normale cittadino. In una recentissima promulgazione spagnola, nell'aprile 2021 è stato introdotto l'obbligo per legge, in capo a tutti i cittadini, di segnalare o denunciare qualsiasi evidenza di abusi su minori. Al di là degli evidenti ideologismi politici presenti nel testo di suddetta legge (viene incluso tra gli atteggiamenti violenti anche un non ben precisato *machismo*; cf. «Claves para conocer la nueva ley»), preme additare quella previsione assurda che grava su tutti i cittadini (*todo ciudadano*; cf. M.S. TROYA, «Así queda la ley de infancia»), dalla quale – seppur in modo indiretto – neppure i minori sono esentati: anche se per questi ultimi non si parla espressamente di obbligo legale, tuttavia si afferma che costoro possono depositare la propria segnalazione (ne sarebbe sufficiente una soltanto ai fini preposti) alle autorità, anche senza l'accompagnamento di un adulto (cf. M.S. TROYA, «Claves de la ley de la infancia»). Le ragioni di questo provvedimento sono apparentemente comprensibili e condivisibili; ma il pasticciato esito normativo è raccapricciante. La previsione generale per cui tutti hanno in capo il dovere di denunciare qualsiasi situazione di violenza che coinvolga minori, considerando che in tal senso potrebbe definirsi violenza qualsiasi atteggiamento («[...] maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción [...]»); in «Claves de la LO 8/2021») risulta creare un certo imbarazzo, nonché probabilissimi problemi alla macchina giudiziaria spagnola. Abbiamo voluto riportare questo caso



### 3. Possibilità di una nuova fattispecie

In questa seconda parte del presente capitolo si rende necessario iniziare una proposta di soluzione o *de lege ferenda* della questione in studio. Per far ciò, anzitutto vorremmo che il lettore condividesse con noi proprio la considerazione della questione come problematica: non c'è una evidente soluzione all'orizzonte, come testimonia anche la timidezza normativa sull'argomento. Quindi il lettore dovrebbe ammettere che, come tale, la medesima questione risulta irrisolta ed ancora aperta. E noi non intendiamo dare una parola definitiva, ma proporre una nostra interpretazione.

#### 3.1 *Elementi minimi del favoreggiamento*

Lo studio e l'analisi delle normative secolari e delle fonti canoniche hanno fornito molti spunti di riflessione e metri di paragone, a partire dai quali non solo riteniamo possibile ma addirittura dovuto l'abbozzare uno schema basilare circa il delitto di favoreggiamento, anzi meglio circa quello che oggi potrebbe rappresentare una condotta favoreggiatrice nel contesto della disciplina ecclesiastica nel panorama penale canonico: una nuova fattispecie.

Un elemento specifico del favoreggiamento è concretamente reso dalla sua differenza sostanziale rispetto ad altri delitti simili. Senza neppure considerare la partecipazione al delitto per ovvie ragioni, possiamo invece ricordare brevemente come il favoreggiamento si distingua anzitutto dalla pratica della ricettazione, laddove con essa si trae un certo guadagno dall'opera di aiuto prestata.

Inoltre possiamo rammentare come esso, richiedendo necessariamente il *dolus* non possa minimamente essere assimilato alla negligenza, che da par suo è tutto fuorché dolosa. Infine esso non ha nulla a che vedere con l'antico delitto della *ratihabitio*, poiché quest'ultima fattispecie, oltre ad essere scomparsa dal diritto penale attuale finanche canonico, richiedeva una espressa ratifica dell'atto delittuoso già compiuto da altri, mentre nel delitto di favoreggiamento si può in qualche modo solamente ipotizzare, pur con difficoltà, una sorta di adesione<sup>301</sup> al delitto – ma sempre di adesione impropria si tratterebbe,

---

normativo perché riteniamo costituisca un chiaro esempio di come trasformare lo zelo per la giustizia e per le persone fragili in un'ossessione dannosa, insensata e controproducente.

<sup>301</sup> In quanto tale, se accertata obiettivamente, potrebbe riconoscersi come indice ulteriore della volontà favoreggiatrice (cf. A. DI LORENZO, *I limiti*, 157).

perché il dolo del delitto principale sarebbe già esaurito e quindi la cosa si qualificherebbe al massimo come una esecrabile idea opposta alla retta coscienza, una apologia.

Volendo ipotizzare l'istituzione di un nuovo delitto, gli elementi che, quindi, andrebbero a risultare necessari per la composizione della fattispecie del favoreggiamento in diritto penale canonico sarebbero, a nostro modo di vedere, almeno i seguenti:

I) *dolo*. La più lunga esperienza delle codificazioni penali secolari ci ha suggerito che non possa darsi una censura di un simile atteggiamento se lo stesso non è basato sulla intenzione volutamente criminale dell'agente<sup>302</sup>. Una presunzione in senso contrario sarebbe oggi inaccettabile, dacché solo l'imputabilità può essere presunta<sup>303</sup>. L'effetto del dolo, in questo caso, nell'alterazione della volontà dell'agente favoreggiatore, si distingue in modo chiaro dalla negligenza, pur colpevole, poiché oltre alla coscienza della natura antigiuridica del proprio atteggiamento (come in certo senso per la negligenza), ivi sta l'aggiunta della libera (deliberata)<sup>304</sup> aderenza all'essenza antigiuridica dell'atto (o degli atti)<sup>305</sup>, una libera intenzione<sup>306</sup>, laddove questa libertà indica una volontà primariamente orientata al male e non piuttosto secondariamente (come si darebbe per la negligenza)<sup>307</sup>.

Si osserverà oggettivamente un atto illecito, nella sua "nudità", reso però delittuoso dalla volontà di interferenza e di favore<sup>308</sup>.

<sup>302</sup> Impossibile e sconveniente riportare qui i riferimenti fatti fino a questo punto: si rimanda al cap. I; ed in aggiunta anche a: E. ALTAVILLA, *La colpa*, I, 604-606 ed autori ivi citati in relazione alla pericolosità peculiare dei delitti dolosi rispetto a quella generica dei delitti colposi.

<sup>303</sup> Cf. ad esempio: P. ARTNER, «Psychical imputability», 231; A. D'AURIA, «L'imputabilità», 117-123; F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, 24-30.

<sup>304</sup> Ricordiamo, con D'Auria, che il senso di questa volontà deliberata non è da associare in «una particolare risolutezza a fare qualcosa, una pertinace ostinazione cattiva o addirittura qualcosa di ponderato e precedentemente soppesato; [...ma...] nell'accezione penalistica il termine indica semplicemente qualcosa di liberamente voluto»; in ID., «L'imputabilità», 128. Cf. anche A. DI LORENZO, *I limiti*, 19-21.

<sup>305</sup> Alcuni autori sostengono che il dolo consista nella conoscenza e nel volere la realizzazione di una condotta oggettiva e non già l'antigiuridicità in sé (cf. R. BUSCH, *Moderne Wandlungen*, 9; P. ZAMPETTI, *Il finalismo nel diritto*, 38).

<sup>306</sup> Questa intenzione, che è la finalizzazione del moto della volontà dell'agente non può esser confusa con la previsione degli effetti – la quale, se sola, caratterizza invece specialmente la negligenza (cf. A. DI LORENZO, *I limiti*, 30).

<sup>307</sup> Cf. P. ARTNER, «Psychical imputability», 233.

<sup>308</sup> Cf. P. ZAMPETTI, *Il finalismo nel diritto*, 32.

Mentre in ambiti laici «il giudice non deve vagliare l'atteggiamento interiore del reo, per giudicarlo»<sup>309</sup>, ma solo dare una valutazione della sua condotta – se cioè questa conduca al sorgere del pericolo o del danno per i beni coinvolti<sup>310</sup> – il dolo richiesto nel caso del favoreggiamento canonico dovrebbe avere come fattore imprescindibile proprio quella interiorità.

Invece che direttamente in chiave anti-giuridica e di opposizione all'*iter* della giustizia ecclesiastica, a nostro parere il dolo per il favoreggiamento canonico dovrebbe essere ricercato primariamente in chiave di aiuto indebito al delinquente: non dovrebbe, cioè, risaltare agli occhi del giudicante soprattutto l'ostacolo posto nelle intenzioni all'amministrazione della giustizia, alla norma in sé (che è un bene improprio per la Chiesa), quanto piuttosto dovrebbe avere maggior peso la volontà di mutare la situazione, aggravando la situazione di un individuo creduto delinquente dalla giustizia ed i patimenti delle vittime (svilite nella loro dignità)<sup>311</sup>.

Sebbene, vedremo, sia da richiedersi una conoscenza minima da parte del favoreggiatore, questo *minimum* non è il *minimum quid de dolo*: ossia, pur essendo sufficiente una minima consapevolezza sulla maliziosità dell'atteggiamento che si andrà a porre, si richiederà tuttavia un dolo specifico, come quello suddetto<sup>312</sup>, perché specifica appare l'ingiustizia perpetrata<sup>313</sup>.

Il favoreggiatore dovrà agire allo scopo di sottrarre un individuo, ritenuto o sospettato di essere delinquente, dalle conseguenze penali previste dalla normativa canonica per il delitto che egli ritiene o meno abbia commesso, interferendo in pratica col normale corso della giustizia canonica.

<sup>309</sup> A. VALLINI, *Antiche e nuove tensioni*, 114.

<sup>310</sup> Cf. A. VALLINI, *Antiche e nuove tensioni*, 114.

<sup>311</sup> Ricordiamo a tal proposito i riferimenti al tema reperiti nelle più recenti promulgazioni e relativi commenti: FRANCESCO, P.P., *Vos estis lux mundi*, proemio; M.I. FRANCK, «El tratamiento de los delitos», 79-81; I.M. HOYOS CASTAÑEDA, «Vos estis lux mundi», 179-183.

<sup>312</sup> Anche Sciacca, sebbene affrontando una diversa questione comunque connessa al caso in esame, parla di una sorta di dolo specifico, che sarebbe «insito nella previsione normativa dell'addebitabilità di azioni od omissioni diretta ad interferire o ad eludere le indagini civili o canoniche»; in ID., «Per un'armonia», 18.

<sup>313</sup> Il dolo «semplice» già *ex se* «involvit etiam limitationem libertatis subiecti qui patitur dolum ideoque iniustitiam implicat»; in F.J. URRUTIA, «Dolus», 268. Quello specifico invece ha come oggetto un'ingiustizia specifica, o quantomeno un'ingiustizia non banale o comune.

Non sarebbe dunque neppure ipotizzabile un dolo indiretto. Se infatti consideriamo la specificità del delitto di favoreggiamento riteniamo difficile accettare che esso si realizzi con un dolo indiretto, ossia con un'intenzione differente da quella speciale di azione orientata, finalmente, contro la giustizia<sup>314</sup>.

Il *bonum* dell'amministrazione della giustizia sembra d'altro canto non aver trovato troppo spazio nella normativa canonica nel corso dei secoli; e dove pure esso sembrava accennato tuttavia lo era solo secondariamente rispetto al triplice fine primario del percorso penale: censura, riparazione, emenda del reo<sup>315</sup>. Allora la ragione principale per qualificare l'intenzione del favoreggiatore come dolo perseguibile dovrebbe essere quella del danno morale e sociale addotto con l'atteggiamento favorevole, in primo luogo agli individui coinvolti direttamente dal delitto principale favoreggiato, nonché al bene protetto dalla legge *prima facie* sul primo delitto; in secondo luogo alla comunità ecclesiale; e solamente in ultima analisi perpetrato ostacolando la giustizia ecclesiastica ed in contrapposizione al "bene" strumentale della medesima<sup>316</sup>.

II) *coscienza minima*. Non si può aiutare qualcheduno con un'intenzione malevola se non si hanno elementi sufficienti almeno per sospettare che costui abbia effettivamente commesso un delitto e per configurare quindi, il *dolus* non più come semplice elemento intellettuale, ma come *dolus malus*, ossia insieme di intenzione e volontà<sup>317</sup>. Senza cono-

<sup>314</sup> Il dolo indiretto è, peraltro, connesso alla teoria del pericolo del dolo – che risulta poco coerente con l'ordinamento canonico – e con la teoria della preterintenzione, che in passato, così nel già visto Carpzov, potevano meritare all'imputato la piena punizione (considerati quindi come un dolo pieno), a discapito del concetto più preciso di colpa (cf. G.P. DEMURO, «La combinazione dolo-colpa», 10-12).

<sup>315</sup> Si legge infatti: «il diritto penale [canonico] prende in considerazione comportamenti che assumono rilievo *non tanto in quanto violano la norma*, ma in quanto tale violazione costituisce un pericolo alla disciplina ecclesiastica: non viene considerata tanto la gravità in sé, quanto piuttosto quella a *livello di ripercussione sociale*»; in V. DE PAOLIS, «Le sanzioni nella Chiesa», 436-437; [il corsivo è nostro].

<sup>316</sup> «Se nella società civile si può ammettere che la sanzione penale debba tendere alla riparazione del danno sociale [...] venendo in tal maniera restaurato *l'ordine giuridico lesa*, nella Chiesa al contrario la pena ha un senso ove miri alla riparazione dello scandalo»; in F.E. ADAMI, «Continuità e variazioni», 71-72; [il corsivo è nostro].

<sup>317</sup> Le fonti canoniche (e non solo) sono pervase coerentemente da questa necessità, come testimoniano le scelte terminologiche adottate nel corso del tempo, sin dagli albori della canonistica (così ad esempio *dolus*, *scienter*, *voluntas*, *malitia* etc.); cf. J.A. FERNANDEZ ARRUTY, «La imputabilidad», 623-627. Cf. anche: A. MATTHÄUS, *Commentarius*, 181-182; P. ZAMPETTI, *Il finalismo nel diritto*, 34 ss.

scienza non si potrebbe parlare di dolo nel favoreggiamento, poiché, riteniamo, non si potrebbe indicare il teleologismo soggettivo alla base del comportamento del favoreggiatore; e senza conoscenza e senza intenzione da essa movente non può darsi dolo funzionale<sup>318</sup>. La conoscenza del delitto precedente – crediamo – non può, concretamente, ricercarsi nella perfetta coscienza dei fatti e delle circostanze; dovrebbe invece trattarsi di una coscienza pur minima (*saltem in confuso*)<sup>319</sup> o, almeno, di un sospetto, che possa dare origine successivamente a detta coscienza, sulla effettiva realtà del delitto commesso dall'agente principale<sup>320</sup>.

Coscienza che sarà ovviamente anche minima della antiigiuridicità insita nella propria intenzione e nella propria volontà, infine nella propria azione coerente con questi presupposti volitivi<sup>321</sup>. Ad esempio nel caso di un Vescovo che durante un'indagine previa sviluppasse un forte sospetto sulla colpevolezza del chierico accusato e decidesse in seguito di falsare gli esiti dell'indagine stessa<sup>322</sup>.

<sup>318</sup> Un simile ragionamento è ritenuto veritiero e coerente con quanto finora osservato, poiché si oppone nei suoi elementi a qualsiasi presunzione del dolo (cf. F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, 7; P. ZAMPETTI, *Il finalismo nel diritto*, 99).

<sup>319</sup> Cf. A. D'AURIA, «L'imputabilità», 127; A. VERDE, «El delito previo», 21-23.

<sup>320</sup> Per dare un'idea dell'entità di questa coscienza minima, potrebbe essere utile un velocissimo quanto marginale sguardo alla dottrina aristotelica. Guardiamo infatti alla così detta *akrasia*, ossia al fenomeno in cui un agente opta volontariamente per un'azione o condotta che reputa negativa e peggiore, rispetto ad un'altra azione o condotta che riconosce come migliore o positiva (cf. ARISTOTELE, *Etica*, 1146 b, 639): sembra che la persona consapevolmente agisca negativamente, anche contro il suo stesso interesse, spinta da una passione di qualche sorta (ad esempio la convinzione di innocenza, l'affetto parentale, l'affetto amoroso etc.), con una coscienza precisa di stare agendo in un modo che non dovrebbe invece essere agito (cf. M. BARNWELL, *The problem of negligent omissions*, 45-46). Così la coscienza minima non esigerebbe *ex se* una precisa scienza di tutti i fattori in gioco, né una esatta idea del delitto precedente, bensì almeno la consapevolezza di agire in modo tendenzialmente scorretto («[...] an agent somehow realizes that what she is doing is an action she should not be doing»; in M. BARNWELL, *The problem of negligent omissions*, 46), ossia l'idea di far del male anche senza sapere bene – o sussistendo un dubbio a proposito – di quale male si tratti in fondo.

<sup>321</sup> È bene specificare e notare come questa coscienza, nell'insegnamento più o meno concorde del diritto secolare, non è conoscenza della legge penale, né di una qualche convenzione etica e di pace sociale, ma *ex ipsa natura* del dolo è intesa semplicemente quale coscienza del risultato della propria azione od omissione (cf. A. DI LORENZO, *I limiti*, 70 ss.). Nella prospettiva canonica, per il delitto in studio dovremmo ammettere la coscienza come conoscenza e consapevolezza pur minima di operare contrariamente ai precetti morali (similmente alla prospettiva della scuola secolare tedesca – cf. ad esempio: K. BINDING, *Normen*, II, 366).

<sup>322</sup> Guardando l'indagine previa – nel CIC come nel CCEO – è molto facile concepire questa coscienza minima: pensiamo all'Ordinario che è chiamato ad agire, appunto, sulla

Qui inoltre si fa rientrare pure un secondo aspetto del dolo, a nostro parere: nel diritto degli Stati il favoreggiatore non può pretendere di essere esentato dal pagare le conseguenze delle sue azioni sulla base del fatto che riteneva innocente il sospettato di delitto. Una cosa del genere però non parrebbe coerente ed armonica nel contesto del diritto canonico, giacché si andrebbe a tentare un processo alle intenzioni anche laddove queste fossero buone intenzioni, anche, cioè, laddove il favoreggiatore avesse agito in buona fede. La cosa è impensabile dalla nostra prospettiva.

III) *tentativo, frustrazione ed errore*. Può punirsi il tentativo di favoreggiamento? Può punirsi un favoreggiamento frustrato? Le dottrine e le giurisprudenze civili – pur consci della difficoltà e della pericolosità di sintetizzarle in brevissimo spazio – sembrano ammettere in linea di principio sempre la perseguibilità del favoreggiamento, anche in questi casi<sup>323</sup>. Dal punto di vista del diritto penale canonico questa ipotesi è plausibile?

Il delitto tentato richiederebbe di per sé che siano posti in essere quegli atti esecutivi orientati alla consumazione materiale del delitto<sup>324</sup>. Il delitto frustrato richiederebbe invece la consumazione del delitto che però non sortisce effetto<sup>325</sup>.

Se non si può ritenere concepibile una difesa accanita del *bonum* “improprio” dell’amministrazione della giustizia, giacché esso parrebbe non esistere in modo assoluto ma solamente in modo strumentale, allora verrebbe da escludere la punibilità del tentativo di favoreggiamento. D’altro canto già nei casi di delitti “classici” o “normali” non può essere sufficiente il fatto stesso di aver pensato, voluto ed agito in ordine al favoreggiamento di qualcuno per soggiacere a pene canoniche<sup>326</sup>; e generalmente il gravame della sanzione canonica non può essere un *plus ultra* rispetto alle certe implicazioni morali per la coscienza di chi ha agito in tal senso.

---

base si congetture, sospetti, rumori e propensioni personali (cf. P. MILITE, «La discrezionalità dell’Ordinario», 143; C.G. FÜRST, «La procedura nell’infliggere le pene», 304).

<sup>323</sup> Cf. ad esempio: CASS.PEN., 13.2.2017; ID., 24.7.1996; ID., 11.2.2011 (sul favoreggiamento personale). Cf. poi ad esempio: CASS.PEN., 8.10.1998 (sul favoreggiamento reale).

<sup>324</sup> Cf. ad esempio: G. LATINI, *Iuris criminalis philosophici summa*, 143 ss., che cita pure l’adagio attribuito al noto giurista italiano, Andrea Alciato (1492-1550): *aliud est crimen, aliud conatus, hic in itinere, illud in meta*.

<sup>325</sup> Cf. ancora: G. LATINI, *Iuris criminalis philosophici summa*, 146 ss.

<sup>326</sup> Diverso, invece, in più occasioni il parere secolare, come già visto in precedenza (cf. ad esempio: CASS.PEN., 23.12.2014).

Dal punto di vista squisitamente giuridico, poi, siamo soliti guardare alla consumazione come ad un momento preciso strettamente anzi sostanzialmente connesso alla realtà del delitto tipizzato<sup>327</sup>: il delitto è consumato, secondo la dottrina, quando risponde pienamente all'idea che, di quel medesimo delitto, dà la legge. Nel caso del favoreggiamento, allora, si dovrebbe appurare se abbia senso pensare alla consumazione del delitto senza aspettare che questo abbia prodotto un *vulnus*, un danno concreto, senza che sia giunto allo scopo preposto.

Dunque ci chiediamo se bisognerà intendere – la domanda chiave – il favoreggiamento come un delitto di effetto o come un delitto di pericolo. Se si tratta di un delitto d'azione o di uno d'effetto. È qui infatti che si gioca l'ammissibilità del favoreggiamento tentato e l'ammissibilità eventuale del favoreggiamento frustrato.

Ad un primo sguardo l'ammissibilità del tentativo di favoreggiamento dedicherebbe una tutela forse giusta ma nondimeno “forte” per il bene immateriale dell'amministrazione della giustizia, partendo dal concetto – caro al diritto secolare – di reato di pericolo, dove cioè la tutela penale è anticipata rispetto al potenziale danno ed è fatta incidere nel momento dell'accertamento del dolo di pericolo (*Gefährdungvorsatz*)<sup>328</sup>; cosa che sembrerebbe cozzare violentemente con l'attenzione primaria del diritto penale canonico alla persona, perché le anteporrebbe la punizione al danno verificato, teorizzando un pericolo squisitamente astratto<sup>329</sup>. Eppure il can. 1328 §2 ammette la possibilità di punire anche un tentativo, se questo crea danno o scandalo, con una giusta pena. Non possiamo ignorare che il dolo del favoreggiatore di per sé si inserisce in un percorso, in un *iter* già grave, poiché la condotta di favore si sviluppa intorno ad un fatto delittuoso ed ille-

---

<sup>327</sup> Il limite proprio della categoria consumativa del delitto viene in nostro ideale soccorso: «Conceptus consummationis delicti est conceptus essentialiter legalis seu iuridicus et propterea etiam criterium ad iudicandum de consummatione delicti legalis seu iuridicum esse debet [...]. Unde delictum aliquod revera consummatum est quando [...] verificantur omnia elementa in figura typica delicti a lege determinata et descripta»; in M. SAID, *De conatus*, 20.

<sup>328</sup> Si rimanda per l'approfondimento della questione all'abbondante quanto specifica trattazione in: A. DI LORENZO, *I limiti*, al cap. IV, 187-224. Cf. anche i già citati: F. CARRARA, «Studi», 62 ss.; B. ROMANO, *Delitti*, 173; D. PULITANÒ, *Il favoreggiamento personale*, 92 ss.; E. DINACCI, *Favoreggiamento personale*, 61; F. RINALDINI, *Il favoreggiamento*, 41; E. ALTAVILLA, *La colpa*, I, 431 ss.

<sup>329</sup> Anche guardando ai classici fattori di proporzionalità della pena nel delitto canonico non si può che trarre la medesima conclusione: non si menziona alcunché di astratto, tantomeno una qualsiasi oggettivazione dell'amministrazione della giustizia (cf. ad esempio: A.G. MIZIŃSKI, «Gli elementi costitutivi», 647.

cito: sarà dunque necessario considerare questo delitto come delitto d'azione, corrispondente quasi al delitto di pericolo di pericolo del mondo civile, ammettendo infine la punibilità del tentativo.

La legislazione canonica latina menziona il *periculum*, ma lo fa in altre circostanze legali<sup>330</sup>. Guardando invece alla legislazione canonica del CCEO, notiamo che il can. 1418 §3 esclude una qualsiasi menzione del pericolo (e questo risulta problematico in certa misura); e sembrerebbe allora doversi estromettere nel mondo orientale l'idea stessa del pericolo così come ereditata dal diritto civile: sarebbe sollevato da qualsiasi pena chi desistesse dall'esecuzione del delitto, sempre a condizione che neppure dal suo tentativo sia sorto un danno o un qualche scandalo.

Esiste quindi la possibilità del tentativo di favoreggiamento? Guardiamo nuovamente a cosa vorrebbe proteggere questa fattispecie. Se in essa il legislatore vuol proteggere il bene offeso col delitto principale, avrà senso nel diritto penale canonico ammettere una punibilità anche di chi avesse solo agito per favorire un delinquente ma poi avesse desistito; oppure chi avesse agito per favorire un delinquente ma i suoi sforzi fossero stati vanificati dalle circostanze. Infatti guardando al *bonum* principale o primario possiamo considerare un danno effettivo sia nel tentativo di favoreggiamento sia nel favoreggiamento frustrato, perché il contesto di pericolo per quel bene è un contesto che immediatamente sorge con l'azione del favoreggiatore, anche se questa dovesse – per qualche motivo – non giungere a compimento. Il favoreggiamento si qualificherebbe quindi come delitto d'azione.

Altra questione è quella dell'errore sulla qualità del primo delinquente. Sul caso del favoreggiamento di un delitto solo ipotetico, come ad esempio nel caso di un favoreggiatore che agisse ritenendo innocente il favoreggiato; o nel caso di un favoreggiatore che agisse a vantaggio di un presunto reo, che poi si rivelerà giudizialmente innocente: *quid faciendum*? La dottrina secolare ammette ampiamente l'irrelevanza dell'errore circa il delitto favoreggiato e quindi anche

---

<sup>330</sup> Menzione che nulla avrebbe a che vedere con il concetto di reato di pericolo. In ambito canonico al pericolo sono associate tutt'altre categorie: la dispensa dalle leggi disciplinari, l'esercizio impedito dell'ordine sacro, dispense da oneri matrimoniali. In ambito strettamente penale canonico, poi, i riferimenti nella vigente legislazione codiciale sono due: uno riguarda la sospensione ex can. 1352 §2 di una pena *latae sententiae* non dichiarata né notoria; uno rimanda all'espulsione ex can. 703 (*periculum in mora* – cf. la voce omonima in: L. CHIAPPETTA, ed., *Prontuario*, 886; cf. anche: A.L. BERÇAITZ DE BOGGIANO, «Peligro», 64) di un religioso dal suo istituto. Nella vecchia legislazione canonica era genericamente associato il pericolo alla «possibilité ou même la probabilité d'un mal à subir» (R. NAZ, «Péril», 1354).



sull'innocenza effettiva del beneficiario del favoreggiamento: così nel caso del favoreggiamento personale, che ammette addirittura la non consumazione del delitto precedente ai fini della punibilità del favoreggiatore<sup>331</sup>. Da un lato abbiamo le dottrine controverse di Lange e Kohlrausch, per cui solo nel caso in cui il delitto anteriore avesse avuto luogo si sarebbe potuto punire il favoreggiatore, tendendo quindi a ricercare, costoro come noi, un *vulnus* reale all'ordine sociale e morale, giuridicamente tipizzato, per poter agire contro il soggetto agente<sup>332</sup>. Ma dall'altro abbiamo anche l'idea del favoreggiamento come delitto d'azione: non possiamo parlare giuridicamente di pericolo, ma siamo di fronte ad un pericolo *de facto*. Se dunque il favoreggiatore agirà a favore di uno creduto innocente, potrà essere punito allo stesso modo che se avrà agito a favore di uno da egli stesso creduto erroneamente.

IV) *completezza del delitto favoreggiato*. Per quanto ripetitivo, è doveroso ribadire che sarebbe ingiustificato avallare qualsiasi rigurgito interpretativo volto a mettere in relazione la partecipazione al fatto delittuoso con il favoreggiamento. L'adesione impropria al delitto precedente, oltre che imperfetta per il fatto stesso della completezza del delitto, è solo ipotizzabile in aggiunta alla certezza della condotta favoreggiatrice. Per quel che concerne i delitti a carattere continuo, ossia permanente, è evidente che si adotterà lo stesso ragionamento<sup>333</sup>.

Anche laddove, infine, potesse sorgere il dubbio *de facto* e non *de jure* sulla qualifica permanente di alcuni delitti (ad esempio nel caso estremo di un molestatore seriale), questo verrebbe sciolto immediatamente dalla seguente considerazione: ogni evento delittuoso, anche se rientra in un insieme di eventi delittuosi compiuti dalla stessa persona e magari con un disegno ben preciso alla loro origine, deve essere considerato nella sua singolarità; ragion per cui un eventuale Superiore che favoreggiasse in più occasioni, magari anche estremamente simili tra di esse, un chierico abusante, non potrebbe tuttavia essere automaticamente accusato di complicità o connivenza, a meno che le circostanze eccezionali non suggerissero diversamente (così se, ad esempio, il Superiore agisse previamente al delitto o promettesse in anticipo il suo appoggio

<sup>331</sup> Cf. ad esempio: A. VERDE, «El delito previo», 11-13; cf. anche: *Ivi*, 23 ss.; R. DI BARTOLOMEO, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, 208-209.

<sup>332</sup> Cf. E. KOHLRAUSCH – R. LANGE, *Strafgesetzbuch*, 562. Questa lettura non ebbe molto successo in ambito secolare, né di tradizione romana né di *common law*.

<sup>333</sup> Cf. M.B. ANGELO-COMMENO, *Il reato complesso*, 31 ss. L'autore ad esempio non ritiene possibile annoverare tra i reati a carattere permanente neppure la ricettazione.

postumo)<sup>334</sup>. Nulla toglie, comunque, che si possa provare dai fatti una effettiva complicità, ma – stimiamo – non possa darsi come presunzione universale.

V) *la non influenza del fattore temporale di intervento dell'autorità*. Quale incidenza potrebbe avere l'intervento dell'autorità rispetto alla imputabilità ed adducibilità del delitto? Guardando quanto già osservato per la questione dell'impunità del tentativo, l'effetto del favoreggiamento è indifferente ai fini della imputabilità e neppure il favoreggiamento di uno ritenuto innocente può portare qualche esenzione – così nel diritto secolare. Ma si può dire lo stesso circa l'intervento della macchina della giustizia? Ossia: se il signor X aiuta il signor Y a nascondersi dopo che questi ha commesso un delitto, ma senza che sia intervenuta la forza di polizia (o con un mandato di arresto o con simili provvedimenti), il signor X sarà comunque possibile considerarlo un favoreggiatore?

La giurisprudenza italiana sembra suggerire sempre il rimando all'intervento della pubblica autorità<sup>335</sup>, per cui si tenderebbe in prima lettura ad escludere quelle condotte di aiuto postumo al delitto che intervengano prima di ogni intromissione della autorità giudiziaria e di polizia. È anche vero, poi, che la tipologia di delitti indicati dalla legge penale italiana quali delitti favoreggiabili in qualche modo richiedono *ex se* sempre l'intervento dell'autorità (omicidio, furto, etc.). In aggiunta non si prevede che il favoreggiamento sia integrato dalla omessa denuncia: quindi se il signor X si limitasse a tacere il delitto del signor Y non incorrerebbe in una sanzione<sup>336</sup>. In realtà il favoreggiamento nel sistema penale italiano può configurarsi anche a mezzo di una condotta «di aiuto fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi ad investigazioni che non siano ancora in atto»<sup>337</sup>. Deduciamo allora che l'importante sia più di ogni altra cosa la condotta in sé del favoreggiatore, se assumiamo la prospettiva del reato di pericolo.

Ma in ambito canonico? Non possiamo sostenere il concetto di pericolo come inteso dalla giurisprudenza civile; né però sembra sostenibile che un'azione contraria alla ricerca della verità, soprattutto se collegata

---

<sup>334</sup> Si rimanda a: E. BORJA JIMENEZ, «La terminación del delito», 153 ss.

<sup>335</sup> «[...] acquisita notizia dell'emissione di misura» (CASS.PEN., 22.8.2013); «[...] per eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche» (CASS.PEN., 23.12.2014); «[...] eludere le investigazioni» (CASS.PEN., 16.7.2004).

<sup>336</sup> Cf. ad esempio: CASS.PEN., 5.4.2013.

<sup>337</sup> CASS.PEN., 18.7.2007.

a delitti atroci, possa passare incensurata, impunita. Dobbiamo allora ipotizzare che l'intervento dell'autorità sia ininfluenza ai fini della impunitività, come suggerirebbe anche quanto osservato sopra<sup>338</sup>.

Può, però, costituire un fattore aggravante, forse, in quanto alla entità della pena. Ammettendo allora che il signor X conosca un abuso perpetrato dal signor Y e lo taccia, anche senza che via sia stata denuncia, quando interverrà successivamente l'autorità il signor X dovrà essere perseguito e sanzionato come favoreggiatore – sempre, beninteso, escludendo un obbligo previo alla denuncia.

VI) *categoria e tipologia del delitto principale*. Se, a questo punto, è vero che tutti i delitti possono essere favoreggiati, è anche vero che non tutti i favoreggiamenti debbono essere perseguiti. Anche il diritto secolare ha fatto propria questa previsione<sup>339</sup>. La prima ragione di questa "scelta" è legata all'economia processuale: un'eventuale previsione onnicomprensiva dei delitti favoreggiabili riempirebbe i tribunali penali di procedimenti, a detrimento dell'urgenza di certe trattazioni e ad onta della funzionalità dei tribunali stessi, che risulterebbero ingolfati dalla mole di lavoro. In secondo luogo, se ribadiamo la secondarietà del *bonum* improprio dell'amministrazione della giustizia, non possiamo per contro ritenere che tutti i delitti siano così gravi da meritare una punizione del favoreggiatore: i delitti minori che coinvolgono il solo delinquente ed un bene immateriale certamente avranno un'eco minore rispetto alla società ecclesiale – posto che, comunque, alcuni delitti di carattere economico e sessuale potrebbero per gravità richiedere un trattamento speciale, per così dire<sup>340</sup>.

In ambito specifico di delitti commessi a danno di minori e persone equiparate dal diritto, sicuramente dovrebbero risultare favoreggiabili, con tutte le conseguenze dal caso, i seguenti delitti: tutti i delitti commessi *contra sextum* previsti dal m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*

<sup>338</sup> Si veda la sezione 2.3 del presente capitolo.

<sup>339</sup> Così ad esempio l'art. 378 della codificazione penale italiana. Sembrerebbe invece, in certa misura, fare eccezione il sistema del *common law*, laddove anche i favoreggiatori di reati "minori" (*non arrestable offences*) possono essere incriminati, anche se con un'accusa di tenore minore: i favoreggiatori sono accusati propriamente di *assisting offenders*; gli altri di *attempting to pervert the course of justice* (cf. E. GRANDE, «Giustizia», 19 e 23).

<sup>340</sup> Pensiamo al delitto di concubinato, non incluso tra quelli più gravi, ma comunque meritevole punizione, come testimoniato anche dalla prassi disciplinare della Chiesa, osservata nel corso del cap. II (cf. V. DE PAOLIS, «Delitti contro il sesto comandamento», 299-301).

con le successive modifiche<sup>341</sup>; i delitti non riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede ed indicati tuttavia nel testo del m.p. *Vos estis lux mundi*. Ricadrebbero poi a nostro parere qui, anche se tangenti ambiti differenti, tutti gli altri *delicta graviora* riservati, proprio in ragione della loro natura *gravius*; nonché tutti i delitti di ambito economico e finanziario<sup>342</sup>. Le ragioni di questa selezione potrebbero essere anzitutto di economia processuale, come detto.

Ci si domanda, però, se non sia ammissibile invece estendere il “bacino di utenza” di questo delitto anche oltre questi delitti più gravi. È vero che le nostre ipotesi si sono concentrate su delitti *graviora* e sui reati economici di una certa portata; ma questo non significa che riteniamo impossibile una impostazione più larga. Se ogni delitto può essere favoreggiabile, come implica la natura stessa del delitto di favoreggiamento, come si potrebbe giustificare una scrematura dei delitti?

Si potrebbe, come visto, a partire dalla ragione dell'economia processuale; o similmente per i limiti pratici della macchina penale ecclesiastica. Tutto ciò, però, renderebbe alla fine una idea coerente con l'impostazione secolare del delitto di favoreggiamento: selezionare i delitti più gravi rispetto ai quali rivendicare l'intromissione di un terzo, significa porre forse più attenzione all'intralcio, all'imbarazzo causati alla giustizia ed al suo apparato amministrativo, che non, invece, al delitto principale ed al danno con esso causato. In ambito canonico sarebbe preferibile allora ammettere il favoreggiamento per tutti i delitti? Facile la tentazione di additare alcuni beni come irrisori rispetto ad altri; ma d'altro canto, a che titolo e con che autorevolezza si può parlare di delitti irrisori nel diritto penale canonico, se consideriamo che il *Codex* del 1983 ha qualificato come delitti – appunto – solo alcuni fatti di intrinseca gravità?

VII) *prescrittibilità del delitto*. Pur riconoscendo l'innegabile esecrabilità del delitto di favoreggiamento, connesso a delitti ancor più gravi e straordinari, tuttavia non si potrebbe pensare di ammettere questa

<sup>341</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, P.P., Lettera Apostolica m.p., *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, 737-739.

<sup>342</sup> A proposito di questi si potrebbe prevedere il discrimine del danno arrecato, dandosi procedibilità solo laddove questo stesso corrisponda ad almeno il 30% del valore del bene (o della somma di beni) coinvolto illecitamente e criminalmente; o a condizione che il valore totale superi una certa cifra convenzionale stabilita dalla Conferenza Episcopale competente o da simile autorità. A titolo di ipotesi esemplare, pensiamo al furto perpetrato da un parroco di €30.000,00 da un fondo parrocchiale del valore complessivo di €100.000,00.

nuova fattispecie senza munirla di un termine temporale per la prescrizione, soprattutto se osserviamo che col tempo, naturalmente, si affievolisce sia la memoria del delitto sia il disordine sociale che esso ha portato nella comunità ecclesiale<sup>343</sup>. Posta la necessità della prescrizione ci si domanda quale debba esserne la consistenza temporale.

Si potrebbe ipotizzare, gratuitamente, che la giusta misura si ponga in un tempo mediano tra quello solito di prescrizione canonica (di 3 anni) e quello previsto a norma di legge per i delitti più gravi (di 7 anni)<sup>344</sup>, ma mai esteso quanto quello ad esempio previsto per il delitto di abuso su minore o persona equiparata (cf. can. 1398 §1, dove si indicano 20 anni)<sup>345</sup>. Certamente resterà da comprendere come comportarsi di fronte al caso in cui saranno scaduti i termini di prescrizione per il favoreggiamento e nel mentre saranno ancora vigenti quelli per il delitto principale – ipotesi da non escludersi.

Questa ipotesi scatena però un quesito significativo: ossia cosa comporterebbe, in termini di tutela, un simile termine temporale scisso da quello del delitto favorito? Ci si domanda, cioè, se in questo modo non si favorisca piuttosto una visione impersonale del *bonum* protetto, dando maggiore risalto alla amministrazione della giustizia, personificata, e minore peso al bene tutelato dalla normativa sul delitto principale. Se l'intenzione è quella di quantificare un tempo massimo entro cui rivendicare la perseguibilità di un favoreggiatore, un tempo che sia diverso da quello previsto per il reato principale, la tutela apparirebbe concentrarsi sul potere giudiziario più che sul bene protetto (e violato) rispetto al delitto principale.

Ragionevolmente allora proporremo un tempo di prescrizione pari a quello del delitto favorito, perché il bene protetto *prima facie* ha una consistenza variabile (sia esso un sacramento, l'integrità psicologica di un fedele, il patrimonio dei beni ecclesiastici etc.); il bene protetto *seconda facie* (diremmo la giustizia penale e la sua retta amministrazione) ha sempre invece un valore stabile, tal che potrebbe sia superare sia restare sotto la soglia del primo *bonum* violato nel delitto principale.

<sup>343</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, «¿Delitos imprescriptibles?», 28.

<sup>344</sup> Questa è un'innovazione introdotta con la riforma del *liber VI* nel 2021 e che, stante il can. 1362 n.2, riguarda i delitti di cui ai cann. 1376; 1377; 1378; 1393 §1; 1394; 1395; 1397; 1398 §2.

<sup>345</sup> La previsione dei 20 anni per la prescrizione per il delitto in questione è comunque soggetta ad una possibile deroga *in singulis casibus*, operata a discrezione della Congregazione per la Dottrina della Fede, in base all'art. 7 §1 delle *Normae de gravioribus delictis*.

La gradualità della prescrizione è oggi poco osservata negli ordinamenti statali, anche se comunque vi sono tracce di distinzioni (ad esempio quella tra crimini e delitti nell'ordinamento francese, con differenti limiti prescrittivi)<sup>346</sup>; essa non può invece mancare nel diritto penale canonico. In questo modo, riteniamo, si garantirebbe la coerenza all'istituto della prescrizione – con un tempo proporzionale al fatto principale –, si darebbe poi il giusto peso all'entità del primo fatto delittuoso – rimettendo al centro il *bonum* protetto di volta in volta a seconda del delitto – ed infine si rimarrebbe fedeli al fine stesso della prescrizione in un'ottica teleologica – col delitto che è anche peccato e col delinquente che è anche peccatore, nella giusta tensione “mista” sia alla sanzione che alla conversione<sup>347</sup>.

Si potrebbe pensare, poi, che un discrimine sia costituito dall'intervento dell'autorità? Guardando velocemente alla giurisprudenza secolare, sinteticamente non c'è accordo a tal proposito.

La certezza del diritto ad ogni modo richiede che per la “giustizia” del sistema giudiziario i limiti temporali siano chiari e non troppo estesi; ed anche se la natura peculiare del diritto canonico è stata fatta terreno fertile per eccezioni a determinati principi generali di diritto universale, tuttavia l'eccezione non può costituire la regola<sup>348</sup>. Né si può dissimulare che la tutela a tutti i costi delle vittime – e qui è quasi spontaneo pensare ai delitti più odiosi – insieme con la volontà di infliggere a tutti i costi una pena vendicativa, o di imporre una pena vendicativamente, trasformerebbe la punizione in un fine «e non più un mezzo e cadrebbe la ragione stessa dell'esistenza di un diritto penale, ovvero il ristabilimento della giustizia con la reintegrazione del criminale nella società»<sup>349</sup>.

<sup>346</sup> Cf. M.J. THIEL, *L'Eglise catholique*, 121 ss.; e fonti ivi citate.

<sup>347</sup> «De una parte el gravedad del daño que el pecado produce [...]. De otra, aunque el pecado es un herida abierta en la comunidad, siempre permanece la vocación trascendente del hombre al cuan han que ser garantizados todos los medios para rescatar la propia vida en el arrepentimiento y en el restablecimiento del justicia comunitaria»; in D.G. ASTIGUETA, «¿Delitos imprescriptibles?», 40.

<sup>348</sup> Anzi, la necessità della prescrizione è sia dovuta dal punto di vista della scienza pura del diritto (cf. ad esempio: A. BALLERINI, *Tractatus*, 9; A. MONSURRÒ, *De praescriptione*, 39 ss.) sia in un'ottica più pastorale, che rimandi cioè all'emenda, all'espiazione indiretta etc. (cf. S. PAGLIALUNGA, «La prescrizione nel diritto», 339-342).

<sup>349</sup> S. PAGLIALUNGA, «La prescrizione nel diritto», 341; cf. anche: D.G. ASTIGUETA, «¿Delitos imprescriptibles?», 41 ss. Si rimanda anche a: F. ROBERTI, «De praescriptione», 193-195 (con riferimento esclusivo al precedente regime codiciale); C.R.M. REDAELLI, «Trascorrere del tempo», 225-237; D. CITO, «La prescrizione», 209-233.

VIII) *la irretroattività*. Non è di certo un mistero il fatto che una considerevole parte dei casi di cronaca passata che coinvolgono Vescovi, Superiori, responsabili di cariche ed uffici ecclesiastici potrebbero ricadere sotto le previsioni di un eventuale nuovo tipo di delitto. Con la possibile legiferazione nel merito verrebbe, con spiccato senso pratico, da domandarsi come regolarsi nei confronti di quei favoreggiatori che agirono come tali e che però così fecero prima della eventuale legge sul favoreggiamento. La certezza del diritto, oltre che dall'istituto necessario della prescrizione, è sostenuta anche per mezzo della non retroattività delle leggi, particolarmente di quelle penali, che il diritto canonico ha ribadito fedelmente in continuazione dell'eredità del diritto romano<sup>350</sup>.

In linea di principio è inammissibile ammettere una legge penale con effetto retroattivo (cf. can. 9) – principio quasi universale, nel senso più autentico del termine, e che diede origine al noto adagio *nulla poena sine lege* (cf. can. 221)<sup>351</sup>.

L'introduzione di una nuova legge penale sancirebbe la perseguibilità necessaria di una condotta comunque antisociale ed immorale per sua stessa natura – ciò è innegabile. E la storia dell'umanità presenta esempi di retroattività penale, anche in contrasto con l'istituto della prescrizione, in casi di immane gravità e ferocia, in delitti ad esempio contro l'umanità<sup>352</sup>. Ora, per quanto grave possa presentarsi il delitto di favoreggiamento, evidentemente non siamo di fronte ad entità delittuose tali da permettere una simile intelligenza del diritto penale. Almeno non nell'immediato. Inoltre non si tratterebbe di una legge aggravante un sistema sanzionatorio già presente in precedenza, bensì di una assoluta novità.

Posto ciò in relazione con i tempi necessari di prescrizione da associare al delitto ipotetico di favoreggiamento, neppure si potrebbe pensare che la prescrizione debba essere computata in base alla nuova legge penale: se ad esempio il Vescovo X occultò le prove di un delitto generico perpetrato da un suo chierico nel 2018, posto un tempo di prescrizione di 3 anni del delitto di favoreggiamento, nel 2021 tal Vescovo X sarà

<sup>350</sup> Cf. C.F. GABBA, *Teoria della retroattività*, I, 42. Si rimanda anche ad alcuni studi canonistici inerenti alla retroattività nel precedente regime codiciale: F.M. CAPPELLO, *Summa*, I, 58 ss.; G. MICHIELS, *Normae generales*, I, 192 ss.

<sup>351</sup> Cf. C.F. GABBA, *Teoria della retroattività*, II, 264. E aggiunge poco più avanti, in modo tanto perentorio quanto semplice: «leggi penali espressamente retroattive non sono ormai più possibili presso alcun popolo civile, ed è quindi inutile supporle teoricamente»; in *Ivi*, 294. Tale principio è una delle maggiori garanzie vigenti nel sistema penale canonico (cf. ad esempio: D.G. ASTIGUETA, «La legge penale», 187 ss.).

<sup>352</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, «¿Delitos imprescriptibles?», 34.

stato ancora perseguibile per tale delitto, essendo nel mentre entrata in vigore una nuova disposizione in materia penale? La dottrina secolare ammette un limite della retroattività rispetto alla prescrizione, ma lo fa solo nel caso in cui, preesistente una legge penale, mentre il tempo utile per la prescrizione scorre verso il suo termine fisso, viene quest'ultimo mutato da una nuova legge penale: in questo caso, spiega Gabba nella sua monumentale opera, «la prescrizione dell'azione penale, finché non è compiuta, deve essere regolata in ogni caso dalla legge nuova»<sup>353</sup>.

La situazione in cui versiamo attualmente in ambito canonico non rende applicabile questa interpretazione<sup>354</sup>: non sarebbe perseguibile chi avesse omesso una denuncia, avesse nascosto un delinquente o avesse ostacolato un'investigazione previa (cf. can. 1717) prima dell'entrata in vigore della nuova legge<sup>355</sup>. Beninteso che resta a disposizione per casi gravi il can. 1399.

In aggiunta, guardando agli studi specificamente canonistici, notiamo come nel diritto canonico «il principio della non retroattività delle leggi dal punto di vista positivo ha sempre avuto puramente il valore di norma interpretativa»<sup>356</sup>. E se deve trattarsi di interpretazione, cadendo l'argomento nell'ambito penale, questa stessa sarà strettissima<sup>357</sup>. Tutto ciò considerando, riteniamo necessaria l'esclusione di qualsiasi retroazione di una eventuale legge sul favoreggiamento da promulgarsi in futuro, anche in ossequio – ma non esclusivamente – al principio della *lex reo favorabilior*<sup>358</sup>.

<sup>353</sup> C.F. GABBA, *Teoria della retroattività*, II, 361-362.

<sup>354</sup> Interessante a proposito considerare che nel caso del visto m.p. *Vos estis lux mundi*, qualcuno abbia avanzato la possibilità di una certa retroattività (cf. R. RODRIGUEZ-OCAÑA, «El motu proprio», 848-849). Questo non smentisce però quanto da noi affermato: se assumiamo la natura procedurale del contenuto del m.p. citato, sarà tollerabile la sua retroattività; né per contro sarà ammissibile quella di una legge penale. Il problema sta nel fatto che, pur non proponendosi come legge penale, il m.p. comporta la previsione di sanzioni, che comunque costituirebbero una certa *res odiosa*.

<sup>355</sup> Così come sembra potersi dire per il caso del *Vos estis lux mundi*.

<sup>356</sup> M. PETRONCELLI, *Il principio della non retroattività*, 73. Cf. anche: R. TORFS, «La rétroactivité des peines», 193-198.

<sup>357</sup> Non dimentichiamo, con Suarez, che l'interpretazione restrittiva «fieri potest ac debet ad vitandam injustitiam seu iniquitatem, vel aliam absurditatem in ipsa lege»; in ID., *Opera omnia*, VI, 21.

<sup>358</sup> Genericamente rimandiamo all'intero contributo di: D.G. ASTIGUETA, «Le legge penale». Interessante anche lo studio storico sul concetto di favore nelle leggi penali in: P. FELICI, «De favore», 269 ss.



IX) *natura positiva del favoreggiamento e possibilità (estrema) del favoreggiamento negativo.* Soprattutto positivo è l'atteggiamento con cui il favoreggiatore tende a palesarsi sulla ideale scena dei fatti. Le dottrine esaminate nel corso del primo capitolo rimandano preferibilmente al favoreggiamento positivo, riducendo nei fatti quasi a nulle le possibilità di attuare un favoreggiamento per via d'omissione. Pur tuttavia non si può, senza ripetere quanto fin qui visto, non considerare la possibilità che un'omissione di un atto richiesto *ex lege* venga a costituire un fatto doloso. La scienza giuridica secolare suggerisce a questo proposito la categoria del reato omissivo, da cui possiamo trarre alcuni elementi utili. Ivi, il «rimprovero giuridico-penale si fa convergere così sul cosciente rifiuto di tenere la condotta imposta da certe norme legali o tecniche»<sup>359</sup>.

Dunque, si ponga il caso di un Vescovo che, potendo ed in certo senso dovendo avviare un procedimento a carico di un suo chierico accusato di abuso su minore, autonomamente o su mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede, non si limiti a condurlo in modo insufficiente, non opti solo per omettere alcune parti o non agisca affatto, per negligenza; ma decida scientemente di non procedere. Questa grave forma di insubordinazione, come altre simili, non può di certo, per giustizia, essere equiparata alla negligenza, poiché appare costituire un reato in sé e non limitarsi alla sola «ribellione», per così dire, agli ordini superiori. Anzi essa vanta una pericolosità maggiore, poiché rimanda sia a «vere forme di antisocialità [proprie dei favoreggiatori] che intenzionalmente dirigono la loro condotta a violare diritti penalmente tutelati, sia a forme di asocialità di individui»<sup>360</sup>. Ivi, pur non potendo presumere il dolo, si dovrà ammettere la possibilità che esso si sia in qualche modo configurato, cercando in seguito gli elementi necessari a provarlo. Si tratterebbe nei fatti di un'omissione volontaria, voluta quasi in senso assoluto, un reato di omissione dolosa vero e proprio, che potrebbe in certa misura andare a costituire il caso estremo ed eccezionale del favoreggiamento per omissione. Ad ogni modo si tratterebbe di una fattispecie molto peculiare, con una struttura propria non immediata, dove il comportamento soggettivo non può essere univoco e dove il dolo non può essere ridotto al solo mancato adempimento di un obbligo previo incombente sul soggetto agente<sup>361</sup>.

<sup>359</sup> F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, 117.

<sup>360</sup> E. ALTAVILLA, *La colpa*, I, 412. Il discorso citato dell'autore non riguarda precisamente il favoreggiatore, bensì più genericamente tutti i delitti che vantino una maggiore pericolosità, fornendo quindi le due dimensioni che potremmo dire proprie anche del dolo del favoreggiatore: quella antisociale e quella asociale.

<sup>361</sup> Cf. F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, 115-116. Scrive esaustivamente più avanti: «la

E le già evidenti difficoltà teoriche sarebbero soverchiate abbondantemente da quelle pratiche ed interpretative in sede applicativa. Ci si domanda, spassionatamente, quale vantaggio porterebbe il riconoscimento di questa estrema possibilità, in una stabile legge penale, quando – per contro – il diritto canonico fornisce una sorta di *alibi* perfetto, il can. 1399. Una cosa simile accade in ambito secolare: così l'esempio italiano dove per legge sembra non prevedersi una forma omissiva di favoreggiamento; eppure la giurisprudenza non manca di considerare questa imputazione, ad esempio nei casi di reticenza durante le indagini<sup>362</sup>.

X) *la forma di legge penale*. In ultima analisi tutti questi elementi dovrebbero essere assunti in una legge scritta, da includere preferibilmente nella codificazione vigente. In passato non sono mancate tra i canonisti voci che affermavano l'impossibilità di una previsione dettagliata e sicuramente ponderata di tutte le mancanze ascrivibili ai membri della comunità ecclesiale contro il suo ordinamento giuridico<sup>363</sup>. Né oggi, dopo il consolidamento dell'esperienza codiciale, riteniamo possa utilizzarsi l'*alibi* della costringibilità e dell'essenza tendenzialmente limitante di una codificazione anche penale – per cui solo ciò che è menzionato può esser punito; questo principio è tanto caro al diritto secolare quanto al diritto canonico, con la differenza che quest'ultimo ammette deroghe occasionali.

Insomma non sarebbe profondamente ragionevole né realistico pensare ad una iniziativa diversa da quella di una promulgazione di legge penale, in base agli studi compiuti.

D'altro canto, è pur vero che non sono mancati nel corso del tempo pareri favorevoli alla creazione di una sorta di codice deontologico, codice comportamentale o convenzione di sorta, anche non immediatamente con "risvolti" penali – una specie di via di mezzo tra una lettera pastorale ed un'istruzione; magari da associarsi a formazioni spe-

---

nozione del dolo come "coscienza e volontà" del fatto sembra entrare in crisi, in quanto, a parte alcuni elementi naturalistici, tutto il comportamento si risolve nell'omettere, cioè in un dato di qualificazione giuridica, al di sotto del quale non sembra possibile riscontrar (sempre rimanendo nell'orbita della teoria dell'omissione), come invece avviene per gli altri elementi normativi della fattispecie, alcun dato ontologico. Nei reati d'azione è invece sempre possibile isolare la coscienza e volontà del fatto naturalisticamente inteso»; in *Ivi*, 118-119. Cf. anche: A. DALL'ORA, *Condotta omissiva*, 88 ss.

<sup>362</sup> Cf. L. EUSEBI, «Responsabilità morale», 102-103.

<sup>363</sup> Cf. P. HINSCHIUS, *Das Krichenrecht*, 895 ss.

ciali e sensibilizzazioni previe<sup>364</sup>. E certamente questa idea è stata nutrita dalla convinzione che il richiamo alla retta coscienza della persona fosse sufficiente e bastevole per escludere un intervento dell'autorità di fronte ad un illecito, incidendo in qualche modo sull'*intentio* del rispettivo soggetto agente, richiamando la missione ed il servizio nella Chiesa<sup>365</sup>. Eppure, come notato da qualche autore, un codice comportamentale contenente indicazioni pur specifiche sul *modus agendi* offrirebbe soltanto una interpretazione esemplificativa dei doveri delle persone coinvolte – tanto più se persone con ruoli istituzionali<sup>366</sup>.

Inoltre, laddove questi codici sono stati sperimentati o almeno ipotizzati, perlopiù in ambito amministrativo, essi hanno trovato comunque fondamento su di una sorta di mosaico di norme connesse anche a sanzioni disciplinari<sup>367</sup>, o addirittura con riferimenti direttissimi alle codificazioni<sup>368</sup>. Se pertanto il riferimento alle norme è sempre presente, allora noi ravvisiamo *a fortiori* che in ambito penale la possibilità di un codice comportamentale sarebbe sostenibile soltanto dopo la promulgazione della norma penale, e comunque al solo scopo esemplificativo della norma stessa e non in una sua inadeguata ed illogica sostituzione.

Potrebbe anche darsi l'ipotesi, già configurata genericamente – non vincolata cioè al nostro caso di studio – da alcuni canonisti nel primissimo periodo di studio per la riforma del *Codex*, di una opzione cioè per una indefinita sanzione disciplinare<sup>369</sup>, orientata a reagire nei confronti di quei chierici che violassero qualcuno «dei particolari doveri connessi alla qualità di ministri della comunità cristiana»<sup>370</sup>. Riconosciamo che la realtà di una simile impostazione è molto vicina all'operato delle istituzioni statali, laddove esse se ne servono per le così dette sanzioni amministrative. Salvo poi dover riscontrare come un simile sistema – come pure sottolinea

<sup>364</sup> Così ad esempio laddove si parla di «formazione dei futuri sacerdoti»; in CONGR. DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare*, 407.

<sup>365</sup> Così ad esempio sembra in: I. ZUANAZZI, «La responsabilità», 555.

<sup>366</sup> Cf. G.M. RACCA, «Disciplina e onore», 260. Cf. anche il contributo di: G. BONI, *Il buongoverno nella Chiesa*, 96. Senza contare l'estrema consueta problematicità del rapporto tra codici giuridici e codici morali (cf. M.M. CORRERA – P. MARTUCCI – C. PUTIGNANO, *Valori*, 16-20).

<sup>367</sup> Cf. H. PREE, «Responsabilità giuridica», 77-78.; G. BONI, *Il buongoverno nella Chiesa*, 99.

<sup>368</sup> Così in: J. CANOSA, «Il procedimento amministrativo disciplinare», 433 ss.; così anche in: J.P. SCHOUPPE, «I procedimenti amministrativi», 651 ss.

<sup>369</sup> Quasi doveroso il riferimento esemplare al *votum* del 1969 a firma di: P. HUIZING, «Ius poenale aut ordo disciplinaris?».

<sup>370</sup> A. VITALE, «Contributo», 129. Nello studio dell'autore il riferimento principale è la possibilità di adire la via amministrativa per irrogare pene.

Adami – risulti inadeguato, totalmente, rispetto all’ordinamento giuridico della Chiesa<sup>371</sup>.

Anche perché eventuali sanzioni disciplinari (non quindi sanzioni penali) risulterebbero poco affini alla reazione a quei comportamenti di natura delittuosa che fin qui abbiamo cercato di identificare e che ricadrebbero sotto il nome di favoreggiamento; i quali, come delitti, turbano indubitabilmente e feriscono tanto l’ordine sociale quanto il bene comune<sup>372</sup>.

Senza una legge penale, riteniamo, verrebbe meno la concreta possibilità di un’azione decisiva della Chiesa e si potrebbe favorire invece una certa arbitrarietà della risposta istituzionale<sup>373</sup>. La particolarità della legge starebbe infatti nella creazione di uno stato di necessità, cioè di uno *status* di “agitazione”, per così dire, con limiti obiettivi e chiari entro i quali muoversi, ben più efficace di un richiamo generico o imprecisato alle virtù civiche, morali, le quali invece – da sole – non saranno mai sufficienti e condurranno solo a risultati sporadici<sup>374</sup>.

### 3.2 *Il bonum: cosa proteggerebbe il favoreggiamento*

#### 3.2.1 Premessa

In conclusione del secondo capitolo ci eravamo posti questa insidiosa domanda: quale bene potesse tutelarsi con la fattispecie in studio. Vorremo ora, forti di quanto osservato, tentare di dare un’interpretazione della questione, più che una risposta vera e propria.

Nel diritto penale laico, secolare, la corrente della *Schuldtheorie* – che in Hans Welzel (1904-1977) ebbe uno dei massimi esponenti – si richiama all’idea che la persona sia sempre responsabile della valenza so-

---

<sup>371</sup> Cf. F.E. ADAMI, «Continuità e variazioni», 83. Possiamo osservare anche questa inadeguatezza guardando alle misure disciplinari oggi previste dal testo codiciale (cf. P. ARTNER, «Disciplinary measures», 475 ss.), le quali si posizionano in modo intermedio rispetto alle semplici azioni pastorali e le sanzioni, risultando però più analoghe e più vicine a queste ultime (i pareri a proposito sono vari – cf. ad esempio: P. BIANCHI, «Diritto disciplinare», 280-283).

<sup>372</sup> Le sanzioni disciplinari sarebbero più confacenti invece alle violazioni di un diritto statutario, configurandosi, nel complesso, una specie di “categoria canonistica” minore (cf. F.E. ADAMI, «Continuità e variazioni», 85; A. VITALE, «Contributo», 131).

<sup>373</sup> Riflettendo sulla pericolosità delle norme vaghe e sulla interpretazione normativa, un autore segnalava come «la norma no puede ser caprichosa – o, más técnicamente, arbitraria – en la determinación de[...] juicio, puesto que debe constituir una ordenación racional al bien común»; in A. DE LA HERA, «Problemas», 61.

<sup>374</sup> Cf. G. THIBON, *Retour au réel*, 163.

ziale dei propri atti, anche al di là delle sue proprie intenzioni<sup>375</sup>. Sicché, ad esempio, «se voglio qualcosa ma non ne capisco il significato antisociale il problema sono io, la mia forse “riprovevole persona”»<sup>376</sup>. Una simile logica è sorta dalla volontà di non lasciare troppo gioco alla prevenzione generale, per preferire ed incentivare invece un arricchimento del contenuto del dolo prima che della colpevolezza normativa, al fine di sottolineare con veemenza la colpevolezza quale contenuto soggettivo<sup>377</sup>.

Eppure se ne percepisce la tendenziale problematicità, in un'ottica antropologica cristiana: il delinquente non può essere assoggettato ad un sistema di pene che non gli lasci scampo alcuno, poiché piuttosto «ha diritto di essere accettato come uomo, valutato nella sua totalità: e ciò significa anche con il suo lato oscuro»<sup>378</sup>. Ignorare ciò significherebbe abbracciare il grande fraintendimento che «oscilla fra la soddisfazione emotiva per la punizione, il meccanismo protettivo del capro espiatorio [...e...] un riconoscimento poco convinto della necessità dell'aiuto sociale per il condannato [o condannando]»<sup>379</sup>.

Così pure l'insufficienza sostanziale del sistema retributivo renderebbe vane le istanze del cristianesimo<sup>380</sup> e della dottrina canonica in merito alla funzione del complesso penale, dovendo sì ricercare una compensazione di qualche tipo, ma dovendo ad un tempo escludere tutte quelle pericolose pretese di rivendicazione, soddisfazione, espiatione – dunque di retribuzione vera e propria<sup>381</sup>. E di ciò la Chiesa si è fatta da lungo tempo portavoce, sostenendo in prima istanza la funzione riconciliatrice del diritto penale: sia per il reo che prende coscienza del suo delitto, così da potersene autenticamente pentire; sia per la società ferita e

<sup>375</sup> Si rimanda a titolo esemplificativo a tutte le opere di Welzel sul tema; ma particolarmente a: ID., *Vom irrenden Gewissen*.

<sup>376</sup> M. DONINI, «La personalità della responsabilità», 1602.

<sup>377</sup> Cf. M. DONINI, «La personalità della responsabilità», 1603.

<sup>378</sup> E. NAEGELI, «Il male e il diritto penale», 71. Cf. anche: L. EUSEBI, «Male della colpa e male della pena», 571 ss.; E. WIESNET, *Pena e retribuzione*, 81 ss. Non è una lettura solo romantica del delitto, è una lettura antropologicamente coerente con i principi cristiani.

<sup>379</sup> E. WIESNET, *Pena e retribuzione*, 129.

<sup>380</sup> Anzi secondo una interessante lettura il sistema retributivo sarebbe contraddittorio anche in ambito veterotestamentario (cf. E. WIESNET, *Pena e retribuzione*, 50-60).

<sup>381</sup> Cf. J. ARIAS GÓMEZ, «Principios básicos», 199. Lo stesso autore subito dopo giudica queste tendenze quali «conceptos que, como he repetido varias veces, sólo tienen cabida en un supuesto de sociedad en la que la relación bien común-bien particular se resuelve en una dialéctica de intereses con prevalencia constante del interés común sobre el particular»; in *Ivi*, 199. Similmente in: T. GARCÍA BARBARENA, *Comentarios*, 196: «no es un pago a la sociedad de algo que se debe; sino un medio, el único medio existente para la conservación del orden social».

la vittima insieme, che trovano nella giustizia penale, ben amministrata, un mezzo di maturazione *post delictum*, consentendo al delinquente di essere “risocializzato”<sup>382</sup>. E di ciò è prova anche il lungo cammino in comune tra diritto penale e disciplina penitenziale nei primi secoli di vita della Chiesa stessa, che abbiamo osservato velocemente nel corso del secondo capitolo. Allora la pena da imporsi non potrà mai darsi come una pena disumana, né si potrà evocare una vendetta sul favoreggiatore.

Non si può inoltre dimenticare il carattere istruttivo della pena, laddove essa, inflitta ad un soggetto colpevole, non voglia in primo luogo condannare il fallimento, il delitto del reo; ma miri piuttosto a costituire una sorta di avvertimento per tutti gli altri, ossia per il contesto sociale nel quale è avvenuto il delitto: una città, una nazione, una comunità ecclesiale<sup>383</sup>. Il favoreggiamento sembra inoltre opporsi a questa funzione educativa della pena – diremmo quasi di impronta platonica<sup>384</sup> – giacché la condotta che lo concretizza va a privare la società, testimone e vittima ad un tempo (così per via della lesione che la comunità patisce legata allo scandalo) del delitto, dell’avvertimento necessario, della esemplarità legata alla pena<sup>385</sup>.

Dunque il favoreggiatore sembra snaturare l’essenza del diritto penale, perché priva – o quantomeno tenta di privare – il sistema penale, la macchina della giustizia, di un elemento fondamentale: il reo. Ed il fatto che, oggi, presso la maggior parte degli ordinamenti penali statali, il favoreggiamento sia legato solo a delitti che rechino in sé un *minimus gradus* di offensività, ossia reati che siano al di sopra di una certa soglia ideale per

---

<sup>382</sup> Tornano immancabilmente alla memoria gli interrogativi di Paolo VI rivolti ad un consesso romano di penalisti internazionali, nel 1969: «Vos préoccupations ne rejoignent-elles pas, par plus d’un aspect, ce qui constitue l’une des tâches de l’Eglise: le relèvement de l’homme tombé et son amendement en vue de sa progressive réintégration dans une société accueillante où il puisse retrouver sa pleine dignité?»; in ID., *All. Iuris peritis*, 209. È pure noto che queste preoccupazioni entrarono nell’orbita del diritto penale secolare in modo decisivo solo a partire dal XIX secolo e comunque non sempre in modo scevro da pericolose interpolazioni – come scrive a proposito Merle (cf. ID., *La pénitence et la peine*, 113 ss.). Lo stesso autore sosterrà poco dopo che «la politique de resocialisation va donc de pair avec une politique de modification des comportements sociaux vis-à-vis des délinquants»; in *Ivi*, 119.

<sup>383</sup> Cf. L. SCAVO LOMBARDO, «Il principio», 33.

<sup>384</sup> R. MERLE, *La pénitence et la peine*, 71 e 135 ss.; con riferimenti *in loco* anche alle dottrine del filosofo Michel De Montaigne (1533-1592).

<sup>385</sup> Qui beninteso che l’esemplarità della pena non significa in assoluto la sua severità, quanto più immediatamente e semplicemente la sua evidente connessione al delitto, come dunque una reazione dovuta ed esemplare all’azione delittuosa. Questa esemplarità, per quanto fittizia, si rivela utile per i fini preposti.

l'entità dell'offesa con essi arrecata (spesso corrispondente ad una qualche pena minima carceraria o pecuniaria, come ad esempio un anno di detenzione o 1000,00 € di multa), sembra sostenere, seppur in maniera secondaria, la specificità della violazione connessa a questo delitto: un male gratuito che è irreversibile (il primo delitto), un male gratuito successivo (la giustizia non può fare immediatamente o del tutto il suo proprio corso a causa del favoreggiatore e così in qualche modo peggiora la condizione precedente)<sup>386</sup>, una reazione doppiamente necessaria (l'intervento a punizione del delinquente e l'intervento a punizione del favoreggiatore).

Questo quadro che si compone di tre vertici ci sembra estremamente rappresentativo della questione in gioco. Senza l'intervento a censura dell'uno e dell'altro atteggiamento delinquenziale si produrrebbe geometricamente una semplice linea retta, che andrebbe da punto a punto, da male a male, senza l'intervento pronto e tempestivo della giustizia, risultandone una condotta nociva ed offensiva idealmente infinita.

Possiamo riproporre quanto appena detto utilizzando un'altra terminologia. Esiste una verità dei fatti, ed una verità che diremmo umana. La verità dei fatti è quella immediatamente percepibile, che nel caso di un delitto si qualifica come l'azione compiuta da un agente, l'effetto patito dal subente e le circostanze spaziali e temporali in cui è avvenuta l'interazione. Questa verità dei fatti è disponibile in modo obiettivo all'osservatore esterno ed ancor più al soggetto giudicante. Diverso è il discorso circa la verità umana: questa appunto costituisce un elemento meno immediato e molto più soggettivo, perché traduce la *mens* del soggetto agente, ossia la volontà e la coscienza dell'operante nei confronti dell'azione che compie, nei confronti del soggetto subente, rispetto alle circostanze di cui sopra<sup>387</sup>. Possiamo quindi dire che, rispetto al delitto di favoreggiamento, la verità dei fatti sta nell'azione che ostacola il corso della giustizia (con effetti più o meno evidenti – non prendiamo in considerazione un favoreggiamento vanificato per

---

<sup>386</sup> Pensiamo ad un caso di abuso sessuale: la vittima subisce un intenso trauma, un turbamento profondo, più o meno cosciente (cf. G.B. CAMERINI, «Abuso e maltrattamento», 207; G.C. NIVOLI – AL., «Vittimologia», 71). In aggiunta il recupero della vittima appare estremamente sfavorito dalla impunità o sanzione insufficiente del reo (cf. G.C. NIVOLI – AL., «Vittimologia», 72). Inoltre, com'è ampiamente prevedibile, il delinquente che si sottrae alla punizione può vedersi aperta la strada alla tragica recidività (cf. M. ROSSI RENIER – A. LAMBERTI-BOCCONI, *Violenza sessuale*, 2-22).

<sup>387</sup> Riteniamo che le circostanze obiettive di questa verità dei fatti possano includere anche le eventuali cariche o dignità ecclesiastiche (ad esempio episcopato, cardinalato, titolarità d'un ufficio etc.).

evidenti ragioni); mentre la verità umana sta nell'intenzionalità assente, parziale o completa dell'azione di ostacolo, di favoreggiamento. Nei casi che abbiamo osservato nelle precedenti pagine risulterebbero punibili a pieno titolo per favoreggiamento soltanto alcuni agenti postumi, non tutti. Si rende invece evidentemente necessario, in molti altri casi visti, un approccio di studio specifico non tanto dei fatti chiaramente intellegibili, quanto delle – appunto – rispettive verità umane, ossia delle implicazioni di volontà e coscienza per i rispettivi agenti. Senza questa analisi non si può adeguatamente rispondere alla domanda circa la responsabilità del favoreggiatore (con dolo), diversa da quella del negligente.

Da un lato quindi la necessità di frapporre un intervento disciplinare dell'autorità ecclesiastica, come si evince dalla metafora della linea retta, facendo riferimento alla possibile e probabile concatenazione ininterrotta di delitti e condotte immorali facilitata – o quantomeno non osteggiata – dall'assenza dell'intervento punitivo nella sua integrità (indagine, processo, inflizione della pena). Dall'altro la necessità di assumere una dottrina specifica sulla intenzionalità di certe condotte, pena l'eccessiva, gratuita ed ingiusta automaticità della censura di tutti gli atteggiamenti vagamente favoreggiatori, a scapito delle sfumature proprie tra colpa (semplice come pure grave), negligenza e dolo. Ma da dove sorge questa necessità?

### 3.2.2 Il bene comune dinanzi il favoreggiamento

Il *malus* del favoreggiamento non può escludere la dimensione di responsabilità del soggetto agente, perché altrimenti verrebbe meno la profondità di quel male in quanto tale, ossia la peculiarità del delitto compiuto con dolo rispetto ad un misfatto dovuto alla colpa.

La tensione dell'ordinamento ecclesiastico canonico alla protezione del così detto *bonum commune* testimonia una grande attenzione prestata alla questione dell'ordine sociale ecclesiale<sup>388</sup>. E questo possiamo dirlo perché, evidentemente, il perseguimento di questo bene, che è vincolante nei rapporti di solidarietà tra tutti i membri della comunità ecclesiale, è l'adesione alla missione del Fondatore, che si concretizza nella dimensione sacramentale, in quella magisteriale nonché in quella più generica di governo<sup>389</sup>.

<sup>388</sup> Cf. B. GANGOITI ELORRIAGA, «Il ruolo del fine intrinseco», 101.

<sup>389</sup> Cf. J. HERVADA, «Fin y características», 70-72; P. POPOVIĆ, «Bonum Commune», 706.



Che questa dimensione solidale tra i membri della comunità ecclesiale sia necessaria è fuor di questione<sup>390</sup>; tuttavia ci domandiamo quali conseguenze più che semplicemente morali-spirituali potrebbe comportare una indebita sottrazione da questo intrinseco dovere sociale. Se, cioè, sia lecito non aderire a questa unità solidale, ad esempio omettendo comportamenti ed azioni positive, o compiendo azioni immediatamente negative; o addirittura agendo con azioni ed omissioni tese a lasciare immutato un *vulnus* a detta pace sociale, integrità comunitaria (come ad esempio nel caso del favoreggiamento). E se poi, ciò ammesso, possano darsi reazioni della stessa *societas Ecclesiae* a questi atteggiamenti che ne minacciano in diversi gradi la pace e l'integrità.

Sulla pubblica autorità, con un occhio di riguardo alle dottrine filosofiche, possiamo dire che cada l'onere, un vero e proprio dovere, di fare sì che le leggi ed i precetti che essa stessa emana in varie circostanze dissuadano i destinatari del sistema normativo e delle singole disposizioni da ogni sorta di iniquità, e che in aggiunta li involino ad agire secondo virtù, secondo giustizia<sup>391</sup>.

E questo vale anche per la comunità ecclesiale, fatte doverosamente da parte quelle sentimentali per quanto spontanee critiche alla pena nella Chiesa<sup>392</sup>.

Vale, inoltre, la possibilità di considerare il diritto stesso un bene giuridico, la cui titolarità ricadrebbe sulla Chiesa intera come «realità sociale riconducibile alle persone umane»<sup>393</sup>.

La tradizione del pensiero cristiano non manca di ipotesi a sostegno di questa possibilità: la giustizia nella *communitas Ecclesiae* nella sua amministrazione deve riguardare (e tendere a) quei beni che sono in possesso non tanto dei singoli individui che compongono quella medesima società, bensì soprattutto quelli che riguardano nel vivo la stessa comunità<sup>394</sup>. Eppure, perché questa possibilità trovi concreta realizzazione sul piano giuridico, Hervada sottolinea come si debba attribuire, ai fini della

<sup>390</sup> P. POPOVIĆ, «Bonum Commune», 711.

<sup>391</sup> Anzi proprio in questa funzione della norma starebbe la sua stessa giuridicità. Si legge in: C.J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico*, 15-16: «Si può arrivare perfino a considerare che il principale destinatario della norma sarebbe l'ufficiale incaricato di attivare la sanzione».

<sup>392</sup> Tra queste quelle, ad esempio, quelle di Naurois, secondo il quale la pena «met donc en cause la liberté de l'homme»; in ID., *Quand l'Eglise juge et condamne*, 115.

<sup>393</sup> C.J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico*, 132.

<sup>394</sup> Cf. TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, II, 2, 79, 1: «[...] ad justitiam specialem pertinet facere bonum sub ratione debiti in comparatione ad proximum [...et...] vero generale pertinet in ordine ad communitatem».

tutela, un determinato bene, una determinata cosa ad un soggetto: se non ci fosse questa attribuzione allora non si potrebbe parlare espressamente di interferenza, egli sostiene<sup>395</sup>.

Se allora la condizione per una corrispondenza giuridica di questo *bonum* è che questo stesso sia attribuibile a qualche soggetto, sembra non vi siano, in fondo, difficoltà vere: l'aspetto intrinseco d'ogni bene comune – d'ogni bene cioè perseguito come comune in ogni forma di società, non esclusa quella ecclesiale – è proprio quello di essere da un lato indivisibile (non si dà bene comune frazionato, ma solo complessivo, societario appunto) e dall'altro quello di essere inattribuibile ai soggetti che vi partecipano<sup>396</sup>.

Quindi questo bene sembra doversi proteggere ad ogni costo e sembra coincidere in certa misura con la *communio*, la quale è per tutti ma non appartiene ad alcuno<sup>397</sup>.

La protezione allora passerebbe attraverso la punizione del soggetto agente, mirando però, più che al giudizio del medesimo ed alla nuda condanna, al giudizio sulla condotta che questi ha tenuto, atteggiamento «incompatibile con la natura e la missione della comunità ecclesiale»<sup>398</sup>. Guardando alla stessa applicazione della pena canonica, vediamo come si renda necessaria la condizione non tanto del *damnum* immediato quanto dello scandalo o del danno pubblico<sup>399</sup>.

Tutto ciò poi meriterebbe sia una tutela di tipo normativo penale, sia un percorso di formazione avente come destinatari tanto i Superiori (Vescovi, Gerarchi, Superiori religiosi etc.) – diretti interessati diremmo – quanto i semplici chierici, i religiosi, i restanti fedeli. Se infatti riconosciamo la gravità sociale del favoreggiamento, guardando al *bonum* che questo può proteggere in qualche modo, è perché abbiamo avuto modo di comprendere il fenomeno approcciandoci ad esso da diverse prospettive; la sensibilizzazione della società ecclesiale, riconosciuta giocante

<sup>395</sup> Cf. J. HERVADA, «Las raíces», 366 ss.

<sup>396</sup> Cf. P. POPOVIĆ, «Bonum Commune», 723.

<sup>397</sup> «Lo scopo protettivo superiore del diritto canonico non è l'individuo con diritti nei riguardi dell'autorità, ma il bene della *communio* ecclesiale»; in N. LÜDECKE, «Le violenze», 478.

<sup>398</sup> P. HUIZING, «Delitto e pena», 133.

<sup>399</sup> Cf. V. DE REINA, «Observaciones», 641; C. VENTRELLA MANCINI, «Riflessioni sull'imputabilità», 387. Nel *Codex* del 1917 esisteva a proposito una certa ambivalenza terminologica: alcune volte si parlava di danno sociale come di *animarum damnum* (cf. cann. 2205 §3; 2229 §3), mentre altre volte come di *scandalum* (cf. cann. 2213 §3; 2242 §2-3; 2218 §1; 2305 §2 etc.). L'incidenza del fattore in esame, in ogni caso, era molto importante.

un fondamentale ruolo<sup>400</sup>, passa quindi anche attraverso un sorta di formazione (adeguata, com'è ovvio, ai singoli stati di vita e ruoli ricoperti) alla comprensione sia del fenomeno previo (così ad esempio l'abuso sessuale, ma non solo), sia del fenomeno successivo (ossia il *favor*, quell'interessamento negativo con effetti dannosi che spesso è fatto passare per un surrogato di una non meglio definita misericordia).

### 3.2.3 Bene fittizio e *bonum* reale

Ma, allora, può dirsi che esista il bene dell'amministrazione della giustizia? E se sì, in che orizzonte si collocherebbe? Quale ruolo avrebbe nell'ambito del delitto di favoreggiamento?

Osservando il diritto civile nel corso del primo capitolo abbiamo in più occasioni sostenuto che la natura del delitto di favoreggiamento così come presente negli ordinamenti secolari sembra caratterizzarlo come un delitto politico, laddove le scelte fatte in tema di prescrizione, estensione e simili (così ad esempio sul tentativo, sulle pene minime etc.) sembrano suggerire appunto che con questa fattispecie l'autorità civile non intenda avviare un percorso punitivo perché è stato adottato un atteggiamento di aiuto ad un delinquente, ma piuttosto perché è stato messo in pericolo – torna il così detto reato di pericolo – il complesso organismo della macchina giudiziaria, la sua funzionalità ultima, la sua efficacia complessiva. Così, osserviamo, il bene tutelato in modo immediato è quello della amministrazione della giustizia, poi quello tutelato mediatamente è quello della potestà giudiziaria (insieme inevitabilmente con il più ampio e generico bene comune – l'ordine preservato a mezzo della potestà giudiziaria è a beneficio della comunità appunto) e, diremmo, solo in fine quello protetto originariamente dalla legge penale in merito al delitto principale e favoreggiato.

Poniamo un esempio: il signor X nasconde il signor Y dopo che questi ha compiuto un violento omicidio. L'autorità giudiziaria incolperà il signor X perché ha commesso favoreggiamento, dal momento che il suo rifugio ha frustrato o ostacolato l'azione della giustizia. Sappiamo però che con la sanzione del signor X l'autorità giudiziaria avrà idealmente vendicato l'impaccio causato dal signor X alla propria credibilità, alla propria capacità e funzione: il favoreggiamento sembra proteggere in questo senso il potere giudiziario. Non appare, invece, direttamente tutelato o protetto il bene della vita umana, che riguarda il delitto di omi-

---

<sup>400</sup> Cf. R. SALAZAR GÓMEZ, «Non siamo stati all'altezza», 9; C.J. SCICLUNA, «Responsabilità e fedeltà», 7.

cidio, soprattutto se consideriamo che le pene imposte per il favoreggiatore sono sempre di minore entità rispetto a quelle del delitto principale e che non tutti i delitti possono essere favoreggiati ai sensi della legge penale (si guardi ad esempio al discrimine della pena minima)<sup>401</sup>.

Da una prospettiva canonica si esige invece una differente sistemazione e sintesi. Poniamo il caso del reverendo K che distrugge le prove materiali (ad esempio indumenti con tracce di D.N.A. del delinquente) di un abuso sessuale commesso ai danni di una 17enne dal religioso W. Il reverendo K potrebbe, in sede canonica, esser punito perché ha commesso favoreggiamento. Nell'immediato, il fattore scatenante sarebbe l'interferenza, dunque l'ostacolo e l'intralcio posti al retto cammino della giustizia canonica. Ma, mediatemente, il bene protetto non sarebbe il potere giudiziario della Chiesa, bensì, il bene primario protetto dalla normativa sugli abusi: la dignità della persona umana, il suo diritto di vivere in un ambiente sano, integro, senza minacce per la propria esistenza, finanche a carattere sessuale<sup>402</sup>.

Il *bonum* dell'amministrazione della giustizia risulterebbe essere quindi superficialmente presente, ma in ottica canonica sarebbe sempre e solo un bene fittizio, funzionale, veicolo della vera *ratio puniendi*: la Chiesa riconoscerebbe il diritto e dovere di intervenire in ragione del *bonum* protetto del delitto principale, non piuttosto per una improbabile personalizzazione o "elevazione" dell'apparato giudiziario a realtà sovraperonale e meritevole di protezione. Solo questo, a nostro parere, giustificerebbe l'intervento dell'autorità ecclesiastica, solo questo darebbe un senso al delitto di favoreggiamento, solo così quest'ultimo potrebbe essere coerente nella sua sostanza rispetto alla natura del diritto penale canonico stesso.

Non si chiederà al legislatore che stabilisca di punire chi mettesse, volgarmente, "i bastoni tra le ruote" al Vescovo, o alla persona deputata a punire un delinquente; si chiederà invece di stabilire normativamente

---

<sup>401</sup> Torniamo – per l'Italia – ad esempio a quando visto nel cap. I, con l'introduzione sin dal 1889 all'art. 225 del *Codice Zanardelli*, che sanciva la perseguibilità del favoreggiatore solo a condizione che avesse operato rispetto ad «un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione».

<sup>402</sup> Questo, a dire il vero, può dirsi essere veramente un bene giuridico anche in ambito statale, civile: esso rientrerebbe – come bene complessivo, cioè un insieme di pudore, onore, libertà individuale, personale, sessuale etc. – nella categoria dei beni morali individuali. Così già sosteneva il noto giurista Arturo Rocco (artefice principale sia del Codice penale che di quello di procedura penale italiani, del 1930) agli inizi del 1900, ben prima, cioè che le scienze psicoanalitiche approfondissero questo tema e rivendicassero la necessità di una severa tutela (cf. ID., *L'oggetto del reato*, 588-590).

che il bene protetto dalle leggi penali (sia esso per un furto, un omicidio, una truffa, un abuso etc.) riceva ulteriore protezione a mezzo della censura degli atteggiamenti di chiunque voglia interporre la propria idea sul delitto principale (ritenendo che il delinquente ad esempio sia innocente; o volendo sottrarlo alla pena canonica; o cercando di non fargli affrontare il processo etc.) alla necessità di riparazione di quel danno patito dalla vittima. Il *bonum* fittizio della giustizia, con questa sua “riduzione” a bene funzionale, di certo non indica una disattenzione rispetto alla giustizia sostanziale da parte della Chiesa, ma segnala che la preferenza dell'autorità agente sta piuttosto nella protezione del *bonum* primariamente offeso, protezione che si otterrà con la persecuzione del favoreggiatore (non “demonizzato” ovviamente, secondo il triplice fine del diritto penale canonico). Di volta in volta, allora, il *bonum* reale, quello in gioco nel delitto principale, sarà la sola ragione della sanzione ai danni del favoreggiatore.

Per questa ragione è essenziale, a nostro modo di vedere, che il legislatore indichi bene quali siano le fattispecie interessate dal favoreggiamento. Se il legislatore prevedesse il delitto di favoreggiamento, senza alcun rimando previo alle fattispecie di riferimento, questo potrebbe suggerire in certa prospettiva una nuda protezione della *potestas* giudiziaria<sup>403</sup>. Invece, dichiarando la fattispecie di riferimento del favoreggiamento, si indicherebbe non un bene immateriale bensì un *bonum* già tutelato dalla normativa penale canonica (ad esempio la dignità del sacramento, la protezione del minore, la retta ed integra amministrazione dei beni ecclesiastici). Così, quindi, si potrà dire avviata l'esigenza generale di giustizia, di modo che in certa misura anche la giustizia, la *potestas* giudiziale della Chiesa possa risultare quale bene impersonale tutelato.

### 3.3 *I soggetti del favoreggiamento canonico*

Due categorie abbiamo pensato possano essere quelle in cui suddividere i soggetti del delitto di favoreggiamento.

Anzitutto la categoria dei Superiori gerarchici, di qualsiasi ordine e grado, senza esclusione – come invece è avvenuto nelle ultime promulgazioni viste sopra. Poi i fedeli con uffici, mandati specifici o ministeri istituiti. È chiaro però che queste due differenti categorie richiederanno

---

<sup>403</sup> Riconosciamo che le leggi civili a tal proposito mancano pure sia una dichiarazione dei *bona* da tutelare sia di una casistica per la tipizzazione del reato (cf. ad esempio lo stesso art. 378 del codice penale italiano); ma non riteniamo debba avallare simile epilogo anche in ambito canonico.

una attenta gradualità della sanzione prevista: il favoreggiamento perpetrato da un Vescovo avrà maggior peso di quello – comunque grave e censurabile – commesso ad esempio da un economo diocesano o da un laico delegato per uno sportello diocesano dedicato agli abusi<sup>404</sup>.

Resta infine da stabilire, sempre in linea ipotetica, se si possa prevedere una qualche esenzione aprioristica per alcune categorie di soggetti dalle conseguenze di un atto di favoreggiamento. Poiché, col rischio di risultare pleonastici, il delitto richiede dolo in quanto tale non può essere commesso da chi non sia ritenuto capace di intendere e volere – riprendendo tutta la solita e consolidata dottrina in merito. Così come i minorenni in età di ragione, i quali non potranno essere imputati per il delitto in studio per ovvie ragioni (cf. cann. 1322-1323).

Più delicata però appare la questione dei consanguinei. Abbiamo avuto modo di osservare che il diritto secolare ha ormai escluso la perseguibilità dei favoreggiatori se essi sono parenti del favoreggiato<sup>405</sup>. Questo in linea di principio sembra un ragionamento canonizzabile; eppure potrebbero sorgere questioni spinose nel caso ipotetico e non improbabile in cui un Vescovo zio o fratello di un chierico agisse per favorire quest'ultimo, reo di un delitto atroce<sup>406</sup>. Il principio generale in ambito di ordinamenti civili – particolare riferimento qui si fa a quello italiano<sup>407</sup>, ma non solo<sup>408</sup> – ha assunto l'idea di base che l'esenzione della punibilità dei parenti e consanguinei sia solo una sospensione della persecuzione, operata in virtù del fondamento affettivo profondo che caratterizza l'intervento protettivo del congiunto. Si tratterebbe quindi, perlopiù, di un intervento protettivo della persona in quanto incarnazione dell'affetto personale; e non piuttosto di un'azione posta a tutela del delinquente; o quantomeno questo aspetto risulterebbe veritiero solo secondariamente. Poiché questa disposi-

---

<sup>404</sup> Circa l'ufficio o sportello diocesano per gli abusi, sarebbe poi da ricercare la fattibilità di una competenza penale canonica.

<sup>405</sup> Cf. ad esempio: G. LATINI, *Iuris criminalis philosophici summa*, 161. Un'eccezione tuttalpiù potrebbe darsi, come suggerisce una pronuncia della Corte di Cassazione italiana, nel caso di conviventi *more uxorio* (cf. CASS.PEN., 30.4.2015; R. MADDALUNA, «Applicazione analogica»); ma trattandosi nel diritto canonico di persone chiamate al celibato ed al nubilato questa ipotesi non avrebbe senso; e per quei laici che poi fossero coinvolti quali favoreggiatori, con la rispettiva convivente, una sola sentenza, tantopiù civile, non ci pare sufficiente per argomentare l'eccezione al principio.

<sup>406</sup> In questo caso, poi, andrebbe constatata la particolare gravità del fatto dell'abuso d'ufficio ex can. 1326 §1 n.2.

<sup>407</sup> Si rimanda ad esempio alla già citata: CASS.PEN., 13.12.1897, 304.

<sup>408</sup> Si vedano gli altri riferimenti nel corso del cap. I.

zione legislativa risulta essere frutto di una lettura molto distensiva e benevola delle circostanze personali del reo di favoreggiamento, sembrerebbe risultare più che aderente allo spirito del diritto penale canonico. Eppure esiste il gravame del *munus* episcopale, che renderebbe obbligato il Vescovo zio ad agire contro il nipote, perché, ancor prima di essere parente di costui, esso è *episcopus*. Se dunque da un lato la legge suggerirebbe di per sé di esentare il Vescovo in questione da conseguenze per il suo favoreggiamento, tuttavia le implicazioni teologiche e canoniche sulla figura dell'episcopato richiederebbero di prendere seriamente in considerazione la condotta del Vescovo e censurarla in qualche modo.

Laddove, invece, non sussistesse questo specifico fattore del *munus*? In linea generale suggeriamo di escludere la perseguibilità del consanguineo o del congiunto. Se, tuttavia, la gravità del caso occultato e favoreggiato nello specifico dovesse suggerire o addirittura dovesse richiedere una misura eccezionale, allora non si potrebbe escludere del tutto che il giudicante, in deroga al principio qui esposto, possa disporre una sanzione anche per il parente favoreggiatore ex can. 1399.

### 3.4 *La pena da connettere al favoreggiamento*

Un discorso delicato quanto parimenti necessario è senza dubbio quello relativo alla pena da infliggersi per un favoreggiatore. Se ipotizziamo il paradigma della sanzione per i favoreggiatori dei delitti più gravi, dobbiamo prevedere una maggiore pretesa della società ecclesiale per la punizione del reo favoreggiatore, sintomo di un più sostanzioso *vulnus* nella vita ecclesiale. Sebbene è fuori di ogni questione che la società non abbia alcun diritto alla vendetta – e men che meno la *societas Ecclesiae* – tuttavia ai fedeli va riconosciuto e tutelato in certa entità il diritto all'esercizio dei propri diritti e doveri senza il rischio che vi sia un qualche “disturbatore”<sup>409</sup>.

La norma ecclesiastica, superando le norme altrimenti tipiche della società umana organizzata, oltre a prevedere una minima regolazione dei rapporti esterni tra i suoi membri, basata perlopiù su principi di retribuzione, deve anche badare alla preziosità del singolo individuo ed alla sua salvaguardia (cf. can. 1752): «non si può concepire nella Chiesa una norma che, in nome del “bene comune”, schiacci il singolo e non tenga conto della sua situazione personale in ordine alla sua salvezza»<sup>410</sup>. E

<sup>409</sup> Cf. J. ARIAS GÓMEZ, «Principios básicos», 207.

<sup>410</sup> G. GHIRLANDA, «La carità come principio», 469.

d'altro canto è pressante il dovere di «inserire [in qualche modo] la potestà coattiva all'interno della carità»<sup>411</sup>. Questa tensione duplice potrebbe tuttavia trovare una soluzione.

Le caratteristiche tipiche della retribuzione la rendono una controazione pura soltanto a livello ideale, poiché sebbene il *malum propter malum* ed il *bonum propter bonum* possano corrispondere superficialmente alla natura del comportamento in esame, tuttavia questa controazione deve nella pratica affrontare il limite della contingenza umana: lapalissianamente una reazione opposta non annulla pienamente il male perpetrato e tuttalpiù può sperare di riparare – ma, più che di riparazione, si tratterà di compensazione – in modo alternativo il danno inflitto. Tra i penalisti ha sempre riscosso un discreto successo l'idea che il sistema retributivo fosse lo strumento più immediato ed agevole nella repressione penale: Exner<sup>412</sup>, Frank<sup>413</sup>, Birkmeyer<sup>414</sup> e innumerevoli altri autori hanno nel tempo coltivato la convinzione che il *malum propter malum* fosse la cosa più appropriata non solo per censurare il reo, ma pure per fungere da deterrente e per garantire la sicurezza dovuta alla società nonché al suo ordinamento giuridico<sup>415</sup>. Eppure il modello retributivo sembra piuttosto teso ad un disconoscimento della libertà, latore in aggiunta di una certa irrazionalità<sup>416</sup>, perché nessuna azione penale sarebbe giustificabile se andasse contro detta libertà per «incidere (o tentare di incidere) [...] sugli innegabili meccanismi genetici individuali e sociali della criminalità»<sup>417</sup>. E neppure si può parlare di una generica coerenza del sistema retributivo con il messaggio evangelico<sup>418</sup>. Si tratterà pertanto di una pena non troppo grave e comunque il più possibile certa, non soggetta cioè alla discrezione del giudicante.

<sup>411</sup> V. DE PAOLIS, «Il libro VI (pars I)», 641.

<sup>412</sup> Cf. F. EXNER, «La funzione di tutela», 12 ss.

<sup>413</sup> Cf. R. FRANK, *Vergeltungsstrafe*, 6 ss.

<sup>414</sup> Cf. K. BIRKMEYER, *Das Absehen von Strafe*, 15 ss.

<sup>415</sup> Cf. K. BIRKMEYER, *Das Absehen von Strafe*, 15.

<sup>416</sup> Cf. G. SEBASTIANI, «Il ruolo della persona», 61 ss.

<sup>417</sup> L. EUSEBI, «Cristianesimo e retribuzione penale», 209. Lo stesso autore nelle pagine precedenti del medesimo contributo analizza minuziosamente i limiti del modello retributivo evidenziati a partire dal pensiero teologico (cf. *Ivi*, 178-186).

<sup>418</sup> Cf. E. NAEGELI, «Il male e il diritto penale», 85. Ed in ambito protestante il tedesco Helmut Gollwitzer (1908-1993) va addirittura oltre: chi sostiene la teoria retributiva su basi teologiche, mantiene il diritto penale sul terreno vendicativo e cioè in quel modo di pensare pagano che dovrebbe essere, per contro, vinto proprio dal messaggio cristiano (cf. ID., «Das Wesen der Strafe», 195 ss.).



In secondo luogo bisognerà considerare cosa si intenda censurare con il provvedimento normativo. Vi è, infatti, una differenza riconosciuta dalle scienze secolari tra l'oggetto delle norme sui reati e l'oggetto delle norme sulla pericolosità: essa «consiste nel fatto che quelle [le prime] vietano la violazione di beni sociali ed interessi determinati, queste [le ultime] vietano tutta una condotta antisociale»<sup>419</sup>. Ora, nel diritto canonico, è impensabile che si censuri una «particolare situazione di inferiorità sociale generica o specifica, che si rivela probabile causa di reati»<sup>420</sup>: non è sufficiente la possibilità del danno insita nella condotta favoreggiatrice per colpire penalmente il favoreggiatore; solo è ammissibile una censura del danno reale, una legge penale che vada ad incidere «su di un'attività rapportata ad una specifica efficienza causale»<sup>421</sup>. Osserviamo inoltre che nell'ordinamento canonico il *damnum* deve necessariamente esistere perché si possa procedere penalmente: se per lo Stato è sufficiente il danno della perturbata pace pubblica per dar via alla persecuzione del delitto, per la Chiesa il danno sociale va a ripercuotersi in modo immediato e diretto nello scandalo originato nella comunità dei fedeli<sup>422</sup>. Ed è dunque lì che va cercato.

Dovendo abbozzare una conclusione sull'entità della pena, in base a quanto osservato, riteniamo anzitutto che debba trattarsi di una pena *ferendae sententiae*: sia la materia dottrinalmente malferma, sia secondarietà del delitto in studio – rispetto alla evidente gravità dei delitti cui solitamente è connessa una pena *latae sententiae* – suggeriscono ed anzi impongono questa prima scelta. Ciò detto, la pena, guardando alle ultime innovazioni penali canoniche, potrebbe essere tra quelle indicate nel can. 1336 §§3-4. Ivi sarebbero da prediligere inoltre le proibizioni (del §3) alle semplici ingiunzioni (del §2). Inoltre, nei casi di particolare gravità che coinvolgessero alti “gradi” della gerarchia ecclesiastica, considerando che già il diritto chiede una pena maggiore in normali casi di abuso d'ufficio (cf. can. 1326 §1 n.2), sarebbe a nostro modesto parere da preferire una privazione dell'ufficio; e se le circostanze del caso dovessero suggerirlo (circostanze come ad esempio il numero di delitti favoreggiati, il tipo di delitti favoreggiati e cose simili) si dovrebbe adire anche la privazione di insegne, titoli e diritti, nonché

<sup>419</sup> E. ALTAVILLA, *La colpa*, II, 486.

<sup>420</sup> E. ALTAVILLA, *La colpa*, II, 486.

<sup>421</sup> E. ALTAVILLA, *La colpa*, II, 486.

<sup>422</sup> Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 19-21; J. ARIAS GÓMEZ, «Principios básicos», 189 – quest'ultimo aggiunge poi che «la vindicación social – en el sentido de justa retribución – pretendida por la pena eclesiástica se dirige, en primer término, a reparar el escándalo y, de este modo, restaurar el orden social favoreciendo así la santificación de toda la sociedad»; in *Ivi*, 189.

la riduzione o privazione totale della remunerazione ecclesiastica (fatto comunque salvo il disposto del can. 1350 §1).

Un'altra possibilità più "morbida", ma che probabilmente potrebbe risultare meno solida e ferma disciplinarmente parlando, potrebbe altrimenti considerarsi quella dell'indicazione di un *minimum* penale. Se si optasse per stabilire una pena minima obbligatoria e fissa di conseguenza si lascerebbero invece eventuali ulteriori afflizioni alla discrezione del giudicante. Quest'ultimo, così, potrebbe adeguarsi alla peculiarità d'ogni singola circostanza personale, ambientale etc., senza mettere a rischio la necessità *ex ipsa rei natura* di punire un dolo così specifico e sgradevole.

Ovviamente una simile impostazione richiederebbe comunque una certa gradualità, di modo che si possa tenere in conto sia la gravità del delitto favoreggiato (palese la differenza tra un delitto *contra mores*, di un delitto contro un sacramento, di un delitto di carattere economico etc.), nonché la tipologia delle azioni e degli atteggiamenti messi in atto (pensiamo a chi agisce distruggendo documenti, a chi sopprime prove principali, a chi occulta fisicamente il reo, a chi dilaziona o vanifica il corso delle indagini etc.); nonché, in un'ultima analisi, che tenga in conto anche della dignità della persona coinvolta (il favoreggiatore è un fedele con o senza compiti pastorali, oppure il favoreggiatore ha un ufficio di Curia o di altro tipo, o, ancora, ha dignità episcopale o cardinalizia etc.).

Così ad esempio guardando alla pena applicata in concreto all'autore del delitto favoreggiato<sup>423</sup>. Torneremo a breve su questo argomento.

Stante la nuova edizione del *liber VI* del Codice, si potrebbe infine pensare quale pena minima quella prevista al can. 1336 §3 nn.2 e 4, ossia la proibizione di esercitare uffici e/o quella di porre atti di governo, proprio in ragione del fatto che in quest'ultimo ambito il favoreggiatore compie il suo delitto, avendo bene a mente la differenza con la negligenza e abbandonando la tentazione di coniugarla per comodità o confonderla per pressapochismo con il favoreggiamento.

## 4. Conclusioni

### 4.1 Domande aperte: natura espiatoria o medicinale della pena

Se pertanto il *malus* del favoreggiamento richiede *ex se* che vi sia una coscienza di operare il male e, ad un tempo, la volontà di operare in quella direzione, l'antisocialità ed immoralità del fatto sono pacifica-

---

<sup>423</sup> Questa scuola di pensiero animò i giurisperiti italiani sin dagli albori del XX secolo (cf. G. BORTOLOTTI, «I delitti accessori», 167 e le fonti giurisprudenziali ivi citate).

mente stabilite. Resta da stabilire come debba reagire l'autorità dinanzi a simile condotta.

Nelle pagine precedenti abbiamo proposto in concreto alcune pene previste nel riformato *liber VI* del *Codex*. Ammettendo la natura squisitamente ipotetica del nostro ragionamento, potrebbe sorgere un quesito precedente e cioè: la pena si dovrebbe pensare come esclusivamente espiatoria o resterebbe aperta la possibilità di un rimedio medicinale?

La "differenza"<sup>424</sup> di questi due "regimi", ereditata dalla codificazione piano-benedettina<sup>425</sup>, aveva già interessato il percorso di riforma del *Codex* prima dell'edizione del 1983, con l'esito di una comunemente riconosciuta semplificazione ed "umanizzazione" del diritto penale canonico<sup>426</sup>.

La finalità della pena medicinale, altrimenti detta censura – per l'interruzione della contumacia del delinquente – sembra suggerire la possibilità di una reversione del cammino delittuoso compiuto dal soggetto agente<sup>427</sup>. C'è dunque una particolare attenzione alla persona del colpevole, facendo particolarmente riferimento alla sua condizione di battezzato, eredità significativa della riforma post conciliare<sup>428</sup>, senza però ab-

<sup>424</sup> Secondo alcuni autori è difficile asserire l'esistenza di una differenza in senso stretto, considerando la finalità comune a tutte le pene canoniche e il loro riguardo nei confronti della persona del reo (cf. ad esempio: V. DE PAOLIS, «Le sanzioni nella Chiesa», 453; ID., «Aspectus theologici et iuridici», 237; J. BERNAL, «Sentido y régimen», 606).

<sup>425</sup> Cf. ad esempio: É. JOMBART, «Peine», 1297 e 1305-1309. Questa differenza sembra invece essere quantomeno latente nel periodo precedente al *Codex* del 1917, dove piuttosto risultava rimarcata in primo luogo la veridicità ed autenticità della *potestas puniendi* della Chiesa (cf. ad esempio: J. WAGNER, ed., «Peines», 173-174).

<sup>426</sup> Cf. ad esempio: G. CASERTA, *La revisione delle pene medicinali*, 124 ss.; R. BABICZ, *Le pene espiatorie*, 76 ss.; T.J. GREEN, «Penal law revisited»; F. D'OSTILIO, «L'opera di revisione»; P. GISMONDI, «Il diritto canonico nei principi conciliari»; F. COCCOPALMERIO, «Il diritto penale della Chiesa»; P. CIPROTTI, «Il diritto penale della Chiesa dopo il Concilio»; D.G. ASTIGUETA, «Medicinalità», 252 ss. Si legge addirittura altrove che «durante il dibattito previo alla revisione del diritto penale non sono mancate proposte di abolizione di tale distinzione» (V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, 120). Non potendo invece dedicare molto spazio alle implicazioni per la codificazione orientale in questa prospettiva (beninteso che questa differenza non appare nel CCEO) rimandiamo comunque a: N. BOUTROS, *Aspetti giuridico-teologici*, 165-173; J. PORUNNEDOM, «Laws», 266-271.

<sup>427</sup> Cf. N. BOUTROS, *Aspetti giuridico-teologici*, 149; B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 197-200; ID., *Il nuovo sistema penale*, 183-186; V. DE PAOLIS, «Pena medicinale o censura», 771-772. Così recitava il can. 2241 §1: «Est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, bonis [...] privatur donec a contumacia recedens [...]»; [il corsivo è nostro].

<sup>428</sup> Cf. N. BOUTROS, *Aspetti giuridico-teologici*, 149. Si legge chiaramente in De Paolis la contraddittorietà profonda del peccato (ancor più quand'esso è delitto) rispetto alla essenza stessa del *christifidelis* (cf. ID., «Pena medicinale», 81).

bandonare l'ideale necessità di riparazione del danno arrecato al bene comune, minacciato dalla contumacia, che esprime un «senso generico di cattiva volontà nel male»<sup>429</sup>.

La pena espiatoria d'altro canto tradizionalmente è stata accostata al fine del ristabilimento dell'ordine pubblico nella sua più possibile integrità, soprattutto con un rimando piuttosto esplicito ai valori sociali lesi o attaccati<sup>430</sup>. Abbandonata, con la codificazione del 1983, la grottesca idea della «vendetta» (cf. can. 2216)<sup>431</sup> legata a questa tipologia di reazione al delitto, le pene espiatorie propongono in soldoni una maggiore urgenza dell'azione sul delinquente, idealmente svincolata – rispetto alle censure o pene medicinali – dallo stato di contumacia del delinquente<sup>432</sup>, così che l'espiazione del male e la remissione del delitto non debbano dipenderne<sup>433</sup>. Le pene che ci siamo dilettrati a suggerire (cf. can. 1336 §§2-4) rientrerebbero allora tutte in questa categoria delle pene espiatorie, in quanto raggiungono non tanto «i diritti e i mezzi per condurre una vita cristiana», ma piuttosto e con più evidenza «le relazioni sociali con altri membri della comunità cristiana»<sup>434</sup>.

Vorremmo quindi perorare la scelta di una pena espiatoria da infliggersi al favoreggiatore. È vero che la protezione della *iustitia* come *bonum* appare molto di difficile interpretazione nella normativa attuale ed è vero, in combinazione, che la pena espiatoria sembrerebbe suggerire un richiamo molto forte alla pace turbata dal delitto, all'ordine leso dall'azione del delinquente. Adottando una pena espiatoria – si potrebbe dunque pensare – si solleciterebbe o incentiverebbe la pubblica opinione ad intendere l'amministrazione della giustizia quale bene da tutelare al di sopra della persona, anche in seno alla disciplina ecclesiastica. In realtà possiamo sostenere che non sia così. Il rischio, ovviamente, è persistente, ma sembra piuttosto legato ad un'errata comprensione della giu-

<sup>429</sup> A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 113.

<sup>430</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, «Pena expiatoria», 75; B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 217-219; ID., *Il nuovo sistema penale*, 202-203.

<sup>431</sup> Molto deciso a tal proposito il commento che si trova in: F. D'AGOSTINO, *Filosofia del diritto*, 138-140. Più morbido il commento di: V. DE PAOLIS, «Tutela della comunione ecclesiale», 84. Questa inefficacia della vendetta rispetto al superamento ideale del crimine si trovava già, tra l'altro, anche in Hegel (cf. S. FUSELLI, *Processo, pena e mediazione*, 116-121).

<sup>432</sup> Per le censure è un requisito sostanziale, con rimando al can. 1347 (cf. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, 198-199).

<sup>433</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, «Pena expiatoria», 76; C. CIANITTO, «L'ordine violato», 185-189.

<sup>434</sup> V. DE PAOLIS, «Pena espiatoria», 769.

stizia ecclesiastica, quasi che la pena medicinale serva a guarire il peccatore e quella espiatoria a punire il delinquente. Si tratta di una divisione irrealistica e comunque contrastata dalla linea interpretativa più affermata<sup>435</sup>.

D'altro canto si potrebbe in aggiunta sostenere che una pena espiatoria incida in misura minore sulla vita spirituale del delinquente, giacché colpirebbe – per dire genericamente – le relazioni sociali del medesimo; mentre il regime delle pene medicinali porterebbe nei suoi effetti una «gravità estrema»<sup>436</sup>.

In realtà la finalità delle pene che permette la distinzione delle medesime in queste due categorie è sempre quella triplice: conversione del reo, sanazione del danno, ristabilimento dell'ordine turbato<sup>437</sup>. Poiché però il “mondo” dei delitti canonici presenta numerose sfumature e diverse circostanze si rende necessario che l'azione dell'autorità ecclesiastica metta piede prima in uno di questi “ambiti” e successivamente negli altri, senza che questa preferenza iniziale coincida però con un'esclusione *tout court* degli altri fini secondariamente intesi. Quindi la preferenza per la pena espiatoria non ha che vedere con una sottostima della dimensione penitenziale connessa alla pena canonica, né con una sovrastima del bene tutelato.

Si tratterebbe semplicemente di scegliere un terreno di intervento più congeniale al genere di delitto ed alle circostanze specifiche dell'accaduto<sup>438</sup>.

<sup>435</sup> Cf. i già citati: V. DE PAOLIS, «Le sanzioni nella Chiesa», 453; J. BERNAL, «Sentido y régimen», 606; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 129 ss. Questo sentire comune permette di parlare coerentemente anche di una *benignidad penal* (cf. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN, «Penas medicinales y expiatorias», 273-278). Addirittura Astigueta sembra affermare la medicinalità di tutte le pene canoniche (cf. ID., «Medicinalità», 284-291); similmente: J. PORUNNEDOM, «Laws», 260-264; più indirettamente: R. GALLA, *La discrezionalità del giudice*, 32 ss., che preferisce fare riferimento alla dimensione pastorale (particolarmente all'*aequitas*) delle pene canoniche.

<sup>436</sup> N. BOUTROS, *Aspetti giuridico-teologici*, 149. “Gravità estrema” realmente intesa come tale perché in sé la pena canonica costituisce già una reazione estrema, una *ultima ratio* (cf. ad esempio: J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN, «Penas medicinales y expiatorias», 271-273; R. GALLA, *La discrezionalità del giudice*, 44-61).

<sup>437</sup> La censura richiede certo la cessazione della contumacia ma unitamente alla riparazione del danno e dello scandalo, o almeno l'impegno serio del reo in questo senso (cf. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN, «Penas medicinales y expiatorias», 288). Così anche la pena espiatoria a suo modo: cf. R. BABICZ, *Le pene espiatorie*, 30 e 118. Si rimanda anche a: R. BOTTA, *La norma penale*, 53.

<sup>438</sup> Cianitto sostiene che proprio le pene espiatorie possano costituire lo strumento più adatto per rispondere non solo all'esigenza di giustizia interna alla comunità ecclesiale, ma anche per fronteggiare le sfide poste al diritto penale canonico da quello secolare in relazione a delitti particolarmente odiosi ed insidiosi; così, ad esempio, gli abusi sessuali e le annesse responsabilità (cf. ID., «L'ordine

Anche una pena scelta tra quelle previste dal can. 1336 punterà in ogni caso all'emenda del reo, ma – come appare dallo stesso testo del canone citato – lo farà grazie all'incisività dell'azione principale sulle relazioni ecclesiali che esso stesso detiene ed intrattiene. Una sorta di secondarietà dell'azione sanzionatoria, *principaliter non unice* orientata ai “beni” immediati del condannato.

#### 4.2 Domande aperte: ipotesi finale di una pena indeterminata

Il *Codex* ammette in molti casi che si possano adottare misure indeterminate, pene indeterminate (cf. can. 1315 §3) lasciate alla prudente valutazione del giudice. Si tratta di una possibilità che non guarda esclusivamente alla gravità del delitto, ma che tiene necessariamente in conto anche altri fattori: il mantenimento della disciplina ecclesiastica, la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emenda del reo<sup>439</sup>.

La discrezionalità del giudice torna in ambito penale canonico più di una volta (cf. ad esempio i cann. 1340, 1341, 1343, 1344), anche in relazione ai delitti più odiosi<sup>440</sup>, ma in questo caso appare assumere un ruolo più decisivo, perché sarà proprio il giudizio del giudicante a sancire la reazione della Chiesa dinanzi il delitto. Si tratta di una misura evidentemente utile, la quale però, comprendendo la gravità delle condotte che qui studiamo, ossia quelle di favoreggiamento, rischia – in assenza di un limite minimo quale quello che abbiamo caldeggiato nelle pagine precedenti<sup>441</sup> – di tradursi in una sottostima della condotta delinquenziale del favoreggiatore, con una svalutazione del danno ecclesiale resa palese dalla pena eventualmente troppo leggera.

Queste pene indeterminate, laddove la loro esistenza sia resa possibile dalla normativa canonica, debbono essere scelte e comminate in modo proporzionato tanto allo scandalo arrecato quanto alla gravità del danno (dunque complessivamente alla gravità del caso – cf. can. 1349). Unico limite imposto dalla normativa penale canonica a tal proposito è quello della inammissibilità di pene perpetue. Sembra dunque che il giudicante possa agire con particolare libertà e con doviziosa aderenza al singolo

---

violato», 200-201). Noi ci troviamo parzialmente d'accordo con questa affermazione, fatto salvo però il diritto di esprimere forti dubbi sulla tendenziale esclusività che l'autrice sembra proporre in quanto alla scelta tra mezzi medicinali ed espiatori.

<sup>439</sup> Cf. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN, «Penas medicinales y expiatorias», 290 ss.

<sup>440</sup> Si rimanda alla lettura di: P. MILITE, «La discrezionalità dell'Ordinario»; ed in generale al contributo di: R. GALLA, *La discrezionalità del giudice*, 159 ss.

<sup>441</sup> Rimandiamo per comodità alla sezione 3.4 del presente capitolo, nonché al già citato: G. BORTOLOTTI, «I delitti accessori», 167 ss.

caso. Nulla quindi potrebbe suggerire una inadeguatezza della previsione di una pena indeterminata per un delitto come quello di favoreggiamento.

Nulla eccetto un fattore che diremo di opportunità. Se infatti consideriamo la natura di una pena indeterminata riconosciamo che essa può risultare più di ogni altra cosa uno strumento di reazione ordinario a casi straordinari – straordinari non per l'entità del delitto stesso, ma per le sue circostanze. Cioè uno strumento adatto ad un insieme di casi differenti e peculiari, possibilmente poco o affatto tipizzati nel dato normativo, ma compresi come casi delittuosi. Ecco perché già nel vecchio *Codex* era ammessa la possibilità di una pena indeterminata (cf. can. 2195), ma questa stessa possibilità era indicata tuttavia in sé come estrema – seppur implicitamente.

Ora, invece, scopo di questo studio è principalmente quello di identificare una figura tipica del delitto di favoreggiamento, cercando di affermarne e sostenerne la stabilità e quindi la “ordinarietà”. Questa ordinarietà crediamo debba passare anche attraverso l'attribuzione di una sanzione stabile e certa. Ora, il ricorso costante alla statuizione indeterminata di una pena, il demandare la pena al giudicante di volta in volta, da un lato suggerirebbe una certa garanzia di proporzionalità della pena inflitta rispetto al delitto<sup>442</sup>; dall'altro, a nostro modo di vedere, rischia di essere una preclusione alla maggior efficacia espiativa della pena: se si trattasse di una pena precisa e studiata *ad hoc*, l'effetto desiderato potrebbe raggiungersi più certamente, potrebbe cioè, una pena determinata, essere più funzionale al concetto di pena stessa, al fine intrinseco della pena medesima<sup>443</sup>.

Di questo parere, infine – ma con maggior peso – è anche il testo della riforma del *liber VI* del *Codex*, che tra i suoi propri principi ha annoverato espressamente anche quello della riduzione della discrezionalità in capo ai pastori, in qualità di operatori e detentori della potestà di governo, particolarmente facendo ricorso a pene meno indefinite (non più solo “giuste” o “congrue” pene) e invece dando maggiore spazio e rilevanza alla certezza ed immediatezza del testo normativo<sup>444</sup>.

---

<sup>442</sup> Questa proporzionalità, però, come si osserva nelle legislazioni civili, è assicurabile anche con una legge che dia criteri stretti e precisi (quindi con una pena applicabile molto poco indeterminata, in uno spettro molto ristretto di discrezionalità *stricto sensu*), tanto nei sistemi a tradizione romana, quanto in quelli di *common law* (cf. ad esempio: E. GRANDE, «Giustizia», 20).

<sup>443</sup> La pena ed il diritto penale cercano «di ottenere che la volontà del reo sia per [loro] mezzo costretta a non volere [quel male]»; in F. D'AGOSTINO, «Fondamenti filosofici», 11. Si potrebbe parlare di una «personalizzazione della pena», in certo senso, come fa: M. RIONDINO, *Giustizia riparativa*, 157 (il riferimento qui è alla terminologia dell'autore, non al discorso che egli fa).

<sup>444</sup> Cf. J.I. ARRIETA, «Il nuovo diritto penale», 48-50.





## CONCLUSIONE

### 1. Chiesa, giustizia e disciplina penale

In apertura del presente lavoro, si era promesso al lettore che avremmo esposto l'opinione nostra personale solo una volta approdati in questa sezione conclusiva. Per poterla però fornire è necessario procedere gradualmente, richiamando alcuni ampi concetti.

Anzitutto il confronto con il mondo della giustizia civile, che è stato, in questo frangente di ricerca, non solo necessario ed utile, ma pure di ispirazione sotto certi aspetti. Quando in varie occasioni studiosi delle leggi dello Stato e solerti operatori dei tribunali civili ci sottoponevano la differenza tra la vocazione propria dell'operatore del diritto e quella dello studioso dei principi del medesimo *ius*, ossia la differenza tra la pratica e la tecnica giuridica rispetto alla teorizzazione del diritto, sorgeva in chi scrive un profondo stupore, perché – questa era la riflessione che si sviluppava – risulterebbe difficile immaginare che un bravo tecnico possa mancare della teoria fondante quelle sue tecniche e quei suoi mezzi; e risulta altresì difficile immaginare che un capace uomo o donna di pensiero possano produrre qualche teoria perfettamente logica o intellettivamente inattaccabile, senza però misurarla col metro della prassi e quindi senza calarla nella realtà giuridica e ancor prima umana dei fatti – ché, altrimenti, sarebbe non solo potenzialmente dannosa ma *a fortiori* invalida ed inefficace<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Noi, con Favaro, ci riteniamo «latori dell'opinione che, qualunque siano l'indole e la funzione che al diritto si intendano attribuire, non se ne può disconoscere il legame che lo vincola alla realtà e, precipuamente, ai suoi (eventuali) conflitti»; in ID., «La prudenza del giurista», 516-517. Scrive similmente Donini: «l'attività giudiziale è applicativa esattamente come quella del chirurgo rispetto al ricercatore medico di laboratorio. Che cosa se ne fa dunque un operatore pratico dei libri di scienza, se deve decidere e non meramente conoscere? Deve decidere conoscendo»; in ID., «Fattispecie o case law», 83.

In secondo luogo, la potestà giudiziale, che la Chiesa ha gelosamente preservato per sé nel corso dei secoli a proposito di quei beni e di quelle persone che essa sentiva di dover accompagnare e proteggere, ha testimoniato alti momenti di scienza pura del diritto come pure – impossibile negarlo – visioni difettive o addirittura erronee del vissuto umano ed ecclesiale. Eppure questa sollecitudine, dagli esiti non sempre concordi, può essere considerata oggi quale sintomo costante e coerente dell'affezione sincera e profonda che la Chiesa stessa nutre nei confronti di tutti coloro che sono affidati direttamente alla cura ecclesiale, nonché di coloro che essa sente di dover avvicinare per *mandatum* univoco del Fondatore. D'altro canto lo stesso *Codex* è, di questo, una testimonianza tangibile<sup>2</sup>.

In terzo luogo, in questo solco profondo e di certa destinazione – la ben nota *salus animarum* – si inserisce com'è ovvio l'esperienza del diritto penale della Chiesa, come strumento adatto a fendere i terreni più aridi e duri, laddove non è sufficiente lo sforzo, comunque considerevole, dei Pastori e dei fedeli tutti per affrontare situazioni peculiari e spesso dolorose per il vissuto comunitario e per chi, eventualmente, le subisce (come pure per chi, si dà il caso, le ha inflitte e comprese come *vulnera*)<sup>3</sup>. L'idea di un operatore di codesta potestà giudiziale che propenda più per una dimensione ad onta dell'altra, che sia proteso più per la pratica e meno per la teoria e viceversa, è luogo – almeno nel nostro modo di intendere – fertile solo per dubbi e timori circa la reale e dovuta attenzione alla *iustitia* ed alla *caritas*: un operatore-automa non può giudicare equamente, come pure un teorico-assoluto non potrà mai avere strumenti necessari ed adeguati se non saranno strumenti pratici di comprovata utilità ed efficacia, misurati sul vissuto umano.

Altro punto fermo è la “riforma” iniziata dal Romano Pontefice Francesco con la promulgazione del m.p. *Vos estis lux mundi* – ed in certa misura anche prima con il m.p. *Come una madre amorevole* –, nonché con la più recente riforma del libro VI del *Codex Iuris Canonici*, con cui la Chiesa ed i suoi Pastori hanno affermato potenti, per quanto incom-

<sup>2</sup> Scriveva il Cardinale Fagiolo: «Per un Codice che si ispira al Vangelo, che anzi trae principi e norme che lo qualificano come ordinamento della Chiesa, sarebbe strano se non avesse una legislazione che non si limita agli aspetti puramente formali di sola esteriorità, senza considerare *quo animo* il fedele, cui la norma giuridica è destinata, adempie i suoi doveri, svolge il suo ruolo nella *societas* o *Ecclesia* alla quale appartiene e ed esplica la sua attività di credente»; in ID., «Corresponsabilità e solidarietà», 297-298. Cf. anche: P. BELLINI, *Saggi di storia*, 323 ss.; V. DE PAOLIS, «Tutela della comunione ecclesiale», 80-83.

<sup>3</sup> Cf. V. DE PAOLIS, «Aspectus theologici et iuridici», 232 ss.

pleti, spunti di riflessione circa la necessità ed i principi essa fondanti di provvedere con mano ferma ed equità alla soluzione e riparazione di certe odiose circostanze. Laddove però le affermazioni, pur vere e tendenzialmente giuste, della promulgazione – *ad experimentum per triennium* (dal giugno 2019) – del *Vos esitis lux mundi* non hanno esaurito i contenuti del versante teorico, ai nostri occhi si è resa e si rende necessaria una temeraria fase intermedia, nella quale tentare di gettare le basi minime, un *minimum quid* su cui poi costruire in un futuro molto prossimo, con certezza e giustizia, i concreti baluardi a difesa e propaganda di quei principi, di quelle istanze proclamate nel *motu proprio* del giugno 2019.

Compito della canonistica, infatti, è quello di «considerare criticamente gli interventi del Legislatore, valutandoli alla luce dell'intero ordinamento canonico e delle sue specificità»<sup>4</sup>.

La ricerca di strumenti più adatti non solo a rendere uniforme la disciplina ecclesiastica – pur ben inteso che questa uniformità deve sempre adeguarsi al principio dell'*aequitas canonica* – ed altresì a censurare in modo efficace gli atteggiamenti immorali ed antisociali (dunque anche antigiusuridici), sempre in ossequio allo spirito educativo del diritto, deve tuttavia evitare ed isolare il rischio di derive normative irrealistiche. La legge, particolarmente quella penale, deve essere pensata dal legislatore come uno strumento il più realistico possibile, senza dimenticare – prendendo in prestito ed adattando al nostro studio il concetto di *équilibre* del filosofo francese Gustave Thibon (1903-2001) – che se una legge provoca uno smottamento dell'ideale equilibrio sociale, che in prima istanza essa stessa vorrebbe tutelare e generare insieme, allora essa cessa di essere una legge penale efficace. Un'eccessiva indulgenza è certamente negativa; un'eccessiva smania pratica, il giustizialismo, è svilente e tendenzialmente ingiusta<sup>5</sup>.

Anche se è certamente una grande prova di pazienza quella richiesta all'opinione pubblica – e, nel nostro caso particolare, alla *societas* ecclesiale – la quale talvolta, lusingata da pittoresche quanto barbariche immagini, evoca forche, gogne e pene di draconiana memoria, tuttavia il legislatore ecclesiastico, pur dovendo in qualche misura rispondere alle esigenze e circostanze sociali proprie del tempo in cui opera, non può e

<sup>4</sup> P. DAL CORSO, «Gli interventi legislativi», 193.

<sup>5</sup> «Quand nous attaquons un excès, c'est pour rétablir l'harmonie et non par amour pour l'excès contraire. Le médecin qui lutte de toutes ses forces contre l'insomnie ou la fièvre n'est pas pour autant partisan de la léthargie ou de l'algidité»; in G. THIBON, *Retour au réel*, 12.

non deve nella maniera più assoluta cedere alla tentazione di fare passi azzardati in avanti o repentini e codardi passi indietro (a meno che questi ultimi non siano stati richiesti dall'erroneità palese)<sup>6</sup>.

## 2. Una nuova fattispecie

L'eventuale introduzione di una nuova fattispecie in diritto penale canonico rientrerebbe a nostro modo di vedere sia nei legittimi margini dell'innovazione penale, sia, in un'ottica strettamente giuridica, sotto uno sguardo più pastorale, di cura d'anime per così dire.

Anche se ammettere il nuovo delitto di favoreggiamento significherebbe forse, in certa misura, giocare una carta diversa rispetto ai principi di riforma codiciale del consesso conciliare Vaticano II, in quanto si aggiungerebbe un'altra condotta tra quelle censurabili dalla Chiesa<sup>7</sup>, tuttavia sappiamo che lo stesso diritto penale ed ancor più la stessa figura del delitto hanno bisogno di essere "fissati", di prescindere cioè l'autonomia pur giusta e dovuta dei singoli, dei privati, per convenire alla protezione di un dato bene<sup>8</sup>. Non si può restar fermi al solo piano teorico o enunciativo, ma si rende necessaria un'attuazione concreta e fedele degli stessi, «in modo che la vita sociale della Chiesa ne risulti disciplinata»<sup>9</sup>.

Ragion per cui, ad una certa discrezionalità pastorale – se così si può dire – va preferita comunque, nel caso in esame, una tipizzazione obiettiva<sup>10</sup>. Sarebbe irragionevole quindi rinunciare ad una pena, poiché essa socialmente – ed anche ecclesialmente – avrebbe inoltre il merito di «mostrare l'insostenibilità di ogni unilateralizzazione della volontà, in

---

<sup>6</sup> La storia del diritto canonico testimonia, come ricorda Baura, che l'attenzione del legislatore è stata *anche* guidata dalle circostanze sociali, sempre *però* guardando principalmente alla necessità di riparare le ingiustizie e di correggere il delinquente (cf. ID., «L'attività sanzionatoria», 614).

<sup>7</sup> Cf. ancora una volta: R. BOTTA, *La norma penale*, 20.

<sup>8</sup> Qui parafrasiamo liberamente l'elaborazione di: E. VON BELING, *Lehre von Verbrechen*, 23.

<sup>9</sup> V. DE PAOLIS, «Il libro VI (pars I)», 654.

<sup>10</sup> La scuola giuridica secolare ribadisce con forza che «gli istituti fondamentali della responsabilità penale (elemento oggettivo e soggettivo del fatto, causalità, circostanze, tentativo, concorso di reati, elementi della colpevolezza, scopi della pena, condotte riparative e benefici connessi etc.) devono dunque essere tipizzati, non semplicemente previsti dalla legge»; in M. DONINI, «La personalità della responsabilità», 1592. Sebbene il diritto canonico muova da diversi presupposti, tuttavia si potrà notare come questo ragionamento nei suoi fondamenti non viaggi del tutto parallelamente rispetto alla necessità legale che noi vogliamo sostenere.

qualsiasi forma essa si dia, sia essa quella del criminale, sia essa anche quella codificata come diritto»<sup>11</sup>.

Dopo quanto osservato nei capitoli precedenti, sosteniamo fermamente che il favoreggiamento non può che essere definito diversamente da un delitto. Esso è infatti una condotta antigiuridica (perché contraddice in sé l'intero ordinamento giuridico di riferimento – già solo per l'effetto che ricerca il dolo del favoreggiatore)<sup>12</sup>, di indubbia gravità, che si palesa come tale nella sfera pubblica (cf. can. 1321)<sup>13</sup>. Sorge allora innegabile la necessità di punire il favoreggiatore. Ma per quale ragione? Per l'infrazione in sé? O piuttosto perché non avvengano altre infrazioni alla legge?

Questi due quesiti non sono, in realtà, distinti o distinguibili: possono, a nostro modo di vedere, trovare una risposta unica. Se infatti nel primo modo di vedere si guarderà al delinquente come nemico del diritto (*quia peccavit*) e nel secondo alla società come beneficiaria della protezione legale (*ne peccetur*), saranno comunque due risposte complementari alla domanda di attuazione della giustizia, senza alcuna opposizione<sup>14</sup>. Così il movente “politico” della fattispecie di favoreggiamento (ossia la difesa sociale) e quello “pratico” (ossia la censura del delinquente) saranno orientati alla giustizia nello stesso tempo, anche se in modo diverso. Dunque il favoreggiatore verrà punito in quanto tale e perché ha violato come delinquente la pace sociale<sup>15</sup>.

Siamo persuasi che l'astio dell'opinione pubblica nei confronti del favoreggiatore – ed ancor più nei confronti di un favoreggiatore di un delitto canonico – sia connesso all'illusione che la pena inflitta a tutela dell'amministrazione della giustizia evochi un qualche annullamento del male. Ma questa è un'illusione, appunto. Nella sua tragicità, l'intromissione di un terzo nella vicenda di un delitto, che normalmente è già un grave fatto, per la *societas*, ed ancor più per la *societas christianorum*, idealmente amplifica una frattura già esistente nel “consorzio umano”<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> Questo il senso apprezzabile della restaurazione del diritto violato, o *Wiederherstellung des Rechts* (cf. S. FUSELLI, *Processo, pena e mediazione*, 106).

<sup>12</sup> Cf. F. POZZA, «La censura canonica», 215.

<sup>13</sup> Cf. A.G. URRU, *Punire per salvare*, 52.

<sup>14</sup> Cf. G. PATRICOLO MAIO, *Imputabilità penale*, 179 ss.

<sup>15</sup> Esiste un vero e proprio «diritto della comunità [ecclesiale] ed in essa di ogni membro a poter vivere secondo giustizia per realizzare la propria vocazione soprannaturale»; in V. DE PAOLIS, «Il libro VI (pars II)», 113.

<sup>16</sup> Cf. G. SEBASTIANI, «Il ruolo della persona», 65. Il delitto in sé, in modo assoluto, rimanda al «concetto di un'azione che viola le norme sociali di suprema importanza, e la cui immoralità è universalmente sentita» (R. GAROFALO, *Criminologia*, 4-5; cf. anche:

Così niente altro sarebbe che una sorta di negazione inutile di un conflitto sociale già emerso, ma taciuto<sup>17</sup>.

La società ecclesiale si aspetta infatti che ciascuno, ma ancor più chi ha determinate dignità e riveste particolari ruoli (Vescovi, Gerarchi, Superiori religiosi etc.), collabori non solo secondo i doveri d'ufficio – per così dire – ossia osservando quel minimo di diligenza e correttezza richiesti dalle circostanze lavorative ed operative; ma anche seguendo il richiamo profondo della propria coscienza che si rapporta alla realtà sociale concreta in cui il soggetto vive ed opera<sup>18</sup>. Esiste quindi una specie di etica sociale che indubbiamente aggrava l'interpretazione della condotta del favoreggiatore<sup>19</sup>.

E la reazione del legislatore, che potrebbe esser tesa ad una maturazione in coscienza di quel lutto, piuttosto muove solitamente verso un altro processo d'inflizione di una sanzione, esacerbando l'acredine generata dai fatti antiggiuridici ed antisociali delittuosi<sup>20</sup>. Ora, l'attuale sistema di risposta giuridica al reato ha impedito il realizzarsi di una strategia preventiva efficace e seria<sup>21</sup>.

Se guardiamo nello specifico la pericolosità della condotta delittuosa di favoreggiamento, pur non volendo ammettere in alcun modo la preve-

---

M.M. CORRERA – P. MARTUCCI – C. PUTIGNANO, *Valori*, 8), così che un'azione del tipo di quella di un favoreggiatore, evidentemente, peggiora la situazione.

<sup>17</sup> Interessante notare come la questione del conflitto sociale torni anche in merito all'essenza stessa del diritto penale canonico: in base alla comprensione che di quest'ultimo si ha si può concorrere alla futile e vana negazione della rottura generata dal delitto (cf. M. VENTURA, «Conflict et punition», 268 ss.).

<sup>18</sup> «[...]come membro di una comunità] la persona ha, di volta in volta, i suoi compiti, doveri e diritti concreti. Dalla loro articolazione in rapporti superindividuali di vita, in relazioni ed istituzioni, sorgono per essa gli imperativi concreti dell'agire morale, la "materia etica"; in H. WELZEL, *Diritto naturale*, 337. Cf. anche nello specifico: P.M. KLINE – R. McMACKIN – E. LEZOTTE, «The impact of the clergy abuse», 97-98; T.P. DOYLE, «Roman Catholic clericalism», 204-205.

<sup>19</sup> La percezione nella società civile e particolarmente ecclesiale del Superiore gerarchico è quella di una sorta di garante (posta la differenza necessaria con la posizione di garanzia accennata in precedenza – cf. A. MONTAGNI, *La responsabilità penale*, 36). Inoltre possiamo osservare come nel caso del favoreggiamento entrino in gioco interessi diffusi, «metaindividuali» (G. FIANDACA, *Il reato commissivo*, 55), i quali richiederebbero una maggiore solidarietà, ovvero sia una maggiore partecipazione di tutte le parti in gioco ed a maggior ragione di quelle investite di qualche dignità o responsabilità.

<sup>20</sup> Con stile quasi omiletico Tumminello scrive che «quel modo di ragionare che amplifica la contrapposizione fra vittima e reo non rappresenta una via coerente verso la responsabilità nei confronti dell'Altro»; in ID., *Il volto del reo*, 86.

<sup>21</sup> Cf. G. SEBASTIANI, «Il ruolo della persona», 79.

dibilità del così detto reato di pericolo – contrario alla natura del diritto canonico perché estremamente astratto – dobbiamo rinnovare il riferimento a due categorie connesse alla malizia dell'agente: antisocialità ed asocialità<sup>22</sup>. La peculiarità del *dolus* del favoreggiatore è che esso rende l'agente antisociale nella misura in cui si pone ostile, nel risultato ricercato per mezzo dell'occultamento, della soppressione di prove etc., rispetto alla struttura sociale ecclesiale ed ai singoli che costituiscono la *societas Ecclesiae*. Inoltre rivela la grave tendenza asociale del favoreggiatore, poiché esso si dimostra un agente quasi del tutto insensibile ai motivi ed ai problemi connessi alla realtà della società di cui è membro, ossia alla propria socialità.

Osserviamo ad esempio il caso di un abuso sessuale: soprattutto laddove si tratti pedofilia in senso stretto<sup>23</sup>, la pericolosità sociale del reo abusante non avrebbe a che vedere, ad esempio, solo col fatto compiuto (un giudizio a carattere diagnostico) – giuridicamente rilevante – ma pure con la possibilità che questi torni a perpetrare tale misfatto in futuro (un giudizio a carattere prognostico)<sup>24</sup>. L'intervento postumo a favore del reo allora implicherebbe un atto contrario alla salute pubblica, incurante della pericolosità sociale, nonché contrario alla salute del reo stesso, lasciato a “sguazzare” nel suo *status* profondamente alterato e sbagliato<sup>25</sup>.

In sintesi, il favoreggiatore esclude buona parte del suo agire dai vincoli del contesto sociale (specialmente quello ecclesiale) in cui opera e così dimostra una sorta di coscienza selettiva rispetto alle norme che reggono detto contesto sociale, mancando inoltre un'attenzione sufficiente o costante alle dinamiche umane (in quanto sociali) che hanno dato origine a dette norme sociali<sup>26</sup>. La violazione del favoreggiatore è quindi,

<sup>22</sup> Cf. il già citato: E. ALTAVILLA, *La colpa*, I, 412. Beninteso che l'antisocialità cui qui si fa riferimento non ha che vedere con l'antisocialità patologica, che si “associa” invece alla psicopatologia (cf. S. DAZZI – F. MADEDDU, *Devianza e antisocialità*, 21 ss.).

<sup>23</sup> Beninteso che anche in fenomeni di natura simile, quali casi di efebofilia, gerontofilia o parafilie connotate da violenza, risulterebbe evidente, seppur in diversa entità, la pericolosità sociale del soggetto abusatore.

<sup>24</sup> Cf. G. PONTI – I. MERZAGORA, *Psichiatria e giustizia*, 94; M. MONZANI – V. BANDIERA, *Pedofilia e pericolosità sociale*, 183.

<sup>25</sup> «L'on préfère se taire, faire comme si l'on n'avait rien vu. Et tant pis pour les enfants victimes. Et les abus continuent»; in M.J. THIEL, *L'Eglise catholique*, 140.

<sup>26</sup> Leggiamo: «La condotta umana infatti [genericamente] sia che svolga nell'ambito delle leggi che presiedono agli ordinamenti civili di un dato paese, sia e a maggior ragione che si svolga nell'ambito dell'ordinamento giuridico della Chiesa, è condizionata dalla adesione del credente alla dottrina e della Chiesa medesima in materia di fede e di costumi, nella misura in cui, almeno, tale adesione si manifesta nella vita della comunità ecclesiale»; in C. D'AGATA, «La giustizia ecclesiastica», 394. Va da sé allora

in quanto azione evidentemente ingiusta<sup>27</sup>, nemica sì delle leggi ma ancor più delle persone e della dignità di costoro: «favor enim alicuius est favor, et odium similiter»<sup>28</sup>.

### 3. La reazione ecclesiale: delitto e castigo

L'azione contraria ai valori comuni si traduce in un'azione contraria al vissuto comune<sup>29</sup>. Comunemente, il valore di questa contrarietà può determinarsi sia per i fatti stessi che la concretizzano (ad esempio atti di violenza, frode etc.) e che sono percepiti espressamente come tali anche prima di essere censurati da una legge; sia in virtù delle concezioni politiche, economiche e sociali del tempo che possono suggerire l'idea di una pericolosità previa di certe condotte<sup>30</sup>.

Il sistema giuridico della Chiesa vanta – come ogni altro sistema, anche se in combinato con le implicazioni della natura specifica della Chiesa stessa – tre punti fondamentali, tre cardini: in primo luogo guida la volontà ed il consenso alle norme ed ai valori che questo assume come beni da tutelare; in secondo luogo consta di un complesso di modelli ideali e reali (convinzioni e comportamenti); infine consiste in un meccanismo di controllo per la conservazione della uniformità sociale<sup>31</sup>.

---

che la condotta del favoreggiatore significa un'infrazione di questa adesione, a danno della comunità.

<sup>27</sup> Laddove, se consideriamo che «in iniustitia proprie dicta habetur [...] inadequatio cum iure alterius» (P. ZUK, *Principia de iustitia*, 39), allora un diritto principale dell'altro sarà anche – in certa misura – il vedere preservata integra la restituzione dell'ordine violato col delitto principale.

<sup>28</sup> Così Suarez (ID., *Opera omnia*, V, 418). Il contesto in cui il gesuita faceva questa affermazione era in realtà quello delle leggi penali e la loro favorevolezza. A noi però interessa trasporlo in questo punto della riflessione, perché – sempre secondo il pensiero di Suarez – il *favor* è speculare all'*odium*; e per analogia possiamo dire che il *favor* dato al delinquente sia in certa misura un *odium* destinato alla vittima ed alla società; ed in certa misura un *odium* di cui lo stesso favoreggiatore si fa, autonomamente, destinatario.

<sup>29</sup> «Non da astratti valori dei beni, ma dai rapporti vivi con gli altri uomini, cioè dalle articolazioni reali nelle unità sociali superindividuali scaturiscono i contenuti dell'agire morale»; in H. WELZEL, *Diritto naturale*, 338.

<sup>30</sup> Un esempio storico ci è dato da una delle codificazioni sovietiche, dove all'art. 8 si definiva la pena come «misura di difesa sociale» e si stabiliva che l'intervento dell'autorità a censura di un'azione delittuosa fosse vincolato alla percezione del «carattere di pericolosità sociale» dell'azione stessa, da comprovarsi sia a seconda della statuizione normativa, sia a partire dalle «condizioni politico-sociali» (cf. R. TADDEI, *Il codice penale sovietico*, 29).

<sup>31</sup> Cf. E. COLAGIOVANNI, «Devianza e istituzione», 105-106.



Ogni atteggiamento che violi quest'insieme di norme si pone in duplice prospettiva di violazione: il contrasto (o contro-relazione)<sup>32</sup> rispetto al resto della società ecclesiale e quello rispetto alla organizzazione giuridica del medesimo. Qui sta l'essenza del delitto, che è devianza ecclesiastica (cf. can. 1321). Questa devianza risulta particolarmente peggiorata nella condotta del favoreggiatore, perché in essa c'è l'elemento antisociale (un'azione in ogni caso contraria alla pace ecclesiale che si costruisce per necessità anche sulla maturazione del "lutto" connesso ad un delitto oltre che sulla riparazione del danno comunitario che esso ha generato), che per forza di cose passa attraverso l'elemento antiggiuridico (un'azione che impedisca o quantomeno ostacoli la giustizia ed il suo corso istituzionale).

Se questa devianza, questa malizia concretizzata è detta essere un «allontanamento dai modelli concettuali e comportamentali della comunità dei fedeli»<sup>33</sup>, alla stessa comunità ecclesiale che da essa in primo luogo risulta minacciata – perché l'individuo non cesserà di farne parte automaticamente col suo delitto – allora per quella medesima comunità, per quella concreta *societas* si darà l'obbligo anzi meglio la necessità di agire in qualche modo: anzitutto allo scopo di preservare sé stessa e l'insieme di individualità che la compongono; ed inoltre al fine di tentare di riportare il deviante (o deviato), cioè il delinquente, entro i paradigmi (di legge e di morale) che essa stessa ha convenzionalmente sancito per la tutela e l'educazione di tutti<sup>34</sup>. Ancor più e nuovamente, l'azione del favoreggiatore non solo si pone in sé come devianza, ma nel nostro modo di vedere addirittura come ultra-devianza, perché contrasta nei fatti quel processo continuo di miste tensioni (morali e giuridiche) che anima la società organizzata, volto a preservarla come tale e mai senza tutti i suoi membri<sup>35</sup>.

La possibilità di indicare espressamente quell'atteggiamento come una devianza specifica oggi appare addirittura un'urgenza.

È pur vero che tendenzialmente, e coerentemente con le istanze dell'ultimo consesso conciliare vaticano, l'idea di tipizzare un'ulteriore condotta criminale sembra andare contro la natura del diritto penale ca-

<sup>32</sup> Cf. E. COLAGIOVANNI, «Devianza e istituzione», 106.

<sup>33</sup> E. COLAGIOVANNI, «Devianza e istituzione», 108.

<sup>34</sup> La funzione educativa del sistema penale si traduce nella dimostrazione, data al reo, per cui lo stesso non può realizzare i propri valori ed ideali perseguendoli liberamente e pure eventualmente con violenza, ma solo con una via dialogica (cf. F. CAVALLA, *La pena come riparazione*, 97).

<sup>35</sup> Come la Chiesa patisce tutta insieme il male perpetrato in un delitto (cf. ad esempio: D.G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 627-628), così ancor più patisce la vanificazione della sua reazione comunitaria a quel male "principale".

nonico – come pure in alcuni contesti statali i quali, pur con i rispettivi limiti politici e dottrinali, tuttavia ammettono uno sguardo benevolo ed attento alla risposta libera del condannato, per il ripristino d'una relazione sana con gli altri membri della *societas* di cui è parte<sup>36</sup>. Certamente, però, è altrettanto vero che l'intervento del favoreggiatore costituisce, per la sensibilità dell'opinione pubblica insieme con quella della vittima, un impedimento alla «rielaborazione dell'esperienza traumatica vissuta e [alla] mancata rimarginazione del tradimento del rapporto fiduciario tra le persone insito nel delitto»<sup>37</sup>. Cosa che nulla di più fa che portare ad un «inacidimento del cuore (colmo di risentimento, di rancore, finanche di odio)»<sup>38</sup>, che in quanto tale prima che condannato – quale espressione presumibilmente sincera ed immediata del sentire d'ognuno – va disincantato<sup>39</sup>.

E se l'ufficio, il compito del diritto e dunque del giurista deve corrispondere ad un lavoro di conoscenza di ciò che è *iustum* in ogni cosa (ed in ogni caso)<sup>40</sup>, ne consegue che, soppesando i differenti valori in gioco, si debba suggerire caldamente al legislatore di accogliere l'idea di una nuova fattispecie penale.

Soprattutto ai Superiori ed alle loro condotte si guarda in tempi recenti e lo si fa sia con la filiale fiducia in qualche modo connessa al ruolo che essi stessi ricoprono presso le comunità più o meno grandi che sono chiamati ad amministrare e guidare; sia con l'innocente e giusta pretesa d'un governo e d'una disciplina coerenti con la missione ad essi affidata. *Nihil sub sole novum*: già negli scritti paolini il richiamo al concetto pregnante di *doulon Kyriou* (servo del Signore)<sup>41</sup>, identifica il ruolo preminente del Vescovo nel governo della Chiesa – ruolo che per una certa analogia è affidato anche ai Superiori religiosi<sup>42</sup> – che deve assumere e vivere in modo opportuno, con una pazienza evangelica, diremmo, nonché con

<sup>36</sup> Cf. G. SEBASTIANI, «Il ruolo della persona», 77.

<sup>37</sup> G. SEBASTIANI, «Il ruolo della persona», 89.

<sup>38</sup> G. SEBASTIANI, «Il ruolo della persona», 89.

<sup>39</sup> Il compito del giurista, è quello di «fugare pregiudizi e fraintendimenti e così render conto che, soprattutto oggi, “*si scambia per coscienza uno stato emozionale di preferenza o di ripugnanza*, rispettabile se sincero, ma che, come ogni stato emozionale è, se mai, la materia su cui si esercita il giudizio della coscienza”»; in A. FAVARO, «La prudenza del giurista», 530 – l'autore cita a sua volta un contributo di G. Capograssi; [il corsivo è nostro].

<sup>40</sup> Si rimanda a: M. VILLEY, *Seize essais de philosophie*, 53-55 e 62-70.

<sup>41</sup> Particolarmente in: 2 Tim. 2,24-26.

<sup>42</sup> Cf. ad esempio: F. NARDI, *Elementi di diritto ecclesiastico*, II, 52 ss.; F. PANIZOLO, *La potestà di governo nella vita consacrata*, 15-100.

sollecitudine ben più che ordinaria per l'edificazione della Chiesa<sup>43</sup>. La *missio*, il *mandatum* che peculiarmente sta nelle mani di questi individui, i *pastores*, è intimamente connessa con la stessa natura della Chiesa: solo perché essa esista e si edifichi è data loro la potestà necessaria<sup>44</sup>.

L'accusa del male, è funzionale a questa edificazione, perché funzionale al riconoscimento della verità d'una relazione scorretta, di un male che talvolta anche l'autore del male stesso fatica a comprendere come tale. È un additare impegnativo, ma funzionale alla tutela di ogni singola parte unita nella complessa *societas Ecclesiae*, cui la Chiesa stessa mai si è voluta sottrarre<sup>45</sup>. E anche prima dell'esperienza cristiana il mondo giudaico comprendeva l'accusa non già come una semplice contestazione del reato, ma, ad un tempo, anche come veicolo specifico e necessario per l'applicazione d'una adeguata punizione<sup>46</sup>:

il *non tacere* equivale evidentemente a parlare [...]. Il non tacere dell'accusa: chi non tace  *rifiuta la connivenza* con il malfattore, mostra il suo desiderio di giustizia denunciando il colpevole: è *l'antagonista del testimone reticente*, che indirettamente è *difensore dell'ingiustizia*<sup>47</sup>.

Se dunque la condotta assunta è contraria a questo principio, tradisce un distacco dalla giustizia e pure un'azione vera e propria contro di essa. E se, come ci è piaciuto sostenere in apertura di questo studio, l'opera prima della giustizia è la pace, va da sé che agire contro la giustizia è agire contro la pace.

Nel vissuto ecclesiale più recente – anche se non mancano riferimenti d'epoca molto precedente<sup>48</sup> – l'atteggiamento dei Superiori gerarchici,

<sup>43</sup> Cf. J. ARIAS GÓMEZ, *La pena canonica*, 31 ss.; CONGR. VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 10, 52, 66 ss. Si legge altrove: «[...] primario compito del Vescovo diocesano è quello di attendere ai bisogni della sua Diocesi dove è stato posto perché adempia al suo dovere di Maestro della dottrina, Sacerdote del culto sacro e Ministro del governo»; in PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, *Nota Esplicativa* del 12.9.1996, 185; [il corsivo è nostro]. La dottrina è piena di simili asserzioni.

<sup>44</sup> Cf. 2 Cor. 13,10. Cf. anche: V. FAGIOLO, «La carità pastorale», 349-355. Anche gli scritti patristici risuonano di questa nota descrittiva del ruolo e del potere episcopale: «è quello di ispettore, guardiano, sorvegliante» (M. CARNÌ, *La responsabilità civile*, 55). Cf. anche: V. DE PAOLIS, «Il vescovo», 624 ss.; J.J. WRIGHT, *Coscienza e autorità*, 28-32; F. LOZUPONE, «Autorità e discernimento», 225-228.

<sup>45</sup> Cf. ad esempio: S.A. SZUROMI, «I delitti più gravi», 388-394.

<sup>46</sup> Cf. P. BOVATI, *Ristabilire la giustizia*, 71.

<sup>47</sup> P. BOVATI, *Ristabilire la giustizia*, 315; [il corsivo è nostro]. Il riferimento scritturistico che fornisce l'autore nelle sue note è molto sostanzioso.

<sup>48</sup> Si veda ad esempio: B. LEMESLE, *Quand l'Église corrigeait*, 87-94 – che torna indietro fino al XII secolo alla ricerca di simili antefatti. Si rimanda pure alla testimo-

dei “responsabili” per antonomasia è stato decisamente deludente in molti casi, tanto da ingenerare nel sentire pubblico l’idea che i Vescovi in particolar modo abbiano un’idea distorta del dovere morale e dell’etica<sup>49</sup>. Tanto da nutrire l’idea che ci sia un meccanismo del silenzio.

Si è trattato, come testimoniano i fatti di cronaca, talvolta di una fuga dalla scomoda realtà dai fatti; talaltra di una vera e propria rinnegazione di questa<sup>50</sup>. Una condotta generica, anche se non universalmente diffusa, che ha avuto il demerito di alimentare un conflitto interno alla comunità ecclesiale ed uno esterno ad essa. Ha, in sommi capi, combattuto la pace, nella misura in cui quella stessa condotta ha reso l’idea che il Vescovo, il Superiore etc. potesse rendere occasionale o parziale la tutela dei fedeli affidatigli, a scapito della ideale natura permanente e globale della responsabilità non tanto gerarchica ma soprattutto pastorale<sup>51</sup>. Come se si potessero scindere interessi e doveri, il mondo dell’ideale e la dimensione reale, partendo forse anche da buone intenzioni, ma scatenando tuttavia ugualmente solo disordine ed amoralità<sup>52</sup>.

---

nianza storica nel piccolo manuale del gesuita Étienne Binet (1569-1639), *Idea del buon governo*, che lamentava le condotte di quei Superiori religiosi troppo “distratti” rispetto alle malefatte, di diversa natura, dei propri confratelli.

<sup>49</sup> Cf. J.F. KEENAN, «Toward an ecclesial professional ethics», 96. Spiegava il filosofo tedesco Hans Jonas (1903-1993), tra i grandi teorici della responsabilità: «L’incolumità, l’interesse, il destino altrui sono venuti, in virtù delle circostanze o in seguito a un’intesa, a trovarsi sotto la mia tutela, il che vuol dire che il mio controllo su di loro include contemporaneamente anche il mio obbligo verso di loro» (ID., *Il principio di responsabilità*, 119). Questo discorso può ovviamente valere anche per il ruolo del Vescovo, del Superiore, dell’equiparato, come pure della persona che ricopra un incarico importante di governo o di amministrazione.

<sup>50</sup> «Molte volte si procede come i lavoratori salariati che, vedendo arrivare il lupo, fuggono lasciando il gregge incustodito. E fuggono in molti modi: cercando di negare la dimensione delle denunce presentate, non ascoltando le vittime, ignorando i danni causati in coloro che subiscono gli abusi, trasferendo gli accusati in altri luoghi dove essi continuano ad abusare o cercando di giungere a compromessi monetari per comprare il silenzio»; in R. SALAZAR GÓMEZ, «Non siamo stati all’altezza», 9. Ma ancora più indicative sono le parole di alcuni periti, interpellati in un triste e ben noto caso di cronaca francese, i quali sostennero che la tendenza a passare sotto silenzio le denunce e le segnalazioni ricevute contribuisse indubbiamente ad alimentare *ainsi la logique perverse* (cf. D. GASTALDI – M. MARTINIERE – M. PÉRISSE, *Église*, 41).

<sup>51</sup> Nel pensiero elaborato dal già citato filosofo Jonas, la figura del Superiore potrebbe essere assimilata a metà strada tra quella del padre e della madre, con una responsabilità di tipo verticale, la quale «non è specifica ma globale [...], e non è occasionale ma permanente» (ID., *Il principio di responsabilità*, 120); e quella dell’uomo di Stato, che quest’ultimo accetta per vocazione ed è connessa inscindibilmente al potere che esso esercita (cf. *Ivi*, 121-123 e 128-129).

<sup>52</sup> Cf. G. THIBON, *Retour au réel*, 164.

E ciò non vale, in realtà, per i soli “gerarchi”, ma anche per tutti quanti coloro che rivestono un ruolo di spicco, di rilievo nella vita della Chiesa, anche se si tratta di uffici “minori”. Anche un semplice sacerdote in cura d’anime<sup>53</sup> o laico che lavori in un ufficio di Curia dovrebbe avvertire su di sé questo “peso”<sup>54</sup>.

La responsabilità del favoreggiatore sorge dalla volontà di opporre la propria azione all’*iter* della giustizia, non solo in ambito processuale, ma anche fuori di esso (come visto nei casi di ipotesi – e non – formulati nel corso dell’ultimo capitolo). Egli si frappone alla reazione ecclesiale ed ecclesiastica. L’idea di tolleranza – ben diversa, qui, dalla più precisa tolleranza canonica<sup>55</sup> – che spesso si associa alla condotta favoreggiatrice rischia inoltre di snaturare, presso l’opinione pubblica, il principio della misericordia e creare forti scetticismi sul sistema penale della Chiesa, quasi dando l’idea che una mancata reazione significhi addirittura una certa approvazione del male perpetrato<sup>56</sup>.

La ferita del delitto principale, acuita dalla condotta favoreggiatrice, necessita di un intervento quantomeno lenitivo, e quanto più punitivo possibile. Quella della reazione ecclesiale è una vera e propria necessità, poiché si crea un considerevole scompenso causato dal peccato-delitto che deve essere bilanciato, che non può costituire uno sbilanciamento passivamente accettato, ma deve esser visto come un movimento avverso da contrastare con tempestività<sup>57</sup>.

La ragione della reazione ecclesiale – che è anche ecclesiastica perché è per mezzo di questa autorità costituita che si può esercitare e trova un senso – trae la sua spiegazione nella stessa scelta che il legislatore opera

<sup>53</sup> Torna in mente quanto si legge in: C. 24, 3, 14: «Delinquentes corrigantur a sacerdotibus».

<sup>54</sup> In questo senso andavano le affermazioni fatte nel corso del consesso internazionale del giugno 2022, *Reporting Abuse*, tenutosi a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana, con la partecipazione di numerosi esperti ed operatori pastorali.

<sup>55</sup> «Est actus quo Superior, videns legis transgressionem, eam scienter et patienter, etsi negative tantum, patitur et aliquatenus permittit, imo aliquando publice declarat»; in G. MICHIELS, *Normae generales*, II, 456 (cf. anche le fonti ulteriori citate in: *Ibid.*, nt. 3).

<sup>56</sup> Ed è chiara la gravità della cosa, perché significherebbe uno sconfinamento dell’operatore penale rispetto ai limiti di flessibilità ed equità del sistema penale canonico stesso (cf. R. GALLA, *La discrezionalità del giudice*, 40-41; H. PREE, «Le tecniche canoniche», 391-393 e 410-412).

<sup>57</sup> Secondo un certo modo di vedere, il delitto andrebbe sempre punito: non sarebbe sufficiente la dimensione di peccato che esso porta con sé, non sarebbe sufficiente la “pena” divina, si richiederebbe invece anche la punizione di matrice umana – si rimanda alla panoramica di numerosi autori che fornisce: P. ERDÖ, *Il peccato e il delitto*, 40 ss.

quando stabilisce una pena connessa ad un delitto: la protezione, la tutela di un bene che per ragioni varie (diritto positivo, diritto naturale etc.) non può non avere luogo. Appare evidente che, in seno al discorso sulla condotta di favoreggiamento, suddetta urgenza di tutela sorga come tale sia da una prospettiva extra-ecclesiale, ossia guardando ad esempio a fattori come l'impunità di un *sex offender*, o di un malversatore, con i loro effetti, come pure osservando il danno effettivo materiale e morale che il reo del delitto principale causa alle vittime del caso; sia da una prospettiva intra-ecclesiale, ossia con un occhio di riguardo tanto alla teleologia del diritto penale canonico, quanto alla credibilità che la Chiesa istituzionale deve preservare anche in contingenze piuttosto scomode e gravose.

La risposta, la reazione al delitto (azione-reazione) allora manifesta la volontà di rispondere ancor prima al peccato, con un richiamo alla conversione: se l'autorità ecclesiastica prima ancora di esigere la riparazione del danno è chiamata a mediare la riconciliazione tra peccatore e Dio e tra reo e vittima, così la reazione, la risposta della pena sarà anzitutto un appello alla volontà del reo ed alla sua libertà, con lo scopo di "riassorbire" in qualche modo le conseguenze del suo peccato che è anche delitto (il rapporto con Dio, con gli altri, con la Chiesa)<sup>58</sup>.

Purché, in ultima analisi, questa reazione della Chiesa non si traduca nell'assecondare «l'assillo di vedere tutelati con rigide norme i più sacri diritti della persona umana [...] che] appare tuttavia alquanto fuor di luogo in un ordinamento giuridico com'è quello della Chiesa»<sup>59</sup>.

L'opera del favoreggiatore per secoli è stata assimilata a quella di un complice – connotata per di più quale ulteriore pessima condotta<sup>60</sup> – sebbene le stesse circostanze in cui ha luogo questo delitto suggeriscano diversamente. È fuori di questione che un intervento postumo al delitto compiuto non porti alcunché di aggiuntivo al dolo principale già esaurito (sempre posto che non si tratti di un delitto continuato, permanente e che non ci sia stato accordo previo), in un modo di vedere che sia obiettivo ed immediato. Ma è davvero così? Sarà utile riprendere, in chiusura di questo lavoro, proprio l'idea di quella complicità.

Il peccatore-delinquente che commette il primo delitto compie una violazione del suo rapporto di intimità divina, come pure un atto contrario alla pace sociale, nell'immediato contrario alla salute (fisica o spiri-

<sup>58</sup> Cf. A. BORRAS, *Les sanctions*, 47; R. BOTTA, *La norma penale*, 50.

<sup>59</sup> F.E. ADAMI, «Continuità e variazioni», 127.

<sup>60</sup> Ricordando la definizione marcianea, in: *D.* 47, 16. 1: «Pessimus genus est receptatorum».

tuale o ambivalente) della vittima o delle vittime. La Chiesa già guarda con orrore al delitto in sé, sia per ciò che esso significa in termini di lesione sociale, sia per ciò che esso causa al suo autore in termini spirituali (non di rado anche materiali). Il favoreggiatore però si rende responsabile di un qualcosa di nuovo, aberrante ed ulteriore: col suo atteggiamento lascia idealmente acuirsi l'effetto negativo del primo delitto.

Se nasconde un ladro, infatti, il favoreggiatore lascerà insoddisfatto il maltolto, contribuirà a peggiorare un'ipotetica situazione di insolvenza del derubato; inoltre, si potrebbe dire, fomenterà il senso di impunità di ogni ladro, mettendo in pericolo la stabilità sociale (essa sarà vulnerata e la percezione individuale e collettiva sarà di generica "insicurezza"). Se poi nasconde un omicida il favoreggiatore farà vivere nel terrore i congiunti della vittima, screditerà la dignità di quest'ultima, renderà spavaldi tutti i futuri assassini. Se infine copre un abusatore il favoreggiatore farà vivere nell'angoscia la vittima già pesantemente segnata nel corpo e nello spirito, metterà in pericolo i soggetti più esposti a nuove molestie, segnerà il vissuto della comunità in cui è avvenuto il fatto. È come se, idealmente, egli portasse a conseguenze ulteriori il delitto principale.

Ora, noi sappiamo che per logica questa affermazione è quantomeno rischiosa, azzardata, perché il dolo del delitto principale è già esaurito; e perché non si può pensare – in una prospettiva strettamente giuridica – che quanto è compiuto possa essere ripreso dopo che è già compiuto<sup>61</sup>. Ammettere una interpretazione contraria, anche solo vagamente, potrebbe avallare un'involuzione della teoria penale. Ma la giurisdizione ecclesiastica è anche una giurisdizione d'anime, quindi non si tratta solo di purezza del diritto penale; ancor meno se si parla di diritto penale canonico, dove la *salus animarum* è un vero e proprio limite della legge (nei suoi fini mediati, immediati e rispetto alla forma della legge stessa)<sup>62</sup>.

Il *favor* verso qualcuno o qualcosa è speculare all'*odium* – più o meno volontario – verso quel qualcuno o quel qualcosa che sta di fronte, agli antipodi<sup>63</sup>. Il favoreggiatore non compie solo un peccato, rendendosi responsabile in buona misura di lasciare il primo *peccator-delinquens* nel suo stato immutato. Anzi di più: il favoreggiatore compie anche un delitto speciale, perché si pone sulla stessa lunghezza d'onda del delinquente principale. Questo non significherà, automaticamente, che il favoreggiatore voglia

<sup>61</sup> Per quanto, ad esempio, in ambiente anglosassone si senta ancora parlare talvolta di un favoreggiatore come di un *accessory to the crime*, riesumando apparentemente quell'idea illogica di accessorietà.

<sup>62</sup> Cf. B. GANGOITI ELORRIAGA, «Il ruolo del fine intrinseco», 101.

<sup>63</sup> Cf. il già citato: F. SUAREZ, *Opera omnia*, V, 418.

esaltare, ratificare il delitto commesso dal primo agente: potrebbe certo darsi il caso, ma non costituirebbe un paradigma generale ed ovvio.

Questo significherà, però, per contro, che il favoreggiatore avrà comunque, in modo mediato, intaccato il *bonum* protetto in origine dalla norma penale riguardante il primo delitto, il misfatto principale, il crimine-peccato favoreggiato. Avrà agito come un peccatore, di quelli che commettono un peccato grave sia per l'intenzione adottata sia per la materia dell'intenzione (particolarmente per i delitti più atroci)<sup>64</sup>. Avrà anche agito in modo simile a quello di un complice, senza però poter essere considerato a tutti gli effetti come quest'ultimo e meritando tuttavia una pena.

L'opera della giustizia è la pace. Il favoreggiatore è nemico della pace. Egli è nemico della pace delle vittime e della pace della comunità ecclesiale.

---

<sup>64</sup> Guardiamo infatti all'obbligo morale (*sub gravi*, si direbbe) di assicurare il delinquente alla giustizia ecclesiastica ed insieme di riparare in qualche modo il danno e l'ordine turbato. Guardiamo poi alla specificità del dolo del favoreggiatore, che assume sia l'intrinseco male del nascondere un delinquente sia gli strascichi del primo peccato-delinquenza (il fatto favoreggiato insomma). Cf. ad esempio l'articolo di: P. ERDÖ, «È peccato grave».



## SIGLE E ABBREVIAZIONI

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| a.C.         | avanti Cristo                                |
| all.         | allocuzione                                  |
| art.         | articolo                                     |
| artt.        | articoli                                     |
| C.           | <i>Codex (Corpus Iuris Civilis)</i>          |
| C.           | <i>Causa (Decretum Gratiani)</i>             |
| c.a          | circa                                        |
| can.         | canone                                       |
| cann.        | canoni                                       |
| cap.         | capitolo                                     |
| capp.        | capitoli                                     |
| Capit.       | <i>Capitularia</i>                           |
| Cass.Pen.    | Cassazione Penale (Corte di)                 |
| CCEO         | <i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i> |
| cf.          | confronta                                    |
| CIC          | <i>Codex Iuris Canonici</i>                  |
| <i>Clem.</i> | <i>Clementinae</i>                           |
| cm.          | comma                                        |
| Conf.        | Conferenza                                   |
| Congr.       | Congregazione (o <i>Congregatio</i> )        |
| Cor.         | Corinzi (lettera ai)                         |
| D.           | <i>Digesta (Corpus Iuris Civilis)</i>        |
| D.           | <i>Distinctio (Decretum Gratiani)</i>        |
| d.C.         | dopo Cristo                                  |
| ed.          | curatore / curatori                          |

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| etc.                    | <i>et cetera</i>                                                           |
| <i>Extrav. Jo. XXII</i> | <i>Extravagantes Johannis XXII</i>                                         |
| Fs.                     | <i>Festschrift</i> (scritti in onore di)                                   |
| GS                      | <i>Gaudium et Spes</i>                                                     |
| id.                     | <i>idem</i>                                                                |
| ead.                    | <i>eadem</i>                                                               |
| IVC                     | Istituto di Vita Consacrata                                                |
| LG                      | <i>Lumen Gentium</i>                                                       |
| Liutpr.                 | <i>Liutprandi (Edictum)</i>                                                |
| m.p.                    | <i>motu proprio</i>                                                        |
| Mt.                     | Matteo                                                                     |
| n.                      | numero                                                                     |
| nn.                     | numeri                                                                     |
| nt.                     | nota                                                                       |
| ntt.                    | note                                                                       |
| p.                      | parte                                                                      |
| pp.                     | parti                                                                      |
| P.C.C.I.C.R.            | <i>Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo</i>            |
| P.C.C.I.C.O.R.          | <i>Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo</i> |
| PO                      | <i>Presbyterorum Ordinis</i>                                               |
| Pont. Cons.             | Pontificio Consiglio                                                       |
| q.                      | <i>quaestio</i>                                                            |
| qq.                     | <i>quaestiones</i>                                                         |
| Roth.                   | <i>Rothari (Edictum)</i>                                                   |
| Sal.                    | Salmo                                                                      |
| s.d.                    | senza data                                                                 |
| ss.                     | e seguenti                                                                 |
| SVA                     | Società di Vita Apostolica                                                 |
| Tim.                    | Timoteo (lettera a)                                                        |
| Trib.                   | Tribunale                                                                  |
| X.                      | <i>Liber Extra</i>                                                         |
| VI°                     | <i>Liber Sextus</i>                                                        |

## BIBLIOGRAFIA

### 1. Fonti e documenti

#### 1.1 Fonti ecclesiastiche e civili (antecedenti il 1917)

*Canones et Decreta Concilii Tridentini ex aeditione romana a. MDCCCXXXIV*, Neapolis 1859.

*Clementinae* [*Clementis Papae V, Constitutiones*], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 1125-1200.

*Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, AAS 9/II (1917) 2-593.

*Corpus Iuris Civilis*, ed. P. Kruger – Th. Mommsen, I-III, Berolini 1912-1922.

*Decretales Gregorii IX* [*Decretalium D. Gregorii Papae IX, Compilatio*], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 1-928.

*Extravagantes* [*D.*] *Iohannis* [*Papae*] *XXII*, in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 1201-1236.

*Fontes iuris germanici antiqui. In usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatim editi. Leges Saxonum et lex Thuringorum*, Hannoverae–Lipsiae 1918.

GRATIANUS, *Decretum* [*Magistri Gratiani*], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, I, Graz 1955.

*Historiae Patriae Monumenta. Edita iussu regis Caroli Alberti. VIII. Edicta regum langobardorum*, Augustae Taurinorum 1860.

*Lex Ribuaria et lex Francorum Chamavorum. Ex Monumentis Germaniae Historicis Recusae. Edidit Rudolphus Sohm*, Hannoverae 1883.

*Liber Sextus* [*Decretalium D. Bonifacii Papae VIII*], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 929-1124.

MANSI, G.D., *Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio*, II-XXI, Florentiae–Venetiis 1759-1776.

- MIGNE, J.P., *Patrologiae cursus completus. Sive bibliotheca universalis, integra, uniformis, commode, oeconomica, omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum*, LIV, Paris 1846.
- , *Patrologiae cursus completus. Sive bibliotheca universalis, integra, uniformis, commode, oeconomica, omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum*, CXLVIII, Paris 1853.
- , *Patrologiae cursus completus. Sive bibliotheca universalis, integra, uniformis, commode, oeconomica, omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum*, CLXXX, Paris 1855.
- Monumenta Germaniae Historica. Concilia III. Concilia Aevi Karolini DCCCXLIII-DCCCLIX*, Hannoverae 1984.
- SOCIETAS APERIENDIS FONTIBUS RERUM GERMANICARUM MEDII AEVI, *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio II. Capitularia Regum Francorum*, I, Hannoverae 1883.
- , *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio I. Legum Nationum Germanicarum*, IV-1, Hannoverae 1962.
- , *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio I. Legum Nationum Germanicarum*, V-1, Hannoverae 1888.
- Summa Reverentia Sacrorum Canonum*, in *Monumenta Iuris Canonici. Series A: Corpus Glossatorum*, IX, Città del Vaticano 2018.
- Theodosiani Libri XVI cum constitutionibus sirmondianis*, I, ed. Th. Mommsen, Berolini 1905.

## 1.2 Pontefici

- PAOLO III, P.P., *Bolla Coena Domini*, in *Bullarium Romanum. Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum, Taurinensis editio*, VI, Augustae Taurinorum 1860, 218-224.
- PAOLO IV, P.P., *Costituzione Cum secundum*, in *Bullarium Romanum. Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum, Taurinensis editio*, VI, Augustae Taurinorum 1860, 545-548.
- GREGORIO XIII, P.P., *Costituzione Ad tollendum*, in *Bullarium Romanum. Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum, Taurinensis editio*, VIII, Augustae Taurinorum 1863, 400-401.
- , *Bolla Consueverunt Romani Pontifices*, in *Bullarium Romanum. Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum, Taurinensis editio*, VIII, Augustae Taurinorum 1863, 413-419.
- CLEMENTE VIII, P.P., *Costituzione Illius vices*, in *Bullarium Romanum. Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum*

- Pontificum, Taurinensis editio*, IX, Augustae Taurinorum 1865, 604-609.
- GREGORIO XV, P.P., Costituzione *Universi dominici gregis*, in *Bullarium Romanum*, XII, Roma 1865, 729-730.
- URBANO VIII, P.P., Costituzione *Pastoralis Romani Pontificis*, in *Bullarium Romanum. Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum, Taurinensis editio*, XIII, Augustae Taurinorum 1868, 530-537.
- PIO XII, P.P., Lettera Apostolica m.p., *Sollicitudinem nostram*, AAS 42 (1950) 5-120.
- PAOLO VI, P.P., Allocuzione *Iuris peritis, qui interfuerunt Coetui decimo internationali de Iure Poenarum, Romae habito* del 4.10.1969, AAS 61 (1969) 709-713.
- , *Discorso alla Rota Romana* del 28.1.1972, AAS 64 (1972) 202-205.
- GIOVANNI PAOLO II, P.P., *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioanni Pauli PP. II promulgatus*, AAS 75/II (1983) I-XXX; 1-324.
- , Lettera Apostolica m.p., *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, AAS 93 (2001) 737-739.
- BENEDETTO XVI, P.P., *Litterae Pastorales ad christifideles catholicos in Hibernia* del 19.3.2010, AAS 102/1 (2010) 209-220.
- FRANCESCO, P.P., Lettera Apostolica m.p. *Ai nostri tempi*, 11.7.2013, AAS. *Supplemento per leggi e disposizioni dello Stato Città del Vaticano* 84 (2013) 81.
- , Lettera Apostolica m.p. *Come una madre amorevole* del 4.6.2016, AAS 108 (2016) 715-717.
- , *Epistula ad Episcops Chiliae post relationem ab Excellentissimo Domino Carolo J. Scicluna traditam* del 8.4.2018, AAS 110 (2018) 590-592.
- , Lettera Apostolica m.p. *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* del 29.3.2019, *Osservatore Romano* del 30.3.2019, 6.
- , Legge n.CCXCVII *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano*, *Osservatore Romano* del 30.3.2019, 7.
- , Lettera Apostolica m.p. *Vos estis lux mundi* del 7.5.2019, *Osservatore Romano* del 10.5.2019, 10.
- , Lettera Apostolica m.p. *Una migliore organizzazione* del 26.12.2020, in SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, *Bollettino* B0694, <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/28/0694/01624.html> [consultato il 16.3.2022].

FRANCESCO, P.P., Lettera Apostolica m.p. *Antiquum Ministerium* del 10.5.2021, *Osservatore Romano* del 11.5.2021, 11.

———, *Rescritto ex audientia SS.mi con cui il Santo Padre Francesco approva le Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della fede* del 9.10.2021, in SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, *Bollettino* B0825, <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/07/0825.html> [consultato il 16.3.2022].

———, *Udienza Ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede* del 21.1.2022, in SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, *Bollettino* B0047, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/01/21/0047/00097.html> [consultato il 21.1.2022].

———, Lettera Apostolica m.p. *Fidem servare* del 14.2.2022, *Osservatore Romano* del 14.2.2022, 12.

### 1.3 Congregazioni, Dicasteri ed Istituzioni ecclesiastiche

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DE BELGIQUE, *Abus sexuels de mineurs dans une relation pastorale dans l'Église de Belgique*, Bruxelles 2019.

CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI – UNIONE DEI SUPERIORI MAGGIORI RELIGIOSI DELLA SVIZZERA, *Abusi sessuali in ambito ecclesiale. Direttive della Conferenza dei Vescovi svizzeri dell'Unione dei Superiori maggiori religiosi della Svizzera*, Friburgo 2019<sup>4</sup>.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, Bologna 2014.

———, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, Roma 2019.

CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, Città del Vaticano 2014.

CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, Città del Vaticano 2004.

CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, Città del Vaticano 2013.

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze dei Vescovi sul Rito di Istituzione dei Catechisti* del 13.12.2021, Città del Vaticano 2021.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, AAS 102 (2010) 432-434.

- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Ad exsequendam ecclesiasticam legem* del 18.5.2001, *AAS* 93 (2001) 785-788.
- , Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, *AAS* 104 (2012) 406-412.
- , *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede*, Città del Vaticano 2012.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis*, Roma 1986.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio I)*, *Communicationes* 44 (2012) 184-264.
- , *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio II)*, *Communicationes* 44 (2012) 548-591.
- , *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio III)*, *Communicationes* 45 (2013) 165-238.
- , *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio IV)*, *Communicationes* 45 (2013) 484-547.
- , *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio V)*, *Communicationes* 46 (2014) 105-155.
- , *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio VI)*, *Communicationes* 46 (2014) 408-512.
- , *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio VII)*, *Communicationes* 47 (2015) 118-158.
- , *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio VIII)*, *Communicationes* 47 (2015) 423-478.
- , *Coetus Studiorum "De Iure Poenali" (Sessio IX)*, *Communicationes* 48 (2016) 139-215.
- , *Coetus Studii "De Iure Poenali" (Pars I)*, *Communicationes* 49 (2017) 91-143.
- , *Coetus Studii "De Iure Poenali" (Pars II)*, *Communicationes* 49 (2017) 331-385.
- , *De opera Consultorum in apparandis Canonum Schematibus. III. Coetus studiorum de iure poenali*, *Communicationes* 7 (1975) 93-97.
- , *Opera Consultorum. III. De Iure Poenali recognoscendo*, *Communicationes* 2 (1970) 99-107.
- , *Opera Consultorum. IV. De iure Poenali recognoscendo*, *Communicationes* 2 (1970) 194-195.
- , *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis et*

*Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codici Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis. Liber VI, De sanctionibus in Ecclesia, Communicationes* 16 (1984) 38-51.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici, Communicationes* 43 (2011) 317-320.

———, *Schema documenti quo disciplina sanctionum seu poenarum in Ecclesia latina denuo ordinatur*, Città del Vaticano 1978.

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero* del 12.2.2004, *Communicationes* 36 (2004) 33-38.

———, *Nota esplicativa del Motu Proprio "Vos Estis Lux Mundi"*, Città del Vaticano 2019.

———, *Nota Esplicativa* del 12.9.1996, *Communicationes* 28 (1996) 182-186.

———, *Nota La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*, *Communicationes* 36 (2004) 24-32.

SACRA CONGREGATIO CONCILII, *Declaratio Iudicialis actio (Zagabriens.)* del 14.10.1946, *AAS* 38 (1946) 401.

———, *Decreto Catholica Ecclesia* del 28.6.1950, *AAS* 42 (1950) 601-602.

SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS, *Declaratio Quum quidam (Strigoniens.)* del 12.2.1949, *AAS* 41 (1949) 80.

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, *Comunicato del 9.5.2019*, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/05/09/0392/00806.html> [consultato il 10.11.2021].

SEGRETERIA DI STATO, *Nota Respiciens Interventum Pontificium quatenus graviora Delicta*, *AAS* 102 (2010) 924-928.

SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Instructio 20.2.1866*, in P. GASPARRI, ed., *Corpus Iuris Canonici Fontes*, IV, Romae 1926, 267-272.

———, *Istruzione Crimen sollicitationis* del 9.6.1922, Città del Vaticano 1922.

———, *Istruzione Pagella* dell'8.6.1922, Città del Vaticano 1922.

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, *Istruzione sul modo di procedere nelle cause di sollecitazione Crimen sollicitationis* del 16.3.1962, Città del Vaticano 1962.



#### 1.4 *Giurisprudenza delle Corti civili*

CORTE DI CASSAZIONE PENALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 28.3.1898, *Il Foro Italiano* (1898) 171-172.

———, 21.5.1907, *Il Foro Italiano* (1907) 451-456.

———, 28.4.1922, *Giustizia Penale* (1922) 279.

———, 28.2.1947, *Giustizia Penale* (1948) 149.

———, 4.6.1980, *Cassazione Penale* (1981) 1993.

———, 7.4.1982, *Cassazione Penale* (1982) 1527.

———, 19.5.1983, *Rivista Penale* (1984) 299.

———, 19.4.1990, *Rivista Penale* (1991) 372.

———, 25.1.1995, *Cassazione Penale* (1996) 2575.

———, 24.9.1996 n.8656, Roma 1996.

———, 8.10.1998 n.778, Roma 1998.

———, 18.6.1999, *Cassazione Penale* (2000) 1959.

———, 1.12.1999, *Cassazione Penale* (2001) 2693.

———, 16.7.2004 n.31436, Roma 2004.

———, 18.7.2007 n.28639, Roma 2007.

———, 24.11.2011 n.47809, Roma 2011.

———, 11.2.2011 n.5330, Roma 2011.

———, 5.4.2013 n.15923, Roma 2013.

———, 10.4.2013 n.16391, Roma 2013.

———, 22.8.2013 n.35327, Roma 2013.

———, 23.12.2014 n.53593, Roma 2014.

———, 30.4.2015 n.34147, Roma 2015.

———, 13.2.2017 n.6662, Roma 2017.

———, 31.10.2018 n.49833, Roma 2019.

———, 19.7.2019 n.32386, Roma 2019.

TRIBUNALE PENALE DI LECCE, *Ordinanza del 8.10.2012 sul rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva della Curia arcivescovile per il danno derivante da abusi sessuali su minore commessi da sacerdote, Quadermi di diritto e politica ecclesiastica* 3 (2012) 871-874.

#### 2. **Libri ed articoli**

ABBO, J.A., «The revision of the code», *The Jurist* 20 (1960) 371-397.

- ADAMI, F.E., «Continuità e variazioni di tematiche penalistiche nel nuovo “Codex Iuris Canonici”», *Ephemerides Iuris Canonici* 40 (1984) 55-136.
- ALA, R., *Practica criminale*, III, Roma 1930.
- ALBERICO DA ROSCIATE, *Super Statutis*, editio Barbazza, Milano 1493.
- ALBERS, B., «Wann sind die Beda-Egbert'schen Bussbücher verfasst worden, und wer ist ihr Verfasser?», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 81 (1901) 393-420.
- ALBORNOZ, D., «Norme e orientamenti della Chiesa cattolica dinanzi agli abusi sessuali di minori perpetrati da chierici», *Salesianum* 70 (2008) 711-726.
- ALFONSO DE' LIGUORI, *Tractatus X. De septimo praecepto Decalogi*, in *Opere Morali di S. Alfonso Maria de Liguori*, III, Torino 1848, 186-250.
- ALIMENA, B., *Favoreggiamento e ricettazione*, Città di Castello 1895.
- ALTAVILLA, E., *La colpa*, I-II, Torino 1957.
- AMELLINO, G., *La partecipazione al reato nella storia del diritto nella dottrina e nella legislazione comparata*, Napoli 1896.
- AMOR-RUIBAL, A., *Derecho Penal de la Iglesia Católica según el Código Canónico vigente*, I-III, Madrid 1910.
- ANGELO-COMMENO, M.B., *Il reato complesso nel quadro del concorso di reati*, Roma 1958.
- ANSELMO DANDINI, *De suspectis de haeresi opus in duas partes distributum*, Romae 1703.
- ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano 2000<sup>13</sup>.
- ANTONIO DE SOUSA, *Aphorismi Inquisitorum in quatuor libros distributi. Cum vera historia de origine Sanctae Inquisitionis Lusitanae et questione de testibus singularibus in causis Fidei*, I-IV, Bergomi 1639.
- ARBuckle, G.A., *Abuse and Cover-Up. Refounding the Catholic Church in Trauma*, Maryknoll (U.S.A.) 2019.
- ARIAS GÓMEZ, J., «Principios básicos para la reforma del derecho penal canónico», *Ius Canonicum* 10 (1970) 185-208.
- , «Principio básico para la reforma del derecho penal canónico», in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico. La Chiesa dopo il Concilio. Comunicazioni*, II-1, Milano 1972, 1-24.
- , *La pena canonica en la Iglesia primitiva. Estudio historico-doctrinal del Nuevo Testamento y de los Padres Apostolicos*, Pamplona, 1975.
- ARIAS GÓMEZ, J., «El sistema penal canónico ante la reforma del CIC», *Ius Canonicum* 15/1 (1975) 187-253.
- ARISTOTELE, *Etica Nicomachea. II. Libri VI-X*, Milano 1986.

- ARRIETA, J.I., «Praesentatio apud Sala Stampa Sanctae Sedis Litterarum Apostolicarum, Motu Proprio “Vos Estis Lux Mundi”, ab Exc.mo D. Ioanne Ignatio Arrieta conscripta», *Communicationes* 51 (2019) 134-139.
- , «Il nuovo diritto penale canonico. Motivazioni della riforma, criteri e sintesi dei lavori. Le principali novità del Libro VI CIC», in L. SABBARESE, ed., *Legalità e pena nel diritto penale canonico*, Roma 2021, 35-54.
- ARROBA CONDE, M.J., «Corresponsabilità e diritto processuale canonico», *Apollinaris* 82 (2009) 201-225.
- ARTNER, P., «Disciplinary measures outside book VI of the 1983 CIC», *Studia Canonica* 42 (2008) 473-502.
- , «Psychical imputability and punishability in the current penal system of the canon law», *Folia theologica et canonica* 28 (2017) 227-240.
- ASTIGUETA, D.G., «La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali», *Periodica* 93 (2004) 623-691.
- , «La legge penale più favorevole», *Periodica* 96 (2007) 183-248.
- , «L’investigazione previa: alcune problematiche», *Periodica* 98 (2009) 195-233.
- , «¿Delitos imprescriptibles en la Iglesia?», *Revista Brasileira de Direito Canonico*, 24/59 (2010) 25-47.
- , «Medicinalità della pena canonica», *Periodica* 99 (2010) 251-304.
- , «Pena expiatoria», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, Navarra 2012, 75-78.
- , «Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica», *Periodica* 107 (2018) 523-535.
- , «Lettura di “Vos estis lux mundi”», *Periodica* 108 (2019) 517-550.
- AUGUSTINE, C., *A Commentary of the New Code of Canon Law, Book 5. Penal Code (can.2195-2414) with complete index*, VIII, London 1922.
- AYALA PARTIDA, R., «El principio de subsidiaridad en las facultades del metropolitano: los aportes del motu proprio Vos estis lux mundi», in D. PORTILLO TREVIZO, ed., *Ser luz del mundo. El motu proprio Vos estis lux mundi: pautas para su estudio y aplicación*, Ciudad de Mexico 2020, 131-148.
- AYRINHAC, H.A., *Penal legislation in the New Code of Canon Law (Liber V)*, Chicago 1920.
- AZPILCUETA Y AUREGUIZAR, M., *Manuale de’ confessori. Composto dall’eccezionale dottore Martino Azpigueta Navarro et tradotto di Spagnuolo in Italiano dal R.P. Fra Cola di Guglinisi dell’ordine di San Francesco di Paula*, editio Seth Vioto, Parma 1577.

- BABBONI, R., *Delitti contro l'amministrazione della Giustizia*, Milano 1905.
- BABICZ, R., *Le pene espiatorie nei Codici del 1917 e del 1983*, Roma 1988.
- BACCETTI, A.I., *Il fondamento del diritto e dell'imputabilità penale*, Roma 1949.
- BADII, C., *Il dolo nel Codice di diritto canonico*, Roma 1929.
- BALDANZA, G., «L'incidenza della teologia conciliare nella riforma del diritto canonico», *Monitor Ecclesiasticus* 95 (1970) 264-289.
- BALLERINI, A., *Tractatus de iustitia et iure. Synopsis*, Roma, s.d.
- BAMBERG, A., «La vigilance de l'autorité ecclésiastique. Visiter, veiller, surveiller», *Monitor ecclesiasticus* 130 (2015) 233-255.
- , «La révocation, sanction de la négligence de l'autorité. Réflexions autour du motu proprio *Comme une mère aimante*», *Revue de Droit Canonique* 68 (2018) 203-211.
- , «Sanctions canoniques face aux abus financiers», *Revue de Droit Canonique* 69 (2019) 85-104.
- BARNWELL, M., *The problem of negligent omissions. Medieval action theories to the rescue*, Boston 2010.
- BARTOLOMEO UGOLINI, *Tractatus de censuris Romano Pontifici reservatis*, editio Geronimo Scoti, Venetiis 1609.
- BARTONE, N., «Il conflitto d'obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con minore nella normativa comparata e interordinamentale», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, ed., *Questioni attuali di diritto penale canonico*. Atti del XLIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona, 5-8 settembre 2011), Città del Vaticano 2012, 149-198.
- BATURI, G., «Temi riguardanti l'amministrazione dei beni e il ministero sacerdotale», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Milano 2017, 253-274.
- BAUER, A., *Abhandlungen aus dem Strafrechte und dem Strafprocesse*, I, Göttingen 1840.
- BAURA, E., «Misericordia e diritto nella Chiesa», in E. GÜTHOFF – S. HAREING, ed., *Ius quia iustum*, Fs. Helmuth Pree, Berlin 2015, 23-37.
- , «L'attività sanzionatoria della Chiesa: note sull'operatività della finalità della pena», *Ephemerides Iuris Canonici* 59 (2019) 609-627.
- BEAL, J.P., «Doing what one can: Canon Law and clerical sexual misconduct», *The Jurist* 52 (1992) 642-683.
- , «The instruction *Crimen sollicitationis*: caught red-handed or handed a red herring?», *Studia Canonica* 41 (2007) 199-236.

- BELLINI, P., «Denunciatio evangelica e denunciatio iudicialis privata», *Ephemerides Iuris Canonici* 18 (1962) 152-210.
- , *Saggi di storia della esperienza canonistica*, Torino 1991.
- BENEDIKT CARPZOV, *Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium*, III, editio Henkel, Wittenberg 1670.
- BERÇAITS DE BOGGIANO, A.L., «Peligro de grave daño», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, Navarra 2012, 63-65.
- BERNAL, J., «Sentido y régimen jurídico de las penas expiatorias», *Ius canonicum* 38 (1998) 595-615.
- BERNARDO PARMENSE, *Compilatio Decretalium Gregorii IX, cum glossa Bernardi Bottoni*, editio Francesco di Moneglia, Moneglia [Genova] 1481.
- BERNER, A.F., *Lehrbuch des deutschen Strafrechtes*, Leipzig 1898.
- BERTOLONE, V., *La salus animarum nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, Roma 1987.
- BERUTTI, C.M., *Institutiones iuris canonici*, VI, Torino 1938.
- BETTETINI, A., «Responsabilità personale e responsabilità collettiva nel diritto penale canonico», *Diritto e Religioni* 11/2 (2016) 342-352.
- BIANCHI, P., «Diritto disciplinare e amministrazione della giustizia canonica», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 31 (2018) 279-319.
- BIANCHI, Q., *Dell'efficacia del cristianesimo sul diritto penale dei romani*, Roma 1905.
- BINDING, K., *Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über die rechtmäßige Handlung und die Arten des Delikts*, I-III, Leipzig 1872-1920.
- BINET, É., *Idea del buon governo per i superiori religiosi. Con alcuni ricordi per ben governare di S. Francesco di Sales*, Roma 1682.
- BIRKMEYER, K., *Das Absehen von Strafe*, München 1910.
- BISCARDI, A., «L'imputabilità dell'atto delittuoso in diritto romano», *Apollinaris* 52 (1979) 150-165.
- BISHOP, J.P., *Commentaries on the criminal law*, I, Boston 1882.
- BLAT, A., *Commentarium Textus Codicis Iuris Canonici*, V, Roma 1924.
- BONI, A., «Le fonti di diritto nella struttura del nuovo CIC», *Apollinaris* 56 (1983) 370-398.
- BONI, G., *Il buongoverno nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena 2019.
- BONIFACIO VITALINI, *Super Maleficiis*, editio Filippo Penzi, Venezia 1518.
- BORIERO, F., *Manuale teorico-pratico per il processo canonico criminale e disciplinare con varie appendici di massima utilità*, Padova 1909.

- BORJA JIMÉNEZ, E., «La terminación del delito», *Anuario de Derecho penal y Ciencias penales* 48 (1995) 89-186.
- BORRAS, A., *Les sanctions dans l'Eglise*, Paris 1990.
- , «Les ministères laïcs: fondements théologiques et figures canoniques», in ID., ed., *Des laïcs en responsabilité pastorale?*, Paris 1998, 95-120.
- BORTOLOTTI, G., «I delitti accessori», *Rivista Penale* 68 (1908) 125-169.
- BOSCARELLI, M., *La tutela penale del processo*, I, Milano 1951.
- BOTTA, R., *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001.
- BOUIX, D., *Tractatus de Episcopo ubi et de Synodo dioecesisana*, II, Parisiis 1859.
- , *Tractatus de Judiciis ecclesiasticis ubi et de vicario generali Episcopi*, II, Parisiis 1866.
- BOUTROS, N., *Aspetti giuridico-teologici delle sanzioni e delle pene canoniche alla luce dell'ecclesiologia di comunione del Concilio Ecumenico Vaticano II*, Roma 2002.
- BOVATI, P., *Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti*, Roma 1986.
- BRICOLA, F., *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo*, Milano 1960.
- BRYN, J., *Juris Canonici Compendium*, II, Bruges 1949.
- BUCCERONI, G., *Institutiones theologiae moralis secundum doctrinam S. Thomae et S. Alphonsi*, III, Romae 1915.
- BURSELL, R., «More turbulence? Clerical misconduct under the Clergy Discipline Measure», *Ecclesiastical Law Journal* 11 (2009) 154-168.
- BUSCH, R., *Moderne Wandlungen der Verbrechenlehre*, Tübingen 1949.
- BUSEMBAUM, H., *Medulla theologiae moralis*, Neapoli 1748.
- BUSTELLI, N., *Dissertazione critica sulla complicità nei reati*, Viterbo 1851.
- CADOPPI, A. – CANESTRARI, S. – MANNA, A., ed., *Trattato di diritto penale, I delitti contro l'amministrazione della giustizia, i delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti, i delitti contro l'ordine pubblico*, III, Torino 2008.
- CADOPPI, A., «Il primo codice penale italiano. Il codice penale del Principato di Piombino (1808)», in S. VINCIGUERRA, ed., *Codice penale per il principato di Piombino (1808)*, Padova 2000.
- CAFARDI, N.P., *Before Dallas. The original response of the American Bishops to the clergy's sexual abuse of minors: an historical synopsis and canonical analysis*, Roma 2006.
- CAGLIOTI, B., *La discrezionalità del giudice nel diritto penale canonico*, Palermo 1969.

- CALABRESE, A., *Diritto Penale Canonico*, Città del Vaticano 1996.
- CALISSE, C., *Storia del diritto penale italiano dal secolo VI al XIX*, Firenze 1895.
- , *Storia del diritto italiano*, I, Firenze 1901<sup>2</sup>.
- CAMERINI, G.B., «Abuso e maltrattamento nei confronti dei minori», in V. VOLTERRA, ed., *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Milano 2020, 207-224.
- CAMPAGNA, I., *Autoria e complicità nel reato collettivo. Studio storico e comparato su un'integrazione tra modelli di concorso*, Trento 2016.
- CAMPANA, E., *Il Concilio Vaticano*, II, Lugano 1926.
- CAMPONI, C., *La tutela penale del minore nell'ordinamento canonico con particolare riferimento alla fattispecie sub can. 1395 §2*, Roma 2003.
- CAMPOS MARTÍNES, F.J., «Comentario. Carta apostólica en forma de Motu proprio del Sumo Pontífice Francisco “Vos estis lux mundi”», *Revista Española de Derecho Canónico* 76 (2019) 819-850.
- , «Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncias por abuso sexual», *Periodica* 108 (2019) 471-516.
- CANON LAW SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, «Commentary. Apostolic letter, motu proprio, “On the protection of minors and vulnerable people” 26 March 2019», *Newsletter of the Canon Law Society of Great Britain and Ireland* 196 (2019) 4-10.
- CANOSA, J., «Il procedimento amministrativo disciplinare previsto in alcuni regolamenti vigenti nella curia romana», in D. CITO, ed., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, 433-448.
- CAPOBIANCO, E., *Il diritto penale di Roma esposto sistematicamente e messo a confronto col diritto penale vigente e con le teorie della nuova scuola positiva*, Firenze 1894.
- CAPPELLO, F.M., *Tractatus canonico-moralis de censuris*, Torino 1925.
- , *Summa Iuris Canonici in usum scholarum concinnata*, I, Roma 1928.
- CARBASSE, J.M., *Introduction historique au droit*, Paris 2001<sup>3</sup>.
- CARDILLI, R., *Fondamento romano dei diritti odierni*, Torino 2021.
- CARMIGNANI, G., *Elementi del diritto criminale*, Napoli 1854.
- CARNÍ, M., *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Torino 2019.
- CARRARA, F., *Lezioni sul grado nella forza fisica del delitto (conato, complicità)*, Lucca 1870.
- , *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Lucca 1870.

- CARRARA, F., *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, V, Lucca 1873.
- , «Studi sul favoreggiamento», *Opuscoli di diritto criminale* VII, Lucca 1877.
- CASERTA G., *La revisione delle pene medicinali del Codex Iuris Canonici del 1917*, Roma 2003.
- CASSOLA, O., «Natura e divisione del delitto: osservazioni de iure condendo», *Apollinaris* 34 (1961) 332-344.
- CAVALLA, F., *La pena come riparazione*, in F. CAVALLA – F. TODESCAN, ed., *Pena e riparazione*, Padova 2000, 1-109.
- CERATO, P., *De delicto sollicitationis*, Patavii 1922.
- CERRACCHIO, G., *La repressione delle eresie nel diritto imperiale romano*, Roma 2006.
- CHAUVEAU, A. – HÉLIE, F., *Théorie du code penal*, I e III, Paris 1887.
- CHELODI, I. – CIPROTTI, P., *Ius canonicum de delictis et poenis et de iudiciis criminalibus*, Trento 1943<sup>5</sup>.
- CHELODI, I., *Ius poenale et ordo procedendi in iudiciis criminalibus iuxta codicem iuris canonici*, Trento 1925.
- CHÉNON, E., *Histoire Générale du Droit Français Public et Privé dès Origine à 1815*, I, Paris 1926.
- CHIAPPETTA, L., «Periculum in mora», in ID., ed., *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, Roma 1994.
- CHRISTIANS, L.L., «L'autorité religieuse entre stereotype napoléonien et exégèse canonique: l'absence de responsabilité objective de l'évêque pour son clergé en droit belge», *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 3 (2000) 951-974.
- CIANITTO, C., «L'ordine violato: le pene espiatorie», in N. MARCHEI – D. MILANI – J.P. CERIOLI, *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Bologna 2014, 185-201.
- CIPROTTI, P., «De consummatione delictorum attentio eorum elemento obiectivo in iure canonico», *Apollinaris* 8 (1935) 224-248.
- , «Il diritto penale della Chiesa dopo il Concilio», *Ephemerides Iuris Canonici* 26 (1970) 91-106.
- , «Qualche punto caratteristico della riforma del diritto penale canonico», *Ephemerides Iuris Canonici* 46 (1990) 111-127.
- CITO, D., «Appunti su questioni penali nell'istruttoria matrimoniale», in G. DALLA TORRE – C. GULLO – G. BONI, ed., *Veritas non auctoritas facit*



- legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Pietro Antonio Bonnet*, Città del Vaticano 2012, 199-210.
- CITO, D., «La prescrizione in materia penale», in ID., ed., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, 209-233.
- , «I beni a servizio della missione ecclesiale. Appunti sulla tutela penale a salvaguardia della loro destinazione», in F. LOZUPONE, ed., *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, Ariccia 2015, 187-207.
- , «Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico», *Periodica* 107 (2018) 513-522.
- CLAEYS BOUUARET, F. – SIMENON, G., *Manuale iuris canonici ad usum seminariorum. Libri III, IV et V codicis*, III, Gandae-Leodii 1931.
- CLORAN, O.M., *Previews and Practical Cases. Code of canon law: Book five: delicts and penalties. Canons 2195-2414*, Milwaukee 1951.
- COBB, R., *Reazioni alla Rivoluzione francese*, Milano 1999.
- COCCHI, G., *Commentarium in codicem iuris canonici*, VII-VIII, Torino 1936-1940.
- COCCOPALMERIO, F., «Il diritto penale della Chiesa: riflessioni e proposte», in E. CAPELLINI, ed., *Problemi e prospettive di diritto canonico*, Brescia 1977, 265-287.
- , «La reforma del libro VI del código de derecho canónico», in J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN – C. PEÑA GARCÍA, *El Código de Derecho Canónico de 1983: balance y perspectivas a los 30 años de su promulgación*, Madrid 2014, 381-393.
- COLAGIOVANNI, E., «Devianza e istituzione ecclesiastica», *Monitor Ecclesiasticus* 114 (1989) 105-112.
- COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUSES SEXUELS DANS L'ÉGLISE, *Résumé du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Octobre 2021*, Paris 2021.
- COMOTTI, G., «I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio “Vos estis lux mundi”», *Ius Ecclesiae* 32 (2020) 239-268.
- CONDORELLI, O., «Le origini teologico-canonistiche della teoria delle *leges mere poenales* (secoli XIII-XVI)», in M. SCHMOECKEL – O. CONDORELLI – F. ROUMY, ed., *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, III, Köln 2012, 53-98.
- CONFERENZA ITALIANA DEI SUPERIORI MAGGIORI, «Abusi sessuali compiuti da religiosi, chierici o fratelli nei confronti di minori. L'intervento del Superiore Maggiore. Orientamenti. Norme canoniche e civili», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, ed., *Questioni attuali di diritto*

- penale canonico*. Atti del XLIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona, 5-8 settembre 2011), Città del Vaticano 2012, 257-288.
- CONSORTI, P., «La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 17 (2013) 1-30.
- CONTE A CORONATA, M., *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. VI, De Delictis et Poenis*, Roma 1955.
- CORRERA, M.M. – MARTUCCI, P. – PUTIGNANO, C., *Valori, disvalori e crimine nell'Italia alle soglie del Duemila. La percezione sociale del concetto di reato. I risultati di una ricerca*, Milano 1998.
- CORTELLAZZO, M. – ZOLLI, P., «Impedire (Impediente/Impedimento)», in ID., *DELI. Dizionario Etimologico della Lingua Italiana*, Bologna 1999<sup>2</sup>, 732-733.
- , «Interferire (Interferenza)», in ID., *DELI. Dizionario Etimologico della Lingua Italiana*, Bologna 1999<sup>2</sup>, 800.
- COZZOLINO, M., «Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti», in G. DALLA TORRE – P. LILLO, ed., *Sovranità della Chiesa e giurisdizione di Stato*, Torino 2008, 305-359.
- CUPICH, B.J., «Discernimento, conversione e riforma», *Osservatore Romano*, del 23.2.2019, 11-12.
- CZARNOCKI, T., *La tutela penale delle autorità ecclesiastiche nei codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983*, Roma 2003.
- D'AGATA, C., «La giustizia ecclesiastica nel suo aspetto quantitativo», in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico. La Chiesa dopo il Concilio. Comunicazioni*, II-1, Milano 1972, 391-399.
- D'AGOSTINO, F., «Fondamenti filosofici e teologici della sanzione penale», *Monitor Ecclesiasticus* 114 (1989) 1-16.
- , *Filosofia del diritto*, Torino 1993.
- , *Lezioni di Teoria del Diritto*, Torino 2006.
- D'ANNIBALE, G., *Summula Theologiae Moralis*, I, Roma 1908.
- D'AURIA, A., «L'imputabilità nel diritto penale. Un'analisi comparata tra il CIC e il CCEO», *Apollinaris* 75 (2002) 93-157.
- D'OSTILIO, F., «L'opera di revisione del codex iuris canonici della Chiesa latina», *Apollinaris* 55 (1982) 308-369.
- DA SAVIGNO, B., *De antiquo processu poenali in Ordine fratrum minorum cappuccinorum. Modus procedendi 1596-1901*, Roma 1957.

- DAHLM, G., *Das Strafrecht Italiens im ausgehenden Mittelalter: Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis im Strafrecht des Spätmittelalters*, Berlin 1931.
- DAL CORSO, P., «Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità», *Ephemerides Iuris Canonici* 60 (2020) 191-214.
- DALL'ORA, A., *Condotta omissiva e condotta permanente della teoria generale del reato*, Milano 1950.
- DALY, B., «The Instruction Crimen Sollicitationis on the Crime of Solicitation: Confusion of Cover-up of Paedophilia?», *The Canonist* 7 (2016) 10-30.
- , «Vos estis lux mundi: New Procedures for Dealing with Complaints of Sexual Abuse», *The Canonist* 10 (2019) 144-163.
- DANI, A., «Il cinquecento e il seicento», in M.R. DI SIMONE, ed., *Profilo di storia del diritto penale. Dal Medioevo alla Restaurazione*, Torino 2012, 31-52.
- DAVIS, J.E., *The criminal law consolidation. Statutes of the 24&25 Victoria, Chapters 94 to 100*, London 1861.
- DAZZI, S. – MAEDDU, F., *Devianza e antisocialità*, Milano 2009.
- DE CHIARA, V., «Alcune osservazioni in tema di favoreggiamento personale», *Giustizia Penale* (1979) 708.
- DE GIRARDIN, É., *Du droit de punir*, Paris 1871.
- DE LA HERA, A., «Problemas de interpretación del derecho canónico», in B. ESPOSITO, ed., *Attuali problemi di interpretazione del Codice di Diritto Canonico. Atti del Simposio Internazionale in occasione del I Centenario della Facoltà di Diritto Canonico* (Roma, 24-26 ottobre 1996), Roma 1997, 51-81.
- DE MEESTER, A., *Juris Canonici et iuris canonico-civilis Compendium*, IV, Bruges 1926.
- , *Juris Canonici et iuris canonico-civilis Compendium*, III-2, Bruges 1928.
- DE PAOLIS, V. – CITO, D., *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Roma 2000.
- DE PAOLIS, V., «L'imputabilità dell'atto delittuoso nel libro V del CIC», *Apolinaris* 52 (1979) 165-174.
- , «Tutela della comunione ecclesiale. Lineamenti dell'ordinamento penale canonico», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa. Diritto patrimoniale. Tutela della comunione e dei diritti. Chiesa e comunità politica*, IV, Roma 1980, 71-120.

- DE PAOLIS, V., «Aspectus theologici et iuridici in systemate poenali canonico», *Periodica* 75 (1986) 221-254.
- , «La disciplina ecclesiale al servizio della comunione», *Monitor Ecclesiasticus* 116 (1991) 15-47.
- , «Le sanzioni nella Chiesa», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, Roma 1992<sup>2</sup>, 431-540.
- , «Delitti contro il sesto comandamento», *Periodica* 82 (1993) 293-316.
- , «Pena medicinale o censura», in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 771-772.
- , «Pena espiatoria», in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 769.
- , *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995.
- , «I beni temporali della Chiesa. Canoni preliminari (cann. 1254-1258) e due questioni fondamentali», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *I beni temporali della Chiesa. XXII incontro di studio*. Passo della Mendola – Trento, 3 luglio-7 luglio 1995, Milano 1997.
- , «La potestà coattiva nella Chiesa», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 12 (1999) 133-158.
- , «Il libro VI del Codice di diritto canonico: diritto penale, disciplina penitenziale o cammino penitenziale? (pars I)», *Periodica* 89 (2000) 635-659.
- , «La dimensione giuridica delle pene nella Chiesa», in C.J. ERRÁZURIZ – L. NAVARRO, ed., *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 212-265.
- , «Il libro VI del Codice di diritto canonico: diritto penale, disciplina penitenziale o cammino penitenziale? (pars II)», *Periodica* 90 (2001) 85-114.
- , «Commento al can. 1414», in P.V. PINTO, ed., *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001. 1118-1120.
- , «Commento al can. 1417», in P.V. PINTO, ed., *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001. 1121-1122.
- , «Il vescovo e il servizio dell'autorità», *Periodica* 91 (2002) 605-637.
- , «Rapporti patrimoniali», in E. RAAD, ed., *Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques*, Beyrouth 2008, 499-533.
- , «Pena medicinale», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, Navarra 2012, 80-82.

- DE REINA, V., «Observaciones sobre el derecho penal canonico», *Ius Canonicum* 2 (1962) 633-662.
- DEL GIUDICE, P., «Diritto penale germanico rispetto all'Italia», in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, I-2, Milano 1905, 429-609.
- DEL PRETE, P., *La responsabilità dello schiavo nel diritto penale romano*, Bari 1937.
- DEL VECCHIO, G., «Giustizia divina e giustizia umana», *Jus. Rivista di Scienze Giuridiche* 6 (1955) 1-7.
- DELLA ROCCA, F., *Istituzioni di diritto penale canonico*, Torino 1961.
- DELLO IACOVO, A., «Favoreggiamento mediante omissione», in F. CARINGELLA – R. GAROFOLI, ed., *Studi di diritto penale*, Milano 2002, 1459-1477.
- DELOGU, T., «Contributo alla teoria dei reati accessori», *Giustizia Penale* (1947) 257-320.
- DEMASURE, K., «Pedofilie en Kerk. Een verkenning van de problematiek», *Collationes Vlaams Tijdschrift* 29 (1999/2) 139-176.
- DEMURO, G.P., «La combinazione dolo-colpa nella preterintenzione: contro regresso al dolus indirectus», *Diritto e Storia* 14 (2016) 5-27.
- DEPOORTER, A., «De causis delicti imputabilitatem aggravantibus», *Collationes Brugenses* 46 (1950) 280-285.
- , «De delicti notione in iure canonico», *Collationes Brugenses* 46 (1950) 113-117.
- DETOURBET, E., *La procédure criminelle au XVII<sup>e</sup> siècle. Histoire de l'ordonnance du 28 aout 1670. Son influence sur les législations qui l'ont suivie, et notamment sur celle qui nous régit actuellement*, Paris 1881.
- DI BARTOLOMEO, R., *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Milano 2007.
- DI LORENZO, A., *I limiti tra dolo e colpa*, Napoli 1955.
- DI MATTIA, G., «Il diritto penale canonico a misura d'uomo», *Apollinaris* 64 (1991) 747-770.
- , «La normativa di diritto penale nel Codex juris canonici e nel Codex canonum Ecclesiarum orientalium», *Apollinaris* 65 (1992) 149-172.
- DI RENZO VILLATA, M.G., «Alle origini di una scienza criminalistica laica matura: l'apporto dei canonisti quattrocenteschi. Riflessioni brevi», in M. SCHMOECKEL – O. CONDORELLI – F. ROUMY, ed., *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, III, Köln 2012, 1-21.
- DI SIMONE, M.R., «Le riforme del Settecento», in ID., ed., *Profilo di storia del diritto penale. Dal Medioevo alla Restaurazione*, Torino 2012, 53-73.

- DIAZ DE LUGO, J.B., *Practica criminalis canonica, in qua omnia fere flagitia, quae a clericis committi possunt, cum eorum poenis describuntur*, Venetiis 1565.
- DIÈNE, N., *La dynamique du principe de l'imputabilité dans le droit pénal canonique*, Roma 1996.
- DINACCI, E., *Favoreggiamento personale e tipologia delle attività investigative tra vecchio e nuovo*, Padova 1989.
- DIURNI, G., «Il Medioevo», in M.R. DI SIMONE, ed., *Profilo di storia del diritto penale. Dal Medioevo alla Restaurazione*, Torino 2012, 1-30.
- DOMINGO DE SOTO, *De justitia et jure libri decem. De la justicia y del derecho en diez libros*, II, Madrid 1968 [ristampa].
- DONINI, M., «Fattispecie o case law? La “prevedibilità del diritto” e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza», *Questione Giustizia* 4 (2018) 79-101.
- , «La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Una “resa dei conti” con la prevenzione generale», *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 61 (2018) 1577-1625.
- DOYLE, T.P., «Roman Catholic clericalism, religious duress, and clergy sexual abuse», *Pastoral Psychology* 51 (2002) 189-231.
- DUBROWSKY, S., «Il diritto penale della intera Chiesa cattolica: apporti del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium», in R. COPPOLA, ed., *Atti del Congresso Internazionale Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente*, II, Bari 1994, 535-541.
- ECHAPPÉ, O., «L'imputabilité de l'acte délictueux, du droit Romain au droit Canonique», *L'Année Canonique* 30 (1987) 115-132.
- EICHMANN, E., *Das Strafrecht des Codex Iuris Canonici*, Paderborn 1920.
- ELTZ, L.A., *Cooperation in crime: an historical conspectus and commentary*, Washington 1942.
- ERDÖ, P., *Storia delle fonti del Diritto Canonico*, Venezia 2008.
- , «È peccato grave ogni delitto canonico?», *Folia Theologica et Canonica* 23 (2012) 131-138.
- , *Il peccato e il delitto. La relazione tra due concetti fondamentali alla luce del diritto canonico*, Milano 2014.
- ERRÁZURIZ, C.J., *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto*, Roma 2021.
- ESMEIN, A., *A History of Continental Criminal Procedure*, Boston 1913.
- EUSEBI, L., «Cristianesimo e retribuzione penale», ID., ed., *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano 1989, 173-216.
- , «Male della colpa e male della pena», *Il Regno* 17 (1997) 570-576.

- EUSEBI, L., «Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale. Il ruolo dei Vescovi in rapporto ai fatti illeciti dei chierici nel Diritto canonico e nel Diritto italiano», in P. GHERRI, ed., *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, Città del Vaticano 2010, 83-104.
- EXNER, F., «La funzione di tutela e la funzione retributiva della pena», in L. EUSEBI, ed., *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano 1989, 11-28.
- FAGIOLO, V., «Corresponsabilità e solidarietà nella legislazione della Chiesa», in Card. Vincenzo Fagiolo. *Miscellanea. Diritto canonico e pastoraltà*, Città del Vaticano 2001, 297-311.
- , «La carità pastorale secondo la legislazione della Chiesa», in Card. Vincenzo Fagiolo. *Miscellanea. Diritto canonico e pastoraltà*, Città del Vaticano 2001, 341-363.
- FALCHI, G.F., *Diritto Penale Romano. I. Dottrine generali*, Treviso 1930.
- FALKNER, J.C., *Dissertatio inauguralis iudirica de iure complicum in delictis*, Jena 1663.
- FANTAPPIÈ, C., *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011.
- FARES, D., «Francesco e lo scandalo degli abusi in Cile. Lettere ai Vescovi e al santo Popolo fedele di Dio», *Civiltà Cattolica* 169 (2018-III) 155-166.
- FAVARO, A., «La prudenza del giurista e la natura del diritto», *Ephemerides Iuris Canonici* 58 (2018) 513-532.
- FEDELE, P., *Lo spirito del diritto canonico*, Padova 1962.
- FELICI, P., «De favore poenali legum», *Apollinaris* 11 (1938) 264-284.
- FELICIANI, G., «Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico», I, *Ephemerides Iuris Canonici*, 33 (1977) 115-143.
- , «Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico», II, *Ephemerides Iuris Canonici*, 33 (1977) 269-289.
- FERME, B.E., *Introduction to the history of the sources of canon law. The ancient lae up to the Decretum of Gratian*, Montréal 2007.
- FERNANDEZ ARRUTY, J.A., «La imputabilidad del delincuente en el derecho penal canonico», in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico. La Chiesa dopo il Concilio. Comunicazioni*, II-1, Milano 1972, 611-639.
- FERRABOSCHI, M., «Sempre più o sempre meno diritto canonico?», in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico. La Chiesa dopo il Concilio. Comunicazioni*, II-1, Milano 1972, 641-646.
- FERRARIS, L., «Visitare, visitatio, visitator», in ID., *Prompta Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica*, VII, editio J.P. Migne, Petit-Montrouge 1858, 1231-1276.

- FERRARIS, L., *Bibliotheca Canonica Iuridica Moralis Theologica necnon Asce-  
tica Polemica Rubricistica Historica*, IV, Romae 1888.
- FERRETTI, P., *Complicità e furto nel diritto romano*, Milano 2002.
- FERRINI, C., *Diritto penale romano: teorie generali*, Milano 1899.
- FEUERBACH, A., *Lehrebuch des gemeinen in Deutschland gültigen Peinlichen  
Rechts*, Gießen 1803.
- FIANDACA, G. – MUSCO, E., *Diritto Penale. Parte speciale*, I, Bologna 2002<sup>3</sup>.
- FIANDACA, G., *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano 1979.
- FISHER, K.E., «Respondeat Superior redux: may a diocesan Bishop be vicari-  
ously liable for the intentional torts of his priests?», *Studia Canonica*  
23 (1989) 119-148.
- FLORIAN, E., *Trattato di Diritto Penale*, I, Milano 1910.
- FORD, S.D., *Sins of omission. A primer on moral indifference*, Minneapolis  
1990.
- FRANCK, M.I., «El tratamiento de los delitos contra la integridad sexual del  
los menores en el derecho canónico y secular: ámbitos propios y re-  
laciones a partir del motu proprio Vos estis lux mundi», in D. POR-  
TILLO TREVIZO, ed., *Ser luz del mundo. El motu proprio Vos estis  
lux mundi: pautas para su estudio y aplicación*, Ciudad de Mexico  
2020, 73-96.
- FRANK, R., *Vergeltungsstrafe und Schutzstrafe. Die Lehre Lombrosos*, Tübin-  
gen 1908.
- FÜRST, C.G. – KUCHERA, M., «Penal Sanctions (cc.1401-1467)», in G. NE-  
DUNGATT, ed., *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the  
Code of Canons of the Eastern Churches*, Roma 2020<sup>2</sup>, 981-996.
- FÜRST, C.G., «La procedura nell'infliggere le pene nel CCEO», in Z. SU-  
CHECKI, ed., *Il processo penale canonico*, Roma 2003, 297-323.
- FUSELLI, S., *Processo, pena e mediazione nella filosofia del diritto di Hegel*,  
Padova 2001.
- GABBA, C.F., *Teoria della retroattività delle leggi*, I-II, Pisa 1868-1869.
- , *Della condizione giuridica delle donne: studi e confronti*, Torino 1880<sup>2</sup>.
- GANGOITI ELORRIAGA, B., *Estudio teorico-juridico del fin esencial de la pena  
juridica*, Roma 1963.
- , «Il ruolo del fine intrinseco della legge nell'interpretazione dottrinale»,  
in B. ESPOSITO, ed., *Attuali problemi di interpretazione del Codice di  
Diritto Canonico. Atti del Simposio Internazionale in occasione del I  
Centenario della Facoltà di Diritto Canonico (Roma, 24-26 ottobre  
1996)*, Roma 1997, 99-115.



- GARCÍA BARBARENA, T., *Comentarios al código de derecho canonico*, IV, Madrid 1964.
- GAROFALO, R., *Criminologia*, Torino 1885.
- GASTALDI, D. – MARTINIERE, M. – PÉRISSE, M., *Église. La mécanique du silence*, Paris 2017.
- GAUDEMET, J., *Les sources du droit de l'Eglise en Occident du II au VII siècle*, Paris 1985.
- , *Les sources du droit canonique. VIII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle*, Paris 1993.
- GELARDI, M., *L'oggetto giuridico del favoreggiamento come dover essere del processo*, Padova 1993.
- GENTILE, C., «I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Un confronto tra elenco predisposto dal Sant'Uffizio nel 1919 e il motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*», *Ricerche Teologiche* 28 (2017) 269-314.
- , *I delicta graviora contra mores. Normativa sostanziale e procedurale*, Canterano 2018.
- GEYER, A., «Theilnahme Mehrerer an einem Verbrechen und Begünstigung», in F. VON HOLTENDORFF, ed., *Handbuch des deutschen Strafrechts in Einzelbeiträgen*, II, Berlin 1871, 319-428.
- GHERRO, S., «Diritto canonico e “pastoralità” della gerarchia», in C.J. ERRÁZURIZ – L. NAVARRO, ed., *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 177-189.
- GHIRLANDA, G., «La carità come principio giuridico fondamentale costitutivo del diritto ecclesiale», *Civiltà Cattolica* 128 (1977-II) 454-471.
- , «Doveri e diritti implicati nei casi di abusi sessuali perpetrati da chierici», *Periodica* 91 (2002) 29-48.
- GHISONI, L., «All'origine c'è un atto di potere. Quello sessuale è sempre preceduto da un insieme di abusi», *Donne Chiesa Mondo* 107 (2022) 24-25.
- GIACCHI, O., *Formazione e sviluppo della dottrina della interpretazione autentica in diritto canonico*, Milano 1935.
- GIACHETTI, C., *Dei reati e delle pene in generale secondo il Codice Penale Italiano del 30 giugno 1889*, III, Firenze 1890.
- GIANANI, F., *I Comuni (1000-1300). Storia Politica d'Italia*, IV, Milano, s.d.
- GIDI THUMALA, M., «La negligencia de la jerarquía eclesiástica frente a los casos de abusos sexuales cometidos por un clérigo», *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 23 (2017) 309-334.
- GIORDANO, C., *La tutela penale dei diritti del soggetto nell'ordinamento italiano nel CIC del 1983 e nel CCEO del 1990*, Roma 2005.

- GIOVANNI DUNS SCOTO, *Opera Omnia*, VIII, Città del Vaticano 2001.
- GISMONDI, P., «Il diritto canonico nei principi conciliari», *Ephemerides Iuris Canonici* 27 (1971) 9-24.
- GIULIO CLARO, *Sententiae Receptae*, editio Horace Boissat – George Remeus, Lyon 1661.
- GOBLIG, H.E. – HUSTER, J.G., *Die Abhandlung von der Criminal-Gesetzgebung*, Zurich 1783.
- GOLLWITZER, H., «Das Wesen der Strafe in theologischer Sicht», *Evangelische Theologie* 24 (1964) 195-220.
- GÓMEZ PAVON, P., *El encubrimiento. Artículos 17 y 18 del Código Penal*, Madrid 1988.
- GONZALEZ TÉLLEZ, M., *Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum Decretalium Gregorii IX*, V, Lugduni 1693.
- GORDON, I., «Discorso generale sui Libri IV e V del Codice», *Apollinaris* 52 (1979) 62-79.
- GRANDE, E., «Giustizia (delitti contro l'amministrazione della) nel diritto anglo-americano», in *Digesto delle discipline penalistiche*, VI, Torino 1992, 19-23.
- GREEN, T.J., «The future of penal law in the Church», *The Jurist* 35 (1975) 212-275.
- , «Penal law revisited: the revision of the penal law Schema», *Studia Canonica* 15 (1981) 135-198.
- , «Penal law: a review of selected themes», *The Jurist* 50 (1990) 221-256.
- , «Clerical sexual abuse of minors: some canonical reflections», *The Jurist* 63 (2003) 366-425.
- GREGORY SAYER, *Casuum conscientiae sive Theologiae moralis Thesaurus*, editio Sessas, Venetiis 1614.
- GRETENER, X., *Begünstigung und Hehlerei in historisch-dogmatischer Darstellung*, München 1879.
- GROSSI, P., «Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica», *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 14 (1985) 587-599.
- GUARINO, A., *Storia del diritto romano*, Napoli 1993<sup>3</sup>.
- GUIDO, J.J., «A unique betrayal: Clergy sexual abuse in the context of the Catholic Religious Tradition», in R.A. McMACKIN – T.M. KEANE – P.M. KLINE, ed., *Understanding the Impact of Clergy Sexual Abuse. Betrayal and recovery*, London–NewYork 2009, 59-73.

- GUILLAUME, L., ed., *Actes du Congrès pénitentiaire international de Saint-Petersbourg 1890. II Rapports sur les questions du programme de la section de droit pénal*, Sankt-Peterburg 1892.
- GUYON, G., *Justice de Dieu justice des hommes. Christianisme et histoire du droit pénal*, Bouère 2009.
- HAROLD DE WOLF, L., «From retribution to prevention and social restoration», *The Jurist* 33 (1973) 25-48.
- HARRIS, S.F., *Principles of the criminal law*, London 1886.
- HARTMANN, W., *Kirche und Kirchenrecht um 900. Die Bedeutung der spätkarolingischer Zeit für Tradition und Innovation im kirchlichen Recht (MGH Schriften 58)*, Hannover 2008.
- HEFELE, G. – LECLERCQ, H., *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, II, Paris 1920.
- HEIMBERGER, J., «Aus dem Strafrecht des Codex Juris Canonici», in P. KRÜGER, ed., *Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann: zum 50jährigen Doktorjubiläum*, München 1923, 49-80.
- HEINER, F., *De processu criminali ecclesiastico usui scholarum et iudicum in curiis ecclesiasticis*, Romae 1912.
- HERGENRÖTHER, J., *Storia universale della Chiesa*, I-III, Firenze 1904<sup>6</sup>.
- HERNÁNDEZ HUIJÓN, M.A., «Algunas consideraciones en torno al motu proprio Vos estis lux mundi: el artículo 7 y el procedimiento», in D. PORTILLO TREVIZO, ed., *Ser luz del mundo. El motu proprio Vos estis lux mundi: pautas para su estudio y aplicación*, Ciudad de Mexico 2020, 111-130.
- HERVADA, J., «Fin y características del ordenamiento canónico», *Ius Canonicum* 3 (1962) 5-110.
- , «Las raíces sacramental del Derecho canónico», in *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra*, Pamplona 1983, 359-385.
- HIEBEL, J.L., «Pastorale et droit canonique penal», *Revue de Droit Canonique* 56 (2006) 163-183.
- HININGS, C.R. – MAUWS, M.K., «Organizational morality», in J.M. BARTUNEK – M.A. HINSDALE – J.F. KEENAN, ed., *Church Ethics and Its Organizational Context. Learning from the Sex Abuse Scandal in the Catholic Church*, Lanham 2006, 115-121.
- HINSCHIUS, P., *Das Kirchenrecht des Katholischen und Protestanten*, Berlin 1895.
- HONORIO DI KENT, *Summa de iure canonico tractaturus*, in *Monumenta Iuris Canonici. Series A: Corpus Glossatorum*, V, Città del Vaticano 2010.
- HOYOS CASTAÑEDA, I.M., «Vos estis lux mundi: reflexiones desde una mirada de los derechos del fiel y de los derechos humanos», in D. PORTILLO

- TREVIZO, ed., *Ser luz del mundo. El motu proprio Vos estis lux mundi: pautas para su estudio y aplicación*, Ciudad de Mexico 2020, 149-192.
- HUGHES, J.A., *Witnesses in criminal trials of clerics. An historical synopsis and commentary*, Washington 1937.
- HUIZING, P., «Delitto e pena nella Chiesa», *Concilium* 28 (1967) 129-145.
- , «La revisione dell'ordinamento disciplinare canonico», in V. FAGIOLO – G. CONCETTI, ed., *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa. Dalla prima alla seconda assemblea del Sinodo dei Vescovi*, Firenze 1969, 128-137.
- , «Ius poenale aut ordo disciplinaris?», *Communicationes* 47 (2015) 129-136.
- IANNACCONE, C., «Caratteri e finalità fondamentali del sistema penale della Chiesa», *Il Diritto Ecclesiastico* 43 (1932) 465-481.
- ILES, A., «The Clergy Discipline Measure 2003: a progress report», *Ecclesiastical Law Journal* 16 (2014) 3-17.
- IRISH CATHOLIC BISHOPS' ADVISORY COMMITTEE ON CHILD SEXUAL ABUSE, *Child sexual abuse. Framework for a Church Response. Report of the Irish Catholic Bishops' Advisory Committee on Child Sexual Abuse by Priests and Religious*, Dublin 1996.
- ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO, *Il Rinascimento. Significato e limiti*. Atti del III Convegno Internazionale sul Rinascimento, Firenze-Palazzo Strozzi (25-28 settembre 1952), Firenze 1953.
- JACOPO DE BELVISIO, *Tractatus ex variis iuris interpretibus*, IV, Lugduni 1549.
- JASONNI, M., «Il concorso di delitti nella più recente disciplina canonistica», *Il Diritto Ecclesiastico* 98 (1987) 668-686.
- JEMOLO, A.C., «Peculiarità del diritto penale ecclesiastico», *Studi in onore di F. Cammeo*, I, Padova 1932, 723-733.
- JOMBART, É., «Peine», in R. NAZ, ed., *Dictionnaire de Droit Canonique contenant tous les termes du droit canonique*, VI, Paris 1957, 1296-1312.
- JONAS, H., *Il principio di responsabilità. Un'etica per la società tecnologica*, Torino 1990.
- JOOS VAN DAMHOUDER, *Praxis rerum criminalium*, editio Caspar Bellerus, Antwerp 1601.
- JORDAO, L.M., *Commentario aoCodigo Penal Portuguez*, II e IV, Lisboa 1854.
- JOSEPH GIBALIN, *Disquisitiones canonicae et theologicae, de sacra iurisdictione in ferendis poenis et censuris ecclesiasticis ex veteri et novo iure*, Lugduni 1660.
- JÓZWOWICZ, A., *Imputabilità penale dei christifideles delinquentes nella legislazione canonica*, Roma 2005.

- KEENAN, J.F., «Toward an ecclesial professional ethics», in J.M. BARTUNEK – M.A. HINSDALE – J.F. KEENAN, ed., *Church Ethics and Its Organizational Context. Learning from the Sex Abuse Scandal in the Catholic Church*, Lanham 2006, 83-96.
- KERMABON, N., «La contribution du droit canonique de l'époque classique (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle) à la conception contemporaine de la complicité», in M. SCHMOECKEL – O. CONDORELLI – F. ROUMY, ed., *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, III, Köln 2012, 169-199.
- KERNEIS, S., ed., *Une histoire juridique de l'Occident. Le droit et la coutume (III<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècle)*, Paris 2018.
- KITKA, G., *Sopra il congregamento di molti rei in un delitto e la loro punibilità*, Venezia 1840.
- KLINE, P.M. – McMACKIN, R. – LEZOTTE, E., «The impact of the clergy abuse scandal on parish communities», in R.A. McMACKIN – T.M. KEANE – P.M. KLINE, ed., *Understanding the Impact of Clergy Sexual Abuse. Betrayal and recovery*, London–NewYork 2009, 94-104.
- KOHLRAUSCH, E. – LANGE, R., *Strafgesetzbuch mit Erläuterungen und Nebengesetzen*, Berlin 1950<sup>42</sup>.
- KUTTNER, S., *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX*, Città del Vaticano 1935.
- KUZHINAPURATH, T., *Salvific law. Salvific character of CCEO: an historical overview*, Pattom (India) 2008.
- LAINGUI, A., *La responsabilité pénale dans l'ancien droit (XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, Paris 1970.
- LANDAU, P., «Ne crimina maneat impunita. Zur Entstehung des öffentlichen Strafanspruchs in der Rechtswissenschaft des 12. Jahrhunderts», in M. SCHMOECKEL – O. CONDORELLI – F. ROUMY, ed., *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, III, Köln 2012, 23-35.
- LANGENBECK, W., *Die Lehre von der Teilnahme am Verbrechen*, Jena 1868.
- LATINI, G., *Iuris criminalis philosophici summa lineamenta ad usum scholarum Facultatis iuridicae Pontificii Seminarii Romani*, Taurini 1924.
- LAVER, A., *Index Verborum Codicis Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1941.
- LE BRAS, G. – LEFEBVRE, CH. – RIMBAUD, J., *L'âge classique. Sources et théories du droit*, Paris 1965.
- LE SELLYER, A.F., *Trattato dei reati, delle pene e della responsabilità penale e civile*, II, Torino 1890.
- LEBRUN, S., *Omerta. La pédophilie dans l'Église de France*, Paris 2019.
- LEFORT, J., *Cours élémentaire de Droit Criminel*, Paris 1877.

- LEGA, M., *Praelectiones in textum iuris canonici in Scholis Pontifici Seminarii Romani habitae a Michaelae Lega antistite urbano Sacrae Rotae auditore decano. De delictis et poenis*, Roma 1910.
- LEMESLE, B., *Quand l'Église corrigeait les ecès du clergé. La punition des délits ecclésiastiques au Moyen Âge*, Dijon 2018.
- LEMIESZEK, R.S., *Imputabilità-Responsabilità e Pena nei Codici di Diritto Canonico del 1917, 1983 e nel CCEO*, Roma 2008.
- LEMMI, F., *Le origini del Risorgimento italiano (1748-1815)*, Milano 1924.
- , *Il Risorgimento*, Roma 1926.
- LEPERA, M., «Il consiglio a non presentare una denuncia non integra il reato di favoreggiamento personale», *Cassazione Penale* 53 (2013) 3973-3983.
- LEVI, N., *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, Roma 1935.
- LICASTRO, A., «Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile», in N., MARCHEI – D., MILANI – J., PASQUALI CERIOLI, ed., *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Lucca 2014, 143-164.
- , «Il whistleblowing e la denuncia di abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 34 (2019) 123-142.
- LISZT, F., *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, Berlin 1900.
- LIUZZI, F.A., *Commentarius de singulis delictis in iure canonico. De delictis contra auctoritates ecclesiasticas (cann. 2331-2340)*, Romae 1942.
- , *De delictis contra auctoritates ecclesiasticas*, Romae 1942.
- LO CASTRO, G., *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana*, Milano 1986.
- LOJACONO, P., «Repressione della pedofilia, centralità del Vescovo diocesano e legittimità della rimozione dall'ufficio (da Benedetto XVI a Francesco)», in M. D'ARIENZO, ed., *Il diritto come "scienza di mezzo"*, Fs. M. Tedeschi, III, Cosenza 2017, 1439-1478.
- LOZUPONE, F., «Autorità e discernimento nel governo della comunità ecclesiale», in J. MIÑABRES – B.N. EJEH – F. PUIG, ed., *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa*, I, Venezia 2021, 223-247.
- LÜDECKE, N., «Le violenze dei preti su minori nel diritto canonico», *Il Regno. Documenti* 55 (2010) 470-483.
- MACERATINI, R., *Ricerche sullo status giuridico dell'eretico nel diritto romano-cristiano e nel diritto canonico classico (da Graziano ad Ugucione)*, Padova 1994.

- MADDALUNA, R., «Applicazione analogica delle cause di esclusione della colpevolezza: l'estensione dell'art.384 c.p. ai conviventi prima e dopo la legge Cirinnà», *Ius*/17 2 (2018).
- MAJNO, L., *Commento al Codice penale italiano*, I-II, Torino 1922.
- MANNHEIM, H., «Mens Rea in German and English Criminal Law», *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 17 (1935) 82-101.
- MANTOVANI, F., *Diritto Penale. Parte generale*, Padova 2017.
- MANZINI, V., *Trattato di diritto penale italiano*, I, Torino 1908.
- , *Trattato di diritto penale italiano*, V, Torino 1913.
- , *I libri penitenziali e il diritto penale medievale*, Venezia 1925.
- MARCIANO, G., *Il titolo X del codice penale italiano*, Napoli 1890.
- MARDIROSSIAN, A., *La Collection canonique d'Antioche. Droit et hérésies à travers le premier recueil de législation ecclésiastique*, Paris 2010.
- MARINI, F., *Elementi criminali del regolamento sui delitti e sulle pene emanato da Gregorio XVI col confronto delle leggi romane*, Rimini 1842.
- MARINUCCI, G. – DOLCINI, E., *Corso di diritto penale*, Milano 2001<sup>3</sup>.
- MARSILI-LIBELLI, E., *Sul reato di favoreggiamento: studio*, Siena 1895.
- MARTINELLI, M., *Le proposte di revisione del diritto penale canonico dopo il concilio ecumenico Vaticano II: studio storico-giuridico*, Roma 2003.
- MARTINO BONACINA, *Tractatus de censuris aliisque poenis ecclesiasticis*, Mediolani 1621.
- MARX, P.J., *De denuntiatione iuris canonici*, Scafhusi 1859.
- MARZOA, A., «Can. 1375», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exégetico al Código de derecho canónico*, Pamplona 1996<sup>2</sup>, 518.
- , «Delito», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de derecho canónico*, II, Pamplona 2012, 1026-1027.
- MATTHÄUS, A., *Commentarius ad lib. XLVII et XLVIII Dig. De criminibus*, Ginevra 1760<sup>5</sup>.
- MAYER, S., *Das ungarische Strafgesetzbuch über Verbrechen und Vergehen*, Wien 1878.
- MAZZA, L., *Lezioni di diritto penale. Il dibattito sulle scuole*, I, Città del Vaticano 2009.
- MAZZETTI, A., *Manuale Juris Poenalis Canonici*, Asti 1910.
- MBADIWE OSUALA, T., «Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global», *Revista Española de Derecho Canónico* 76 (2019) 215-239.

- MEDINA, R.D., «El motu proprio Vos estis lux mundi. Una oportunidad de responsabilidad y credibilidad», in D. PORTILLO TREVIZO, ed., *Ser luz del mundo. El motu proprio Vos estis lux mundi: pautas para su estudio y aplicación*, Ciudad de Mexico 2020, 9-34.
- MEIER, C.A., *Penal administrative procedure against negligent Pastors. An historical synopsis and commentary*, Washington 1941.
- MERLE, R., *La pénitence et la peine. Théologie, droit canonique, droit pénal*, Paris 1985.
- MERLIN, P.A., «Recéleur», *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence* 11 (1813) 767-772.
- METZ, R., «Simple reflexions sur la reforme du droit penal de l'Eglise», *Revue de droit canonique*, 18 (1968) 97-104.
- , «Il diritto penale nel codice di diritto canonico del 1917», *Concilium* 11-7 (1975) 49-60.
- MICHETTI-CASTELLO, A., «Di un nuovo documento a proposito del Sant'Uffizio in Venezia (1552)», *Athenaeum* 11 (1923) 17-31.
- , *Normae generales iuris canonici*, I-II, Lublin 1929.
- MICHIELS, G., *De delictis et poenis. Commentarius Libri V Codicis Iuris Canonici*, I, Tournai 1961.
- MILANI, D., «Gli abusi su minori: elementi di responsabilità canonica», in N., MARCHEI – D., MILANI – J., PASQUALI CERIOLI, ed., *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Lucca 2014, 123-142.
- MILITE, P., «La discrezionalità dell'Ordinario riguardo ai presupposti dell'azione penale in ordine al delitto di "pedofilia"», *Quaderni dello Studio Rotale* 16 (2006) 131-145.
- MILLOT, G., *La negligence dans l'exercice des charges: approche en droit canonique penal*, Roma 2013.
- MIÑABRES, J., «La responsabilità nella gestione dei beni ecclesiastici dell'ente diocesi», in J.I. ARRIETA, ed., *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, Venezia 2007, 71-86.
- MIZIŃSKI, A.G., «Gli elementi costitutivi del delitto», *Apollinaris* 74 (2001) 633-658.
- MOMMSEN, T., *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.
- MONNIER, M., *De la complicité en droit romain et en droit français*, Poitiers 1872.
- MONSURRÒ, A., *De praescriptione actionis poenalis in Codice Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1961.



- MONTAGNI, A., *La responsabilità penale per omissione. Il nesso causale. Fenomenologia causale della responsabilità penale per omissione*, Padova 2002.
- MONTES, J., *El crimen de herejia. Derecho penal canónico*, Madrid 1918.
- MONZANI, M. – BANDIERA, V., *Pedofilia e pericolosità sociale. La psicologia di oggi e il diritto penale di ieri: nuove proposte legislative*, Padova 2017.
- MORACE PINELLI, A., «Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici», *Ius Ecclesiae* 32 (2020) 95-132.
- MORELLI, G., *Gli ecclesiastici nel diritto italiano*, Milano 1983.
- MORRISEY, F.G., «The Revision of the Code of Canon Law», *Studia Canonica* 12 (1978) 177-198.
- , «Violations of canon 277 (with an Adult) Appropriate and Just Responses», *The Canonist* 1 (2010) 55-67.
- MÖRSDORF, K., *Die Rechtssprache des Codex Iuris Canonici. Eine kritische Untersuchung*, Paderborn 1937.
- MOSCATTINI, G.C., *Iter storico-giuridico dei delitti contro le autorità ecclesiastiche e contro la libertà della Chiesa nel Codex Iuris Canonici del 1917 e nel Codice di Diritto Canonico del 1983*, Roma 1999.
- MOSCONI, M., «L'azione del vescovo a tutela del celibato dei chierici: il ricorso al precetto penale», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005) 181-193.
- , «I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto più grave commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 25 (2012) 281-315.
- MULLANEY, M., «*Graviora delicta*: The duty to report clerical sexual abuse to the Congregation for the Doctrine of Faith», *Irish Theological Quarterly* 68 (2003) 291-295.
- MUSSELLI, L., «1917-1983: per un raffronto tra le due codificazioni del diritto penale canonico», *Monitor Ecclesiasticus* 114 (1989) 29-34.
- NAEGELI, E., «Il male e il diritto penale», in L. EUSEBI, ed., *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano 1989, 57-116.
- NANI, T., *Principii di giurisprudenza criminale*, Napoli 1831.
- NARDI, F., *Elementi di diritto ecclesiastico aggiuntevi le norme politiche e civili in oggetti misti*, II, Padova 1854.
- NAUROIS, L., *Quand l'Eglise juge et condamne*, Toulouse 1970.
- NAZ, R., «Des proces, des délits, des peines», in ID. *Traité de droit canonique*, I-IV, Paris 1946-1948.

- NAZ, R., «Péril», in ID., ed., *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris 1957, 1354.
- NEUSTEIN, A. – LESHER, M., «A single-case study of rabbinic sexual abuse in the Orthodox Jewish Community», in R.A. McMACKIN – T.M. KEANE – P.M. KLINE, ed., *Understanding the Impact of Clergy Sexual Abuse. Betrayal and recovery*, London–NewYork 2009, 74-93.
- NICOLÒ DE' TODESCHI, *Commentaria in decretalium librum*, VII, Lugduni 1527.
- NIGRO, F., «Le sanzioni nella Chiesa come tutela della comunione ecclesiale (libro VI CJC)», in *La nuova legislazione canonica. Corso sul Nuovo Codice di Diritto Canonico, 14-25 febbraio 1983*, Roma 1983, 423-466.
- NIVOLI, G.C. – AL., «Vittimologia», in V. VOLTERRA, ed., *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Milano 2020, 43-80.
- NOLTHENIUS, P.M., *Disputatio medico-juridica de poenis*, editio De Lange, Daventriae 1846.
- NUÑEZ, G., «Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano», *Ius canonicum* 59 (2019) 331-358.
- NYPELS, J.S.G., *Le code pénal belge interprété*, II e III, Bruxelles 1884.
- Ó CATHÁIN, D., «When a priest is accused of a crime», *Irish Theological Quarterly* 70 (2005) 367-374.
- O'CONNOR, J., «Trends in canon law: the question of penalties», *Studia Canonica* 3 (1969) 209-238.
- OCHOA, X., *Index Verborum ad locutionum Codicis Iuris Canonici*, Roma 1983.
- OLIVER, R.W., «Commento alla lettera apostolica in forma di motu proprio *Come una madre amorevole* del Papa Francesco», *Monitor Ecclesiasticus* 131 (2016) 175-183.
- ORTAGLIO, L., «L'indagine previa nei casi di *delicta graviora*», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, ed., *Questioni attuali di diritto penale canonico*. Atti del XLIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona, 5-8 settembre 2011), Città del Vaticano 2012, 95-112.
- ORTOLAN, J.L.E., *Elementi di diritto penale, penalità-giurisdizioni-procedura, secondo la scienza razionale, la legislazione positiva, e la giurisprudenza*, I-II, Napoli 1857.
- PACHECO, J.F., *El código penal concordado y comentado*, I, Madrid 1881.
- PADOVANI, T., «Favoreggiamento», *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XIV, Roma 1989, 3-6.
- PAGLIALUNGA, S., *Il sanzionamento del sacerdote concubinario. Una norma a difesa dell'obbligo alla continenza (can. 1395 §1)*, Roma 2017.

- PAGLIALUNGA, S., «La prescrizione nel diritto penale canonico», *Periodica* 107 (2018) 327-357.
- PALOMINO LOZANO, R., «Sigilo de confesión y abuso de menores», *Ius Canonicum* 59 (2019) 767-809.
- PANIZZOLO, F., *La potestà di governo nella vita consacrata: linee di sviluppo storico-giuridico ed ecclesiologico*, Venezia 2009.
- PANNAIN, R., «Favoreggiamento personale e reale», in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino 1961<sup>2</sup>, 146-157.
- PAPALE, C., *Il concorso di persone nel diritto penale canonico*, Roma 2002.
- , *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto canonico. Libro VII, parte IV*, Roma 2006.
- PATRICOLO MAIO, G., *Imputabilità penale e responsabilità morale*, Roma 1928.
- PERREXX, J.P., *Théologie morale fondamentale. II. Les actes humains. V. Les vices et les péchés*, Paris 2008.
- PERTILE, A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla Codificazione*, V, Torino 1892.
- PESSINA, E., *Elementos de derecho penal*, I, Madrid 1892.
- PETRONCELLI, M., *Il principio della non retroattività delle leggi in diritto canonico*, Milano 1931.
- PIETRO CANTORE PARIGINO, *Verbum adbreuiatum. Textus conflatus*, editio Boutry, I, Turnhout 2004 [ristampa].
- PIETRUSIAK, M., *L'incidenza del concilio Ecumenico Vaticano II sulla pastoraltà della pena nel Codice di Diritto Canonico del 1983*, Roma 1996.
- PIGHIN, B.F., *Diritto penale canonico*, Venezia 2008.
- , *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021.
- PIJNAPPLES, H., *Codex poenalis nederlandicus*, Roma 1938.
- PINNA, G.M., «De participatione in iure poenali canonico (pars I)», *Apollinaris* 13 (1940) 264-303.
- , «De participatione in iure poenali canonico (pars II)», *Apollinaris* 14 (1941) 447-462.
- , «De participatione in iure poenali canonico (pars III)», *Apollinaris* 15 (1942) 52-94; 290-346.
- PIRHING, E., *Jus canonicum in V libros decretalium distributum*, V, Venetiis 1759.
- PISA, P., «Favoreggiamento personale e reale», in *Digesto Penale*, V, Torino 1991, 160-173.
- PISTOCCHI, M., «Concorso di più persone in uno stesso delitto», *Monitor Ecclesiasticus* 47 (1935) 226-239.

- PLUCKNETT, T.F.T., *A concise history of the common law*, London 1948<sup>4</sup>.
- POLITI, V., *Il "conatus delicti" nell'ordinamento penale della Chiesa*, Palermo 1968.
- PONTI, G. – MERZAGORA, I., *Psichiatria e giustizia*, Milano 1993.
- POPE, S., «Accountability and Sexual Abuse in the United States. Lessons for the Universal Church», *Irish Theological Quarterly* 69 (2007) 73-88.
- POPOVIĆ, P., «Bonum Commune Ecclesiae and the juridical domain of the goods that are "made common" in the Church», *Ius Canonicum* 59 (2019) 697-730.
- PORUNNEDOM, J., «Laws. Medicinal or Punitive?», *Jeevadhara* 32 (2002) 255-294.
- POZZA, F., «La censura canonica, tra peccato e delitto», *Divinitas* 60 (2017) 207-220.
- PREE, H., «Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiale di impiego», *Ius Ecclesiae* 12 (2000) 375-418.
- , «Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica», in E. BAURA – J. CANOSA, ed., *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano 2006, 59-97.
- PROSPERO FARINACCI, *Responsa Criminalia*, II, editio Alfonso Ciaconi, Romae 1615.
- PROVOST, J. «Revision of Book V of the Code of Canon Law», *Studia Canonica* 9 (1975) 135-152.
- PRÜMMER, D.M., *Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis*, II, Barcinone 1961.
- PUIG, F., «La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo», *Ius Ecclesiae* 28 (2016) 718-734.
- , «I doveri di vigilanza dell'autorità ecclesiastica», in E. BAURA – F. PUIG, ed., *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, Milano 2020, 315-358.
- PULITANÒ, D., *Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale*, Milano 1984.
- PÜTTMANN, J.L.E., *Adversariorum juris universi. Liber Secundus. Accedit eiusdem Dissertatio iuris criminalis de Receptatoribus*, Leipzig 1778.
- RACCA, G.M., «Disciplina e onore nell'attuazione costituzionale dei codici di comportamento», in F. MERLONI – R. CAVALLO PERIN, ed., *Al servizio della Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici*, Milano 2020, 250-265.
- RAGUSA, V., *Le XII Tavole*, I, Roma 1924.
- REDAELLI, C.R.M., «Trascorrere del tempo, certezza del diritto e buona fede: la prescrizione», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 4 (1991) 225-237.

- REIFFENSTUEL, A., *Tractatus de Regulis Juris*, Ingolstadt 1733.
- RENKEN, J.A., «Vos estis lux mundi: the evolution of the Church's response to sexual abuse and its cover-up after the Vatican Summit», *Studia Canonica* 53 (2019) 627-658.
- RICCOBONO, S., *Corso di diritto romano*, II, Milano 1934.
- RINALDINI, F., *Il favoreggiamento personale*, Padova 2005.
- RIONDINO, M., *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2011.
- ROBERTI, F., «De praescriptione poenarum secundum Codicem Iuris Canonici», *Apollinaris* 6 (1933) 193-195.
- , *De delictis et poenis*, I, Roma 1938.
- ROCCO, A., *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Milano-Torino-Roma 1913.
- RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., «El motu proprio Vos estis lux mundi», *Ius Canonicum* 59 (2019) 825-884.
- ROMANO, B., *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Milano 2002.
- ROSSI REINER, M. – LAMBERTI-BOCCONI, A., *Violenza sessuale. Diniego e minimizzazione*, Roma 2016.
- ROSSI VANNINI, A., «Favoreggiamento personale e reale», in *Appendice di aggiornamento del Digesto IV Penale*, Torino 1999, 288-293.
- ROSSI, P., *Traité de Droit Pénal*, I-II, Paris 1855<sup>2</sup>.
- ROUGÉ, J. – DELMAIRE, F., *Le Lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, II, Paris 2009.
- ROY, R., «La coopération selon Saint Alphonse de Liguori», *Studia Moralia* 6 (1968) 377-435.
- RÜDORFF, H., *Strafgesetzbuch für das deutsche Reich*, Berlin 1892.
- SABATINI, G., *Istituzioni di diritto penale*, II, Catania 1933.
- SAFFIOTTI, M.L., «Le violenze dei preti sui minori: una dinamica di sistema», *Il Regno* 11 (2011) 343-348.
- SAID, M., *De conatus delicti natura in Codice Iuris Canonici*, Roma 1959.
- SALAZAR GÓMEZ, R., «Non siamo stati all'altezza della nostra vocazione. La relazione del Cardinale Arcivescovo di Bogotá», *Osservatore Romano* del 23.2.2019, 9.
- SALMON-LEGAGNEUR, P., *De la complicité a Rome et en France*, Paris 1881.
- SALUCCI, R., *Il diritto penale secondo il Codice di diritto canonico*, I-II, Subiaco 1926-1930.
- SALVADORE, C., «Di alcune questioni sul delitto di favoreggiamento», *Rivista Penale* 90 (1929) 512-525.

- SALVIOLI, G., *Storia del diritto italiano*, Torino 1930.
- SAMPAIO DE PAIVA, F., *Estudo dos princípios sobre o dever de denunciar os delitos segundo os manuais de teologia moral em uso durante o século XX*, Romae 1999.
- SÁNCHEZ-GIRÓN, J.L., «Penas medicinales y expiatorias: una alternativa en la que profundizar entre otras cuestiones penales abiertas en el CIC 83», in J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN – C. PEÑA GARCÍA, *El Código de Derecho Canónico de 1983: balance y perspectivas a los 30 años de su promulgación*, Madrid 2014, 269-295.
- SANCHEZ-OSTIZ GUTIERREZ, P., *El encubrimiento como delito*, Valencia 1998.
- SANCHIS, J., *L'indagine previa al processo penale (cann.1717-1718)*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, 233-266.
- SANDER, A., «Erörterung der Lehre von der Begünstigung von Verbrechen unter Berücksichtigung des württembergischen und badischen Strafgesetzs», *Archiv des Criminalrechts*, (1838) 431-463.
- , *Intorno alla dottrina del favoreggiamento dei delitti*, in *Scritti germanici di diritto criminale*, III, Livorno 1847, 91-149.
- SARTORI, C., *Enchiridion Canonicum seu Sanctae Sedis Responsiones post editum Codicem J.C. datae juxta Canonum Codicis ordinem digestae notulisque ornatae*, Vicetiae 1935.
- SAVIOTTI, G., *Il delitto di favoreggiamento nel suo svolgimento storico. Ricerche e considerazioni*, Cagliari 1898.
- SCATTO, G., «Un immenso dolore (Prefazione)», in V. VIRGILI – L. FALLICA – A. CASATI, ed., *Giustizia della legge e giustizia dell'amore. Chiesa e cambiamento dopo il dolore della pedofilia*, San Pietro in Gariano 2011, 7-10.
- SCAVO LOMBARDO, L., «Il principio "nullum crimen sine praevia lege poenali" nel diritto penale canonico e la norma del can.2222, I del CIC», *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania* 1 (1947) 1-40.
- SCHLICK, J., «Responsabilités d'argent dans un diocèse catholique romain. L'économe diocésain, le conseil pour les affaires économiques, l'évêque», *Praxis Juridique et Religion* 12-13 (1995-1996) 190-269.
- SCHMALZGRUBER, F., *Jus ecclesiasticum universum brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum, seu Lucubrationes canonicae in quinque libros decretalium Gregorii IX, V/1-2*, Romae 1845.
- SCHNEIDT, J.M., *Dissertatio inauguralis juridica de concursu ad delicta aliena*, Würzburg 1774.

- SCHOUPE, J.P., «I procedimenti amministrativi di fronte alle disfunzioni nelle comunità ecclesiali. Profili penali, disciplinari e deontologici», in D. CITO, ed., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, 651-666.
- , «Diritti fondamentali del fedeli in rapporto alla partecipazione al governo dei beni temporali», *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 397-413.
- SCHWARZE, F.O., *Commentar zum Strafgesetzbuch für das deutsche Reich*, Leipzig 1884.
- SCIACCA, G., «Per un'armonia nella legislazione canonica», *Jus-Online* 4 (2020) 2-21.
- SCICLUNA, C.J., «Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai *delicta graviora*», in D. CITO, ed., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, 279-288.
- , «*Delicta graviora*. Ius processuale», in A. D'AURIA – C. PAPALE, ed., *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Roma 2017, 109-129.
- , «Responsabilità e fedeltà al servizio della giustizia. La relazione del Segretario aggiunto della Congregazione per la dottrina della fede», *Osservatore Romano* del 22.2.2019, 7-8.
- SEBASTIANI, G., «Il ruolo della persona nei sistemi penali italiano e canonico: nuove prospettive per un problema irrisolto?», *Apollinaris* 89 (2016) 55-110.
- SEBASTIANI, H., *De la complicité et du recel en droit romain et en droit français*, Paris 1894.
- SEMERARO, M., «La Restaurazione», in M.R. DI SIMONE, ed., *Profilo di storia del diritto penale. Dal Medioevo alla Restaurazione*, Torino 2012, 89-108.
- SERGIEVIC, V., *Lekei i izslidovania po dervwoj istorii Russkago prava*, Sankt-Peterburg 1903.
- SIMON DA BISIGNANO, *Summa in decretum*, in *Monumenta Iuris Canonici. Series A: Corpus Glossatorum*, VIII, Città del Vaticano 2014.
- SIMONE MAJOLI, *Tractatus de irregularitate et aliis canonicis impedimentis in quinque libros distributus*, editio Andrea Phei, Romae 1619.
- SKONIECZNY, P., *La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teorico*, Roma 2015.
- , «Le teorie del delitto canonico: un tentativo di classificare il pensiero di Velasio De Paolis in proposito», in L. SABBARESE, ed., *Opus humilitatis iustitia. Studi in Memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, III, Roma 2020, 29-42.

- SOLE, G., *De delictis et poenis*, Roma 1920.
- SORICE, R., «Voluntas et propositum distinguunt maleficia. L'emersione della responsabilità soggettiva nell'età del diritto comune», in ID., ed., *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi*, Bologna 2013, 43-54.
- SPECIALE, G., «Il can.2209 del *Codex iuris canonici* del 1917: appunti sulla disciplina del concorso di persone nel reato dal *ius commune* ai codici», *Historia et ius* 14 (2018) 1-38.
- SQUILLACI DI LORENZO, S., *La pena a traverso la storia dei popoli*, Catania 1882.
- STEINFELS, P., *A people adrift. The crisis of the Roman Catholic Church in America*, New York 2003.
- STEPHEN, J.F., *A digest of the criminal law (crimes and punishments)*, London 1887.
- STEPHENSON, C., *Medieval History*, I, New York 1935.
- STÜBEL, C.C., *Ueber die Theilnahme mehrerer Personen an einem Verbrechen*, Dresden 1828.
- SUAREZ, F., *Opera omnia, De legibus*, VI, Parisiis 1856.
- , *Opera omnia, De legibus*, V, Parisiis 1857.
- , *Opera omnia, De Virtutibus theologicis*, XII, Parisiis 1858.
- SUCHECKI, Z., *Le sanzioni penali nella Chiesa. Parte I: i delitti e le sanzioni penali in genere (cann.1311-1363)*, Città del Vaticano 1999.
- ŚWIST, G., *La discrezionalità del giudice nell'applicazione delle pene nel processo penale canonico*, Roma 2002.
- SZABÓ, P., «Tradizioni orientali e codificazione orientale», *Ius Ecclesiae* 29 (2017) 635-658.
- SZENTIRMAI, A., «Quaestiones de iure poenali canonico hodiernis necessitatibus accommodando», *Monitor Ecclesiasticus* 87 (1962) 607-624.
- SZUROMI, S.A., «I delitti più gravi nella prospettiva della storia della Chiesa», *Periodica* 105 (2016) 369-394.
- TADDEI, R., *Il codice penale sovietico*, Istituto di Scienze Sociali del Pontificio Ateneo Angelicum, PadovaRoma-Napoli, s.d.
- TAGANZEF, W.A., *Leczii po russcomu ugolovnomu pravu*, II, Sankt-Peterburg 1888.
- TALAMANCA, M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.
- TERRÁNEO, S., «Il processo di elaborazione dell'Istruzione Crimen Sollicitationis del 1922», *Ius Ecclesiae* 34 (2022) 67-91.
- TERRY, K. – AL., *The nature and the scope of the problem of sexual abuse of minors by priests and deacons*, Washington 2004.



- TESAURO, C.A., *De poenis ecclesiasticis praxis absoluta et universalis. Ab adm. R.P. Carolò Antonio Tesauro, jam primum in duas partes distributa, nunc notis et accessionibus earundem poenarum ab anno 1653 ad usque 1760 inflictarum. Locupletata ab Ubaldo Giraldis a Sancto Cajetano*, Romae 1831.
- THÉRY, J. – BORRELLO, B., «“Atrocitas/Enormitas”: per una storia della categoria di “crimine enorme” nel basso medioevo (XII-XV secolo)», *Quaderni Storici* 131 (2009) 329-375.
- THIBON, G., *Retour au réel. Nouveaux diagnostics*, Lyon 1943<sup>6</sup>.
- THIEL, M.J., *L'Eglise catholique face aux abus sexuels sur mineurs*, Montrouge Cedex 2019.
- THOMAS, D., «Vos estis lux mundi: text and commentary – part II», *Iustitia* 11 (2020) 85-111.
- TOMÁS Y VALIENTE, F., *El derecho penal de la Monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII)*, Madrid 1992<sup>2</sup>.
- TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae. Pars Ia Ilae*, Taurini–Romae 1948.
- , *Summa Theologiae. Pars Ila Ilae*, Taurini–Romae 1948.
- , *Quaestiones disputatae de malo*, Roma–Paris 1982.
- TORFS, R., «Gli abusi su minori da parte di sacerdoti. L'interazione fra legge statale e legge canonica», *Concilium* 40/3 (2004) 151-163.
- , «La rétroactivité des peines canoniques», *Revue de Droit Canonique* 56 (2006) 185-199.
- TREVISAN, G., «Il ruolo dell'Ordinario in ambito penale», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 12 (1999) 159-169.
- TUMMINELLO, L., *Il volto del reo. L'individualizzazione della pena fra legalità ed equità*, Milano 2011.
- UPPSTRÖM, W., *Sveriges Rikes Lag år 1887*, Stockholm 1895.
- URLAND, R., *Il delitto di sollecitazione nell'ordinamento canonico. Studio storico-giuridico*, Roma 1999.
- URRU, A.G., *Punire per salvare*, Roma 2002.
- URRUTIA, F.J., «Dolus in iure canonico», *Periodica* 79 (1990) 267-292.
- VACCARO, L., ed., *L'Europa e l'evangelizzazione delle Indie Orientali*, Milano 2005.
- VALDRINI, P., «Doveri (general) di vigilanza e incarichi (puntuali) di visita nell'ordinamento canonico», in M. DE BENEDETTO, ed., *Visite canoniche e ispezioni. Un confronto*, Torino 2019.
- VALLINI, A., *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Itinerari di Diritto Penale 19, Torino 2003.
- VANDENBUNDER, A., «De clementia», *Collationes Brugenses* 46 (1950) 275-280.

- VECCHI, G.G., «Al via una ricerca sugli abusi dei preti commessi in Italia», *Corriere della Sera* del 21.2.2019, 25.
- VENTRELLA MANCINI, C., «Riflessioni sull'imputabilità nel quadro della teoria generale del delitto ecclesiastico», in R. BERTOLINO – S. GHERRO – G. LO CASTRO, ed., *Diritto per valori e ordinamento costituzionale della Chiesa. giornate canonistiche di Studio, Venezia 6-7 giugno 1994*, Torino 1996, 383-398.
- VENTURA, M., «Conflict et punition dans l'Eglise catholique romaine», *Praxis Juridique et Religion* 14 (1997) 257-283.
- VERDE, A., «El delito previo en la conductas posdelictuales. Precisiones sobre el lavado de activos, el encubrimiento y la receptación», *Revista en Ciencias Penales y Criminológicas* 2 (2019) 1-30.
- VERMEERSCH, A. – CREUSEN, I., *Epitome Iuris Canonici cum commentariis ad Scholas et ad usum privatum. Libri IV et V Codicis iuris canonici*, III, Mechliniae 1956.
- VERMEERSCH, A., *Theologiae moralis. Principi, responsa, consilia*, II, Roma 1945.
- VIEHWEG, T., *Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung*, München 1974.
- VILLEY, M., *Seize essais de philosophie du droit, dont un sur la crise universitaire*, Paris 1969.
- VILLNOW, K., *Raub und Erpressung, Begünstigung und Hehlerei nach dem heutigen gemeinen Recht*, Breslavia 1875.
- VITALE, A., «Contributo ad una teoria delle sanzioni nell'ordinamento canonico (parte II)», *Ephemerides Iuris Canonici* 20 (1964) 110-159.
- VOGEL, C., *Le pécheur et la pénitence dans l'Eglise ancienne*, Paris 1966.
- VOISIN, F., *De la complicité*, Paris 1858.
- VON BELING, E., *Lehre von Verbrechen*, Tübingen 1906.
- , *Grundzüge des Strafrechts*, Tübingen 1930.
- VON BURI, M., *Zur Lehre von der Theilnahme an dem Verbrechen und der Begünstigung*, Gießen 1860.
- VON SCHULTE, J.F., *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, I, Stuttgart, 1875.
- VON SCHWARZE, L.F., *Commentar zum Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich*, Leipzig 1894.
- WÄCHTER, K.G., *Lehrbuch des römisch-teutschen Strafrechts*, I, Stuttgart 1825.
- WAGNER, J., «Peines», in J. WAGNER, ed., *Dictionnaire de Droit Canonique et des sciences en connexion avec le droit canon*, III, Paris 1894, 173-174.

- WALF, K., «Disciplina ecclesiastica e vita della chiesa d'oggi», *Concilium* 11-7 (1975) 61-75.
- WEIL, S., *Quaderni*, III, Milano 1991.
- WELZEL, H., *Vom irrenden Gewissen. Eine rechtsphilosophische Studie*, Tübingen 1949.
- , *Diritto naturale e giustizia materiale*, Milano 1965.
- WERNZ, F.X., *Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, VI, Prati 1913.
- WHARTON, F., *A treatise on the criminal law of the United States: comprising a general view of the criminal jurisprudence of the common and civil law, and a digest of the penal statutes of the general government, and of Massachusetts, New York, Pennsylvania, Virginia, and Ohio; with the decisions on cases arising upon these statutes*, I-II, Philadelphia 1861.
- WIESNET, E., *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena*, Milano 1987.
- WOESTMAN, W.H., *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A commentary on the Code of Canon Law*, Ottawa 2000.
- WOLTERS, W., *Dissertatio Juridica Inauguralis de Auctoribus, Sociis et Fautoribus Delictorum, Eorumque Poenis*, Groningen 1823.
- WRIGHT, J.J., *Coscienza e autorità, tensione e armonia*, Roma 1970.
- ZALBA, M., «Culpa colectiva in iure canonico», *Periodica* 48 (1959) 607-619.
- ZAMPETTI, P., *Il finalismo nel diritto. Verso una concezione personalistica dell'ordinamento giuridico*, Milano 1969.
- ZANOTTI, M., *Studi in tema di favoreggiamento personale*, Padova 1984.
- ZUANAZZI, I., «La responsabilità giuridica dell'ufficio di governo nell'ordinamento canonico», *Ius Canonicum* 59 (2019) 517-563.
- ZUCCARI, A. – CALVESI, M., *Innocenzo X Pamphilj: arte e potere a Roma nell'età barocca*, Roma 1990.
- ZUK, P., *Principia de iustitia*, Roma 1970.
- ZUÑIGA, M.O., *Biblioteca Judicial, ó novísima legislación no recopilada*, II, Madrid 1854<sup>2</sup>.

### 3. Sitografia

- «Australia, Vescovo a processo per mancata denuncia di pedofilia», <<https://www.lastampa.it/vaticaninsider/it/2015/03/18/news/australia-vescovo-a-processo-per-mancata-denuncia-di-pedofilia-1.35285083>> [consultato il 8.9.2021].

- «Australian archbishop Philip Wilson guilty of concealing child sex abuses», <<https://www.bbc.com/news/world-australia-44205985>> [consultato il 8.9.2021].
- «Cancelleria Apostolica a Roma, un viaggio tra gli affreschi di Vasari e Perin del Vaga», <<https://artslife.com/2018/02/25/il-palazzo-della-cancelleria-apostolica-di-roma/>> [consultato il 13.3.2022].
- «Claves de la LO 8/2021, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia», <<https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16351-claves-de-la-lo-8-2021-de-proteccion-integral-a-la-infancia-y-la-adolescencia-frente-a-la-violencia/>> [consultato il 3.2.2022].
- «Claves para conocer la nueva ley de infancia», <[https://www.niusdiario.es/sociedad/ley-rhodes-infancia-delitos-abusos-prescriban-30-anos\\_18\\_2960220051.html](https://www.niusdiario.es/sociedad/ley-rhodes-infancia-delitos-abusos-prescriban-30-anos_18_2960220051.html)> [consultato il 3.2.2022].
- «Favoreggiamento del dipendente sull'abuso sessuale», <<http://avvocatopenalista.roma.it/diritto-penale/reati-contro-amministrazione-giustizia/36-favoreggiamento-del-dipendente-sull-abuso-sessuale>> [consultato il 16.3.2022].
- «Favoreggiamento nel delitto di atti sessuali con minorenne», <<https://www.nel.diritto.it/sezioni/penale/9356/favoreggiamento-nel-delitto-di-atti-sessuali-con-minorenne.html?sezione=penale&key=Favoreggiamento%20nel%20delitto%20di%20atti%20sessuali%20con%20minorenne>> [consultato il 29.3.2022].
- «French court considers Cardinal Barbarin's appeal in sex abuse case», <<https://www.france24.com/en/20191128-french-court-considers-cardinal-barbarin-s-appeal-in-sex-abuse-case>> [consultato il 8.9. 2021].
- «Pedofilia, in Australia Vescovo condannato a 12 mesi», <<https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2018/07/03/news/pedofilia-in-australia-vescovo-condannato-a-12-mesi-1.34029133>> [consultato il 16.3.2022].
- «Pedofilia, la Corte Europea nega il diritto a denunciare il Vaticano: riconosciuta la immunità della Santa Sede», <<https://www.lastampa.it/vaticaninsider/it/2021/10/12/news/pedofilia-la-corte-europea-nega-il-diritto-a-denunciare-il-vaticano-riconosciuta-la-immunita-della-santa-sede-1.40802810>> [consultato il 14.10.2021].
- ASSOCIAZIONE RETE L'ABUSO, *Comunicato stampa dell'8.5.2012*, <<https://retelabuso.org/2012/05/08/vescovo-dante-lafranconi-piena-responsabilita-nel-favoreggiamento-di-crimini-sessuali-su-minori/>> [consultato il 3.9.2021].
- AUSTRALIAN CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE AND THE AUSTRALIAN CONFERENCE OF LEADERS OF RELIGIOUS INSTITUTES, *Towards Healing. Principles and Procedures in Responding to Complaints of Sexual Abuse against Personnel of the Catholic Church in Australia. January*

- 2010, <<https://catholic.org.au/organisationdocuments/national-committee-for-professional-standards-1/1346-towards-healing-2010-2/file>> [consultato il 17.2.2021].
- BAIDAWI, A., «Australian Archbishop Philip Wilson Guilty of Sexual Abuse Cover-Up», <<https://www.nytimes.com/2018/05/21/world/australia/philip-wilson-priest-abuse-guilty.html>> [consultato il 16.3.2022].
- BALZANO, G., «Scandalo parroco hot, Monsignor Renna: La Curia ha agito nei tempi e con rigore», <<https://www.lanotiziaweb.it/2018/scandalo-parroco-hot-monsignor-renna-la-curia-ha-agito-nei-tempi-e-con-rigore/>> [consultato il 30.4.2022].
- BELLIS, M., «Don Carmine Zaccariello cacciato dalla Chiesa: ridotto allo stato laico per sesso con minori», <<https://www.fanpage.it/attualita/don-carmine-zaccariello-cacciato-dalla-chiesa-ridotto-allo-stato-laico-per-sesso-con-minori/>> [consultato il 25.5.2022].
- BOËTON, M. – MALZAC, M., «Failure to report: Cardinal Philippe Barbarin on trial», <<https://international.la-croix.com/news/failure-to-report-cardinal-philippe-barbarin-on-trial/5929#>> [consultato il 8.9.2021].
- CHAMBRAUD, C., «Pédocriminalité dans l'Eglise: des membres de l'Académie catholique de France critiquent la rapport Sauvé», <[https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/26/des-membres-de-l-academie-catholique-de-france-critiquent-le-rapport-de-la-ciase-sur-la-pedocriminalite-dans-l-eglise\\_6103779\\_3224.html](https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/26/des-membres-de-l-academie-catholique-de-france-critiquent-le-rapport-de-la-ciase-sur-la-pedocriminalite-dans-l-eglise_6103779_3224.html)> [consultato il 20.2.2022].
- CORDELIÉ, J., «Barbarin: “Je resterai celui qui n’a pas...”», <[https://www.lepoint.fr/politique/exclusif-les-confidences-du-cardinal-barbarin-05-02-2020-2361477\\_20.php](https://www.lepoint.fr/politique/exclusif-les-confidences-du-cardinal-barbarin-05-02-2020-2361477_20.php)> [consultato il 8.9.2021].
- GIANSOLDATI, F., «Abusi, in Sicilia la guerra delle petizioni a difesa del vescovo che ha trasferito a Ferrara prete pedofilo», <[https://www.ilmesaggero.it/vaticano/vescovi\\_insabbiatori\\_pedofilia\\_abusi\\_enna\\_vittima\\_papa\\_francesco\\_cei\\_germania\\_enna\\_gisana\\_cosa\\_e\\_succhetto\\_5\\_maggio\\_2021-5941008.html](https://www.ilmesaggero.it/vaticano/vescovi_insabbiatori_pedofilia_abusi_enna_vittima_papa_francesco_cei_germania_enna_gisana_cosa_e_succhetto_5_maggio_2021-5941008.html)> [consultato il 3.9.2021].
- INTROVIGNE, M., «La congiura degli ignoranti», <<https://amp.ilgiornale.it/news/congiura-degli-ignoranti.html>> [consultato il 3.2.2022].
- LAGRANGE, C., «Abus sexuels dans l'Église: Barbarin retourne devant les juges», <[https://www.lepoint.fr/justice/abus-sexuels-dans-l-eglise-barbarin-retourne-devant-les-juges-28-11-2019-2350175\\_2386.php](https://www.lepoint.fr/justice/abus-sexuels-dans-l-eglise-barbarin-retourne-devant-les-juges-28-11-2019-2350175_2386.php)> [consultato il 8.9.2021].
- MANGIACAPRA, F., «Mangiacapra replica al vescovo Renna: indagare, non affossare», <<https://francescomangiacapra.wordpress.com/2018/07/30/vescovorenn/>> [consultato il 20.3.2022].

- NUDI, M., «Aiuti a Don Euro, dimissioni nella diocesi», <<https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/aiuti-a-don-euro-dimissioni-nella-diocesi-1.5305636>> [consultato il 25.5.2022].
- , «Processo a Don “Euro” Morini. Anche Gino Mazzi fra i testimoni», <<https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/processo-a-don-euro-morini-anche-gino-mazzi-fra-i-testimoni-1.5517718>> [consultato il 25.5.2022].
- PAGANI, M., «Maestra copre le molestie del bidello sugli alunni: è favoreggiamento», <[https://www.laleggepertutti.it/4439\\_maestra-copre-le-molestie-del-bidello-sugli-alunni-e-reato-di-favoreggiamento](https://www.laleggepertutti.it/4439_maestra-copre-le-molestie-del-bidello-sugli-alunni-e-reato-di-favoreggiamento)> [consultato il 3.9.2021].
- PIRO, I., «Germania: rapporto sulla lotta agli abusi nell’arcidiocesi di Colonia», <<https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/germania-rapporto-abusi.html>> [consultato il 28.3.2022].
- TORNIELLI, A., «Nuove norme per tutta la Chiesa contro chi abusa o copre. Il motu proprio di Papa Francesco “Vos Estis Lux Mundi”», <<https://www.osservatoreromano.va/it/news/nuove-norme-tutta-la-chiesa-contro-chi-abusa-o-cop>> [*il documento, originariamente reperibile all’indirizzo internet indicato, è ad oggi scomparso; sono disponibili tuttavia copie fotografiche del contributo al seguente indirizzo internet* <<http://www.gianmariacomolli.it/wp-content/uploads/2019/05/Nuove-norme-per-tutta-la-Chiesa-contro-chi-abusa-o-copre.pdf>>] [consultato il 16.11.2021].
- TROYA, M.S., «Así queda la ley de infancia: más tiempo para denunciar los abusos y facilidades para que los niños sean escuchados», <<https://el-pais.com/sociedad/2021-05-20/asi-queda-la-ley-de-infancia-mas-tiempo-para-denunciar-los-abusos-y-facilidades-para-que-los-ninos-sean-escuchados.html>> [consultato il 3.2.2022].
- TROYA, M.S., «Claves de la ley de la infancia: más tiempo para denunciar los abusos y facilidades para que los niños sean escuchados», <<https://el-pais.com/sociedad/2021-04-15/las-claves-de-una-ley-que-amplia-el-plazo-de-prescripcion-de-la-pederastia-y-refuerza-que-los-ninos-sean-escuchados.html>> [consultato il 8.9.2021].
- VECCHI, G.G., «Prete pedofili, Papa Francesco scrive ai fedeli cileni: “Mai più coperture”», <[https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18\\_maggio\\_31/prete-pedofili-papa-francesco-scrive-fedeli-cileni-mai-piu-coperture-6ed74d88-6503-11e8-95f7-d0bed95533ca.shtml](https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_maggio_31/prete-pedofili-papa-francesco-scrive-fedeli-cileni-mai-piu-coperture-6ed74d88-6503-11e8-95f7-d0bed95533ca.shtml)> [consultato il 30.5.2022].
- WOODEN, C., «Official looks at meaning, role of “metropolitan archbishop”», <<https://cruxnow.com/vatican/2019/06/official-looks-at-meaning-role-of-metropolitan-archbishop>> [consultato il 9.5.2022].

## INDICE DEGLI AUTORI

- Abbo: 205  
Adami: 284, 300, 334  
Agostino: 20  
Ala: 81  
Alberico da Rosciate: 53, 55  
Albers: 113, 114  
Alberto da Gandino: 53, 54  
Albornoz: 214  
Alessandro III, P.P.: 130, 133  
Alimena: 68, 69, 73, 75, 78, 87  
Altavilla: 216, 217, 218, 220, 287, 297, 313, 327  
Amellino: 23, 25, 27, 30, 33, 46  
Amor-Ruibal: 160, 162, 180, 191, 194  
Angelo-Commeno: 289  
Antolisei: 91  
Arbuckle: 14, 238, 239  
Arias Gómez: 206, 210, 259, 267, 270, 301, 311, 331  
Aristotele: 285  
Arrieta: 256, 319  
Arroba Conde: 274  
Artner: 282, 300  
Associazione Rete l'Abuso: 259  
Astigueta: 256, 257, 279, 293, 294, 295, 296, 315, 316, 317, 329  
Augustine: 181, 184, 188,  
Australian Catholic Bishops' Conference: 278  
Ayala Partida: 225  
Ayrinhac: 118, 181, 188, 191, 192  
Azpilcueta y Aureguizar: 151  
Azzone da Bologna: 53  
Babboni: 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 87, 88, 89, 93  
Babicz: 315, 317  
Baccetti: 258  
Badii: 187  
Baidawi: 272  
Baldanza: 205, 206  
Baldo degli Ubaldi: 54  
Ballerini: 294  
Bamberg: 216, 217, 218, 219, 241, 263, 265  
Bandiera: 327  
Barnwell: 219, 285  
Bartone: 260, 264  
Baturi: 242  
Bauer: 73  
Baura: 8, 237, 238, 324  
Beal: 196, 236, 237, 268  
Beccaria: 64, 173  
Bede: 113, 114  
Bellini: 164, 165, 167, 168, 170, 322  
Benedetto XVI, P.P.: 237  
Berçaitz de Boggiano: 288  
Bernal: 315, 317  
Bernardo Papiense: 118  
Bernardo Parmense: 142  
Berner: 86  
Bertolone: 199  
Berutti: 118, 191, 194  
Bettetini: 259

- Bianchi, P.: 300  
 Bianchi, Q.: 103, 105  
 Binding: 70, 71, 285  
 Binet: 332  
 Birkmeyer: 312  
 Biscardi: 27, 28  
 Bishop: 80  
 Blat: 181, 182, 188, 189, 190  
 Boëton: 272  
 Boich: 143  
 Bonacina: 164  
 Boni, A.: 205  
 Boni, G.: 218, 219, 261, 277, 278, 299  
 Bonifacio VIII, P.P.: 134  
 Boriero: 170  
 Borja Jiménez: 290  
 Borrás: 210, 219, 274, 276, 334  
 Borrello: 129  
 Bortolotto: 87, 230, 314, 318  
 Boscarelli: 93  
 Bossi: 59  
 Botta: 208, 210, 317, 324, 334  
 Bouix: 167  
 Boutros: 315, 317  
 Bovati: 8, 331  
 Bricola: 282, 285, 297  
 Brys: 182, 191  
 Bucceroni: 168  
 Bursell: 236  
 Busch: 282  
 Busembaum: 155, 156, 157, 164, 165  
 Bustelli: 82  
 Cadoppi: 77, 91, 93  
 Cafardi: 237  
 Caglioti: 174  
 Calabrese: 316, 317  
 Calisse: 41, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60  
 Callistrato: 32  
 Calvesi: 143  
 Camerini: 251, 303  
 Campagna: 22, 23, 26, 29  
 Campana: 168  
 Camponi: 224  
 Campos Martínez: 221, 222, 224, 225, 256  
 Canestrari: 91, 93  
 Canon Law Society of Great Britain and Ireland: 221  
 Canosa: 229  
 Cantore Parigino: 129  
 Capobianco: 25  
 Cappello: 172, 295  
 Carbasse: 105  
 Cardilli: 19  
 Carlo Magno: 46  
 Carlo V: 58, 63, 65  
 Carmignani: 9, 32, 68, 75  
 Carní: 225, 242, 262, 265, 266, 271, 331  
 Carpzov: 54, 60, 61, 62, 156, 284  
 Carrara: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 83, 84, 87, 93, 175, 287  
 Caserta: 315  
 Cassola: 190, 196  
 Cavalla: 329  
 Cerato: 172  
 Cerracchio: 103  
 Chambraud: 236  
 Chauveau: 35  
 Chelodi: 21, 23, 106  
 Chénon: 47  
 Chiappetta: 288  
 Christians: 262  
 Cianitto: 316, 317  
 Ciprotti: 106, 190, 193, 205, 315  
 Cito: 226, 242, 268, 270, 294, 315, 316  
 Claeys Bouuaret: 181, 188, 190  
 Claro: 59, 60  
 Clemente V, P.P.: 136  
 Clemente VIII, P.P.: 146  
 Clodoveo I: 45  
 Cloran: 181, 182  
 Cobb: 168  
 Cocchi: 181, 195  
 Coccopalmerio: 229, 315



- Colagiovanni: 328, 329  
 Colombano, 114  
 Comotti: 226, 227  
 Condorelli: 162  
 Conférence Épiscopale de Belgique: 279  
 Conferenza dei Vescovi Svizzeri: 278  
 Conferenza Episcopale Italiana: 227, 255, 265, 278  
 Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori: 238  
 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica: 204  
 Congregazione per i Vescovi: 260, 264, 331  
 Congregazione per il Clero: 263  
 Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti: 276  
 Congregazione per la Dottrina della Fede: 213, 238, 299  
 Consorti: 267, 268  
 Conte a Coronata: 181, 182, 184, 192  
 Cordelier: 273  
 Correr: 299, 326  
 Corte di Cassazione Italiana Sezione Penale: 72, 73, 74, 75, 88, 89, 91, 93, 94, 150, 251, 280, 286, 290, 310  
 Cortellazzo: 166, 227  
 Cozzolino: 263  
 Creusen: 181, 190  
 Cupich: 274  
 Czarnocki: 232, 233, 234  
 D'Agata: 327  
 D'Agostino: 20, 237, 267, 316, 319  
 D'Annibale: 173, 174, 175  
 D'Aquino: 8, 160, 162, 163, 219, 305  
 D'Auria: 216, 219, 220, 258, 282, 285  
 D'Ostilio: 315  
 Da Savigno: 163  
 Dahm: 23, 53, 54, 55, 119, 158  
 Dal Corso: 221, 225, 226, 254, 255, 323  
 Dall'Ora: 298  
 Daly: 196, 226, 228  
 Dandini: 150, 152, 153, 154  
 Dani: 57, 58, 59  
 Darjes: 65  
 Davis: 80  
 Dazzi: 327  
 De Chiara: 92, 93, 94, 177  
 De Girardin: 9, 64  
 De La Hera: 300  
 De Maistre: 9  
 De Meester: 181, 183, 188  
 De Paolis: 7, 187, 196, 198, 205, 206, 212, 213, 240, 242, 252, 270, 284, 291, 312, 315, 316, 317, 322, 324, 325, 331,  
 De Penyafor: 118  
 De Reina: 306  
 De Sousa: 149, 150, 154, 183  
 De' Liguori: 157, 158  
 De' Todeschi: 136, 137  
 Deciani: 59  
 Del Giudice: 45, 49, 50  
 Del Prete: 37  
 Del Vecchio: 8  
 Della Rocca: 181, 188, 191  
 Dello Iacovo: 91  
 Delmaire: 105  
 Delogu: 70, 92  
 Demasure: 235, 279  
 Demuro: 284  
 Depoorter: 178, 263  
 Detourbet: 65  
 Di Bartolomeo: 289  
 Di Lorenzo: 281, 282, 285, 287  
 Di Mattia: 205, 213  
 Di Renzo Villata: 118, 119  
 Di Simone: 20, 21, 64, 65  
 Diaz de Lugo: 147, 164  
 Diène: 216, 218, 220  
 Dinacci: 38, 42, 91, 92, 93, 287  
 Diurni: 42, 44, 45, 52, 53, 54, 159  
 Dolcini: 91  
 Domingo de Soto: 163

- Donini: 301, 321, 324  
 Doyle: 326  
 Dubrowsky: 211  
 Duns Scoto: 160, 162  
 Echappé: 23, 28  
 Eichmann: 182, 185, 190  
 Eltz: 182, 184, 188, 189, 194, 196,  
 Erdö: 103, 104, 106, 112, 169, 209,  
 211, 333, 336  
 Errázuriz: 11, 193, 239, 268, 305  
 Esmein: 164  
 Eusebi: 261, 264, 265, 298, 301, 312  
 Euzoio: 105  
 Exner: 199, 312  
 Fagiolo: 242, 274, 322, 331  
 Falchi: 23, 25  
 Falkner: 60, 61, 62  
 Fantappiè: 104, 105  
 Fares: 221  
 Farinacci: 59, 60, 62, 63, 156  
 Favaro: 321, 330  
 Fedele: 197, 198, 199, 213, 270  
 Felici: 296  
 Feliciani: 169, 177, 189, 201  
 Ferme: 106, 111, 115  
 Fernandez Arruty: 258, 284  
 Ferraboschi: 206  
 Ferraris: 171  
 Ferretti: 23  
 Ferrini: 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33,  
 34, 35, 37, 38  
 Feuerbach: 68, 78  
 Fiandaca: 91, 261, 326  
 Fisher: 261  
 Florian: 87  
 Ford: 218  
 Francesco I: 58  
 Francesco II: 63  
 Francesco, P.P.: 13, 16, 204, 214,  
 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223,  
 224, 225, 226, 227, 228, 255, 256,  
 277, 283, 322  
 Franck: 226, 227, 254, 256, 283  
 Frank: 312  
 Fürst: 211, 213, 286  
 Fuselli: 9, 316, 325  
 Gabba: 104, 295, 296  
 Gangoiti Elorriaga: 156, 162, 304,  
 335  
 García Barbarena: 9, 191, 301  
 Garofalo: 325  
 Gasparri: 177  
 Gastaldi: 269, 272, 273, 332  
 Gaudemet: 106, 115, 118  
 Gelardi: 91  
 Gelasio I, P.P.: 110, 111  
 Gentile: 196, 214, 226, 238, 268,  
 273, 275  
 Geyer: 74, 76  
 Gherro: 238  
 Ghirlanda: 267, 311  
 Ghisoni: 238  
 Giachetti: 72  
 Gianani: 51  
 Giansoldati: 259  
 Gibalin: 156, 157  
 Gidi Thumala: 216, 217, 219, 220  
 Gildas di Rhuys: 114  
 Giordano: 270  
 Giovanni II, P.P.: 136  
 Giovanni Paolo II, P.P.: 292  
 Giovanni VIII, P.P.: 124, 127  
 Gismondi: 315  
 Giustiniano I: 52, 105  
 Goblig: 67  
 Gollwitzer: 312  
 Gómez Pavon: 254  
 Gonzalez Téllez: 141, 149  
 Gordon: 205  
 Grande: 291, 319  
 Graziano: 15, 102, 119, 121, 122,  
 124, 127, 139  
 Green: 205, 226, 235, 315  
 Gregorio I, P.P.: 111  
 Gregorio II, P.P.: 124  
 Gregorio IX, P.P.: 118  
 Gregorio VII, P.P.: 117, 129  
 Gregorio X, P.P.: 134

- Gregorio XV, P.P.: 144, 165  
 Gregorio XVI, P.P.: 81  
 Gretener: 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 150  
 Grossi: 177, 201  
 Grozio: 64  
 Guarino: 41  
 Guido: 239  
 Guillaume: 69  
 Guyon: 104, 112, 115  
 Harold de Wolf: 11  
 Harris: 80  
 Hartmann: 112  
 Hefe: 108  
 Heimberger: 209  
 Heiner: 170, 171, 184  
 Hélie: 35  
 Hergenröther: 111, 115  
 Hernández Huijón: 254  
 Hervada: 304, 305, 306  
 Hervada: 305  
 Hiebel: 205  
 Hinings: 267  
 Hinschius: 298  
 Hispano: 127  
 Hobbes: 9, 64  
 Honorio di Kent: 127, 128  
 Hoyos Castañeda: 227, 255, 283  
 Hughes: 164  
 Huizing: 205, 299, 306  
 Huster: 67  
 Iannaccone: 205  
 Iles: 236  
 Innocenzo III, P.P.: 118, 133  
 Introigne: 213  
 Irish Catholic Bishops' Advisory Committee on Child Sexual Abuse: 226  
 Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento: 57  
 Jacopo de Belvisio: 141  
 Jasonni: 211  
 Jemolo: 206  
 Jombart: 315  
 Jonas: 332  
 Jordao: 80  
 Józwowicz: 106, 118, 188  
 Keenan: 242, 332  
 Kelsen: 19  
 Kermabon: 120, 123  
 Kerneis: 20, 25, 29, 41, 42, 46, 49, 103, 104, 105  
 Kitka: 68, 69  
 Kline: 326  
 Kohlrausch: 289  
 Kuchera: 211, 213  
 Kuttner: 151, 158  
 Kuzhinapurath: 270  
 Lagrange: 272  
 Laingui: 60, 63, 75  
 Lamberti-Bocconi: 303  
 Landau: 123, 139  
 Lange: 289  
 Langenbeck: 23, 25  
 Latini: 286, 310  
 Laver: 184  
 Le Bras: 118, 139  
 Le Sellyer: 77  
 Lebrun: 237, 263  
 Leclercq: 108  
 Lefebvre: 118, 139  
 Lega: 182  
 Leibnitz: 9  
 Lemesle: 331  
 Lemieszek: 106, 209  
 Lemmi: 173  
 Leone I, P.P.: 109  
 Leopoldo II: 83  
 Lepera: 251  
 Leshner: 236  
 Levi: 92  
 Lezotte: 326  
 Licastro: 237, 269  
 Liszt: 25, 53, 68, 70, 74, 93  
 Liuzzi: 136, 145, 193, 194, 233, 234  
 Lo Castro: 266  
 Locke: 9  
 Lojacono: 219

- Lotario II: 122  
Lozupone: 331  
Lüdecke: 235, 237, 263, 306  
Maceratini: 135  
Maddaluna: 310  
Madeddu: 327  
Majno: 73, 92  
Majoli: 147, 148, 152, 153  
Malzac: 272  
Manna: 91, 93  
Mannheim: 49, 58  
Mansi: 107, 108, 109, 111, 116, 129  
Mantovani: 72  
Manzini: 70, 72, 75, 87, 88, 89, 90, 92, 112  
Marciano: 32, 36  
Marciano, G.: 90  
Mardirossian: 105  
Marini: 81  
Marinucci: 91  
Marsili-Libelli: 33, 38, 47, 49  
Martinelli: 205  
Martinieri: 269, 272, 273, 332  
Martucci: 299, 326  
Marx: 126, 163  
Marzoa: 209, 232,  
Matthäus: 62, 284  
Mauws: 267  
Mayer: 80  
Mazza: 57, 64, 80  
Mazzetti: 174, 175, 176, 177, 181  
Mbadiwe Osuala: 226  
McMackin: 326  
Medina: 222, 226, 255  
Meier: 262  
Merle: 106, 114, 302  
Merlin: 78  
Merzagora: 327  
Metz: 205  
Michetti-Castello: 146  
Michiels: 23, 25, 28, 31, 32, 55, 139, 158, 179, 181, 182, 188, 196, 258, 295, 313, 333  
Migne: 109, 110, 129  
Milani: 237, 269  
Milite: 286, 318  
Milot: 217, 218  
Miñabres: 241  
Mizinski: 287  
Mömmesen: 22  
Monnier: 22, 23, 25, 36, 44  
Monsurrò: 294  
Montagni: 261, 277, 326  
Montes: 183, 184, 187  
Monzani: 327  
Morace Pinelli: 261, 263  
Morelli: 280  
Morrisey: 205, 266  
Mörsdorf: 179  
Moscattini: 234  
Mosconi: 214, 266  
Mullaney: 214  
Musco: 91  
Musselli: 206  
Naegeli: 301, 312  
Nani: 68, 70, 174  
Nardi: 330  
Naurois: 305  
Naz: 184, 186, 191, 288  
Neustein: 236  
Nicola I P.P.: 122, 123  
Nicola II, P.P.: 116  
Nigro: 205  
Nivoli: 303  
Nolthenius: 173  
Nuñez: 225  
Nypels: 78  
Ó Catháin: 226  
O'Connor: 205  
Ochoa: 208, 210  
Oliver: 216, 217  
Ortaglio: 268  
Ortolan: 30, 68, 69, 72, 77  
Pacheco: 79  
Padovani: 91, 92  
Pagani: 280  
Paglialunga: 266, 294  
Palomino Lozano: 226

- Panizzolo: 330  
 Pannain: 70, 72, 92, 93, 94  
 Paolo III, P.P.: 145, 154, 155  
 Paolo IV, P.P.: 144, 169  
 Paolo VI, P.P.: 205, 302  
 Papale: 179, 273,  
 Parmeniano: 121  
 Patricolo Maio: 325  
 Patrizio (San): 108  
 Paucapalea: 127  
 Périsse: 269, 272, 273, 332  
 Perrenx: 218  
 Pertile: 27, 44, 50, 52, 53, 112  
 Pessina: 23, 24, 30, 48, 53, 55, 56,  
 87, 130  
 Petroncelli: 296  
 Pietrusiak: 205  
 Pighin: 218, 316  
 Pijnapples: 90  
 Pinna: 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32,  
 42, 43, 44, 45, 49, 50, 112, 113,  
 114, 116, 119, 122, 123, 126, 127,  
 128, 131, 132, 140, 142, 143, 174,  
 179, 190, 194, 196  
 Pio X, P.P.: 102  
 Pio XII, P.P.: 7, 211, 212, 234  
 Pirhing: 148, 149  
 Piro: 236  
 Pisa: 91, 94  
 Pistocchi: 183, 190, 192  
 Plucknett: 41, 49  
 Politi: 105, 141, 154, 159  
 Ponti: 327  
 Pontificia Commissio Codici Iuris Ca-  
 nonici Orientalis Recognoscendo: 212  
 Pontificia Commissio Codici Iuris  
 Canonici Recognoscendo: 206,  
 207, 208, 229, 232, 233, 243  
 Pontificio Consiglio per i Testi Legi-  
 slativi: 221, 222, 241, 256, 263,  
 264  
 Pope: 237  
 Popović: 304, 305, 306  
 Porunnedom: 315, 317  
 Pozza: 325  
 Pree: 219, 299, 333  
 Provost: 205, 229  
 Prümmer: 168  
 Puig: 215, 216, 217, 219, 220, 238,  
 261, 265  
 Pulitanò: 91, 92, 93, 94, 287  
 Putignano: 299, 326  
 Püttmann: 66  
 Racca: 299  
 Ragusa: 22  
 Redaelli: 294  
 Reiffenstuel: 144, 150, 154, 174,  
 262  
 Renken: 221, 224, 227  
 Riccobono: 29  
 Rimbaud: 118, 139  
 Rinaldini: 38, 42, 91, 93, 94, 178,  
 287  
 Riondino: 209, 261, 279, 319  
 Roberti: 21, 23, 25, 27, 28, 31, 50,  
 135, 140, 141, 181, 182, 188, 192,  
 194, 294  
 Rocco: 308  
 Rodríguez-Ocaña: 221, 226, 254, 296  
 Romano: 93, 287  
 Rossi Renier: 303  
 Rossi Vannini: 94  
 Rossi: 20, 30  
 Rotari: 42  
 Rougé: 105  
 Roy: 158  
 Rüdorff: 78  
 Sabatini: 218  
 Sacra Congregatio Concilii: 234  
 Sacra Congregatio Consistorialis: 234  
 Saffiotti: 238  
 Said: 287  
 Sala Stampa della Santa Sede: 224  
 Salazar Gómez: 13, 14, 307, 332  
 Salmon-Legagneur: 22, 29, 33, 34,  
 37, 44, 47, 48, 55,  
 Salucci: 118

- Salvatore: 70, 92  
 Salvioli: 178  
 Sampaio de Paiva: 171, 176  
 Sánchez-Girón: 317, 318  
 Sanchez-Ostiz Gutierrez: 254  
 Sander: 31, 33, 68, 73, 76  
 Sartori: 234  
 Saviotti: 29, 46, 49, 83, 85  
 Sayer: 154, 155  
 Scatto: 238  
 Scavo Lombardo: 302  
 Schlick: 242, 243  
 Schmalzgruber: 155, 156, 159  
 Schneidt: 65, 66, 67, 169, 170  
 Schouppe: 276, 278, 299  
 Sciacca: 216, 217, 221, 265, 266  
 Scicluna: 222, 267, 275, 307  
 Sebastiani, G.: 312, 325, 326, 330  
 Sebastiani, H.: 22  
 Segreteria di Stato: 237  
 Semeraro: 19  
 Sergievic: 43  
 Simenon: 181, 188, 190  
 Simon da Bisignano: 127  
 Skonieczny: 179, 211, 212, 270  
 Societas Aperiendis Fontibus Rerum  
     Germanicarum Medii Aevi: 46,  
     47, 48, 49, 50, 116  
 Sole: 181, 220, 233  
 Sorice: 141, 153  
 Speciale: 181, 211  
 Squillaci di Lorenzo: 20, 24, 39, 41,  
     45,  
 Steinfels: 235  
 Stephen: 80  
 Stephenson: 48, 49  
 Stübel: 74  
 Suarez: 155, 156, 173, 174, 296, 328,  
     335  
 Suchecki: 268  
 Suprema Sacra Congregatio Sancti  
     Officii: 171, 172, 236  
 Suprema Sacra Congregazione del  
     Sant'Uffizio: 236  
 Swist: 195  
 Szabó: 211  
 Szentirmai: 206  
 Szuromi: 331  
 Taddei: 328  
 Taganzef: 80  
 Talamanca: 20  
 Teodorico: 42  
 Teodosio II: 105  
 Terráneo: 213, 236  
 Terry: 236  
 Tesauo: 154, 160, 161, 165, 166  
 Théry: 129  
 Thibon: 300, 323, 332,  
 Thiel: 235, 294, 327  
 Thomas: 228  
 Tomás y Valiente: 64  
 Torfs: 226, 296  
 Tornielli: 224, 254  
 Trevisan: 268  
 Tribunale Penale di Lecce: 261  
 Troya: 280  
 Tumminello: 326  
 Ugolini: 137, 138  
 Uguccione di Pisa: 127  
 Uppström: 80  
 Urbano VIII, P.P.: 146  
 Urland: 172  
 Urru: 325  
 Urrutia: 283  
 Vaccaro: 144  
 Valdrini: 265  
 Vallini: 266, 283  
 Van Damhouder: 54, 61, 62  
 Vandenbunder: 267  
 Vecchi: 14, 237  
 Ventrella Mancini: 270, 306  
 Ventura: 326  
 Verde: 285, 289  
 Vermeersch: 164, 171, 181, 190  
 Viehweg: 23  
 Villey: 330  
 Villnow: 73, 75, 150  
 Vitale: 299, 300

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Vitalini: 55, 56                | Wiesnet: 301                      |
| Vogel: 106                      | Woestman: 270                     |
| Voisin: 22, 30, 35, 36, 63      | Wolthers: 68, 73, 150             |
| Von Beling: 78, 324             | Wooden: 228                       |
| Von Buri: 70, 77, 93            | Wright: 331                       |
| Von Coccej: 65                  | Zalba: 190                        |
| Von Schulte: 127                | Zampetti: 282, 284, 285           |
| Von Schwarze: 70, 74, 78, 93    | Zanardelli: 85                    |
| Wächter: 28, 68                 | Zanotti: 91, 94,                  |
| Wagner: 315                     | Zolli: 166, 227                   |
| Walf: 206                       | Zuanazzi: 258, 260, 271, 274, 299 |
| Welzel: 264, 300, 301, 326, 328 | Zuccari: 143                      |
| Wernz: 174, 178                 | Zuk: 328                          |
| Wharton: 80                     | Zuñiga: 79                        |





## INDICE GENERALE

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUZIONE.....                                                                                    | 7  |
| 1. Giustizia e pace .....                                                                            | 7  |
| 2. Il favoreggiatore e la giustizia.....                                                             | 9  |
| 3. Il favoreggiamento nella vita della Chiesa: <i>status quaestionis</i> .....                       | 11 |
| 4. Lo studio in specie: metodo e limiti.....                                                         | 15 |
| <br>CAPITOLO I: <i>Fonti ed evoluzione del favoreggiamento nel diritto civile</i> .....              | 19 |
| 1. Il favoreggiamento nel diritto romano .....                                                       | 21 |
| 1.1 <i>La partecipazione al delitto e la sua entità</i> .....                                        | 22 |
| 1.2 <i>Il concetto e la rilevanza della partecipazione posteriore</i> .....                          | 29 |
| 1.3 <i>Il primo favoreggiamento: la receptatio</i> .....                                             | 32 |
| 1.3.1 Quadro generale.....                                                                           | 32 |
| 1.3.2 Modi di agire come <i>receptator</i> .....                                                     | 33 |
| 1.3.3 Comprensione della <i>receptatio</i> e requisiti per la punibilità .....                       | 37 |
| 1.4 <i>Una sintesi dei trascorsi romani</i> .....                                                    | 39 |
| 2. Il periodo post-imperiale: il diritto barbarico e germanico .....                                 | 41 |
| 2.1 <i>La partecipazione e il favoreggiamento nelle leggi longobarde</i> .....                       | 42 |
| 2.2 <i>La Lex Salica</i> .....                                                                       | 45 |
| 2.3 <i>Le leggi capitolari</i> .....                                                                 | 47 |
| 2.4 <i>Una sintesi del panorama barbarico</i> .....                                                  | 49 |
| 3. Dal feudalesimo al XV secolo .....                                                                | 51 |
| 3.1 <i>Il contesto dell'epoca feudale: breve premessa</i> .....                                      | 51 |
| 3.2 <i>La riscoperta del patrimonio classico</i> .....                                               | 52 |
| 3.3 <i>I maggiori contributi intorno alla partecipazione<br/>        ed il favoreggiamento</i> ..... | 53 |
| 4. Dal Rinascimento all'età rivoluzionaria.....                                                      | 57 |
| 4.1 <i>Il periodo tra XV e XVI secolo</i> .....                                                      | 57 |
| 4.1.1 Quadro generale.....                                                                           | 57 |
| 4.1.2 Il diritto penale rinascimentale .....                                                         | 57 |
| 4.1.3 Partecipazione e favoreggiamento .....                                                         | 59 |
| 4.2 <i>L'età dei "lumi" e delle rivoluzioni</i> .....                                                | 64 |

|                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4.2.1 Il diritto penale “rinnovato” .....                                                                                        | 64      |
| 4.2.2 Gli effetti sul favoreggiamento .....                                                                                      | 65      |
| 5. I codici, le dottrine e gli effetti del pensiero tra ottocento<br>e primo novecento.....                                      | 67      |
| 5.1 <i>L’idea generale intorno al favoreggiamento ed alla partecipazione<br/>al delitto nei giuristi del tempo</i> .....         | 68      |
| 5.2 <i>Le maggiori codificazioni europee ed il favoreggiamento</i> .....                                                         | 77      |
| 5.2.1 Le legislazioni dell’area ad influenza francese.....                                                                       | 77      |
| 5.2.2 Il codice penale del Baden e legislazioni di area tedesca .....                                                            | 78      |
| 5.2.3 Altri esempi legislativi.....                                                                                              | 79      |
| 5.2.4 Le normative “italiane” fino al 1930 .....                                                                                 | 80      |
| 5.2.4.1 <i>Lo Stato Pontificio</i> .....                                                                                         | 80      |
| 5.2.4.2 <i>I codici preunitari</i> .....                                                                                         | 82      |
| 5.2.4.3 <i>Dallo Zanardelli (1889) al Codice Rocco (1930)</i> .....                                                              | 85      |
| 5.3 <i>Il quadro normativo italiano più recente</i> .....                                                                        | 90      |
| 6. Conclusione .....                                                                                                             | 95      |
| 6.1 <i>Breve riepilogo</i> .....                                                                                                 | 95      |
| 6.2 <i>L’identikit del favoreggiamento nel diritto statale</i> .....                                                             | 97      |
| 6.3 <i>Qualche questione sollevatasi</i> .....                                                                                   | 98      |
| <br>CAPITOLO II: <i>L’esperienza normativa e dottrinale canonica<br/>in relazione al favoreggiamento</i> .....                   | <br>101 |
| 1. La disciplina ecclesiastica antecedente il <i>decretum</i> .....                                                              | 103     |
| 1.1 <i>Il diritto cristiano dei primi secoli</i> .....                                                                           | 103     |
| 1.1.1 Il diritto canonico nei suoi primordi .....                                                                                | 103     |
| 1.1.2 Il primissimo diritto cristiano intorno alla partecipazione .....                                                          | 105     |
| 1.1.3 Qualche caso peculiare tratto dall’operato<br>dei primi Pontefici.....                                                     | 109     |
| 1.2 <i>Disciplina penitenziale e diritto penale canonico<br/>in relazione alla partecipazione al peccato ed al delitto</i> ..... | 111     |
| 1.3 <i>Altre fonti dell’epoca pre-graziana</i> .....                                                                             | 115     |
| 2. Il <i>favor</i> postumo nel <i>Decretum Gratiani</i> e la sua ricezione .....                                                 | 118     |
| 2.1 <i>Il Decretum</i> .....                                                                                                     | 118     |
| 2.1.1 Sulla partecipazione al delitto ed il <i>consensus</i> .....                                                               | 118     |
| 2.1.2 Una differenza tra <i>consensus</i> e <i>favor</i> nel testo graziano .....                                                | 121     |
| 2.1.3 Casi esemplari .....                                                                                                       | 123     |
| 2.2 <i>Il periodo successivo al Decretum</i> .....                                                                               | 126     |
| 2.2.1 Alcuni decretalisti.....                                                                                                   | 126     |
| 2.2.2 Altri interventi significativi tratti dalle Decretali successive.....                                                      | 130     |
| 2.3 <i>Alcune osservazioni intermedie</i> .....                                                                                  | 139     |
| 3. Il contributo di diritto e morale nei secoli XVI-XVII.....                                                                    | 143     |

|                                                                                |                                                                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1                                                                            | <i>Qualche caso normativo e “giurisprudenziale”</i> .....                         | 144 |
| 3.2                                                                            | <i>Le interpretazioni dei canonisti</i> .....                                     | 147 |
| 3.3                                                                            | <i>Alcune prime interpretazioni dei moralisti</i> .....                           | 154 |
| 3.4                                                                            | <i>Brevi osservazioni sull’entità del delitto in esame</i> .....                  | 158 |
| 3.4.1                                                                          | La comprensione del tentativo .....                                               | 159 |
| 3.4.2                                                                          | L’entità relativamente autonoma del favoreggiamento .....                         | 160 |
| 3.4.3                                                                          | La pena inflitta .....                                                            | 162 |
| 3.5                                                                            | <i>La denuntiatio: strumento utile per l’analisi del favor?</i> .....             | 163 |
| 4.                                                                             | <i>Il lungo periodo del primo regime codiciale: il CIC del 1917</i> .....         | 168 |
| 4.1                                                                            | <i>Il panorama anteriore al CIC del 1917</i> .....                                | 168 |
| 4.1.1                                                                          | Le leggi e le prassi più significative .....                                      | 169 |
| 4.1.2                                                                          | Un improprio caso di “prassi Curiale” .....                                       | 171 |
| 4.1.3                                                                          | Il secondo contributo dei moralisti .....                                         | 172 |
| 4.2                                                                            | <i>Il Codex Iuris Canonici del 1917</i> .....                                     | 177 |
| 4.2.1                                                                          | Il dato del testo normativo: il can. 2209 §7 .....                                | 178 |
| 4.2.2                                                                          | Il dato del testo normativo: altri canoni .....                                   | 184 |
| 4.2.3                                                                          | Osservazioni egresse .....                                                        | 186 |
| 4.2.3.1                                                                        | <i>L’entità della pena e le eccezioni prevedibili</i> .....                       | 186 |
| 4.2.3.2                                                                        | <i>Il rapporto del favoreggiamento con la negligenza</i> .....                    | 189 |
| 4.2.3.3                                                                        | <i>L’atteggiamento “positivo”</i> .....                                           | 191 |
| 4.2.3.4                                                                        | <i>L’intralcio alla giustizia: categoria propria?</i> .....                       | 193 |
| 4.2.3.5                                                                        | <i>Brevemente dell’obbligo di denuncia</i> .....                                  | 195 |
| 5.                                                                             | <i>Conclusione</i> .....                                                          | 197 |
| 5.1                                                                            | <i>Limiti dell’ordinamento canonico</i> .....                                     | 197 |
| 5.2                                                                            | <i>Domande aperte</i> .....                                                       | 197 |
| 5.2.1                                                                          | Quale sia il bene oggetto di tutela nel favoreggiamento .....                     | 198 |
| 5.2.2                                                                          | Quale ruolo attribuire al discrimine temporale .....                              | 199 |
| 5.2.3                                                                          | Quale dolo debba richiedersi .....                                                | 200 |
| 5.3                                                                            | <i>Ultime annotazioni</i> .....                                                   | 201 |
| CAPITOLO III: <i>Diritto canonico e favoreggiamento al giorno d’oggi</i> ..... |                                                                                   | 203 |
| 1.                                                                             | <i>La riforma continua della normativa canonica</i> .....                         | 205 |
| 1.1                                                                            | <i>Il CIC del 1983 ed il CCEO del 1990</i> .....                                  | 205 |
| 1.1.1                                                                          | Il Codex latino: presupposti della riforma .....                                  | 205 |
| 1.1.2                                                                          | Esiti definitivi della riforma sul CIC del 1983 .....                             | 208 |
| 1.1.3                                                                          | L’esclusione del <i>favor</i> postumo al delitto<br>nelle due codificazioni ..... | 209 |
| 1.2                                                                            | <i>Le normative intermedie di maggior rilevanza</i> .....                         | 213 |
| 1.2.1                                                                          | Il m.p. <i>Sacramentorum Sanctitatis Tutela</i> .....                             | 213 |
| 1.2.2                                                                          | Il m.p. Come una madre amorevole .....                                            | 215 |
| 1.2.3                                                                          | Il m.p. <i>Vos estis lux mundi</i> .....                                          | 220 |

|         |                                                                           |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.3     | <i>La revisione del libro VI nel 2021: novità</i> .....                   | 229 |
| 1.4     | <i>Il caso del can. 1372</i> .....                                        | 231 |
| 2.      | Disciplina ecclesiastica e favoreggiamento .....                          | 235 |
| 2.1     | <i>Questioni attuali</i> .....                                            | 235 |
| 2.1.1   | Gli abusi sessuali .....                                                  | 235 |
| 2.1.2   | I delitti a sfondo economico .....                                        | 239 |
| 2.2.    | <i>Disciplina e casistica: ipotesi e considerazioni</i> .....             | 243 |
| 2.3     | <i>Denuncia, indagine e favoreggiamento: ancora una riflessione</i> ..... | 254 |
| 2.4     | <i>Un discorso sulla responsabilità</i> .....                             | 258 |
| 2.4.1   | I Superiori .....                                                         | 258 |
| 2.4.1.1 | <i>Quale responsabilità non può addursi</i> .....                         | 259 |
| 2.4.1.2 | <i>Quale responsabilità possa ipotizzarsi</i> .....                       | 265 |
| 2.4.2   | La lettura di casi specifici: cronaca di decisioni civili .....           | 271 |
| 2.5     | <i>Un discorso sulla corresponsabilità</i> .....                          | 274 |
| 2.5.1   | Idea e ragioni della corresponsabilità nel favoreggiatore .....           | 274 |
| 2.5.2   | Tutti i favoreggiatori devono essere perseguiti? .....                    | 277 |
| 3.      | Possibilità di una nuova fattispecie .....                                | 281 |
| 3.1     | <i>Elementi minimi del favoreggiamento</i> .....                          | 281 |
| 3.2     | <i>Il bonum: cosa proteggerebbe il favoreggiamento</i> .....              | 300 |
| 3.2.1   | Premessa .....                                                            | 300 |
| 3.2.2   | Il bene comune dinanzi il favoreggiamento .....                           | 304 |
| 3.2.3   | Bene fittizio e <i>bonum</i> reale .....                                  | 307 |
| 3.3     | <i>I soggetti del favoreggiamento canonico</i> .....                      | 309 |
| 3.4     | <i>La pena da connettere al favoreggiamento</i> .....                     | 311 |
| 4.      | Conclusioni .....                                                         | 314 |
| 4.1     | <i>Domande aperte: natura espiatoria o medicinale della pena</i> .....    | 314 |
| 4.2     | <i>Domande aperte: ipotesi finale di una pena indeterminata</i> .....     | 318 |
|         | CONCLUSIONE .....                                                         | 321 |
| 1.      | Chiesa, giustizia e disciplina penale .....                               | 321 |
| 2.      | Una nuova fattispecie .....                                               | 324 |
| 3.      | La reazione ecclesiale: delitto e castigo .....                           | 328 |
|         | SIGLE E ABBREVIAZIONI .....                                               | 337 |
|         | BIBLIOGRAFIA .....                                                        | 339 |
|         | INDICE DEGLI AUTORI .....                                                 | 383 |
|         | INDICE GENERALE .....                                                     | 393 |

## TESI GREGORIANA

Dal 1995, la collana «Tesi Gregoriana» mette a disposizione del pubblico alcune delle migliori tesi elaborate alla Pontificia Università Gregoriana. La composizione per la stampa è realizzata dagli stessi autori, secondo le norme tipografiche definite e controllate dall'Università.

### **Volumi pubblicati [Serie: Diritto Canonico]**

70. DE BERTOLIS, Ottavio, *Origine ed esercizio della potestà ecclesiastica di governo in San Tommaso*, 2005, pp. 214.
71. DE OLIVEIRA, Mário Rui, *O direito a viver do Evangelho. Estudo jurídico-teológico sobre a Sustentação do Clero*, 2006, pp. 368.
72. CIERKOWSKI, Stanisław, *L'impedimento di parentela legale. Analisi storico-giuridica del diritto canonico e del diritto statale polacco*, 2006, pp. 584.
73. VANZI, Alberto, *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, 2006, pp. 344.
74. GIRAUDO, Alessandro, *L'impedimento di età nel matrimonio canonico (can. 1083). Evoluzione storica e analisi delle problematiche attuali della dottrina e della prassi*, 2007, pp. 470.
75. SOSNOWSKI, Andrzej, C.R., *L'impedimento matrimoniale del voto perpetuo di castità (can. 1088 C.I.C.). Evoluzione storica e legislazione vigente*, 2007, pp. 336.
76. DELLAVITE, Giulio, *«Munus pascendi»: autorità e autorevolezza. Leadership e tutela dei diritti dei fedeli nel procedimento di preparazione di un atto amministrativo*, 2007, pp. 388.
77. ANAYA TORRES, Juan Miguel, *La expulsión de los religiosos. Un recorrido histórico que muestra el interés pastoral de la Iglesia*, 2007, pp. 550.
78. MAZZOTTI, Stefano, *La libertà dei fedeli laici nelle realtà temporali (c. 227 C.I.C.)*, 2007, pp. 336.
79. PILAT, Zbigniew, *Rilevanza giuridica delle interpellazioni e delle cauzioni nello scioglimento del matrimonio*, 2007, pp. 302.
80. SMITH, Gregory N., *The Canonical Visitation of Parishes. History, Law and Contemporary Concerns*, 2008, pp. 366.

81. GORBATYKH, Vitaliy, *L'impedimento della parentela spirituale nella Chiesa Latina e nelle Chiese Orientali. Studio storico-canonico*, 2008, pp. 352.
82. HUBERT, Patrick, «*De praesumptionibus iurisprudentiae*». *Zur Entwicklung ständiger richterlicher Vermutungen in der neueren Rota-Rechtsprechung und deren Anwendung an untergeordneten Gerichten*, 2009, pp. 320.
83. HALLEIN, Philippe, *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l'Instruction «Dignitas connubii», fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l'Instruction*, 2009, pp. 728.
84. CEREZUELA GARCÍA, Carlos A., *El contenido esencial del bonum prolis. Estudio histórico-jurídico de Doctrina y Jurisprudencia*, 2009, pp. 364.
85. PETIT, Emmanuel, *Consentement matrimonial et fiction du droit. Étude sur l'efficacité juridique du consentement après l'introduction de la fiction en droit canonique*, 2010, pp. 410.
86. GRIGORIȚĂ, Georgică, *L'autonomie ecclésiastique selon la législation canonique actuelle de l'Eglise orthodoxe et de l'Eglise catholique. Étude canonique comparative*, 2011, pp. 612.
87. SCOPONI, Paolo, *I divieti matrimoniali in casi singoli*, 2011, pp. 346.
88. IVANDIC, Petar, *Die verbindlich vorgeschriebenen Konsultationsorgane des Diözesanbischofs im universalen Recht der lateinischen Kirche und deren Verwirklichung in den Partikularnormen der Diözese Eisenstadt. Eine kanonistische Studie unter besonderer Berücksichtigung der diözesanen Gesetzgebung*, 2011, pp. 272.
89. POCAŁUJKO, Tomasz Paweł, *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell'ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici*, 2011, pp. 362.
90. SARTOR, Roberto, *Le convenzioni tra il Vescovo diocesano e il Superiore di un Istituto missionario a norma del can. 790 §1, 2° del CIC. Prassi della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata*, 2011, pp. 382.
91. FRANCHETTO, Fabio, «*Error in persona*» (can. 1097 §1). *Il dibattito sul concetto di persona nella trattazione dell'error facti. Analisi della dottrina e della giurisprudenza*, 2011, pp. 514.
92. MEZZOGORI, Ciro, *Vocazione sacerdotale e incardinazione nei movimenti ecclesiali. Una questione aperta*, 2012, pp. 520.
93. DANTO, Ludovic, *Le pouvoir des évêques en matière de dispense matrimoniale. Etude historico-canonique du Concile de Trente au Code de Droit Canonique de 1983*, 2012, pp. 336.
94. ALEXANDRE, Hélder Miranda, *A figura do penitenciário no desenvolvimento histórico-canônico do sacramento da penitência*, 2013, pp. 324.
95. NORD, Aaron Paul, *Sede Vacante Diocesan Administration*, 2014, pp. 396.
96. MILLOT, Guillaume, *La négligence dans l'exercice des charges. Approche en droit canonique pénal*, 2014, pp. 330.

97. HANSEN, Fredrik, *The Unity and Threefold Expression of the Potestas Regiminis of the Diocesan Bishop – Cann. 381 §1 And 391*, 2014, pp. 238.
98. ALBANESE, Emanuele, *Pornografia e consenso matrimoniale. La fruizione di pornografia oggi e il suo influsso sul consenso matrimoniale canonico*, 2014, pp. 270.
99. AROH, Prudentius Emeka, *Priestly Celibacy: A Gift and a Commitment (can. 277 §1). Adaptation to Igbo culture*, Nigeria, 2014, pp. 413.
100. DOHNALIK, Jan, *Il precetto pasquale. La normativa sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*, 2015, pp. 478.
101. RZECZEWSKA, Jolanta, *Les charismes dans l'Eglise et leur institutionnalisation canonique*, 2016, pp. 520.
102. SANGIANI, Fausto, *Comunità di famiglie: nuovo orizzonte dell'associazionismo nella Chiesa*, 2016, pp. 434.
103. INTERLANDI, R., *Potestà sacramentale e potestà di governo nel primo millennio. Esercizio di esse e loro distinzione*, 2016, pp. 728.
104. LOHSE, Edward, *Restricting the Right of the Faithful to Enter a Church for Divine Worship: Law and Jurisprudence*, 2016, pp. 442.
105. DOKTORCZYK, Stephen S., *Persistent Disobedience to Church Authority: History, Analysis and Application of Canon 1371, 2º*, 2016, pp. 336.
106. OPONDO, Jacinta Auma, *Temporary profession and exclusion from subsequent profession (cann. 655; 689). Theological-Juridical Study*, 2016, pp. 448.
107. GILLESPIE, Kevin G., *Ecclesiastical Office and the Participation of the Lay Faithful in the Exercise of Sacred Power. Towards a theological and canonical understanding of the mutual orientation in the sign of Christ*, 2017, pp. 494.
108. MODRIĆ, Alan, *Interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del romano pontefice alla luce dell'enciclica Ut unum sint*, 2017, pp. 384.
109. PAGLIALUNGA, Sara, *Il sanzionamento del sacerdote concubinario. Una norma a difesa dell'obbligo alla continenza (can. 1395 § 1)*, 2017, pp. 206.
110. SPEDICATO, Emanuele, *Le cause di canonizzazione alla luce del diritto processuale. Analisi testuale e contestuale del can. 1403*, 2017, pp. 316.
111. BERTOMEU FARNÓS, Jordi, *La participación de los laicos en el ejercicio de la cura pastoral parroquial: ¿expresión de una nueva ministerialidad en la Iglesia? Estudio exegético del can. 517 §2 CIC*, 2017, pp. 400.
112. GOŁĘBIOWSKI, Robert, *Il curatore processuale nelle cause di nullità matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale: funzione e costituzione*, 2018, pp. 302.
113. MASSIGNANI, Enrico, *L'istituto della convalidazione automatica: un confronto tra l'ordinamento canonico e quello statuale (in particolare italiano), con speciale riguardo alla convalida del matrimonio*, 2019, pp. 416.
114. DE CANDOLLE, Côme, *Paternité et autorité dans la vie religieuse. À la lumière des canons 618 et 619 CIC 1983*, 2019, pp. 477.

115. CHEULA, Stefano, *L'ufficio del parroco secondo il dettato del canone 522. Per un'analisi della nota della stabilità nell'ufficio e del suo fondamento ecclesiológico*, 2020, pp. 342.
116. GALLO, Piero, *Rapporti tra diritto canonico, diritto vaticano e Curia Romana. Le recenti riforme adottate dalla Santa Sede in materia penale ed economico-finanziaria*, 2020, pp. 258.
117. HANICOTTE, Vincent, *Confier une paroisse à une collectivité associative? Enjeux et conditions d'une application analogique du can. 520*, 2020, pp. 516.
118. POLAND, John D., *Guidelines Produced in Response to the Cdf's Circular Letter of 3 May 2011 Complementary to Art. 6 §§1-2 of the 2010 Normae De Gravioribus Delictis. A Canonical Analysis in Light of the Work of the CDF*, 2021, pp. 479.
119. FERMANEL, Frédéric, *La synodalité épiscopale dans la province ecclésiastique latine. Sa physionomie dans l'ordonnancement canonique actuel, particulièrement en France*, 2021, pp. 522.
120. IRACI, Filadelfio Alberto, *Diritto canonico e teologia morale. Evoluzione storica e prospettiva interdisciplinare in relazione con la quaestio fori*, 2021, pp. 487.
121. DOGAN, Ilija, *Utilità del vescovo ausiliare per le reali necessità pastorali. Ricerca teologico-giuridico-pratica*, 2021, pp. 235.
122. BILLERI, Marco, *Conflitti tra associazioni private dei fedeli e autorità ecclesiastica. Uno studio sulla tensione tra autonomia e legittima vigilanza*, 2022, pp. 405.
123. TOURE, Pelamifih Serge Arnaud, *Le società di vita apostolica nella Chiesa: storia, natura giuridica e vincoli*, 2022, pp. 582.
124. MANCINI, Lorenzo, *L'esercizio della potestà giudiziale nella chiesa da parte dei fedeli laici. Sviluppo e interpretazione della normativa canonica*, 2023, pp. 376.
125. MAMMARELLA, Alessandro, *Il favoreggiamento. Studio sulla fattispecie nel diritto penale canonico e sulle questioni odierne*, 2023, pp. 396.